Massimario
delle commissioni tributarie della Lombardia
2011-2012

CD-ROM

Presidente della Commissione tributaria regionale:
dott. Antonio Simone

Direttore del Massimario:
dott. Massimo Scuffi

Dirigente della Commissione tributaria regionale:
dott. Salvatore Labruna

Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni"

CeRDEF
Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE Finanze
DIREZIONE GIUSTIZIA TRIBUTARIA

MVLTA PAVCIS AG
GIUFFRÈ EDITORE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

Massimario
delle commissioni tributarie della Lombardia
2011-2012

Presidente della Commissione tributaria regionale:
dott. Antonio Simone

Direttore del Massimario:
dott. Massimo Scuffi

Dirigente della Commissione tributaria regionale:
dott. Salvatore Labruna

Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni"

CeRDEF
Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE Finanze
DIREZIONE GIUSTIZIA TRIBUTARIA

MVLTA PAVCIS AG GIUFFRÈ EDITORE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

UFFICIO DEL MASSIMARIO

SEGRETARIO	COMPONENTI	DIRETTORE
sig. Mauro Gliatta	*prof. Filippo Insinga*	*dott. Massimo Scuffi*
	avv. Giovanni Izzi	
	dott. Roberto Longaretti	
	avv. Fausto Maniàci	
	dott. Maurizio Sacchi	
	dott. Giancarlo Tattoli	
	dott.ssa Luisella Ventura	

L'Ufficio ringrazia per la collaborazione nella massimazione delle sentenze contenute nel volume e nell'allegato CD predisposto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2013:
l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano nella persona del Presidente dott. Alessandro Solidoro e del delegato dott. Cesare Zafarana con il Presidente Commissione Contenzioso dott. Luigi Dragone per la collaborazione prestata nella redazione del massimario, la Camera Tributaria di Milano, i centri universitari, gli studi legali di riferimento ed i gruppi di lavoro (studio profssa Giorgetti, studio tributario Doglio Palumbo, studio prof. Tundo, studio Ernst & Young, Studio Bonelli Erede Poppalardo, gruppo di lavoro prof. Greggi/Università di Ferrara, gruppo di lavoro prof. Tesauro, gruppo di lavoro avv. Monti/Camera tributaria, avv. Del Torchio/OIDA, studio V.E. Falsitta, gruppo di lavoro prof. Bizioli, studio SLTC, studio prof. Marino) con i singoli massimatori di seguito elencati;
la dott.ssa Luisella Ventura per l'opera di editing e formazione degli indici;
Il Sign. Mauro Gliatta per la gestione informatica della redazione telematica del flusso dati dagli archivi digitali M.E.F.

Il Presidente
dott. Antonio Simone

Il Direttore del Massimario
dott. Massimo Scuffi

Il Dirigente
dott. Salvatore Labruna

MASSIMATORI

avv. Fabiola del Torchio (Osservatorio O.I.D.A.)	F.D.T.
prof. Filippo Insinga	F.Ins.
avv. Giovanni Izzi	G.I.
dott. Roberto Longaretti	R.L.
avv. Fausto Maniàci	F.M.
avv. Michele Maranò	M.M.
dott. Maurizio Sacchi	M.Sa.
dott. GiancarloTattoli	G.Ta
Studio prof.ssa Giorgetti	
prof.ssa avv. Mariacarla Giorgetti	M.C.G.
avv. Matteo Lorenzo Manfredi	M.L.M.
avv. Simona Tasso	S.T.
Studio Tributario Doglio Palumbo	
avv. Michele Doglio	M.D.
Studio prof. Tundo	
dott. Fabiano Corna	F.C.
dott.ssa Paola Dalmiglio	P.D.
dott. Leonardo Delpiano	L.D.
dott. Augusto De Simoni	A.D.S.
dott. Erminio Di Carlo	E.D.C.
dott.ssa Marialisa Gualberto	M.Gu.
dott. Sandro La Ciacera	S.L.C.
dott. Diego Moscato	D.Mo.
dott. Filippo Nicolò	F.Ng.
dott. Francesco Sansalone	F.S.
dott. Carlo Veronese	C.V.
Studio Ernst & Young	
dott.ssa Maria Antonietta Biscozzi	M.A.B.
avv. Giovanni Brentegani	G.Br.
avv. Enrico Bruno	E.B.
avv. Luigi Cardascia	L.C.
avv. Enrico Ceriana	E.C.
dott.ssa Valeria Chang	V.C.
avv. Giuseppe Croce	G.C.
dott. Andrea Daglio	A.D.
dott. Alberto Giorgi	A.G.
dott. Andrea Lazzaron	A.La.
avv. Paola Lumini	P.L.
dott.ssa Valeria Marini	V.M.
avv. Raffaele Sgambato	R.Sg.
dott. Marco Vento	M.Ve.
Studio Bonelli Erede Pappalardo	
avv. Christoff Filippo Cordiali	C.F.C.
avv.Matteo Fanni	M.F.
dott.ssa Diletta Mazzoni	D.M.
avv. Eufemia Piancazzi	E.P.
avv. Gianmarco Tortora	G.T.
Gruppo di lavoro Prof. Greggi	
dott. Iacopo Buriani	I.Bu.
prof. Marco Greggi	M.Gr.
dott.ssa Stefania Martinengo	M.S.
avv. Maddalena Tamburini	T.M
Gruppo di lavoro prof. Tesauro	
dott. Tommaso Carroli	T.C.
dott. Nicola Daina	N.D.
avv. Barbara Innocenzi	B.I.
dott. Nicola Sartori	N.S
Gruppo di lavoro avv. A. Monti (Camera Tributaria Milano)	
avv. Francesco Albertini	F.A.
avv. Raffaele Castaldo	R.C.
avv. Claudio Cosa	C.C.
avv. Raffaella D'Anna	R.D.
avv. Fabio D'Aula	F.D.
avv. Valeria Fontana	V.F.
prof. avv. Alberto Maria Gaffuri	A.M.G.
avv. Giuseppe Giannone	G.G.
avv. Angela Monti	A.M.
dott. Onofrio Raimondi	O.R.
dott.ssa Sofia Rossi	S.R.
avv. Daniela Zamboni	D.Z.
Studio V.E. Falsitta	
avv. Tonj Della Vecchia	T.D.V.
avv. Matteo Faggioli	F.M.
avv. Mario Giannotta	M.G.
avv. Antonino Palmeri	A.P.
dott.ssa Angela Scandella	A.S.
dott.ssa Marianna Vacca	M.V.
Gruppo di lavoro prof. Bizioli	
prof. Marco Barassi	M.B.
prof. Gianluigi Bizioli	G.B.
dott.ssa Antonella Lucarelli	A.L.
avv. Pietro Mastellone	P.M.
avv. Gaetano Monfregola	G.M.
dott. Marcello Moretti	M.Mo.
avv. Luca Sabbi	L.S.
avv. Roberto Scalia	R.S.
Studio SLTC	
adv. Maurizio Bancalari	M.Ba.
dott.ssa Marta Carbone	M.C.
dott. Angelo Raffaele Cardinale	A.R.C.
dott.ssa Sandra Compiano	S.C.
avv. Diego Conte	D.C.
avv. Mauro Faggion	M.Fa.
dott. Pietro Gracis	P.G.
dott. Gabriele Sassara	G.S.
dott.ssa Maria Teresa Sutich	M.T.S.
Studio prof. G. Marino	
dott. Toni Marciante	T.Ma.
avv. Barbara Nigro	B.N.
dott. Marco Pisana	M.P.
avv. Daniele Russetti	D.R.
avv. Luigi Vele	L.V.
dott.ssa Anna Zullo	A.Z.

PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA

Nel presentare questa iniziativa editoriale che, giunta alla sua II edizione, mette a disposizione degli operatori del diritto una ricchissima raccolta di oltre 1600 massime redatte su altrettante pronunzie delle Commissioni tributarie lombarde nel II semestre del 2011 e nella I metà del 2012, voglio sottolineare la grande utilità che il volume, da quest'anno corredato da un CD contenente anche copia delle sentenze disponibili fornirà agli utenti per le soluzione delle numerose e complesse problematiche tributarie che transitano per la nostra Regione il cui livello economico-industriale, nel panorama nazionale ed europeo, è destinato a riflettersi anche sulla qualità e rilevanza delle questioni fiscali coinvolte nel contenzioso.

Ausilio indispensabile per valutare l'evoluzione dei temi più significativi della giustizia tributaria sul piano del merito (che spesso non trova immediati riscontri in sede di legittimità), l'opera, redatta con grande cura ed attenzione dall'Ufficio regionale del Massimario, consente di attingere ad un considerevole patrimonio di selezione giurisprudenziale, fornendo una guida preziosa per il difensore ed, al contempo, un significativo contributo per l'uniformità degli indirizzi ermeneutici espandendone la conoscenza anche a favore delle Commissioni degli altri Distretti.

Il volume è arricchito da un dettagliatissimo indice per una più facile individuazione degli oggetti e delle sezioni tematiche dove sono riportate analiticamente le singole massime, dalle quali l'utente può direttamente collegarsi — tramite l'allegato CD — ai provvedimenti in versione integrale.

Il materiale è pubblicato anche presso le banche dati di giurisprudenza del Centro di documentazione economica e finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.cerdef.it) della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (S.S.E.F.) — presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime che per le sentenze.

Il mio sincero ringraziamento, dunque, a tutti i collaboratori ricordati nelle prime pagine che auspico continuino ad offrire il loro indispensabile apporto per consentire anche negli anni a venire la realizzazione e l'aggiornamento di questa importante opera scientifica.

Il Direttore del Massimario
MASSIMO SCUFFI

INDICE

Ringraziamenti V
Massimatori VI
Presentazione del massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia VII

Parte Prima
2011

ACCERTAMENTO 3
Accertamento, in genere 3
Accertamento, su base presuntiva
(induttivo, analitico, studi di settore, redditometro) 39

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE 62
Agevolazioni 62
Aiuti di stato 70
Condono ed amnistia 71

CATASTO 74

COMUNITARIO (RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO) 76

CONTENZIOSO 77
Giurisdizione 77
Atti impugnabili 78
Notificazioni 81
Processo 83

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (STATUTO) 104

ELUSIONE, ABUSO E FRODE 111

FALLIMENTO (rapporti con le procedure concorsuali) 122

FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI) 123
Contributi consortili 123
ICI 123
IRAP 129
Imposta comunale sulla pubblicità 138
TARSU TIA 140

IMPOSTE DIRETTE 142
IRPEF 142
IRPEG IRES 152

IMPOSTE INDIRETTE 166
Accise, imposte di fabbricazione e di consumo 166
Dazi, diritti doganali e misure ad effetto equivalente 167
Imposte di bollo 169
Imposte ipotecarie e catastali 170
IVA 170
Registro 186

Successioni e donazioni 198
Tassa sulle concessioni governative 199

RISCOSSIONE 201

TERMINI (DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE, DECADENZA) 216

VIOLAZIONI FINANZIARE E SANZIONI 221

VARIA 226

Parte Seconda
2012

ACCERTAMENTO 233
Accertamento, in genere 233
Accertamento, su base presuntiva (induttivo, analitico, studi di settore, reddito-metro) 280

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE 308
Agevolazioni 308
Aiuti di stato 317
Condono ed amnistia 317

CATASTO 322

COMUNITARIO (contrasto con l'ordinamento) 325

CONTENZIOSO 327
Giurisdizione 327
Atti impugnabili 330
Notificazioni 333
Processo 336

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (statuto) 358

ELUSIONE, ABUSO E FRODE 363

FINANZA LOCALE (e tributi ambientali) 376
Contributi consortili 376
Diritti camerali 376
ICI 376
IRAP 383
Pubblicità e pubbliche affissioni 396
TARSU TIA 398
Tasse automobilistiche 400

IMPOSTE DIRETTE 401
IRPEF 401
IRPEG IRES 410

IMPOSTE INDIRETTE 429
Accise, imposte di fabbricazione e di consumo 429
Dazi, diritti doganali e misure ad effetto equivalente 430
Imposte ipotecarie e catastali 435

IVA. 436
Registro 470
Successioni e donazioni 488
Tassa sulle concessioni governative 489

RISCOSSIONE 492

TERMINI (di sospensione, prescrizione e decadenza) 520

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI 528

VARIA 538

INDICE

Ringraziamenti V
Massimatori VI
Presentazione del massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia VII

Parte Prima

2011

ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO, IN GENERE

1. Garanzia fideiussoria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 259/41/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Centurelli. 3
2. Società estinta - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 155/7/2011 del 5 luglio 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo. 3
3. Reddito da plusvalenza - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 236/36/2011 del 8 luglio 2011 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Cozzi 3
4. Imputazione costi per competenza - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 8 - sentenza n. 234/8/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente: Chiarolla, Relatore: De Rosa 4
5. Errore in sede di dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 8 - sentenza n. 242/8/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente: Chiarolla, Relatore: De Rosa 4
6. Riserva sinistri - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 247/24/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Parlato 4
7. Evasione d'imposta - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 220/23/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino. 4
8. Immodificabilità dell'accertamento con adesione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 142/25/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini 5
9. Dichiarazione dei redditi, esonero - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 153/25/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Moro 5
10. Sanatoria della notifica - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 188/42/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Salvo. 5
11. Competenza dell'Ufficio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 197/42/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito 6

12. Dichiarazione di terzi - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 184/47/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Duré 6
13. Motivazioni - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 12 - sentenza n. 246/12/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Di Gennaro 6
14. Redditi prodotti all'estero - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 254/35/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Brecciaroli 6
15. Avviso bonario - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 229/40/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Brillo 7
16. Indagini bancarie - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 276/3/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente: La Mattina, Relatore: Gesualdi 7
17. Cessione del credito infragruppo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 262/24/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Franco 7
18. Redditi di locazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 265/36/2011 del 28 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Mascherpa 8
19. Invio questionario - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 210/42/2011 del 1 agosto 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Salvo. 8
20. Sconti finanziari - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 170/7/2011 del 30 agosto 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Donvito 8
21. Inerenza - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 178/7/2011 del 30 agosto 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Donvito. . . . 9
22. Controlli bancari - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 201/7/2011 del 30 agosto 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Donvito 9
23. Termini notifica - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 165/31/2011 del 31 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Minaudo. 9
24. Valore ai fini dell'imposta di registro - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 193/43/2011 del 15 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Rovella 10
25. Avviamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 198/43/2011 del 15 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Rovella. 10
26. Mancata esibizione della documentazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 308/26/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi. 10
27. Ritrattabilità della dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 221/42/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Ruggiero. 10
28. Dichiarazione CNM tardiva - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 173/25/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini. 11
29. Raddoppio dei termini dell'accertamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 231/40/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti 11

30. Competenza territoriale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 247/40/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Tucci 11
31. Elusione e richiesta di chiarimenti - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 247/40/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Tucci 12
32. Scostamento tra dichiarato ed accertato - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 335/26/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi. 12
33. Fatturazione simulata - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 275/46/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Di Oreste 12
34. Nozione di "nucleo familiare" - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 270/24/2011 del 6 ottobre 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Parlato 13
35. Avviamento negativo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 228/43/2011 del 7 ottobre 2011 - Presidente: Rovella, Relatore: Barbata 13
36. Intimazioni di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 265/23/2011 del 14 ottobre 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Sala 13
37. Raddoppio dei termini - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 231/1/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Astolfi 13
38. Accertamento parziale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 374/26/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Lamanna 14
39. Società estinta - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 266/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Lapertosa, Relatore: Macchiarola 14
40. Notificazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 267/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola 14
41. Sottoscrizione dell'avviso di accertamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 284/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Lapertosa, Relatore: Macchiarola. 14
42. Mancato invito al contraddittorio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 249/43/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Raimondi 15
43. Frode "carosello", valore probatorio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 278/42/2011 del 27 ottobre 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito 15
44. Relatività probatoria degli studi di settore - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 277/43/2011 del 8 novembre 2011 - Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino. 15
45. Valore di avviamento e dell'azienda ceduta - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 287/23/2011 dell'11 novembre 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino 16
46. Determinazione dell'avviamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 328/21/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Davigo 16

47. Raddoppio dei termini sul presupposto della denuncia penale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 315/36/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Mascherpa; Relatore: Salvo 16
48. Obbligo esibizione autorizzazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 248/18/2011 del 5 dicembre 2011 - Presidente: Verniero, Relatore: Catenacci 16
49. Omessa o invalida notificazione di un atto presupposto - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 349/35/2011 del 6 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Brecciaroli. 17
50. Termini per l'accertamento e accertamento integrativo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 372/3/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Maiga, Relatore: Chiametti 17
51. Nullità della notifica dell'atto presupposto - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 292/42/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Salvo 17
52. Comunicazione di irregolarità - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 293/42/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Ruggiero 18
53. Onere della prova - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 153/12/2011 del 5 settembre 2011 - Presidente: Donati, Relatore: Stefanini 18
54. Accertamento integrativo - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 130/10/2011 del 4 ottobre 2011 - Presidente: Tibaldi, Relatore: Buonanno 18
55. Notifica ad irreperibile - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 121/2/2011 del 10 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Ferraro 19
56. Condotta antieconomica - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 126/2/2011 del 14 ottobre 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Mannella. 19
57. Indagini bancarie - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 200/1/2011 - del 10 novembre 2011 - Presidente: Grasso, Relatore: Maurini 19
58. Notifica, agente postale - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 241/1/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Grasso. 19
59. Percentuali di ricarico - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 96/8/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Pianta, Relatore: De Angelis 20
60. Notizia di reato - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 89/12/2011 dell'11 luglio 2011 - Presidente: Vitali, Relatore: Serena. 20
61. Obbligo motivazionale - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 71/7/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi 21
62. Notifica a società estinta - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 91/12/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Vitali, Relatore: Pizzuti 21
63. Termine per l'accertamento, art. 331 c.p.p. - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 85/7/2011 del 19 luglio 2011 - Presidente: Caristi, Relatore: Alessi 21

64. Percentuali di ricarico - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 105/10/2011 del 5 agosto 2011 - Presidente: Mariuzzo, Relatore: Donina 22
65. Valori O.M.I. e mutuo - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 3 - sentenza n. 147/03/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Nora, Relatore: Caldarelli 22
66. Documentazione non esibita - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 121/8/2011 del 5 ottobre 2011 - Presidente: Mazzoncini, Relatore: Senesi. 22
67. Valori O.M.I. e mutuo - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 3 - sentenza n. 158/3/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Nora, Relatore: Falcinella 23
68. Accertamento con adesione - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 137/2/2011 del 20 dicembre 2011 - Presidente: Spartà, Relatore: Lamari 23
69. Accertamenti bancari - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 148/7/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi 23
70. Illegibilità della firma apposta sulla ricevuta della raccomandata a.r. - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 158/7/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Capra 24
71. Consulenze infragruppo, antieconomicità - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 160/1/2011 del 6 settembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore 24
72. Sanatoria della notifica viziata - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 189/3/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Avagliano 24
73. Indagini penali - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 188/1/2011 del 15 novembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Gori 24
74. Mancata allegazione all'atto di accertamento della denuncia penale - Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 1 - sentenza n. 74/1/2012 del 19 giugno 2012 - Presidente: Nese, Relatore: Maggipinto 25
75. Valori OMI - Commissione tributaria provinciale di Lodi - Sez. 2 - sentenza n. 154/2/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Premoli. 25
76. Mancato superamento del test di operatività - Commissione tributaria provinciale di Sondrio - Sez. 1 - sentenza n. 92/1/2011 del 27 ottobre 2011 - Presidente: Cerracchio, Relatore: Folini 25
77. Accertamento del maggior avviamento - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 7 - sentenza n. 77/7/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Aglietti, Relatore: Cagnoli 26
78. Operazioni di verifica - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 140/11/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Soprano, Relatore: D'Aula 26
79. Contestazione effettività operazioni fatturate - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 13 - sentenza n. 65/13/2011 del 15 luglio 2011 - Presidente: Novik, Relatore: Di Gaetano 26
80. Indagini bancarie - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 119/12/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente: Santangelo, Relatore: Renzi 26

81. Indagini bancarie - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 128/5/2011 del 5 ottobre 2011 - Presidente: Polidori, Relatore: Greco 27
82. Società fiduciaria, notifica - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 124/12/2011 del 17 ottobre 2011 - Presidente: Santangelo, Relatore: Renzi 27
83. Fatture per operazioni inesistenti - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 82/6/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Polidori, Relatore: Surano 27
84. P.V.C. della Direzione Regionale Entrate - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 137/3/2011 del 29 novembre 2011 - Presidente: Novara, Relatore: Donzelli 28
85. Plusvalenza relativa a terreno edificabile - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 138/12/2011 del 1 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Santangelo 28
86. Fatture per operazioni inesistenti, buona fede - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 104/6/2011 del 7 dicembre 2011 - Presidente: Curtò, Relatore: Zambelli 28
87. Indagine finanziaria e rapporti familiari - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 65/15/2011 del 4 luglio 2011, Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini 29
88. Concordato preventivo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 65/15/2011 del 4 luglio 2011, Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini 29
89. Preclusione documentale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 65/15/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini 29
90. Presunzione di imponibilità - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15, sentenza n. 65/15/2011 del 4 luglio 2011, Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini 29
91. Certificazione del sostituto - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 66/15/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini 30
92. Verifiche presso terzi - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 102/12/2011 del 5 luglio 2011 - Presidente: Pizzo, Relatore: Noschese 30
93. Funzioni della D.R.E. - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 113/28/2011 del 5 luglio 2011 - Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini 31
94. Notifica dell'accertamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 93/8/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Dello Russo, Relatore: Castelli 31
95. Presunzione semplice - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 101/19/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Piglionica, Relatore: Antonioli 31
96. Valori OMI - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 133/65/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini. 31
97. Raddoppio dei termini - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66 - sentenza n. 124/66/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Evangelista, Relatore: Moscheni 32

98. Onere probatorio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 87/29/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente: Alparone, Relatore: Moneta 32
99. Obbligo di motivazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 109/12/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Siniscalchi, Relatore: Stella 33
100. Mancato perfezionamento di accertamento con adesione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 105/8/2011 del 26 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Dello Russo 33
101. Notifica a società in liquidazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 84/33/2011 del 28 luglio 2011 - Presidente: Craveia, Relatore: Bonavolontà 33
102. Notifica a società cancellate dal registro delle imprese - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 88/33/2011 del 28 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Craveia 34
103. Proventi illeciti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 98/11/2011 del 13 settembre 2011 - Presidente: Pizzo, Relatore: Pizzo 34
104. Produzione documentale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 124/8/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Dello Russo 34
105. Contabilità inattendibile - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 125/32/2011 del 30 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Luglio 34
106. Verifica - accertamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 105/46/2011 del 10 ottobre 2011 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone 35
107. Utilizzabilità risultanze penali - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 120/42/2011 del 14 ottobre 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Di Maida 35
108. Cancellazione società - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 123/42/2011 del 14 ottobre 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Fabbrini 35
109. Società estinta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 239/63/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Fondrieschi, Rel. Zangrossi 36
110. Contraddittorio e motivazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 113/26/2011 del 31 ottobre 2011 - Presidente: Di Blasi, Relatore: Gesualdi 36
111. Omessa dichiarazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 122/29/2011 del 18 novembre 2011 - Presidente: Alparone, Relatore: Moneta 36
112. Motivazione *per relationem* - oneri deducibili - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 115/46/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone 37
113. Obbligo di allegazione listini di borsa - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 122/31/2011 del 29 novembre 2011 - Presidente: Marra, Relatore: Citro 37
114. Plusvalenza e registro - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 159/49/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: Leotta, Relatore: Insiga 37

115. Società interposta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 154/36/2011 del 13 dicembre 2011 - Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta 38
116. Controllo automatizzato e diritti del contribuente - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 149/27/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Cusumano, Relatore: Barbata 38
117. Omessa comunicazione di irregolarità - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 195/44/2011 del 23 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Proietto 38
118. Prova della pretesa tributaria - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 100/15/2011 del 27 dicembre 2011 - Presidente: Luglio, Relatore: Maffey 39
119. Onere della prova - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 128/34/2011 del 29 dicembre 2011 - Presidente: Vaglio, Relatore: Napodano 39

ACCERTAMENTO, SU BASE PRESUNTIVA
(induttivo, analitico, studi di settore, reddittometro)

120. Reddittometro - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 304/26/2011 dell'1 luglio 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio 39
121. Studi di settore, valutazione del giudice - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 236/35/2011 del 1 luglio 2011 - Presidente: Brecciaroli, Relatore: Contini 40
122. Accertamento sintetico, onere della prova - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 230/36/2011 del 8 luglio 2011 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Brillo 40
123. Studi di settore, onere della prova - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 185/42/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Salvo 40
124. Reddittometro - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 206/40/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna 40
125. Studi di settore inidoneo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 209/42/2011 del 1 agosto 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Salvo. 41
126. Studi di settore, scostamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 208/46/2011 del 5 agosto 2011 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Previ 41
127. Contabilità regolare - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 182/7/2011 del 30 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Martino . 41
128. Studi di settore, presunzioni semplici - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 240/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi 42
129. Scostamento di valore e studi di settore - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 209/7/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo 42
130. Accertamento analitico - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 176/25/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini. 43

131. Incongruità per tre anni consecutivi - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 224/7/2011 del 29 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo 43
132. Studi di settore e contraddittorio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 263/42/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito 43
133. Onere della prova - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 271/31/2011 del 14 ottobre 2011, - Presidente: Centurelli, Relatore: Sala 44
134. Perdite d'esercizio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 329/2/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Covi 44
135. Studi di settore e contraddittorio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 376/26/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani 44
136. Non rappresentatività dello studio di settore - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 9 - sentenza n. 243/9/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Contini. 44
137. Studi di settore, gravi incongruenze - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 277/42/2011 del 27 ottobre 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito 45
138. Contraddittorio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 4/46/2011 del 19 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Di Oreste 45
139. Studi di settore, valore probatorio - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 139/8/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Monardo. 45
140. Studi di settore, incoerenza - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 134/9/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente e Relatore: De Petris 46
141. Reddito del coniuge - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 147/9/2011 del 22 settembre 2011 - Presidente: De Petris, Relatore: Buonanno 46
142. Redditometro, onere della prova - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 188/8/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Fischetti. 46
143. Percentuale media di ricarico - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 195/1/2011 del 4 novembre 2011 - Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli 46
144. Studi di settore, valore indiziario - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 75/7/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi 47
145. Redditometro - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 99/10/2011 del 5 agosto 2011 - Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio. 47
146. Studi di settore - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 114/8/2011 del 5 agosto 2011 - Presidente: Mazzoncini, Relatore: Di Giorgio 47
147. Studi di settore - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 142/8/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Mazzoncini, Relatore: Senesi 48

148. Perdite anomale - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 166/3/2011 del 1 settembre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Piccolo 48
149. Studi di settore, presunzioni semplici - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 173/3/2011 del 1 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Spera 48
150. Metodo induttivo - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 174/3/2011 del 1 settembre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari 49
151. Anormalità economica - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 159/1/2011 del 6 settembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore 49
152. Cessione d'azienda - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 44/5/2011 del 22 settembre 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Perrotti 49
153. Presunzione semplice - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 134/4/2011 del 5 ottobre 2011 - Presidente: Abate, Relatore: Perrotti 50
154. Motivazione *per relationem* - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 198/3/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Avagliano 50
155. Necessità di, ulteriori riscontri - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 140/4/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Abate 50
156. Studi di settore, donazioni di familiari - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 57/5/2011 del 10 novembre 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Masi 51
157. Movimentazioni bancarie - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 61/5/2011 del 10 novembre 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Avagliano 51
158. Accertamento induttivo - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 211/3/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari 51
159. Motivazione con rinvio al PVC - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 220/3/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Avagliano 52
160. Impiego di personale irregolare - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 72/5/2011 del 29 dicembre 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Gori 52
161. Accertamento analitico-induttivo - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 7 - sentenza n. 64/7/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Aglietti, Relatore: Musco 52
162. Studi di settore - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 7 - sentenza n. 104/7/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente: Budelli, Relatore: Musco 53
163. Studi di settore, scostamento - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 107/3/2011 del 15 novembre 2011 - Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Chiozzi 53
164. Accertamento induttivo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 110/42/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Centurelli 53

165. Scostamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 91/46/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Punzo. . . 53
166. Studi di settore, valore presuntivo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 95/7/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Sacchi, Relatore: Crespi 54
167. Congruità dello studio di settore - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 145/65/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini 54
168. Studi di settore, contraddittorio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 58/68/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Mauri 55
169. Accertamento sintetico - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 155/1/2011 del 21 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Simone 55
170. Studi di settore, onere della prova - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 135/45/2011 del 26 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Servetti 56
171. Studi di settore, risultanze di 'Gerico' - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 92/26/2011 del 1 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Molina 56
172. Studi di settore - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 121/32/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Luglio, Relatore: Di Martino. 56
173. Analitico contabile - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 173/64/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Brigoni, Relatore: Picasso 57
174. Situazioni anomale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 111/46/2011 del 20 ottobre 2011 - Presidente: Pezza, Relatore: Esposti 57
175. Plusvalenza e avviamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 139/12/2011 del 25 ottobre 2011, Presidente: Pizzo, Relatore: Ceruti. 57
176. Scostamento dei ricavi - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 138/20/2011 del 25 ottobre 2011 - Presidente: Sacchi, Relatore: Muscolo 58
177. Studi di settore, elementi indiziari - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 126/11/2011 dell'11 novembre 2011 - Presidente: Pizzo, Relatore: Citro 58
178. Accertamento induttivo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 94/34/2011 del 31 ottobre 2011 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo 58
179. Accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 144/49/2011 del 11 novembre 2011 - Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga 59
180. Errata applicazione del cluster - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 134/19/2011 del 14 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Piglionica. 59
181. Operazioni infragruppo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 118/46/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Pezza, Relatore: Filippone. 60

182. Accertamento analitico-induttivo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 119/46/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Pezza 60
183. Natura giuridica degli studi di settore - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 121/33/2011 del 29 novembre 2011 - Presidente: D'Addea, Relatore: Guida. 60
184. Studi di settore - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 134/31/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: Marra, Relatore: Marcellini 60
185. Redditometro, onere della prova - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 188/44/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Proietto, Relatore: Strati 61
186. Studi di settore - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 146/36/2011 del 13 dicembre 2011 - Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi 61
187. Presunzioni legali - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 166/49/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga 61

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

AGEVOLAZIONI

188. Decadenza dalle agevolazioni - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 242/40/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Lapertosa, Relatore: Carfagna 62
189. Credito d'imposta per acquisto prima casa - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 314/41/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti. 62
190. Rivalutazione di quote societarie - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 318/36/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Di Nunzio 62
191. Decadenza dall'agevolazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 325/47/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata 63
192. Agevolazioni prima casa, termine di decadenza - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 350/36/2011 del 27 dicembre 2011 - Presidente: Laudisio, Relatore: Salvo 63
193. Prima casa - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 168/8/2011 del 15 settembre 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Rustico 63
194. Incentivo all'esodo - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 194/8/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Rustico 64
195. Associazioni sportive - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 129/10/2011 del 4 ottobre 2011 - Presidente: Tibaldi, Relatore: Buonanno 64
196. Associazioni sportive dilettantistiche - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 6 - sentenza n. 82/6/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Macca. 64

197. Rivalutazione terreni - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 83/2/2011 del 19 luglio 2011 - Presidente: Spartà, Relatore: Perini 65
198. Agevolazioni ONLUS - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 134/8/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Pianta, Relatore: Senesi 65
199. Benefici prima casa - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 117/7/2011 del 12 novembre 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Capra 65
200. Agevolazioni prima casa - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 5 - sentenza n. 120/5/2011 del 18 novembre 2011 - Presidente: Maddalo, Relatore: Trevisani 66
201. Mancata iscrizione al registro del CONI - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 157/7/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Capra 66
202. Concordato preventivo - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 223/1/2011 del 4 novembre 2011 - Presidente: Latagliata, Rel. Dell'Aringa 66
203. Piccola proprietà contadina - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 253/1/2011 del 14 dicembre 2011 - Presidente: Latagliata, Relatore: Zanotti 67
204. Agevolazione prima casa - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 164/11/2011 del 28 luglio 2011 - Presidente: Petrucci, Relatore: D'Aula 67
205. Agevolazioni prima casa - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 120/24/2011 del 6 luglio 2011 - Presidente: Sacchi, Relatore: Crisafulli 68
206. Acquisto di terreno agricolo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 78/29/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Fabrizi, Relatore: Casalvieri 68
207. Decadenza agevolazioni prima casa - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 83/29/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente: Alparone, Relatore: Moneta 68
208. Agevolazioni e ritrattazione della dichiarazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 129/28/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini 68
209. Agevolazioni "prima casa" - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 122/36/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi 69
210. Abitazione principale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 163/45/2011 del 17 ottobre 2011, Presidente: Servetti, Relatore: Bonavolontà 69
211. Imposta di registro - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 138/49/2011 del 21 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Leotta 69
212. Lavoro dipendente - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 186/20/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Squassoni, Relatore: Muscolo 70

AIUTI DI STATO

213. Esenzione da imposizione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 92/34/2011 del 31 ottobre 2011 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo 70

CONDONO ED AMNISTIA

214. Irregolarità - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 238/24/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Orsatti . . . 71
215. Definizione ruoli pendenti - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 204/47/2011 del 15 luglio 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli 71
216. Dichiarazione telematica - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 253/24/2011 del 20 luglio 2011 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo 71
217. Condono *ex* art. 9 *bis* L. 289/2002, mancato perfezionamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 280/46/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Di Oreste 71
218. Pagamento parziale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 338/24/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Orsatti 72
219. Definizione dei carichi di ruolo pregressi - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 243/2/2011 del 31 agosto 2011 - Presidente: Momoli, Relatore: De Biase 72
220. Condono, omesso versamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 97/8/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti 72
221. Versamento rate - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43, sentenza n. 80/43/2011 del 14 luglio 2011, Presidente e Relatore: Pizzo . 73
222. Definizione agevolata art. 12 Legge 289/2012 - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 100/7/2011 del 26 luglio 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Gatti 73
223. Insufficiente versamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 226/22/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: Piscitello, Relatore: Petrone 73

CATASTO

224. Classamento e sopralluogo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 260/23/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino 74
225. Rendita catastale - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 242/1/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Grasso. 74
226. Atti modificativi della rendita catastale - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 152/1/2011 del 6 settembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore 74
227. Classamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 82/35/2011 del 28 giugno 2011 - Presidente: Lamanna, Relatore: Cassone 75

228. Utilizzo di documentazione planimetrica e tecnica - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 147/20/2011 del 31 ottobre 2011 - Presidente: Squassoni, Relatore: Muscolo 75

COMUNITARIO (RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO)

229. Incentivo all'esodo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 9 - sentenza n. 258/9/2011 del 14 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Saresella 76
230. Discriminazione uomo-donna - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 75/2/2011 del 19 luglio 2011 - Presidente: Spartà, Relatore: Lamari 76
231. Incentivo all'esodo - Commissione tributaria provinciale di Sondrio - Sez. 3 - sentenza n. 58/3/2011 del 28 novembre 2011 - Presidente: Nobile De Santis, Relatore: Gugiatti 76

CONTENZIOSO

GIURISDIZIONE

232. Credito d'imposta - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 191/29/2011 del 21 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Napodano. 77
233. Sanzioni amministrative depenalizzate - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 256/35/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Brecciaroli, Relatore: Faranda 77
234. Contributi IVS - Commissione tributaria provinciale di Sondrio - Sez. 3 - sentenza n. 49/3/2011 del 7 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Nobile De Santis 77
235. Giurisdizione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 123/26/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Di Blasi, Relatore: Noschese 78

ATTI IMPUGNABILI

236. Comunicazione di irregolarità - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 240/35/2011 del 1 luglio 2011 - Presidente: De Lillo, Relatore: Contini 78
237. Diffida di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 158/18/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Pinto, Relatore: Castellari 78
238. Impugnabilità diniego autotutela - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 246/21/2011 del 20 luglio 2011 - Presidente: Vaglio, Relatore: Gesualdi 79
239. Atti autonomamente impugnabili - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 256/40/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola 79
240. Impugnazione della cartella di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 310/41/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli 79

241. Fermo amministrativo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 278/31/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Sala. 79
242. Estratto del ruolo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 303/36/2011 del 3 novembre 2011 - Presidente: Laudisio, Relatore: Brillo 80
243. Preavviso di fermo amministrativo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 314/24/2011 del 22 novembre 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Brillo 80
244. Diniego di autotutela - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 366/41/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli 80
245. Autotutela - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 232/8/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Fischetti. 80
246. Diniego di autotutela - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 88/5/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Pipponzi, Relatore: Greco 81

NOTIFICAZIONI

247. Notifica per mezzo del servizio postale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 216/23/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino 81
248. Notificazione dell'iscrizione ipotecaria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 275/23/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: De Vincenzo, Relatore: Sala 81
249. Avviso di ricevimento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 352/24/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo 82
250. Nullità ed inesistenza della notifica - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 100/2/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Dettori, Relatore: D'Antonio 82
251. Notifica della cartella a soggetto terzo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 173/12/2011 del 28 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Siniscalchi 83

PROCESSO

252. Termini - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 184/7/2011 del 30 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Martino 83
253. Presentazione del ricorso ed effetto sanante di notifica illegittima - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 276/44/2011 del 14 settembre 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Faranda 83
254. Riassunzione del processo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 270/36/2011 del 15 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Mascherpa. 83
255. Legittimazione passiva dell'ESATRI - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 338/26/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi 84

256. Omessa allegazione del provvedimento impugnato - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 253/40/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola 84
257. Principio di non contestazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 269/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola 84
258. Condanna alle spese - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 315/40/2011 del 2 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Tucci. 85
259. Società estinta - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 355/2/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Covi 85
260. Comportamento omissivo di parte - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 304/36/2011 del 11 novembre 2011 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Di Nunzio 85
261. Iscrizione di ipoteca - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 337/41/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti 86
262. Preclusione documentale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 335/24/2011 del 1 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Orsatti 86
263. Mancata allegazione atto impugnato - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 325/36/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: Laudisio, Relatore: Salvo 86
264. Rimessione in termini - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 330/36/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: Laudisio, Relatore: Brillo 86
265. Mancata produzione dell'atto impugnato - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 392/2/2011 del 13 dicembre 2011 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Contini 87
266. Atto di recupero crediti - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 117/12/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Gaballo, Relatore: Cappelluzzo 87
267. Soccombenza virtuale - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 138/10/2011 del 4 ottobre 2011 - Presidente: Galizzi, Relatore: Camerino 87
268. Attestazione di conformità - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 160/2/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Ferraro 87
269. Firma del difensore - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 163/2/2011 del 17 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Ferraro 88
270. Deposito di documenti e memorie - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 92/7/2011 del 21 luglio 2011 - Presidente: Quaranta, Relatore: Capra 88
271. Legittimazione a impugnare - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 114/2/2011 del 4 ottobre 2011 - Presidente: Spartà, Relatore: Perini 88
272. Estinzione del processo - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 131/8/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Pianta, Relatore: De Angelis 89

273. Mancata sottoscrizione della procura - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 133/12/2011 del 25 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Vitali 89
274. Onere dell'Ufficio di controdedurre - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 148/7/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi 89
275. Mancata sottoscrizione copia - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 163/1/2011 del 6 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Febbraro 89
276. Spese di giudizio - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 9, sentenza n. 10/9/2011 del 19 luglio 2011 - Presidente: Novara, Relatore: Musco 90
277. Giudicato esterno - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 144/1/2011 del 2 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Budelli . . 90
278. Principio di non contestazione - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 146/1/2011 del 13 settembre 2011 - Presidente: Budelli, Relatore: Renzi 90
279. Competenza delle Commissioni tributarie - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 212/1/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Latagliata 91
280. Nuove eccezioni in sede di rinvio da Cassazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 71/14/2011 del 8 luglio 2011 - Presidente: Ciccolo, Relatore: Fasano 91
281. Deposito appello in CTP - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 132/65/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini 91
282. Litisconsorzio necessario - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 52/68/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Dell'Anna 92
283. Efficacia della sentenza - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 82/29/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente: Alparone, Relatore: Noschese 92
284. Dichiarazioni di terzi - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 117/38/2011 del 19 luglio 2011 - Presidente: Lamanna, Relatore: Greco 92
285. Dichiarazioni rese dalla parte - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 110/12/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Siniscalchi, Relatore: Stella 93
286. Ricorso per revocazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 120/20/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Celletti, Relatore: Bonavolontà 93
287. Contraddittorio irregolarmente costituito - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 121/20/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Squassoni, Relatore: Bonavolontà 93
288. Giudicato riflesso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 129/20/2011 del 28 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Celletti 94
289. Documentazione non esibita in fase pre contenziosa - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 91/33/2011 del 29 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Craveia 94

290. Conciliazione giudiziale - Perfezionamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 223/67/2011 del 29 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Locatelli 94
291. Documentazione prodotta solo in sede d'appello - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 105/19/2011 del 2 agosto 2011 - Presidente: Raineri, Relatore: Borsani. 95
292. Motivi specifici - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 107/27/2011 del 3 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Secchi . 95
293. Inversione dell'onere della prova - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 90/31/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Falaguerra. 95
294. Riassunzione e requisiti del ricorso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 138/28/2011 del 30 settembre 2011 - Presidente: Izzi, Relatore: Ingino. 96
295. Incompetenza territoriale dell'Ufficio procedente - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 125/2/2011 del 20 ottobre 2011 - Presidente: Dettori, Relatore: Alessi 96
296. Rilevanza di sentenza penale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 128/2/2011 del 20 ottobre 2011 - Presidente: Dettori, Relatore: D'Antonio 96
297. Costituzione del resistente - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 136/49/2011 del 21 ottobre 2011 - Presidente: Leotta, Relatore: Gentile 96
298. Integrazione del contraddittorio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42, sentenza n. 133/42/2011 del 25 ottobre 2011, Presidente: Centurelli, Relatore: Piombo 97
299. Motivazione sentenza - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 93/34/2011 del 31 ottobre 2011 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo 97
300. Accertamento con adesione e sospensione dei termini - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 95/34/2011 del 31 ottobre 2011 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo 97
301. Deposito di perizia sostitutiva di fatture - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 114/31/2011 del 8 novembre 2011 - Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Citro 98
302. Giudizio di ottemperanza - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 130/43/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Pizzo 98
303. Nuove domande - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 124/11/2011 dell'11 novembre 2011 - Presidente: Buono, Relatore: Stella 98
304. Rapporti tra procedimento penale e processo tributario - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 157/38/2011 del 16 novembre 2011 - Presidente: Valenti, Relatore: Fossa 99
305. Giudicato esterno - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 149/49/2011 del 18 novembre 2011 - Presidente: Leotta, Relatore: Primavera 99
306. Termine di costituzione dell'Ufficio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 118/26/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Di Blasi, Relatore: Grimaldi 99

307. Perentorietà termini processuali - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 111/34/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo 99
308. Principio della soccombenza - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 141/27/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Secchi, Relatore: Currò 100
309. Mancato deposito dei documenti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 124/31/2011 del 30 novembre 2011 - Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Trinca Colonel 100
310. Instaurazione del giudizio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 130/31/2012 del 30 novembre 2011 - Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Trinca Colonel 100
311. Sanatoria dei vizi di notifica - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 133/31/2011 del 30 novembre 2011 - Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Bonovolontà 101
312. Estensione del giudicato - Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 152/42/2011 del 6 dicembre 2011, Presidente: De Ruggero, Relatore: Piombo 101
313. Tardiva produzione della sentenza impugnata - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 154/2/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Dettori, Relatore: Alessi 101
314. Mancata allegazione di sentenza impugnata - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 154/2/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Dettori, Relatore: Alessi. 102
315. Tardività del ricorso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 98/15/2011 del 13 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Giordano 102
316. Procura alle liti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 138/33/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Craveia, Relatore: Guida 102
317. Tardiva produzione di documenti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 167/38/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Valenti, Relatore: Greco. 103
318. Litisconsorzio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 112/36/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente: Borgonovo, Relatore: Bonomi 103

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (STATUTO)

319. Termine di 60 giorni per la notifica dell'atto impositivo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 244/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Di Oreste 104
320. Rilevabilità d'ufficio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 244/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Di Oreste 104
321. Avviso bonario - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 169/25/2011 del 16 settembre 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Moro 104
322. Principio della buona fede - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 320/26/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi. 104

323. Termine di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 231/40/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti . . 105
324. Documenti già posseduti dalla P.A. - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 364/26/2011 del 10 ottobre 2011 - Presidente: Barbetta, Relatore: Grassi 105
325. Obbligo di allegazione documentale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 380/26/2011 del 2 novembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio 105
326. *Spatium deliberandi* - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 338/40/2011 del 14 novembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti. 106
327. Inadempimento formale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 311/23/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: De Vincenzo, Relatore: Garghentino. 106
328. Termini verifica fiscale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 353/41/2011 del 20 dicembre 2011 - Presidente: Ortolani, Relatore: Martinelli 106
329. Termine di 60 giorni - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 15 - sentenza n. 147/15/2011 del 28 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Bitonte. 107
330. Termine di 60 giorni - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 157/10/2011 del 29 dicembre 2011 - Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio 107
331. Osservazioni e richieste - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 36/5/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Gori. 108
332. Termine per la presentazione di osservazioni - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 216/1/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: Latagliata, Relatore: Zanotti. 108
333. PVC e termine per le osservazioni del contribuente - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 139/5/2011 del 22 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Pipponzi. 108
334. Permanenza dei verificatori - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 71/14/2011 del 8 luglio 2011 - Presidente: Ciccolo, Relatore: Fasano 109
335. Mancata allegazione dell'atto impugnato - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 198/29/2011 del 21 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Gilardi 109
336. Art. 12 l. 212/2000, termine di 60 gg - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 90/26/2011 del 1 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Molina 109
337. Avviso bonario - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42, sentenza n. 153/42/2011 del 6 dicembre 2011, Presidente: De Ruggero, Relatore: Piombo 110

ELUSIONE, ABUSO E FRODE

338. Abuso del diritto - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 154/1/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Pilello. 111
339. Abuso del diritto, nozione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 180/22/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Salvo 111

340. Operazioni fittizie - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 190/7/2011 del 30 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Martino . 111
341. Svalutazione di partecipazioni - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 185/1/2011 del 7 settembre 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Di Benedetto 112
342. Operazione elusiva, onere della prova - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 239/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi 112
343. Art. 20 del D.P.R. 131/1986 - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 239/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi 112
344. Onere della prova - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 279/44/2011 del 14 settembre 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Degrassi 113
345. Abuso del diritto, limiti - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 220/42/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Salvo 113
346. Registro e abuso del diritto - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 134/8/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Fischetti 113
347. Fatture oggettivamente inesistenti - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 171/5/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente: Tropeano, Relatore: Bersotti. 114
348. Registro e abuso del diritto - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 227/8/2011 del 7 novembre 2011 - Presidente: Fischetti, Relatore: Monardo 114
349. Abuso del diritto - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 315/36/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Mascherpa; Relatore: Salvo 114
350. Regime di *participation exemption* - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 174/12/2011 del 7 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Gaballo. 115
351. Antieconomicità dell'operazione - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 184/2/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Di Vita 115
352. Frode carosello - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 162/10/2011 del 14 dicembre 2011 - Presidente: Galizzi, Relatore: Buonanno 116
353. Abuso del diritto - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 95/2/2011 del 19 luglio 2011 - Presidente: Spartà, Relatore: Portieri 116
354. Frode IVA - Commissione tributaria provinciale di Brescia- Sez. 5 - sentenza n. 108/5/2011 del 28 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Maddalo 116
355. Abuso del diritto, valutazione - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 4 - sentenza n. 118/4/2011 del 14 ottobre 2011 - Presidente: Giurazza, Relatore: Surano 117
356. Cessione indiretta di azienda - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 134/3/2011 del 28 novembre 2011 - Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Chiozzi 117

357. Conferimento di azienda e successiva cessione quote - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 115/6/2011 del 14 dicembre 2011 - Presidente: Polidori, Relatore: Zambelli 118
358. Condotte abusive - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 97/46/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Punzo. 118
359. Operazioni antieconomiche - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 109/26/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Di Blasi, Relatore: Gesualdi 119
360. Costi ed operazioni soggettivamente inesistenti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 189/1/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: Budano, Relatore: Maresca 119
361. Abuso del diritto - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66 - sentenza n. 169/66/2011 del 28 novembre 2011 - Presidente: Masia, Relatore: Moscheni 119
362. Società non operative - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 170/28/2011 del 5 dicembre 2011 - Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini. 120
363. Frode carosello - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 142/30/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Venditti, Relatore: Cordola. 120
364. Operazioni societarie di fusione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 199/44/2011 del 23 dicembre 2011 - Presidente: Proietto, Relatore: Grigillo 121

FALLIMENTO (RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI)

365. Fallimento - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 112/2/2011 del 22 luglio 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Diana. 122
366. Fallimento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 76/50/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini 122

FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI)

CONTRIBUTI CONSORTILI

367. Consorzi di bonifica - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 158/5/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente: Tropeano, Relatore: Bersotti 123

ICI

368. Determinazione di maggior valore - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 194/42/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Ruggiero. 123
369. Pertinenze - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 270/3/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente: La Mattina, Relatore: Gesualdi. 123
370. Terreni edificabili - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 264/31/2011 del 8 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Scuffi. 124

371. Motivazione dell'atto - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 232/40/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti. 124
372. Agevolazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 263/47/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Piccinni Leopardi 124
373. Classificazione dei terreni - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 347/40/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti 125
374. Applicabilità dell'imposta sul valore venale - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 123/2/2011 del 14 ottobre 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Mannella 125
375. Soggettività ICI - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 174/9/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: De Petris, Relatore: Martignetti 125
376. Agevolazione ICI per abitazione principale - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 76/7/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi 126
377. Vincolo artistico - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 5 - sentenza n. 101/5/2011 del 14 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Maddalo. 126
378. Vincolo di inedificabilità temporaneo - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 3 - sentenza n. 154/3/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Nora, Relatore: Caldarelli 126
379. Agevolazione ICI per abitazione principale - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 141/7/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Quaranta, Relatore: Alessi 127
380. Esenzione ICI per gli impianti sportivi - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3, - sentenza n. 224/3/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari 127
381. Ruralità - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 263/1/2011 del 29 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Latagliata 127
382. ONLUS - Commissione tributaria provinciale di Sondrio - Sez. 3 - sentenza n. 45/3/2011 del 31 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Nobile De Santis 128
383. Uso esclusivo dell'ex coniuge - Commissione tributaria provinciale di Sondrio - Sez. 1 - sentenza n. 96/1/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente: La Salvia, Relatore: Barraco. 128
384. Requisito di ruralità - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 143/65/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini 128
385. Area edificabile - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 101/46/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone 129

IRAP

386. Autonoma organizzazione, valutazione caso per caso - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 226/24/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo 129
387. Spese di lavoro dipendente per emersione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 195/23/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Dattolico 129

388. Disponibilità di un immobile - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 202/23/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Dattolico 130
389. Presupposto impositivo, dentista - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 203/46/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: De Sapia, Relatore: Perillo 130
390. Attività di medico del lavoro - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 210/40/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna 130
391. Agente di commercio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 256/21/2011 del 6 settembre 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Repossi 130
392. Attività ospedaliera - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 245/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Di Oreste 131
393. Assenza di organizzazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 313/26/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi. 131
394. Imponibilità reddito associazione professionale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 193/18/2011 del 27 settembre 2011 - Presidente: Pinto, Relatore: Catenacci 131
395. Attività professionale e struttura organizzativa - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 331/26/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi 132
396. VAP - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 282/24/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Orsatti, Relatore: Parlato . . . 132
397. Presupposto impositivo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 214/22/2011 del 20 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Maniàci 132
398. Svalutazione crediti - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 268/47/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Maniàci 132
399. Rimborso - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 306/47/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli 133
400. Assenza presupposto impositivo - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 198/1/2011 del 13 dicembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore 133
401. Consulente del lavoro - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 143/8/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Monardo 133
402. Autonoma organizzazione - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 185/5/2011 del 8 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Tropeano 134
403. Medico convenzionato - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 222/1/2011 del 5 dicembre 2011 - Presidente: Grasso, Relatore: Santini 134
404. Agente di commercio - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 243/1/2011 del 7 dicembre 2011 - Presidente: Latagliata, Relatore: Dell'Aringa 134

405. Impresa familiare - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 102/3/2011 del 15 novembre 2011 - Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Chiozzi 135
406. Piccolo imprenditore - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 118/3/2011 del 16 novembre 2011 - Presidente: Novara, Relatore: Donzelli 135
407. Decorrenza termine di decadenza - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 13 - sentenza n. 113/13/2011 del 20 dicembre 2011 - Presidente: Bernabei, Relatore: Greco 135
408. Autonoma organizzazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 118/45/2011 del 4 luglio 2011, Presidente e Relatore: Vitiello 136
409. Onere della prova - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66 - sentenza n. 116/66/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Evangelista 136
410. Soggetti passivi - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 131/45/2011 del 26 luglio 2011, Presidente: Servetti, Relatore: Minoia. 136
411. Autonoma organizzazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 164/1/2011 del 7 ottobre 2011 - Presidente: Budano, Relatore: Fucci 137
412. Presupposto impositivo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 123/46/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Pezza 137
413. Cessione di contratto di prestazione sportiva - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 120/33/2011 del 29 novembre 2011 - Presidente: D'Addea, Relatore: Panzeri 137
414. Presupposti applicativi - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44, sentenza n. 198/44/2011 del 23 dicembre 2011, Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti 138

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

415. Esposizione del marchio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 223/40/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Brillo 138
416. Calcolo dell'imposta, messaggio poli-facciale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 309/26/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi. 139
417. Soggetto passivo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 12 - sentenza n. 330/12/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Centurelli 139
418. Insegne - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 118/10/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Tibaldi, Relatore: Camerino . 139
419. Indicazione della sede di un'impresa - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 13 - sentenza n. 66/13/2011 del 15 luglio 2011 - Presidente: Novik, Relatore: Di Gaetano. 139

TARSU TIA

420. Pagamento dilazionato e fermo amministrativo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 219/23/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino 140
421. Omessa denuncia - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 238/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi 140
422. Determinazione della superficie tassabile - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 361/21/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Davigo. 140
423. Aree tassabili - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 118/12/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Gaballo, Relatore: Cappelluzzo 140
424. Determinazione della superficie - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 148/5/2011 del 22 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Donati 141

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF

425. Società in nome collettivo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 274/41/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Ortolani, Relatore: Siffredi 142
426. Ritenute d'acconto - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 200/47/2011 del 20 luglio 2011 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Duré 142
427. Interessi di mora - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 211/7/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo. 142
428. Rettifica del reddito - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 289/41/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente: Ortolani, Relatore: Innocenti 142
429. Plusvalenza - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 8 - sentenza n. 300/8/2011 del 3 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Vaglio 143
430. Contributi previdenziali versati all'estero - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 233/22/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Crisafulli 143
431. Compensi amministratori - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 274/47/2011 del 10 novembre 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Durè 143
432. Canoni di locazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 334/40/2011 del 14 novembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti. 143
433. Deducibilità accantonamenti - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 296/23/2011 del 17 novembre 2011 - Presidente: De Vincenzo, Relatore: Garghentino 144
434. Accertamento sintetico - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 333/41/2011 del 17 novembre 2011 - Presidente: Ortolani, Relatore: Martinelli 144

435. Indennità trasferte - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 362/24/2011 del 30 dicembre 2011 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo 144
436. Assegni corrisposti al coniuge separato - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 143/9/2011 del 22 settembre 2011 - Presidente: De Petris, Relatore: Molteni 145
437. Spese per ristrutturazione - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 6 - sentenza n. 87/6/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente: Macca, Relatore: Bellotti 145
438. Plusvalenza - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 3 - sentenza n. 140/3/2011 del 19 settembre 2011 - Presidente: Nora, Relatore: Falcinella 145
439. Cessione di terreno edificabile - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 131/2/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Spartà, Relatore: Portieri 146
440. Risarcimento danni - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 153/7/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi 146
441. Finanziamento ai soci - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 39/5/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Avagliano 146
442. Omessa dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 158/2/2011 del 22 novembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Avagliano 147
443. Costituzione di disponibilità finanziarie all'estero - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 188/1/2011 del 15 novembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Gori 147
444. Spese detraibili - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 66/15/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini 147
445. Assegno di mantenimento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 77/34/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Budano 148
446. Rimborso delle ritenute - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43, sentenza n. 95/43/2011 del 29 luglio 2011, Presidente: Pizzo, Relatore: Premoli 148
447. Indennità di occupazione del terreno - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 105/26/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente: Molina, Relatore: Gesualdi 148
448. Impresa agricola individuale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 116/27/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente: Secchi, Relatore: Barbata 149
449. Inerenza - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 156/45/2011 del 17 ottobre 2011 - Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco 149
450. Società di fatto - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 84/34/2011 del 21 ottobre 2011 - Presidente: Targetti, Relatore: Menegatti 149
451. Ritenute IRPEF su indennità di volo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66 - sentenza n. 142/66/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Evangelista, Relatore: Moscheni 150

452. Valore definito ai fini del Registro - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 141/20/2011 del 25 ottobre 2011 - Presidente: Sacchi, Relatore: Muscolo 150
453. Commercio ambulante - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 101/5/2011 del 10 novembre 2011 - Presidente: Califano, Relatore: Aniello 150
454. IRPEF a tassazione separata - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 169/44/2011 dell'11 novembre 2011 - Presidente: Proietto, Relatore: Gatti 151
455. Redditi fondiari - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 123/29/2011 del 18 novembre 2011 - Presidente: Alparone, Relatore: Moneta 151
456. Rimborso, termini di decadenza - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 148/49/2011 del 18 novembre 2011 - Presidente: Leotta, Relatore: Primavera 151
457. Incentivi all'esodo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 97/15/2011 del 29 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Giordano 152

IRPEG IRES

458. Autofatturazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 166/1/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Astolfi. 152
459. Riporto delle perdite - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 206/7/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo 153
460. Consolidato fiscale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 207/7/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo. 153
461. Inerenza - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 222/7/2011 del 29 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Sorrentino. 153
462. Residenza in Italia, prova - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 238/1/2011 del 20 ottobre 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Astolfi. 153
463. Società "esterovestita" - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 322/41/2011 del 2 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Ortolani. 154
464. Finanziamenti infragruppo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 321/40/2011 del 7 novembre 2011 - Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti. 154
465. Utilizzo perdite - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 341/41/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Ortolani. 155
466. Cessione di ramo di azienda - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 286/47/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli 155
467. "Spese di regia" - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 322/41/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli. 155
468. Consolidato nazionale - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 110/2/2011 del 22 luglio 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Diana 156

469. Dichiarazione unica presentata oltre 90 giorni - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 138/9/2011 del 22 settembre 2011 - Presidente: De Petris, Relatore: Molteni 156
470. Indeducibilità dei costi da reato - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 226/1/2011 del 5 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Locatelli 156
471. Reddito di immobili storici - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 210/2/2011 del 19 dicembre 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Mannella. 157
472. Sopravvenienze attive - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 142/7/2011 del 15 novembre 2011 - Presidente: Quaranta, Relatore: Alessi 157
473. Consolidato nazionale - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 153/10/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio 157
474. Associazioni sportive dilettantistiche - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 5 - sentenza n. 128/5/2011 del 23 dicembre 2011 - Presidente: Maddalo, Relatore: Trevisani 158
475. Società di comodo - Parametri di determinazione - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 159/10/2011 del 29 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Mariuzzo 158
476. Deducibilità dei costi - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 113/28/2011 del 5 luglio 2011 - Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini 159
477. Presunzione di cessione e acquisto - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 90/8/2011 dell'8 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Fenizia 159
478. Accertamento valore immobili ai fini del reddito d'impresa - Commissione tributaria regionale per la Lombardia di Milano - Sez. 8 - sentenza n. 96/8/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti . 159
479. Costi per provvigioni - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 97/35/2011 del 20 luglio 2011 - Presidente: Liguoro, Relatore: Granata 160
480. Credito esposto in dichiarazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 95/46/2011 del 21 luglio 2011 - Presidente: Pezza, Relatore: Esposti 160
481. Trattamento fine mandato amministratori - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 237/67/2011 del 18 agosto 2011 - Presidente: Palestra, Relatore: Campo 160
482. Spese pubblicitarie - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 123/8/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Dello Russo 161
483. Oneri deducibili - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 137/49/2011 del 21 ottobre 2011 - Presidente: Leotta, Relatore: Gentile 161
484. Oneri deducibili - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 139/49/2011 del 21 ottobre 2011 - Presidente: Leotta, Relatore: Primavera 161
485. Transfer pricing - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 129/19/2011 del 25 ottobre 2011 - Presidente: Piglionica, Relatore: Borsani. 162

486. Inerenza e detraibilità dei costi - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 124/27/2011 del 28 ottobre 2011 - Presidente: Cusumano, Relatore: Currò 162
487. Operazioni straordinarie - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 156/28/2011 del 7 novembre 2011 - Presidente: Pizzo, Relatore: Ingino 163
488. Operazioni fittizie - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 117/31/2011 del 11 novembre 2011 - Presidente: Marra, Relatore: Citro 163
489. Branch italiana di banca estera, regime fiscale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 122/46/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone 163
490. Branch italiana di banca estera, fondo di dotazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 122/46/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone 164
491. Crediti in compensazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 142/27/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Secchi, Relatore: Currò 164
492. Congruità compensi professionali - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 126/29/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: Alparone, Relatore: Noschese 164
493. Valutazione dell'antieconomicità - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 144/36/2011 del 13 dicembre 2011 - Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi 165
494. Costi per prestazioni di lavoro - Commissione tributaria regionale per la Lombardia di Milano - Sez. 28 - ordinanza n. 30/28/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini 165

IMPOSTE INDIRETTE

ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO

495. Indennità di mora - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 298/31/2011 del 8 novembre 2011 - Presidente: Scuffi, Relatore: Sala 166
496. Esenzione accise prodotti energetici - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 334/31/2011 del 14 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Scuffi 166
497. Accise sull'energia elettrica - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 340/31/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura 166
498. Fornitura gas Centri Commerciali - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 135/2/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Masi 167

DAZI, DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE

499. Furto merce - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 193/31/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente: Scuffi, Relatore: Sala. 167

500. Durata della verifica - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 194/31/2011 del 7 luglio 2011. Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura 167
501. Legittimazione attiva Agenzia delle Dogane - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 194/31/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura 167
502. Nomenclatura Combinata - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 201/31/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura 168
503. Contraddittorio preventivo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 202/31/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura 168
504. Legittimazione attiva - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 331/31/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura 168
505. Contraddittorio preventivo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 344/31/2011 del 28 dicembre 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Sala 169
506. Contraddittorio preventivo - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 164/5/2011 del 7 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Tropeano 169

IMPOSTA DI BOLLO

507. Decadenza dall'azione di recupero dell'imposta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 199/24/2011 del 29 dicembre 2011 - Presidente: Ceccherini, Relatore: Merlo 169

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

508. Contratto di leasing, acquisto di immobili - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 325/26/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi. 170

IVA

509. Detrazione del credito - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 227/36/2011 del 8 luglio 2011 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Cozzi 170
510. Variazione IVA - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 205/23/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Dattolico 170
511. Over Commissions - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 225/46/2011 del 7 settembre 2011 - Presidente e Relatore: De Sapia 171
512. Omessa dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 196/43/2011 del 15 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Rovella 171
513. Credito IVA - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 205/7/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo. 171

514. Omessa dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 277/46/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Centurelli - Relatore: Previ 171
515. Lettere d'intento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 219/7/2011 del 29 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo. 172
516. Mancata compilazione Mod. VR - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 222/43/2011 del 7 ottobre 2011 - Presidente: Rovella, Relatore: Barbata 172
517. "Frode carosello" - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 307/41/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Beretta 172
518. Cessazione attività - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 277/31/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Sala 172
519. Attività di recupero energetico, aliquota - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 295/46/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Di Sapia, Relatore: Previ 173
520. Codice iva del cessionario - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 288/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Grossi. 173
521. Credito di imposta - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 296/41/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti 173
522. Disconoscimento del credito IVA - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 196/25/2011 del 17 novembre 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Di Nunzio 173
523. IVA - Imposta di registro, alternatività - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 308/23/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Cappabianca 174
524. Attività di intrattenimento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 277/29/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Napodano, Relatore: Cappellozza 174
525. IVA Dichiarazioni di terzi - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 210/25/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Mauri 175
526. Mancata presentazione della dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 348/24/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo 175
527. Sopravvenienze passive - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 137/12/2011 del 1 agosto 2011 - Presidente: Pugliese, Relatore: Saia 175
528. Operazioni inesistenti, onere della prova - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 125/10/2012 del 14 settembre 2011 - Presidente: Galizzi, Relatore: Buonanno 175
529. Apparecchiature per gioco lecito - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 141/9/2011 del 22 settembre 2011 - Presidente: De Petris, Relatore: Buonanno 176
530. Frode carosello - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 141/2/2011 del 25 ottobre 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Di Vita 176

531. Frodi carosello, diritto alla detrazione - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 213/8/2011 del 7 novembre 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Fischetti 176
532. Detrazione IVA - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 93/12/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Vitali, Relatore: Serena 177
533. Fallimento - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 122/4/2011 del 6 luglio 2011 - Presidente: Abate, Relatore: Perrotti 177
534. Cessione Intracomunitaria - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 154/1/2011 del 6 settembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore 177
535. Omessa dichiarazione Iva - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 163/1/2011 del 6 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Febbraro 177
536. Termine di prescrizione - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 155/2/2011 del 15 novembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Avagliano 178
537. Prestazioni sanitarie - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 250/2/2011 del 16 settembre 2011 - Presidente: Momoli, Relatore: De Biase 178
538. Cessione credito d'imposta - Commissione tributaria provinciale di Sondrio - Sez. 2 - sentenza n. 67/2/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Pozzi 178
539. Gratta e vinci - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 123/12/2011 del 17 ottobre 2011 - Presidente: Santangelo, Relatore: Renzi 179
540. Credito IVA - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 185/1/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Garegnani 179
541. Dichiarazione IVA annuale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 79/13/2011 dell'8 luglio 2011 - Presidente: Spano, Relatore: Malacarne 179
542. Determinazione aliquota - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 74/29/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Fabrizi, Relatore: Moneta 180
543. Rimborso dell'eccedenza d'imposta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 110/2/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente: Gravina, Relatore: D'Antonio 180
544. Prescrizione credito IVA - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 84/29/2011 del 18 luglio 2011- Presidente: Alparone, Relatore: Casalvieri 180
545. Contratto di sale and lease back - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 83/5/2011 del 15 settembre 2011 - Presidente: Califano, Relatore: Aniello 181
546. Bilancio finale di liquidazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 113/8/2011 del 16 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Fenizia 181
547. Credito d'imposta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 131/20/2011 del 22 settembre 2011 - Presidente: Squassoni, Relatore: Luciani 181

548. Simulazione e detrazione IVA - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 244/67/2011 del 27 settembre 2011 - Presidente: Palestra, Relatore: Campo. 182
549. Credito IVA e condono - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 104/35/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Liguoro, Relatore: Cassone. 182
550. Cessioni Intracomunitarie - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 176/64/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Brigoni, Relatore: Picasso 182
551. Buona fede e frode carosello - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 228/63/2011 del 11 ottobre 2011 - Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi. 183
552. Falsità soggettiva - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 81/68/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Locatelli 183
553. Frodi carosello - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 121/40/2011 del 21 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Sacchi. 184
554. Irregolarità formale di contabilizzazione della fattura - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 113/31/2011 del 8 novembre 2011 - Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Citro 184
555. Plafond, esportatore abituale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 152/49/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Lucchina, Relatore: Primavera 184
556. Detrazione del credito Iva - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44, sentenza n. 187/44/2011 del 12 dicembre 2011, Presidente: D'Agostino, Relatore: Strati 185
557. Regimi opzionali - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 146/40/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente: Sacchi, Relatore: Tavazza 185
558. Rimborso credito IVA - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 148/40/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente: Sacchi, Relatore: Bonavolontà. 185
559. Cessioni intracomunitarie - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44, sentenza n. 197/44/2011 del 23 dicembre 2011, Presidente: D'Agostino, Relatore: Strati 185

REGISTRO

560. Cessione del credito - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 277/40/2011 del 19 marzo 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna 186
561. Atti giudiziari - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 273/3/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente: La Mattina, Relatore: Gesualdi 186
562. Rettifica del valore di avviamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 208/40/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna 186
563. Disconoscimento agevolazioni, proroga dei termini L. 289/2002 - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 222/46/2011 del 7 settembre 2011 - Presidente e relatore: De Sapia 187

564. Atti giudiziari, sentenza di assoluzione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 223/46/2011 del 7 settembre 2011 - Presidente e Relatore: De Sapia 187
565. Avviamento e canoni di affitto - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 224/46/2011 del 7 settembre 2011 - Presidente e Relatore: De Sapia 187
566. Accertamento con adesione e liquidazione dell'imposta - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 239/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi 188
567. Avviamento emittenti radiofoniche - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 217/1/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Astolfi 188
568. Società veicolo, legittimazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 202/43/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: Raimondi, Relatore: Uppi 188
569. Sentenza resa nei confronti del coobbligato - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 209/40/2011 del 25 settembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna. 189
570. Responsabilità solidale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 238/40/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna 189
571. Imposta di registro complementare - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 224/42/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Donvito 189
572. Obbligazioni solidali - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 296/41/2011 del 6 ottobre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti 190
573. Valore venale del cespite - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 221/43/2011 del 7 ottobre 2011 - Presidente: Rovella, Relatore: Del Re. 190
574. Locazione di beni immobili strumentali - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 273/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna 190
575. Conferimento d'azienda e cessione di partecipazioni - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 285/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Grossi 190
576. Listini OMI - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 316/40/2011 del 7 novembre 2011 - Presidente: Lapertosa, Relatore: Carfagna. 191
577. Alternatività con l'IVA - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 236/22/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Crisafulli. 191
578. Valutazione azienda - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 328/40/2011 del 14 novembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti. 191
579. Agevolazioni prima casa - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 335/40/2011 del 14 novembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti 192
580. Atto di pubblicazione del testamento olografo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 332/36/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: Laudisio, Relatore: Brillo 192

581. Metodo di determinazione dell'avviamento di un'azienda ceduta - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 123/2/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Spartà, Relatore: Perini 192
582. Valore di avviamento - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 140/8/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Mazzoncini, Relatore: Fracascio. 193
583. Obbligazione solidale - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 142/11/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Soprano, Relatore: D'Aula. 193
584. Atto con disposizioni plurime - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 113/12/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Fazio, Relarore: Alfieri. 193
585. Valore dell'azienda - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 145/1/2011 del 3 agosto 2011 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Renzi 194
586. Avviamento, listino FIMAA - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 121/3/2011 del 16 novembre 2011 - Presidente: Novara, Relatore: Chiozzi 194
587. Borsini immobiliari - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 115/28/2011 del 5 luglio 2011 - Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini 194
588. Valutazione d'azienda - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 112/38/2011 del 19 luglio 2011 - Presidente: Lamanna, Relatore: Greco 194
589. Rilevanza delle perdite - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 127/22/2011 del 29 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Izzi. 195
590. Valutazione dell'avviamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 136/22/2011 del 19 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Izzi 195
591. Cessione d'azienda - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 96/33/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: D'Addea, Relatore: Guida. 195
592. Cessione di ramo d'azienda - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 121/49/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Leotta 196
593. Avviamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 93/34/2011 del 31 ottobre 2011 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo. 196
594. Avviamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 138/2/2011 del 17 novembre 2011 - Presidente: Gravina, Relatore: Alessi 197
595. Sanzioni per ritardato versamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44, sentenza n. 185/44/2011 del 12 dicembre 2011, Presidente e Relatore: D'Agostino 197
596. Omessa allegazione del "listino prezzi" FIMAA - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 161/2/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Gravina, Relatore: D'Antonio. 197
597. Natura atti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 137/33/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente: Craveia, Relatore: Guida 198

598. Carenza motivazionale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46- sentenza n. 131/46/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Pezza, Relatore: Filippone 198

SUCCESSIONI E DONAZIONI

599. Domanda di restituzione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 185/25/2011 dell'11 ottobre 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Moro 198

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

600. Liberalizzazione mercato servizi comunicazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 230/44/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Maellaro 199
601. Pagamento mediante bonifico - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47- sentenza n. 201/47/2011 del 20 luglio 2011 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Duré 199
602. Telefonia mobile - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 382/26/2011 del 2 novembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani 199
603. Abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. 156/1973 - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 200/2/2011 del 19 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Ferraro 200
604. Servizio radiomobile - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 147/11/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Soprano, Relatore: Alfieri 200
605. Presupposto - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 111/33/2011 del 25 ottobre 2011 - Presidente: Craveia, Relatore: Panzeri 200

RISCOSSIONE

606. Iscrizione ipotecaria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 151/7/2011 del 1 luglio 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo. 201
607. Notifica a mezzo posta - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 181/43/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Rovella. 201
608. Notificazione cartella per raccomandata - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 166/22/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Salvo 201
609. Notifica della cartella di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 205/42/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Ruggiero. 201
610. Notifica della cartella, onere della prova - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 178/47/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Barbata 202
611. Compensazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47- sentenza n. 187/47/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli 202

612. Pignoramento presso terzi - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 12 - sentenza n. 241/12/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Centurelli 202
613. Giurisdizione in materia di iscrizione ipotecaria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47- sentenza n. 190/47/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli 203
614. Rateazione cartella di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 194/47/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Miceli. 203
615. Responsabile del procedimento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 222/40/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Grossi. 203
616. Mancata notifica di avviso bonario, conseguenze - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 270/44/2011 del 14 settembre 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Faranda 203
617. Decadenza dal beneficio della rateizzazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 223/42/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Donvito. 204
618. Riscossione provvisoria *ex* art. 37 *bis* D.P.R. 600/1973 - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 245/40/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Tucci. 204
619. Compensi della riscossione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 295/41/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Beretta 204
620. Intimazione di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 305/41/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti. 205
621. Iscrizione ipotecaria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 233/1/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Di Benedetto. 205
622. Responsabile del procedimento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 289/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola 205
623. Motivazione della cartella di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 312/41/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Ortolani, Relatore: Beretta 205
624. Fermo amministrativo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 287/36/2011 del 25 ottobre 2011 - Presidente: Laudisio, Relatore: Di Nunzio 206
625. Vizi della cartella - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 307/36/2011 del 11 novembre 2011 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Di Nunzio 206
626. Inesistenza della notifica - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 335/41/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Beretta 206
627. Pignoramento di crediti presso terzi - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 329/31/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Scuffi 207
628. Notifica della cartella di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 290/42/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Bichi 207

629. Presupposti dell'iscrizione ipotecaria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 365/41/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli 207
630. Iscrizione di ipoteca - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 302/42/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Ruggiero 208
631. Iscrizione di ipoteca - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 141/1/2011 del 1 luglio 2011 - Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli 208
632. Omessa sottoscrizione - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 116/12/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Gaballo, Relatore: Cappelluzzo 208
633. Mancata sottoscrizione cartella - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 109/2/2011 del 22 luglio 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Diana 209
634. Ruolo straordinario - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 161/8/2011 del 15 settembre 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Rustico 209
635. Iscrizione d'ipoteca, *fumus boni iuris* - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 176/1/2011 del 10 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Locatelli 209
636. Spedizione a mezzo posta della cartella di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 153/7/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi 210
637. Mancata intimazione di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 58/5/2011 del 10 novembre 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Masi 210
638. Fermo amministrativo - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 255/1/2011 del 14 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Latagliata 211
639. Responsabilità del legale rappresentante - Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 2 - sentenza n. 234/2/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Tateo 211
640. Notifica a mezzo servizio postale - Commissione tributaria provinciale di Sondrio - Sez. 2 - sentenza n. 54/2/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Pozzi, Relatore: Bianchini 211
641. Notifica di cartella - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 4 - sentenza n. 144/4/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente: D'Agostino, Relatore: Surano 211
642. Notifica della cartella e ipoteca - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 102/46/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone 212
643. Credito d'imposta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 115/19/2011 del 7 settembre 2011 - Presidente: Piglionica, Relatore: Fossa 212
644. Immobili costituiti in fondo patrimoniale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 247/67/2011 del 27 settembre 2011 - Presidente: Palestra, Relatore: Campo. 212
645. Fondo patrimoniale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 124/38/2011 del 30 settembre 2011 - Presidente: Valenti, Relatore: Greco 213

646. Aggio del concessionario - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 116/40/2011 del 6 ottobre 2011 - Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà 213
647. Sottoscrizione dell'esattore - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 165/1/2011 del 7 ottobre 2011 - Presidente: Budano, Relatore: Fucci 214
648. Preventiva comunicazione al contribuente - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 184/1/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Budano, Relatore: Missaglia 214
649. Notifica cartella di pagamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 81/34/2011 del 10 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Budano. 214
650. Ipoteca esattoriale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 140/8/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: Dello Russo, Relatore: Castelli 215
651. Ipoteca esattoriale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 139/27/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Secchi, Relatore: Barbata 215
652. Modifica della ragione sociale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 98/15/2011 del 13 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Giordano 215

TERMINI (DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE, DECADENZA)

653. Notificazione della cartella - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 250/23/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: De Vincenzo, Relatore: Sala 216
654. Ampliamento dei termini per l'accertamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 367/26/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani 216
655. Rimborso - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 131/9/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente e Relatore: De Petris 216
656. Istanza di rimborso, termine - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 210/1/2011 - del 22 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Grasso 216
657. Termine decadenziale per l'accertamento dell'imposta di Registro - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 94/12/2011 del 22 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Vitali 217
658. Denuncia penale e raddoppio dei termini - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 228/3/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Spera 217
659. Rimborso IVA - Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 1 - sentenza n. 302/1/2011 del 17 novembre 2011 - Presidente: Priolo, Relatore: Pargoletti. 217
660. Istanza di rimborso per errore materiale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 89/35/2011 del 6 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Liguoro 218
661. Istanza di rimborso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 111/42/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Fasano 218

662. Rimborso e decadenza - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 98/8/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti 218
663. Credito di imposta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 137/65/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini 219
664. Dichiarazione integrativa - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 63/68/2011 del 25 luglio 2011- Presidente: Chiaro, Relatore: Mauri 219
665. Agevolazione prima casa - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 114/43/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Tucci 219
666. Raddoppio dei termini - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 158/45/2011 del 17 ottobre 2011 - Presidente: Vitiello, Relatore: Crespi. 220
667. Incentivo all'esodo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 121/29/2011 del 18 novembre 2011 - Presidente: Alparone, Relatore: Moneta 220

VIOLAZIONI FINANZIARE E SANZIONI

668. Versamento di sanzioni ridotte - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 210/23/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico 221
669. Rapporto fiscale di società - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 353/26/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani 221
670. Sospensione dell'esercizio dell'attività - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 311/40/2011 del 2 novembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna 221
671. Infedeltà del professionista - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43- sentenza n. 281/43/2011 del 15 novembre 2011 - Presidente: Rovella, Relatore: Uppi. 221
672. Sanzioni - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 138/12/2011 del 1 agosto 2011 - Presidente: Pugliese, Relatore: Saia 222
673. Irrogazione delle sanzioni - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 5 - sentenza n. 80/5/2011 del 15 luglio 2011 - Presidente: Maddalo, Relatore: Trevisani. 222
674. Mancato versamento della seconda rata di acconto - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 189/05/11 del 9 novembre 2011 - Pres. e Rel. Tropeano 222
675. Errata compilazione Mod. VR - Commissione tributaria provinciale di Pavia- Sez. 1 - sentenza n. 334/1/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Alessio. 223
676. Invio telematico tardivo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 77/29/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Fabrizi, Relatore: Casalvieri 223
677. Riferibilità della sanzione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 95/27/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta 223

678. Responsabilità del consulente - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 95/33/2011 del 19 settembre 2011 - Presidente: D'Addea, Relatore: Panzeri 224
679. Errore materiale involontario - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 119/36/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: Rollero, Relatore: Beretta. 224
680. Responsabilità del consulente - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 121/34/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Vaglio, Relatore: Vassallo 224

VARIA

681. Collaborazione tra organi della stessa amministrazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 260/35/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: Brecciaroli, Relatore: Contini 226
682. Responsabilità professionista - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 261/40/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Tucci. 226
683. O.N.L.U.S. - Provvedimento di cancellazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 289/21/2011 del 27 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Davigo. 226
684. Diritto annuale a favore delle camere di commercio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 326/40/2011 del 14 novembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti 227
685. Gioco del Lotto - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 53/5/2011 del 20 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Chiaro . . 227
686. Cancellazione di società di capitali - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3, - sentenza n. 224/3/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari 227
687. Dichiarazione annuale - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 258/1/2011 del 28 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Latagliata 228
688. Mancata produzione dell' avviso di ricevimento - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 7 - sentenza n. 93/7/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Budelli 228
689. Valori OMI e mutuo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 96/8/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti 228
690. Dichiarazione dei redditi, integrazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 135/22/2011 del 2 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Franciosi 229
691. Cancellazione dal registro delle imprese - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 208/1/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Budano, Relatore: Fucci. 229
692. Diritti camerali - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 114/5/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Calia, Relatore: Aniello. 229
693. Natura dell'iscrizione ipotecaria - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 131/11/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Pizzo, Relatore: Citro 229

Parte Seconda

2012

ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO, IN GENERE

694. Motivazione, sufficienza - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 1/46/2012 del 3 gennaio 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Palombo 233
695. Raddoppio dei termini - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 2/46/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi. 233
696. Motivazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 1/26/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio 233
697. Compensazione orizzontale crediti d'imposta - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41, sentenza n. 3/41/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Ortolani, Relatore: Siffredi 234
698. Fusione per incorporazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 8/22/2012 del 20 gennaio 2012 - Presidente: Maniaci, Relatore: Petrone 234
699. Società a ristretta base azionaria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 9/43/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Rovella 234
700. Capitali scudati - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 8/35/2012 del 19 gennaio 2012 - Presidente: Brecciaroli, Relatore: Faranda. 235
701. Invio telematico - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 5/18/2012 del 24 gennaio 2012 - Presidente: Pizzi, Relatore: Castellari 235
702. Verifica fiscale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 13/22/2012 del 26 gennaio 2012; Presidente e Relatore: Maniàci. 235
703. Incrementi patrimoniali - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 17/16/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Chiametti 236
704. Notifica dell'avviso di accertamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 21/35/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Brecciaroli 236
705. Consolidato fiscale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 39/41/2012 del 1 febbraio 2012 - Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli. 236
706. Richiamo ad atto non conosciuto - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 12/21/2012 del 8 febbraio 2012 - Presidente: Davigo, Relatore: Chiametti 237
707. Motivazione dell'atto - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 44/1/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello 237
708. Raddoppio dei termini - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 59/35/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Brecciaroli 237

709. Accertamento di secondo livello - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 45/3/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: La Mattina, Relatore: Gesualdi 238
710. Progetto di scissione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 48/21/2012 del 2 marzo 2012 - Presidente: Davigo, Relatore: Fusco 238
711. Notifica dell'accertamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 123/1/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi 239
712. Società estinta - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 61/18/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Pinto, Relatore: Castellari 239
713. Componenti di reddito - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 45/25/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Franco, Relatore: Moro 239
714. Rinuncia all'eredità - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 107/36/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Laudisio. 240
715. Invio questionario - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 126/42/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito 240
716. Rettifica di valore di compravendita immobiliare - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 99/25/2012 del 19 aprile 2012 - Presidente: Franco, Relatore: Moro 240
717. Firma, indicazione a stampa - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 120/24/2012 del 3 maggio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Parlato 241
718. Notifica - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 136/36/2012 del 8 maggio 2012 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Di Nunzio. 241
719. Accertamento con adesione, efficacia - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 159/41/2012 del 11 maggio 2012 - Presidente: Deodato, Relatore: Beretta 241
720. Raddoppio dei termini per l'accertamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 140/40/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Tucci 241
721. Sottoscrizione dell'avviso di accertamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 161/24/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Orsatti 242
722. Motivazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 180/43/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino 242
723. Notifica errata - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 96/47/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata 242
724. Notificazione dell'avviso di accertamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 193/26/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio 243
725. Ritenute - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 171/42/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Salvo 243
726. Avviso bonario - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 180/36/2012 del 8 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Mascherpa 243

727. Omessa contabilizzazione di ricavi - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 11/8/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Mafferri, Relatore: Fischetti 243
728. Indagini bancarie, presunzione legale - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 35/1/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli 244
729. Motivazione - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 40/8/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente: Tropeano, Relatore: Monardo 244
730. Ricavi in nero - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - sezione 5 - sentenza n. 23/5/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente: Tropeano, Relatore: Lancia 245
731. Inerenza - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - sezione 9 - sentenza n. 34/9/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: De Petris, Relatore: Martignetti. 245
732. Società estinta - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 93/5/2012 del 29 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Ferraro . 245
733. Notificazioni a mezzo posta - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 116/1/2012 - del 11 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Grasso. 246
734. Soggetto estinto - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 110/8/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Fischetti. 246
735. Attività di verifica - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 40/1/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente: Melluso, Relatore: Paghera 246
736. Società estinta - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 3 - sentenza n. 37/3/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Nora, Relatore Falcinella. 247
737. Obbligo di motivazione - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 10/10/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Caristi, Relatore: Seddio 247
738. Responsabilità socio accomandate - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 16 - sentenza n. 25/16/2012 del 21 febbraio 2012 - Presidente: Dessì, Relatore: Andreozzi 247
739. Processo verbale di constatazione - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 29/12/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente: Vitali, Relatore Pizzuti 248
740. Accertamenti bancari - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 13/10/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio 248
741. Schede carburante, valenza probatoria - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 13/3/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari 248
742. Raddoppio dei termini - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 21/3/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Amore 248
743. Movimentazioni finanziarie - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 14/4/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Perrotti. 249

744. Presunzione di cessione - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 65/3/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari 249
745. Usufrutto azionario - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 42/2/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Masi. 249
746. Onere della prova - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 73/3/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Amore. 250
747. Valutazioni OMI - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 89/3/2012 del 7 maggio 2012 - Pres. Spera, Rel. Montanari 250
748. Movimentazioni bancarie - Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 55/2/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Febbraro 250
749. Differenze inventariali - Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 73/1/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Febbraro. 251
750. Difetto di motivazione - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 12/1/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente: Rizzo, Relatore: Fornoni 251
751. Controllo delle dichiarazioni - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 7/1/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni 251
752. Notifica - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 6/2/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni . 252
753. Valutazione dell'Agenzia del Territorio - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 3 - sentenza n. 18/3/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Rossi, Relatore: Galli 252
754. Indagini bancarie - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 23/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari 252
755. Raggiungimento dello scopo - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 3 - sentenza n. 48/3/2012 del 20 febbraio 2012 - Presidente: Nocerino, Relatore: Galli. 253
756. Operazioni inesistenti - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 3 - sentenza n. 49/3/2012 del 20 febbraio 2012 - Presidente: Nocerino, Relatore: Galli 253
757. Redditi da fabbricati - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 25/2/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Guarneri. 253
758. Fatture per operazioni inesistenti - Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 3 - sentenza n. 10/3/2012 del 19 gennaio 2012 - Presidente: Annoni, Relatore: Aondio. 254
759. Accertamento con adesione - Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 3 - sentenza n. 16/3/2012 del 19 gennaio 2012 - Presidente: De Giorgio, Relatore: Anzaldi. 254
760. Società di comodo - Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 2 - sentenza n. 47/2/2012 del 27 marzo 2012 - Presidente: Furlani, Relatore: Maffei 255
761. Mancata allegazione all'atto di accertamento della denuncia penale - Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 1 - sentenza n. 74/1/2012 del 19 giugno 2012 - Presidente: Nese, Relatore: Maggipinto 255
762. Notifica in periodo di sospensione feriale - Commissione tributaria provinciale di Lodi - Sez. 1 - sentenza n. 86/1/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Stolfi 255

763. Raddoppio dei termini - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 35/2/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni 256
764. Operazioni soggettivamente inesistenti - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 51/2/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni 256
765. Accertamento con adesione - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 78/2/2012 del 27 marzo 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni. 256
766. Termine art. 12, comma 7 della L. 212/2000 - Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 3 - sentenza n. 6/3/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Ferrari 257
767. Operazioni riferite a soggetto giuridicamente inesistente - Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 3 - sentenza n. 14/3/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Ferrari, Relatore: Verrascina. 257
768. Notifica di avviso di accertamento - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 3/5/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Lainati, Relatore: Viscusi 257
769. Indagini bancarie - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 17/3/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Vitelli 258
770. Valori OMI - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 39/3/2012 del 10 aprile 2012 - Presidente: Novara, Relatore: Donzelli . . . 258
771. Assenza di accesso e p.v.c. - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 24/5/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Lainati, Relatore: Viscusi 258
772. Interposizione fittizia - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 17/6/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Curtò, Relatore: Zambelli 259
773. Società di comodo e interpello - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 68/1/2012 del 10 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Curtò 259
774. Notifica a società estinta - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 77/11/2012 del 29 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Petrucci 260
775. Iscrizione AIRE - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 74/5/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente: Lainati, Relatore: Della Bella 260
776. Interposizione - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 4 - sentenza n. 106/4/2011 del 8 agosto 2011 - Presidente: D'Agostino, Relatore: Surano 260
777. Emendabilità della dichiarazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 4/64/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente: Oldi, Relatore: Picasso 260
778. Plusvalenza derivante da cessione di azienda - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 4/33/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: D'Addea 261
779. Operazione elusiva - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 2/28/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino. 261

780. Costi inerenti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 9/34/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Targetti, Relatore: Menegatti 262
781. Notificazione atti a mezzo posta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 10/34/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Vassallo 262
782. Motivazione dell'atto - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 11/34/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Vassallo 262
783. Plusvalenza e valore ai fini del registro - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 4/44/2012 del 20 gennaio 2012 - Presidente: D'Agostino, Relatore: Grigillo 263
784. Valore normale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 3/7/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Bitto, Relatore: Colavolpe 263
785. Notifica accertamento a soci di una S.a.s. - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 19/32/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Luglio, Relatore: Citro 263
786. Trasferimento residenza in Svizzera - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 11/22/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Franciosi, Relatore: Senes 264
787. Antieconomicità delle operazioni - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 14/38/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Valenti, Relatore: Giuliani 264
788. Computo delle componenti reddituali - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 7/27/2012 del 30 gennaio 2012 - Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta 264
789. Tentativo di adesione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 17/36/2012 del 30 gennaio 2012 - Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta 264
790. Atto presupposto - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 21/42/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Centurelli 265
791. Emissione nuovo avviso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 16/46/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Pezza, Relatore: Citro 265
792. Cessione ramo d'azienda - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 24/24/2012 del 2 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi 265
793. Valori OMI - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 14/5/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Califano, Relatore: Alessio. 266
794. Riferimento ai ricavi e alle scritture contabili - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 23/65/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini . . 266
795. Valori OMI - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 34/65/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente: Frangipane, Relatore: Palvarini 266
796. Accertamento notificato a società estinta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 27/49/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente: Leotta, Relatore: Primavera 267

797. Notifica a società estinta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 48/64/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente: Oldi, Relatore: Dell'Anna 267
798. Ricarichi presunti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 32/27/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: Secchi, Relatore: Ramondetta 267
799. Accertamento d'ufficio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 22/33/2012 del 8 marzo 2012 - Presidente: D'Addea, Relatore: Guida 267
800. Termine dilatorio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 53/40/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Preda 268
801. Risultanze bancarie e onere della prova - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 54/63/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini. 268
802. Verifica - Accertamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 31/49/2012 del 15 marzo 2012 - Presidente: Leotta, Relatore: Primavera 268
803. Notifica dell'accertamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 33/50/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola 269
804. Notifica dell'accertamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 33/50/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola 269
805. Cessione credito d'imposta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 34/50/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola 269
806. Istanza di accertamento con adesione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 43/15/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Giordano. 270
807. Differenze inventariali - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 32/46/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: Pezza, Relatore: Chiametti 270
808. Supersolidarietà tributaria - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 90/67/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli 270
809. Motivazione *per relationem* - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 34/12/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Siniscalchi, Relatore: Noschese 271
810. Interposizione fittizia - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 51/44/2012 del 5 aprile 2012 - Presidente: D'Agostino, Relatore: Strati 271
811. Accertamento "anticipato" - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 54/38/2012 del 10 aprile 2012 - Presidente: Lamanna, Relatore: Fossa 271
812. Accertamento con adesione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 63/40/2012 del 12 aprile 2012 - Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà 272
813. Trasferimenti immobiliari, valori OMI - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 49/46/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone. 272

814. Avviamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 38/50/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Chiametti. 272
815. Utilizzabilità dei documenti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 48/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Zevola. 273
816. Società occulta - Reddito dei soci - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 49/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Zevola 273
817. Documentazione bancaria - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 73/64/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Oldi, Relatore: Vicini. 273
818. Minusvalenze - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 53/50/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Zevola. 274
819. Prelevamenti e versamenti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 57/22/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Franciosi, Relatore: Ceruti. 274
820. Avviso bonario - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 53/45/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo 274
821. Motivazione, rinvio ad altri atti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 54/26/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente: Molina, Relatore: Gesualdi. 275
822. Scritture contabili, limiti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 66/46/2012 del 23 maggio 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone. 275
823. Ravvedimento operoso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 75/31/2012 del 30 maggio 2012 - Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Trinca Colonel 275
824. Valore avviamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 60/45/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo 275
825. Valore normale, presunzione semplice - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 65/49/2012 dell'8 giugno 2012 - Presidente: Lucchina, Relatore: Primavera. 276
826. Contratto di lavoro come prova contraria - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 68/50/2012 del 13 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Introini 276
827. Società di capitali estinta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 52/30/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente: Paganini, Relatore: Ramondetta 276
828. Capacità contributiva - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 76/49/2012 del 15 giugno 2012 - Presidente: Leotta, Relatore: Insinga 277
829. Termini per l'accertamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 133/67/2012 del 18 giugno 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli 277
830. Residenza fiscale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 139/67/2012 del 18 giugno 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Sacchi 277

831. Accertamento con adesione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 106/32/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Martorelli, Relatore: Citro 278
832. Cancellazione di società dal registro imprese - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 73/45/2012 del 21 giugno 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Staunovo Polacco 278
833. Valore di avviamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 69/45/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo 278
834. Cessione autoveicoli - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 69/50/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola 279
835. Presunzione distribuzione utili accertati - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 70/50/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola 279
836. Indagini bancarie - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 101/42/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente: Centurelli, Relatore: Fasano 280
837. Raddoppio dei termini - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66 - sentenza n. 89/66/2012 del 2 luglio 2012 - Presidente e Relatore: Evangelista 280

ACCERTAMENTO, SU BASE PRESUNTIVA
(induttivo, analitico, studi di settore, redditometro)

838. Presunzioni, studi di settore - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 3/46/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi. 280
839. Studi di settore, possesso di immobili - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 7/35/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: De Lillo, Relatore: Arista 281
840. Accertamento induttivo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 27/26/2012 del 18 gennaio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani 281
841. Redditometro e contraddittorio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 3/25/2012 del 24 gennaio 2012 - Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini. 281
842. Mancato contradditorio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 40/17/2012 del 1 febbraio 2012 - Presidente: Mieli, Relatore: Cafora 282
843. Preclusione documentale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 42/41/2012 del 1 febbraio 2012 - Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti. 282
844. Studi di settore - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 9/21/2012 del 2 febbraio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Fusco 282
845. Omessa presentazione dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 30/29/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Centurelli 282
846. Contabilità inattendibile - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 31/29/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Centurelli 283

847. Presunzioni - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 35/36/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Mascherpa . 283
848. Scritture inattendibili - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 36/36/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Laudisio, Relatore: Brillo 283
849. Redditometro - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 58/1/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Astolfi 284
850. Ricostruzione maggior reddito - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 54/36/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente: Laudisio, Relatore: Brillo 284
851. Accertamento sintetico, redditometro - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 40/23/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino 284
852. Studi di settore - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 41/23/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino. 285
853. Studi di settore - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 91/1/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Pilello. 285
854. Accertamento sintetico - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 54/46/2012 del 12 marzo 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Palombo 285
855. Scritture contabili corrette - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 61/46/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: De Sapia, Relatore: Palombo 286
856. Omessa dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 52/47/2012 del 14 marzo 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Durè 286
857. Accertamento sintetico - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 67/23/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino. 286
858. Accertamento sintetico - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 117/24/2012 del 3 maggio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Parlato 287
859. Studi di settore - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 126/24/2012 del 4 maggio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo 287
860. Mancata valutazione delle ragioni del contribuente - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 158/36/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Laudisio, Relatore: Salvo 287
861. Studi di settore - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 195/26/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio 287
862. Contraddittorio preventivo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 170/36/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Mascherpa 288
863. Ritrovamento documenti extracontabili - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 149/44/2012 del 30 maggio 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Degrassi 288

864. Presunzione di cessione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 103/47/2012 del 30 maggio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata 288
865. Presunzione semplice - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 126/47/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente: Maniàci, Relatore: Girovaco 289
866. Accertamento induttivo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 233/26/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani 289
867. Cassetto fiscale del contribuente - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 150/23/2012 del 22 giugno 2012 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Di Nunzio 289
868. Accertamento induttivo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 153/23/2012 del 22 giugno 2012 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Franco 289
869. Gravi incongruenze - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 8/1/2012 del 3 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Grasso . . 290
870. Omessa presentazione dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 95/10/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Tibaldi, Relatore: Camerino 290
871. Redditometro - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 102/10/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente: Tibaldi, Relatore: Bosio. 291
872. Dichiarazioni confessorie, utilizzabilità - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 40/1/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente: Melluso, Relatore: Paghera 291
873. Redditometro - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 25/12/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Molinari, Relatore Serena. 291
874. Redditometro - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 48/12/2012 del 13 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Vitali . . . 291
875. Marginalità dello scostamento - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 57/3/2012 del 2 aprile 2012- Presidente e Relatore: Spera. 292
876. Onere probatorio - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 58/3/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari 292
877. Scritture contabili - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 31/4/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Avagliano. 292
878. Studi di settore e contraddittorio - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 41/4/2012 del 23 maggio 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Perrotti. 293
879. Pretesa illegittimità degli studi di settore - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 60/4/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Perrotti 293
880. Frazione dell'esercizio sociale - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 3/1/2012 del 4 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari 293
881. Studi di settore, contraddittorio - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 3 - sentenza n. 5/3/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Rossi, Relatore: Galli 294

882. Studi di settore, onere probatorio - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 3 - sentenza n. 7/3/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Rossi, Relatore: Galli 294
883. Studi di settore, crisi del settore - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 98/2/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni 294
884. Comportamento antieconomico - Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 1 - sentenza n. 40/1/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Alessio. 294
885. Cessione d'azienda, avviamento - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 1/1/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Renzi. 295
886. Redditometro, contraddittorio preventivo - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 13/3/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Novara, Relatore: Vitelli 295
887. Valore probatorio dello studio di settore - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 7 - sentenza n. 12/7/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente: Budelli, Relatore: Cagnoli 296
888. Redditometro, contraddittorio preventivo - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 53/1/2012 del 13 aprile 2012 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Boschetto 296
889. Adeguamento alla realtà economica del contribuente - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 5/49/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente: Lucchina, Relatore: Gentile 296
890. Carenza di motivazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 3/24/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Merlo 297
891. Presunzione legale - Parametri - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 5/24/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Merlo 297
892. Analitico-induttivo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 1/65/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini 297
893. Cause giustificative dello scostamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 1/50/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Introini 298
894. Accertamento induttivo su base OMI - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 3/18/2012 del 16 gennaio 2012, Presidente e Relatore: D'Isa 298
895. Motivazione atti e studi di settore - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 5/34/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo 299
896. Studi di settore - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 11/35/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Liguoro, Relatore: Granata. 299
897. Socio di S.r.l. - Finanziamento a società - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 13/50/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola. 299
898. Regime probatorio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 24/40/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Bonavolontà 300

899. Percentuale di ricarico e listini vendita - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 15/46/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Pezza, Relatore: Filippone 300
900. Uso scorretto del contante - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 15/50/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini 300
901. Scostamento per eventi sporadici ed imprevedibili - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 18/50/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini 301
902. Studi di settore, software Gerico - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 17/28/2012 dell'8 febbraio 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Candido. 301
903. Cause giustificative dello scostamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 21/30/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo 301
904. Valore presuntivo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 27/65/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente: Tizzi, Relatore: Nicolini 302
905. Cause giustificative, malattia dell'imprenditore - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 31/31/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Marcellini 302
906. Presunzioni - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 31/26/2012 del 22 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Molina. . 302
907. Instaurazione del contraddittorio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 30/50/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Zevola 303
908. Mancata motivazione del rigetto delle giustificazioni - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 31/50/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Zevola 303
909. Cessione di terreno senza lucro - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 32/50/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Introini. 303
910. Conti correnti bancari - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 52/7/2012 del 8 maggio 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Preda 304
911. Gravi incongruenze - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 57/29/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Alparone, Relatore: Grimaldi 304
912. Plusvalenza patrimoniale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 70/35/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente: Liguoro, Relatore: Cassone. 304
913. Adesione allo scudo fiscale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 70/26/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente: Di Blasi, Relatore: Bonavolonta 305
914. Giustificazioni dello scostamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 67/50/2012 del 13 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Introini. 305
915. Onere della prova - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 75/49/2012 del 15 giugno 2012 - Presidente: Leotta, Relatore: Insinga 305

916. Studi di settore, presunzioni semplici - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 121/67/2012 del 18 giugno 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Barbarossa 305
917. Presunzioni - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 132/67/2012 del 18 giugno 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli 306
918. Studi di settore, contraddittorio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 76/35/2012 del 19 giugno 2012 - Presidente: Liguoro, Relatore: Menegatti 306
919. Studi di settore - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 138/63/2012 del 19 giugno 2012 - Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi 307

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

AGEVOLAZIONI

920. Agevolazioni prima casa, residenza - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 20/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi. 308
921. Esecuzione verbale di separazione coniugale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 92/2/2012 del 14 marzo 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi 308
922. Omessa compilazione quadro RU - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 106/1/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi. 308
923. Termine di decadenza - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 78/44/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Golia, Relatore: Degrassi 309
924. Istanza di rimborso - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 86/46/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente: De Sapia, Relatore: Di Nunzio 309
925. Requisiti agevolazione L. 266/2005, art. 1, comma 497 - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 115/29/2012 del 3 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Napodano 309
926. Agevolazioni prima casa - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 58/8/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Mafferri, Relatore: Rustico 310
927. Associazione senza scopo di lucro - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 98/1/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Grasso, Relatore: Maurini 310
928. Omesso trasferimento della residenza nel termine di legge - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 15 - sentenza n. 22/15/2012 del 16 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Bitonte 310
929. Agevolazioni *ex* L. 168/1982 - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 37/1/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: Melluso, Relatore: Di Giorgio 311
930. Benefici "prima casa" - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 36/2/2012 del 27 marzo 2012 - Presidente: Spartà, Relatore: Perini 311

931. Riduzione cuneo fiscale - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 61/1/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Melluso. 311
932. Revoca dell'agevolazione - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 21/1/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Gori . . . 312
933. Clausole statutarie - Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 20/5/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Chiaro, Relatore: Masi . . . 312
934. Vendita dell'immobile prima dei 5 anni - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 94/3/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Avagliano. . . . 312
935. Agevolazioni edificatorie - Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 75/1/2012 del 21 giugno 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore . . . 313
936. Regime della piccola proprietà contadina. - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 61/1/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Latagliata, Relatore: Dell'Aringa . . . 313
937. Utilizzabilità del credito d'imposta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 7/50/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Natola . . . 313
938. Rimborso ritenute - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 7/22/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Izzi, Relatore: Musilli. . . . 314
939. Abitazione di lusso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 15/38/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Valenti, Relatore: Greco . . . 314
940. Computo metrico abitazione di lusso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 46/43/2012 del 16 marzo 2012 - Presidente: Tucci, Relatore: Di Maida . . . 314
941. Residenza anagrafica ed effettiva - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 74/6/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Silocchi . . . 315
942. Revoca agevolazioni - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 37/34/2012 del 30 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Targetti . . . 315
943. Revoca dell'agevolazione, immobili di lusso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 50/28/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino . . . 315
944. Art. 19 L. 74/1987, separazione e divorzio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 48/49/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Leotta . . . 316
945. Revoca agevolazioni, responsabilità dell'amministrazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 47/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Zevola . . . 316
946. Usucapione - Benefici prima casa - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 82/43/2012 del 29 maggio 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Cantele . . . 317

AIUTI DI STATO

947. Società a capitale pubblico maggioritario - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 286/67/2011 del 11 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Locatelli 317

CONDONO ED AMNISTIA

948. Credito IVA - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 36/12/2012 del 8 maggio 2012 - Presidente: Gaballo, Relatore: Stefanini 317
949. Diniego di condono, raddoppio dei termini - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 25/1/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Gori 318
950. Diniego - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 25/1/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Gori 318
951. Tardivo versamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 5/7/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi. 318
952. Omesso versamento di una rata - Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 7/35/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Liguoro, Relatore: Granata 319
953. Definizione ruoli pregressi - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 16/50/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini 319
954. Rottamazione dei ruoli - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 40/67/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Palestra 319
955. Condono fiscale, avviso di diniego - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 17/46/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Pezza 320
956. Pagamento della sola prima rata - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 18/11/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Buono, Relatore: Serangeli 320
957. Condono tombale e attività ispettiva - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 26/12/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Pizzo 320
958. Condono tombale, preclusioni - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 37/12/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Siniscalchi, Relatore: Noschese 321
959. Rottamazione dei ruoli, tempestività del pagamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 48/22/2012 del 27 aprile 2012 - Presidente: Izzi, Relatore: Musilli. 321
960. Definizione delle liti pendenti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 41/5/2012 del 31 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Calia 321

CATASTO

961. Classamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 18/46/2012 del 3 febbraio 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Previ. 322

962. Esercizio potere rettifica - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 32/47/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli 322
963. Riclassamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 87/25/2012 del 19 aprile 2012 - Presidente: Franco, Relatore: Mauri 322
964. Classamento - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 59/8/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico 323
965. Atti attributivi di rendita catastale - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 43/4/2012 del 23 maggio 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Perrotti 323
966. Classamento e attribuzione rendita catastale - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 7 - sentenza n. 11/7/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente: Budelli, Relatore: Musco 323
967. Classamento immobiliare - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 63/33/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Craveia, Relatore: Panzeri 324

COMUNITARIO (CONTRASTO CON L'ORDINAMENTO)

968. Rimborso fondato su sentenza della Corte di giustizia UE - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 32/44/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Golia 325
969. Regione Lombardia, canone di polizia idraulica - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 65/26/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani 325
970. Istanza di rimborso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 3/45/2012 del 30 gennaio 2012 - Presidente: Vitiello, Relatore: Natola 325
971. Incentivo all'esodo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 52/50/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Zevola 326
972. Erogazione somme TFR - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 59/26/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente: Molina, Relatore: Bonavolontà 326

CONTENZIOSO

GIURISDIZIONE

973. Atto di pignoramento presso terzi - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 8/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi 327
974. Cancellazione ONLUS - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 17/21/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Davigo 327
975. Debiti tributari e di natura diversa - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 51/2/2012 del 15 febbario 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Covi 327

976. Atto di vendita immobiliare - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 82/46/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente: De Sapia, Relatore: Palombo 327
977. Consorzi di bonifica - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 59/2/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente: Spartà, Relatore: Perini 328
978. Atto di pignoramento presso terzi - Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 3 - sentenza n. 15/3/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Ferrari, Relatore: Verrascina 328
979. Opposizione all'esecuzione - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 12/1/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Renzi 328
980. Contributi S.S.N. - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 1/67/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Campo 328
981. Intimazioni di pagamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 5/18/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Curto, Relatore: Pappalardo 329
982. Lite temeraria - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 70/43/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Di Maida 329
983. Contributi consortili - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 52/49/12 del 18 maggio 2012 - Presidente: Leotta - Relatore: Primavera 329

ATTI IMPUGNABILI

984. Rifiuto dell'esercizio di autotutela - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 71/44/2012 del 27 marzo 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Maellaro 330
985. Intimazione di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 57/8/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Mafferri, Relatore: Rustico 330
986. Silenzio rifiuto - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 49/5/2012 del 30 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Ferraro . . 330
987. Avviso di recupero - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 16/2/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Vacchiano, Relatore: Picasso 331
988. Diniego di autotutela - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 19/2/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni 331
989. Atti autonomamente impugnabili - Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 1 - sentenza n. 20/1/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Calvi, Relatore: Minatta 331
990. Diniego di autotutela - Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 1 - sentenza n. 22/1/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Calvi, Relatore: Maggipinto 331
991. Autotutela - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 2/67/2011 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Campo 332

992. Diniego dell'istanza di accertamento con adesione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 51/32/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: Luglio, Relatore: Citro 332
993. Atto di definizione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 60/28/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Malaspina, Relatire: Lazzarini 332
994. Diniego autotutela - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 49/30/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente: Paganini, Relatore: Ramondetta 333

NOTIFICAZIONI

995. Timbro dell'ufficio postale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 123/26/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani 333
996. Notifica del ricorso - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 208/2/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino 333
997. Società cancellata dal Registro delle imprese - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 23/50/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Introini 334
998. Notifica atto di appello - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 30/11/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: Buono, Relatore: Stella 334
999. Termine di impugnazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 40/11/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Stella 334
1000. Fallimento della ricorrente, notifica - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 45/11/2012 del 30 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Buono 334
1001. Sanabilità della notifica - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 65/46/2012 del 17 maggio 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone. 335
1002. Raggiungimento dello scopo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 78/45/2012 del 25 giugno 2012, Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo 335
1003. Errata notifica dell'appello - Commissione tributaria centrale, Sezione regionale della Lombardia - Coll. 3 - decisione n. 45/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Fiorenza, Relatore: Moroni. 335

PROCESSO

1004. Inammissibilità del ricorso - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 19/42/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Ruggiero 336
1005. Estinzione del giudizio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 23/43/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Raimondi, Relatore: Barbata 336
1006. Processo tributario - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 47/43/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente: Rovella, Relatore: Uppi 336

1007. Rivalutazione monetaria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 34/29/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Gilardi, Relatore: Perrucci 336
1008. Difetto di legittimazione processuale del convenuto - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 96/1/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello 337
1009. Ufficio locale incompetente - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 95/1/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello 337
1010. Lite temeraria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 104/41/2012 del 21 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Ortolani. 337
1011. Emendabilità della dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 121/26/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani 338
1012. Estensione del giudicato - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 132/29/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Napodano, Relatore: Garofalo 338
1013. Giudicato esterno - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 103/47/2012 del 30 maggio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata 338
1014. Litisconsorzio - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 17/1/2012 del 19 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Grasso . 339
1015. Deposito documenti - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 16/5/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Tropeano. 339
1016. Autotutela - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 62/9/2012 del 29 marzo 2012 - Presidente: De Petris, Relatore: Della Vecchia 339
1017. Condanna alle spese - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 98/8/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico 340
1018. Agente della riscossione - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 27/3/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Spera. 340
1019. Cartelle di pagamento non precedute da avviso di accertamento - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 17/1/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni 340
1020. Cessazione della materia del contendere e spese di giudizio - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 4/2/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Vacchiano 341
1021. Violazioni fiscali e penali - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 26/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari 341
1022. Sospensione del processo, presupposti - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 29/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni 341
1023. Litisconsorzio necessario - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 30/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni 342
1024. Società e soci, passaggio in giudicato di sentenza - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 30/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni 342

1025. Cessazione della materia del contendere - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 34/1/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Capodaglio 343
1026. Dichiarazioni di terzi, valenza - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 43/1/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente: Rizzo, Relatore: Fornoni 343
1027. Ricorso cumulativo e collettivo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 13/34/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Luglio, Relatore: Vassallo 343
1028. Motivazione della sentenza - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 8/50/2012 del 18 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Introini 344
1029. Mancato deposito sentenza impugnata - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 4/7/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi 344
1030. Motivi di appello - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 5/32/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Martorelli 344
1031. Spese di lite - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 6/28/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Izzi 344
1032. Appello - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 10/28/2012 del 3 febbraio 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Candido 345
1033. *Ius postulandi* - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 23/36/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi 345
1034. Principio della ragionevole durata del processo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 11/29/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente: Alparone, Relatore: Moneta 345
1035. Solidarietà e litisconsorzio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44, sentenza n. 10/44/2012 del 10 febbraio 2012, Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti 346
1036. Mancata convocazione del contribuente in pubblica udienza - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 20/34/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Menegatti 346
1037. Mancato deposito della ricevuta di notifica - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 32/64/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Oldi 346
1038. Appello presentato da società in liquidazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 19/49/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga 346
1039. Mancata riassunzione nei termini - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 25/50/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Natola 347
1040. Prova testimoniale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 35/63/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini 347
1041. Cartella di pagamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 26/31/2012 del 2 marzo 2012 - Presidente: Marra, Relatore: Falaguerra 347

1042. Revocazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 26/49/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Leotta . . . 348
1043. Documentazione non esibita in sede amministrativa - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 26/12/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Pizzo . . . 348
1044. Amministrazione finanziaria e stime dell'UTE - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 33/27/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente: Secchi, Relatore: Ramondetta . . . 348
1045. Ricorso presentato da società estinta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 48/64/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente: Oldi, Relatore: Dell'Anna . . . 349
1046. Deposito tardivo del ricorso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 49/64/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente: Oldi, Relatore: Alberti . . . 349
1047. Litisconsorzio necessario - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza 39/42/2012 del 16 marzo 2012, Presidente: Pizzo, Relatore: Piombo . . . 349
1048. Produzione documentale in appello - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 29/33/2012 del 19 marzo 2012 - Presidente: Craveia, Relatore: Guida . . . 350
1049. Estinzione del giudizio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 26/46/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Pezza . . . 350
1050. Motivi di impugnazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 41/11/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Stella . . . 350
1051. Prove atipiche, stime UTE - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 31/29/2012 del 30 marzo 2012 - Presidente: Alparone, Relatore: Noschese . . . 351
1052. Poteri delle Commissioni - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 37/12/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Siniscalchi, Relatore: Noschese . . . 351
1053. Riscossione in pendenza di giudizio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 45/49/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Leotta, Relatore: Insinga . . . 351
1054. Eccezione in grado di appello - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 36/50/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Natola . . . 352
1055. Requisiti di ammissibilità dell'appello - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 38/50/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Chiametti . . . 352
1056. Interesse ad agire - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42, sentenza n. 74/42/2012 del 4 maggio 2012, Presidente: De Ruggiero, Relatore: Piombo . . . 352
1057. Giudicato esterno - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 50/29/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Alparone, Relatore: Moneta . . . 353
1058. Litisconsorzio necessario - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 59/7/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi. . . . 353

1059. Mancata esibizione di documenti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 66/46/2012 del 23 maggio 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone 353
1060. Giudicato esterno - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 91/64/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Oldi 353
1061. Appello, legittimazione ed interesse ad agire - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 50/34/2012 del 24 maggio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Vassallo. 354
1062. Revocazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66 - sentenza n. 79/66/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Evangelista 354
1063. Mancata sottoscrizione del ricorso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 84/42/2012 del 31 maggio 2012 - Presidente: Centurelli, Relatore: Giuliani 355
1064. Legittimazione processuale del fallito - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 88/42/2012 del 31 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Centurelli. 355
1065. Rimessione in termini - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 127/6/2012 del 5 giugno 2012 - Presidente: Silocchi, Relatore: Citro 355
1066. Appello - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 68/33/2012 del 11 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Craveia . 356
1067. Litisconsorzio - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 48/30/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente: Paganini Relatore: Ramondetta 356
1068. *Ius novorum* - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 65/7/2012 del 18 giugno 2012 - Presidente: Chiaro, Relatore: Crespi 356
1069. Dichiarazioni di terzi - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 75/45/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo 356
1070. Procura alle liti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 144/63/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi 357

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (STATUTO)

1071. Osservazioni e richieste - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 49/26/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio 358
1072. Durata delle verifiche - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 43/47/2012 del 1 marzo 2012 - Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli 358
1073. Invio del questionario - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44- sentenza n. 75/44/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Golia, Relatore: Degrassi 358
1074. Principio di correttezza e collaborazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 144/26/2012 del 2 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi 358

1075. Rimborsi da dichiarazione IVA - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 164/24/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo. 359
1076. Ragioni di urgenza - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 206/41/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli. 359
1077. Permanenza degli operatori - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 191/24/2012 del 29 giugno 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Parlato 359
1078. Statuto diritti del contribuente - Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 2 - sentenza n. 19/2/2012 del 17 gennaio 2012 - Pres. Furlani, Rel. Maffei 360
1079. Diritti e garanzie del contribuente - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 2/28/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino 360
1080. Processo verbale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 4/12/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Noschese 360
1081. Accertamento “a tavolino” - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 4/12/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Noschese 361
1082. Invito bonario - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 11/7/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Gatti 361
1083. Diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 45/7/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Arbasino 361
1084. Violazione del contraddittorio preventivo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 66/46/2012 del 23 maggio 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone 362
1085. PVC, termine per presentare osservazioni - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 78/35/2012 del 19 giugno 2012 - Presidente: Liguoro, Relatore: Granata. 362

ELUSIONE, ABUSO E FRODE

1086. Cessione d’azienda - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 2/43/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Rovella . . 363
1087. Norma antielusiva generale, imposta di registro - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 3/43/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Rovella 363
1088. Elusione e frode - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 40/1/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Pilello 363
1089. Abuso del diritto, registro - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 43/22/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente: Maniaci, Relatore: Salvo 364
1090. Contabilità separata - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 60/29/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente: Napodano, Relatore: Garofalo. 364

1091. Conferimento d'azienda e cessione quote - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 137/1/2012 del 15 marzo 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello 364
1092. *Merger leverage buy out* - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 95/18/2012 del 17 aprile 2012 - Presidente: Pinto, Relatore: Barone 365
1093. Abuso del diritto, prova - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 41/46/2012 del 20 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: De Sapia 365
1094. Conferimento ramo d'azienda - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 63/42/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Mazzotta 365
1095. *Dividend washing* - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 63/46/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: De Sapia, Relatore: Astolfi 366
1096. Cessione di partecipazioni e atti successivi - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 153/1/2012 del 17 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Donno 366
1097. Abuso del diritto - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 119/42/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Salvo. 366
1098. Scelte imprenditoriali - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 82/44/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Faranda. 367
1099. Abuso del diritto - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 166/41/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Ortolani, Relatore: Martinelli. 367
1100. Elencazione art. 37 *bis* D.P.R. 600/1973 - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 149/24/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo. 367
1101. Collegamento negoziale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 113/25/2012 del 18 maggio 2012 - Presidente: Franco, Relatore: Fumagalli Ceri 368
1102. Prelievo di utili tassati - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 244/26/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio 368
1103. Strategia di gruppo - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 59/10/2012 del 19 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Tibaldi . 368
1104. Garanzie procedimentali - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 93/9/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente: Mafferri, Relatore: Della Vecchia 369
1105. Abuso di diritto - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 66/2/2012 del 7 giugno 2012 - Presidente: Galizzi, Relatore: Mannella 369
1106. Conferimento di ramo d'azienda - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 51/1/2012 del 11 aprile 2012 - Presidente: Melluso, Relatore: Paghera 369
1107. Termine accertamento - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 34/2/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni 370

1108. Conferimento e successiva cessione quote - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 4 - sentenza n. 18/4/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Giurazza, Relatore: Mantegazza 370
1109. Antieconomicità dell'operazione - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 34/5/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: Pipponzi, Relatore: Viscusi. 370
1110. Operazioni inesistenti - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 40/5/2012 del 20 marzo 2012, Presidente: Santangelo, Relatore: Greco 371
1111. Abuso del diritto e registro - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 42/12/2012 del 4 aprile 2012 - Presidente: Fazio, Relatore: Alfieri. 371
1112. Abuso del diritto ed IVA - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 4/67/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Locatelli. 371
1113. Frodi carosello - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 8/22/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Izzi. . . 372
1114. Elusione d'imposta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 42/24/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Taddei 372
1115. Inerenza - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 24/68/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Chiaro, Relatore: Locatelli 372
1116. Differenza tra evasione ed elusione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 33/44/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti 373
1117. Pertinenze ed elusione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 34/27/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: Secchi, Relatore: Ramondetta 373
1118. Cessione di crediti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66 - sentenza n. 57/66/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Evangelista 373
1119. Operazione oggettivamente inesistente - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 49/45/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo 374
1120. *Transfer pricing* - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 79/44/2012 del 25 maggio 2012 - Presidente: Proietto, Relatore: Gatti 374
1121. Negozio frazionato - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 55/45/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo 374
1122. Trasferimenti esteri - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 78/28/2012 del 5 giugno 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino. 375
1123. Riaddebito costi comuni - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 80/27/2012 del 29 giugno 2012 - Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta 375

FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI)

CONTRIBUTI CONSORTILI

1124. Attività di bonifica, spese - Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 1 - sentenza n. 50/1/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Priolo . . 376

DIRITTI CAMERALI

1125. Ritardo nel pagamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 28/50/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Zevola 376

ICI

1126. Mancato accatastamento unitario di due unità immobiliari contigue - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 24/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Di Benedetto 376
1127. Requisito della residenza - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 26/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Astolfi. 377
1128. Unità immobiliari autonomamente accatastate - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 27/23/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico 377
1129. Inagibilità dell'immobile - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 49/24/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo 377
1130. Area fabbricabile - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 152/1/2012 del 17 aprile 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Di Benedetto. 377
1131. Abitazione principale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 99/22/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Piscitello. 378
1132. Immobili comunali - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 81/44/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Faranda. 378
1133. Presupposto impositivo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 92/44/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Faranda. 378
1134. Accertamento ICI, motivazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 142/29/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente: Napodano, Relatore: Cappellozza 378
1135. Valore Venale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 127/47/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Durè 379
1136. Agevolazione ICI per abitazione principale - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 16 - sentenza n. 39/16/2012 del 30 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Dessì. 379
1137. Esenzione - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 39/2/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Avagliano . . 379
1138. Scuola pubblica, esenzione - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 2/2/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Guarneri 379

1139. Variazione destinazione d'uso di terreni - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 21/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari 380
1140. Fabbricato collabente - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 3 - sentenza n. 52/3/2012 del 20 febbraio 2012 - Presidente: Nocerino, Relatore: Galli 380
1141. Terreno agricolo - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 9/1/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni . 380
1142. Coltivatore diretto - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 17/68/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Chiaro, Relatore: Bernabei 381
1143. Aree edificabili - Criteri approvati - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 29/24/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Ceccherini, Relatore: Crisafulli 381
1144. Imponibilità aree edificabili - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 38/24/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Ceccherini 381
1145. Aree edificabili - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 44/24/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi. 381
1146. Università, esenzione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 22/22/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente: Franciosi, Relatore Musilli. 382
1147. Centrali idroelettriche - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 77/38/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Valenti, Relatore: Fossa 382
1148. Centrali idroelettriche, singoli manufatti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 77/38/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Valenti, Relatore: Fossa. 382
1149. Immobili inagibili - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 71/31/2012 del 18 maggio 2012 - Presidente: Marra, Relatore: Citro 383
1150. Fabbricato in costruzione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 94/32/2012 del 6 giugno 2012 - Presidente: Martorelli, Relatore: Cordola 383

IRAP

1151. Base imponibile - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 7/43/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: Rovella, Relatore: Del Re 383
1152. Imposta liquidata - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 14/24/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Orsatti. 384
1153. Autonoma organizzazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 58/36/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Laudisio 384
1154. Attività presso grossi studi internazionali - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 24/18/2012 del 21 febbraio 2012 - Presidente: Pinto, Relatore: Marcellini 384
1155. Medico con due aree operative - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 78/1/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello. 385

1156. Iscrizione in albi professionali - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 63/24/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Pepe 385
1157. Presupposto impositivo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 134/24/2012 del 10 maggio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Pepe 385
1158. Accertamento del requisito organizzativo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 172/24/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo 385
1159. Principio di correlazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 235/26/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Lamanna 386
1160. Chiusura partita IVA - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 219/43/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: La Mattina, Relatore: Uppi 386
1161. Studio associato - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 206/24/2012 del 29 giugno 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Pepe 386
1162. Errore di compilazione della dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 140/46/2012 del 29 giugno 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Previ 386
1163. Commercialista - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza 116/8/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico 387
1164. Psicoterapeuta - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 7/1/2012 del 3 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Grasso . . . 387
1165. Presupposto impositivo - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 106/1/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Ferraro 388
1166. Presenza di un dipendente - Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 52/2/2012 del 3 maggio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Masi 388
1167. Medico convenzionato - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 6/1/2012 del 4 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari 388
1168. Medico convenzionato, prestazioni di terzi - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 19/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari 389
1169. Autonoma organizzazione, commercialista - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 25/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari 389
1170. Collaborazione occasionale di terzi - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 3/2/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Vacchiano 389
1171. Autovalutazione del contribuente - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 39/1/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari 390
1172. Presupposti - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 30/2/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Momoli . 390

1173. Omessa presentazione quadro IQ per mancanza di presupposto - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 8/11/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Soprano, Relatore: Cagnoli 390
1174. Blocco informatico - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 3/22/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Izzi . 391
1175. Questione di legittimità costituzionale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 12/50/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola 391
1176. Concordato fiscale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 12/27/2012 dell'1 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Secchi 391
1177. Requisito autonoma organizzazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 12/65/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini 391
1178. Presenza di un dipendente - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 23/30/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo 392
1179. Presupposti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 22/50/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Introini. 392
1180. Rimborso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 24/46/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Punzo . . . 392
1181. Autonoma organizzazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 27/7/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Citro 393
1182. Medico generico - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 33/5/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Califano, Relatore: Aniello. 393
1183. Contributo regionale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 56/27/2012 del 3 maggio 2012 - Presidente: Cusumano, Relatore: Currò 393
1184. Medico di base - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 39/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Introini. 394
1185. Presupposto impositivo, medico - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 58/46/2012 dell'8 maggio 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Esposti 394
1186. Possesso di un immobile - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 63/27/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Secchi 394
1187. Omesso versamento di somme dichiarate - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 58/50/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Pellini 394
1188. Lavoro autonomo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 59/49/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga 395
1189. Corredo minimo strumentale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 60/26/2012 del 24 maggio 2012 - Presidente: Di Blasi, Relatore: Gesualdi 395
1190. Fattispecie medico - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 62/50/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Introini 395

1191. Irrilevanza delle svalutazioni - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 80/28/2012 del 5 giugno 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino 396
1192. Pluralità di sedi - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 105/30/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Paganini, Relatore: Mascherpa. 396
1193. Studio associato - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 76/31/2011 del 15 luglio 2011 - Presidente: Bertolè, Relatore: Trinca Colonel. 396

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

1194. Superficie complessiva - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 134/25/2012 del 14 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Maniaci 396
1195. Superficie insegne - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 11/5/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Tropeano. 397
1196. Pubblicità in locali adibiti alla vendita - Commissione tributaria provinciale di Lodi - Sez. 1 - sentenza n. 74/1/2012 del 19 marzo 2012, Presidente e Relatore: Matacchioni 397
1197. Aeroporto - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 22/65/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini. 397
1198. Insufficienza motivazionale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 21/50/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Introini 398
1199. Segnaletica aeroportuale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 52/22/2012 dell'11 maggio 2012 - Presidente: Izzi, Relatore: Luciani 398

TARSU TIA

1200. Notifica dell'accertamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 88/44/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Faranda 398
1201. Sanzioni - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 193/43/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente: Centurelli, Relatore: Uppi . 399
1202. Sequestro - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 12/9/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: De Petris, Relatore: Della Vecchia 399
1203. Determinazione superficie imponibile - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 9/2/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni 399
1204. Potenzialità dell'utilizzo - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 4 - sentenza n. 61/4/2012 del 25 maggio 2012 - Presidente: Giurazza, Relatore: Ferrari 400

TASSE AUTOMOBILISTICHE

1205. Tasse automobilistiche e condono - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 69/24/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Franco. 400

1206. Contratto di leasing e soggetto passivo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 9/26/2012 del 20 gennaio 2012 - Presidente: Molina, Relatore: Gesualdi 400

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF

1207. Attività di procuratore - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 18/26/2012 dell'11 gennaio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani 401
1208. Certificazione ritenute - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 17/42/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Ruggiero 401
1209. Compensi provvigionali a società estera - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 13/22/2012 del 26 gennaio 2012; Presidente e Relatore: Maniàci 401
1210. Incentivo all'esodo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 101/1/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello 402
1211. Spese per attività di volontariato - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 78/18/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Pinto, Relatore: Marcellini 402
1212. Trattamento di fine rapporto - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 29/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Locatelli, Relatore: Minelli 402
1213. Rimborso di versamenti diretti - Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 61/1/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Gori 403
1214. Cessione di terreno - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 15/1/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente: Rizzo, Relatore: Capodaglio 403
1215. Contratto di soccida - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 30/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni. 404
1216. Somme prelevate dall'amministratore - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 7/2/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni 404
1217. Interposizione - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 2/12/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Fazio, Relatore: Alfieri 404
1218. Redditi residente in Svizzera - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 37/12/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Santangelo, Relatore: Alfieri 405
1219. Sostituto di imposta - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 69/1/2012 del 10 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Curtò. . . 405
1220. Residenza fiscale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 4/35/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente: Lamanna, Relatore: Granata 405
1221. Deducibilità costi - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 19/40/2012 del 20 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi 406

1222. Partecipazioni in società residenti all'estero - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 12/33/2012 del 8 febbraio 2012 - Presidente: D'Addea, Relatore: Panzeri 406
1223. Plusvalore realizzato dal venditore - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 18/22/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente: Franciosi, Relatore: Musilli 406
1224. Esercizio normale dell'agricoltura - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 26/43/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Tucci, Relatore: Cantele 407
1225. Capital Gain - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 15/29/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Fabrizi, Relatore: Casalvieri 407
1226. Redditi prodotti in forma associata - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 25/7/2012 del 16 marzo 2012 - Presidente: Chiaro, Relatore: Crespi 407
1227. Plusvalenza per vendita di azioni in stock option - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 40/44/2012 del 21 marzo 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Strati 408
1228. Credito d'imposta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 29/7/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Citro 408
1229. Cessione d'azienda - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 34/7/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Bitto, Relatore: Crespi 409
1230. Incentivo all'esodo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 125/29/2012 del 10 maggio 2012 - Presidente: Napodano, Relatore: Perrucci 409
1231. Fringe benefit - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 93/64/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente: Brigoni, Relatore: Dell'Anna 409
1232. Utilizzo valore definito ai fini del Registro - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 66/50/2012 del 29 maggio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Citro 410
1233. Irpef - Sostituto d'imposta - Commissione tributaria centrale, Sezione regionale della Lombardia - Coll. 1 - decisione n. 84/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: Mastropasqua, Relatore: Evangelista 410

IRPEG IRES

1234. Distribuzione dividendi - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 8/46/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi. 410
1235. Deducibilità costi - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 1/47/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli 411
1236. Compensi agli amministratori - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 10/3/2012 del 2 febbraio 2012 - Presidente: Maiga, Relatore: Gesualdi 411
1237. Deducibilità costi - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 26/18/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: Pizzi, Relatore: Crisafulli 411

1238. Sopravvenienza attiva - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 85/16/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Chiametti 412
1239. Imprese estere - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 55/22/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: Piscitello, Relatore: Salvo. 412
1240. Diritti di negoziazione "*over commission*" - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 135/1/2012 del 15 marzo 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Pilello. 412
1241. Cessione *pro solvendo* - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 75/23/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Cappabianca. 413
1242. Prezzi di trasferimento infragruppo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 100/2/2012 del 21 marzo 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Rigoldi 413
1243. Tasso di interesse su depositi a vista infragruppo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 100/2/2012 del 21 marzo 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Rigoldi 413
1244. Reddito d'impresa - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 86/42/2012 del 29 marzo 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito 414
1245. Deducibilità dei costi - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 120/36/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Mascherpa 414
1246. Principio della competenza temporale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 126/43/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Rovella 414
1247. Deduzioni di costi - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 78/47/2012 del 4 maggio 2012 - Presidente: Maniàci, Relatore: Durè 414
1248. Credito d'imposta IRPEG - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 137/46/2012 del 29 giugno 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Palombo 415
1249. Principio di inerenza - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 1/10/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente: Galizzi, Relatore: Buonanno 415
1250. Paradisi fiscali - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 37/8/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Fischetto, Relatore: Monardi. 416
1251. Operazioni oggettivamente inesistenti - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 79/1/2012 del 13 aprile 2012 - Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli 416
1252. Fatture soggettivamente inesistenti - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 28/12/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente: Vitali, Relatore: Pizzuti. 416
1253. Accantonamenti deducibili - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 90/1/2012 del 21 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Melluso 417
1254. Utili extrabilancio - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 17/3/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Avagliano. 417

1255. Detrazione riqualificazione energetica - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 109/3/2012 del 2 luglio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Avagliano 417
1256. Perdite su crediti e deducibilità imposte - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 22/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari 418
1257. Consolidato nazionale - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 31/2/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: Guarneri, Relatore: Bottoni 418
1258. Tobin Tax - Commissione tributaria provinciale di Lodi - Sez. 1 - sentenza n. 50/1/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Stolfi 418
1259. Ammortamento - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 19/5/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Lainati, Relatore: Viscusi 419
1260. Cancellazione dal registro imprese - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 85/1/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Garegnani 419
1261. Superpremio di produzione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 1/24/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Taddei 420
1262. Contributi all'editoria - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 7/64/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Oldi, Relatore: Picasso 420
1263. Compenso ai sindaci - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 2/29/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Fabrizi, Relatore: Noschese 420
1264. Cessione di immobile - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 3/7/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Bitto, Relatore: Colavolpe 421
1265. Sopravvenienze attive - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 16/63/2012 del 24 gennaio 2012 - Presidente: Fondrieschi Relatore: Zangrossi 421
1266. Accertamento automatico - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 4/29/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Alparone 421
1267. Controlled foreign companies - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 21/63/2012 del 1 febbraio 2012 - Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi. 422
1268. Presunzione distribuzione utili ai soci - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 30/38/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente: Lamanna, Relatore: Fossa 422
1269. Correzione della dichiarazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 27/50/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini 422
1270. Credito IRPEG - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 45/40/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà 423
1271. Inerenza - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 53/40/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Preda. 423

1272. Stabile organizzazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 57/63/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi 423
1273. Contributi per calamità naturali - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 54/32/2012 del 15 marzo 2012 - Presidente: Martorelli, Relatore: Citro 424
1274. Costi relativi ad operazioni inesistenti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 61/64/2012 del 17 aprile 2012 - Presidente: Brigoni, Relatore: Picasso 424
1275. Deducibilità di costi per operazioni inesistenti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 69/64/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Brigoni, Relatore: Alberti 424
1276. Prezzi di trasferimento infragruppo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 53/31/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Marra, Relatore: Falaguerra 425
1277. Credito d'imposta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 48/45/2012 del 24 aprile 2012, Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo 425
1278. Versamento acconti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 68/31/2012 del 26 aprile 2012 - Presidente: Marra, Relatore: Trinca Colonel 425
1279. Spese deducibili - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 47/22/2012 del 27 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Izzi . 426
1280. Intermediazione immobiliare e trading - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 57/50/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini. 426
1281. Socio di maggioranza - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 99/64/2012 del 31 maggio 2012 - Presidente: Brigoni, Relatore: Alberti. 426
1282. Branch italiana di banca estera, correlazione fra costi e ricavi - Commissione tributaria regionale per la Lombardia di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 62/18/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente e Relatore: D'Isa 427
1283. Branch italiana di banca estera, fondo di dotazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 62/18/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente e Relatore: D'Isa 427
1284. Deducibilità costi - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 105/64/2012 del 19 giugno 2012 - Presidente: Brigoni, Relatore: Vicini 428
1285. Acquisito e rivendita di auto - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 73/45/2012 del 21 giugno 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Staunovo Polacco 428

IMPOSTE INDIRETTE

ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO

1286. Immissione in consumo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 64/31/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Centurelli, Relatore: Ventura 429

1287. Indennità di mora - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 93/31/2012 del 24 aprile 2012, - Presidente: Centurelli, Relatore: Sala 429
1288. Accise sull'alcool - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 84/3/2012 del 7 maggio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari 429
1289. Riscossione accise - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 32/2/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: De Biase. 429
1290. Indennità di mora e sanzioni - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 06/40/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi 430
1291. Credito d'imposta, compensazione, termine - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 55/31/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Marra, Relatore: Preda 430

DAZI, DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE

1292. Attività di verifica - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 60/31/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura 430
1293. Contraddittorio preventivo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 60/31/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura 431
1294. *Bis in idem* - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 71/31/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Centurelli, Relatore: Ventura 431
1295. Legittimazione attiva - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 82/31/2012 del 19 aprile 2012 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura 431
1296. Legittimazione attiva - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 84/31/2012 del 19 aprile 2012 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura 432
1297. Contraddittorio preventivo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 126/31/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura 432
1298. Consulente tecnico d'ufficio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 132/31/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Scuffi 432
1299. Royalty - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 88/3/2012 del 7 maggio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Avagliano. 432
1300. Dazi antidumping - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 20/6/2012 del 7 maggio 2012 - Presidente: Curtò, Relatore: Surano 433
1301. Rettifica su base documentale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 9/46/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente: Pezza, Relatore: Cucchi. 433
1302. Oneri all'importazione/esportazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 11/32/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Martorelli, Relatore: Lancia 433

1303. Beni da collezione, buona fede - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 7/18/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: D'Isa 434
1304. Cartella di pagamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 56/40/2012 del 23 marzo 2012, Presidente e Relatore: Sacchi 434
1305. Classificazione prodotti misti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 85/40/2012 del 8 giugno 2012 - Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà 434

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

1306. Riscatto di leasing ante 1 ottobre 2006 - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 11/46/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi 435
1307. Rettifica in base al listino FIIMA - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 56/23/2012 del 24 febbraio 2012, Presidente: Cappabianca, Relatore: Di Nunzio 435
1308. Imposta sostitutiva, rivalutazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 166/26/2012 del 9 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi 435
1309. Base imponibile - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 72/50/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola 436

IVA

1310. Cessioni intracomunitarie - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 1/43/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Rovella 436
1311. Autofatturazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 6/47/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli 436
1312. Omesso riporto del credito IVA - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 2/23/2012 del 23 gennaio 2012, Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico 437
1313. Imponibilità caparra confirmatoria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 1/40/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola 437
1314. Presentazione cartacea - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 31/41/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti 437
1315. Rimborso - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 35/1/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Di Benedetto . . 438
1316. Errori in dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 43/1/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Di Benedetto 438
1317. Leasing di autoveicolo - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 46/43/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente: Rovella, Relatore: Beretta 438

1318. Gruppi bancari - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 58/17/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Meli, Relatore: Seregni 439
1319. Credito IVA - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 29/31/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Centurelli, Relatore: Cazzaniga 439
1320. Oneri deducibili - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 49/43/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Raimondi, Relatore: Barbata 439
1321. Omessa dichiarazione e credito d'imposta - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 50/36/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Salvo 440
1322. Sospensione rimborso IVA - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 74/1/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello 440
1323. Diritti di negoziazione pubblicitaria ("overcommission") - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 33/3/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente: Maiga, Relatore: Brillo 440
1324. Operazioni inesistenti - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 44/47/2012 del 1 marzo 2012 - Presidente: Maniàci, Relatore: Girovaco 441
1325. Compensazione del credito - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 97/1/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello 441
1326. Cessione di aree al Comune in convenzione urbanistica - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 110/1/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Donno 441
1327. Inversione contabile - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 53/47/2012 del 14 marzo 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Durè 442
1328. Prodotti "demo" - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 98/2/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Rigoldi. 442
1329. Regime del margine - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 73/23/2012 del 20 marzo 2012, Presidente: Cappabianca, Relatore: Di Nunzio 442
1330. Credito IVA - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 145/1/2012 del 4 aprile 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello 443
1331. Rimborso - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 149/1/2012 del 4 aprile 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello 443
1332. Onere della prova - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 89/26/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio 443
1333. Rimborsi e prescrizione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 93/23/2012 del 19 aprile 2012, Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico 443
1334. Lettera d'intenti - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 141/43/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Rovella, Relatore: Uppi 444

1335. Cessazione esercizio attività - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 111/44/2012 del 8 maggio 2012 - Presidente: Golia, Relatore: Degrassi 444
1336. Ripetizione dell'indebito - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 174/26/2012 del 9 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani 444
1337. Cessazione attività - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 153/24/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo 445
1338. Omessa dichiarazione e detrazioni - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 181/26/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio 445
1339. Errore formale in cessioni intracomunitarie - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 185/26/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio 445
1340. Cancellazione registro imprese - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 124/46/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: De Sapia, Relatore: Previ 446
1341. Rimborso - Omessa dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 171/40/2012 del 11 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Tucci 446
1342. Rimborso credito di imposta ceduto - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 174/44/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Degrassi 446
1343. Istanza di rimborso - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 179/44/2012 26 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Natola . . 446
1344. Coassicurazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 218/24/2012 del 29 giugno 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo 447
1345. Eccedenza detraibile - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 25/2/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente: Ferraro, Relatore: Diana 447
1346. Contestazione credito IVA - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 26/12/2012 del 12 marzo 2012 - Presidente: Gaballo, Relatore: Stefanini 447
1347. Videopoker - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 55/2/2012 del 23 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Gaballo. . . . 447
1348. Rimborso IVA, modalità - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 122/1/2012 - del 11 giugno 2012 - Presidente: Grasso, Relatore: Santini 448
1349. Modello VR - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 39/12/12 del 8 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Molinari . . . 448
1350. Omessa dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 39/8/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: Pianta, Relatore: De Angelis 448
1351. Interposizione fittizia - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 34/10/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente: Caristi, Relatore: Donina 449
1352. Compensazione dei crediti IVA - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 3 - sentenza n. 135/3/2011 del 19 settembre 2011 - Presidente: Nora, Relatore: Falcinella 449

1353. Modello VR - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 15 - sentenza n. 157/15/2011 del 28 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Bitonte. 449
1354. Fatture false - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 33/3/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari . . 449
1355. Cessioni intracomunitarie - Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 5/5/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Chiaro, Relatore: Amore 450
1356. Rimborso IVA - Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 56/2/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Febbraro. 450
1357. Omessa presentazione dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 3 - sentenza n. 36/3/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: De Giorgio 451
1358. Termine di decadenza per l'istanza di rimborso - Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 2 - sentenza n. 37/2/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Furlani 451
1359. Esportazioni - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 44/01/12 del 26 marzo 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Zanotti 451
1360. Cessazione attività - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 80/2/2012 del 5 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Momoli . . 452
1361. Responsabilità omesso versamento - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 62/1/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Latagliata, Relatore: Dell'Aringa 452
1362. Frode carosello, onere della prova - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 96/2/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni 452
1363. Società estinta - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 106/1/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Latagliata. 453
1364. Diritto alla detrazione - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza 126/1/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente: Latagliata; Relatore: Dell'Aringa 453
1365. Rimborso - Omessa dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 3 - sentenza n. 36/3/2012 del 21 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Rabai 453
1366. Credito IVA ed omessa dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 30/1/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Budelli 454
1367. IVA prima casa - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 50/11/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Petrucci, Relatore: D'Aula 454
1368. Operazioni soggettivamente inesistenti e buona fede - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 4 - sentenza n. 42/4/2012 del 13 aprile 2012 - Presidente: Giurazza, Relatore: Mantegazza 454
1369. Omessa dichiarazione IVA - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 58/11/2012 del 17 aprile 2012 - Presidente: Petrucci, Relatore: Cagnoli 455
1370. Frodi carosello - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 1/40/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi. . 455
1371. Falsa fatturazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 02/40/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi. 455

1372. Prescrizione rimborso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 7/24/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Crisafulli 456
1373. Operazioni intracomunitarie - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 4/50/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Pizzo 456
1374. Operazioni con l'estero - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 5/50/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Natola 456
1375. Istanza di rimborso per indebito - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42, sentenza n. 17/42/2012 del 26 gennaio 2012, Presidente: Centurelli, Relatore: Fasano 457
1376. Operazioni intracomunitarie - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 4/38/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Lamanna, Relatore: Greco 457
1377. Cessioni intracomunitarie - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 25/40/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Bonavolontà 457
1378. Diniego di rimborso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 6/30/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo 458
1379. Cessioni intracomunitarie - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 20/64/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Oldi 458
1380. Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 18/34/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Menegatti 458
1381. Reverse charge - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 37/40/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà 459
1382. *Pro rata* per costi promiscui - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 19/50/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Pizzo 459
1383. Associazione sportiva dilettantistica - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 21/49/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente: Lucchina, Relatore: Primavera 459
1384. Operazione promozionale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 16/7/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Arbasino 460
1385. Violazioni formali - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 18/29/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Fabrizi, Relatore: Moneta 460
1386. Iva immoblili - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 30/68/2012 del 2 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Chiaro 460
1387. Rimborso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44, sentenza n. 34/44/2012 del 5 marzo 2012, Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti 461
1388. Regime di extraterritorialità - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 28/34/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Menegatti 461

1389. Frode carosello, detraibilità IVA - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 41/64/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Brigoni 461
1390. Regime IVA "del margine" - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 21/33/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente e Relatore: D'Addea 462
1391. Detrazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 23/45/2012 del 15 marzo 2012, Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco 462
1392. Detrazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 27/45/2012 del 15 marzo 2012, Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco 462
1393. Cessazione attività - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 35/29/2012 del 30 marzo 2012 - Presidente: Alparone, Relatore: Grimaldi 463
1394. Beni ammortizzabili - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 44/18/2012 del 3 aprile 2012, Presidente - D'Isa, Relatore: Staunovo Polacco 463
1395. Rimborso IVA - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 44/31/2012 del 17 aprile 2012 - Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Falaguerra 463
1396. Credito IVA - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 44/7/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Arbasino . 464
1397. Compensi per premi impegnativa - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 47/13/2012 del 26 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Spano. 464
1398. Trasferimento del plafond - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 49/22/2012 del 27 aprile 2012 - Presidente: Izzi, Relatore: Musilli 464
1399. Inerenza - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 33/30/2012 del 2 maggio 2012 - Presidente: Paganini, Relatore: Monaldo 464
1400. Servizi di intermediazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 50/18/2012 del 7 maggio 2012 - Presidente: D'Isa, Relatore: Staunovo Polacco 465
1401. Over Commission - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 54/46/2012 dell'8 maggio 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Esposti 465
1402. Illegittima detrazione - Onere della prova - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 54/46/2012 dell'8 maggio 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Esposti 465
1403. Omessa compilazione modulo VR - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 43/34/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Targetti 466
1404. Sospensione del rimborso IVA - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 54/50/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Natola 466
1405. Società cancellata dal registro delle imprese - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 50/49/2012 del 18 maggio 2012 - Presidente: Leotta - Relatore: Insinga 466

1406. Utilizzo del plafond - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 73/28/2012 del 24 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi 466
1407. Fatture per operazioni inesistenti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 45/5/2012 del 31 maggio 2012 - Presidente: Calia, Relatore: Aniello 467
1408. Disconoscimento del credito IVA - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 44/5/2012 del 31 maggio 2012 - Presidente: Calia, Relatore: Aniello 467
1409. Operazioni di recupero energetico - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 96/32/2012 del 6 giugno 2012 - Presidente: Martorelli, Relatore: Cordola 467
1410. Credito IVA - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 58/5/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente: Califano, Relatore: Gatti 467
1411. Indeducibilità FOI - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 133/67/2012 del 18 giugno 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli 468
1412. Rimborso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 75/35/2012 del 19 giugno 2012 - Presidente: Liguoro, Relatore: Repossi 468
1413. Compensazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 74/45/2012 del 21 giugno 2012, Presidente: Servetti, Relatore: Staunovo Polacco 468
1414. Rimborso - Termine di prescrizione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 86/49/2012 del 27 giugno 2012 - Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga 469
1415. Cessioni intracomunitarie - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 71/50/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola 469
1416. Parziale compilazione della dichiarazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 65/18/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente: Curto, Relatore: Sciarini 469
1417. Omessa presentazione modelli F24 - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 76/26/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente: Di Blasi, Relatore: Bonavolontà 470

REGISTRO

1418. Mancata risposta al questionario - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 13/46/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi 470
1419. Conferimento ramo d'azienda - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 14/17/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Giucastro, Relatore: Cafora 470
1420. Unico atto con pluralità di alienanti - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 4/41/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Ortolani, Relatore: Siffredi. 471
1421. Listino FIAIP - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 6/2/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Contini 471

1422. Criterio interpretativo, art. 20 D.P.R. 131/86 - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 43/43/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente: Rovella, Relatore: Uppi 471
1423. Cessione d'azienda ed aliquota - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 35/47/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli 471
1424. Cessione di ramo d'azienda - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 63/2/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Covi 472
1425. Valore normale, OMI - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 74/46/2012 del 28 marzo 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Previ 472
1426. Tassazione del decreto di omologazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 140/41/2012 del 11 aprile 2012 - Presidente: Ortolani, Relatore: Siffredi 472
1427. Art. 20 D.P.R. 131/86 - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 164/41/2012 del 11 maggio 2012 - Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli 473
1428. Conferimento d'azienda e cessione partecipazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 102/31/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura 473
1429. Dati OMI - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 96/47/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata 473
1430. Rideterminazione valore, OMI - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 144/44/2012 del 24 maggio 2012 - Presidente: Golia, Relatore: Maellaro 474
1431. Alternatività Iva - Registro - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 30/21/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Gesualdi 474
1432. Aumento di capitale con conferimento di ramo d'azienda - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 43/22/2012 del 16 febbraio 2012; Presidente: Maniàci, Relatore: Salvo 474
1433. Concessione di garanzie personali - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 40/29/2012 del 20 febbraio 2012 - Presidente: Napodano, Relatore: Perrucci 475
1434. Riqualificazione in cessione d'azienda - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - Sentenza n. 31/42/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito 475
1435. Valutazione ramo d'azienda - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 33/42/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito 475
1436. Atti tra soggetti terzi - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 61/21/2012 del 29 marzo 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Chiametti 476
1437. Conferimento d'azienda e cessione partecipazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 102/31/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura 476
1438. Trasferimento immobile a seguito di sentenza - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 149/42/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Bichi 476

1439. Listino dei prezzi OMI - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 16 - sentenza n. 17/16/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Caristi 477
1440. Agevolazioni fiscali - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 37/1/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: Melluso, Relatore: Di Giorgio 477
1441. Enunciazione di atti non registrati - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 34/2/2012 del 27 marzo 2012 - Presidente: Spartà, Relatore: Portieri 478
1442. Preliminare di compravendita immobiliare - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 56/1/2012 del 11 aprile 2012 - Presidente: Melluso, Relatore: Di Giorgio 478
1443. Registrazione contratto di locazione - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 15 - sentenza n. 39/15/2012 del 27 aprile 2012 - Presidente: Bitonte, Relatore: Belotti 478
1444. Rettifica valore - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 14/1/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore 479
1445. Valore di compravendita - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 6/4/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Amore 479
1446. Valutazione OMI - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 34/1/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore 480
1447. Decreti ingiuntivi originati da fatture - Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 53/2/2012 del 3 maggio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Masi 480
1448. Edilizia residenziale - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 1/2/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Guarneri. 480
1449. Caparra confirmatoria - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 20/2/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni 481
1450. Contratto preliminare - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 37/2/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Guarneri, Relatore: Picasso 481
1451. Valore avviamento - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 105/1/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Latagliata. 481
1452. Rimborso maggiore imposta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 7/19/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Piglionica, Relatore: Antonioli 481
1453. Cessione di ramo d'azienda - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 16/15/2012 del 30 gennaio 2012 - Presidente: Marletta, Relatore: Crespi 482
1454. Accertamento valore terreno - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 14/50/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Natola 482
1455. Cessione terreno con fabbricato in costruzione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 17/50/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Zevola 483

1456. Accordo transattivo in sede di conciliazione giudiziale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 23/22/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Franciosi 483
1457. Registrazione dell'atto di donazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 23/46/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Punzo. 483
1458. Registrazione a debito - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 24/33/2012 del 8 marzo 2012 - Presidente e Relatore: D'Addea 484
1459. Antieconomicità operazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 53/32/2012 del 15 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Martorelli 484
1460. Prima casa - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 38/7/2012 del 11 aprile 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Gatti 484
1461. Tassazione decreto ingiuntivo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 48/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Zevola 485
1462. Metodo dell'attualizzazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 26/30/2012 del 2 maggio 2012 - Presidente: Paganini, Relatore: Cordola 485
1463. Rideterminazione area edificabile oggetto di compravendita - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 54/65/2012 del 10 maggio 2012 - Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini 485
1464. Registrazione decreto ingiuntivo - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 80/32/2012 del 11 maggio 2012 - Presidente: Luglio, Relatore: Cordola 486
1465. Garanzia fidejussoria - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 58/22/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Franciosi, Relatore: Chiametti 486
1466. Valore dell'avviamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 68/29/2012 del 18 maggio 2012 - Presidente: Fabrizi, Relatore: Noschese 486
1467. Valore della cessione e plusvalenza - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 64/49/2012 del 6 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Lucchina. 487
1468. Cessione ramo d'azienda - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 67/22/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Franciosi, Relatore: Chiametti 487
1469. Cessione di ramo di azienda - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 104/1/2012 del 27 giugno 2012 - Presidente: Simone, Relatore: Fucci. 487
1470. Acquisto immobile in sede d'asta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 72/22/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente: Izzi, Relatore: Vassallo 487

SUCCESSIONI E DONAZIONI

1471. Franchigia - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 35/29/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Gilardi, Relatore: Cappellozza 488

1472. Donazione di titoli di Stato - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 126/40/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti 488
1473. Successione ereditaria - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 16 - sentenza n. 28/16/2012 del 21 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Dessì. 488
1474. Accettazione con beneficio d'inventario - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 54/12/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Fazio, Relatore: Zambelli 489
1475. Determinazione franchigia - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 21/36/2012 del 30 gennaio 2012 - Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta 489

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

1476. Servizi radiomobili di comunicazione, rimborso - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 1/1/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore 489
1477. Soggetti esenti - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 64/3/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari 490
1478. Soggettività passiva dei Comuni - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 45/1/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni 490
1479. Utenze business - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 53/12/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Fazio, Relatore: Zambelli 490
1480. Tassa di concessione governativa - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 21/6/2012 del 7 maggio 2012 - Presidente: Curtò, Relatore: Surano 491

RISCOSSIONE

1481. Notifica a mezzo posta - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 4/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Astolfi 492
1482. Notifica atti pregressi - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 22/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi . 492
1483. Notifica a mezzo postale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 17/23/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: De Vincenzo, Relatore: Di Nunzio 492
1484. Notificazioni di avviso bonario - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 19/43/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Rovella 493
1485. Istanza di rateazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 36/25/2012 del 24 gennaio 2012 - Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini 493
1486. Iscrizione ipotecaria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 12/40/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Tucci, Relatore: Grossi 493
1487. Notifica cartella di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 13/40/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Tucci, Relatore: Grossi 493

1488. Benefici prima casa, decadenza - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 16/3/2012 del 2 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Maiga 494
1489. Fermo amministrativo ed invalidità - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 22/23/2012 del 2 febbraio 2012 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Sala. 494
1490. Cartella di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 47/26/2012 dell'8 febbraio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio 494
1491. Compensi di riscossione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 41/1/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Di Benedetto. 495
1492. Ruoli straordinari - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 46/40/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Tucci . 495
1493. Notifica di iscrizione ipotecaria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 36/29/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Gilardi 495
1494. Liquidazione delle imposte - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 38/44/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Natola 496
1495. Misure cautelari - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 70/1/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Astolfi 496
1496. Fondo patrimoniale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 64/40/2012 del 20 febbraio 2012 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti. 496
1497. Misure cautelari, società estero vestite. - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 71/1/2012 del 21 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi. 497
1498. Errore materiale in dichiarazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 80/1/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Pilello. 497
1499. Notifica a cittadino iscritto all'AIRE, modalità - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 34/3/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Maiga 497
1500. Prova della notifica - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 44/3/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: La Mattina, Relatore: Fusaro. 498
1501. Attività del concessionario della riscossione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 71/24/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Franco 498
1502. Società in liquidazione coatta amministrativa - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 76/2/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Covi 498
1503. Ruolo straordinario - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 82/2/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Covi. 498
1504. Iscrizione ipotecaria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 45/18/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: Pinto, Relatore: Barone 499

1505. Invio dell'avviso bonario - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 63/44/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Degrassi 499
1506. Allegazione sentenza - Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 102/2/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Covi. 499
1507. Carenza notifica avviso bonario - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 85/22/2012 del 5 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Piscitello 499
1508. Notifica della cartella di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 83/44/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Faranda 500
1509. Notifica postale della cartella - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 152/43/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino. 500
1510. Compensazione crediti da consolidato - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 96/44/2012 del 27 aprile 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Ruggiero. 500
1511. Iscrizione ipotecaria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 114/44/2012 del 8 maggio 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Maellaro 501
1512. Dichiarazione integrativa e avviso bonario - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 101/23/2012 del 9 maggio 2012 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Sala 501
1513. Relata di notifica, mancata compilazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 91/47/2012 del 17 maggio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata 501
1514. Rateizzazione, azione esecutiva - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 183/24/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo 502
1515. Notifica della cartella - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 171/36/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Mascherpa 502
1516. Fermo amministrativo ed erede - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 141/17/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente: Giucastrto, Relatore: Sala 502
1517. Notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 227/26/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani 502
1518. Responsabile del procedimento - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 52/8/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Mafferri, Relatore: Rustico 503
1519. Ruolo straordinario - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 05/2/2012 del 19 gennaio 2012 - Presidente: Spartà, Relatore: Portieri 503
1520. Sottoscrizione cartella di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 3/7/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Chiappani 503
1521. Sospensione della riscossione - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 6/7/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Chiappani 504

1522. Iscrizione di ipoteca - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 21/8/2012 del 30 gennaio 2012 - Presidente: Pianta, Relatore: Senesi 504
1523. Ruolo straordinario - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 13/10/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio. 504
1524. Dichiarazione integrativa - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 35/8/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: Pianta, Relatore: Senesi. 505
1525. Notifica a mezzo posta - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 7/3/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Spera . . . 505
1526. Relata di notifica avvenuta a mezzo posta - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 15/3/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari 505
1527. Notifica a mezzo raccomandata - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 29/3/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Spera 506
1528. Notifica della cartella a coobbligato - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 18/1/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Febbraro 506
1529. Ruolo straordinario - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 39/3/2012 del 20 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Spera . . 506
1530. Società non operativa - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 17/4/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Abate . . 507
1531. Notifica della cartella - Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 43/1/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore 507
1532. Gestione Separata INPS - Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 68/1/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Febbraro. 507
1533. Notifica dell'avviso bonario - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 67/4/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Amore 508
1534. Dilazione di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 14/2/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Guarneri 508
1535. Intimazione di pagamento - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 35/1/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni 508
1536. Ipoteca - Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 2 - sentenza n. 41/2/2012 del 16 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Catalano 509
1537. Cancellazione dal registro delle imprese - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 59/2/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni 509
1538. Notifica a mezzo servizio postale - Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 1 - sentenza n. 28/1/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Priolo, Relatore: Bocchiola. 510
1539. Ipoteca - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 5/6/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Zambelli. 510
1540. Ipoteca fondo patrimoniale - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 4 - sentenza n. 11/4/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente: D'Agostino, Relatore: Mantegazza 510

1541. Cartella di pagamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 2/24/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Taddei 511
1542. Iscrizione ipotecaria su immobili sociali - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 3/19/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Piglionica 511
1543. Omesso versamento imposta dichiarata - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 9/50/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Introini 511
1544. Iscrizione ipotecaria ed intimazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 6/22/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Izzi; Relatore: Musilli 512
1545. Tarsu, cartella di pagamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 51/67/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Sacchi 512
1546. Notificazione della cartella - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 15/26/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Molina 512
1547. Compensi di riscossione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 7/29/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Alparone 512
1548. Intimazione ad adempiere - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 26/26/2012 del 1 marzo 2012 - Presidente: Molina, Relatore: Gesualdi 513
1549. Responsabile del procedimento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 28/31/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Trinca Colonel 513
1550. Omessa sottoscrizione cartella pagamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 38/43/2012 del 14 marzo 2012 - Presidente e Relatore Tucci 513
1551. Controllo automatizzato - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 29/46/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: Pezza, Relatore: Cucchi 514
1552. Ruolo e operazioni elusive - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 36/12/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Siniscalchi, Relatore: Noschese 514
1553. Notifica “diretta” a mezzo posta della cartella pagamento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 56/43/2012 del 11 aprile 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Imbriani 514
1554. Iscrizione di ipoteca - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 40/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola 515
1555. Iscrizione di ipoteca - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 45/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini 515
1556. Omesso versamento dell’imposta dichiarata - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 50/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Zevola 515
1557. Controllo automatizzato - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 35/30/2012 del 2 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Paganini 516

1558. Iscrizione ipotecaria - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 94/36/2012 del 11 maggio 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Beretta 516
1559. Omessa notifica dell'atto presupposto - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 58/49/2012 del 18 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Leotta 516
1560. Delega in via telematica - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 54/34/2012 del 30 maggio 2012 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo 516
1561. Natura della dichiarazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 61/45/2012 del 4 giugno 2012, Presidente: Servetti, Relatore: Staunovo Polacco 517
1562. Natura della dichiarazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42, sentenza n. 81/42/2012 del 17 maggio 2012, Presidente e Relatore: De Ruggiero. 517
1563. Requisiti della cartella esattoriale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 80/45/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo 517
1564. Notifica a mezzo posta della cartella esattoriale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 80/45/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo 518
1565. Fusione per incorporazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 54/68/2012 del 29 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Chiaro 518

TERMINI (DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA)

1566. Rimborso IVA - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 30/22/2012 del 30 gennaio 2012 - Presidente: Piscitello, Relatore: Petrone 520
1567. Mancata riassunzione del giudizio - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 33/29/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Gilardi, Relatore: Scarabelli 520
1568. Dichiarazioni integrative a favore - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 124/2/2012 del 5 aprile 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Vignoli Rinaldi 520
1569. Art. 38 D.P.R. 602/73, decorrenza termine - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 51/1/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Grasso. 521
1570. Incentivo all'esodo - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez.8 - sentenza n. 99/8/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico 521
1571. Termine decadenziale dell'accertamento - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 16 - sentenza n. 40/16/2012 del 10 aprile 2012 - Presidente: Caristi, Relatore: Alessi 521
1572. Termine di decadenza - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 16/1/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente: Rizzo, Relatore: Fornoni 522
1573. Interruzione della prescrizione - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 8/1/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Fornoni 522

1574. Incentivo all'esodo - Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 11/2/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Guarnieri, Relatore: Picasso 522
1575. Rimessione in termini - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 139/2/2012 del 7 giugno 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: De Biase 523
1576. Rimborso IVA - Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 3 - sentenza n. 35/3/2012 del 21 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Rabai . . 523
1577. Termine di decadenza e corte di giustizia UE - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 28/3/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Chiozzi 524
1578. Cartella, notifica a mezzo posta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 3/50/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Introini. 524
1579. Prescrizione decennale dall'intervenuto giudicato - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 18/40/2012 del 20 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi 524
1580. Art. 38 D.P.R. 602/1973 - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 11/50/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Introini 524
1581. Istanza di rimborso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 27/44/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti 525
1582. Restituzione di indebito comunitario - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 31/36/2012 del 21 febbraio 2012 - Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta 525
1583. Credito d'imposta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 28/26/2012 dell'1 marzo 2012 - Presidente: Molina, Relatore: Grimaldi 526
1584. Rimborso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 20/7/2012 del 2 marzo 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Gatti 526
1585. Diritto al rimborso, termine quadriennale - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 39/28/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino 526
1586. Rivalutazione di terreni edificabili - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 35/7/2012 del 5 aprile 2012 - Presidente: Bitto, Relatore: Crespi 526
1587. Benefici prima casa, termine per il recupero dell'imposta - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 63/50/2012 del 29 maggio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini 527
1588. Rimborso IRAP - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 65/50/2012 del 29 maggio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini 527

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

1589. Ravvedimento operoso - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 23/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi. 528
1590. Annullamento delle sanzioni - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 13/24/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Orsatti 528

1591. Incertezza normativa - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 27/40/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Carfagna 528
1592. *Favor rei* - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 24/35/2012 del 2 febbraio 2012 - Presidente: Brecciaroli, Relatore: Faranda. 529
1593. Ravvedimento operoso - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 26/44/2012 del 3 febbraio 2012 - Presidente: Golia, Relatore: Ruggiero 529
1594. Errore formale e sostanziale - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 33/43/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Rovella, Relatore: Barbata 529
1595. Responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 34/35/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: De Lillo, Relatore: Contini 530
1596. Versamento parziale con ravvedimento operoso - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 42/3/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: La Mattina, Relatore: Fusaro 530
1597. Responsabilità del consulente tributario - Commissione tributaria regionale di Milano - Sez. 49 - sentenza n. 23/49/2012 del 28/2/2012 - Pres. Lucchina, Rel. Insinga 530
1598. Autore della violazione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 43/25/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Franco, Relatore: Mauri 530
1599. Transfer Pricing - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 99/43/2012 del 29 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Rovella . 531
1600. Dichiarazione integrativa e sanzione - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 119/26/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio 531
1601. Diritto al rimborso - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 214/26/2012 del 23 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi 531
1602. Disapplicazione sanzioni - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 141/47/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli 532
1603. Ravvedimento operoso e sanzioni - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 118/8/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico 532
1604. Cause di non punibilità - Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 23/12/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Vitali, Relatore: Serena. 532
1605. Ritardato versamento maggiorazione 0,40 - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 22/1/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Gori 533
1606. Sequestro - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 43/3/2012 del 10 aprile 2012 - Presidente: Novara, Relatore: Chiozzi 533
1607. Applicazione delle sanzioni - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 2/11/2012 del 20 gennaio 2012 - Presidente: Buono, Relatore: Stella 533
1608. Sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 11/33/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: D'Addea, Relatore: Guida. 534

1609. Ravvedimento operoso - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 32/44/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Pizzo 534
1610. Sanzionabilità dell'omessa autofatturazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 56/67/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Locatelli 534
1611. Omessa fatturazione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 52/64/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Brigoni 535
1612. Mancanza di imposta a debito - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 37/35/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Liguoro, Relatore: Repossi 535
1613. Irrogazione delle sanzioni - Presupposti - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 43/7/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Arbasino 535
1614. Incertezza normativa - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 62/18/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente e Relatore: D'Isa 536
1615. Ravvedimento - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 72/34/2012 del 22 giugno 2012 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo 536
1616. Negligenza del consulente - Commissione tributaria centrale, Sezione regionale della Lombardia - Coll. 2 - decisione n. 293/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente: Fiorenza, Relatore: Maresca 536

VARIA

1617. Interpello - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 72/17/2012 del 1 marzo 2012 - Presidente: Giucastro, Relatore: Frigeni . . 538
1618. Discrezionalità dell'imprenditore - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44- sentenza n. 79/44/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Natola 538
1619. Contrasto di norme - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 129/42/2012 del 19 aprile 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito 538
1620. Dichiarazione dei redditi integrativa - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 157/26/2012 del 2 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi 538
1621. Onlus - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 204/36/2012 del 27 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Mascherpa 539
1622. Avviso di ricevimento - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 207/1/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Donno . 539
1623. Competenza degli uffici finanziari - Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 198/1/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Donno. 539
1624. Enti non commerciali - Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 57/1/2012 - del 1 marzo 2012 - Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli 539
1625. Avviso bonario - Rateazione - Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 71/4/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Avagliano 540

1626. Diritto camerale - Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 3/2/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni 540
1627. Correzione di errori - Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 34/6/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Surano 540
1628. Dichiarazione integrativa - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 4/27/2012 del 20 gennaio 2012 - Presidente: Secchi, Relatore: Currò 541
1629. ONLUS - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 24/50/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Natola 541
1630. Atti tributari, luogo di notifica - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 47/29/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Alparone 541
1631. Validità del concordato di adesione - Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 66/33/2012 del 5 giugno 2012 - Presidente: Craveia, Relatore: Panzeri 542
1632. Pendenza della controversia - Commissione tributaria centrale, Sezione regionale della Lombardia - Coll. 2 - decisione n. 198/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Simone, Relatore: Proietto 542
1633. Rimborso ILOR - Commissione tributaria centrale, Sezione regionale della Lombardia - Coll. 9 - decisione n. 237/2012 del 19 gennaio 2012 - Presidente: Barbaini, Relatore: D'Andrea 542

Parte Prima

2011

ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO, IN GENERE

1. Garanzia fideiussoria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 259/41/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Centurelli

ACCERTAMENTO CON ADESIONE - RATEAZIONE DEL PAGAMENTO - Garanzia fideiussoria - IRPEF - Cartella di pagamento - Accertamento con adesione - Rateazione del pagamento - Presentazione della garanzia fideiussoria - Termine 10 giorni *ex* art. 8 D.Lgs. n. 218/97 - Perentorietà - Non sussiste.
Il termine di 10 giorni dalla data del versamento della prima rata previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997 per la presentazione della garanzia fideiussoria non è un termine perentorio, pertanto, se il ritardo nell'adempimento del contribuente non è di entità tale da giustificare l'emissione del ruolo, e se l'Ufficio nonostante la presentazione della garanzia provvede a consegnare il ruolo al Concessionario, la relativa cartella di pagamento deve essere annullata. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 218/1997, artt. 8 e 9.

2. Società estinta
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 155/7/2011 del 5 luglio 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo

SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di notifica - Legittimazione ad agire solo nei confronti dei soci o del liquidatore.
La cancellazione dal Registro delle Imprese produce l'estinzione della società; tale regola deve applicarsi anche ai rapporti di diritto tributario. I creditori sono legittimati ad agire esclusivamente nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Ogni atto notificato ad altri soggetti è da ritenersi illegittimo e annullabile. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.

3. Reddito da plusvalenza
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 236/36/2011 del 8 luglio 2011 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Cozzi

ACCERTAMENTO - VENDITA DI TERRENO - REDDITO DA PLUSVALENZA - PRESUNZIONE DI CORRISPONDENZA TRA *QUANTUM* INCASSATO E VALORE DI MERCATO - Onere della prova contraria - Contribuente - Prova occultamento parte del corrispettivo - Onere della prova - Amministrazione Finanziaria.
In tema di imposta sul reddito delle persone fisiche, a seguito della rideterminazione in via induttiva del reddito da plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno, incombe sul contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra

prezzo incassato e valore di mercato. Qualora il soggetto accertato fornisca tale prova contraria — *i.e.* gli estratti conto bancari dai quali emerge che la somma ricevuta a seguito della vendita corrisponde alla cifra dichiarata in atto — l'onere probatorio tornerà a gravare in capo all'Amministrazione finanziaria. In tal caso, pertanto, sarà compito dell'Ufficio avvalorare la presunzione di occultamento di parte del corrispettivo, pena la soccombenza in giudizio. (B.N.)

4. Imputazione costi per competenza
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 8 - sentenza n. 234/8/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente: Chiarolla, Relatore: De Rosa

IMPUTAZIONE COSTI PER COMPETENZA - Costi per demolizione fabbricato - Correlazione ai ricavi conseguiti dal nuovo fabbricato.
A norma dell'art. 109 comma 1 del D.P.R. 917/1986 i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare reddito nell'esercizio di competenza. I costi sostenuti per la demolizione di un fabbricato devono essere considerati prodromici alla ricostruzione di un nuovo immobile destinato all'esercizio dell'attività produttiva e, pertanto, imputabili per competenza all'anno di messa in funzione dello stesso. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109.

5. Errore in sede di dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 8 - sentenza n. 242/8/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente: Chiarolla, Relatore: De Rosa

DICHIARAZIONE - ERRORE DI COMPILAZIONE - ERRORE MATERIALE SENZA PREGIUDIZIO ALL'ERARIO - Dichiarazione infedele - Non è tale - Sanzioni - Non irrogabili.
In caso di errori materiali commessi in sede di dichiarazione, che non abbiano arrecato alcun danno erariale, non può configurarsi la fattispecie della infedele dichiarazione e pertanto non possono essere irrogate le sanzioni. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 7; D.Lgs. 471/1997, art. 11.

6. Riserva sinistri
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 247/24/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Parlato

ACCERTAMENTO - VARIAZIONE RISERVA SINISTRI - ASSICURAZIONI - Riserva obbligatoria - Incremento tabelle - Iscrizione in bilancio.
In materia di riserve tecniche obbligatorie delle imprese di assicurazione, il fattore costituito dall'incremento delle tabelle del Tribunale di Milano, se correttamente documentato dalla parte, può senz'altro rientrare nella definizione di "dati storici e prospettici affidabili" indicata dall'art. 33 D.Lgs. 173/1997. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 173/1997, art. 33.

7. Evasione d'imposta
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 220/23/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

ACCERTAMENTO - EVASIONE D'IMPOSTA - Contabilità irregolare - Rettifica delle dichiarazioni - Desumibilità.
Anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, i ricavi possono essere ritenuti falsi in base alla loro sproporzione per difetto rispetto ai costi rilevati, ed in tal caso l'Ufficio può intervenire a rettificare le dichiarazioni del contribuente mediante un accertamento nel contempo analitico (in quanto tiene conto dei dati ricavati) e induttivo, in quanto sulla base di tali dati, qualora la contabilità possa essere ritenuta complessivamente ed essenzialmente inattendibile in relazione all'antieconomicità del comportamento del contribuente, perché confliggente con le regole fondamentali della ragionevolezza, e quindi sia fondatamente desumibile l'evasione di imposta, perviene ad accertare le reali imposte dovute. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. *d*); D.P.R. 633/1972, art. 54.

8. Immodificabilità dell'accertamento con adesione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 142/25/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini

ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Atto - Non impugnabilità - Immodificabilità - Determinazione valore.
L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, integrabile o modificabile, perché la determinazione del valore stabilito rispecchia fedelmente il valore della transazione commerciale. (M.C.G.)

9. Dichiarazione dei redditi, esonero
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 153/25/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Moro

DICHIARAZIONE REDDITI - PRESENTAZIONE - ESONERO - Credito nei confronti dell'erario
Il diritto di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi non può essere invocato qualora si intenda fare valere un credito nei confronti dell'erario, in quanto gli Uffici devono essere messi in condizione di verificare l'effettiva sussistenza del credito. (M.C.G.)

10. Sanatoria della notifica
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 188/42/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - Impugnazione avviso - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Sussiste.
Poiché in virtù del rinvio espresso dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, la disciplina della notificazione dell'avviso di accertamento, compreso il regime delle nullità e delle sanatorie, è demandata alle norme sulle notificazioni nel processo civile, ne deriva che la proposizione del ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento produce l'effetto di sanare l'eventuale nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., artt. 137 ss..

11. Competenza dell'Ufficio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 197/42/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

ACCERTAMENTO - COMPETENZA - Domicilio fiscale del contribuente nell'anno oggetto di accertamento - Rileva.
La competenza in materia di accertamento spetta, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 218/1997, all'Ufficio nella cui circoscrizione si trovava il domicilio fiscale del contribuente nell'anno oggetto di accertamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 31; D.Lgs. 218/1997, art. 4.

12. Dichiarazione di terzi
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 184/47/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Duré

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE DI TERZO - RILEVANZA PROBATORIA - Collegamento temporale con il periodo di imposta oggetto di accertamento - Necessità - Sussiste.
La dichiarazione di un terzo (nella specie dipendente della società) assunto nel 2003 non può essere rilevante per provare la fondatezza di un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2002. (L.C.) (M.Gu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973.

13. Motivazioni
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 12 - sentenza n. 246/12/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Di Gennaro

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Motivazione con rinvio a quanto accertato da altro ufficio - Accertamento svolto presso un terzo.
L'Ufficio non può utilizzare, a sostegno e motivazione dell'avviso di accertamento, unicamente quanto accertato da altro Ufficio presso una società terza, richiamandone in sintesi i fatti e non effettuando alcuna ulteriore indagine specifica e riferita alle contestazioni fatte.

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 54, comma 5.

14. Redditi prodotti all'estero
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 254/35/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Brecciaroli

REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - DOPPIA IMPOSIZIONE - CREDITO D'IMPOSTA - DETRAZIONE - Ammissibilità - Modalità di detrazione.
In base all'art. 165 del T.U.I.R., se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in dimi-

nuzione. Per le imposte pagate all'estero spetta il credito d'imposta per evitare l'incostituzionale doppia tassazione dello stesso reddito. (M.P.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 165.

15. Avviso bonario
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 229/40/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Brillo

IVA - Liquidazione automatizzata *ex* art. 54 *bis* D.P.R. n. 633/1972 - Disconoscimento di credito di imposta - Iscrizione a ruolo - Provvedimento di sgravio in autotutela - Richiesta di riliquidazione del ruolo sulla base di elementi nuovi - Illegittimità - Sussiste - Nuovo atto - Necessità.
L'Agenzia delle Entrate non può in ambito processuale e sulla base di elementi non contestati al contribuente con la cartella di pagamento, chiedere al giudice tributario di provvedere ad una nuova liquidazione degli importi iscritti a ruolo, ma deve nel caso notificare una nuova liquidazione della maggiore imposta al fine di consentire al contribuente di usufruire delle garanzie previste dalla Legge 212 del 2000. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 54 *bis*; L. 212/2000.

16. Indagini bancarie
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 276/3/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente: La Mattina, Relatore: Gesualdi

INDAGINI BANCARIE - Movimentazioni conto corrente - Mancata convocazione dell'interessato - Legittimità - Sussiste - Dichiarazione giurata di terzi - Inammissibile.
L'utilizzazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, ai fini dell'accertamento, è legittima anche in assenza di preventiva convocazione dell'interessato e la legittimità delle indagini bancarie è subordinata solamente all'esistenza dell'autorizzazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate. I versamenti e i prelievi di fondi dai depositi bancari concretizzano una presunzione legale di maggiori compensi non dichiarati e spetta al contribuente fornire la prova della provenienza di tali disponibilità finanziarie. Non è ammissibile nel processo tributario, come espressamente previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 546/1992, la produzione di dichiarazione giurata. (F.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32; D.Lgs. 546/1992, art. 7.

17. Cessione del credito infragruppo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 262/24/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Franco

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - CESSIONE DEI CREDITI - Gruppo di società - Dichiarazione dei redditi - Cessionario - Mancata indicazione - Inefficacia.
Nella disposizione dell'art. 43 *ter* D.P.R. 62/1973, introdotta per facilitare la cessione dei crediti tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi delle società del gruppo, dell'avvenuta cessione del credito, non costituisce un mero adempimento formale, ma assolve ad una funzione di comunicazione ufficiale all'ente preposto al controllo. Secondo la disposizione normativa,

affinché la cessione abbia efficacia, è necessario che siano indicati in dichiarazione gli estremi del cessionario ed il mancato adempimento di tale obbligo comporta l'inefficacia dell'atto nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 62/1973, art. 43 *ter*.

18. Redditi di locazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 265/36/2011 del 28 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Mascherpa

REDDITI DI LOCAZIONE - OMESSA REGISTRAZIONE DELLA CESSAZIONE LOCAZIONE -Rilevanza ai fini reddituali - Non sussiste.
Qualora la cessazione del contratto di locazione di un immobile non si accompagni alla relativa registrazione, ciò potrà sì legittimare l'Amministrazione Finanziaria ad emettere avvisi di accertamento nei confronti del contribuente che ha commesso la suddetta omissione ed a pretendere da quest'ultimo il pagamento delle relative sanzioni amministrative ma, allo stesso tempo, difficilmente l'Ente accertatore potrà assoggettare ad imposizione gli eventuali canoni di locazione mai percepiti dal locatore a seguito dell'interruzione del negozio giuridico di *locatio conductio*. (D.R.)

19. Invio questionario
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 210/42/2011 del 1 agosto 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

ACCERTAMENTO - QUESTIONARIO - Art. 32, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 - Ricezione da parte del contribuente - Onere della prova - Spetta all'Ufficio - Produzione dei documenti in sede di adesione - Accertamento induttivo *ex* art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 - Illegittimità.
Se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto il questionario, l'Ufficio, in sede processuale, ha l'onere di fornire prova certa della ricezione dello stesso da parte del contribuente. In ogni caso se la documentazione richiesta viene deposita nel corso contraddittorio instauratosi ai fini dell'adesione, l'Ufficio deve tenerne conto ai fini dell'accertamento in quanto nessun rifiuto di esibizione dei documenti può essere ascritto al contribuente e pertanto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 39, comma 2 D.P.R. n. 600/1973, l'atto di accertamento induttivo deve essere annullato. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 32, 39 e 60; c.p.c., artt. 137 ss.

20. Sconti finanziari
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 170/7/2011 del 30 agosto 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Donvito

QUALIFICAZIONE CONTABILE DEGLI SCONTI FINANZIARI - NATURA FINANZIARIA DEGLI SCONTI SOGGETTI A CONDIZIONE - Documenti probatori della natura condizionale degli sconti - Indicazione in fattura delle ragioni dello sconto.
Le previsioni contrattuali e gli accordi in merito a sconti e abbuoni, qualificabili come sconti finanziari, non sono soggette a particolari requisiti di forma, occorre però la prova, con qualunque mezzo, del collegamento tra sconti e termini di pagamento. Il documento contabile può legittimamente essere emesso al netto dello sconto, fatta

naturalmente salva l'indicazione nel testo della fattura del collegamento diretto tra sconto e pagamento anticipato rispetto ai termini usuali. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 26, comma 2.

21. Inerenza
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 178/7/2011 del 30 agosto 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Donvito

INERENZA DEI COMPONENTI NEGATIVI - RECUPERO A TASSAZIONE DI COSTI NON INERENTI - Acquisizione di prove esterne al processo tributario - Tassazione dei ricavi da attività illecita.
Perché un componente negativo di reddito possa essere considerato tale è necessario che sia inerente all'attività di impresa, l'inerenza riguarda le spese che immediatamente o mediatamente afferiscono alla produzione del reddito. L'inerenza del costo deve essere provata dal contribuente, e non può essere valutata in astratto ma, in relazione all'attività dell'impresa, deve essere sostenuta nell'interesse dell'attività e al fine di conseguire un'utilità, anche in proiezione futura. L'agenzia può utilizzare fonti di prova esterne al processo tributario, con l'accortezza che il materiale proveniente da un diverso procedimento sia criticamente analizzato e che non ne venga recepito passivamente il contenuto tanto da trasfonderlo direttamente nell'accertamento. Ciò non può costituire principale ed unica prova della pretesa impositiva dell'amministrazione. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 109, comma 5.

22. Controlli bancari
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 201/7/2011 del 30 agosto 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Donvito

CONTROLLI BANCARI - INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA - Rilevanza delle indagini penali svolte dalla Guardia di Finanza - Pagamenti in contanti - Operazioni inesistenti.
In presenza di accertamenti basati su controlli bancari grava sul contribuente l'onere di fornire le prove a fondamento delle proprie tesi. Il contribuente è tenuto a dimostrare che i proventi dedotti dai movimenti bancari non devono essere ripresi a tassazione perché o già dichiarati o perché non imponibili. Gli accertamenti possono basarsi sulle risultanze delle indagini penali poste in essere dalla Guardia di Finanza. Ruolo appunto della Guardia di Finanza è quello di cooperare con gli uffici fiscali per la determinazione degli elementi utili ai fini dell'accertamento tributario. Sono da considerarsi fatture "fittizie" quelle fatture che non trovano riscontri contabili, non riportano correttamente il tipo di prestazione resa, risultano eseguiti i relativi pagamenti in contanti seppur per consistenti importi e/o la società emittente non risulti operativa all'atto della fatturazione; la conseguenza di tale qualificazione è quella di rendere indetraibili gli importi riferiti a costi riconducibili alle suddette operazioni. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, artt. 19 e 21, comma 7.

23. Termini notifica
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 165/31/2011 del 31 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Minaudo

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Notifica - Termini.
In base all'articolo 12, comma 7, della L. 212/2000 il termine di 60 giorni che devono decorrere tra la notifica dell'esito del pvc della Guardia di Finanza e quella dell'avviso di accertamento può essere ridotto solo in caso di particolare urgenza. Spetta all'Amministrazione dimostrare le circostanze oggettive ed esterne alla propria attività istruttoria che giustificano detta necessità. (F.D.T.)

Riferimenti normative: L. 212/2000, art. 12, comma 7.

24. Valore ai fini dell'imposta di registro
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 193/43/2011 del 15 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Rovella

ACCERTAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE PLUSVALENZA - Valore venale del bene - Presunzione semplice - Valori convergenti - Supporto di elementi ulteriori - Determinazione plusvalenza - Probatio diabolica - Onere della prova - Ammissibile.
Il valore venale del bene determinato ai fini dell'Imposta di Registro non può determinare automaticamente un valido indizio ai fini della determinazione della plusvalenza ma deve essere supportato da elementi ulteriori onde evitare un'eventuale *probatio diabolica* per il contribuente. (V.M.)

25. Avviamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 198/43/2011 del 15 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Rovella

ACCERTAMENTO - AVVIAMENTO - Determinazione dell'avviamento - Canone di locazione - Indice di redditività - Assenza di dati legati all'effettiva gestione - Sussiste.
Nella determinazione dell'avviamento, in mancanza di dati strettamente legati all'effettiva gestione in capo al locatario, può essere assunto quale indice di redditività il canone di locazione. (V.M.)

26. Mancata esibizione della documentazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 308/26/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DOCUMENTAZIONE CONTABILE - Mancata esibizione - Scritture contabili - Corretta tenuta - Presunzione.
La mancata esibizione della documentazione contabile da parte del ricorrente, sia in sede di convocazione presso l'Ufficio per il contraddittorio, sia in sede di giudizio, nonché l'assenza di documenti atti a dimostrare la corretta tenuta della contabilità e la sua coerenza con la dichiarazione dei redditi, impedisce l'accertamento della veridicità dell'affermazione del ricorrente circa la corretta tenuta delle scritture contabili, condizione sufficiente per vincere la presunzione dell'Ufficio in assenza di puntuale accesso e verifica presso la sede aziendale. (M.C.G.)

27. Ritrattabilità della dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 221/42/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Ruggiero

DICHIARAZIONE - Errori nella compilazione - Dichiarazione rettificativa - Necessità - Omissione - Cartella di pagamento - Legittimità
Il contribuente non può eccepire in sede processuale, nel ricorso avverso la cartella di pagamento scaturita dal controllo automatizzato della dichiarazione, che la maggiore imposta contestata deriva da un errore nella compilazione della dichiarazione, poiché gli errori nella compilazione della dichiarazione devono essere ritrattati/emendati esclusivamente con la presentazione della dichiarazione correttiva o integrativa prevista a tale scopo dall'art. 2, commi 8 e 8 *bis* del D.P.R. n. 322/1998. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; D.P.R. 633/1972, art. 54 *bis*; D.P.R. 322/1998, art. 2.

28. Dichiarazione CNM tardiva
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 173/25/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini

ACCERTAMENTO - AVVISO - ILLEGITTIMITÀ - Dichiarazione CNM - Tardiva - Reddito complessivo - Sommatoria - Rettifiche di consolidamento.
Poiché la tardiva presentazione della dichiarazione CNM non comporta un'interruzione del regime consolidato, essendo il reddito complessivo determinato dalla sommatoria dei redditi delle singole società consolidate, tenuto conto di tutte le rettifiche di consolidamento, l'avviso di accertamento che contesti la tardività deve ritenersi illegittimo. (M.C.G.)

29. Raddoppio dei termini dell'accertamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 231/40/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti

ACCERTAMENTO - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI PER LA NOTIFICA DELL'ATTO - CONTESTAZIONE DI REATI TRIBUTARI - Art. 43, comma 3 D.P.R. n. 600/1973 - Raddoppio dei termini dell'accertamento - Prova della denuncia all'Autorità Giudiziaria - Necessità - Sussiste - Omissione - Nullità - Consegue.
L'Agenzia delle Entrate non può invocare il raddoppio dei termini dell'accertamento, ed è pertanto nullo l'Avviso emesso in violazione del termine di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, qualora in giudizio non assolva l'onere di provare che la denuncia presso l'Autorità giudiziaria competente sia effettivamente avvenuta sulla base del reato ab origine accertato in via amministrativa. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43.

30. Competenza territoriale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 247/40/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Tucci

ACCERTAMENTO - COMPETENZA TERRITORIALE - Residenza indicata in dichiarazione - Rileva.
La competenza territoriale dell'Ufficio deve essere determinata in base alla residenza e domicilio fiscale indicata dal contribuente persona fisica nel modello di dichiarazione, non essendo l'Amministrazione tenuta a compiere ulteriori verifiche circa la veridicità di quanto ivi indicato. (M.M.)

31. Elusione e richiesta di chiarimenti
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 247/40/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Tucci

ACCERTAMENTO - ART. 37 BIS D.P.R. 600/1973 - GARANZIE PROCEDIMENTALI - Richiesta preventiva di chiarimenti e motivazione specifica - Necessità - Sussiste - Omissione - Nullità.
È nullo l'Avviso di accertamento emanato in base all'art. 37 *bis*, D.P.R. n. 600/73, se risulta che lo stesso avviso non sia stato preceduto dalla necessaria richiesta di chiarimenti al contribuente e/o sia stata omessa una specifica motivazione, né l'Amministrazione può pretendere di aggirare le garanzie procedurali prescritte a pena di nullità dalla norma attraverso il richiamo ad un generico e presunto "abuso del diritto". (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

32. Scostamento tra dichiarato ed accertato
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 335/26/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - REDDITO DICHIARATO - Reddito presunto - Onere della prova - Scostamento - Coefficienti - Indagine.
È compito del contribuente dimostrare con elementi probanti che lo scostamento tra il reddito dichiarato ed il reddito presunto in base ai coefficienti previsti dai DD.MM. 10 settembre 1992, 19 novembre 1992 e 21 settembre 1999 e successivi aggiornamenti è giustificato, ma è altrettanto vero che lo scostamento rilevato deve indurre l'Ufficio a promuovere indagini tendenti ad accertare possibili redditi sottratti ad imposizione. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: DD.MM. 10 settembre 1992, 19 novembre 1992 e 21 settembre 1999 e successivi aggiornamenti.

33. Fatturazione simulata
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 275/46/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Di Oreste

ACCERTAMENTO - FATTURAZIONE SIMULATA - Valenza esterna della fattura non inviata - Non sussiste.
Non è sufficiente la redazione della fattura affinché questa assuma rilevanza tra le parti e fiscale per l'Amministrazione Finanziaria. Solo se, e nel momento in cui, tale scrittura contabile esce dalla sfera soggettiva dell'imprenditore per indirizzarsi a quella dell'altro imprenditore o del consumatore, si producono effetti da quel momento irreversibili anche sotto il profilo tributario, salvo i mezzi e le modalità previsti dall'ordinamento per la correzione di eventuali errori. (Nella fattispecie gli accertamenti erano stati emessi a seguito del comportamento fraudolento di un dirigente della società che, al fine di conseguire i vantaggi contrattuali connessi al raggiungimento di determinati ricavi, aveva "creato" fatture senza che fossero richieste ed eseguite dalla società le prestazioni corrispondenti, evitando tuttavia di inviarle ai presunti clienti ed emettendo poi le relative note di credito con conseguente storno delle stesse dalla contabilità). (P.L.)

34. Nozione di "nucleo familiare"
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 270/24/2011 del 6 ottobre 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Parlato

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - Nucleo familiare - Esistenza - Eccezione - Concorso alla produzione reddito.
Relativamente all'eccezione sull'esistenza di un nucleo familiare, a cui fa riferimento l'art. 38 D.P.R. 600/1973 ai fini di determinare la posizione reddituale del contribuente, bisogna richiamarsi al concetto di nucleo familiare naturale quale costituito da coniugi conviventi e figli, soprattutto minori, potendosi agevolmente presumere che il concorso alla produzione del reddito, anche non necessariamente proporzionale, avvenga tra tali soggetti. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

35. Avviamento negativo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 228/43/2011 del 7 ottobre 2011 - Presidente: Rovella, Relatore: Barbata

ACCERTAMENTO - AVVIAMENTO NEGATIVO - Calcolo - Inserimento nel mercato - Incidenza - Sussiste.
Il valore dell'avviamento non deve essere calcolato con la semplice applicazione di formule totalmente svincolate dalla realtà aziendale ma prendendo atto delle condizioni di inserimento della società nel mercato potendo, l'incidenza di questo sul valore dell'azienda, generare anche un eventuale avviamento negativo. (M.Ve.)

36. Intimazioni di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 265/23/2011 del 14 ottobre 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Sala

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - INTIMAZIONI DI PAGAMENTO - Indicazioni essenziali - Diritto di difesa - Allegazione cartelle di pagamento - Non necessità.
Se le intimazioni di pagamento sono redatte secondo lo schema predisposto dal Ministero e contengono le indicazioni essenziali, mettendo il contribuente in condizioni di difendersi adeguatamente, non è necessario allegare agli avvisi di intimazione impugnati le relative cartelle di pagamento presupposte. (M.C.G.)

37. Raddoppio dei termini
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 231/1/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE - Raddoppio dei termini - Sussiste.
In caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, i termini per la notifica dell'avviso di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione. Ciò significa che, indipendentemente dal fatto che sia stata presentata segnalazione all'autorità giudiziaria, ed indipendentemente dai successivi sviluppi di una eventuale segnalazione presentata, per la sola circostanza

che il fatto illegittimo possa essere sanzionato da una denuncia penale, i termini per accertare sono raddoppiati. (F.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000; D.P.R. 600/1973, art. 40.

38. Accertamento parziale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 374/26/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Lamanna

ACCERTAMENTO PARZIALE - FONTE DI INNESCO - Ufficio.
Per l'ipotesi di accertamento emesso ai sensi dell'art. 41 *bis* D.P.R. 600/1973, in forma, cioè di accertamento parziale, il legislatore fiscale non preclude affatto che la fonte di innesco dell'accertamento di tipo parziale possano essere anche attività e/o fatti e/o atti avviati dal medesimo Ufficio della medesima agenzia ovvero di altre agenzie fiscali. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 41 *bis*.

39. Società estinta
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 266/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Lapertosa, Relatore: Macchiarola

CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE A SOCIETÀ ESTINTA - Società cancellata dal registro delle imprese - Illegittimità - Sussiste.
La cartella di pagamento notificata alla società (e non ai soci) dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese è illegittima, in quanto l'ente successivamente a tale evento deve essere considerato giuridicamente inesistente. (M.M.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495, comma 2.

40. Notificazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 267/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola

CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONE - Soggetti legittimati - Notifica eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione - Inesistenza - Sussiste.
È giuridicamente inesistente, e quindi insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, la notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione senza il necessario l'intervento dei soggetti tassativamente previsti ed abilitati dall'art. 26, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26.

41. Sottoscrizione dell'avviso di accertamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 284/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Lapertosa, Relatore: Macchiarola

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Sottoscrizione del capo dell'ufficio - Mancanza - Nullità - Sussiste.

Per giurisprudenza costante (v. Cass. sent. n. 14195 del 27 ottobre 2000), l'Avviso di accertamento privo della firma del Capo dell'Ufficio è da ritenersi nullo. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 42.

42. Mancato invito al contraddittorio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 249/43/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Raimondi

ACCERTAMENTO - INVITO A CONTRADDITTORIO - Carenza - Nullità - Sussiste.
Il mancato invito al contraddittorio del contribuente da parte dell'Agenzia delle Entrate, con le modalità e disposizioni che regolano l'accertamento con adesione, determina la nullità dell'avviso di accertamento. (M.Ve.)

43. Frode "carosello", valore probatorio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 278/42/2011 del 27 ottobre 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

IVA, IRES, IRAP - CONTESTAZIONE DI FRODE "CAROSELLO" - Valore probatorio - Elemento indiziario - Ulteriori elementi di riscontro - Necessità - Buona fede cessionario - Esistenza struttura aziendale del cedente - Sussistenza ulteriori elementi probatori - Prova - Sussiste - Detraibilità / Deducibilità imposte.
La rappresentazione dei fatti dell'Ufficio, per la quale la società avrebbe preso parte ad una frode "carosello" rimane un elemento indiziario, che solo in presenza di ulteriori elementi di riscontro potrebbe assurgere ad argomento di prova valutabile dal giudice ai fini della decisione; l'esistenza di una struttura aziendale della società cedente (magazzino autovetture, prestazione di interventi manutentivi), unitamente ad ulteriori elementi quali l'assenza di rapporti con gli altri concessionari rientranti nel "carosello" e la coerenza del prezzo di acquisto delle autovetture con i dati pubblicati da "Eurotax", costituiscono prove idonee a dimostrare che il contribuente non poteva e non avrebbe potuto sapere che le operazioni contestate dall'Ufficio si iscrivevano in una frode all'IVA commessa dal venditore, ragion per cui deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19; D.P.R. 917/1986, art. 109.

44. Relatività probatoria degli studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 277/43/2011 del 8 novembre 2011 - Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino

STUDI DI SETTORE - APPLICAZIONE - Relatività probatoria - Necessità di integrare con ulteriori elementi e indizi - Contenuto motivazionale - Prova contraria.
L'applicazione degli studi di settore da parte dell'Amministrazione Finanziaria non deve consistere in una mera affermazione di stile priva di riscontro probatorio, in quanto, non essendo sufficiente a realizzare un rapporto tributario, deve essere corroborata da prove gravi, precise e concordanti in grado di porre il contribuente nella condizione di capire la pretesa tributaria e fornire l'eventuale prova contraria. (M.Ve.)

45. Valore di avviamento e dell'azienda ceduta
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 287/23/2011 dell'11 novembre 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

ACCERTAMENTO - VALORE DI AVVIAMENTO - CESSIONE RAMO D'AZIENDA - Determinazione - Rettifica - Valore azienda - Passività.
Nel caso di cessione di un ramo d'azienda, la determinazione del valore di avviamento rettificato, deve considerare taluni elementi specifici della singola attività ceduta, e tra questi, in particolare, il valore dell'azienda, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del Codice Civile. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 51, comma 4.

46. Determinazione dell'avviamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 328/21/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Davigo

ACCERTAMENTO - REGISTRO - Avviamento - Valutazione - Flussi di reddito potenziale - Infondatezza - Non sussiste.
Non esistono criteri rigidi e predeterminati per la determinazione dell'avviamento, sicché occorre verificare la congruità in concreto della valutazione operata e della motivazione adottata. Laddove vi siano elementi atti ad indurre la fondata previsione di più elevati redditi futuri, nulla vieta di accertare l'avviamento anche sulla base di tali elementi. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 51, comma 4; D.P.R. 460/1996, art. 2, comma 4.

47. Raddoppio dei termini sul presupposto della denuncia penale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 315/36/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Mascherpa; Relatore: Salvo

ACCERTAMENTO - IRPEG - Termini - Violazione costituente reato tributario - Raddoppio dei termini - Applicabilità sul solo presupposto della denuncia penale - Sussiste - Estensione anche all'IRAP - Esclusione
Ai sensi dell'art. 37 comma 26 del D.L. 223/2006, i termini per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA sono raddoppiati in caso di violazione costituente reato tributario. A tal fine è sufficiente la denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 e non è necessario che il reato denunciato sia stato già accertato del giudice penale. La norma, tuttavia, essendo circoscritta ai termini previsti dall'art. 43 comma 3 del D.P.R. 600/1973 e dal correlato art. 57 del D.P.R. 633/1972, non è estensibile all'IRAP per il divieto di applicazione analogica alla materia penale. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 2; D.P.R. 600/1973, art. 43, comma 3; D.L. 223/2006, art. 37, comma 26.

48. Obbligo esibizione autorizzazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 248/18/2011 del 5 dicembre 2011 - Presidente: Verniero, Relatore: Catenacci

INDAGINI FINANZIARIE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE - Accertamenti bancari - Obbligo esibizione autorizzazione - Non sussiste.
L'Ufficio che ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione dal Direttore regionale può procedere agli accertamenti bancari ed utilizzare le risultanze delle relative acquisizioni, senza per questo avere l'obbligo di esibire l'autorizzazione all'interessato. Infatti, tale esibizione non è prescritta dalla legge, tanto che persino gli accertamenti derivanti da indagini bancarie non autorizzate sono salvi, a meno che non siano causa di un concreto e grave pregiudizio per il contribuente. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973. art. 32, comma 1, punto 7).

49. Omessa o invalida notificazione di un atto presupposto
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 349/35/2011 del 6 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Brecciaroli

OMESSA O INVALIDA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO PRESUPPOSTO - Impugnabilità dell'atto successivo - Presupposti.
Nel diritto tributario l'omessa o invalida notificazione di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina l'invalidità dell'atto successivo senza che l'impugnazione proposta dia luogo ad alcuna sanatoria di tale vizio. Pertanto, quando dalla ricevuta di ritorno si evince che la cartella di pagamento è stata notificata ad una persona non addetta alla ricezione degli atti, la notifica della stessa non può dirsi perfezionata, e quindi, la cartella deve essere dichiarata invalida anche se impugnata (Conf. Cass. 20098/2009). (M.P.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

50. Termini per l'accertamento e accertamento integrativo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 372/3/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Maiga, Relatore: Chiametti

ACCERTAMENTO IRPEG/IRAP - Termine per l'accertamento - Raddoppio dei termini per la rilevanza penale del fatto - Valutazione prognostica in seguito alla sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale - Accertamento integrativo - Omessa allegazione della denuncia di reato al primo accertamento - Inidoneità dell'accertamento integrativo al raddoppio dei termini - Decadenza per scadenza dei termini ordinari per l'accertamento.
Al fine di valutare se ricorrono le condizioni per il raddoppio dei termini per l'accertamento in base alla rilevanza penale del fatto è necessario effettuare una *prognosi postuma* in base a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 247 del 25 luglio 2011. A tal fine è altresì necessario che all'accertamento sia allegata copia della denuncia di reato, comprensiva dell'attestazione della sua presentazione alla Procura della Repubblica competente. In mancanza, un successivo accertamento *integrativo* munito di tale allegazione, ove tardivo rispetto ai termini ordinari, non è idoneo a integrare e giustificare anche il raddoppio dei termini per l'accertamento originario. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43, comma 3; D.Lgs. 74/2000, art. 8.

51. Nullità della notifica dell'atto presupposto
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 292/42/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

NOTIFICA - ART. 140 C.P.C. - RELATA DI NOTIFICA - Mancata indicazione delle ricerche effettuate - Nullità - Nullità della notifica dell'atto presupposto - Nullità derivata dell'atto che lo richiama.
Il giudice tributario deve dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria se viene accertato, nel corso del giudizio avverso il suindicato provvedimento amministrativo, che entrambi gli atti presupposti (nella specie un avviso di liquidazione ed una cartella di pagamento), sono nulli per violazione delle norme in materia di notifica degli atti amministrativi (art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e artt. 137 ss. del c.p.c.), poiché il contribuente non ha potuto impugnare tempestivamente gli atti amministrativi recanti la pretesa tributaria e conseguentemente esercitare il proprio diritto di difesa. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., artt. 137 ss..

52. Comunicazione di irregolarità
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 293/42/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Ruggiero

CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLA DICHIARAZIONE - " COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ " - Comunicazione - Notificazione - Non sussiste - Onere di provare la ricezione da parte del contribuente - Non sussiste.
L'Ufficio non ha l'onere di provare l'invio e la ricezione del c.d. "avviso bonario" emesso all'esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione, poiché per quest'ultimo, non costituendo un atto autonomamente impugnabile, non è normativamente prevista la procedura di notificazione di cui agli artt. 137 ss. del codice di procedura civile. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; D.P.R. 633/1972, art. 54 *bis*; L. 212/2000, art. 6; c.p.c., artt. 137 ss.; D.Lgs. 546/1992, art. 19.

53. Onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 153/12/2011 del 5 settembre 2011 - Presidente: Donati, Relatore: Stefanini

Terreno edificabile - Valore - Rettifica - Prova - A carico dell'Ufficio.
La motivazione dell'accertamento e l'onere della prova stanno su piani completamente diversi in quanto la prima attiene alla enunciazione degli elementi utilizzati dall'Ufficio per la rettifica mentre il secondo alla dimostrazione dei fatti costitutivi della sua domanda. La mancanza di quest'ultima attività determina carenza dei presupposti della richiesta dell'Ufficio. (M.B.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 7.

54. Accertamento integrativo
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 130/10/2011 del 4 ottobre 2011 - Presidente: Tibaldi, Relatore: Buonanno

ACCERTAMENTO - Accertamento integrativo - Presupposti - Nuovi elementi - Momento della conoscenza - Non rileva.
L'avviso di accertamento integrativo può essere emesso, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 ove l'Amministrazione Finanziaria venga a conoscenza di nuovi

elementi istruttori. Non rileva la data in cui l'Ufficio abbia ricevuto i documenti sulla scorta dei quali ha adottato l'accertamento integrativo. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43, comma 4.

55. Notifica ad irreperibile
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 121/2/2011 del 10 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Ferraro

NOTIFICHE - Notifica ad irreperibile - Perfezionamento con spedizione della raccomandata con notizia di deposito - Sussiste.
La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. deve intendersi perfezionata con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia di detto deposito. (R.S.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 140; D.P.R. 600/1973, art. 60.

56. Condotta antieconomica
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 126/2/2011 del 14 ottobre 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Mannella

ACCERTAMENTO - Condotta commerciale antieconomica - Accertamento analitico-induttivo - È ammissibile - Indicazione delle contrarie deduzione del contribuente - Illegittimità dell'avviso di accertamento - Non sussiste.
È ammissibile rettificare induttivamente i redditi di una società in presenza di una gestione anomala e antieconomica. Tale è una gestione connotata da ingenti investimenti sostenuti pur a fronte di perdite di rilevante importo in relazione al volume di affari dell'azienda (nel caso di specie circa 300.000 euro nei due precedenti periodi d'imposta, nonostante i tre soci abbiano dichiarato redditi inverosimili: pari a zero per due dei tre soci e esclusivamente un reddito da pensione per il terzo socio). L'avviso di accertamento che menziona le memorie prodotte dal contribuente dimostra che l'Ufficio ha tenuto in debito conto quanto sostenuto dal contribuente e che ha esaminato ma non ha ritenuto di accogliere le eccezioni e le giustificazioni in esse contenute. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 39, comma 1, lett. *d*) e 42; L. 212/2000, art. 12, comma 7.

57. Indagini bancarie
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 200/1/2011 - del 10 novembre 2011 - Presidente: Grasso, Relatore: Maurini

Indagini bancarie - Movimentazioni nel conto corrente - Estratto conto - Efficacia dell'autorizzazione anche senza esibizione al contribuente.
Affinché l'erario possa utilizzare il risultato di accertamenti bancari effettuati nei confronti del contribuente é necessario che tali accertamenti siano stati debitamente autorizzati, ma non che tale provvedimento sia stato esibito al contribuente. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32; D.P.R. 633/1972, art. 51.

58. Notifica, agente postale
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 241/1/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Grasso

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Notifica servizio postale - Agente postale - Efficacia notifica - Onere probatorio.
Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7 comma 2 della L. n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 del c.p.c.. Grava, pertanto, sul contribuente l'onere di proporre la necessaria querela di falso dinanzi al giudice ordinario avverso l'attestazione contenuta nell'avviso di ricevimento relativo alla notificazione dell'avviso di accertamento. (G.M.)

Riferimenti normativi: L. 890/1982, art. 7, comma 2; c.p.c., art. 160.

59. Percentuali di ricarico
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 96/8/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Pianta, Relatore: De Angelis

AVVISO DI ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - Percentuali di ricarico - Carenza di motivazione - Lesione del diritto di difesa.

In presenza di contabilità regolarmente tenuta, la determinazione del reddito d'impresa deve basarsi su elementi e circostanze certi e noti e non sulla sola argomentazione induttiva riferita ad indici di redditività desumibili da imprese che svolgono attività analoghe. È onere dell'Amministrazione mettere il contribuente nella condizione di conoscere tutti i dati ed i procedimenti di selezione del campione utilizzato per l'elaborazione statistica posta a base dell'accertamento. Il richiamo asettico a medie di settore non può comportarne l'automatico utilizzo in sede di accertamento, in quanto devono essere illustrate le condizioni che rendono applicabile tali medie al caso specifico, per consentire al contribuente una idonea difesa e al collegio giudicante una adeguata valutazione. Le medie statistiche non possono assurgere al ruolo di presunzioni gravi, precise e concordanti, rappresentando sempre e solo una semplice regola di esperienza che, in assenza di ulteriori presupposti accertativi, non può che portare alla dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento per carente e contraddittoria motivazione dello stesso, apertamente lesiva del diritto alla difesa del contribuente. (T.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

60. Notizia di reato
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 89/12/2011 dell'11 luglio 2011 - Presidente: Vitali, Relatore: Serena

ACCERTAMENTO - Notizia di reato a carico di soggetti terzi - Raddoppio dei termini per l'accertamento per reati con obbligo di denuncia.
Il raddoppio dei termini per l'accertamento, previsto dall'art. 43 comma 3, D.P.R. n. 600/1973, opera quando sussistono violazioni comportanti l'obbligo di denuncia.

Considerato che il presupposto per la proroga è l'esistenza di una fattispecie penale, non è necessario che la denuncia venga effettuata nei confronti del contribuente accertato. (T.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43.

61. Obbligo motivazionale
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 71/7/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi

CONTROLLO AUTOMATIZZATO - Attività di accertamento - Obbligo di motivazione.
La previsione dell'art. 36 *bis* del D.P.R. 600/1973 consente una più sollecita correzione da parte dell'Agenzia delle Entrate degli errori individuabili nella dichiarazione fiscale sulla base di un mero controllo formale, con carattere eccezionale, e non consente applicazioni estensive ad ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla norma, quindi solo a fatti od errori percepibili *ictu oculi* dalla dichiarazione fiscale. La presenza di un'attività impositiva vera e propria impone per contro attività di accertamento, con evidenza della motivazione al fine di consentire al contribuente l'immediata percezione dell'*iter* logico-giuridico e dei fatti posti a fondamento della pretesa fiscale. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*.

62. Notifica a società estinta
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 91/12/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Vitali, Relatore: Pizzuti

SOCIETÀ - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE.
È illegittimo l'atto di accertamento notificato a società estinta.La locuzione "ferma restando l'estinzione della società", contenuta nella nuova formulazione dell'art. 2495 c.c., rende evidente la volontà del legislatore di attribuire alla cancellazione effetto estintivo anche in presenza di crediti non riscossi o in pendenza di rapporti da definire. (T.C.)

63. Termine per l'accertamento, art. 331 c.p.p.
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 85/7/2011 del 19 luglio 2011 - Presidente: Caristi, Relatore: Alessi

ACCERTAMENTO - Termine di decadenza - Violazione che comporta obbligo di denuncia *ex* art. 331 c.p.p. - Prova in giudizio del dolo del contribuente - Esclusione - Necessità della comunicazione della notizia di reato o dell'esercizio dell'azione penale o del giudicato penale.
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 43 comma 2, del D.P.R. 600/1973, la sussistenza degli illeciti penali deve essere vagliata dal giudice tributario, sulla base di prove che devono essere offerte in giudizio, anche riguardo al richiesto comportamento doloso del contribuente. I delitti fiscali presuppongono, infatti, l'esistenza di un dolo specifico, la cui prova deve essere data nel giudizio tributario dall'ente impositore, da un lato, non essendo indispensabile né la comunicazione né l'iscrizione né l'avvio dell'azione penale, e non essendo altresì indispensabile attendere un giudicato definitivo

penale, che potrebbe non formarsi per possibili patteggiamenti e soprattutto per prescrizioni. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43, comma 2.

64. Percentuali di ricarico
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 105/10/2011 del 5 agosto 2011 - Presidente: Mariuzzo, Relatore: Donina

AVVISO DI ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - Percentuali di ricarico - Indici di redditività media - Mero calcolo statistico.
Deve essere annullato l'avviso di accertamento motivato esclusivamente su astratti parametri di riferimento, omettendo, peraltro, di porre in evidenza le ragioni concrete e puntuali che accrediterebbero i maggiori ricavi accertati. (Nella specie: l'indice di redditività individuato a livello provinciale, che costituiva l'unica giustificazione dell'accertamento, è stato considerato mero calcolo statistico dal quale non è dato, sotto alcun profilo, trarre presunzioni gravi, precise e concordanti). (T.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

65. Valori O.M.I. e mutuo
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 3 - sentenza n. 147/03/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Nora, Relatore: Caldarelli

Accertamento - Trasferimenti immobiliari - Valori O.M.I. e mutuo - Differenza tra prezzo dichiarato in atto e valore del mutuo - Presunzione semplice.
I valori O.M.I. o della Camera di Commercio possono sicuramente essere considerati presunzioni ma semplici, mancanti quindi dei requisiti di precisione, concordanza e gravità e quindi a tali presunzioni devono seguire ulteriori accertamenti per fornire una prova inconfutabile. Tale non può considerarsi l'accensione di mutui per valori superiori a quelli dichiarati per l'acquisto dell'immobile, essendo tali mutui stipulati da terzi, estranei al processo tributario di cui è parte il venditore. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39; D.P.R. 633/1972, art. 54.

66. Documentazione non esibita
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 121/8/2011 del 5 ottobre 2011 - Presidente: Mazzoncini, Relatore: Senesi

DOCUMENTAZIONE - OMESSA PRODUZIONE IN FASE AMMINISTRATIVA - Inutilizzabilità - Causa non imputabile al contribuente.
L'inutilizzabilità dei documenti non esibiti o non trasmessi in sede amministrativa non opera solo se la mancata esibizione è dipesa da causa non imputabile al contribuente. La presunta irreperibilità, trascuratezza ed inefficienza del professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, non costituendo causa di forza maggiore, fa ricadere sul contribuente le conseguenze della mancata esibizione dei documenti chiesti in sede di contraddittorio. (T.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

67. Valori O.M.I. e mutuo
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 3 - sentenza n. 158/3/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Nora, Relatore: Falcinella

ACCERTAMENTO - Trasferimenti immobiliari - Valori O.M.I. - Valore mutuo superiore a 80% del prezzo di compravendita - Presunzione semplice.
Lo scostamento del prezzo indicato in un atto di compravendita immobiliare, rispetto alle medie O.M.I., proprio per la peculiare natura di tale indice, non può che costituire mera presunzione semplice in ordine alla sottofatturazione del corrispettivo della vendita. Il valore dei mutui ottenuti dagli acquirenti degli immobili, in quanto superiori all'80% del prezzo dell'immobile, costituisce circostanza frequente e, com'è notorio, è determinata dalle politiche dei singoli istituti bancari e dallo specifico rapporto instaurato tra banca e cliente (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973.

68. Accertamento con adesione
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 137/2/2011 del 20 dicembre 2011 - Presidente: Spartà, Relatore: Lamari

ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Omessa presentazione della garanzia - Estinzione del debito tributario - Validità dell'accertamento con adesione.
È illegittima la cartella di pagamento emessa sul presupposto della invalidità dell'accertamento con adesione derivante dall'omessa presentazione della garanzia prevista dalla normativa in materia, qualora il contribuente abbia già versato tutte le rate previste nell'atto di adesione ed abbia così estinto il debito tributario. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 218/1997, artt. 8 e 9.

69. Accertamenti bancari
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 148/7/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi

ACCERTAMENTO - MOVIMENTAZIONI BANCARIE - Obbligo di consegna all'Ufficio dei documenti esibiti - Non sussiste.
In tema di cd. accertamenti bancari, l'art. 32 del D.P.R. 600/1973 fa riferimento ad un obbligo del contribuente di esibire e non necessariamente di produrre atti e documenti in sede di contraddittorio con l'Ufficio, non essendo previsto un più specifico obbligo di documentare. Pertanto, nel contraddittorio con l'Ufficio, l'esibizione della documentazione da parte del contribuente, anche senza consegna della copia della stessa, soprattutto se non richiesta nell'invito dell'Ufficio, appare rispettosa del disposto dell'art 32 del D.P.R. 600/1973, specie se il contribuente giustifica tale suo comportamento (con ragioni di riservatezza), mostrando disponibilità a collaborare con l'ente accertatore; in tal caso, l'esibizione della documentazione consentirebbe all'Ufficio di esaminarla e di eventualmente contestarla in sede di contraddittorio. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

70. Illeggibilità della firma apposta sulla ricevuta della raccomandata a.r.
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 158/7/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Capra

AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Illegibilità della firma apposta sulla ricevuta della raccomandata a.r. - Nullità della notifica.
Se la firma apposta sulla ricevuta della raccomandata a.r., a mezzo della quale sia stato notificato un avviso di accertamento, è illeggibile, in mancanza di prova da parte dell'Ufficio della circostanza per cui l'avviso è stato consegnato a soggetto identificato, legittimato a ricevere la notifica, la notifica dell'avviso è nulla e l'avviso va annullato. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 60.

71. Consulenze infragruppo, antieconomicità
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 160/1/2011 del 6 settembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

ACCERTAMENTO - ELUSIONE - Riorganizzazione aziendale - Consulenza infragruppo - Non inerenza - Antieconomicità - Non sussiste.
Nell'ambito delle riorganizzazioni aziendali, l'elusività di prestazioni di consulenza aziendale svolte da parte di soggetti infragruppo non può essere apoditticamente sostenuta sulla base di una presunta antieconomicità, senza che l'Amministrazione Finanziaria assolva al proprio onere probatorio mediante la produzione di elementi concreti e precisi. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973.

72. Sanatoria della notifica viziata
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 189/3/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

ACCERTAMENTO - NOTIFICA - NULLITÀ E INESISTENZA - Scopo - Sanatoria - Ricorso.
La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156 c.p.c). La notifica dell'avviso di accertamento tributario affetto da nullità rimane sanata, con effetto *ex tunc*, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso (Cassazione Sez. Unite n. 19854/2011). (A.G.)

Riferimenti normativi: L. 890/1982, art. 14; D.P.R. 600/1973, art. 60; L. 427/1993, artt. 39, comma 1 lett. *d*) e 62 *sexies*.

73. Indagini penali
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 188/1/2011 del 15 novembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

ACCERTAMENTO - INDAGINI PENALI - Documenti acquisiti illegittimamente - Archiviazione - Annullamento accertamento tributario - Sussiste.
Nel caso in cui l'attività accertatrice dell'Amministrazione Finanziaria tragga origine da indagini di natura penale, fondate esclusivamente su documenti acquisiti illegit-

timamente, l'archiviazione di queste ultime comporta necessariamente l'annullamento dell'accertamento tributario. (E.B.)

Riferimenti normativi: c.p.p., art. 240.

74. Mancata allegazione all'atto di accertamento della denuncia penale
Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 1 - sentenza n. 74/1/2012 del 19 giugno 2012 - Presidente: Nese, Relatore: Maggipinto

ACCERTAMENTO - TERMINI - Raddoppio dei termini in presenza di violazione penale - Mancata allegazione all'atto di accertamento della denuncia penale - Illegittimità dell'accertamento - Sussiste.
Il raddoppio dei termini per l'attività di accertamento previsto dal terzo comma dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 non opera automaticamente ed acriticamente, essendo rimessa al giudice tributario, così come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza 247/2011, la valutazione (autonoma o su richiesta del contribuente) dell'esistenza della denuncia penale e l'utilizzo non strumentale di quest'ultima. Nel caso in cui non sia stata allegata la denuncia penale all'atto di accertamento, si rende impossibile il vaglio del giudice di merito con la conseguenza che l'avviso di accertamento va annullato per lo spirare del termine ordinario. (G.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43, comma 3.

75. Valori OMI
Commissione tributaria provinciale di Lodi - Sez. 2 - sentenza n. 154/2/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Premoli

Corrispettivo di vendita di immobili - Valori OMI - Utilità solo indiziaria - Mutuo eccedente il corrispettivo dichiarato - Idoneità a fondare l'accertamento induttivo di maggiori ricavi - Sussiste.
I valori OMI, al fine di accertare maggiori ricavi di vendita non contabilizzati, hanno un'utilità solo indiziaria.
Di contro, ove il mutuo contratto dell'acquirente ecceda in modo significativo il corrispettivo dichiarato, è legittimo l'accertamento induttivo di ricavi non contabilizzati per la differenza, depurata dall'IVA e dalle spese notarili. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 54, comma 3; D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. *d*).

76. Mancato superamento del test di operatività
Commissione tributaria provinciale di Sondrio - Sez. 1 - sentenza n. 92/1/2011 del 27 ottobre 2011 - Presidente: Cerracchio, Relatore: Folini

ACCERTAMENTO - Test di operatività - Mancato superamento - Asserita impossibilità oggettiva - Mancata dimostrazione - Inoperosità soggettiva - Carenza di prove - Imponibilità - Sussiste.
Nel caso di mancato superamento del test di operatività da parte di una società esercente la propria attività nel settore turistico e del tempo libero, le pretese di annullamento dell'atto accertativo, emesso ai fini delle imposte dirette ed indirette,

non possono essere accolte per mancata dimostrazione di impedimenti oggettivi e soggettivi, onde ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: L. 724/1994, art. 30, commi 1 e 4 *bis*; D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*, comma 8.

77. Accertamento del maggior avviamento
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 7 - sentenza n. 77/7/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Aglietti, Relatore: Cagnoli

REGISTRO - Accertamento maggior valore avviamento - Utilizzo del solo metodo reddituale - Legittimità - Non sussiste.
L'accertamento del maggior valore dell'avviamento non può essere basato sul solo metodo reddituale in quanto, essendo questo un puro indizio matematico, non tiene conto della particolare e concreta situazione reale del complesso aziendale. (c.c.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.

78. Operazioni di verifica
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 140/11/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Soprano, Relatore: D'Aula

ACCERTAMENTO - OPERAZIONI DI VERIFICA - Assenza di idonea autorizzazione - Illegittimità delle operazioni di verifica - Conseguenze sull'accertamento.
In assenza di autorizzazione, le operazioni di verifica sono illegittime con conseguente invalidità del provvedimento finale, in quanto, secondo i principi generali di diritto amministrativo, dalla illegittimità del procedimento amministrativo scaturisce l'invalidità derivata del provvedimento amministrativo finale. (D.Z.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 31 e 32.

79. Contestazione effettività operazioni fatturate
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 13 - sentenza n. 65/13/2011 del 15 luglio 2011 - Presidente: Novik, Relatore: Di Gaetano

ACCERTAMENTO - Iva - Fatture - Documentazione di un costo.
La fattura è un documento idoneo a documentare un costo dell'impresa. È pertanto illegittimo un accertamento fondato su un verbale della Guardia di Finanza che contesti l'effettività di operazioni fatturate, senza indicare la ragioni per le quali le fatture sono ritenute fittizie. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

80. Indagini bancarie
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 119/12/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente: Santangelo, Relatore: Renzi

ACCERTAMENTO - Indagini bancarie - Autorizzazione - Esibizione.
Secondo la costante giurisprudenza, ai fini della validità di un accertamento è sufficiente l'esistenza dell'autorizzazione del direttore regionale ad effettuare le indagini bancarie e la sua menzione nell'atto impositivo, non essendo necessario che

l'autorizzazione sia esibita al contribuente durante le indagini o con allegazione all'atto impositivo (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

81. Indagini bancarie
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 128/5/2011 del 5 ottobre 2011 - Presidente: Polidori, Relatore: Greco

ACCERTAMENTO - CONTO CORRENTE NELLA DISPONIBILITÀ DEL CONTRIBUENTE - Indagini bancarie - Imputazione dei versamenti come ricavi - Conto corrente intestato a terzi - Disponibilità per delega - Legittimità presunzione - Sussiste.
È legittima l'imputazione a ricavi dei versamenti eseguiti su un conto corrente bancario di cui il contribuente aveva disponibilità tramite delega; con la delega, infatti, su un conto corrente, il delegato può compiere varie operazioni (a seconda del tipo e del contenuto della delega stessa), compresa l'emissione di assegni, se prevista nella delega stessa: pertanto, a fronte dei versamenti operati sul predetto conto, è onere del contribuente addurre elementi significativi e giustificazioni tali da inficiare la validità dell'accertamento. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

82. Società fiduciaria, notifica
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 124/12/2011 del 17 ottobre 2011 - Presidente: Santangelo, Relatore: Renzi

ACCERTAMENTO - Imposte sui redditi - Società fiduciaria - Notifica.
La società fiduciaria, per la natura del suo incarico, non è l'effettiva percettrice dei dividendi distribuiti dalla società di cui è formalmente socia. Ne consegue che l'eventuale accertamento avente ad oggetto tali dividendi deve essere notificato al reale percettore delle somme, alla cui identità l'ufficio può risalire con i suoi poteri di indagine. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 36.

83. Fatture per operazioni inesistenti
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 82/6/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Polidori, Relatore: Surano

ACCERTAMENTO - FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI - Validi elementi di prova - Onere del contribuente di fornire riscontri precisi - Consegna e pagamento della merce - Diritto di detrazione - Non sussiste.
In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione in capo al cessionario non sorge immancabilmente per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata nella fattura stessa e, qualora l'Amministrazione fornisca validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni essendo, a tal fine, necessari riscontri precisi che non si esauriscano nella prova dell'avvenuta consegna della merce e del pagamento della stessa nonché dell'IVA, trattandosi di circostanze non concludenti. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19.

84. P.V.C. della Direzione Regionale Entrate
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 137/3/2011 del 29 novembre 2011 - Presidente: Novara, Relatore: Donzelli

DIREZIONE REGIONALE ENTRATE - Processo verbale di constatazione redatto dalla DRE - Potere di controllo e verifica - Accertamento che rinvia al p.v.c. - Legittimità - Non sussiste.
È illegittimo l'avviso di accertamento che sia integralmente fondato e motivato con riferimento ad un p.v.c. della DRE perché il Legislatore (art. 23 lett. pp D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107) ha abrogato la norma (art. 62 *sexies*, co. 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331) che attribuiva alle Direzioni Regionali delle Entrate il potere di eseguire "controlli e verifiche per l'accertamento dei tributi" ed è conseguentemente precluso alla DRE il potere di redigere il processo verbale di constatazione. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*; D.P.R. 107/2011, art. 23.

85. Plusvalenza relativa a terreno edificabile
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 138/12/2011 del 1 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Santangelo

ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - Imposta di registro - Determinazione di plusvalenza relativa a terreno edificabile.
Anche se non vi è alcuna norma che preveda l'utilizzazione del valore divenuto definitivo ai fini dell'applicazione di un tributo per la determinazione della base imponibile di un altro tributo, tale principio discende certamente dai principi costituzionali, che impongono all'amministrazione finanziaria di agire con imparzialità. Correttamente pertanto l'ufficio utilizza il valore di un terreno edificabile determinato in via definitiva ai fini dell'imposta di registro per procedere all'accertamento dell'imposta sul reddito. (A.M.G.)

86. Fatture per operazioni inesistenti, buona fede
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 104/6/2011 del 7 dicembre 2011 - Presidente: Curtò, Relatore: Zambelli

ACCERTAMENTO - FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI - Onere prova - Operazioni soggettivamente inesistenti - Prova circa esistenza, volontà e capacità di porre in essere operazioni commerciali - Buona fede - Diritto di detrazione IVA - Sussiste.
In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione è subordinato alla dimostrazione di circostanze ulteriori rispetto all'avvenuta consegna della merce o all'intervenuto pagamento e all'ignoranza della falsità ideologica della fattura: il contribuente può opporre la propria buona fede soltanto allorquando possa allegare e dimostrare all'Amministrazione finanziaria l'esistenza soggettiva dei fornitori, la loro volontà e capacità di porre in essere operazioni commerciali e che, nelle operazioni economiche concluse con società prive di organizzazione aziendale (cartiere), detti enti apparivano in base a circostanze univoche legittimati a ricevere il pagamento del tributo. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19.

87. Indagine finanziaria e rapporti familiari
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 65/15/2011 del 4 luglio 2011, Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO - Indagine finanziaria - Estensione ai congiunti del contribuente - Legittimità - Sussiste.
È legittimo l'avviso di accertamento basato sulle risultanze di un'indagine finanziaria, condotta ai sensi dell'art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, D.P.R. 600/1973, estesa ai congiunti del contribuente persona fisica (nella specie, il coniuge), atteso che il rapporto familiare è idoneo a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati o contestati a congiunti. (T.D.V.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7.

88. Concordato preventivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 65/15/2011 del 4 luglio 2011, Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO - Concordato preventivo - Indagine finanziaria - Legittimità - Sussiste.
È legittimo l'avviso di accertamento, basato sulle risultanze di un'indagine finanziaria condotta ai sensi dell'art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, D.P.R. 600/1973 ed emesso nei confronti di un contribuente che abbia aderito al "concordato preventivo" di cui all'art. 33, D.L. 269/2003. Infatti, il concordato preventivo inibisce i soli poteri di accertamento di cui all'art. 39, comma 1, lett. *d*), secondo periodo, e comma 2, lett. *a*), *d*) e *d bis*), D.P.R. 600/1973. L'Amministrazione può invece legittimamente avvalersi dei poteri di accertamento analitico di cui all'art. 39, c. 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), primo periodo, nonché dei poteri di accertamento induttivo di cui al c. 2, lett. *c*), nell'ipotesi di mancata tenuta od omessa esibizione delle scritture contabili. (T.D.V.)

Riferimenti normativi: D.L. 269/2003, art. 33; D.P.R. 600/1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7; D.P.R. 600/1973, art. 39, commi 1 e 2.

89. Preclusione documentale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 65/15/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO - Indagine finanziaria - Invito alla produzione di documenti - Omessa esibizione in sede precontenziosa - Costi - Deducibilità - Non sussiste.
In sede di accertamento basato sulle risultanze di un'indagine finanziaria, condotta ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. 600/1973, i documenti comprovanti l'esistenza di costi, ma non trasmessi all'Ufficio che aveva preventivamente inoltrato un invito, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente. (T.D.V.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 7; art. 32, comma 4.

90. Presunzione di imponibilità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15, sentenza n. 65/15/2011 del 4 luglio 2011, Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO - Indagine finanziaria - Presunzione di imponibilità di "ricavi" e "compensi" - Regime anteriore all'art. 1, comma 402, L. 311/2004 - Applicabilità nei confronti di lavoratori autonomi - Sussiste.
La presunzione di imponibilità dei prelevamenti da conto corrente contenuta in accertamenti basati su indagini finanziarie poteva legittimamente essere applicata nei confronti di un lavoratore autonomo, anche in epoca anteriore alla modifica disposta dall'art. 1, comma 402, L. 311/2004 (che ha esteso la presunzione di imponibilità dei "ricavi" ai "compensi"). Infatti, la prima parte dell'art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973 (nella versione che all'epoca era già in vigore), quando afferma che i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, non opera alcuna distinzione, né soggettiva, né oggettiva: sono dunque ricompresi in essa sia i titolari di reddito d'impresa, sia i titolari di reddito da lavoro autonomo. (T.D.V.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7; L. 311/2004, art. 1, comma 402.

91. Certificazione del sostituto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 66/15/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini

RITENUTA - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA - Possesso della certificazione del sostituto - Scomputabilità della ritenuta - Sufficienza - Sussiste.
Il possesso della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta è elemento sufficiente per avere diritto allo scomputo della ritenuta; sicché (contrariamente a quanto affermato in Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 marzo 2009, n. 68/E), una volta esibita la certificazione, il contribuente non è obbligato alla produzione della fattura e della documentazione idonea a comprovare l'importo netto effettivamente percepito. (T.D.V.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 22; D.P.R. 600/1973, art. 25.

92. Verifiche presso terzi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 102/12/2011 del 5 luglio 2011 - Presidente: Pizzo, Relatore: Noschese

ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - Rettifica del reddito d'impresa - Basato su verifiche presso terzi - Legittimità - Sussiste
L'Ufficio è legittimato a rettificare il reddito d'impresa, altresì quando le presunzioni trovino il fondamento dai verbali di ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti; detta conclusione è conforme all'indirizzo giurisprudenziale prevalente della Cassazione, affermato — da ultimo — nella sentenza n. 24433 del 3 luglio 2008, ove testualmente si stabilisce che "L'Amministrazione Finanziaria deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria e della maggiore base imponibile, il contribuente deve allegare i fatti impeditivi e estintivi di tale pretesa. Pertanto, qualora l'inesattezza, incompletezza ed infedeltà dei dati esposti nella dichiarazione risultino in modo certo o diretto dagli accertamenti compiuti a carico di terzi soggetti, siffatte risultanze ben possono essere utilizzate nei confronti del contribuente anche prescindendo da ispezioni o verifiche presso il medesimo" (Conf. Cass. n. 24433/2008). (A.P.)

93. Funzioni della D.R.E.
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 113/28/2011 del 5 luglio 2011 - Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE - FUNZIONI - Poteri di controllo - Attività operativa di verifica e di accertamento - Legittimità.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, le Direzioni Regionali esercitano, fra l'altro, funzioni di controllo nei confronti degli Uffici e svolgono attività operative anche nel settore dell'accertamento. La Direzione Regionale, pertanto, è legittimata alle verifiche e agli accertamenti promossi ai sensi dell'art. 41 *bis* D.P.R. 600/1973. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 41 *bis*.

94. Notifica dell'accertamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 93/8/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Dello Russo, Relatore: Castelli

ACCERTAMENTO- NOTIFICA - A MEZZO POSTA - Consegna del plico - Incapacità del ricevente - Persona affetta da invalidità - Onere della prova - Ripartizione.
Ricade sul contribuente l'onere di provare che la persona alla quale l'agente postale ha consegnato l'atto di imposta fosse persona del tutto inidonea a ricevere l'atto e in particolare che lo stato di incapacità di intendere e di volere fosse percepibile ictu oculi dal notificatore all'atto della consegna (nella fattispecie, la Commissione ha escluso che il pur comprovato stato di invalido civile del ricevente in luogo del destinatario effettivo fosse di per sé sufficiente ad invalidare la notifica). (M.G.)

Riferimenti normativi: L. 890/1982, art. 7.

95. Presunzione semplice
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 101/19/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Piglionica, Relatore: Antonioli

ACCERTAMENTO- DETERMINAZIONE DEL REDDITO SECONDO PARAMETRI - Apprezzamento della congruità o meno dei redditi dichiarati - Ambiti e rilevanza dei c.d. studi di settore.
Viene escluso che il mero scostamento dei redditi dichiarati dagli studi di settore integri una presunzione legale, anche se relativa. Il tessuto normativo che regola la materia involge la verifica degli effetti che lo scostamento degli studi di settore è suscettibile di produrre, con particolare riguardo all'impianto probatorio che sorregge l'accertamento. Questa discordanza va qualificata come una mera presunzione semplice, la cui gravità, presunzione e concordanza deve essere valutata caso per caso alla luce di ulteriori circostanze e fatti emersi nel corso del contraddittorio con il contribuente. (R.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. *d*); L. 429/1993; L. 146/1998, art. 10.

96. Valori OMI
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia -

Sez. 65 - sentenza n. 133/65/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

ACCERTAMENTO - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - VALORI O.M.I. - Presunzione legale - Esclusione.

A seguito delle intervenute norme di interpretazione autentica, la presunzione del valore normale calcolato in base ai dati OMI quale criterio per l'accertamento delle transazioni immobiliari deve intendersi, quale presunzione semplice e non legale. Di conseguenza, esso, non opera più automaticamente, potendo essere applicato solo laddove sussistano altri e più evidenti indicatori che confortino la tesi di attività non dichiarate, con relativo onere probatorio a carico dell'amministrazione finanziaria. Se l'incongruenza tra corrispettivo di vendita dichiarato e gli importi di mutuo ottenuti dai compratori è eccessiva essa indica la presenza di attività non dichiarate (nel caso di specie, l'Ufficio ha fornito ulteriori elementi tali da costituire presunzioni gravi, precise e concordanti: il contratto di mutuo supera dell'82,7% il valore delle unità immobiliari e nello steso non vi è nessuna indicazione circa un eventuale uso diverso delle ulteriori somme). (A.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39; D.L. 223/2006, art. 35, commi 2 e 3; L. 88/2009, art. 24, commi 4 lett. F) e 5.

97. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66 - sentenza n. 124/66/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Evangelista, Relatore: Moscheni

DECADENZA - Dall'esercizio del potere di accertamento - Raddoppio dei termini - Legittimità - Condizioni.

Il raddoppio dei termini per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 43 comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 57 comma 3 del D.P.R. n. 633/1972, è subordinato alla mera sussistenza di una violazione che comporti una denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e la conseguente segnalazione da parte della Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di un fatto penalmente rilevante. La mancanza di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente non determina l'invalidità dell'atto impositivo, tutelando essa un diverso interesse da quello della legittimità di quest'ultimo, vale a dire l'inviolabilità del segreto istruttorio. L'aggravante di una possibile azione penale giustifica ampiamente la necessità di termini più lunghi per esaminare la posizione fiscale del contribuente non avendo quest'ultimo nulla da temere, se si è comportato correttamente, dal raddoppio dei termini. (L.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43, comma 3; D.P.R. 633/1972, art. 57, comma 3.

98. Onere probatorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 87/29/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

ACCERTAMENTO - IRPEF - Rettifica del reddito - Costi per operazioni inesistenti - Disconoscimento - Onere della prova.

Nel caso di rettifica del reddito dichiarato in seguito al disconoscimento, fondato su elementi gravi, precisi e concordanti, di costi per operazioni inesistenti, spetta al contribuente la prova dell'effettivo sostenimento dei costi e dell'esistenza delle

operazioni sottese. In mancanza di tale prova è legittima la rettifica del reddito. (M.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 75.

99. Obbligo di motivazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 109/12/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Siniscalchi, Relatore: Stella

IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento - Obbligo di motivazione - Conoscibilità dell'*an* e del *quantum* della pretesa - Sussiste.
L'obbligo di motivazione, gravante sull'Amministrazione finanziaria, nell'esercizio dell'attività accertativa, deve ritenersi assolto ogni qualvolta il contribuente sia stato messo in grado di conoscere l'*an* e il *quantum* della maggiore pretesa fiscale; di converso non ha alcun rilievo il riferimento, nell'avviso di accertamento, agli atti e ai verbali al cui contenuto l'Ufficio ha fatto rinvio, per i motivi di imposizione (Cass. 1817/2010). (A.S.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 7.

100. Mancato perfezionamento di accertamento con adesione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 105/8/2011 del 26 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Dello Russo

ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Mancata sottoscrizione - Rilevanza in giudizio dei maggiori imponibili indicati - Non sussiste.
Non ha alcun valore in giudizio il maggior imponibile (nel caso, ai fini dell'imposta di registro) indicato in un atto di accertamento con adesione che non si sia perfezionato. (M.G.)

101. Notifica a società in liquidazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 84/33/2011 del 28 luglio 2011 - Presidente: Craveia, Relatore: Bonavolontà

ACCERTAMENTO - SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE - NOTIFICA AVVISO PRESSO ABITAZIONE DEL LIQUIDATORE - Nullità - Soggetto consegnatario dell'avviso - Legittimazione.
In materia di notificazione degli atti tributari, la messa in liquidazione di una società non costituisce circostanza da sola sufficiente ad esonerare l'Amministrazione Finanziaria dall'obbligo di effettuare innanzitutto la notifica presso la sede sociale della persona giuridica, con la conseguenza che la notifica di un avviso di accertamento eseguita direttamente nell'abitazione del liquidatore è da ritenersi nulla. Inoltre, ai fini della regolarità della notifica, è sufficiente che il consegnatario si trovi non occasionalmente presso la sede della persona giuridica destinataria, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare dall'incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica stessa (Conf. Cass. 16102/2007, 15798/2010, 8649/2011). (D.R.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 145, commi 1 e 3.

102. Notifica a società cancellate dal registro delle imprese
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 88/33/2011 del 28 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Craveia

Società - Cancellazione dal Registro delle Imprese - Notificazione atti.
Gli atti tributari che contemplano come destinatari società cancellate dal registro delle imprese — *i.e.* soggetti di diritto che per l'ordinamento non esistono più — sono nulli. In particolare, la notifica di qualunque atto impositivo dovrà essere effettuata presso il domicilio dei soci nonché al domicilio personale dell'organo rappresentante. (L.V.)

103. Proventi illeciti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 98/11/2011 del 13 settembre 2011 - Presidente: Pizzo, Relatore: Pizzo

IMPOSTE SUI REDDITI - Attività di accertamento - Proventi illeciti - Detenzione - Inquadramento nelle categorie di redditi - Sussiste
È assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 917/86 il denaro in contanti rinvenuto all'interno della cassetta di sicurezza intestata al contribuente, in quanto la qualificazione del rapporto tra il soggetto ed il bene, come detenzione, e non come possesso, non esclude, in tema di proventi illeciti, la sua qualificazione come reddito. (A.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/86, art. 6, comma 1; D.L. 223/06, come modificato da L. 248/06, art. 36, comma 34 *bis*;.

104. Produzione documentale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 124/8/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Dello Russo

ACCERTAMENTO - POTERI DEGLI UFFICI - ACCERTAMENTI BANCARI - Onere di produrre documentazione giustificativa - Specificità della richiesta - Limiti - Mancato avvertimento sulle conseguenze - Conseguenze - Inutilizzabilità.
In sede di contraddittorio sui dati risultanti dagli accertamenti bancari, la richiesta formulata dall'Ufficio di produrre "tutta la documentazione" ritenuta utile a comprovare la natura non reddituale delle movimentazioni bancarie allude implicitamente ad ogni tipo di documento bancario ed è pertanto sufficiente a precludere la produzione in giudizio di documentazione non esibita in sede istruttoria, purché di tale ultima preclusione sia fatto espresso avvertimento nella richiesta, non apparendo sufficiente a tal fine il generico richiamo all'art. 32, D.P.R. n. 600/1973. (M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973.

105. Contabilità inattendibile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 125/32/2011 del 30 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Luglio

ACCERTAMENTO - CONTO CASSA NEGATIVO - Errore di imputazione - Contabilità inattendibile - Non sussiste.
Non è sufficiente, per ritenere tutta la contabilità inattendibile, la presenza di un errore formale quale quello di aver registrato un prelievo in realtà mai effettuato e

che ha generato alla riapertura dei conti annuali un effetto negativo a cascata limitato ai movimenti di cassa immediatamente successivi. (A.R.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 2 lett. *d*).

106. Verifica - accertamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 105/46/2011 del 10 ottobre 2011 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

POTERI DEGLI UFFICI - Verifica - Autorizzazione del Proc. della Repubblica
È onere del contribuente che lamenti l'illegittimità della acquisizione di documentazione per carenza dell'autorizzazione del procuratore della Repubblica fornire la prova che i luoghi ove tale documentazione è stata rinvenuta erano chiusi e sigillati. Nei casi di omessa dichiarazione, gli Uffici procedono all'accertamento ai sensi dell'art. 41, D.P.R. n. 600/1973, determinando il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolte o venute a loro conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni semplici e di prescindere dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute: la norma consente dunque di determinare il reddito del contribuente utilizzando qualsiasi elemento probatorio ed utilizzando il metodo induttivo. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 52; D.P.R. 600/1973, artt. 33 e 41.

107. Utilizzabilità risultanze penali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 120/42/2011 del 14 ottobre 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Di Maida

ACCERTAMENTO - OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - QUALIFICAZIONE - Utilizzabilità risultanze penali - Assenza di pvc - Illegittimità.
L'avviso di accertamento non preceduto da un processo verbale di contestazione — in contraddittorio con la parte — è illegittimo se redatto sulla sola base delle risultanze di un procedimento penale. La qualificazione di operazioni soggettivamente inesistenti non può basarsi esclusivamente sull'estinzione della società cessionaria. Se le operazioni sono realmente avvenute, documentate e fiscalmente dichiarate l'Ufficio deve motivare perché contesti la soggettiva o la oggettiva inesistenza. In assenza dell'identificazione del terzo soggetto, oltre al cedente e al cessionario, non può dirsi integrata la fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 21, comma 7; L. 537/1993, art. 14, comma 4 *bis*; c.c., art. 2697.

108. Cancellazione società
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 123/42/2011 del 14 ottobre 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Fabbrini

CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - DAL REGISTRO IMPRESE - ESTINZIONE - Notifica avviso di accertamento al legale rappresentante della società - Illegittimità - Applicazione dell'art. 2495 c.c.

L'avviso di accertamento notificato ad una società cancellata dal registro delle imprese in seguito alla procedura di liquidazione è nullo in quanto per effetto della cancellazione la società deve considerarsi estinta. Ai sensi dell'art. 2495 c.c. gli eventuali creditori rimasti insoddisfatti possono far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione o nei confronti del liquidatore in caso di colpa. (M.F.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.

109. Società estinta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 239/63/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Fondrieschi, Rel. Zangrossi

ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ - Avviso di accertamento notificato al liquidatore - Inesistenza del soggetto giuridico - Nullità dell'avviso di accertamento - Carenza di legittimazione e interesse ad agire - Sussiste.
L'art. 2495 c.c. nella formulazione modificata dal D.Lgs. n. 6/2003 prevede espressamente che dopo la cancellazione i creditori sociali possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci o, ricorrendo i presupposti di legge, nei confronti dei liquidatori. Il legislatore ha, perciò, considerato la società estinta alla stregua di una persona fisica defunta. Consegue da una tale configurazione che avverso un soggetto non più esistente non possano proporsi azioni di alcun tipo, potendo solo rivolgersi ad eventuali eredi o comunque soggetti tenuti per legge come, nella specie, i soci. L'accertamento nei confronti della società è, quindi, nullo in quanto emesso e notificato a soggetto non più esistente nel mondo giuridico e mancante, dunque, di un elemento essenziale alla sua validità. Deve, peraltro, osservarsi che attesa l'inesistenza del soggetto accertato, risulta carente di legittimazione nonché di interesse ad agire il ricorrente-appellante il quale non può più rappresentare la società quale liquidatore della stessa a causa della sua intervenuta estinzione. (L.S.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; D.P.R. 600/1973, art. 42.

110. Contraddittorio e motivazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 113/26/2011 del 31 ottobre 2011 - Presidente: Di Blasi, Relatore: Gesualdi

ACCERTAMENTO - AVVISO - MOTIVAZIONE - Contraddittorio - Eccezioni - Atto di accertamento - Motivazione.
Qualora, nel contraddittorio instaurato *ex lege* tra fisco e contribuente, quest'ultimo abbia formulato eccezioni con riguardo ad uno o più profili, la motivazione dell'atto di accertamento (non integrabile con argomenti addotti in sede di giudizio, che costituirebbero una postuma surrettizia integrazione dell'atto di accertamento, non consentita dalla legge) dovrà spiegare le ragioni che hanno indotto l'Ufficio a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni difensive addotte dalla parte e/o carente la documentazione prodotta, e dare conto in modo esplicito delle valutazioni che hanno portato invece l'amministrazione a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi accertati in capo al contribuente. (M.C.G.)

111. Omessa dichiarazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 122/29/2011 del 18 novembre 2011 - Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

ACCERTAMENTO - Omessa dichiarazione - Negligenza del commercialista - Tempestiva risposta al questionario - Accertamento induttivo - Illegittimo.
In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali attribuibile alla negligenza del commercialista, è nullo l'accertamento induttivo emesso se il contribuente avvedutosi dell'omissione del commercialista ha tempestivamente dato risposta al questionario inviatogli dall'Agenzia, esibito copia cartacea delle stesse, nonché documentazione idonea a valutare la loro veridicità ed effettuato il pagamento delle relative imposte. (A.R.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 2; L. 212/2000, art. 10, comma 1.

112. Motivazione per relationem - oneri deducibili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 115/46/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - ONERI DEDUCIBILI - Management fees.
Il fatto che l'Ufficio abbia motivato l'accertamento con rinvio al p.v.c. non sta a significare che a monte non ci sia stata una autonoma valutazione ma soltanto che l'Ufficio ha inteso realizzare un'economia di scrittura, condividendo quanto verbalizzato. Sono deducibili in quanto inerenti le management fees riferite a servizi gestionali e amministrativi riaddebitati infragruppo, qualora la società che fruisce dei servizi in questione dimostri la loro necessarietà all'esercizio dell'attività di impresa e di non essere in grado di svolgere autonomamente tali funzioni (nel caso per carenza di personale). (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 42; D.P.R. 917/1986, art. 1109.

113. Obbligo di allegazione listini di borsa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 122/31/2011 del 29 novembre 2011 - Presidente: Marra, Relatore: Citro

Avviso di accertamento - Obbligo di motivazione - Motivazione *per relationem* - Mancata allegazione listini di Borsa - Nullità dell'atto per difetto di motivazione - Non sussiste.
La mancata allegazione all'avviso di accertamento dei listini di Borsa in esso richiamati, non lede l'obbligo di motivazione in quanto detti listini sono una pubblicazioni reperibili da tutti e quindi facilmente consultabili. (D.C.)

114. Plusvalenza e registro
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 159/49/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: Leotta, Relatore: Insiga

ACCERTAMENTO - Cessione d'azienda - Plusvalenza.
In caso di cessione d'azienda, l'Amministrazione Finanziaria è ammessa ad utilizzare il valore d'avviamento accertato ai fini dell'imposta di registro per ricostruire induttivamente la plusvalenza imponibile ai sensi delle imposte sui redditi. È devoluto al contribuente l'onere probatorio, anche per il tramite di elementi indi-

ziari, volto a superare la presunzione fra il valore venale definito ed il corrispettivo effettivamente incassato. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

115. Società interposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 154/36/2011 del 13 dicembre 2011 - Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta

INTERPOSIZIONE FITTIZIA - Imposta versata dalla società interposta - Integrale rimborso - Spetta - Definizione dell'imposta contestata all'interponente - Non rileva.
Qualora, l'Ufficio abbia contestato l'interposizione fittizia di una società in relazione alla plusvalenza realizzata dalla vendita di un terreno, e per l'effetto abbia accertato in capo al soggetto interponente la corrispondente maggiore imposta, la società interposta ha diritto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 600/973, al rimborso della imposta corrisposta in luogo dell'interponente, a nulla rilevando in proposito che quest'ultimo abbia definito la maggiore imposta contestatagli ai sensi dell'art. 16 della legge 289/2002. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37; L. 289/2002, art. 16.

116. Controllo automatizzato e diritti del contribuente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 149/27/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Cusumano, Relatore: Barbata

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE REDDITI - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - Controllo automatizzato - Errore - Diritto di emendare - Mancata impugnazione - Diritto al rimborso.
In caso di ruolo emesso a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36 *bis* D.P.R. 600/1973, va salvaguardato il diritto del contribuente di emendare la dichiarazione nel caso di commissione di errori di fatto o di diritto; per cui la liquidazione della dichiarazione, ai sensi della citata norma, non può precludere al contribuente di contestare la debenza del tributo e la consequenziale legittimità del ruolo, in quanto la mancata impugnazione della cartella precluderebbe l'eventuale diritto al rimborso di cui all'art. 38 D.P.R. 602/1973. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; D.P.R. 602/1973, art. 38.

117. Omessa comunicazione di irregolarità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 195/44/2011 del 23 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Proietto

CONTROLLI AUTOMATICI - Omessa comunicazione di irregolarità - Nullità della iscrizione a ruolo - Non sussiste.
L'iscrizione delle somme nei ruoli ai sensi dell'articolo 36 *bis* D.P.R. n. 600/1973 non necessita di preventiva comunicazione di irregolarità, trattandosi di attività meramente liquidativa e non di accertamento. (D.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*.

118. Prova della pretesa tributaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 100/15/2011 del 27 dicembre 2011 - Presidente: Luglio, Relatore: Maffey

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO - Avviso di accertamento - Motivazione - Sufficienza - Sussiste - Anche nella successiva fase contenziosa - Non sussiste - Prova della pretesa - Infondatezza - Sussiste.
In tema di accertamenti tributari (nella specie, in materia di INVIM), il riferimento alla stima di un immobile costituisce elemento sufficiente ad integrare il requisito motivazionale per la validità di un avviso di accertamento. Tuttavia, in caso di impugnazione dell'avviso, il giudice è tenuto a verificare, esplicitando le ragioni del suo convincimento, se la predetta stima risulti o meno idonea a superare le contestazioni dell'interessato e l'Ufficio deve fornire la prova dei più alti valori pretesi (conf. Cass. 11487/2011). (T.D.V.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 7; L. 241/1990, art. 3; c.c., art. 2697.

119. Onere della prova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 128/34/2011 del 29 dicembre 2011 - Presidente: Vaglio, Relatore: Napodano

ACCERTAMENTO - MOVIMENTAZIONI BANCARIE - PRESUNZIONE *IURIS TANTUM* - Onere della prova contribuente.
È legittimo l'accertamento presuntivo posto in essere dall'Amministrazione Finanziaria sui conti correnti bancari del contribuente, qualora tale indagine sia volta all'individuazione di operazioni fiscalmente rilevanti, nell'ambito della presunzione *iuris tantum* posta dall'art. 32 del D.P.R. 600/1973, in base alla quale l'onere dell'Ufficio di provare la pretesa impositiva è soddisfatto, *ex lege*, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, restando a carico del contribuente dimostrare il contrario. Sussiste, quindi, un'ipotesi di inversione dell'onere della prova a carico del contribuente in quanto la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità (in forza del principio *id quod plerumque accidit*) che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all'esercizio dell'attività. (L.V.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1.

ACCERTAMENTO, SU BASE PRESUNTIVA
(induttivo, analitico, studi di settore, redditometro)

120. Redditometro
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 304/26/2011 dell'1 luglio 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - REDDITOMETRO - Ricorso - Fondatezza - Accoglibilità - Parametri - Mantenimento - Spese - Beni patrimoniali - Prove ulteriori.
È fondato e meritevole di accoglimento il ricorso del contribuente che ha provato che il reddito conseguito era sufficiente al mantenimento suo e della sua famiglia, nonché a sostenere le spese correlate ai beni patrimoniali assunti dall'Ufficio per la

determinazione del reddito parametrico, qualora l'Ufficio non abbia fornito ulteriori prove a sostegno del reddito accertato. (M.C.G).

121. Studi di settore, valutazione del giudice
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 236/35/2011 del 1 luglio 2011 - Presidente: Brecciaroli, Relatore: Contini

STUDI DI SETTORE - EFFICACIA PROBATORIA - Valutazione del giudice - Necessità - Obbligo di motivazione - Sussiste.
Gli studi di settore possono costituire prova presuntiva a patto che siano assistiti dal criterio di ragionevolezza, pertanto, non essendo sufficienti da soli a legittimare l'accertamento tributario, spetterà al giudice valutare caso per caso la validità degli elementi oggetto di presunzione dedotti in giudizio. Le considerazioni svolte dal contribuente, in sede di invito al contraddittorio, non possono essere meramente elencate nell'eventuale successivo accertamento senza che l'ufficio abbia indicato i motivi concreti per cui le stesse non siano state prese in considerazione (Conf. Cass. 19955/2005, 17229/2006, 4624/2008). (M.P.)

Riferimenti normativi: D.L. 16/2012.

122. Accertamento sintetico, onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 230/36/2011 del 8 luglio 2011 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Brillo

ACCERTAMENTO SINTETICO - Onere della prova - Contribuente - Nesso eziologico - Necessità.
In tema di accertamento sintetico, il contribuente, al fine di giustificare la maggiore capacità di spesa accertata, deve dimostrare, con elementi e documenti certi, di aver conseguito redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. In particolare, dovrà evidenziare il nesso eziologico che sussiste tra i redditi che si assumono percepiti da terzi ed il loro specifico utilizzo nell'incremento patrimoniale. (A.Z.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

123. Studi di settore, onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 185/42/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

STUDI DI SETTORE - Onere della prova - Inversione - Sussiste.
Nel caso in cui l'Ufficio determini un maggior reddito imponibile in applicazione degli studi di settore, spetta al contribuente l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustifichino lo scostamento dal maggior reddito presunto. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1998 convertito nella L. 427/1993, art. 62 *bis*.

124. Redditometro
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 206/40/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

ACCERTAMENTO SINTETICO - REDDITOMETRO - ONERE DELLA PROVA - Inversione - Sussiste.

Se il prezzo indicato in un contratto di acquisto di quote societarie manifesta una capacità di spesa del contribuente incompatibile con il reddito da costui dichiarato, l'Ufficio è legittimato all'accertamento sintetico del maggior reddito imponibile. Il contribuente, cui spetta l'onere di provare il contrario, deve dimostrare con idonea documentazione di non aver pagato quanto stabilito in contratto, non essendo all'uopo sufficiente la mera affermazione di non avere acquistato le quote societarie, ma di averle ricevute a seguito di successione ereditaria. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38, comma 4.

125. Studi di settore inidoneo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 209/42/2011 del 1 agosto 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

STUDI DI SETTORE - Studio inidoneo al monitoraggio dell'attività - Accertamento di maggior reddito - Illegittimità - Sussiste
È illegittimo l'avviso di accertamento fondato sull'applicazione degli studi di settore se, dalla documentazione prodotta dal contribuente per giustificare lo scostamento dal maggior reddito presunto, risulta che lo studio di settore non tiene conto della reale attività monitorata. (Nel caso di specie il contribuente, esercente l'attività di albergatore, aveva dimostrato di dover praticare prezzi inferiori alla media a causa del grave stato di fatiscenza dell'albergo, fatto peraltro documentato da una perizia; l'Ufficio, tuttavia, aveva provveduto ad accertare un maggior reddito imponibile in applicazione del relativo studio di settore). (M.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1998 convertito nella L. 427/1993, art. 62 *bis*.

126. Studi di settore, scostamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 208/46/2011 del 5 agosto 2011 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Previ

STUDI DI SETTORE - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - Scostamento ricavi per due periodi d'imposta su tre - Cause giustificazione - Sussistono.

In caso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 62 *sexies* D.L. 331/1993, la pretesa erariale non può basarsi solo sul mero scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli emergenti dagli Studi di settore poiché questi ultimi forniscono dati relativi a società sane, non in sofferenza, né tanto meno prossime alla liquidazione (nel caso di specie in sede di contraddittorio la società aveva dimostrato di aver dovuto vendere l'immobile di proprietà per far fronte all'indebitamento, la progressiva diminuzione del fatturato, l'esclusività del rapporto con l'unico cliente, di aver fatto ricorso alla cassa integrazione per tutto il personale e di essere in una fase di pre-liquidazione). (P.L.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*.

127. Contabilità regolare
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 182/7/2011 del 30 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Martino

FATTURAZIONE SOTTO COSTO - Contabilità regolare - Accertamento analitico-induttivo - Legittimità - Sussiste.

Anche in presenza di una contabilità regolare l'Ufficio è legittimato ad emettere un accertamento analitico-induttivo. Gli uffici finanziari sono tenuti a valutare le scritture contabili nella loro regolarità formale ma anche sostanziale, in relazione a quelle norme di comune esperienza che concretizzino un'ipotesi di comune logica imprenditoriale. Non si può ritenere valido l'assunto che l'azienda abbia trovato utilità a vendere a prezzo inferiore a quello d'acquisto perché ciò non può ricondursi a scelte imprenditoriali, che sarebbero insindacabili, ma ad antieconomicità della gestione d'impresa, in condizioni di normalità gestionale i beni non vengono venduti sottocosto, bensì al prezzo di mercato. (M.Gu.)

128. Studi di settore, presunzioni semplici
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 240/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Onere della prova - Contraddittorio - Presunzioni semplici.
In sede di accertamento l'Ufficio deve dimostrare i motivi per i quali non ha accolto le giustificazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio e non limitarsi a generiche affermazioni sulla inadeguatezza delle giustificazioni addotte. Nel caso in cui l'Ufficio contesti specificatamente le giustificazioni del contribuente, la necessità di fornire prova contraria si sposta in capo al contribuente che dovrà dimostrare le caratteristiche della propria attività e la congruità dei ricavi dichiarati. Nel caso, invece, l'Ufficio non contesti specificatamente le giustificazioni fornite dal contribuente, la sola determinazione del reddito sulla base degli studi di settore non può essere ammessa trattandosi di presunzioni semplici che possono essere confutate dal contribuente con altrettante presunzioni semplici. (P.L.)

129. Scostamento di valore e studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 209/7/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo

RICARICO MEDIO PONDERATO - VALORE DEL MAGAZZINO - Scostamento del valore dichiarato dal valore accertato - Accertamento di congruità agli studi di settore - Verifiche della G. di F. per le attività risultanti incoerenti agli studi di settore.
Il riscontro di differenze di magazzino è elemento idoneo a far presumere l'esistenza di ricavi corrispondenti alle merci non rinvenute. Tali differenze rilevate in sede di verifica riconducono all'assunto normativo per cui sono da considerarsi ricavi i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Le differenze inventariali dei beni merce, consistenti nella differenza tra l'inventario fisico dei beni a magazzino e le risultanze delle scritture contabili, assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa, salvo idonea prova documentale che possa vincere la presunzione che la merce non rinvenuta all'interno del magazzino sia stata venduta. È legittima la metodologia della determinazione dei ricavi basata sulla percentuale di ricarico medio ponderato, se dal PVC emerge che il contribuente ha confermato la misura della percentuale proposta dai verificatori. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 41 *bis*; T.U.I.R., art. 53.

130. Accertamento analitico
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 176/25/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - Risultati non veritieri - Vendita sottocosto - Media di ricarico.
L'accertamento del reddito determinato ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. *d*) del D.P.R. 600/1973 è correttamente applicabile quando, pur essendo formalmente corretta la tenuta della contabilità, i risultati appaiono non veritieri in quanto la parte ha venduto gli immobili quasi sottocosto senza applicare la media di ricarico. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. *d*).

131. Incongruità per tre anni consecutivi
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 224/7/2011 del 29 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo

NON CONGRUITÀ PER TRE ANNI CONSECUTIVI D'IMPOSTA - SCOSTAMENTO DAL REDDITO PRESUNTO - Utilizzo del redditometro come elemento probatorio - Trend di redditività che denota situazioni di anti economicità.
Un trend pluriennale di redditi dichiarati al di sotto di un livello di obbiettiva plausibilità che denota una situazione di anti-econimicità può avvalorare le risultanze accertate applicando gli studi di settore. Un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, non giustificato da documentazione probatoria e convincente, legittima l'Amministrazione Finanziaria all'utilizzo dell'accertamento analitico induttivo del reddito d'impresa. L'effettuazione di un'operazione che contrasti con i criteri di economia costituisce di per sé un elemento indiziario estremamente grave e preciso che, sommato ad altri elementi, quali ad esempio la sproporzione notevole ed ingiustificata tra mezzi impiegati e redditi esposti, consentono all'amministrazione di ritenere inattendibile la contabilità aziendale. (M.Gu.)

132. Studi di settore e contraddittorio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 263/42/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

CONTRADDITTORIO - PROVE - OMESSA PRODUZIONE - Produzione in sede processuale - Legittimità - Sussiste - Eccezioni del ricorrente -Art. 115 C.p.c. - Onere dell'Ufficio di replicare nelle controdeduzioni - Necessità.
Il contribuente che non partecipa al contraddittorio istruttorio o che vi partecipa senza allegare prove od indizi contrari al risultato degli studi di settore, conserva in sede giurisdizionale la più ampia facoltà di prova per resistere alle presunzioni semplici, che dal punto di vista probatorio, costituiscono il risultato processuale degli studi; l'Ufficio inoltre, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ha l'onere di replicare ai fatti dedotti dal ricorrente, per consentire al giudice di verificare la resistenza dello studio di settore rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1998 convertito nella L. 427/1993, art. 62 *bis*; c.p.c., art. 115.

133. Onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 271/31/2011 del 14 ottobre 2011, - Presidente: Centurelli, Relatore: Sala

ACCERTAMENTO - ANALITICO/PRESUNTIVO - Onere della prova - Inversione.
Gli studi di settore rappresentano un metodo di accertamento analitico-presuntivo ma il contribuente può provare fatti e circostanze che dimostrino lo scostamento dei ricavi effettivi rispetto a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi. (F.D.T.)

134. Perdite d'esercizio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 329/2/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Covi

STUDI DI SETTORE - Perdite d'esercizio - Antieconomicità - Validità dell'accertamento - Sussiste.
Persistenti perdite dichiarate per quattro anni consecutivi mettono già da sole in evidenza l'antieconomicità dell'attività svolta il che giustifica l'applicazione dello studio di settore quale elemento fortemente indiziario di maggiori ricavi. (F.C.)

135. Studi di settore e contraddittorio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 376/26/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE - Procedura induttiva - Presunzioni semplici - Contraddittorio - Obbligatorietà - Nullità dell'accertamento.
La procedura di accertamento induttivo mediante l'applicazione degli studi di settore è senza dubbio legittima, proprio in quanto essa costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non risulta *ex lege* determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli *standards* in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio con il contribuente, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento. (M.C.G.)

136. Non rappresentatività dello studio di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 9 - sentenza n. 243/9/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Contini

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - STUDIO DI SETTORE EVOLUTO - Mancanza di rappresentatività dello Studio - Prova presuntiva assistita dal criterio di ragionevolezza - Ragioni in contrasto con l'applicazione agli Studi di Settore.
È legittimo il ricorso dell'ufficio all'accertamento basato sugli studi di settore, da considerarsi come una presunzione semplice che il contribuente può contestare portando giustificazioni idonee a dimostrazione delle ragioni che contrastano l'applicazione dello studio. Il contribuente può richiedere l'applicazione retroattiva all'anno verificato dello studio di settore "evoluto", quello più recente, maggiormente affinato e più affidabile relativamente all'attività svolta. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1.

137. Studi di settore, gravi incongruenze
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 277/42/2011 del 27 ottobre 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

STUDI DI SETTORE - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - Gravi incongruenze - "Resistenza al caso specifico" - Necessità - Sussiste.
Se dalla documentazione prodotta in giudizio dal contribuente risulta che l'attività da costui esercitata presenta delle particolarità rispetto allo studio di settore applicato, l'Ufficio è tenuto a controdedurre sul punto al fine di dimostrare la "resistenza" al caso specifico dello studio di settore, e la sussistenza di "gravi incongruenze" tra il reddito presunto e quello dichiarato; ciò è ancor più necessario laddove lo studio di settore preveda diverse possibilità di rideterminazione presuntiva del reddito, e l'Ufficio abbia adottato quella più sfavorevole al contribuente. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1998 convertito nella L. 427/1993, art. 62 *bis*.

138. Contraddittorio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 4/46/2011 del 19 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Di Oreste

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE SUI REDDITI - Mancata presenza del contribuente al contraddittorio - Necessità - Non Sussiste - Avviso di accertamento basato su premesse generiche - Legittimità - Non sussiste.
La mancata presenza del contribuente al contraddittorio preventivo in caso di mancato rispetto degli studi di settore non comporta alcun riconoscimento della fondatezza dell'avviso di accertamento successivamente emesso dall'Agenzia delle Entrate. L'avviso di accertamento basato sugli studi di settore non deve basarsi su premesse generiche e teoriche ignorando la specificità della realtà aziendale. (L.C.)

139. Studi di settore, valore probatorio
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 139/8/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Monardo

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - METODO - ANALITICO INDUTTIVO - STUDI DI SETTORE - Valore probatorio - Mere presunzioni semplici - Inversione dell'onere della prova - Contraddittorio - Libero convincimento del giudice.
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati — meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività — potendo così il giudice tributario valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto quanto la controprova offerta dal contribuente (Conf. Cass. SS.UU. 26635/ 2009). (P.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*; D.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. *d*).

140. Studi di settore, incoerenza
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 134/9/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente e Relatore: De Petris

Studi di settore - Incoerenza del "valore aggiunto per addetto" e bassa redditività - Necessità di considerare la situazione di crisi dell'impresa - Sussiste.
La non coerenza dell'indice relativo al "valore aggiunto per addetto" e la bassa redditività della società non possono fondare l'accertamento presuntivo perché sono giustificate dalla grave crisi economica documentata dalle varie procedure esecutive promosse nei confronti della società contribuente e dalla successiva messa in liquidazione. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39; D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*.

141. Reddito del coniuge
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 147/9/2011 del 22 settembre 2011 - Presidente: De Petris, Relatore: Buonanno

Accertamento sintetico - Rilevanza del reddito del coniuge per valutare la capacità di spesa del contribuente - Sussiste.
Per valutare lo scostamento in misura di almeno un quarto per due o più periodi d'imposta, tra reddito dichiarato e reddito sinteticamente accertabile, deve essere considerato, oltre al reddito del contribuente, anche quello del coniuge che partecipa, in misura non irrilevante, al reddito del nucleo familiare. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.

142. Redditometro, onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 188/8/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Fischetti

ACCERTAMENTO - IRPEF - RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE - Accertamento sintetico - Redditometro - Inversione dell'onere della prova - Sussistenza.
Le presunzioni su cui si basa l'accertamento sintetico basato su indici di ricchezza (cd. redditometro) ancorano l'accertamento ad elementi che debbono essere rigorosamente dimostrati e sono idonei a costituire fonte sicura di rilevamento della capacità contributiva. L'Amministrazione Finanziaria resta dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore (Conf. Cass. 10385/2009). (P.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 38, commi 4, 5, 6, 7 e 8.

143. Percentuale media di ricarico
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 195/1/2011 del 4 novembre 2011 - Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli

Accertamento induttivo - Riferimento alla percentuale media di ricarico - Errato metodo di riferimento.

Il riferimento operato dall'ufficio finanziario alla percentuale media di ricarico del settore di appartenenza del contribuente, a prescindere dalla non controllabilità del dato esposto dalla parte pubblica, non può costituire prova di maggiori ricavi atteso che tale accertamento può essere desunto dalla difformità della percentuale applicata dal contribuente rispetto a quella riscontrabile nel settore di appartenenza solo se abnorme ed irragionevole; la dichiarazione di un ricavo di poco inferiore agli studi di settore esclude l'applicazione del metodo del riferimento medio usato dall'ufficio finanziario. (G.M.)

Riferimenti normativi: L. 427/2003, art. 62 *sexies*; D.Lgs. 446/1997, art. 39, comma 1 lett. *d*); D.P.R. 633/1972.

144. Studi di settore, valore indiziario
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 75/7/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Valore indiziario - Grave incongruenza - Scostamento dallo studio inferiore al 25%.
Gli studi di settore sono solo una semplice presunzione indiziaria, che non può assurgere al rango di prova se non corroborata da ulteriori elementi di segno convergente. Uno scostamento tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore che si attesti al 12% (puntuale) e al 7% (minimo) non costituisce la "grave incongruenza" richiesta dall'art 62 *sexies* D.L. 331/1993, ai fini della legittimità dell'impiego della particolare metodologia accertativa. Per aversi una grave incongruenza, lo scostamento dovrebbe superare quantomeno il 25% (avuto, altresì, riguardo al novellato n. 1 comma 1 art 67 della Legge Fallimentare). (B.I.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*.

145. Redditometro
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 99/10/2011 del 5 agosto 2011 - Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio

IRPEF - Determinazione sintetica (redditometro) - Affidabilità probatoria degli elementi indicativi di reddito.
In tema di determinazione sintetica del reddito, deve essere valutata l'affidabilità probatoria degli elementi assunti quali indici del reddito accertato. Deve essere ribadito che se, da una parte, la speciale metodologia dell'accertamento mediante redditometro trova il suo fondamento nelle disposizioni legislative, questo non può però tradursi in mero automatismo, dovendo essere confrontato, comunque, con il principio della capacità contributiva che costituisce il fondamento del sistema impositivo italiano attraverso la congiunta valutazione delle prove addotte dal contribuente. (T.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

146. Studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 114/8/2011 del 5 agosto 2011 - Presidente: Mazzoncini, Relatore: Di Giorgio

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Presunzione semplice - Giustificazione dello scostamento - Prova contraria.

In caso di accertamento fondato sugli studi di settore, il contribuente può sempre fornire adeguata e motivata giustificazione dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti (nel caso di specie, lo scostamento, peraltro di lieve entità e rilevato per un solo periodo d'imposta, è giustificato in base agli elementi di valutazione offerti dalla ricorrente, tra cui il reddito imponibile, costantemente in perdita per diversi periodi e la percentuale di ricarico applicata). (T.C.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*.

147. Studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 142/8/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Mazzoncini, Relatore: Senesi

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Presunzione semplice - Confronto con la situazione concreta - Effettività del contraddittorio.
In caso di rettifica fondata sugli studi di settore, l'accertamento non può essere fondato soltanto sulle risultanze degli studi, ma deve essere motivato con riferimento alla situazione concreta, tenendo conto degli elementi reali forniti dal contribuente. Per quanto riguarda il contraddittorio, tale procedura non deve ridursi ad una pura formalità, ed è necessario che in tale sede siano specificamente esaminate ed eventualmente confutate le argomentazioni portate dal contribuente in contrasto ai risultati dell'accertamento. (T.C.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*.

148. Perdite anomale
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 166/3/2011 del 1 settembre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Piccolo

STUDI DI SETTORE - Perdite anomale - Divaricazione costi ricavi - Rettifica della dichiarazione.
La circostanza che un'impresa commerciale dichiari per diversi anni perdite anomale e ampia divaricazione tra i costi e i ricavi e insista, comunque, nell'attività svolta può giustificare la rettifica della dichiarazione pur in assenza del riscontro analitico della documentazione (Cass. sentenza n. 24436/2008). (A.G.)

149. Studi di settore, presunzioni semplici
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 173/3/2011 del 1 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Spera

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Vendite a saldo e a stock - Presunzioni semplici - Circostanze gravi, precise e concordanti - Contraddittorio - Nullità accertamento - Motivazione - Libertà di Prova.
La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento). Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso

concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente (Cassazione SS.UU. n. 26635/2009). (A.G.)

150. Metodo induttivo
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 174/3/2011 del 1 settembre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Omessa dichiarazione - Metodo induttivo - Componenti negative reddito - Profitto lordo - Limitazioni - Prova costi e oneri.
Ove il contribuente ometta del tutto la presentazione della dichiarazione e l'amministrazione finanziaria proceda all'accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo, essa, dovendo procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, deve tenere conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, posto che, operando diversamente, si assoggetterebbe ad imposta, come reddito, il profitto lordo anziché quello netto, in manifesto contrasto con l'art. 53 della Costituzione. Operano le limitazioni di cui all'art. 74, comma 2 e 3 del D.P.R. 597/1973 circa la prova dei costi ed oneri ai fini dell'accertamento con metodo analitico — induttivo, nel caso in cui una dichiarazione dei redditi, benché infedele, sia comunque sussistente (Cassazione sentenze n.: 3995/09; 28028/08; 11680/02). (A.G.)

151. Anormalità economica
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 159/1/2011 del 6 settembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

ACCERTAMENTO - Studi di settore - Periodo di anormalità economica - Presunzione qualificata - Non sussiste.
Lo scostamento dei ricavi da quelli determinati con l'applicazione degli Studi di settore non costituisce una presunzione qualificata ove il contribuente dimostri di essere trovato in un periodo di anormalità economica dettata dal contesto di crisi. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993.

152. Cessione d'azienda
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 44/5/2011 del 22 settembre 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Perrotti

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - IRPEF - Cessione d'azienda - Avviamento - Plusvalenza.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro. È onere probatorio del contribuente superare, anche con il ricorso ad elementi indiziari, la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando in concreto di avere venduto ad un prezzo inferiore (cfr. Cass. civ., Sez. trib., sent. n. 14448 del 6 novembre 2000; Cass. civ., Sez. trib.,

sent. n. 14581 del 20 novembre 2001; Cass. civ., Sez. trib., sent. n. 21055 del 28 ottobre 2005; Cass. civ., Sez. trib., sent. n. 1447 del 25 gennaio 2006). (A.La)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39; D.P.R. 917/1986, art. 54.

153. Presunzione semplice
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 134/4/2011 del 5 ottobre 2011 - Presidente: Abate, Relatore: Perrotti

STUDI DI SETTORE - FACOLTÀ DI PROVA CONTRARIA - Valutazione del giudice.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale lo scostamento del reddito rispetto agli studi di settore legittima l'accertamento da parte dell'ufficio e costituisce presunzione semplice che il reddito dichiarato non è rispondente a quello effettivo. Il contribuente ha nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente. (L.C.)

154. Motivazione *per relationem*
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 198/3/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

STUDI DI SETTORE - ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO - Motivazione per relationem - Illegittimità - Autonoma valutazione - Economia di scrittura - Contraddittorio - Maggiori ricavi - Gestione antieconomica - Errore di calcolo - Incidenza Accertamento - Presupposti.
La motivazione degli atti di accertamento per relationem con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale della Guardia di Finanza non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. sentenze n. 2908 del 10 febbraio 2010; n. 8690 del 17 giugno 2002; n. 10205 del 26 giugno 2003). Pur in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, il Giudice di legittimità può ritenere legittimo l'accertamento dei maggiori ricavi d'impresa laddove l'attività gestionale si manifesta antieconomica e il dato dichiarato al Fisco sia non congruo ed irragionevole (Cass. sentenze n. 1409 del 23 gennaio 2008; n. 26388/2005). L'errore di calcolo del Fisco non compromette l'intero accertamento. Al più il Giudice deve calcolare l'incidenza dell'errore sull'accertamento opposto per verificare se, correggendo l'errore, permangono i presupposti per il tipo di accertamento posto in essere e se residua una pretesa fiscale (Cass. sentenze n. 17072 del 21 luglio 2010). (A.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. *d*); D.P.R. 633/1972 art. 54, comma 2.

155. Necessità di, ulteriori riscontri
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 140/4/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Abate

AVVISO DI ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE.

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore è uno strumento legittimo per evidenziare possibili situazioni di evasione ma da solo non può giustificare una ripresa a tassazione in assenza di riscontri ed univoci elementi concordanti. (M.A.B.)

156. Studi di settore, donazioni di familiari
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 57/5/2011 del 10 novembre 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Masi

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE - Presupposti - Scostamento - Prova contraria - Donazioni di familiari.
In forza dell'art. 62 *sexies* del D.L. 331/1993 l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere ad accertamenti induttivi del reddito ogni qual volta ravvisi gravi incongruenze fra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta od agli studi di settore e, addirittura, anche nel caso di una tenuta formalmente regolare della contabilità (cfr. Cass. civ., Sez. trib., sent. n. 5977 del 14 marzo 2007). Per l'applicazione degli studi non è quindi necessario che sia preventivamente accertata una incongruenza fra quanto dichiarato e costi e corrispettivi desumibili dal tipo e caratteristiche dell'attività esercitata, essendo sufficiente un significativo scostamento fra quanto dichiarato e quanto risultante dagli studi di settore. È sempre consentito al contribuente di produrre ogni possibile elemento che giustifichi lo scostamento fra ricavi dichiarati e ricavi desunti attraverso la produzione di prove concrete ed accertabili. Le donazioni in denaro elargite dai familiari non possono assurgere a ruolo di prova nel processo tributario. (A.La.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, artt. 62 *bis* e 62 *sexies*; D.P.R. 633/1972, art. 54.

157. Movimentazioni bancarie
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 61/5/2011 del 10 novembre 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Avagliano

ACCERTAMENTO - INTEGRATIVO - ANALITICO INDUTTIVO - Motivazione - Movimentazioni bancarie - Abbattimento forfettario costi.
L'avviso di accertamento è da ritenersi sufficientemente motivato qualora evidenzi in modo chiaro le ragioni del provvedimento, i momenti ricognitivi e logici e gli elementi essenziali che abbiano consentito al ricorrente di predisporre in modo efficace la propria difesa. Il contribuente deve giustificare i flussi di denaro transitati sui conti correnti di cui risulti intestatario. In caso di accertamento analitico - induttivo non è possibile procedere ad un abbattimento forfettario dei costi in mancanza di prova del fatto che i prelievi sono stati eseguiti per affrontare un costo nell'esercizio dell'attività d'impresa. (A.La.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 38 e 43.

158. Accertamento induttivo
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 211/3/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari

FALLIMENTO - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - OMESSA DICHIARAZIONE - Componenti negative reddito - Profitto lordo - Limitazioni - Prova costi e oneri.
Ove il contribuente ometta del tutto la presentazione della dichiarazione e l'amministrazione finanziaria proceda all'accertamento del reddito di impresa con metodo induttivo, essa, dovendo procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, deve tenere conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, posto che, operando diversamente, si assoggetterebbe ad imposta, come reddito, il profitto lordo anziché quello netto, in manifesto contrasto con l'art. 53 della Costituzione. (A.G.)

159. Motivazione con rinvio al PVC
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 220/3/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Motivazione - Rinvio al PVC - Identificazione pretesa tributaria.
L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante il mero rinvio al processo verbale di contestazione dal quale si colgono gli elementi di identificazione della pretesa tributaria e l'adeguata tutela giurisdizionale del contribuente (Cass. Sentenza n. 24067 del 10 novembre 2006). (A.G.)

160. Impiego di personale irregolare
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 72/5/2011 del 29 dicembre 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Gori

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Impiego di personale non risultante dai prescritti registri - Presunzione.
L'impiego di personale irregolare consente all'Ufficio di prescindere dalle scritture contabili per procedere alla determinazione del reddito per via induttiva; tale presenza in azienda, infatti, rappresenta un indizio che integra la presunzione di cui all'art. 2729 c.c. per l'individuazione di parte del reddito non dichiarata. Non può essere applicato l'art. 1, comma 2, lett. *c*) del D.P.R. 570/1996 poiché l'accertamento parametrico è stato sostituito dalla normativa sugli studi di settore. (A.La.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2729; D.P.R. 633/1972, art. 55; D.P.R. 600/1973, artt. 39, comma 2, lett. *d*) e art. 40; D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*; L. 549/1995, art. 3, comma 179 e ss.; D.P.R. 570/1996, art. 1, comma 2, lett. *c*).

161. Accertamento analitico-induttivo
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 7 - sentenza n. 64/7/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Aglietti, Relatore: Musco

IVA - IRAP - Accertamento analitico-induttivo - Campione ristretto - Legittimità - Non sussiste.
In caso di accertamento analitico-induttivo, l'Ufficio non può basarsi su un campione ristretto, ma deve eseguire un'indagine precisa e concordante evidenziando gli elementi e le fonti di confronto utilizzate. In mancanza di quanto sopra viene inibita al contribuente la difesa *ex* art. 7 dello Statuto del contribuente dove è precisato che gli atti emanati dall'Ufficio Finanziario devono essere motivati e corredati dall'in-

dicazione dei presupposti che hanno determinato lo scostamento (L. 241/1990, art 7). (c.c.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1.

162. Studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 7 - sentenza n. 104/7/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente: Budelli, Relatore: Musco

STUDI DI SETTORE - Utilizzo di elementi integrativi.
L'Ufficio non può basare il proprio accertamento solo sugli studi di settore senza avvalersi anche di altri elementi quali contabilità e movimenti finanziari, dovendo anche valutare le diverse situazioni oggettive e soggettive.
c.c.)

163. Studi di settore, scostamento
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 107/3/2011 del 15 novembre 2011 - Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Chiozzi

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE - Attività di installazione impianti idraulico sanitari - Scostamento ricavi presunti dai ricavi dichiarati - Cause giustificazione - Patologie croniche - Normalità economica - Non sussiste.
Nel caso di accertamento mediante studi di settore, la prova fornita dal contribuente delle patologie croniche che lo affliggevano sin dai due anni precedenti rispetto al periodo di imposta oggetto di giudizio, integranti inabilità specifica all'attività esercitata (attività di installazione impianti idraulico sanitari), costituisce presunzione bastevole ad escludere che l'attività stessa venisse svolta in regime di normalità economica e quindi ad escludere nel caso di specie l'applicabilità degli studi di settore. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39; D.Lgs. 331/1993, art. 62 *bis*.

164. Accertamento induttivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 110/42/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Centurelli

DETERMINAZIONE INDUTTIVA DEL REDDITO - Documentazione non ufficiale - Contabilità in nero - Valore indiziario - Sussiste - Prova contraria - Spetta al contribuente.
Qualora la documentazione acquisita abbia le caratteristiche di una "contabilità in nero" costituisce presunzione grave precisa e concordante idonea a legittimare l'accertamento induttivo. Spetta al contribuente, intestatario degli importi indicati nella documentazione rivenuta, fornire la prova contraria. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. n. 600/1973, art. 39; c.c., art. 2697.

165. Scostamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 91/46/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Punzo

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - STUDI DI SETTORE - Attività di Bar - Scostamento tra ricavi dichiarati e quelli determinati in applicazione degli studi di settore - Grave incongruenza - Natura meramente presuntiva dell'accertamento basato sugli studi di settore - Necessità per l'Ufficio di valutare le caratteristiche peculiari dell'attività economica oggetto di accertamento.
La divergenza emergente dal raffronto delle percentuali di ricarico risultanti dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, con quelle risultanti dallo studio condotto dall'Amministrazione Finanziaria, basato su quanto applicato dalle imprese del medesimo settore, è sufficiente a giustificare la rettifica di reddito applicata dall'Ufficio soltanto se si tratta di una grave incongruenza.
La congruità e la coerenza agli studi di settore, relativi all'attività di bar e vendita di caffè, delle percentuali di ricarico applicate dal contribuente, rappresentano una presunzione semplice che deve essere disattesa dall'Ufficio in presenza di altri elementi concreti, desunti dalla realtà economica dell'impresa, che dimostrino una inadeguata stima dei ricavi ascrivibili al contribuente. (G.Br.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

166. Studi di settore, valore presuntivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 95/7/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Sacchi, Relatore: Crespi

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE - Valore di presunzione - Necessità di confronto con reale situazione del contribuente - Sussiste.
È notorio che l'utilizzo degli studi di settore si inquadra nell'ambito dei cosiddetti accertamenti analitico-induttivi, di cui agli artt. 39, 1° comma lett. *d*), del D.P.R. n. 600/1973 e 54 del D.P.R. n. 633/1972, in base ai quali l'Ufficio può procedere alla rettifica dei ricavi anche "*sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti*", con la conseguenza che la determinazione del maggior imponibile effettuata sulla base di detti studi può assumere valenza giuridica solo nel momento in cui questi ultimi, configurando indizi e presunzioni, vengono ad essere sorretti da elementi concreti di riscontro riferibili alla reale situazione del contribuente. In altri termini, atteso che il risultato del procedimento induttivo condotto mediante l'utilizzo di parametri, medie nazionali o di settore è, come già detto, pur sempre una presunzione che deve possedere tutti i requisiti di gravità, precisione e concordanza, risulta evidente che l'Ufficio non può fare acritico ricorso a tali strumenti accertativi, senza valutare la loro attendibilità e congruità con riferimento alla specifica realtà operativa del contribuente, il cui esame richiede, di conseguenza, un apposito approfondimento in sede di accertamento, dovendosi, prima di effettuare l'automatica applicazione degli stessi, ricercare, così come espressamente chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 105 del 2003, quelle condizioni atte a rendere "specifico" (ossia relativo al singolo contribuente) il dato "generale" (di categoria). (R.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. *d*); D.P.R. 633/1972, art. 54.

167. Congruità dello studio di settore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia

- Sez. 65 - sentenza n. 145/65/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

STUDI DI SETTORE - CONGRUITÀ - Accertamento analitico-induttivo - Ammissibilità.
La congruità rispetto agli studi di settore non è *ex se* ostativa all'accertamento analitico-induttivo, trattandosi di limitazone non indicata in disposizioni di legge. (A.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

168. Studi di settore, contraddittorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 58/68/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Mauri

ACCERTAMENTO - RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE - Presunzioni semplici - Obbligatorietà del contraddittorio.
Un avviso di accertamento non può basarsi esclusivamente sui risultati emergenti dallo studio di settore, poiché questo costituisce una mera presunzione semplice. Le risultanze dello studio di settore, di conseguenza, devono essere integrate da altri elementi di fatto, inerenti l'esercizio dell'attività del contribuente oggetto d'indagine. Questi ulteriori elementi oggettivi hanno lo scopo di rafforzare le presunzioni semplici, dotandole dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che sono necessari per renderle idonee a supportare l'accertamento di maggiori ricavi in capo al contribuente. L'Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, infine, non può limitarsi a corroborare il risultato emerso dallo studio di settore con ulteriori stime e congetture elaborate a tavolino, senza effettuare alcuna verifica analitico/documentale sul contribuente stesso. (G.B.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*; D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1 lett. *d*).

169. Accertamento sintetico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 155/1/2011 del 21 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Simone

ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - Spesa per incrementi patrimoniali - Accertamento del reddito complessivo netto con metodo sintetico - Prova contraria del contribuente - Ammissibilità - Oggetto
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, sesto comma, D.P.R. 600/1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito dichiarato (nel caso di specie, la Commissione, riformando la sentenza appellata, ha ritenuto non fornita la predetta prova, non avendo il contribuente dimostrato un qualsiasi collegamento tra l'asserita disponibilità di

somme provenienti dal coniuge o dai familiari e l'effettivo impiego nell'acquisto patrimoniale). (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38, commi 5 e 6.

170. Studi di settore, onere della prova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 135/45/2011 del 26 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Servetti

ACCERTAMENTO SINTETICO - Applicazione degli studi di settore - Natura di presunzione relativa - Prova contraria - Onere di dimostrare inapplicabilità o inaffidabilità delle presunzioni.
Pur essendo legittimo il ricorso, da parte dell'amministrazione finanziaria, agli studi di settore ed ai parametri, che di fatto introducono lo strumento delle presunzioni tendenti alla ricostruzione del reddito, è tuttavia certo che si tratta di presunzioni relative. Il contribuente che voglia contestare il risultato prodottosi in applicazione delle presunzioni medesime ha l'onere di attivarsi e di dimostrare l'impossibilità di utilizzare le presunzioni nei propri confronti o l'inaffidabilità del risultato ottenuto. Ciò, altrimenti detto, significa che è vero che si verifica un'inversione dell'onere della prova, ma altrettanto vero che si tratta di un'inversione conseguente e legittima in un sistema che consente l'utilizzazione delle presunzioni a favore dell'amministrazione; tuttavia, allorquando il contribuente alleghi degli elementi idonei, in fatto e nel rispetto del criterio della ragionevolezza, a superare l'operatività della presunzione, il soggetto che a questa abbia fatto ricorso non può rimanere del tutto inerte e deve a sua volta cercare di fornire elementi adeguati alla confutazione operata. (M.F.)

Riferimenti normativi: L. 146/98, art. 10.

171. Studi di settore, risultanze di 'Gerico'
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 92/26/2011 del 1 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Molina

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE - Congruità - Periodo d'imposta - Scostamento - Carattere eccezionale - Risultanze di 'Gerico' - Adeguamento.
La normativa sugli studi di settore ha previsto casi specifici in cui si può considerare congruo un periodo d'imposta, per verificare lo scostamento in due anni su tre. Gli artt. 7 e 8 della legge 289/2002 hanno infatti carattere eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione analogica. L'adeguamento alle risultanze di 'Gerico' di per sé inibisce l'accertamento sulla base degli studi di settore per l'anno d'imposta in cui il contribuente si è adeguato, ma non lo fa diventare 'congruo' ai fini del computo dei due anni su tre. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, artt. 7 e 8.

172. Studi di settore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 121/32/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Luglio, Relatore: Di Martino

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE - Produzione macchinari industriali - Scostamento ricavi dichiarati

dai ricavi presunti - Cause giustificazione - Tempi tecnici di realizzazione del macchinario - Fatturazione anno successivo - Sussistono.
Nel caso di accertamento mediante studi di settore nei confronti di un contribuente che operi nel settore della produzione su ordinazione di macchinari industriali, costituisce causa di giustificazione dello scostamento dei ricavi dichiarati da quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore la prova fornita dal contribuente che i macchinari sono stati fatturati nell'anno successivo rispetto a quello sottoposto ad accertamento ed in cui è avvenuto l'ordine e che tale differimento temporale è dovuto ai tempi tecnici necessari alla realizzazione e all'assemblaggio dei componenti del macchinario realizzato sulla base delle specifiche tecniche richieste dal cliente. (A.R.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 54; D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 2.

173. Analitico contabile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 173/64/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Brigoni, Relatore: Picasso

ACCERTAMENTO - ANALITICO CONTABILE - Antieconomicità della gestione - Vendite sottocosto - Incremento del magazzino.
La vendita sistematica della merce a prezzi inferiori a quelli di acquisto, abbinata a un incremento del magazzino già più che capiente, configura una condotta antieconomica e legittima la ripresa fiscale operata dall'Ufficio. La vendita a prezzi inferiori a quelli di costo, difatti, ha senso soltanto nell'ipotesi di cessazione dell'attività e non in quella di cessione dell'azienda, come nel caso oggetto di analisi, in cui il contribuente avrebbe tutto l'interesse a provare l'esistenza di un seppur minimo utile e non certo la presenza di rilevanti perdite risultanti da vendite sottocosto. (G.B.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 9.

174. Situazioni anomale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 111/46/2011 del 20 ottobre 2011 - Presidente: Pezza, Relatore: Esposti

ACCERTAMENTO - Studi di settore - Parametri - Situazioni anomale
Nel caso di una società che, per statuto sociale, è interdetta dall'avere rapporti con clienti diversi dalla casa madre, si configura una situazione che non può essere ricompresa nelle fattispecie di attività elaborate ai fini della applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, ciò al pari delle società cooperative, che operano solo per le proprie consociate. Anche nel caso di attività soggette all'applicazione dello studio di settore, la presunzione di maggiori ricavi rispetto al dichiarato deve essere sopportata da ulteriori elementi accertati dall'Ufficio a conforto della pretesa. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.C.M. 29 gennaio 1996.

175. Plusvalenza e avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 139/12/2011 del 25 ottobre 2011, Presidente: Pizzo, Relatore: Ceruti

IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento induttivo del reddito - Plusvalenza da cessione di azienda - Valore di avviamento - Valore accertato per l'applicazione dell'imposta di registro - Legittimità - Sussiste.
L'Amministrazione Finanziaria è legittimata ad accertare in via induttiva il reddito derivante da plusvalenza patrimoniale, realizzata a seguito di cessione di azienda, sulla base di quanto accertato in sede di applicazione dell'imposta di registro. (A.S.)

176. Scostamento dei ricavi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 138/20/2011 del 25 ottobre 2011 - Presidente: Sacchi, Relatore: Muscolo

ACCERTAMENTO - SCOSTAMENTO DEI RICAVI PRESUNTI DAI RICAVI DICHIARATI - Commercio di generi ortofrutticoli Cause giustificazione - Elevata fluttuazione dei prezzi - Sussiste.
Quantunque l'ufficio operi formalmente in modo corretto, sussistendo i presupposti di legge per il ricorso allo strumento analitico-induttivo per la ricostruzione reddituale mediante l'applicazione della media ponderata, sotto il profilo sostanziale la parte contribuente è tenuta a fornire prove certe ed incontestate sull'inattendibilità dell'azione accertatrice per non aver tenuto in debito conto le peculiarità dell'attività svolta, caratterizzata da una continua fluttuazione del margine tra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 32 e 39; c.c., artt. 2697, 2702, 2711 e 2729; D.P.R. 917/1986, art. 109, comma 5.

177. Studi di settore, elementi indiziari
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 126/11/2011 dell'11 novembre 2011 - Presidente: Pizzo, Relatore: Citro

IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento induttivo - Risultanze dagli studi di settore - Valore - Elementi indiziari - Sufficiente motivazione - Non sussiste.
L'Ufficio, in sede di accertamento induttivo, deve integrare le risultanze dagli studi di settore con altri elementi probatori, poiché detti risultanze non sono sufficienti a motivare l'accertamento, essendo meri indizi. (A.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lettera *d*) e comma 2.

178. Accertamento induttivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 94/34/2011 del 31 ottobre 2011 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - PRESUNTI RICAVI - RECUPERO A TASSAZIONE - Modalità di determinazione dei maggiori ricavi - Documentazione non esibita in fase endoprocedimentale - Impugnabilità avviso - Tutela del contribuente.
In tema di accertamento induttivo, il recupero a tassazione di presunti ricavi deve sempre trovare causa giustificatrice in un imponibile effettivo e non può mai tradursi in una libera quantificazione del maggior reddito accertato. In particolare, l'Ufficio è tenuto a motivare congruamente il risultato, fondandolo su indizi plurimi, precisi e concordanti: non può limitarsi ad una mera riqualificazione dei dati ricavati dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, tanto più se ritenuta

inutilizzabile per indisponibilità del supporto documentale non fornito in fase endoprocedimentale. L'inadempimento del contribuente all'esibizione della documentazione non esime l'Amministrazione Finanziaria dall'effettuare un più oculato ed approfondito controllo reddituale sul contribuente, né può legittimare l'Ufficio accertatore nel far gravare sul contribuente medesimo gli esiti negativi di un accertamento superficiale, perché in palese contrasto con i principi di equità fiscale e di capacità contributiva che informano l'azione impositiva, tesi a garantire il corretto equilibrio dei rapporti tra la posizione del contribuente e quella del Fisco. Difatti, l'esito del contradditorio endoprocedimentale non condiziona l'impugnabilità dell'avviso di accertamento innanzi al Giudice tributario, al quale il contribuente potrà opporre ogni eccezione e prova che ritenga utile alla sua difesa, senza essere vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo; e anche nel caso in cui all'invito al contraddittorio il contribuente non abbia risposto rimanendo inerte. (L.V.)

179. Accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 144/49/2011 del 11 novembre 2011 - Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga

ACCERTAMENTO - Plusvalenza - Avviamento - Imposta di registro - Valore di mercato.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Ufficio è legittimato a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di cessione d'azienda, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro ed è onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso a elementi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

180. Errata applicazione del cluster
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 134/19/2011 del 14 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Piglionica

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Mancanza del requisito della gravità dell'incongruenza - Errata applicazione del cluster di settore - Nullità dell'accertamento.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 62 *sexies* D.L. n. 331/1993 gli accertamenti "*...possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore…*". Qualora tale incongruenza non sia grave, ovvero se la differenza tra il volume d'affari dichiarato e quello accertato risulta irrilevante, non sussiste il requisito della gravità.
L'errata o incerta applicazione del cluster di settore, e il difetto del requisito di gravità dello scostamento determinano l'annullamento dell'avviso di accertamento. (R.L.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993 art. 62 *sexies*.

181. Operazioni infragruppo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 118/46/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Pezza, Relatore: Filippone

ACCERTAMENTO - OPERAZIONI INFRAGRUPPO - Applicazione metodo induttivo - Assenza di divergenze tra i prezzi praticati infragruppo e quelli applicati con i terzi - Illegittimità.
Mancano i presupposti per procedere ad un accertamento effettuato con metodo induttivo qualora l'Ufficio, a fronte di una contabilità regolarmente tenuta, vi proceda in assenza di importanti scostamenti tra i prezzi applicati per le vendite infragruppo e quelli applicati con soggetti terzi e di altri gravi e documentati indizi di assoluta antieconomicità dell'operazione posta in essere. (V.M.)

182. Accertamento analitico-induttivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 119/46/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Pezza

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO - Valutazione nel merito delle scelte imprenditoriali - Evasione d'imposta - Onere della prova in capo al contribuente - Sussiste.
Nel caso di accertamento analitico-induttivo, l'Amministrazione Finanziaria, valutando anche nel merito le scelte imprenditoriali, può legittimare l'accertamento presupponendo un'ipotesi di evasione d'imposta sulla base dell'antieconomicità della gestione. In questi casi, spetta al contribuente l'onere di provare, in sede di contraddittorio, la legittimità del suo comportamento. (V.M.)

183. Natura giuridica degli studi di settore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 121/33/2011 del 29 novembre 2011 - Presidente: D'Addea, Relatore: Guida

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO - STUDI DI SETTORE - NATURA GIURIDICA - PRESUNZIONI SEMPLICI.
Tra i vari tipi di accertamento, quello analitico-induttivo basato sugli studi di settore, trova fondamento nelle gravi incongruenze che l'Ufficio può riscontrare tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività esercitata dal contribuente.In merito al ricorso agli studi di settore, non può non rilevarsi come tale metodo mostri i propri limiti nella misura in cui l'Amministrazione Finanziaria non consideri l'applicazione di essi un semplice strumento tecnico di ausilio all'accertamento, ma incida sostanzialmente sulla posizione giuridica del contribuente ricorrendo a presunzione *ex lege* non consentite dal sistema normativo. Difatti, gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza, non discendendo dalla legge, deve essere di volta in volta verificata. (D.R.)

184. Studi di settore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 134/31/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: Marra, Relatore: Marcellini

STUDI DI SETTORE - DIVERSIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ - Valenza.
L'estrema diversificazione delle attività economiche di un'impresa dovuta al posizionamento, alla realtà del mercato, ai fattori produttivi, alla dimensione dell'azien-

da e alla concorrenza, nonché ad altre variabili da tenere in considerazione, non si presta ad essere incasellata negli studi di settore. In tali casi, pertanto, lo studio di settore è strumento inidoneo all'individuazione del reddito del contribuente. (M.Ba.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 42, comma 2; D.P.R. 633/1972, art. 56.

185. Redditometro, onere della prova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 188/44/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Proietto, Relatore: Strati

ACCERTAMENTO SINTETICO - REDDITO PERSONE FISICHE - Redditometro - Onere della prova - A carico del contribuente
La determinazione del reddito in base al c.d. redditometro dispensa l'Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indice di maggiore capacità contributiva individuati dal redditometro stesso e posti alla base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare non solo che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore. (D.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

186. Studi di settore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 146/36/2011 del 13 dicembre 2011 - Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi

STUDI DI SETTORE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Elementi addotti dal contribuente in contraddittorio - Obbligo dell'Ufficio di motivarne il rigetto - Sussiste.
È illegittimo l'avviso di accertamento di maggior reddito fondato sulla sola applicazione dei valori percentuali medi ricavati dagli studi di settore e nel quale l'Ufficio non abbia indicato le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le motivazioni e le prove fornite in contraddittorio dal contribuente. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1998 convertito nella L. 427/1993, art. 62 *bis*.

187. Presunzioni legali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 166/49/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga

ACCERTAMENTO - PRESUNZIONI LEGALI - Accertamento sintetico -Inversione onere della prova - Sussiste.
L'insussistenza dei redditi accertati mediante accertamento sintetico, rientrando dell'ambito delle presunzioni legali, può essere dimostrata esclusivamente dal contribuente. Il giudice tributario può solo valutare l'idoneità delle prove prodotte dal contribuente volte a superare la presunzione legale di capacità contributiva. (V.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 68.

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

AGEVOLAZIONI

188. Decadenza dalle agevolazioni
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 242/40/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Lapertosa, Relatore: Carfagna

ART. 12 L. 289/2002 - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI - DECADENZA DAL BENEFICIO - Notifica del provvedimento dell'Ente Impositore - Necessità - Sussiste - Fermo amministrativo non preceduto da - Illegittimità - Consegue.
Se dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta che l'Ente Impositore abbia mai contestato al contribuente di essere decaduto dal beneficio di cui all'art. 12 L. 289/2002, è illegittimo il fermo amministrativo iscritto dall'Agente della Riscossione sulla base del tardivo versamento della seconda rata relativa al condono. (M.M.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 12.

189. Credito d'imposta per acquisto prima casa
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 314/41/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

CREDITO D'IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA - ADEMPIMENTI - Dichiarazione di volontà nell'atto - Imposta di Registro - Necessità - Sussiste - IRPEF - Necessità - Non sussiste.
In materia di agevolazione per "riacquisto prima casa", non è necessaria alcuna dichiarazione di volontà in atto nel caso in cui si intenda fruire del credito ai fini di un minor versamento IRPEF, mentre nel caso in cui si intenda fruire del credito per un minor versamento dell'imposta di registro è necessario farne espressa dichiarazione in atto, e ciò al solo scopo di tutelare l'Ufficiale rogante in ordine alla misura dell'imposta di registro da versare. (M.M.)

Riferimenti normativi: L. n. 448/1998, art. 7.

190. Rivalutazione di quote societarie
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 318/36/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Di Nunzio

AGEVOLAZIONI - Rivalutazione di quote societarie - Legge finanziaria per il 2008 - Istanza di Rimborso - Termine decadenziale biennale - Applicazione - Non sussiste.
Nell'ipotesi in cui sia stata operata una seconda ed ulteriore rivalutazione delle quote societarie ai sensi della Legge finanziaria per il 2008 e sia stato chiesto il rimborso delle somme relative alla prima rivalutazione effettuata, non opera il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 (nel caso *de quo*, infatti, il diritto al rimborso discende da apposita norma di legge (L. n. 106/2011), la quale ha espressamente autorizzato i contribuenti, che si sono avvalsi della doppia rivalutazione delle quote societarie, a chiedere la restituzione dell'im-

posta sostitutiva versata sulla prima rivalutazione, al fine di sanare gli effetti di una indebita duplice imposizione). (A.Z.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38; L. 106/2011.

191. Decadenza dall'agevolazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 325/47/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata

COMPRAVENDITA - PREZZO UNICO - Acquisto - Unità differenziabili - Non sussiste.
Nel caso di acquisto di diverse unità immobiliari, mediante la stipula di un unico atto di compravendita dal quale risulta un unico prezzo di acquisto per tutte le unità nel loro insieme, la decadenza dalle agevolazioni deve operare parzialmente; ossia relativamente alle unità immobiliari non rivendute nel triennio, purché le stesse siano concretamente differenziate e differenziabili nella loro identificazione. (R.Sg.)

192. Agevolazioni prima casa, termine di decadenza
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 350/36/2011 del 27 dicembre 2011 - Presidente: Laudisio, Relatore: Salvo

IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTA IPOTECARIA E IMPOSTA CATASTALE - CARTELLA DI PAGAMENTO - REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - Termine decadenziale triennale - Decorrenza.
Il termine triennale di cui l'Amministrazione dispone per revocare le agevolazioni fiscali prima casa ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale non decorre dalla data di registrazione dell'atto di vendita dell'immobile acquistato con agevolazioni, ma dall'anno successivo alla stessa. E ciò in quanto il contribuente, per poter usufruire del beneficio fiscale anche dopo la vendita del suddetto immobile, ha a disposizione dodici mesi dall'atto di vendita per acquisire altro immobile da adibire a prima casa (Conf. Cass. 28880/2008). (B.N.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1996, art. 76; D.P.R. 347/1990, art. 13.

193. Prima casa
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 168/8/2011 del 15 settembre 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Rustico

IMPOSTA DI REGISTRO - BENEFICI - Prima casa - Necessario trasferimento della residenza nel comune dell'immobile entro 18 mesi dal rogito - Termine a pena di decadenza - Trasferimento del solo domicilio - Mancato trasferimento della residenza per motivi personali - Configurazione della forza maggiore - Esclusione - Revoca del beneficio - Sussistenza.
Gli atti traslativi relativi all'acquisto dell'abitazione sono assoggettabili alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ridotta o all'Iva agevolata, sempreché gli acquirenti, oltre a possedere gli altri noti requisiti, siano nelle condizioni di risiedere o intendano trasferire la residenza nel comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi dal relativo acquisto. I benefici fiscali sono revocati qualora entro tale termine, previsto a pena di decadenza, il contribuente abbia trasferito il proprio domicilio e mantenuto la propria residenza anagrafica in un altro comune per

ragioni di natura personale, non costituendo queste un impedimento oggettivo tale da configurare un'ipotesi di forza maggiore. (P.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986.

194. Incentivo all'esodo
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 194/8/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Rustico

IRPEF - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Regime impositivo agevolato *ex* art. 17, comma 4 *bis*, T.U.I.R. - Incentivo all'esodo anticipato dei lavoratori - Accordo transattivo fra datore di lavoro e lavoratore - Assenza della finalità voluta dalla norma - Esclusione del regime agevolato.
In base all'art. 17 comma 4 *bis* del T.U.I.R., oggi abrogato per effetto dell'art. 36 comma 23 del D.L. n. 223/2006, era previsto un regime impositivo agevolato per i lavoratori di aziende in crisi o in fase di ristrutturazione che avessero deciso di interrompere anzitempo il rapporto di lavoro. Siffatto regime fiscale era rivolto ad agevolare le prestazioni lavorative che comportano un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero competitività e redditività dell'impresa nell'ambito della razionalizzazione delle risorse aziendali, al fine di eliminare il complesso squilibrio dei fattori economici registrato nelle unità produttive, con conseguente perdita di produttività e quindi con lo specifico compito di correggere le inefficienze per attuare sia un riequilibrio d'organico sia un intervento sulla struttura organizzativa. Pertanto, un accordo transattivo che non esprima chiaramente la finalità di incentivare l'esodo anticipato dei lavoratori prossimi al pensionamento non può beneficiare dell'agevolazione in questione. (P.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 17, comma 4 *bis*; D.L. 223/2006, art. 36, comma 23.

195. Associazioni sportive
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 129/10/2011 del 4 ottobre 2011 - Presidente: Tibaldi, Relatore: Buonanno

AGEVOLAZIONI - IRES - Associazioni sportive - Regime *ex* art. 148, D.P.R. 917/1986 - Mancata redazione e approvazione del rendiconto annuale - Decadenza dal regime agevolativo - Sussiste.
L'art. 148 del D.P.R. 917/1986 stabilisce che le disposizioni agevolative di carattere fiscale operino a condizione che le associazioni prevedano nei relativi atti costitutivi o statuti, fra gli altri, l'obbligo di redigere ed approvare il rendiconto annuale. In mancanza di tale adempimento, non trovano applicazione le disposizioni concernenti la non commercialità recate dai commi 3, 4 *bis*, 4 *ter* e 4 *quater* dell'art. 148 del D.P.R. 917/1986. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 148.

196. Associazioni sportive dilettantistiche
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 6 - sentenza n. 82/6/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Macca

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA DAL CONI - IRPEG - IRES - Agevolazioni - Rilevanza del riconoscimento del CONI.

L'iscrizione di associazioni e società sportive dilettantistiche nel nuovo registro CONI non è prevista direttamente dalla legge come requisito costitutivo del carattere sportivo del sodalizio stesso. L'art. 90 comma 18, della L. 289/2002, oggi, non stabilisce le modalità di riconoscimento, ai fini sportivi, delle rispettive organizzazioni, né le modalità tecniche di affiliazione delle stesse ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o ad uno degli enti di promozione sportiva. Venuta meno l'efficacia costitutiva dell'iscrizione nel Registro in relazione alla possibilità di fruire direttamente dei benefici tributari, non rinvenendosi più oggi alcuna traccia legislativa dell'obbligatorietà di tale iscrizione, si può affermare che, a fronte dell'accertamento operato dalla Amministrazione, il sodalizio può sempre dimostrare la sussistenza in capo a se stesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di sodalizio sportivo ai fini del godimento delle agevolazioni tributarie. (B.I.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 90, comma 18; D.L. 136/2004, art. 7, comma 1.

197. Rivalutazione terreni
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 83/2/2011 del 19 luglio 2011 - Presidente: Spartà, Relatore: Perini

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Rivalutazione terreni edificabili e con destinazione agricola - Cessione a prezzo inferiore al valore rivalutato - Perdita del beneficio fiscale.

Per poter usufruire di un beneficio fiscale, è necessario che il contribuente rispetti *in toto* la normativa vigente specificatamente prevista dal legislatore. L'art. 7 comma 1, della L. 448/2001 dà la possibilità, al contribuente, di poter calcolare, in caso di cessione di un terreno, la plusvalenza sulla differenza tra il valore della cessione e quello rivalutato, anziché su quello d'acquisto. Nel momento in cui il contribuente non si avvale della rivalutazione, cedendo il bene ad un prezzo inferiore, il contribuente non si potrà poi appellare al nuovo valore di carico risultante dalla perizia di stima. (B.I.)

Riferimenti normativi: L. 448/2001, art. 7; D.P.R. 917/1986, art. 68.

198. Agevolazioni ONLUS
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 134/8/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Pianta, Relatore: Senesi

ICI - ONLUS - IMMOBILI DI PROPRIETÀ - Agevolazioni - Esenzioni - Delibera Comunale - Necessita.

In materia di ICI dovuta dalle ONLUS, l'art. 21 del D.Lgs. n. 460/1997 prevede che i Comuni possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. Di conseguenza la particolare agevolazione non scatta automaticamente, ma dipende dal potere discrezionale del Comune competente. (T.C.)

199. Benefici prima casa
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 117/7/2011 del 12 novembre 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Capra

Imposta di registro - Benefici prima casa - Separazione personale dei coniugi - Trasferimento dell'immobile a un coniuge.
Non rientra nel campo di applicazione dell'art 1, nota II *bis*, n. 4, Tariffa Parte Prima, del D.P.R. 131/1986, il trasferimento dell'immobile, per il quale si sia usufruito dell'agevolazione "prima casa", effettuato prima del decorso del quinquennio dall'acquisto e senza riacquisto entro un anno di altro immobile, se tale trasferimento sia posto in essere in stretta esecuzione del decreto giudiziale di omologazione della separazione tra i coniugi e se emerga dall'atto di compravendita che esso non ubbidisce ad un "*animus donandi*" ma alla volontà di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi, in seguito alla fine del rapporto matrimoniale. In questa prospettiva non si giustifica la decadenza dei benefici fiscali "prima casa" in quanto l'intera proprietà dell'immobile è trasferita all'altro coniuge, senza che tale operazione abbia alcun intento speculativo. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 1, nota II *bis*, n. 4, Tariffa Parte I.

200. Agevolazioni prima casa
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 5 - sentenza n. 120/5/2011 del 18 novembre 2011 - Presidente: Maddalo, Relatore: Trevisani

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - Separazione personale dei coniugi - Trasferimento dell'immobile in esecuzione di obbligo assunto in sede giudiziaria.
È illegittima la revoca delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, con riguardo al trasferimento dell'immobile in favore del coniuge attuato in esecuzione di un obbligo assunto in sede di separazione personale, posto che tale atto di trasferimento è esecutivo di obbligo assunto nel verbale di comparizione coniugi per il tentativo di conciliazione e omologato dal tribunale. (B.I.)

201. Mancata iscrizione al registro del CONI
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 157/7/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Capra

AGEVOLAZIONI - Mancata iscrizione al registro del CONI
Con riguardo alle agevolazioni previste dalla L. 398/1991, la carenza di affiliazione alle federazioni sportive, ovvero dell'iscrizione al CONI, non possono pregiudicare lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche; la mancanza dei predetti requisiti non può automaticamente far ritenere che una associazione sportiva svolga attività con finalità di lucro. (B.I.)

Riferimenti normativi: L. 398/1991.

202. Concordato preventivo
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 223/1/2011 del 4 novembre 2011 - Presidente: Latagliata, Rel. Dell'Aringa

CONCORDATO PREVENTIVO - Agevolazioni - Concordato per cessione di beni - Inapplicabilità di sanzioni e interessi *ex* art. 6 *bis* D.L. 328/1997 - Condizioni e termini dell'agevolazione - Definizione di "liquidazione dell'attivo".
L'art. 6 *bis* comma 1 lett. *b bis*, del D.L. 328/1997 (convertito nella L. 410/1997) ed in particolare l'espressione "liquidazione dell'attivo" ivi impiegata, va interpretato

attribuendo ai termini utilizzati il significato proprio di ciascuno di essi. A tal fine, il termine "liquidazione" va inteso come attività economica diretta non solo alla "monetizzazione" dei beni (intesi come entità materiali) ma anche alla trasformazione dei crediti in disponibilità monetarie, mediante operazioni che non consistono necessariamente nella loro riscossione, potendo trattarsi di cessioni dei crediti a terzi verso un corrispettivo e cioè di alienazioni rientranti nella previsione dell'art. 1470 c.c.. La nozione di "attivo" include nel proprio ambito oltre alla proprietà o altri diritti reali su cose materiali o immateriali, anche i crediti, come evidenziato nella elencazione delle attività patrimoniali contenuta nell'art. 2424 c.c., richiamato dall'art. 2217 comma 2 del c.c. ed utilizzabile anche ai fini della quantificazione degli oneri tributari. L'espressione "liquidazione dell'attivo" di cui all'art. 6 *bis* comma 1 lett. b *bis*, del D.L. 328/1997 è dunque riferibile anche all'attività del liquidatore volta alla riscossione dei crediti dell'imprenditore. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.L. 328/1997, art. 6 *bis*, comma 1 lett. *b bis*.

203. Piccola proprietà contadina
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 253/1/2011 del 14 dicembre 2011 - Presidente: Latagliata, Relatore: Zanotti

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - Agevolazioni - Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina - Acquisto di un fondo - Imposta di registro in misura ridotta - Condizioni - Disponibilità di fatto del fondo - Non necessaria al momento dell'acquisto.
L'art. 7 della L. 604/1954 non prevede fra le cause di decadenza dall'agevolazione prevista dall'art. 1 il ritardato inizio della coltivazione del terreno acquistato rispetto alla data in cui il contratto di compravendita è stato concluso, ma solo l'alienazione del fondo e la cessazione della sua coltivazione diretta prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto effettuato a norma della L. 604/1954. L'art. 2 della L. 604/1954 non pone tra le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione la immediata disponibilità del fondo acquistato. Pertanto, la revoca dell'agevolazione basata sul fatto che, al momento dell'acquisto, il terreno era concesso in affitto ad un terzo, è illegittima se l'acquirente ha ottenuto, dopo pochi mesi dall'acquisto, la piena disponibilità del fondo. Per usufruire dell'agevolazione in questione è sufficiente anche una disponibilità di diritto, purché ci si attivi per ottenere, nel più breve tempo possibile, la piena disponibilità di fatto. (B.I.)

Riferimenti normativi: L. 604/1954, artt. 2 e 7.

204. Agevolazione prima casa
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 164/11/2011 del 28 luglio 2011 - Presidente: Petrucci, Relatore: D'Aula

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - Vendita della prima casa - Contratto preliminare di acquisto entro l'anno - Insufficienza.
La stipula di un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, entro l'anno dall'alienazione dell'abitazione principale, stante le sua efficacia meramente obbligatoria, non traslativa della proprietà, non è condizione sufficiente per usufruire dei benefici cc.dd. "*prima casa*". (D.Z.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 1.

205. Agevolazioni prima casa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 120/24/2011 del 6 luglio 2011 - Presidente: Sacchi, Relatore: Crisafulli

LIQUIDAZIONE - REGISTRO - Agevolazioni prima casa - Immobile di lusso - Determinazione.
Concorrono a determinare la qualità di immobile di lusso a cui non si possono applicare le agevolazioni di legge, oltre alla metratura *ex* art 6 D.M. 02 agosto 1969 Ministero dei Lavori Pubblici G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, la tipologia dell'immobile e le finiture dello stesso (Conf. Cass. n. 11178/2005). Pertanto, nel definire il campo di applicazione delle disposizioni agevolative va individuato il giusto punto di equilibrio tra il rispetto del dettato letterale della norma e la tutela degli obiettivi che con essa il legislatore ha inteso perseguire (nel caso di specie trattasi di immobile ubicato in zona di pregio, con due ingressi del valore di Euro 1.850.000,00, con annessi cantina e box). (F.Ins.)

206. Acquisto di terreno agricolo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 78/29/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Fabrizi, Relatore: Casalvieri

IMPOSTA DI REGISTRO - AGEVOLAZIONI L. 604/1954 - Acquisto di terreno agricolo - Certificato Ispettorato Agrario - Tassatività del termine per la presentazione - Decadenza da agevolazioni.
Decade insanabilmente dai benefici previsti dall'art. 4 della L. 604/1954 il contribuente che non allega entro il termine perentorio di tre anni decorrenti dalla registrazione dell'atto di acquisto di terreno agricolo il certificato del competente Ispettorato Agrario attestante la ricorrenza delle condizioni necessarie per poter fruire del trattamento fiscale agevolato. (M.C.)

Riferimenti normativi: L. 604/1954, art. 4.

207. Decadenza agevolazioni prima casa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 83/29/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

Imposta di registro - Revoca agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza - Parente infermo - Difetto di forza maggiore - Decadenza.
Decadono dalle agevolazioni riconosciute per l'acquisto della prima casa i soggetti che non trasferiscono la propria residenza nel comune dove vi è l'abitazione entro diciotto mesi dall'acquisto, non rappresentando causa di forza maggiore la necessità di assistere un parente infermo. L'infermità del parente non rappresenta assoluto impedimento ad acquisire la residenza anagrafica nel comune ove è situato l'immobile. (M.C.)

208. Agevolazioni e ritrattazione della dichiarazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 129/28/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini

AGEVOLAZIONI FISCALI - RETTIFICA - DICHIARAZIONE - Errore - Agevolazioni fiscali - Incostituzionalità.

Poiché deve essere consentito al contribuente di ritrattare la dichiarazione affetta da errore qualora dalla stessa derivi l'assoggettamento ad oneri tributari diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono rimanere a suo carico, lo stesso principio deve valere anche per le agevolazioni fiscali. Un sistema legislativo che negasse la possibilità di ritrattare la dichiarazione darebbe vita ad un prelievo (e/o mancato riconoscimento di agevolazioni fiscali) fiscalmente indebito e non compatibile con i principi costituzionali con gli artt. 53 e 97 Cost. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: Costituzione, artt. 53 e 97.

209. Agevolazioni "prima casa"
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 122/36/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi

AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" - Acquisto di un secondo immobile destinato a costituire un'unica unità abitativa con il primo - Presupposti dell'agevolazione - Aggiornamento catastale - Unificazione delle unità abitative preesistenti - Mancanza - Agevolazione - Non spetta.
Le agevolazioni per l'acquisto "prima casa" previste dall'art. 1, comma sesto, della legge 24 aprile 1982, n. 168, possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinati, nel loro insieme, dall'acquirente a costituire un'unica unità abitativa; per usufruire dell'agevolazione è necessario che il contribuente provveda al materiale collegamento delle due unità immobiliari oltre che al conseguente accorpamento in catasto. (M.M.)

Riferimenti normativi: L. 168/1982, art. 1, comma 4, nota II *bis*), della Tariffa allegata al D.P.R. 131/96.

210. Abitazione principale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 163/45/2011 del 17 ottobre 2011, Presidente: Servetti, Relatore: Bonavolontà

ICI - UNITÀ CATASTALI DISTINTE - Collegamento funzionale - Abitazione principale - Sussiste.
Le agevolazioni ICI per l'abitazione principale possono essere applicate anche su più unità immobiliari distintamente accatastate se il fabbricato nel suo complesso è effettivamente utilizzato dal contribuente come abitazione principale, assumendo rilievo non il numero di unità catastali ma la prova della effettiva utilizzazione come tale. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 8, comma 2.

211. Imposta di registro
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 138/49/2011 del 21 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Leotta

IMPOSTA DI REGISTRO - Agevolazioni prima casa.
Nell'ipotesi di rivendita dell'immobile adibito ad abitazione principale entro cinque anni dall'acquisto, il contribuente può beneficiare dell'agevolazione prima casa se acquista un altro immobile entro un anno dalla rivendita; l'agevolazione spetta

anche nel caso in cui il secondo immobile sia acquistato prima della cessione del primo, dovendo farsi prevalere la sostanza sulla forma. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 1, Tariffa Parte I.

212. Lavoro dipendente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 186/20/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Squassoni, Relatore: Muscolo

CREDITO D'IMPOSTA - Atto di recupero del credito d'imposta - Lavoro dipendente - Contratto a tempo determinato - Beneficio di legge - Sussiste.
Nel caso di mancato svolgimento di attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi antecedenti la data di assunzione, sussiste il presupposto per poter usufruire del credito d'imposta per nuove assunzioni da parte del datore di lavoro. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: L. 388/2000, art. 7, comma 5, lett. *b*).

AIUTI DI STATO

213. Esenzione da imposizione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 92/34/2011 del 31 ottobre 2011 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

AIUTI DI STATO A CARATTERE FISCALE - ESENZIONE DA IMPOSIZIONE - DECISIONE DI RECUPERO - Efficacia - Rapporto diritto nazionale/diritto europeo.
Le disposizioni nazionali che prevedono un regime di esenzione fiscale per determinate imprese nazionali può integrare la fattispecie degli aiuti di Stato, incompatibile con il mercato interno, qualora il regime agevolativo determini una disparità di trattamento tra soggetti passivi tributari, in violazione dei principi della libera concorrenza e della libera circolazione dei servizi e dei capitali all'interno dell'Ue. Nel momento in cui la Commissione europea emana una decisione di recupero dell'aiuto concesso, il giudice nazionale, al fine di valutare l'efficacia diretta di tale provvedimento, dovrà servirsi esclusivamente dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia i quali, affinché possa ritenersi sussistente l'efficacia diretta dell'atto europeo, richiedono la presenza di un obbligo giuridico sufficientemente chiaro e preciso nei confronti degli Stati membri; incondizionato; attuabile o eseguibile senza la necessità dell'esercizio di un potere discrezionale da parte degli Stati Ue ovvero delle Istituzioni sovranazionali. La decisione negativa della Commissione Ue in materia di aiuti di Stato ha, nell'ordinamento nazionale italiano, efficacia diretta e prevalente rispetto ad una collidente norma di diritto interno — a prescindere dal grado della fonte su cui quest'ultima si fonda — gravando sul giudice nazionale l'obbligo di disapplicazione della norma interna incompatibile con quella europea vigente. E ciò in forza della legge Costituzionale n. 2 del 2000 e del nuovo testo dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, che alla potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni hanno posto il limite relativo ai vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. (D.R.)

CONDONO ED AMNISTIA

214. Irregolarità
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 238/24/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Orsatti

SANATORIE TRIBUTARIE - CONDONO - Irregolarità - Controllo sulla dichiarazione.
L'Ufficio non può dopo molti anni fare valere l'asserita irregolarità di un condono per il quale il contribuente ha presentato istanza che avrebbe dovuto, per sua natura, venire rifiutata e che invece è stata accettata senza che venisse mossa alcuna obiezione e per cui è stata pagata anche la relativa imposta. Né l'Ufficio può obiettare di avere operato nel rispetto delle modalità e dei termini di cui agli artt. 38, 39 e 43 D.P.R. 600/1973, in quanto detti articoli attengono al controllo sulla dichiarazione e non sul condono. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 38, 39 e 43.

215. Definizione ruoli pendenti
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 204/47/2011 del 15 luglio 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli

CONDONO - Definizione ruoli pendenti - Pagamento rateale - Mancato pagamento importi successivi alla prima rata - Decadenza - Sussiste.
La definizione dei ruoli pendenti *ex* art. 12 legge n. 289/2002 ha carattere "clemenziale" e non premiale come altri istituti contemplati nella citata legge per cui il mancato pagamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento di tale forma di condono. (M.A.B.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002.

216. Dichiarazione telematica
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 253/24/2011 del 20 luglio 2011 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

CONDONO - NULLITÀ - Dichiarazione telematica - Mancata trasmissione.
Per avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 9 legge 289/2002, trattandosi di definizione automatica, è necessario l'invio in forma telematica della prevista dichiarazione ed il mancato invio di detta dichiarazione comporta la nullità del condono. Tale procedura si perfeziona infatti con la presentazione di suddetta dichiarazione unitamente al versamento previsto per ciascun periodo di imposta. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 9.

217. Condono *ex* art. 9 *bis* L. 289/2002, mancato perfezionamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 280/46/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Di Oreste

CONDONO - PAGAMENTO RATEALE - Mancato perfezionamento - Sussiste.

Il ritardo nell'effettuazione del pagamento dovuto sulla base dell'art. 9 *bis* della legge 289/2002 determina l'inefficacia del condono, diversamente dalle situazioni disciplinate dagli artt. 7, 8, 9 e 15 della stessa legge (nella fattispecie il contribuente non aveva versato l'importo dovuto integralmente nei termini come previsto dalla norma)(P.L.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 9 *bis*.

218. Pagamento parziale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 338/24/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Orsatti

SANATORIE - CONDONO - PAGAMENTO PARZIALE - Decadenza
La parte decade dal condono *ex* art. 12 legge 289/2000 quando, dopo regolare richiesta, ha provveduto al tempestivo pagamento della sola prima rata, omettendo il pagamento della seconda rata a saldo. Il silenzio dell'art. 12 in materia di salvezza degli effetti della sanatoria pur in presenza di un versamento parziale, è per *a contrariis* un chiaro indice della volontà del legislatore di escludere dal beneficio del condono chi non si è attenuto all'impegno assunto con la relativa istanza di versare l'importo indicato dalla legge. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 289/2000, art. 12.

219. Definizione dei carichi di ruolo pregressi
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 243/2/2011 del 31 agosto 2011 - Presidente: Momoli, Relatore: De Biase

DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI - Tardività dei versamenti - Mancato perfezionamento della definizione.
L'art. 12 della L. 289/2002 non prevede il perfezionamento della definizione dei carichi di ruolo pregressi in caso di tardività dei versamenti delle somme dovute. Pertanto, qualora il contribuente non abbia rispettato i termini di versamento previsti dalla L. 289/2002, la definizione di cui all'art. 12 è inefficace e l'ente impositore è legittimato a recuperare l'intero importo originariamente iscritto a ruolo. (B.I.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 12.

220. Condono, omesso versamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 97/8/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti

CONDONO - OMESSO VERSAMENTO - RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA - Iscrizione a ruolo non preceduta da avviso bonario - Mancata irrogazione della sanzione ridotta - Legittimità - Non sussiste.
In caso di mancato versamento di rate successive alla prima, dovute a seguito di condono di cui alla legge n. 289/2002, artt. 8 e 9, l'iscrizione a ruolo deve essere preceduta dall'avviso bonario previsto dai comma 3 degli artt. 36 *bis* del D.P.R. n. 600/1973 e 54 *bis* del D.P.R. n. 633/1972, posto che trattasi di dichiarazioni (quelle da condono) definite 'integrative' dalla legge n. 289 citata, con conseguente applicabilità di quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 462/1997. In caso di omessa

notifica del suddetto avviso bonario, spetta al ricorrente la riduzione dal 30% al 10% della sanzione irrogata. (M.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 462/1997, art. 2; D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; D.P.R. 633/1972, art. 54 *bis*; L. 289/2002, artt. 8 e 9.

221. Versamento rate
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43, sentenza n. 80/43/2011 del 14 luglio 2011, Presidente e Relatore: Pizzo

CONDONO - RATEIZZAZIONE - Definizione dei ritardati od omessi versamenti ex art. 9 *bis* l. n. 289/02 - Omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima - Perfezionamento del condono - Non sussiste.
L'art. 9 *bis* l. n. 289/02 non disciplina le conseguenze derivanti dal mancato versamento delle rate successive alla prima. La sanatoria portata da detto articolo si perfeziona solo con l'integrale e puntuale pagamento di tutti gli importi dovuti. (M.F.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 9 *bis*.

222. Definizione agevolata art. 12 Legge 289/2012
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 100/7/2011 del 26 luglio 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Gatti

Definizione agevolata dei carichi di ruolo *ex* art. 12 L. 289/2002 - Tardivo versamento del saldo - Decadenza dal beneficio - Non sussiste.
L'art. 12 della L. 289 del 2002 non prescrive che per accedere alla sanatoria debbano essere regolarizzati tutti gli omessi versamenti, e nel non prescriverlo ha concesso al contribuente la facoltà di usufruire del provvedimento di clemenza per alcuni dei suoi debiti tributari. Da tale facoltà e dall'assenza di una specifica previsione di decadenza, consegue che il versamento di una somma diversa da quella indicata nella dichiarazione integrativa non produce la nullità della sanatoria, ma si esaurisce in un emendamento della dichiarazione stessa. (R.C.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 12.

223. Insufficiente versamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 226/22/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: Piscitello, Relatore: Petrone

DEFINIZIONE AGEVOLATA - Carichi ruolo post riforma - Insufficiente versamento - Sanatoria - Non sussiste.
L'omesso pagamento della somma integrale dovuta provoca la perdita dell'opportunità di usufruire della definizione agevolata. Non si realizza il condono se non si versano anche le rate successive alla prima. La sostituzione dell'obbligazione tributaria con quella assunta dal contribuente con l'istanza di definizione è condizionata al pagamento immediato della ridotta entità del debito tributario. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, artt. 9 *bis* e 12.

CATASTO

224. Classamento e sopralluogo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 260/23/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

ACCERTAMENTO - CLASSAMENTO - UNITÀ IMMOBILIARE - Discrezionalità - Motivazione - Sopralluogo - Non necessità.
In caso di accertamento relativo al classamento di un'unità immobiliare, che si diversifica sostanzialmente dall'accertamento di un maggior reddito, la relativa determinazione è il risultato di un'operazione di valutazione tecnica, come tale correlata da una discrezionalità di natura tecnica. Dell'atto è sufficiente una motivazione 'implicita', né la mancanza di un sopralluogo da parte dell'Ufficio deve ritenersi decisivo al fine di acclarare l'illegittimità dell'atto impugnato, posto che il D.M. 701/1994 non richiede in alcun modo la verifica sul posto quando gli elementi a disposizione dell'Ufficio, forniti dallo stesso contribuente, siano sufficienti all'espletamento del collaudo del classamento proposto. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.M. 701/1994.

225. Rendita catastale
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 242/1/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Grasso

RENDITA CATASTALE - Agenzia del Territorio - Necessità di notifica - Non sussiste.
La rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio in data anteriore al 1 gennaio 2000 è efficace senza necessità di essere notificata al contribuente, così come previsto dall'art. 74 comma 3 della L. n. 342/2000, poiché non introduce alcuna discriminazione di trattamento in relazione all'impulso di parte o d'ufficio, dal quale scaturisce la attribuzione della nuova rendita. L'eccezione che la nuova rendita non sia mai stata pubblicata all'Albo Pretorio va qualificata come eccezione di parte non rilevabile d'ufficio che non può, pertanto, avere ingresso nel processo attraverso la memoria di replica prevista dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, la quale, per principio consolidato di giurisprudenza, non può ampliare l'oggetto della controversia, ma ha soltanto la finalità di precisare, sviluppare ed arricchire le conclusioni già formulate nel ricorso ovvero tramite la procedura di cui al correlato art. 24. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 32; D.Lgs. 504/1992, art. 8; L. 342/2000, art. 74, comma 3; L. 380/2001, art. 26.

226. Atti modificativi della rendita catastale
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 152/1/2011 del 6 settembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

ACCERTAMENTO CATASTALE - ATTI MODIFICATIVI RENDITA CATASTALE - Efficacia retroattiva - Sussiste.
In caso di avvisi di accertamento aventi ad oggetto annualità precedenti a quella in cui è stata notificato l'avviso di rettifica della rendita catastale, la pretesa del Comune è da ritenersi legittima in quanto l'inciso contenuto nell'art. 74 della Legge n. 342/2000 "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali sono

efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione" indica inequivocabilmente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita notificata ai fini impositivi anche per annualità pregresse. (E.B.)

Riferimenti normativi: L. 342/2000, art. 74.

227. Classamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 82/35/2011 del 28 giugno 2011 - Presidente: Lamanna, Relatore: Cassone

ICI - Mutamento classamento - Necessità sopralluogo - Insussistenza.
Nel caso in cui non siano intervenute variazioni edilizie, il mutamento di classamento non richiede alcun sopralluogo. (Conf. Cass. n. 22313/2010). (c.c.)

Riferimenti normativi: L. 662/1996, art. 3, comma 58; L. 311/2004, art. 1, comma 335.

228. Utilizzo di documentazione planimetrica e tecnica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 147/20/2011 del 31 ottobre 2011 - Presidente: Squassoni, Relatore: Muscolo

Avviso di classamento - Documentazione planimetrica e tecnica - Utilizzazione - Sopraluogo - Carenza motivazionale - Non sussiste.
Nel caso di riclassamento immobiliare l'azione svolta dall'organo accertatore, consistente nell'utilizzo delle planimetrie prodotte dalla parte contribuente, in conteggi mirati ed analisi della microzona in cui ricade l'immobile accertato, nonché nel raffronto per categoria e classe di appartenenza con la "unità tipo", seguito da sopraluogo con allegazione all'atto impugnato di reperti fotografici dello stabile, è sufficientemente provata ed atta a supportare e motivare le tesi accertative dell'ufficio. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: L. 311/2004, art. 1, comma 335.

COMUNITARIO (RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO)

229. Incentivo all'esodo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 9 - sentenza n. 258/9/2011 del 14 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Saresella

INCENTIVO ALL'ESODO - PRINCIPIO DI PARITA FRA UOMINI E DONNE - Discriminazione tra lavoratori - Incompatibilità con il diritto comunitario.
Qualora sia accertata una discriminazione, incompatibile con il diritto Comunitario, e finché non siano adottate le misure volte a ripristinare la parità di trattamento, l'osservanza del principio di uguaglianza può essere garantito soltanto mediante la concessione, alle persone appartenenti alle categorie sfavorite, dei medesimi principi di cui beneficiano gli appartenenti alle categorie privilegiate. (M.Gu.)

230. Discriminazione uomo-donna
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 75/2/2011 del 19 luglio 2011 - Presidente: Spartà, Relatore: Lamari

IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - Corte di Giustizia U.E. - Dovere del giudice nazionale di disapplicare disposizioni discriminatorie incompatibili con il diritto comunitario - Uguaglianza uomo donna - Applicazione anche agli uomini della aliquota agevolata prevista per la tassazione del T.F.R..
In base alla sentenza della Corte di Giustizia U.E. nelle cause riunite C-128/07 e C-131/07, qualora sia accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate le misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attenderne la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita, lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria. Conseguentemente, l'aliquota agevolata per la tassazione del trattamento di fine rapporto, prevista in favore delle donne, deve applicarsi, alle medesime condizioni, anche agli uomini. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 19, comma 4 *bis*.

231. Incentivo all'esodo
Commissione tributaria provinciale di Sondrio - Sez. 3 - sentenza n. 58/3/2011 del 28 novembre 2011 - Presidente: Nobile De Santis, Relatore: Gugiatti

ISTANZA DI RIMBORSO - Incentivo all'esodo - Tassazione con aliquota ridotta - Disparità di trattamento in base al sesso - Illegittimità - Sussiste.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di corresponsione di incentivo all'esodo da parte del datore di lavoro, la riduzione alla metà dell'aliquota sulle somme erogate da quest'ultimo e percepite dal lavoratore va operata indipendentemente dal fatto che l'agevolazione sia applicata nei confronti di dipendenti uomini o donne, essendo illegittima ogni discriminazione fondata sul sesso, come statuito dalle disposizioni normative vigenti nell'ambito della Comunità Europea. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 19, comma 4 *bis*.

CONTENZIOSO

GIURISDIZIONE

232. Credito d'imposta
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 191/29/2011 del 21 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Napodano

CONTENZIOSO - GIURISDIZIONE - Credito d'imposta - Istanza di riconoscimento credito - Silenzio-rifiuto - Giurisdizione tributaria - Non sussiste.
Laddove sia impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di riconoscimento del credito d'imposta previsto dall'art. 7, L. 388/2000, occorre riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 20, comma 5 *bis*, L. 241/1990, in quanto oggetto del contendere non è il rimborso o la restituzione di somme non dovute, ma il mancato riconoscimento di un credito d'imposta. (D.C.)

Riferimenti normativi: L. 388/2000, art. 7; D.Lgs. 546/1992, art. 19; D.L. 138/2002, art. 5; L. 241/1990, art. 20, comma 5 *bis*.

233. Sanzioni amministrative depenalizzate
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 256/35/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Brecciaroli, Relatore: Faranda

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - sanzioni irrogate da uffici finanziari - Incompetenza.
In conformità a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 130 del 14 maggio 2008 ("*È illegittimo, in relazione agli artt. 3, 24, 102 comma secondo e VI disposizione transitoria Cost. l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria poiché l'attribuzione a tale organo di tali giudizi comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali*"), le vertenze inerenti alle sanzioni amministrative per violazione del regolamento per l'esposizione di materiale pubblicitario non rientrano nell'ambito della giurisdizione tributaria in quanto concernono la specifica materia, attinente all'irrogazione di sanzioni amministrative depenalizzate, regolata dalla L. n. 689/1981 che prevede la competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. (M.P.)

Riferimenti normativi: Costituzione, artt. 3, 24, 102, commi 2 e 6 e VI Disp. trans.; D.Lgs. 546/1992, art. 2.

234. Contributi IVS
Commissione tributaria provinciale di Sondrio - Sez. 3 - sentenza n. 49/3/2011 del 7 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Nobile De Santis

Contributi IVS - Iscrizione a ruolo - Difetto di giurisdizione - Sussiste.

In caso di impugnazione della cartella di pagamento contenente somme, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, relative a contributi IVS, sussiste la carenza giurisdizionale della Commissione Tributaria, trattandosi di materia del contendere di natura prettamente contributiva, di cui è competente il Giudice Ordinario del lavoro. (M.Sa.)

235. Giurisdizione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 123/26/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Di Blasi, Relatore: Noschese

CONTENZIOSO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - Legittimazione passiva - Commissione tributaria - Giurisdizione.
La legittimazione passiva della Commissione Tributaria va determinata con riferimento all'innovativa disposizione introdotta dall'art. 12 della legge 448/2001, la quale ha riconosciuto alle Commissioni Tributarie la generale giurisdizione nelle materie tributarie. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 448/2001, art. 12.

ATTI IMPUGNABILI

236. Comunicazione di irregolarità
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 240/35/2011 del 1 luglio 2011 - Presidente: De Lillo, Relatore: Contini

Comunicazione di irregolarità - Natura istruttoria della comunicazione di irregolarità - Non impugnabilità.
La comunicazione di irregolarità emanata a seguito della procedura prevista dall'articolo 36 *bis* del D.P.R. n. 600/1973 e dall'articolo 54 *bis* del D.P.R. n. 633/1972 si configura come un atto amministrativo istruttorio, portatore di una volontà impositiva ancora in corso di formazione, non idoneo, pertanto, a rendere definitiva ed incontestabile la pretesa erariale.
Come tale, l'avviso bonario o comunicazione di irregolarità non è suscettibile di impugnazione, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, avanti alla Commissione tributaria. (L.V.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19; D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; D.P.R. 633/1972, art. 54 *bis*.

237. Diffida di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 158/18/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Pinto, Relatore: Castellari

DIFFIDA DI PAGAMENTO - Atti pregressi definitivi - Impugnabilità della diffida - Solo per vizi propri.
Nel caso di litigi giudiziari divenuti definitivi a diverso titolo in cui la ricorrente è risultata soccombente, la diffida di pagamento inviata dal concessionario per la riscossione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo ai sensi del disposto all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 546/1992, con la conseguenza che tale diffida resta

sindacabile innanzi al Giudice solo per vizi propri con esclusione di qualsiasi precedente questione (Conf. Cass. n.17937/2004 e 25699/2009). (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19, comma 3; D.P.R.602/1973, artt. 25 e 26.

238. Impugnabilità diniego autotutela
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 246/21/2011 del 20 luglio 2011 - Presidente: Vaglio, Relatore: Gesualdi

CARTELLA DI PAGAMENTO -Decadenza termine ricorso - Istanza di sgravio - Diniego autotutela - Impugnabilità - Non sussiste.
È esclusa l'esperibilità di un'autonoma tutela giurisdizionale avverso l'atto con cui l'amministrazione manifesta il rifiuto di annullare un atto impositivo divenuto definitivo, sia per la discrezionalità propria dell'attività di autotutela, sia perché si darebbe ingresso in maniera inammissibile ad una controversia sulla legittimità di un atto ormai definitivo, permettendo peraltro al contribuente di aggirare il termine decadenziale. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21.

239. Atti autonomamente impugnabili
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 256/40/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola

ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI - Art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 - Avviso Bonario - Rientra.
L'Avviso bonario, essendo atto amministrativo volto a portare a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria, è atto opponibile *ex* art. 19 D.Lgs. 546/1992. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

240. Impugnazione della cartella di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 310/41/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

CARTELLA DI PAGAMENTO - RISCOSSIONE PROVVISORIA - Ricorso per vizi dell'atto di accertamento - Inammissibilità
La cartella di pagamento che reca la provvisoria iscrizione a ruolo delle somme dovute in esecuzione della sentenza di primo grado è impugnabile solo per vizi propri e con esclusione di qualsiasi questione relativa alla legittimità dell'accertamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

241. Fermo amministrativo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 278/31/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Sala.

FERMO AMMINISTRATIVO - Comunicazione di avvio procedura - Atto non autonomamente impugnabile.

La comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo, avendo natura di semplice atto procedimentale, non rientra tra il novero degli atti immediatamente ed autonomamente impugnabili. Per adire il Giudice Tributario è necessario attendere l'atto di fermo amministrativo successivo alla comunicazione. (F.D.T.)

242. Estratto del ruolo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 303/36/2011 del 3 novembre 2011 - Presidente: Laudisio, Relatore: Brillo

ESTRATTO DEL RUOLO NON NOTIFICATO AL CONTRIBUENTE - Possibilità di impugnazione - Non sussiste.
L'estratto del ruolo è atto interno dell'Amministrazione Finanziaria, propedeutico ad altro provvedimento impugnabile, la cartella di pagamento, rispetto al quale ha carattere meramente strumentale. Pertanto può rientrare tra gli atti autonomamente impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 solo qualora sia stato regolarmente notificato al contribuente e non invece quando sia semplicemente divenuto conoscibile *aliunde*. (B.N.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

243. Preavviso di fermo amministrativo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 314/24/2011 del 22 novembre 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Brillo

RICORSO - FERMO AMMINISTRATIVO - Inammissibilità - Cartella di pagamento - Mancato pagamento - Riscossione.
È inammissibile il ricorso proposto avverso un preavviso di fermo amministrativo, atto di per sé consequenziale al mancato pagamento delle cartelle di pagamento alle quali fa riferimento e sulle quali, in pendenza di ricorso ed in assenza di provvedimenti specifici di sospensione giudiziale, la riscossione da parte del concessionario è consequenziale e legittima. (M.C.G.)

244. Diniego di autotutela
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 366/41/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

DINIEGO DI AUTOTUTELA - IMPUGNABILITÀ - Giurisdizione del Giudice Tributario - Sussiste - Sindacato del Giudice - Limiti.
Il provvedimento di diniego di autotutela è un atto rientrante nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ma il sindacato del giudice riguarda solo il corretto esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria non potendo estendersi alla valutazione della fondatezza della pretesa tributaria. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 2 e 19.

245. Autotutela
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 232/8/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Fischetti

ISTANZA DI AUTOTUTELA - Provvedimento di rigetto - Impugnabilità - Esclusione.
Il diniego di autotutela non rientra tra gli atti impugnabili previsti in modo tassativo dall'art. 19, D.Lgs. 546/1992; tuttavia, nel giudizio instaurato contro il mero ed esplicito rifiuto di esercizio dell'autotutela può esercitarsi un sindacato soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, sindacato che costituirebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa. Un diverso orientamento consentirebbe, infatti, di superare indebitamente i limiti costituiti dalla definitività dell'atto e del rapporto tributario (Conf. Cass. SS.UU. 2870/2009; Contra Cass. SS.UU. 9669/2009). (P.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

246. Diniego di autotutela
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 88/5/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Pipponzi, Relatore: Greco

DINIEGO DI AUTOTUTELA - IMPUGNABILITÀ - Definitività avviso di accertamento - Mancata impugnazione - Ammissibilità - Non sussiste.
La definitività dell'avviso di accertamento a causa della mancata proposizione del ricorso nel termine di 60 giorni è causa di inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di rifiuto dell'istanza di autotutela. L'atto secondo il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui al D.Lgs. n. 546/1992, art. 19 e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità cui è connotata l'attività di autotutela sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (Conf. Cass. SS.UU. n. 3698/2009). (M.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

NOTIFICAZIONI

247. Notifica per mezzo del servizio postale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 216/23/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

NOTIFICAZIONE - COMPETENZA - Raccomandata A/R - Servizio postale.
Si deve ritenere che l'ulteriore previsione legislativa di una notificazione mediante invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno si riferisca ad una notifica diversa da quelle contemplate nella parte iniziale dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, innovativa rispetto alle precedenti, la cui attività e competenza, in mancanza di diverse indicazioni, non possono che essere riferite allo stesso concessionario, che la esegue direttamente mediante il servizio postale. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26.

248. Notificazione dell'iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 275/23/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: De Vincenzo, Relatore: Sala

NOTIFICAZIONE - ISCRIZIONE IPOTECARIA - Impugnabilità - Termine perentorio.
Sebbene il legislatore abbia trascurato di disciplinare le modalità di notifica dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria, l'espressa inclusione degli stessi tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/1992, suscettibili di essere impugnati nel termine perentorio di cui al successivo art. 21, impone all'agente della riscossione di notificare, secondo le consuete regole, anche gli atti di comunicazione dell'adozione di ipoteche *ex* art. 77 D.P.R. 302/1973. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 19 e 21; D.P.R. 302/1973, art. 77.

249. Avviso di ricevimento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 352/24/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

CONTENZIOSO - NOTIFICAZIONE - Avviso di ricevimento - Prova - Atto pubblico - Forza certificatoria - Relata di notifica - Sottoscrizione.
L'avviso di ricevimento costituisce, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della legge n. 890/82 il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna del plico con la relativa data. Esso riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'Ufficiale Giudiziario della riscossione all'agente postale, ai sensi dell'art. 1 della succitata legge, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di notifica eseguita direttamente dall'Ufficiale, ovvero della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 890/82, art. 1, art. 4, comma 3; c.c., art. 2700.

250. Nullità ed inesistenza della notifica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 100/2/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Dettori, Relatore: D'Antonio

NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NULLITÀ ED INESISTENZA - Distinzione - Conseguenze - Atto di appello - Notifica nelle mani de portiere dello stabile dello studio del professionista incaricato dell'assistenza tecnica e della rappresentanza in giudizio del contribuente appellato - Mera irregolarità.
La notificazione è inesistente quando manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea, mentre è affetta da nullità (sanabile con effetto *ex tunc* attraverso la costituzione del convenuto, ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice), quando, pur eseguita mediante consegna a persona o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge, un collegamento risulti tuttavia ravvisabile, così da rendere possibile che l'atto, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario (nella specie è stata considerata meramente irregolare la notifica dell'atto d'appello effettuata a mani del portiere dello stabile sede dello studio del professionista incaricato dell'assistenza tecnica e della rappresentanza in giudizio del contribuente appellato). (F.M.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 137, 156, 160, 330 e 347.

251. Notifica della cartella a soggetto terzo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 173/12/2011 del 28 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Siniscalchi

PROCESSO TRIBUTARIO - Cartella di pagamento - Notifica - Effettuata nei confronti di soggetto terzo - Regolare e tempestiva impugnazione della cartella - Equivalenza.
La notifica della cartella di pagamento, poi tempestivamente impugnata nelle forme di legge dalla società destinataria, è da ritenersi perfezionata anche se, formalmente effettuata nei confronti del "destinatario", l'atto sia stato materialmente ricevuto da soggetto terzo estraneo alla società che ne abbia sottoscritto la ricevuta.
Precedenti: Cass. S.U. n. 19854/2004. (A.S.)

PROCESSO

252. Termini
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 184/7/2011 del 30 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Martino

COMPUTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - SOSPENSIONE - Non prorogabilità della decorrenza dei termini per l'impugnazione.
La sospensione per un periodo massimo di novanta giorni del termine per impugnare l'accertamento non comporta che il termine per presentare il ricorso decorra *ex novo* da tale data.
Occorre computare, al fine dei termini per la presentazione, anche i giorni già decorsi prima della richiesta di sospensione, in difetto il ricorso è inammissibile per decorrenza dei termini. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21.

253. Presentazione del ricorso ed effetto sanante di notifica illegittima
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 276/44/2011 del 14 settembre 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Faranda

PROCESSO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOCIETÀ - Notifica a socio privo di potere di rappresentanza della società - Illegittimità - Sussiste - Effetto sanante conseguente alla presentazione del ricorso - Non sussiste.
Deve ritenersi illegittima la notifica dell'avviso di accertamento a soggetto, che pur essendo socio della società contribuente, è privo di potere di rappresentanza della stessa. Nessun effetto sanante può essere riconosciuto alla presentazione del ricorso dal momento che il ricorrente non ha contestato nel merito la pretesa impositiva ma si è limitato ad eccepire la carenza di potere rappresentativo della società. (G.Br.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 2.

254. Riassunzione del processo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 270/36/2011 del 15 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Mascherpa

PROCESSO TRIBUTARIO - RINVIO PER GIUDIZIO ESTIMATIVO - MANCATA RIASSUNZIONE - ESTINZIONE PER INATTIVITÀ DELLE PARTI - NON SUSSISTE - Obbligo di riassunzione del processo - Non sussiste - Termine di riassunzione del processo - Non sussiste.
Il processo incardinato secondo la previgente normativa sul contenzioso tributario (D.P.R. n. 636/1972), giunto in Commissione tributaria centrale e rinviato alla Commissione tributaria regionale per il giudizio estimativo, sebbene non riassunto dinnanzi a quest'ultima, non si è estinto per inattività delle parti. La precedente disciplina del processo tributario non contemplava infatti alcuna norma che, in caso di rinvio dalla Commissione centrale, ponesse a carico delle parti un obbligo o un termine di riassunzione del processo, né, tantomeno, comminava, in caso di inerzia delle parti, l'estinzione del processo stesso. Resta dunque salvo il potere delle parti di sollecitare la Commissione tributaria regionale per il giudizio estimativo demandato dalla Commissione tributaria centrale. (B.N.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 636/1972.

255. Legittimazione passiva dell'ESATRI
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 338/26/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi

CONTENZIOSO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - Difetto - Esatri - Parte in giudizio - Ente impositore.
L'Esatri può essere parte in giudizio esclusivamente per gli atti di propria competenza, quali il difetto di notifica oppure per decadenza dai termini di notifica, mentre deve essere rilevato il suo difetto di legittimazione passiva per le attività espressamente riservate *ope legis* all'Ente impositore. (M.C.G.)

256. Omessa allegazione del provvedimento impugnato
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 253/40/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola

RICORSO INTRODUTTIVO - ONERE DI ALLEGAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - Omessa allegazione - Inammissibilità - Sussiste - Deposito del bollettino di pagamento - Non rileva.
È inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica, in caso di omessa allegazione del provvedimento impugnato. Al riguardo è irrilevante la produzione in giudizio del bollettino di pagamento, non essendo possibile accertare la relazione tra quest'ultimo e la cartella di pagamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/92, art. 22.

257. Principio di non contestazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 269/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola

PROCESSO TRIBUTARIO - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE - PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE - Art. 115 C.p.c. - Onere di replicare nel primo atto difensivo - Sussiste - Omissione - Conseguenze.
In base all'art. 115 c.p.c. devono ritenersi pacifici non solo i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi, ma anche quelli su cui la controparte rimanga silente. La parte nei cui confronti vengano allegati determinati fatti ha l'onere di contestarli in

modo specifico nel primo atto difensivo, così da consentire all'altra parte nella seconda memoria di formulare le proprie istanza istruttorie alla luce di quello che si è vista o meno contestare. La mancata contestazione da parte dell'Ufficio nel primo atto difensivo utile dei fatti addotti dal ricorrente, produce l'effetto di avallare le istanze e le argomentazioni indicate da quest'ultimo. (M.M.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 115; D.Lgs. 546/92, art. 1.

258. Condanna alle spese
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 315/40/2011 del 2 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Tucci

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA - RITARDO INGIUSTIFICATO DELL'UFFICIO - Condanna alle spese di lite.
L'annullamento in autotutela della cartella di pagamento oggetto di impugnazione nelle more del processo avverso lo stesso atto, giustifica l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ma, l'incomprensibile lentezza dell'Ufficio (nove mesi) nel valutare la preventiva istanza di autotutela del contribuente, avendo questi già presentato in sede amministrativa tutta la documentazione necessaria per giustificare la legittimità della sua dichiarazione dei redditi, giustifica ampiamente la condanna dell'Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese in lite. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/92, art. 15.

259. Società estinta
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 355/2/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Covi

Ricorso - Società estinta - Ricorso presentato dall'ex liquidatore - Inammissibilità - Sussiste.
Con la cessazione del suo incarico, a seguito della cancellazione di una società dal registro delle imprese, il liquidatore non ha più alcun potere di rappresentanza e, conseguentemente, non è legittimato ad impugnare atti emessi dall'Amministrazione Finanziaria nei confronti della società stessa. È, pertanto, inammissibile il ricorso proposto dall'ex liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese. (F.C.)

260. Comportamento omissivo di parte
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 304/36/2011 del 11 novembre 2011 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Di Nunzio

PROCESSO TRIBUTARIO - ORDINANZA PER PROCEDERE AD ULTERIORI E APPROFONDITI CONTROLLI - Comportamento omissivo dell'Ufficio - Soccombenza - Sussiste.
È da censurare, in quanto lesiva degli interessi dell'Erario e del contribuente, la condotta dell'Ufficio che non evada l'Ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale emessa al fine di consentire all'Ufficio stesso di procedere ad ulteriori e più approfonditi controlli in ordine alla questione oggetto di controversia. Ne consegue che, qualora il contribuente abbia da parte sua regolarmente documentato la correttezza del proprio operato, il comportamento omissivo dell'Amministrazione determina la soccombenza della stessa. (B.N.)

261. Iscrizione di ipoteca
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 337/41/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

ISCRIZIONE DI IPOTECA - IMPUGNABILITÀ - In base a vizi del ruolo e della cartella - Improcedibilità - Art. 19, comma 3 D.Lgs. n. 546/1992
È improcedibile il ricorso esperito avverso l'iscrizione ipotecaria sulla base di eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate contro l'iscrizione a ruolo o la cartella di pagamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19, comma 3.

262. Preclusione documentale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 335/24/2011 del 1 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Orsatti

CONTENZIOSO - PROVE - Memorie - Fonte reddituale - Produzione documentale - Mancata convocazione.
Non deve reputarsi elusivo e non rientra nelle previsioni dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 il comportamento del ricorrente che nelle proprie memorie indichi analiticamente la fonte reddituale dei propri esborsi, se aveva in precedenza prodotto tutti i documenti ritenuti idonei in merito al Questionario ricevuto, senza essere mai stato convocato dall'Ufficio per un colloquio che sarebbe stato utile a fare emergere quanto ancora necessario. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

263. Mancata allegazione atto impugnato
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 325/36/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: Laudisio, Relatore: Salvo

IMPUGNAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - ELEMENTO ESSENZIALE DEL RICORSO - Mancata allegazione - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 546/1992, la mancata allegazione dell'avviso di accertamento al ricorso introduttivo del giudizio costituisce una causa di inammissibilità dell'atto processuale *de quo*. Difatti, la mancata produzione dell'atto impositivo impedisce al Giudice di individuarne la relativa data di notifica ai fini della tempestiva e corretta proposizione del ricorso di parte, nonché l'effettiva pretesa tributaria e la legittimità dei motivi che hanno spinto l'Amministrazione Finanziaria ad emettere un provvedimento amministrativo di tal genere. (D.R.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 18, comma 2.

264. Rimessione in termini
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 330/36/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: Laudisio, Relatore: Brillo

RICORSO TARDIVO - ASSENZA TEMPORANEA DEL RICORRENTE DAL TERRITORIO ITALIANO - ISTANZA DI RIMESSIONE IN TERMINI - Legittimità - Non sussiste.

Nell'ipotesi di proposizione del ricorso oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, va respinta la domanda di rimessione in termini *ex* art. 184 c.p.c. qualora l'impossibilità a ricevere l'avviso *de quo* sia dovuta unicamente alla temporanea assenza del ricorrente dal territorio italiano. (A.Z.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 184.

265. Mancata produzione dell'atto impugnato
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 392/2/2011 del 13 dicembre 2011 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Contini

RICORSO - Mancata produzione dell'atto impugnato - Inammissibilità - Sussiste.
Il mancato deposito dell'atto impugnato, citato per estremi nel solo ricorso, rende il ricorso inammissibile essendo assolutamente incerti l'oggetto della domanda ed i motivi di impugnazione. (F.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 18.

266. Atto di recupero crediti
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 117/12/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Gaballo, Relatore: Cappelluzzo

ATTO DI RECUPERO - CREDITI D'IMPOSTA - Accertamento con adesione - Non si applica - Tardività ricorso - Non giustificata.
L'accertamento con adesione non è applicabile in relazione ad atti di recupero di crediti Iva compensati dal contribuente che non ha presentato la dichiarazione Iva. Deve pertanto ritenersi inammissibile il ricorso proposto oltre i sessanta giorni sia dalla notifica dell'atto di recupero crediti sia dalla comunicazione da parte dell'Ufficio dell'impossibilità di applicare l'accertamento con adesione. È irrilevante la ragione che ha determinato la tardiva proposizione del ricorso e non consente la riammissione in termini, anche se non imputabile al contribuente. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 218/1997, art. 6.

267. Soccombenza virtuale
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 138/10/2011 del 4 ottobre 2011 - Presidente: Galizzi, Relatore: Camerino

PROCESSO TRIBUTARIO - Annullamento dell'atto in autotutela - Lesione diritti del ricorrente *ex* art. 2043 c.c. - Soccombenza virtuale - Non sussiste.
Nel caso di annullamento in autotutela dell'atto impugnato che intervenga tempestivamente (a distanza di meno di 2 mesi dalla notifica del ricorso) l'Ufficio non deve essere condannato alla rifusione delle spese poiché manca un comportamento dell'Ufficio che possa ritenersi lesivo dei diritti del ricorrente *ex* art. 2043 c.c.. (R.S.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2043; D.Lgs. 546/1992, art. 15; c.p.c., art. 92.

268. Attestazione di conformità
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 160/2/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Ferraro

PROCESSO TRIBUTARIO - Requisiti dell'atto depositato - Notifica del ricorso - Modalità di trasmissione - Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso che manchi dell'attestazione di conformità prescritta dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 546/1992 e che sia stato inviato non già all'Ufficio impositore ma esclusivamente alla Commissione tributaria adita, per di più con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e non in "plico raccomandato con avviso di ricevimento" come prescrive il secondo comma dell'art. 20 del D.Lgs. 546/1992. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 18, 20 e 22.

269. Firma del difensore
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 163/2/2011 del 17 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Ferraro

PROCESSO TRIBUTARIO - Requisiti dell'atto depositato - Firma del difensore - Mancanza - Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso carente della sottoscrizione del difensore, che è requisito di forma indispensabile per l'esistenza giuridica dell'atto, in violazione dell'art. 18 del D.Lgs. 546/1992 che sanziona con l'inammissibilità tale omissione. A nulla vale che il difensore abbia meramente autenticato la firma del contribuente in calce al mandato alle liti allegato all'istanza di trattazione urgente della causa. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 18, comma 3.

270. Deposito di documenti e memorie
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 92/7/2011 del 21 luglio 2011 - Presidente: Quaranta, Relatore: Capra

Processo tributario - Rinvio dell'udienza di trattazione - Termine per il deposito di documenti e memorie - Computo dalla data della prima udienza.
Le produzioni documentali e le memorie illustrative nel processo tributario sono consentite rispettivamente sino a venti giorni liberi prima e dieci giorni liberi prima della prima udienza di trattazione. È inammissibile il deposito di documenti e memorie successivo alla scadenza dei predetti termini, anche qualora il giudice tributario abbia rinviato, per più occasioni, l'udienza di trattazione inizialmente fissata. *Ex* art. 24 D.Lgs. 546/1992, i documenti vanno elencati nel ricorso introduttivo o nei successivi atti e non semplicemente prodotti. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 24 e 32.

271. Legittimazione a impugnare
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 114/2/2011 del 4 ottobre 2011 - Presidente: Spartà, Relatore: Perini

EX Liquidatore di società fallita - Provvedimento di irrogazione sanzioni - Legittimazione a impugnare.
Il liquidatore di una società di capitali fallita è legittimato ad impugnare, se non impugnato dal curatore fallimentare, il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per la violazione di omesso versamento periodico dell'IVA, commessa dalla società anteriormente alla dichiarazione di fallimento. (B.I.)

272. Estinzione del processo
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 131/8/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Pianta, Relatore: De Angelis

ESTINZIONE DEL PROCESSO - OBBLIGAZIONE SOLIDALE - Imposta di registro - Definizione della controversia - Pagamento del tributo da parte del coobbligato.
Secondo il principio civilistico della solidarietà dell'obbligazione, il pagamento effettuato da parte di uno dei due condebitori libera gli altri nei confronti del creditore secondo il disposto dell'art. 1292 del c.c.. Ne consegue che l'adempimento effettuato dal cessionario (versamento *ex* art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997), che soddisfa la pretesa tributaria, comporta l'estinzione del processo instaurato dal cedente. (T.C.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1292; D.Lgs. 218/1997, art. 15.

273. Mancata sottoscrizione della procura
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 133/12/2011 del 25 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Vitali

RICORSO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROCURA - NOTIFICA A MEZZO POSTA.
Nel processo tributario è irrilevante la mancanza della sottoscrizione della procura sull'originale del ricorso introduttivo del giudizio, notificato a mezzo posta, essendo sufficiente che la sottoscrizione in originale della parte sia riscontrabile nella copia da inserire nel fascicolo destinato al deposito ai fini della costituzione in giudizio-.Deve ritenersi che la procura (originale) vada apposta sull'atto (che, nel caso di notifica a mezzo posta, è la copia) da inserire nel fascicolo destinato al deposito per la costituzione, dovendosi assicurare al giudice la verifica di una delle condizioni di ammissibilità del ricorso. (T.C.)

274. Onere dell'Ufficio di controdedurre
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 148/7/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi

Processo tributario - Movimentazioni bancarie - Onere dell'Ufficio di controdedurre su ogni voce documentata dal contribuente.
In materia di cd. accertamenti bancari, a fronte di una copiosa e puntuale produzione documentale del contribuente, adeguatamente illustrata nei motivi del ricorso, l'Ufficio ha l'onere di controdedurre specificatamente su ogni punto illustrato e documentato dal contribuente, e di precisare, per ogni singola operazione, il motivo per il quale l'Ufficio non ritiene sufficiente la prova offerta dal contribuente. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

275. Mancata sottoscrizione copia
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 163/1/2011 del 6 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Febbraro

Contenzioso - Mancata sottoscrizione copia depositata - Mera irregolarità - Ammissibile.

La mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata presso la segreteria del giudice tributario, non determina l'inammissibilità del ricorso, ma una mera irregolarità, atteso che l'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 546/1992 richiede unicamente che la parte o il difensore attestino la conformità di tale copia all'originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l'esistenza della firma nell'originale dell'atto ad essa spedito o consegnato. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 546/1992, art. 22.

276. Spese di giudizio
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 9, sentenza n. 10/9/2011 del 19 luglio 2011 - Presidente: Novara, Relatore: Musco

Giudicato - Sgravio - Regolamentazione delle spese.
All'Ufficio che ritarda lo sgravio della cartella in presenza di sentenza passata in giudicato devono essere addebitate le spese di giudizio. (c.c.).

277. Giudicato esterno
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 144/1/2011 del 2 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Budelli

PROCESSO TRIBUTARIO - Giudicato relativo a precedente periodo di imposta - Stesso contenuto di fatto e stesso problema giuridico - Ultrattività del giudicato - Sussiste.
L'estensione del giudicato esterno ad un diverso periodo di imposta presuppone che i problemi affrontati nel primo dei processi decisi abbiano, nei processi successivi, lo stesso contenuto di fatto e comportino la soluzione dello stesso problema giuridico. Nella specie, l'esame della sentenza relativa al precedente periodo di imposta consente di affermare che ricorre l'ipotesi del giudicato esterno in quanto trattasi delle stesse vetrofanie, esposte per scopi decorativi, non collegate a marchi, a listini, a prezzi, di carattere del tutto generico, senza riferimento ai singoli prodotti in vendita. (M.D.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2909.

278. Principio di non contestazione
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 146/1/2011 del 13 settembre 2011 - Presidente: Budelli, Relatore: Renzi

CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ONERE DI CONTESTAZIONE - Principio di non contestazione - Ricostruzione e documentazione dei ricavi da parte del contribuente - Omessa contestazione - Illegittimità accertamento - Sussiste.
Deve essere accolto il ricorso in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., applicabile nel processo tributario per effetto del rinvio operato dall'art. 1, co. 2, D.Lgs. 546/1992, qualora il contribuente abbia analiticamente documentato ed illustrato il procedimento di ricostruzione dei ricavi e l'Ufficio non abbia "specificamente" contestato, neppure in via generica, gli elementi addotti dal contribuente. (M.D.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 115; D.Lgs. 546/1992, art. 1.

279. Competenza delle Commissioni tributarie
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 212/1/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Latagliata

Competenza delle Commissioni tributarie - Cartella di pagamento emessa da agente della riscossione avente sede in località diversa da quella dell'Ufficio che ha emesso il ruolo - Impugnazione del ruolo e della cartella innanzi a una medesima Commissione tributaria - Sussistenza della competenza territoriale della Commissione adita solo con riguardo all'atto emesso dal soggetto avente sede nella propria circoscrizione.
La competenza per territorio delle Commissioni tributarie, disciplinata dall'art. 4 del D.Lgs. 546/1992 è inderogabile. Nel processo tributario, pertanto, non può trovare applicazione l'art. 33 c.p.c. che consente la trattazione avanti ad un unico giudice di cause connesse di competenza di giudici diversi. Qualora con un ricorso siano impugnati sia una cartella di pagamento, sia il ruolo con essa notificato, emesso da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate avente sede in località diversa da quella in cui ha sede l'agente della riscossione che ha emesso la cartella di pagamento, deve essere dichiarata la competenza territoriale della commissione tributaria adita limitatamente ai motivi del ricorso afferenti l'atto emesso dal soggetto che ha sede nella circoscrizione della predetta commissione (nella specie l'agente della riscossione). (B.I.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 4; c.p.c., art. 33.

280. Nuove eccezioni in sede di rinvio da Cassazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 71/14/2011 del 8 luglio 2011 - Presidente: Ciccolo, Relatore: Fasano

GIUDIZIO DI RINVIO - Nuove eccezioni non dedotte o rilevate fino al giudizio di Cassazione - Inammissibilità.
Le questioni preliminari, deducibili dalle parti o rilevabili d'ufficio, qualora non siano state dedotte o rilevate fino al giudizio di cassazione, non possono essere dedotte o rilevate per la prima volta in sede di rinvio, a causa del giudicato implicito formatosi sulle questioni suddette(F.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 63, comma 4.

281. Deposito appello in CTP
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 132/65/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

APPELLO - RICORSO NOTIFICATO A MEZZO POSTA - Mancato deposito di copia in Ctp - Inammissibilità.
In caso di notifica dell'appello all'Ufficio mediante servizio postale l'appellante, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 53, D.Lgs. 546/1992 così come novellato dalla L. 248/2005, ha l'obbligo di depositare, a pena di inammissibilità, una copia dell'originale dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza. (A.L.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 53, comma 2.

282. Litisconsorzio necessario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 52/68/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Dell'Anna

CONTENZIOSO - PROCESSO TRIBUTARIO - Litisconsorzio necessario.
È nullo il giudizio che si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari se il ricorso viene proposto da un socio di una società di persone e il giudice di primo grado non integra il contraddittorio né nei confronti dell'altro socio, né della società. Nel caso di litisconsorzio necessario, infatti, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati apre la strada al giudizio collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, difatti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi, com'è stabilito dall'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 546/1992. (G.B.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 59 e 14, commi 1 e 2.

283. Efficacia della sentenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 82/29/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente: Alparone, Relatore: Noschese

IMPUGNAZIONI - IRPEF - Terreno in comproprietà - Plusvalenza da cessione - Emissione di due avvisi di accertamento contro i comproprietari - Impugnazione di un solo comproprietario - Esito positivo - Difetto dei requisiti *ex* art. 1306 c.c. - Non estendibilità dell'efficacia della sentenza - Annullamento in autotutela.
Laddove siano emessi avvisi di accertamento nei confronti di due comproprietari di un terreno per il conseguimento di una plusvalenza per la cessione del medesimo e uno solo di essi proponga impugnazione, l'efficacia della sentenza emessa in detto procedimento non può essere estesa nei confronti di chi non ha proposto impugnazione, in quanto difettano i presupposti di solidarietà previsti dall'art. 1306 del Codice Civile. Tuttavia, l'Amministrazione dovrebbe porre in essere i necessari atti correttivi in via di autotutela. (M.C.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306.

284. Dichiarazioni di terzi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 117/38/2011 del 19 luglio 2011 - Presidente: Lamanna, Relatore: Greco

PROCESSO TRIBUTARIO - DICHIARAZIONI DI TERZI RACCOLTE DALL'UFFICIO - Valore probatorio - Elementi indiziari - Ulteriori elementi di riscontro oggettivi - Necessità - Sussiste.
Nel processo tributario spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare i fatti della pretesa impositiva e vige il divieto dell'ammissione della prova testimoniale; in questo contesto processuale le dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione finanziaria, come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 del 2000, hanno il valore proprio degli elementi indiziari ragion per cui, ai fini della prova, devono necessariamente essere supportate da riscontri oggettivi, in caso contrario la pretesa impositiva non può ritenersi provata. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 7.

285. Dichiarazioni rese dalla parte
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 110/12/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Siniscalchi, Relatore: Stella

PROCESSO TRIBUTARIO - Prova Testimoniale - Dichiarazioni rese dalla parte - Valore - Mero indizio - Sussiste
Le dichiarazioni rese dal contribuente rappresentano prova testimoniale non ammessa nel processo tributario, ai sensi del dettato normativo di cui all'articolo 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992, se non con il valore di mero indizio (Cass. 11785/2010) che, come tale, può concorrere a formare il convincimento del giudice ma da solo non è idoneo a costituire il fondamento della decisione.
Pertanto, in presenza di dichiarazioni meramente indiziarie la prova deve essere suffragata da ulteriori elementi probanti. (A.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 7, comma 4.

286. Ricorso per revocazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 120/20/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Celletti, Relatore: Bonavolontà

MANCATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Errata fascicolazione - Responsabilità della Segreteria - Partecipazione processuale di una sola parte - Errore di fatto - Revocabilità - Inammissibilità - Sussiste.
L'errata fascicolazione processuale da parte della segreteria della Commissione tributaria consistente nell'erroneo inserimento del fascicolo della parte contribuente, contenete la tempestiva istanza di costituzione in giudizio, in un altro fascicolo di causa e determinante l'emissione della sentenza con la sola partecipazione dell'Ufficio in pubblica udienza, non costituisce un errore di fatto tale, da giustificare l'ammissibilità della revocazione ordinaria, mancandone i presupposti. Infatti l'istituto della revocazione trova applicazione nelle fattispecie relative a decisioni pronunciate per l'effetto di un errore materiale di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. Per contro l'opposizione della contribuente concerne la violazione del principio del contraddittorio, che può essere fatta valere mediante ricorso per cassazione. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 64, comma 1; c.p.c., artt. 360 n. 4 e 395 n. 4.

287. Contraddittorio irregolarmente costituito
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 121/20/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Squassoni, Relatore: Bonavolontà

Enti impositori - Contraddittorio - Mancata costituzione ed integrazione - Rimessione - Obbligatorietà - Sussiste.
Nel caso in cui il contraddittorio non sia stato regolarmente costituito o integrato nei confronti degli enti, che hanno proceduto all'iscrizione a ruolo, soggetti legittimati a contraddire su parte delle eccezioni, formulate dalla contribuente, per le quali sussiste carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, la causa deve essere rimessa ad altra sezione della Commissione tributaria. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 59, comma 1, lett. *b*).

288. Giudicato riflesso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 129/20/2011 del 28 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Celletti

Giudicato riflesso - Diverso e contrario giudicato definitivo - Principio della riflessione - Applicabilità - Non sussiste.
L'istituto del giudicato riflesso, fondato sul disposto civilistico secondo cui un coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole emesso nel giudizio promosso da altro coobbligato, anche se non vi abbia partecipato, trova un insuperabile limite applicativo nell'essersi nel frattempo formato un diverso e contrario giudicato nei confronti del soggetto medesimo che quel principio invoca (Conf. Cass. 3331/1998, 28881/2008 e SS.UU. 7053/1991). (M.Sa.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306.

289. Documentazione non esibita in fase pre contenziosa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 91/33/2011 del 29 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Craveia

ONERE DELLA PROVA - CONTRIBUENTE - DOCUMENTAZIONE NON ESIBITA IN FASE *PRE* CONTEZIOSA - Utilizzabilità in fase contenziosa - Diritto di difesa del contribuente.
La fase amministrativa non impone al contribuente di produrre tutta la documentazione in suo possesso ma certamente non gli consente poi in giudizio di formulare tesi difensive nuove e avulse da quanto esibito all'Erario nella fase *pre* contenziosa. Resta, comunque, la libertà per il contribuente di argomentare in modo diverso quanto già esibito all'Amministrazione Finanziaria e prodotto nuovamente in giudizio nonché di depositare atti impossibili da reperire per tempo nella fase amministrativa, purché tale ultima circostanza sia puntualmente provata. (L.V.)

290. Conciliazione giudiziale - Perfezionamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 223/67/2011 del 29 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Locatelli

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - Mancato versamento degli importi dovuti- Conseguenze - Non comporta rimessione del processo alla Commissione provinciale - Studi di settore - Caratteristiche strutturali - Difformità dell'attività svolta dal contribuente - Conseguenza.
Il mancato versamento delle somme dovute in base a verbale di conciliazione giudiziale non ne comporta il perfezionamento e perciò è errata la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere. La causa non deve essere rimessa alla Commissione tributaria provinciale stante la tassatività delle ipotesi in cui la rimessione è prevista, ma deve essere decisa nel merito. La effettiva difformità dell'attività svolta dal contribuente rispetto alle caratteristiche strutturali dello studio di settore, ammessa dallo stesso ufficio con particolare riguardo alla obsolescenza dei beni strumentali, giustifica la riduzione proposta in sede di contraddittorio e formalizzata nella proposta di conciliazione. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 47 e 59; D.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1, lett. *d*).

291. Documentazione prodotta solo in sede d'appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 105/19/2011 del 2 agosto 2011 - Presidente: Raineri, Relatore: Borsani.

DOCUMENTAZIONE NON PRODOTTA NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - Produzione in grado d'appello - Preclusione della sua valutazione.
La documentazione non offerta con comunicazione in risposta al questionario e non allegata al momento della costituzione in giudizio avanti la C.T.P, ma prodotta solo in sede di appello, non può essere valutata dal Collegio giudicante per gli effetti di cui all'art. 32 comma 4 del D.P.R. n. 600/1973. (R.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973.

292. Motivi specifici
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 107/27/2011 del 3 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Secchi

ATTO DI IMPUGNAZIONE - CONTENUTO - Motivi specifici - Esposizione - Notificazione -Potere officioso - Inconfigurabilità.
I requisiti contenutistici enunciati dall'art. 53 D.Lgs. 546/1992, che prescrive l'esposizione dei motivi specifici dell'impugnazione, devono sussistere al momento della notificazione dell'atto di gravame, che non è fattispecie processuale a 'formazione progressiva'. Tanto meno è predicabile un potere officioso della Commissione di 'rintracciare' nella produzione di parte le ragioni a sostegno dell'impugnazione. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 53.

293. Inversione dell'onere della prova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 90/31/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Falaguerra

PROCESSO TRIBUTARIO - ONERE PROBATORIO - Inversione dell'onere della prova in capo al contribuente.
Al fine di provare la fittizietà di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, anche a fronte di una contabilità formalmente regolare, l'Ufficio *ex* art. 39 del D.P.R. 600/1973 e art. 54 del D.P.R. 633/1972 è legittimato a fondare le proprie richieste su elementi indiziari purché aventi i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 del Codice Civile. La fondatezza del sospetto di falsità/fittizietà della documentazione e di simulazione dei rapporti sottostanti le fatture, potendosi l'amministrazione finanziaria avvalere dell'art. 1415 comma 2, Codice Civile, sposta a carico del contribuente l'onere di dimostrare il contrario, ossia la veridicità delle operazioni commerciali nei termini riportati in fattura, con adduzione di prove convincenti sull'effettività delle prestazioni *ex* art. 2697 comma 2 del Codice Civile. (A.R.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39; D.P.R. 633/1972, art. 54; c.c., artt. 1415, 2697 e 2729.

294. Riassunzione e requisiti del ricorso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 138/28/2011 del 30 settembre 2011 - Presidente: Izzi, Relatore: Ingino

RIASSUNZIONE - ISTANZA - Atto introduttivo di giudizio - Requisiti - Inammissibilità.
Come si ricava dal tenore letterale dell'articolo 63 D.Lgs. 546/1992, l'istanza di riassunzione non può assumere mero contenuto di sollecitazione di fissazione di un'udienza, ma deve assumere la forma dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado o in secondo grado, sicché è evidente che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità i requisiti minimi essenziali previsti dall'art. 18 D.Lgs. 546/1992, e, in particolare, l'oggetto della domanda. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 63; D.Lgs. 546/1992, art. 18.

295. Incompetenza territoriale dell'Ufficio procedente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 125/2/2011 del 20 ottobre 2011 - Presidente: Dettori, Relatore: Alessi

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE - Incompetenza territoriale dell'Ufficio procedente - Nullità assoluta dell'atto di accertamento emesso - Rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento tributario.
L'incompetenza territoriale dell'ufficio tributario che ha proceduto all'accertamento tributario comporta l'assoluta carenza di potere dell'organo amministrativo e, quindi, un vizio sostanziale e radicale dell'atto di accertamento, che è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento tributario avente ad oggetto l'atto medesimo. (F.M.)

296. Rilevanza di sentenza penale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 128/2/2011 del 20 ottobre 2011 - Presidente: Dettori, Relatore: D'Antonio

COSA GIUDICATA PENALE - Autorità in altri giudizi civili o amministrativi - Nel processo tributario - Esclusione - Fondamento.
La sentenza penale di assoluzione rileva, nel giudizio tributario, come mero indizio, stante la autonomia del processo penale dal processo tributario, per l'assenza di ogni possibile rapporto di dipendenza tra i due procedimenti e ciò ancorché il processo penale abbia avuto ad oggetto i medesimi fatti dal cui accertamento dipende la definizione del giudizio tributario. (F.M.)

Riferimenti normativi: c.p.p., art. 654; c.p.c., art. 116; D.L. 429/1982, art. 12.

297. Costituzione del resistente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 136/49/2011 del 21 ottobre 2011 - Presidente: Leotta, Relatore: Gentile

PROCESSO TRIBUTARIO - Costituzione del resistente.
Sebbene il termine di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 546/1992 non sia da ritenersi perentorio, il resistente, per il proprio ingresso nel processo è tenuto a rispettare i termini di cui all'art. 32 dello stesso decreto, questi sì perentori, e cioè venti giorni

liberi prima dell'udienza per il deposito di documenti e 10 giorni liberi per il deposito delle memorie illustrative. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 23 e 32.

298. Integrazione del contraddittorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42, sentenza n. 133/42/2011 del 25 ottobre 2011, Presidente: Centurelli, Relatore: Piombo

GIUDIZIO INSTAURATO DA SOCI DI S.A.S. - Notifica dell'accertamento solo ad alcuni soci - Integrazione del contraddittorio - Obbligo - Mancata integrazione del contraddittorio - Nullità della sentenza.
L'accertamento svolto nei confronti di una società in accomandita semplice notificato soltanto nei confronti di alcuni dei soci impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 546/1992, nei confronti degli altri soci, pena la nullità della sentenza, configurandosi in tal caso un'ipotesi di litisconsorzio originario necessario. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 14.

299. Motivazione sentenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 93/34/2011 del 31 ottobre 2011 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

SENTENZA - MOTIVAZIONE - RUOLO DEL GIUDICE - Obbligo di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Non è né apparente né apodittica la motivazione di una sentenza in cui sia espressa la valutazione delle opposte ragioni delle parti in causa e in cui siano esposte, seppure in maniera molto sintetica, le argomentazioni in base alle quali si è pervenuti alla decisione, in modo da consentire alle parti di ricostruire l'*iter* logico seguito dal giudice e confutare, in sede di appello, i motivi della decisione. Il giudice non è tenuto nella motivazione a seguire minuziosamente ogni argomentazione delle parti, essendo sufficiente che affronti le questioni del contendere anche se è tenuto a pronunciarsi sull'intera domanda per il rispetto del principio dell'art. 112 c.p.c.. (D.R.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 112.

300. Accertamento con adesione e sospensione dei termini
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 95/34/2011 del 31 ottobre 2011 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

TERMINI IMPUGNAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO - ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Sospensione termini per impugnazione - Sospensione feriale - Cumulabilità termini.
La sospensione feriale e quella di novanta giorni prevista per l'accertamento con adesione sono cumulabili. Il termine processuale di sessanta giorni previsto per impugnare l'avviso di accertamento è sospeso *ex lege* per novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. La suddetta sospensione, a seguito della corretta presentazione della predetta istanza è automatica e comporta una stretta connessione tra le due fattispecie e la cumulabilità delle due sospensioni suindicate. Del resto l'applicabilità della sospensione feriale al termine

di novanta giorni previsto per l'accertamento con adesione ha come scopo quello di consentire che il periodo previsto dalla legge non sia pregiudizialmente ridotto passando da novanta a quarantaquattro giorni; la presentazione dell'istanza di adesione sospende per novanta giorni i termini di impugnazione dall'atto accertativo ed a tale periodo si aggiungono i canonici termini di sospensione feriale (dal primo agosto al quindici settembre di ogni anno), così come previsti dalla legge 742/1969. La cumulabilità dei due termini di sospensione consente sia all'Ufficio che al contribuente di valutare con la dovuta attenzione il contenuto dell'atto di accertamento, di valutare le rispettive ragioni e di assumere con ponderazione le determinazioni del caso instaurando il contraddittorio senza timori di incorrere in decadenze preclusive. (D.R.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 23.

301. Deposito di perizia sostitutiva di fatture
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 114/31/2011 del 8 novembre 2011 - Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Citro

CREDITO D'IMPOSTA IVA - PROVA - Accertamento induttivo - Eccezione di credito d'imposta - Prova - Omesso deposito delle fatture - Deposito di perizia sostitutiva - Ammesso.
Nel caso di giudizio di opposizione ad avviso di accertamento induttivo del reddito, il contribuente che voglia eccepire in compensazione un credito d'imposta IVA precedentemente sorto, è legittimato a produrre perizia giurata di un professionista da cui risulta il diritto in sostituzione delle fatture, se tale deposito è reso complicato dall'enorme voluminosità della documentazione. (D.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 39 e 41.

302. Giudizio di ottemperanza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 130/43/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Pizzo

PROCESSO - Giudizio di ottemperanza - Termini per instaurazione giudizio.
In base a quanto previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, il termine specifico entro cui l'Amministrazione Finanziaria deve adempiere alla sentenza del giudice tributario che la condanna al pagamento di somme denaro è di 120 giorni. Il termine per l'esecuzione della sentenza di condanna dell'Amministrazione Finanziaria al pagamento di somme di denaro produce i suoi effetti anche ai fini dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza. (G.T.)

Riferimenti normativi: D.L. 669/1996, art. 14.

303. Nuove domande
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 124/11/2011 dell'11 novembre 2011 - Presidente: Buono, Relatore: Stella

PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - Nuove domande - Inammissibilità - Sussiste.
Sulla base del principio *tantum appellatum tantum devolutum*, al di fuori dei motivi di appello e dell'esercizio delle facoltà di cui agli artt. 57 e 58 del D.Lgs.

546/1992, alle parti non è consentito modificare o ampliare la materia del contendere. (A.S.)

304. Rapporti tra procedimento penale e processo tributario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 157/38/2011 del 16 novembre 2011 - Presidente: Valenti, Relatore: Fossa

PROCESSO TRIBUTARIO - RISULTANZE EMERSE IN SEDE PENALE - Libera valutazione del Giudice tributario - Sussiste.
Anche se le risultanze di un procedimento penale parallelo non fanno stato nel processo tributario, ciò non impedisce al giudice tributario di prendere in considerazione ai fini della decisione, anche gli elementi — se ritenuti utili — che emergono dagli atti del procedimento penale. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 20.

305. Giudicato esterno
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 149/49/2011 del 18 novembre 2011 - Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

PROCESSO TRIBUTARIO - Giudicato - IVA - Credito.
Per fare valere in giudizio un giudicato esterno, la parte deve formulare specifica domanda non essendo sufficiente dare risalto del fatto che sua analoga controversia vi sia stata una sentenza favorevole alla tesi sostenuta. Per conferire efficacia a un giudicato, a mente dell'art. 2909, c.c., la parte deve produrre in giudizio la sentenza con la certificazione della segreteria della Commissione Tributaria circa il suo passaggio in giudicato. Il contribuente che abbia omesso la presentazione della dichiarazione annuale Iva non è ammesso al recupero del credito maturato nel relativo periodo di imposta sulla base del trasferimento della posizione al periodo di imposta successivo, dovendo egli per converso avvalersi della procedura dell'istanza di rimborso. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30.

306. Termine di costituzione dell'Ufficio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 118/26/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Di Blasi, Relatore: Grimaldi

TERMINE - PERENTORIETÀ - DECADENZA - Termine perentorio - Costituzione di parte - Ammissibilità.
Tenuto conto del fatto che il termine è perentorio soltanto quando la legge lo dichiara espressamente tale ovvero ne indica l'effetto stabilendo che esso produce la decadenza, la costituzione dell'Ufficio avvenuta oltre il termine di cui all'art. 23 comma 1 D.Lgs. 546/1992 non è inammissibile, con la conseguenza che quanto dedotto dall'Ufficio nell'atto di costituzione ha giuridica rilevanza. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 152, comma 2; D.Lgs. 546/1992, art. 23, comma 1.
.

307. Perentorietà termini processuali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 111/34/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

TERMINI PROCESSUALI - TARDIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE - NATURA DEL TERMINE - Perentorio.
Il termini entro cui l'Amministrazione Finanziaria può costituirsi in giudizio è perentorio. Qualora l'Ufficio si costituisca oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 546/1992 incorre in tutte le preclusioni stabilite dalle norme dello stesso decreto e, in particolare, a quelle relative alla produzione di documenti (che deve avvenire nel termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione) e al deposito di atti difesivi scritti (che prevede il rispetto di dieci giorni liberi prima dell'udienza di trattazione), compreso quello di costituzione in giudizio. Se non si costituisce in giudizio tempestivamente, l'Ufficio decade dalla facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse. (L.V.)

308. Principio della soccombenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 141/27/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Secchi, Relatore: Currò

CONTENZIOSO - SPESE PROCESSUALI - Condanna - Principio della soccombenza - Eccezioni preliminari - Rigetto - Applicabilità.
In riferimento alle spese processuali, in presenza di una condanna piena nel merito, i rigori del principio della soccombenza non trovano attenuazione, neanche in caso di rigetto delle eccezioni preliminari della parte vittoriosa. (M.C.G.)

309. Mancato deposito dei documenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 124/31/2011 del 30 novembre 2011 - Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Trinca Colonel

PRESENTAZIONE DI RICORSO - Costituzione in giudizio - Deposito del ricorso - Omesso deposito del fascicolo di parte e degli atti impugnati - Inammissibilità del ricorso.
Gli artt. 18 e 22 del D.Lgs. 546/1992 prevedono che il rapporto processuale si costituisce con il deposito del ricorso nelle modalità e nei termini ivi previsti. Dal momento che il giudizio può proseguire soltanto con il deposito dei documenti citati nel ricorso e dell'atto impugnato, il mancato deposito di detti documenti comporta l'impossibilità per il giudice di decidere l'impugnazione e la conseguente inammissibilità del ricorso. (D.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 18 e 22.

310. Instaurazione del giudizio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 130/31/2011 del 30 novembre 2011 - Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Trinca Colonel

RAPPORTO PROCESSUALE - NASCITA - Costituzione in giudizio -Deposito del fascicolo documenti - Condizione di ammissibilità.
Dal combinato disposto degli artt. 18 e 22 del D.Lgs. 546/1992 si evince che la nascita del rapporto processuale si viene a creare con il deposito del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dalla legge. Perché il giudizio possa proseguire è necessario, da parte del ricorrente, la presentazione della documentazione richiamata nel ricorso introduttivo alla Commissione tributaria per far sì che l'organo

giudicante possa decidere. In tal senso occorre non solo il deposito del ricorso, ma anche il deposito del fascicolo di parte che deve contenere tutti i documenti citati nel ricorso stesso e, soprattutto, l'atto impugnato oggetto del contendere. (M.Ba.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 18 e 22.

311. Sanatoria dei vizi di notifica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 133/31/2011 del 30 novembre 2011 - Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Bonovolontà

VIZI DI NOTIFICA - SANATORIA - Art. 156 c.p.c. - Momento della sanatoria - Decadenza dal potere di accertamento - Eccezione di decadenza.
La proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto *ex* art. 156 c.p.c. Si deve precisare, tuttavia, che la sanatoria può evitare l'eventuale decadenza dal potere di accertamento soltanto se il conseguimento dello scopo, e cioè la proposizione del ricorso, sia avvenuta prima del termine di decadenza previsto dalle singole leggi d'imposta spettando, però, al contribuente l'onere di dedurre l'intervenuta decadenza come specifico vizio, nel ricorso introduttivo, non potendo essa, secondo i principi generali in materia, essere rilevata d'ufficio dal giudice. (M.Ba.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 140 e 156.

312. Estensione del giudicato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 152/42/2011 del 6 dicembre 2011, Presidente: De Ruggero, Relatore: Piombo

IMPOSTA DI REGISTRO - Giudicato favorevole ad uno dei coobbligati solidali - Estensione del giudicato favorevole al condebitore che ha ottenuto sentenza sfavorevole - Passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole - Non sussiste estensione del giudicato.
Il passaggio in giudicato di una sentenza emessa nei confronti del venditore avente ad oggetto la revoca dell'agevolazione prevista *ex* art. 33, comma 3. L. 388/2000 ai fini dell'imposta di registro preclude al venditore la possibilità di giovarsi ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. della pronuncia favorevole ottenuta dal coobbligato solidale (l'acquirente), ancorché passata in giudicato, giacché detta norma presuppone che nei confronti del condebitore solidale, che chiede l'applicazione del giudicato più favorevole intervenuto nei confronti dell'altro condebitore, non si sia già formato altro giudicato. (M.F.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306, comma 2.

313. Tardiva produzione della sentenza impugnata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 154/2/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Dettori, Relatore: Alessi

GIUDIZIO D'APPELLO - Mancata allegazione della sentenza impugnata - Inammissibilità - Sussiste - Tardiva produzione della sentenza impugnata - Irrilevanza.
L'inammissibilità dell'atto di appello per mancanza o assoluta incertezza degli estremi della sentenza impugnata non è sanabile dalla costituzione dell'appellato,

né dalla tardiva produzione della sentenza impugnata (fattispecie nella quale il contribuente appellante, pur avendo indicato nell'atto di appello gli estremi della sentenza impugnata, aveva allegato all'atto di appello una sentenza diversa, resa fra altre parti e, tardivamente, aveva prodotto la sentenza impugnata). (F.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 543/1992, art. 53.

314. Mancata allegazione di sentenza impugnata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 154/2/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Dettori, Relatore: Alessi

GIUDIZIO D'APPELLO - Mancata allegazione della sentenza impugnata - Inammissibilità - Sussiste - Indicazione nell'atto di appello della sentenza impugnata - Irrilevanza.
Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 543/1992, l'appello è da ritenersi inammissibile allorquando manchi o siano assolutamente incerti gli estremi della sentenza impugnata (fattispecie nella quale il contribuente appellante, pur avendo indicato nell'atto di appello gli estremi della sentenza impugnata, aveva allegato all'atto di appello una sentenza diversa, resa fra altre parti). (F.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 543/1992, art. 53.

315. Tardività del ricorso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 98/15/2011 del 13 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Giordano

PROCESSO TRIBUTARIO - CARTELLA DI PAGAMENTO - Tardività del ricorso - Omessa indicazione sull'atto del termine per ricorrere e dell'autorità cui ricorrere - Remissione in termini *ex* art. 153, c. 2, c.p.c. - Condizioni - Non sussistono.
La mancata apposizione in calce al provvedimento impugnato della formula recante il termine per l'impugnazione e l'autorità cui ricorrere non integra i presupposti della remissione in termini di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c. in relazione al termine di decadenza per la proposizione del ricorso tributario previsto dall'art. 21, D.Lgs. 546/1992. (T.D.V.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 153, comma 2; D.Lgs. 546/1992, art. 21, comma 1.
.

316. Procura alle liti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 138/33/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Craveia, Relatore: Guida

RICORSO INTRODUTTIVO - PROCURA ALLA LITI - OBBLIGO ESPRESSIONI SOLENNI - Non sussiste.
La procura alle liti deve essere conferita in forma scritta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata oppure con apposizione della firma del ricorrente in calce o a margine di un atto del processo e conseguente autentica da parte del professionista. Il rilascio del mandato non richiede espressioni solenni in quanto dall'atto di incarico deve solo emergere la volontà di conferire ai difensori i relativi poteri o facoltà. Ai fini della validità della procura è necessaria la certezza circa l'identità della persona fisica che concretamente conferisce l'incarico e sottoscrive il

mandato. In particolare, la sottoscrizione personale della parte nell'atto di impugnazione, seguita dalla sottoscrizione personale del procuratore, può anche rappresentare, considerate tutte le circostanze, la volontà della parte di conferire la procura nonché la volontà del procuratore *ad litem* di autenticare la sottoscrizione del proprio cliente e di sottoscrivere l'atto (Conf. Cass. 8098/1990, 8620/1996). (D.R.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 12.

317. Tardiva produzione di documenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 167/38/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Valenti, Relatore: Greco

PROCESSO TRIBUTARIO - Diritto alla produzione dei documenti in sede di appello - Limiti - Indicazione in primo grado del mezzo di prova - Necessità - Sussiste.
In base a quanto disposto dall'art. 416, comma 3 del codice di procedura civile, l'omessa indicazione dei documenti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e l'omesso deposito contestualmente al deposito dello stesso atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione degli stessi, salvo che essa non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso. (M.M.)

Riferimenti normativi: c.p.c. art. 416; D.Lgs. 546/1992, artt. 1 e 23.

318. Litisconsorzio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 112/36/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente: Borgonovo, Relatore: Bonomi

SOCIETÀ DI PERSONE - ACCERTAMENTO - Litisconsorzio necessario originario - Sussiste - Mancata integrazione del contraddittorio - Nullità del procedimento - Consegue.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., SS.UU. n. 1052/2007) ha chiarito che nel nell'ipotesi di accertamento nei confronti di società di persone sussiste una fattispecie di litisconsorzio necessario originario tra la società ed i soci, ragion per cui, salvo il caso di prospettazione di questioni personali, il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di accertamento, riguarda inscindibilmente la società ed i soci i quali devono essere tutti parte del processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Pertanto, ove nel giudizio di primo grado proposto dalla sola società, il Giudice non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, deve essere rilevata la nullità del procedimento per violazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost., e conseguentemente disposto il rinvio della causa al Giudice di primo grado, affinché venga disposta la necessaria integrazione del contraddittorio. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 14; c.p.c., art. 101.

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (STATUTO)

319. Termine di 60 giorni per la notifica dell'atto impositivo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 244/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Di Oreste

ACCERTAMENTO - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - Termine di 60 giorni per la notifica dell'avviso non solo in caso di accesso - Sussiste.
L'invio precipitoso dell'avviso dopo la conclusione del contraddittorio, senza il decorso dello spazio temporale necessario al contribuente per controbattere, anche con maggiore documentazione, alla tesi dell'Amministrazione Finanziaria, e senza che siano state rappresentate ragioni di urgenza, viola concretamente il diritto alla difesa e pertanto importa la nullità del successivo atto non solo nei casi in cui non vi sia stato un preventivo accesso alla sede dell'impresa: si tratta infatti di situazioni soltanto contestualmente diverse ma sostanzialmente meritevoli di tutela (nel caso di specie il contribuente aveva ricevuto un invito al contraddittorio alla fine del quale era stato immediatamente emesso l'avviso di accertamento. La Commissione ha individuato il *dies a quo* per il decorso dei 60 giorni dal rilascio del verbale di contraddittorio). (P.L.)

320. Rilevabilità d'ufficio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 244/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Di Oreste

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - ACCERTAMENTO - Mancato rispetto del termine di 60 giorni per la notifica - Rilevabilità d'ufficio della nullità dell'atto - Sussiste.
Il rilievo concernente il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 12 dello Statuto del contribuente può essere sollevato anche d'ufficio (nel caso di specie il contribuente aveva sollevato il motivo solo in sede di memoria). (P.L.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

321. Avviso bonario
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 169/25/2011 del 16 settembre 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Moro

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - AVVISO BONARIO - Esercizio diritto di difesa - Cartella di pagamento - Presupposti di fatto.
L'avviso bonario di cui all'art. 36 *bis* comma 3 ed art. 6 comma 5 legge 212/2000 consente al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa quando dalla cartella di pagamento non emergono i presupposti di fatto della richiesta erariale(M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 36 *bis,* comma 3, art. 6, comma 5.

322. Principio della buona fede
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 320/26/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi

STATUTO DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - PRINCIPIO DI BUONA FEDE - PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO - Comunicazione di diniego - Errata applicazione della legge.
Occorre ritenere che il contribuente abbia operato in buona fede e sulla base del principio di affidamento affermato dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del Contribuente, nel caso in cui la comunicazione di diniego della definizione *ex* L. 289/2002 sia comunicata dall'Ente impositore anni dopo il versamento ed abbia l'Ente stesso cagionato direttamente l'errata applicazione della legge. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: Statuto dei diritti del Contribuente, art. 10.

323. Termine di sessanta giorni prima dell'emissione dell'avviso di accertamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 231/40/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti

ACCERTAMENTO - Notifica antecedente il sessantesimo giorno successivo alla chiusura delle operazioni di verifica - Scadenza dei termini per la notifica dell'accertamento - Particolare e motivata urgenza - Sussiste - Nullità - Non Consegue.
Nel caso in cui l'Ufficio non rispetti il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, l'avviso di accertamento è legittimo in quanto la norma non prescrive espressamente la nullità in caso di violazione di detto termine; in ogni caso se la violazione del termine è dovuta alla decadenza dell'azione impositiva da parte dell"Amministrazione finanziaria, sussiste la "motivata urgenza" per emettere l'atto amministrativo prima dei sessanta giorni e dunque l'avviso di accertamento è da ritenersi comunque legittimo. (M.M.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

324. Documenti già posseduti dalla P.A.
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 364/26/2011 del 10 ottobre 2011 - Presidente: Barbetta, Relatore: Grassi

ONERE DI PRODUZIONE DOCUMENTALE - Atto impugnato - Onere di deposito - Documenti già posseduti dalla P.A.
Il contribuente/ricorrente ha soltanto l'onere di depositare l'atto impugnato non potendosi richiedere la produzione di atti di cui contesta l'idoneità a costituire supporto probatorio dell'atto impositivo impugnato, tanto più che, a mente dell'art. 6 comma 4 della legge 212/2000 non è accollabile al contribuente l'onere di produrre documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione, neppure in sede contenziosa. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 6, comma 4.

325. Obbligo di allegazione documentale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 380/26/2011 del 2 novembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio

IMPOSTE DIRETTE - IVA - ALLEGAZIONI - Valore aggiunto - Statuto del Contribuente - Obbligo di allegazione - Atto richiamato - Sussiste - Mancata conoscenza - Mancata ricezione.

Sulle disposizioni regolanti le imposte dirette ed il valore aggiunto (art. 56, comma 5, D.P.R. 633/1972; art. 42, comma 2, D.P.R. 600/1973), nella formulazione conseguente alle modifiche legislative introdotte per adeguarle a quello dello Statuto del Contribuente, si è affermato il principio che l'obbligo di allegazione sussiste solamente se l'atto richiamato non è né conosciuto né è stato ricevuto dal contribuente, ritenendo in ogni caso soddisfatta l'esigenza della sua conoscenza qualora l'atto richiamante riproduca il contenuto essenziale dell'atto richiamato. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 56, comma 5; D.P.R. 600/1973, art. 42, comma 2.

326. ***Spatium deliberandi***
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 338/40/2011 del 14 novembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

ART. 12, COMMA 7 L. 212/2000 - AMBITO DI APPLICAZIONE - Termine di 60 giorni dalla chiusura delle indagini - Ambito di applicazione - Qualsiasi attività svolta dall'Amministrazione - Violazione - Nullità dell'atto - Consegue.
In base all'art. 12, comma 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente è nullo l'avviso di accertamento emanato prima del termine di sessanta giorni dalla conclusioni delle indagini, e questa nullità trova applicazione anche nei casi in cui non sia stata svolta una vera e propria attività di verifica presso il contribuente conclusasi con la notifica di un PVC, ma vi sia stato un mero reperimento di documenti fiscali e contabili, in quanto la norma non effettua alcuna distinzione in questo senso (Conf. Cass. n. 18906/2011). (M.M.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12, comma 7.

327. **Inadempimento formale**
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 311/23/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: De Vincenzo, Relatore: Garghentino

DiRITTI DEL CONTRIBUENTE - INADEMPIMENTO FORMALE - Principio di collaborazione e buona fede - Reiterata sanzione.
Il ritenere che un inadempimento formale — ormai meramente tale e privo di effettiva utilità — possa portare ad una reiterata applicazione della relativa sanzione anche per tutti gli anni futuri, è in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 10 dello Statuto dei diritti del Contribuente, oltre che con la *ratio* della norma stessa, la logica ed il comune sentire, quando non sussiste più quell'esigenza, tutelata dalla norma di riferimento, di evidenziare i dati che la denuncia omessa doveva assicurare, perché gli stessi di fatto sono già stati acquisiti e prodotti con l'attivazione pregressa da parte dello stesso Ufficio, alla quale la parte ha fatto adesione. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 10.

328. **Termini verifica fiscale**
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 353/41/2011 del 20 dicembre 2011 - Presidente: Ortolani, Relatore: Martinelli

VERIFICA FISCALE - Art. 12, comma 5 L. n. 212/2000 - Termine 30 giorni - Natura - Termine ordinatorio - Violazione - Effetti - Decadenza dal potere di accertamento - Non sussiste - Nullità dell'accertamento - Non sussiste.
La presenza dei verificatori presso la sede dell'impresa non può eccedere il limite di trenta giorni lavorativi complessivi, tuttavia la verifica fiscale può essere condotta anche in un arco temporale superiore a trenta giorni (nella fattispecie due anni), poiché il termine di cui all'art. 12, comma 5 L. n. 212/2000 è un termine di natura ordinatoria, la cui violazione non è sanzionata dalla richiamata norma né con la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, né con la nullità degli atti compiuti. (conforme a Cass. n. 14020 del 27 giugno 2011, e Cass. 19338 del 22 settembre 2011). (M.M.)

Riferimenti normativi: L. n. 212/2000, art. 12.

329. Termine di 60 giorni
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 15 - sentenza n. 147/15/2011 del 28 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Bitonte

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Mancato rispetto del termine di 60 giorni - Situazione di particolare urgenza - Nullità dell'accertamento.
Il mancato rispetto del termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale senza indicazione della "particolare e motivata urgenza" si risolve in un difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. L'imminenza del termine per l'accertamento non costituisce caso di "particolare e motivata urgenza". (T.C.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12, comma 7.

330. Termine di 60 giorni
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 157/10/2011 del 29 dicembre 2011 - Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Omessa redazione del processo verbale - Termine di 60 giorni accordato al contribuente - Mancato rispetto del termine - Situazioni di particolare urgenza - Nullità dell'accertamento.
L'assenza di una sanzione per il mancato rispetto del termine assegnato per le deduzioni del contribuente non può comportare la potestà di notificare comunque un avviso di accertamento a prescindere dall'avvenuto decorso del prescritto termine; se così fosse, l'art. 12 comma 7 della L. n. 212/2000 resterebbe privo del suo apprezzabile significato, posto che ne verrebbe sterilizzato lo scopo. La notifica "anticipata" dell'atto impositivo può intervenire non già *ad libitum*, ma esclusivamente nel concorso di situazioni eccezionali, come si rileva proprio nell'ultimo inciso della norma, che prevede con stretto vincolo per l'Agenzia i "casi di particolare e motivata urgenza". Il termine di 60 giorni è applicabile anche quando l'Agenzia procedere tramite "segnalazioni", senza redazione di un processo verbale; diversamente l'Ufficio potrebbe eludere una norma di principio, qual'è quella del contraddittorio, che nel diritto tributario rappresenta lo strumento della indefettibile trasparenza e del dialogo procedimentale che deve necessariamente intercorrere con il contribuente e con il cittadino in generale. (T.C.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

331. Osservazioni e richieste
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 36/5/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Gori

ACCERTAMENTO - Art. 12 L. 212/2000 - Osservazioni e richieste - Mancato rispetto dei termini - Nullità - Non sussiste.
Il mancato rispetto dei termini minimi fissati dall'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 avanti l'emissione dell'avviso di accertamento non determina la nullità dell'atto, sia perché la L. 212/2000 non ha rango costituzionale, sia perché ogni speciale sanzione di nullità deve essere espressamente comminata nel nostro ordinamento e non può risultare per analogia o per attività dell'interprete; vale cioè in materia il principio dell'ubi voluit, dixit. (A.La.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12, comma 7.

332. Termine per la presentazione di osservazioni
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 216/1/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: Latagliata, Relatore: Zanotti

TERMINE DI 60 GIORNI - Statuto dei diritti del contribuente - Processo verbale di constatazione - Termine per la presentazione di osservazioni - Rispetto di tale termine quale condizione di procedibilità dell'azione accertativa.
Sebbene l'art. 12 della L. 212/2000 non prescriva espressamente la nullità del provvedimento emesso in sua violazione, quest'ultima comporta ugualmente tale sanzione poiché l'art. 12 è una norma imperativa di legge e la sua inosservanza comporta quindi automaticamente l'illegittimità di un qualsiasi atto riconducibile a tale violazione. L'interpretazione dell'art. 12 della L. 212/2000 impone un divieto espresso alla Pubblica Amministrazione, e l'inosservanza di tale divieto va a stravolgere le finalità stesse della norma; il termine per la presentazione di osservazioni deve essere inteso come uno *spatium deliberandi*, quale vera e propria condizione di procedibilità dell'azione posta in essere dall'Ufficio, la cui violazione non può che comportare la nullità dell'atto emanato. (B.I.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

333. PVC e termine per le osservazioni del contribuente
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 139/5/2011 del 22 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Pipponzi

VERIFICA - QUESTIONARIO - Necessaria redazione di un verbale finale - Obbligo di attendere 60 giorni per notifica accertamento - Sussiste - Violazione - Illegittimità accertamento - Sussiste.
La verifica attuata dall'Ufficio con le modalità dell'acquisizione dei dati del questionario deve essere necessariamente seguita da un verbale di chiusura cioè da un atto amministrativo che dia conto delle operazioni svolte e dei suoi esiti e dalla cui comunicazione poi devono essere lasciati decorrere 60 giorni per consentire alla parte di presentare osservazioni e richieste prima di poter predisporre e notificare l'avviso di accertamento. Sono nulli gli avvisi di accertamento emanati prima che siano decorsi i sessanta giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza, perché la norma introduce un termine di sospensione in favore del contribuente, determi-

nando una momentanea interruzione della potestà di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria. (M.D.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

334. Permanenza dei verificatori
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 14 - sentenza n. 71/14/2011 del 8 luglio 2011 - Presidente: Ciccolo, Relatore: Fasano

STATUTO DEL CONTRIBUENTE - VERIFICATORI - TERMINE DI PERMANENZA - Natura perentoria- Calcolo del periodo continuativo dei giorni lavorativi - Sommatoria dei singoli giorni di effettiva permanenza - Illegittimità - Violazione di principi generali costituzionalmente garantiti - Nullità della verifica e dell'accertamento.
Il termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, sancito dall'art. 12, comma 5 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), ha natura perentoria, in quanto espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, conforme ai principi di difesa e dell'inviolabilità del domicilio, costituzionalmente garantiti. Il calcolo di tale periodo non può riferirsi alla sommatoria dei singoli giorni di effettiva permanenza dei verificatori, che sarebbero in tal caso arbitri di decidere la durata effettiva della verifica, svuotando di significato il limite temporale imposto dalla legge. Il predetto termine, pertanto, va calcolato con riferimento al periodo continuativo dei giorni lavorativi di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente. In presenza di una permanenza eccedente il termine così computato, ne consegue la nullità della verifica e la illegittimità della pretesa fiscale su di essa fondata. (F.M.)

Riferimenti normativi: Cost., artt. 14 e 24; L. 212/2000, art. 7, comma 5.

335. Mancata allegazione dell'atto impugnato
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 198/29/2011 del 21 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Gilardi

IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Obbligo di motivazione - Nullità per mancata allegazione atti richiamati - Sussiste.
L'avviso con cui l'Ufficio del Registro comunica l'avvenuta liquidazione dell'imposta di registro conseguente all'emissione e registrazione di una sentenza civile e ne chiede il pagamento deve essere notificato al contribuente unitamente alla sentenza stessa, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della L. 212/2000, proprio perché inserito nello statuto dei diritti del contribuente, è volto soprattutto a garantire il diritto di questo ad avere piena e immediata cognizione delle ragioni della pretesa fiscale, in modo da valutarne la fondatezza, e di predisporre eventuali motivi di contestazione, senza essere costretto a un'attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare. (D.C.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 7; D.P.R. 131/1986, art. 54 comma 5.

336. Art. 12 l. 212/2000, termine di 60 gg
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 90/26/2011 del 1 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Molina

ACCERTAMENTO - AVVISO - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - Nullità - Termine - Sessanta giorni - Chiusura processo verbale - Emanazione avviso - Mancanza di motivazione.
È nullo l'avviso di accertamento emesso non rispettando il termine di sessanta giorni — previsto dall'art. 12 comma 7 legge 212/2000 — tra la data di chiusura del processo verbale e l'emanazione dell'avviso medesimo, qualora manchi nell'avviso di accertamento la motivazione che giustifichi l'adozione del provvedimento prima del decorso del suddetto termine. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12, comma 7.

337. Avviso bonario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42, sentenza n. 153/42/2011 del 6 dicembre 2011, Presidente: De Ruggero, Relatore: Piombo

CONTROLLI AUTOMATICI - *Ex* art. 36 *bis* - Assenza di dubbi circa il debito di imposta - Obbligo di notifica dell'avviso bonario - Non sussiste.
In tema di liquidazione delle imposte secondo la procedura automatizzata di cui all'art. 36 *bis*, D.P.R. 600/1973, il terzo comma di tale articolo ricollega chiaramente l'obbligo dell'ufficio di provvedere al c.d. avviso bonario alla sola ipotesi in cui emerga una divergenza tra l'entità dell'imposta risultante dal controllo effettuato e quanto dichiarato dal contribuente, trovando solo in questo caso applicazione l'art. 6 dello Statuto del contribuente, laddove nessun obbligo in tal senso è configurabile quando dai controlli automatici eseguiti sulla base dei risultati della dichiarazione dei redditi non sussistano dubbi o incertezze sull'ammontare del debito di imposta. (M.F.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 6, comma 5; D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*.

ELUSIONE, ABUSO E FRODE

338. Abuso del diritto
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 154/1/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Pilello

ABUSO DEL DIRITTO - RIPRESA ONERI FINANZIARI - Stock lending agreement (prestito azionario) - Raddoppio termine prescrizionale - Estraneità dell'oggetto sociale - Validità - Non sussiste.
Le operazioni riguardanti il contratto Stock lending agreement (prestito azionario) devono essere ritenute lecite e legittime e non gravate da limitazioni in tema di abuso di diritto. La loro natura si sostanzia in una scelta negoziata per quanto connotata da una componente di aleatorietà. Le regolari rilevazioni contabili eseguite nella contabilità Italiana, in relazione ad operazioni compiute su un conto corrente bancario acceso presso una banca estera, dimostrano l'inesistenza di irregolare trasferimento di fondi all'estero. L'estraneità delle operazioni compiute rispetto all'oggetto sociale non potrebbe essere utilizzata dall'Erario per disattendere gli effetti di un'operazione societaria. Infatti l'oggetto sociale riveste il ruolo essenziale di perimetrare il rapporto tra soci ed amministratori in sede di controllo del corretto utilizzo della delega gestionale, e ciò ai fini della individuazione di eventuali responsabilità degli amministratori. (F.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43, comma 3; D.Lgs. 74/2000.

339. Abuso del diritto, nozione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 180/22/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Salvo

ELUSIONE - Abuso del diritto - Nozione.
Il comportamento elusivo si individua in una forma di abuso del diritto assunto in violazione non di una specifica norma precettiva, ma dei principi generali di correttezza e buona fede e nel perseguimento di un obiettivo contrastante con quello presidiato dal precetto tributario, che si realizza allorquando l'operazione fiscalmente rilevante viene posta in essere al solo scopo di conseguire un vantaggio o un risparmio fiscale. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993; D.Lgs. 300/1999; D.P.R. 917/1986, art. 109; Costituzione, artt. 2, 3, 41, 53 e 97; D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*; D.Lgs. 358/1997, art. 7.

340. Operazioni fittizie
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 190/7/2011 del 30 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Martino

OPERAZIONI FITTIZZIE - PROVA DELL'EFFETTIVA OPERAZIONE - Operazioni tra imprese consorziate - Ripresa a tassazione di ricavi non dichiarati per operazioni inesistenti.
Operazioni effettivamente poste in essere non rappresentano la prova contraria alla realizzazione della frode ma, piuttosto, ne rappresentano lo strumento se e in quanto poste in essere tra soggetti facenti capo allo stesso gruppo. Senza prova di valide ragioni economiche alla base delle operazioni poste in essere, anzi facilmente

riconducibili unicamente al conseguimento di vantaggi fiscali e finanziari, tali operazioni vanno considerate operazioni inesistenti con conseguente recupero a tassazione. (M.Gu.)

341. Svalutazione di partecipazioni
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 185/1/2011 del 7 settembre 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Di Benedetto

Abuso di diritto - Svalutazione di partecipazioni -Decremento del patrimonio netto partecipata - Validità - Non sussiste.
A fronte di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di operazioni straordinarie, carenti di valide ragioni economiche ed aventi la prevalente finalità di conseguire un ingiusto risparmio fiscale, spetta al contribuente dimostrare l'esistenza delle prevalenti ragioni economico aziendali rispetto alle finalità elusive. Tali argomentazioni possono concretizzarsi anche attraverso autorevoli pareri, memorandum e la descrizione dell'iter logico giuridico seguito che ha portato la società alla decisione di riorganizzazione straordinaria. A fronte delle dimostrazioni prodotte dal contribuente spetta all'Ufficio tenerne conto oppure rigettarle ma con puntuali e circostanziate motivazioni e non con apodittiche risposte di mero stile. (F.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

342. Operazione elusiva, onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 239/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

IMPOSTA DI REGISTRO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI - Operazione elusiva - Onere della prova in capo all'Ufficio.
Vi è un preciso obbligo dell'Ufficio che contesta la finalità elusiva di individuare e precisare l'impiego formalmente corretto, ma in sostanza elusivo, della forma giuridica scelta per l'operazione mediante atti giuridici tra loro legati, precisazione che non può essere costituita da generiche affermazioni, ma che dovranno essere oggetto di documentazione con logica consequenziale, degli aspetti peculiari che inducono a ravvisare nella fattispecie l'uso strumentale e distorto delle norme utilizzate al solo fine di pervenire ad un vantaggio fiscale, ma prive di un effettivo contenuto economico. (P.L.)

343. Art. 20 del D.P.R. 131/1986
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 239/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

IMPOSTA DI REGISTRO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI - Art. 20 D.P.R. 131/1972 - Finalità antielusiva - Non sussiste.
L'art. 20 del D.P.R. 131/1986 non ha valenza di clausola antielusiva generale, ma costituisce un semplice criterio ermeneutico in quanto l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente: tale norma limita l'indagine dell'ufficio ai soli effetti giuridici e non anche a quelli economici. (P.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

344. Onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 279/44/2011 del 14 settembre 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Degrassi

ELUSIONE FISCALE - ACCERTAMENTO - IRES - Uso improprio di uno strumento giuridico legittimo - Necessità - Sussiste - Onere per l'Amministrazione finanziaria di provare il disegno elusivo e l'indebito vantaggio fiscale - Sussiste - Onere a carico del contribuente di provare le valide ragioni economiche - Sussiste.
Nel caso in cui venga contestata l'elusività di un'operazione di riorganizzazione aziendale è a carico dell'amministrazione finanziaria la prova del disegno elusivo e dell'indebito vantaggio fiscale che ne è derivato, mentre il contribuente ha l'onere di provare che l'operazione stessa è stata realizzata sulla base di valide ragioni economiche. (G.Br.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

345. Abuso del diritto, limiti
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 220/42/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Salvo

ART. 37 *bis* D.P.R. N. 600/1973 - ABUSO DEL DIRITTO - Operazione abusiva finalizzata all'indebito risparmio delle II.DD. - Estensione contestazione all' IVA - Operazioni regolari - Assenza di risparmio di imposta - Violazione principio di neutralità - Sussiste - Illegittimità - Consegue.
La contestazione di aver posto in essere una serie di atti secondo uno schema elusivo-abusivo idoneo a consentire il conseguimento di un indebito risparmio delle imposte dirette, non può trovare applicazione anche all'IVA qualora non vi sia stato un illecito vantaggio fiscale anche ai fini della suddetta imposta; se infatti le operazioni sono state realmente effettuate e l'IVA risulta essere stata regolarmente ed integralmente versata, la ripresa a tassazione si tradurrebbe un'illegittima violazione del principio di neutralità dell'imposta. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. n. 633/1972; D.P.R. n. 600/1973.

346. Registro e abuso del diritto
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 134/8/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Fischetti

IMPOSTA DI REGISTRO - Interpretazione degli atti - Conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni - Contratti collegati - Elusione fiscale - Abuso del diritto - Esclusione - Applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa - Sussistenza.
Ai sensi dell'art. 176 comma 3 del D.P.R. n. 917/1986, l'operazione che consiste nel conferimento dell'azienda e nella successiva cessione delle partecipazioni non costituisce una condotta abusiva, neppure se realizzata all'unico scopo di beneficiare del favorevole regime fiscale. Il risparmio d'imposta connesso a tale operazione non è disapprovato dall'ordinamento con conseguente impossibilità di ritenere l'operazione come elusiva-abusiva. Deve, pertanto, considerarsi illegittimo il richiamo alla logica antielusiva contenuta nell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 e il conseguente

assoggettamento dell'operazione in questione ad aliquota proporzionale, anziché ad imposta fissa, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. (P.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 176, comma 3; D.P.R. 131/1986, art. 20.
.

347. Fatture oggettivamente inesistenti
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 171/5/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente: Tropeano, Relatore: Bersotti

FATTURE OGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Rilevanza ai fini dell'IRES - Mancanza di fini elusivi o evasivi - Obbligo di contabilizzazione - Non sussiste - Rilevanza ai fini dell'IVA - Obbligo di versamento - Sussiste.
In caso di operazioni oggettivamente inesistenti poste in essere al solo scopo di un ricorso abusivo al credito e non a fini di evasione fiscale — non essendosi configurato alcun beneficio di natura fiscale derivante dalle operazioni stesse poiché le operazioni contestate non hanno comportato né ricavi né deduzioni di costi e nessun danno è stato arrecato all'erario in materia di Ires — non è condivisibile l'assunto dell'Amministrazione Finanziaria secondo il quale gli importi riportati nelle fatture andrebbero contabilizzati ai fini dell'imponibile. In termini di IVA, invece, l'art. 21 comma 7 del D.P.R. n. 633/1972 ha natura sanzionatoria e non sono ammesse esclusioni dovendo, dunque, essere applicata e non potendo trovare accoglimento la tesi del mancato danno arrecato dovendo l'imposta essere versata. (L.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 85; D.P.R. 633/1972, art. 21, comma 7.
.

348. Registro e abuso del diritto
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 227/8/2011 del 7 novembre 2011 - Presidente: Fischetti, Relatore: Monardo

IMPOSTA DI REGISTRO - Conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni - Contratti collegati - Interpretazione degli atti - Utilizzo di elementi extratestuali da parte dell'Ufficio - Esclusione - Elusione fiscale - Abuso del diritto - Esclusione.
In materia di imposta di registro le operazioni potenzialmente elusive sono trattate dall'art. 20, D.P.R. 131/1986, il quale circoscrive l'indagine ai soli effetti giuridici effettivamente perseguiti con la stipula del singolo atto presentato alla registrazione. Vertendosi in imposta d'atto, qual è senza dubbio quella del registro (perché colpisce l'atto e non il trasferimento), è precluso all'Ufficio l'utilizzo di elementi extratestuali nell'attività di interpretazione dell'atto assoggettato a registrazione. (P.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

349. Abuso del diritto
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 315/36/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Mascherpa; Relatore: Salvo

ABUSO DEL DIRITTO - NOZIONE - Operazioni di finanziamento in collegamento negoziale a finalità elusive - Sussiste - Accertamento sintetico - Legittimità.

L'abuso del diritto in materia fiscale può anche consistere nell'impiego di un complesso regolamento contrattuale che, attraverso una fraudolenta concatenazione di negozi giuridici, ciascuno dei quali di per sé non contrastante con una specifica disposizione di legge, risulti esclusivamente finalizzato a conseguire un risparmio d'imposta o a una sottrazione di materia imponibile, che può essere rilevata e sanzionata con accertamento sintetico, indipendentemente da irregolarità delle scritture contabili. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 57.

350. Regime di *participation exemption*
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 174/12/2011 del 7 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Gaballo

Abuso del diritto - Artificioso frazionamento del periodo d'imposta - Indebita fruizione del regime di *participation exemption* - Accertamento notificato a società cessata - Art. 2495 c.c. - Non si applica.
Non può essere applicato il regime di *participation exemption* alle plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni in precedenza svalutate quando il periodo d'imposta sia stato artificiosamente frazionato, con delibera assunta subito dopo la conoscenza della disposizione che ha introdotto la *participation exemption*, al fine di eludere la disposizione che esclude dalla esenzione le plusvalenze su partecipazioni svalutate nei due esercizi precedenti la data di entrata in vigore del D.Lgs. 344/2003. L'art. 2495 c.c. non comporta che i creditori debbano far valere, nei confronti dei soci e liquidatori, i propri crediti non soddisfatti entro il termine decadenziale di un anno dalla cancellazione della società ma indica solo il termine di notifica della domanda presso l'ultima sede della società dopo di che la domanda deve essere notificata ai soci nell'ordinario termine prescrizionale. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 344/2003, art. 4, comma 1, lett. *c*); c.c., art. 2495.

351. Antieconomicità dell'operazione
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 184/2/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Di Vita

ELUSIONE - Antieconomicità dell'operazione - Prova della elusione - Gravità, precisione e concordanza - Sussistono.
L'operazione realizzata da una società (che abbia ricevuto l'incarico, da parte di una terza entità, di reperire sul mercato fondi per una speculazione immobiliare) deve considerarsi elusiva qualora la società in parola sostenga costi a favore di altra società che faccia capo alla stessa persona fisica, mentre emerga, da dati incontestabili, che la prima società fosse in possesso di tutte le potenzialità per gestire in proprio la speculazione immobiliare. Non possono non considerarsi connotati dai necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza i seguenti elementi indiziari; (i) non esista alcun contratto scritto fra le due società, a fronte di un compenso di elevato importo pattuito per lo svogimento dell'affare; (ii) non esista alcuna documentata attività svolta dalla società incaricata di svolgere l'affare a fronte dei singoli pagamenti corrisposti; (iii) i pagamenti siano stati effettuati tutti con assegni di importi al di sotto della soglia di "tracciabilità" (all'epoca 12.500 euro); (iv) la società destinataria dei pagamenti abbia omesso di dichiarare le somme ricevute e di versare le relative imposte; (v) gli assegni siano stati versati dalla legale rappresentante della prima società nelle mani di se medesima quale persona

fisica e (vi) i prelievi della prima società siano stati effettuati tutti al solo fine di elargire fondi alla stessa persona fisica. (R.S.)

352. Frode carosello
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 162/10/2011 del 14 dicembre 2011 - Presidente: Galizzi, Relatore: Buonanno

IVA - FRODE CAROSELLO - Detraibilità IVA - Onere della prova - Prova della buona fede del contribuente.
Al fine di non penalizzare gli acquirenti in buona fede, inconsapevoli delle violazioni fiscali commesse dai venditori/prestanomi (partecipanti alla "frode carosello") occorre debitamente valutare se sussista una ignoranza inconsapevole e quindi l'estranità alla frode. La prova di tale estraneità può fondarsi su taluni elementi, quali: (i) la regolare tenuta della contabilità e, quindi, la regolare emissione e registrazione di tutte le fatture; (ii) la circostanza che le operazioni sub iudice siano realmente avvenute e che i relativi prezzi (iii) siano congrui rispetto ai valori di mercato e, infine, che (iv) la controparte (partecipante alla "frode carosello") detenga regolare autorizzazione per la commercializzazione e l'importazione di automezzi giusta visura rilasciata dalla CCIA e (v) operi a pochi chilometri di distanza dalla società ricorrente. (R.S.)

353. Abuso del diritto
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 95/2/2011 del 19 luglio 2011 - Presidente: Spartà, Relatore: Portieri

ELUSIONE E IMPOSTA DI REGISTRO - Abuso del diritto -Applicabilità dell'art. 37 *bis* D.P.R. 600/1973.
In tema di operazioni elusive, cioè tese al solo scopo di risparmio fiscale, esiste nell'ordinamento solo la norma dell'art. 37 *bis* del D.P.R. 600/1973 come vigente. Tale norma si deve necessariamente applicare anche in caso di contestazione *ex* art 20 del D.P.R. 131/1986 in forza del rinvio operato dall'art. 53 dello stesso decreto e per la stretta analogia tra un avviso di accertamento per imposte dirette ed un avviso di liquidazione per le indirette. Si deve infine applicare l'art. 37 *bis* del D.P.R. 600/1973 perché è l'unica norma di riferimento entrata nell'ordinamento in applicazione dei principi sull'abuso di diritto ed una diversa lettura delle norme sarebbe incompatibile con il principio costituzionale che impone di non trattare in modo diverso casi identici. Si deve in tal caso seguire il percorso obbligato dettato dall'art. 37 *bis* e cioè consentire al contribuente di dimostrare la natura economica e non elusiva delle operazioni poste in essere; tale percorso procedimentale è posto a pena di nullità dell'atto impositivo ed a prescindere dagli eventuali motivi di urgenza previsti da altre norme quali lo Statuto dei diritti del contribuente. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*; D.P.R. 131/1986, artt. 20 e 53 *bis*.

354. Frode IVA
Commissione tributaria provinciale di Brescia- Sez. 5 - sentenza n. 108/5/2011 del 28 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Maddalo

IVA - Acquisto da "società cartiera" - Margine minimo di ricarico - Inido-

neità a provare consapevolezza - Modesto numero di beni acquistati - Buona fede.
L'elemento indiziario di segno accusatorio rappresentato dal modestissimo margine di ricarico di per sé solo è inidoneo a comprovare la consapevolezza di un soggetto della cd. frode carosello sovrastante i suoi acquisti dalla società "cartiera", e ciò per difetto di univocità, potendo corrispondere a una scelta commerciale, quale quella di consolidare il rapporto con l'acquirente. Premesso che, come è noto, l'elemento soggettivo, ovvero la buona o la cattiva fede, non è suscettibile per sua natura di prova diretta, bensì solo potendosi desumere da elementi oggettivi estrinseci, in senso favorevole alla buona fede dell'acquirente milita il modesto numero di beni (autovetture) acquistati dalla "cartiera", plausibilmente significativo non di sistematicità ma di occasionalità della condotta. (B.I.)

355. Abuso del diritto, valutazione
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 4 - sentenza n. 118/4/2011 del 14 ottobre 2011 - Presidente: Giurazza, Relatore: Surano

REGISTRO - RIQUALIFICAZIONE CONFERIMENTO D'AZIENDA IN CESSIONE D'AZIENDA - Valutazione caso per caso - Progetto finanziario economico strutturale - Abuso del diritto - Non sussiste.
L'abuso del diritto presuppone un'analisi "caso per caso" e non ricorre quando l'operazione rientra in una normale logica di mercato e vi sia compresenza, non marginale, di ragioni extra fiscali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione ma possano essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa. Nella specie, l'Ufficio non ha provato che lo scopo finale e i vantaggi perseguiti potessero essere raggiunti attraverso la ipotizzata "cessione di ramo d'azienda" e, al contrario, nel ricorso è individuata e documentata l'esistenza di un progetto finanziario/economico/strutturale di ampio respiro, volto ad ottenere consistenti vantaggi nella gestione di particolari settori dell'attività bancaria delle cd "attività rilevanti" tale da apparire preponderante sulle scelte aziendali che, pure, possano aver portato a un risparmio fiscale. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 53 *bis*; D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

356. Cessione indiretta di azienda
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 134/3/2011 del 28 novembre 2011 - Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Chiozzi

CONFERIMENTO D'AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE QUOTE - PRINCIPIO ANTIELUSIVO - CESSIONE INDIRETTA D'AZIENDA - Assenza valide ragioni economiche - Abuso del diritto - Sussiste.
Nell'ordinamento tributario esiste un generale principio antielusivo la cui fonte va rinvenuta nell'art. 53 della Costituzione: l'introduzione dell'art. 53 *bis* nel D.P.R. 131/1986 implica l'applicabilità del disposto dell'art. 37 *bis* D.P.R. 60071973 anche per l'imposta di registro e consente di disconoscere i vantaggi fiscali dipendenti dalla tassazione dei singoli atti, ritenuti presuntivamente indebiti in quanto elusivi. Il conferimento d'azienda e la successiva cessione delle quote rappresentano una cessione indiretta d'azienda con vantaggi fiscali ai fini delle imposte dirette (consentiti) ed indirette (elusi) e spetta al contribuente provare le valide ragioni economiche (alternative o concorrenti) che escludono l'abuso del diritto e, nella

fattispecie, non sono tali le ragioni di riorganizzazione rappresentate (responsabilità limitata e flessibilità per l'incremento della compagine) in quanto avrebbero potuto essere realizzate con la cessione diretta dei due rami d'azienda a due società di capitali neo costituite. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 53 *bis*; D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

357. Conferimento di azienda e successiva cessione quote
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 115/6/2011 del 14 dicembre 2011 - Presidente: Polidori, Relatore: Zambelli

REGISTRO - CONFERIMENTO AZIENDA e SUCCESSIVA CESSIONE QUOTE - SINDACATO ANTIELUSIVO - Art. 20 D.P.R. 131/1986 - Intrinseca natura ed effetti giuridici - Art. 176, co. 3, T.U.I.R. - Abuso del diritto - Non Sussiste.
Nel caso di conferimento di azienda in società, seguito a breve distanza di tempo, dalla cessione della totalità delle quote sociali, il sindacato antielusivo risulta inibito in quanto l'operazione compiuta rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 176, co. 3, T.U.I.R. e, quindi, non essendo tale operazione elusiva ai fini delle imposte dirette non può esserlo neanche ai fini dell'imposta di registro. L'art. 20 del T.U., peraltro, non consente di interpretare l'atto sottoposto a tassazione avvalendosi di elementi estrinseci, ma impone di attenersi esclusivamente agli elementi dallo stesso desumibili con la conseguenza che non è possibile ricostruire in modo organico e complessivo le operazioni poste in essere dal contribuente al fine di valutarle sotto il profilo elusivo o dell'abuso del diritto. In ogni caso, non è dimostrato che cedere le quote di una società resasi conferitaria di una determinata azienda o cedere direttamente l'azienda stessa sia esattamente la stessa cosa e produca anche rispetto ai terzi esattamente gli stessi effetti giuridici. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20; D.P.R. 917/1986, art. 176, co. 3.

358. Condotte abusive
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 97/46/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Punzo

ABUSO DEL DIRITTO - Rivalutazione quote sociali - Cessione partecipazioni - Condotta abusiva - Sussiste.
È legittimo l'accertamento relativo al recupero a tassazione per le plusvalenze da cessione a titolo oneroso quando sussiste la condotta abusiva del contribuente (nella fattispecie il contribuente ha ceduto le partecipazioni detenute in società di capitali ad altra società avendo disposto anche la rivalutazione del valore delle quote sociali *ex* D.L. 282/2002. Nei due mesi successivi la cessione delle partecipazioni, le società cedute hanno distribuito i dividendi a favore del nuovo socio partecipante). Vanno disconosciuti gli effetti abusivi dei negozi giuridici posti in essere dal contribuente che non prova e non offre alcuna nuova spiegazione sul perché vi siano transazioni economicamente svantaggiose. Anche se formalmente perfezionata, la rivalutazione delle partecipazioni è da considerare non opponibile al fisco in un contesto di abuso del diritto. Il ricorso alle norme agevolative di rivalutazione è l'indispensabile presupposto del complesso meccanismo abusivo teso a nascondere la effettiva

capacità contributiva del contribuente rispetto alle utilità economiche ricavate dalla società dallo stesso partecipata avvalendosi di schermi societari. (L.D.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., artt. 81, comma 4, lett. *c*) e 82, comma 4; D.L. 282/2002.

359. Operazioni antieconomiche
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 109/26/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Di Blasi, Relatore: Gesualdi

OPERAZIONI ANTIECONOMICHE - LEGITTIMITÀ - Sindacato di economicità - Scelte imprenditoriali - Cessioni infragruppo - Inapplicabilità.
Il sindacato di economicità delle scelte imprenditoriali postula comportamenti assolutamente contrari ai canoni dell'economia, che il contribuente non giustifichi in alcun modo. Nel caso di specie la società ricorrente ha indicato plurimi motivi per giustificare la legittimità di operazioni — peraltro quantitativamente non rilevanti rispetto all'intero fatturato — a prima vista antieconomiche. Tali motivi non possono però valere per le cessioni infragruppo trattandosi di vendite sottocosto a società controllate e/o collegate. (M.C.G.)

360. Costi ed operazioni soggettivamente inesistenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 189/1/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: Budano, Relatore: Maresca

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.Pe.F.) - REDDITI DI IMPRESA - Determinazione - Costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità per il committente/cessionario - Condizioni - Mancata consapevolezza della falsità ideologica della fatture - Prova - Necessità - Effettiva ricezione della merce e versamento del corrispettivo - Insufficienza - Fondamento.
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, per la deduzione dei costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti (effettuate, cioè, da un soggetto cedente diverso da quello cui documentalmente, attraverso l'emissione della fattura, le stesse sono riferite) il committente-cessionario, in applicazione dei principi della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, ha l'onere di provare che non sapeva o non poteva sapere di partecipare della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell'operazione e tale prova non può essere validamente fornita soltanto dimostrando che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti: la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente; la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, artt. 51 e 54.

361. Abuso del diritto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66 - sentenza n. 169/66/2011 del 28 novembre 2011 - Presidente: Masia, Relatore: Moscheni

CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA - Imposta sostitutiva del 19% - Qualificazione come operazione elusiva - Requisiti dell'abuso del diritto - Non soddisfacimento dell'onere della prova - Non sussiste.
In tema di cessione di ramo d'azienda, l'Amministrazione Finanziaria che intenda contestare tale cessione come fittiziamente operata al fine di eludere le imposte non può semplicemente invocare innanzi all'organo giudicante il cd. abuso di diritto senza fornire la prova che l'operazione è posta in essere al solo scopo di raggiungere un vantaggio fiscale ma limitandosi ad una contestazione generica e senza ulteriormente indicare i motivi per i quali si ritiene che tale operazione sia priva di valide ragioni economiche. Non può avere valore la tesi che il risultato conseguito da una certa operazione poteva avvenire attraverso una diversa formula organizzativa non potendosi spingere l'Amministrazione Finanziaria ad imporre una misura diversa fra quelle giuridicamente possibili solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale. D'altra parte non è sostenibile che ogni operazione dalla quale consegua un risparmio di imposta sia di per sé configurabile come elusione. (L.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 358/1997, art. 3; D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

362. Società non operative
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 170/28/2011 del 5 dicembre 2011 - Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini

SOCIETÀ NON OPERATIVE - PROPRIETARIO OCCULTO - Effettivo proprietario - Gestione indiretta - Inapplicabilità.
Qualora lo strumento societario non si prefigga lo scopo di nascondere l'effettivo proprietario dei beni, ma semplicemente lo scopo della gestione prima diretta, poi indiretta dell'attività commerciale, non è applicabile la disciplina delle società non operative, introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 30 della legge 724/1994, allo scopo di contrastare il fenomeno delle cd. società di comodo, che, utilizzando lo strumento societario come schermo per occultare l'effettivo proprietario dei beni, applicano le norme più favorevoli codificate per le società, ma che, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono costituite allo scopo di gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché esercitare un'effettiva attività commerciale. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 724/1994, art. 30.

363. Frode carosello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 142/30/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Venditti, Relatore: Cordola

IVA - Frode carosello - Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Acquisti effettuati direttamente dall'importatore italiano - Buona fede dell'acquirente - Conoscenza potenziale della frode carosello - Insufficienza - Detraibilità dell'IVA - Sussiste - Costi effettivamente sostenuti - Deducibilità.
Allorquando, nella catena in cui si iscrivono le operazioni di una frode carosello, gli acquisti sono effettuati dal contribuente direttamente dall'importatore, senza la prova di un suo coinvolgimento nelle operazioni inficiate da frode all'IVA, questi mantiene il diritto alla detraibilità dell'IVA e alla deducibilità dei costi effettivamente sostenuti. In tal caso, infatti, la conoscenza solo potenziale della frode

carosello non è sufficiente ad escludere la buona fede dell'acquirente, che lo rende estraneo all'illecito, e le transazioni intervenute direttamente con l'importatore italiano non possono ritenersi relative ad operazioni fittizie. (F.M.)

364. Operazioni societarie di fusione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 199/44/2011 del 23 dicembre 2011 - Presidente: Proietto, Relatore: Grigillo

ELUSIONE FISCALE - Art. 37 *bis* D.P.R. 600/1973 - Operazioni societarie di fusione mediante alienazione della attività della società incorporanda - Deducibilità delle minusvalenze e della perdita della società incorporata.
È operazione elusiva, sanzionata dall'art. 37 *bis* D.P.R. 600/1973, quella concepita al solo scopo di conseguire, dal suo risultato, un indebito vantaggio fiscale, e priva di valide ragioni economiche.
È tale un'operazione di fusione societaria effettuata mediante alienazione delle attività della società incorporanda, così da realizzare minusvalenze deducibili, conseguite con la retrodatazione degli effetti della fusione, con conseguente ottenimento di un vantaggio tributario derivante dalla deducibilità delle citate minusvalenze e, contemporaneamente, dalla deducibilità delle perdite della società incorporata.
È, pertanto, legittimo il recupero riferibile alle perdite della società incorporata utilizzate dalla società incorporante a riduzione del proprio reddito imponibile ai fini IRES. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 37 *bis*.

FALLIMENTO (rapporti con le procedure concorsuali)

365. Fallimento
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 112/2/2011 del 22 luglio 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Diana

FALLIMENTO - Imputazione temporale del corrispettivo nel contratto di appalto - Contenzioso civile sull'appalto - Accettazione della prestazione da parte dell'appaltatore - Non sussiste - Appalto con corrispettivo inferiore al 40% dei costi sostenuti - Contenzioso sull'appalto - Antieconomicità - Sussiste.

Nel caso sia stipulato un contratto di appalto, il corrispettivo deve essere imputato, *ex* art. 109 del D.P.R. 917/1986, alla società appaltatrice anche qualora verta un contenzioso civile sull'appalto, quindi anche in assenza di una accettazione senza riserve da parte della società committente.

Deve considerarsi antieconomica la gestione di una società in fallimento che realizzi una unica operazione che generi una perdita e che, peraltro, consti delle seguenti caratteristiche; l'obbligazione derivante dal contratto di appalto, in qualità di appaltatrice, sia stato stipulato verso un corrispettivo inferiore al 40% dei costi sostenuti per l'esecuzione della prestazione. L'apparente antieconomicità rimane in piedi ove il contribuente non riesca a dimostrare in alcun modo i motivi di un comportamento palesemente contrario ai canoni dell'economia. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109.

366. Fallimento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 76/50/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - Debito tributario - Concorso dei creditori - Sussiste - Divieto di azioni individuali - Sussiste - Cartella di pagamento - Notificazione successiva all'avvio della procedura - Annullabilità.

L'art. 168 della L.F. vieta l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali per crediti per titolo o per causa anteriori alla data di presentazione del ricorso, dalla data di presentazione del ricorso fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato. Tale norma è applicabile anche ai debiti tributari riconosciuti dal contribuente nella domanda di ammissione al concordato preventivo, i quali devono quindi essere fatti valere dall'Ufficio in ambito concorsuale. Ne consegue che devono essere annullate le cartelle di pagamento notificate dopo l'avvio della procedura concorsuale, le quali, anche se si volessero considerare estranee alla procedura esecutiva, ne costituiscono in ogni caso un elemento necessario e propedeutico. (G.M.)

Riferimenti normativi: L.F., art. 168; D.P.R. 602/1973, art. 50.

FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI)

CONTRIBUTI CONSORTILI

367. Consorzi di bonifica
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 158/5/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente: Tropeano, Relatore: Bersotti

CONSORZI DI BONIFICA - CONTRIBUTI - Presupposti - Sussistenza di beneficio diretto e specifico - Sussiste.
Il principio della sussistenza di un beneficio diretto e specifico quale presupposto essenziale della contribuzione è configurabile qualora vi sia un beneficio direttamente derivante dalle opere di bonifica e sempreché il vantaggio sia di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile soggetto a contribuzione. Il beneficio derivante dalla bonifica non è pertanto provato dalla semplice inclusione dell'immobile nel comprensorio; infatti pur potendo anche essere generale, non può essere solo generico ma deve possedere comunque il requisito della specificità, traducendosi in una qualità dell'immobile acquisita per effetto delle opere di bonifica. (L.S.)

Riferimenti normativi: R.D. 215/1933, art. 1.

ICI

368. Determinazione di maggior valore
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 194/42/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Bichi, Relatore: Ruggiero

ICI - DETERMINAZIONE VALORE AREA EDIFICABILE - "Valore di trasformazione" dell'area - Legittimità - Sussiste.
L'Ufficio può legittimamente accertare il maggior valore di un'area edificabile ai fini ICI basandosi sui criteri ufficiali previsti dalla scienza dell'estimo, ed in particolare sul "valore di trasformazione" dell'area, determinato dalla differenza tra il valore di mercato attualizzato dell'edificio edificabile, desunto dalle quotazioni della Borsa Immobiliare CAAM della Camera di Commercio, e i costi ed oneri di costruzione rilevati da pubblicazioni specialistiche del settore. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1995, art. 5.

369. Pertinenze
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 270/3/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente: La Mattina, Relatore: Gesualdi

PERTINENZA - Versamento ICI erroneo.
Il rapporto di pertinenzialità tra il bene principale ed il bene accessorio si manifesta in funzione del requisito oggettivo di asservimento del bene accessorio a quello principale e nella volontà di destinazione da parte del proprietario. L'avvenuto

versamento dell'imposta non costituisce dichiarazione di volontà del soggetto passivo di non voler asservire la pertinenza al fabbricato. (F.C.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 817 e 818.

370. Terreni edificabili
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 264/31/2011 del 8 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Scuffi

ICI su terreni edificabili - Presupposto d'imposta.
L'area compresa in zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato è sottoposta a vincoli di destinazione che precludono le trasformazioni oggettive riconducibili al concetto di "edificazione". Non si può realizzare, pertanto, in relazione a detta area, il presupposto per l'assoggettabilità ad ICI. (F.D.T.)

371. Motivazione dell'atto
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 232/40/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

AVVISO IN RETTIFICA - VALORE DI AREA FABBRICABILE - MOTIVAZIONE - Indicazione dei criteri di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 504/1992 - Necessità - Sussiste - Motivazione per relationem alla delibera comunale - Mancata allegazione - Nullità - Consegue - Base imponibile- Prezzo di vendita stabilito in contratto - Validità - Sussiste.
Deve essere dichiarato nullo per carenza di motivazione, in via preliminare e senza entrare nel merito, l'atto di rettifica del valore di un'area fabbricabile che non contenga gli elementi necessari a ricostruire il percorso logico seguito dal Comune per rideterminare il valore dell'area e che rinvii altresì a criteri e parametri contenuti in una delibera comunale non allegata all'atto. È altresì illogica la motivazione nella quale si contesti al contribuente di non essersi adeguato ai criteri ed i parametri contenuti in una delibera comunale non ancora entrata in vigore nel periodo di imposta accertato.
Per la determinazione della base imponibile ICI, è corretto fare riferimento al prezzo pattuito nel contratto di compravendita dell'area edificabile. (M.M.)

Riferimenti normativi: L. 296/2006, art. 1, comma 162; L. 212/2000, art. 7; D.Lgs. 504/1992, art. 5.

372. Agevolazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 263/47/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Piccinni Leopardi

ICI - AGEVOLAZIONE - Unità immobiliare - Esenzione - Destinazione immobile.
In tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prima casa, la nozione di abitazione principale non coincide con quella di unica unità immobiliare bensì con quello di immobile destinato a detto specifico uso. Non ha dunque pregio l'asserzione circa la necessaria unitarietà dell'accatastamento in quanto, anche alla luce dell'introduzione dell'esenzione totale dal prelievo in parola *ex* art. 1, D.L. n. 93/2008, il legislatore ha inteso accordare il regime agevolato senza

avere riguardo a tale aspetto tecnico bensì alla destinazione concreta dell'immobile ad abitazione principale. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: D.L. 93/2008, art. 1.

373. Classificazione dei terreni
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 347/40/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

ICI - CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI - STRUMENTI URBANISTICI - Utilizzo del terreno come area agricola - Irrilevanza.
Ai fini dell' applicazione dell'imposta comunale sugli immobili deve farsi riferimento a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici, pertanto il terreno classificato come area edificabile in base al Piano regolatore non può essere considerato un terreno agricolo ai fini dell'ICI per il solo fatto di essere coltivato come area agricola. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992.

374. Applicabilità dell'imposta sul valore venale
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 123/2/2011 del 14 ottobre 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Mannella

ICI - Applicabilità dell'imposta sul valore venale - Decreto comunale che determina l'edificabilità dei suoli - Ostacoli che non rendano immediatamente o pienamente efficace il Decreto comunale - Sono irrilevanti.
Qualora un Comune adotti un Decreto col quale sia varato un nuovo P.G.T. che sancisca la vocazione edificatoria dei suoli, il valore venale in comune commercio utile al fine di determinare la base imponibile ICI dovrà esser determinato sulla base di tali nuovi valori. A nulla valgono eventuali vincoli, di qualsiasi natura, che non rendano immediatamente e/o pienamente efficace la riconosciuta edificabilità dal momento che, come pure emerge tanto dall'art. 36 comma 2 del D.L. 223/2006 quanto dall'art. 11 *quaterdecies* comma 16 del D.L. 203/2005, ai fini fiscali un'area è da considerare fabbricabile se è utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 2, comma 1, lett. *b*); D.L. 223/2006, art. 36; D.L. 203/2005, art. 11 *quaterdecies*, comma 16.

375. Soggettività ICI
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 174/9/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: De Petris, Relatore: Martignetti

Società utilizzatrice di terreno a uso discarica - Soggettività ICI - In capo al proprietario del terreno.
La società titolare di autorizzazione regionale per l'esercizio di un discarica su terreno di proprietà di terzi, non è soggetto passivo ai fini dell'ICI poiché la soggettività fa capo al titolare del diritto reale sul terreno. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 3.

376. Agevolazione ICI per abitazione principale
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 76/7/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi

ICI - Agevolazioni abitazione principale - Separazione legale dei coniugi - Spettanza dell'agevolazione.
In caso di separazione legale o divorzio, l'agevolazione ICI per l'abitazione principale spetta ad entrambi i coniugi, anche se vivono in luoghi diversi, da soli, in assenza di altri familiari, oppure obbligatoriamente con gli altri familiari in loro presenza. La non residenza nella medesima abitazione dei coniugi separati solo di fatto, comporta che l'agevolazione spetti per quell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale della famiglia; in tal caso l'agevolazione spetta a colui che abita/risiede nel luogo in cui i coniugi hanno concordato tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissato la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Una differente interpretazione della norma agevolativa comporterebbe che ogni qualvolta un coniuge dovesse decidere di vivere da solo, altrove, in luogo diverso dall'abitazione principale, l'altro coniuge, con i suoi familiari, non potrebbe più godere delle agevolazioni ICI di legge, per fatti a lui non imputabili. Per abitazione principale si deve intendere quella adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari; rientra tra questi ultimi anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio; in quest'ultimo caso, il beneficio dell'agevolazione continua a spettare, quota parte, anche al coniuge che abbia trasferito la propria dimora nel caso in cui nell'immobile continuino a dimorarvi i suoi familiari. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 6.

377. Vincolo artistico
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 5 - sentenza n. 101/5/2011 del 14 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Maddalo

ICI - Vincolo artistico - Non equiparabile ad area edificabile.
La soggezione di un fabbricato a vincolo artistico comporta penetranti limitazioni alla sua ristrutturazione, con la conseguenza che è improprio e illegittimo equipararlo a fini ICI ad area genericamente edificabile. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992.

378. Vincolo di inedificabilità temporaneo
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 3 - sentenza n. 154/3/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Nora, Relatore: Caldarelli

ICI - Terreno sottoposto a vincolo di inedificabilità temporaneo - Servitù militare - Esclusione dall'ICI.
Poiché l'ICI assoggetta a imposizione le aree edificabili, la sottoposizione di un terreno a servitù militare, con vincolo di assoluta inedificabilità, pur non avendo carattere definitivo, ma durata limitata, fa sì che, per la durata del vincolo, il terreno sia inedificabile e quindi esso non deve essere assoggettato a ICI. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992.

379. Agevolazione ICI per abitazione principale
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 141/7/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Quaranta, Relatore: Alessi

ICI - Agevolazioni abitazione principale - Separazione di fatto dei coniugi - Spettanza dell'agevolazione.
In tema di agevolazione ICI per l'abitazione principale, l'art. 8 comma 2 ult. per. del D.Lgs. 504/1992, prevede che per abitazione principale deve intendersi quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente con nessun altro richiamo ad altre norme. La norma non fa alcun riferimento alla famiglia o al nucleo familiare ma pretende che l'abitazione sia occupata abitualmente anche dai familiari del contribuente. La non residenza, nella medesima abitazione, di entrambi i coniugi, comporta che l'agevolazione ICI spetti solo per quell'immobile che è stato adibito ad abitazione principale della famiglia.
In presenza di una famiglia cd. "spaccata" per l'eventuale assenza di uno dei coniugi, l'agevolazione spetta a colui che abita/risiede nel luogo in cui i coniugi hanno concordato tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissato la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Per abitazione principale si deve intendere quella adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, indipendentemente dal fatto che l'altro coniuge viva altrove.
Una differente interpretazione della norma agevolativa comporterebbe che ogni qualvolta un coniuge dovesse decidere di vivere da solo, altrove, in luogo diverso dall'abitazione principale, l'altro coniuge, con i suoi familiari, non potrebbe più godere delle agevolazioni ICI di legge, per fatti a lui non imputabili. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 8.

380. Esenzione ICI per gli impianti sportivi
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3, - sentenza n. 224/3/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari

ICI - Esenzione per gli impianti sportivi - Presupposti e condizioni.
L'esenzione ICI prevista dall'art. 7 D.Lgs. 504/1992 per gli impianti sportivi esige la duplice condizione della utilizzazione diretta dei locali da parte del possessore e della destinazione dei locali ad attività peculiari non produttive di reddito. La concessione in uso dell'impianto ad una associazione dilettantistica, pertanto, facendo venir meno l'utilizzazione diretta da parte della società concedente, avente per sua natura prevalente scopo di lucro, non consente l'applicazione della indicata esenzione. (F.M.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; D.Lgs. 504/1992, art. 7.

381. Ruralità
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 263/1/2011 del 29 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Latagliata

ICI - Fabbricato classificato come non rurale - Possesso dei requisiti di ruralità - Accertamento incidentale nel giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione ICI - Preclusione.
Il classamento di un fabbricato in una determinata categoria è, rispetto all'avviso di liquidazione I.C.I. relativo a tale fabbricato, atto presupposto, e quindi nel giudizio di impugnazione del predetto avviso di liquidazione non può essere accertata in via

incidentale la difformità del fabbricato rispetto alla attribuita categoria. Il proprietario di un fabbricato non classificato come rurale, qualora ritenga sussistenti i requisiti per il riconoscimento della ruralità di tale fabbricato, non può che impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne la relativa variazione. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.L. 557/1993, art. 9.

382. ONLUS
Commissione tributaria provinciale di Sondrio - Sez. 3 - sentenza n. 45/3/2011 del 31 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Nobile De Santis

ONLUS - Attività assistenziale - Assenza di finalità di lucro - Esenzione dall'imposta - Sussiste.
In caso di acquisto immobiliare da parte di un'associazione ONLUS regolarmente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato e di fatto riconosciuta come tale, il bene immobile utilizzato, acquisito e detenuto per l'espletamento delle finalità istituzionali, risulta strumentale, indipendentemente dal fatto secondo cui, nelle more temporali contingenti, l'immobile sia inagibile essendo in attesa di interventi edilizi, rientrando nel concetto di utilizzo non solo il concreto ed effettivo uso del bene per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati, ma anche la disponibilità, quale è il possesso e la detenzione (Conf. Cass. 9948/2008). (M.Sa.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. *i*); D.P.R. 917/1986, art. 87 comma 1, lett. *c*); L. 222/1985, art. 6 lett. *a*).

383. Uso esclusivo dell'ex coniuge
Commissione tributaria provinciale di Sondrio - Sez. 1 - sentenza n. 96/1/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente: La Salvia, Relatore: Barraco

AVVISO D'ACCERTAMENTO - COMPROPRIETÀ IMMOBILIARE - Uso esclusivo dell'ex coniuge - Prima casa ed abitazione principale - Esenzione - Sussiste - Debenza pro-quota d'imposta dell'altro coniuge - Sussiste.
La comproprietà di un immobile, occupato quale prima casa ed abitazione principale dal coniuge separato, non esime l'altro coniuge, proprietario al 50%, dal pagamento dell'I.C.I., essendo quest'ultimo soggetto passivo d'imposta, anche se non residente e non occupante detto immobile nel periodo di tempo accertato (Conf. Cass. 19750/2004). (M.Sa.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, artt. 3 e 1 comma 2.

384. Requisito di ruralità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 143/65/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

FABBRICATI RURALI - LEGGE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA - Esenzione ICI limitata alle categorie catastali A6 e D10 - Agisce retroattivamente.
Non richiede accertamento specifico circa la sussistenza del requisito di ruralità, l'immobile il cui accatastamento in Categoria D10, risulti documentato e non contestato. La disposizione di cui all'art. 23 comma 1 *bis*, del D.L. 207/2008 dispone che, ai fini ICI "non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o

iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorono i requisii di ruralutà" di cui all'art. 9 del D.L. 557/1993. Norma che dal suo tenore si evince essere di interpretazione autentica. Per effetto della natura di interpretazione autentica della norma e per l'effetto della Cassazione SS.UU., sentenza 18565/2009, l'esclusione dell'ici per i fabbricati e terreni rurali deve essere applicata anche agli anni precedenti il 2008 limitatamente agli immobili rurali classificati in categoria A6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole (Conf. Cass. 8845/2012 e 7102/2010). (A.L.)

Riferimenti normativi: D.L. 207/2008, art. 23, comma 1 *bis*; D.L. 557/1993, art. 9.

385. Area edificabile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 101/46/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

ICI - Area edificabile - Prova - Non sussiste - Scopo edificatorio - Strumento urbanistico - Sussiste.
È fondato l'accertamento relativo al recupero a tassazione del valore per un'area che è da considerare comunque fabbricabile, se è utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il contribuente deve fornire prova del richiesto minor valore sulla scorta di atti di compravendita di terreni analoghi e delle quotazioni degli osservatori immobiliari oppure evidenziando eventuali situazioni negative della propria area utili a giustificare una riduzione del valore. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 2, lett. *a*) e *b*); L. 248/2005, art. 11 *quaterdecies*, comma 16.

IRAP

386. Autonoma organizzazione, valutazione caso per caso
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 226/24/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Giudizio di merito - Onere della prova.
In mancanza di specifiche disposizioni normative, l'accertamento sulla presenza o sull'assenza del requisito organizzativo costituirà questione di fatto che il giudice dovrà risolvere di volta in volta e tale giudizio di merito dovrà essere compiuto sulla base delle allegazioni e degli elementi di prova che offrirà lo stesso ricorrente sul quale, in forza del generale principio dell'art. 2697 c.c., incombe l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697.

387. Spese di lavoro dipendente per emersione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 195/23/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Dattolico

ACCERTAMENTO - EMERSIONE - Regolarizzazione - Professionista - Rapporti di lavoro preesistenti.

Gli anni per i quali il professionista ha fruito, attraverso l'utilizzo dell'istituto dell'emersione, dell'opportunità di regolarizzare rapporti di lavoro — da ritenersi ragionevolmente preesistenti — espressione di una scelta 'di convenienza' dell'operatore economico, evidenziano una realtà organizzativa idonea, come tale, ad incrementare le potenzialità produttive del ricorrente, rilevanti ai fini dell'imposta *de qua* (M.C.G.)

388. Disponibilità di un immobile
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 202/23/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Dattolico

IRAP - ASSOGGETTAMENTO - Attività professionale - Immobile - Disponibilità - Compensi ragguardevoli.
Ai fini dell'assoggettamento ad IRAP, sarebbe sufficiente che il professionista abbia la sola disponibilità, a qualunque titolo, di un immobile destinato specificamente all'esercizio dell'attività professionale e che abbia le caratteristiche strutturali funzionali proprie del tipo di attività svolta, a tale riguardo si deve osservare come i compensi derivanti dall'attività professionale svolta negli anni in questione siano ragguardevoli. (M.C.G.)

389. Presupposto impositivo, dentista
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 203/46/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: De Sapia, Relatore: Perillo

IRAP - LAVORO AUTONOMO - MEDICO DENTISTA - Presupposto impositivo - Organizzazione minima - Non sussiste.
Non si configura una situazione imponibile ai fini Irap quando l'organizzazione sia quella minima per esercitare la professione come nel caso del dentista che si avvalga di un unico dipendente (assistente di poltrona), con costi minimi, essendo ininfluente il costo relativo agli immobili poiché la professione necessita di uno studio ove esercitarla. (P.L.)

390. Attività di medico del lavoro
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 210/40/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

IRAP - MEDICO DEL LAVORO - Spese non elevate in rapporto ai ricavi - Assenza di dipendenti e collaboratori - Organizzazione in forma imprenditoriale - Non sussiste.
L'attività di medico del lavoro svolta sostenendo costi non elevati in rapporto ai ricavi conseguiti (rapporto del 10-15%) e in assenza di collaboratori e/o dipendenti, non è considerabile attività organizzata in forma imprenditoriale ai fini dell'IRAP e pertanto non è soggetta all'imposta. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 446/1997.

391. Agente di commercio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 256/21/2011 del 6 settembre 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Repossi

IRAP - Agente di commercio - Presupposto stabile organizzazione - Impresa - Tassabilità - Sussiste.
Nel caso di impresa, l'organizzazione autonoma, quale presupposto dell'IRAP, deve ravvisarsi sempre, siccome rientra inevitabilmente nel concetto stesso di impresa. Tale presupposto, a differenza del caso dei lavoratori autonomi, non va verificato caso per caso ma sussiste per principio. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2082.

392. Attività ospedaliera
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 245/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Di Oreste

IRAP - MEDICO - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - Attività ospedaliera - Non sussiste.
L'attività professionale svolta dal medico nell'ambito della struttura ospedaliera, che provvede all'organizzazione diretta del laboratorio, al lavoro dell'altro personale ed alla fornitura dei beni strumentali non realizza il presupposto impositivo dell'Irap. (P.L.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

393. Assenza di organizzazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 313/26/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi

PRESUPPOSTI - Attività professionale - Organizzazione - Assenza - Accertamento - Inapplicabilità.
Nel caso di attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, rappresentato, secondo l'art. 2 D.Lgs. 446/1997, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

394. Imponibilità reddito associazione professionale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 193/18/2011 del 27 settembre 2011 - Presidente: Pinto, Relatore: Catenacci

IMPONIBILITÀ REDDITO IRAP - Imponibilità reddito associazione professionale - Reddito potenziato dall'organizzazione - Sussiste.
L'attività professionale svolta in uno studio associato è soggetta ad IRAP quando l'esercizio in comune dell'attività professionale pur non configurando un centro di interessi dotato di autonomia funzionale dia luogo ad un insieme di strutture, ancorché non di particolare onere economico, di guisa che il reddito da sottoporre ad IRAP sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura, e non solo dal lavoro professionale dei singoli. Non vi sono dubbi che il contribuente, che dichiari nel quado RH di aver percepito il 50% del reddito prodotto dall'associazione, si avvalga

dell'organizzazione dello studio di cui è anche responsabile e quindi sia soggetto ad IRAP. (F.Ins.)

395. Attività professionale e struttura organizzativa
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 331/26/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi

PRESUPPOSTI - ORGANIZZAZIONE - Impresa - Lavoro autonomo - Abitualità - Attività professionale - Assenza di organizzazione.
Mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui. (M.C.G.)

396. VAP
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 282/24/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Orsatti, Relatore: Parlato

IRAP - AUTONOMIA ORGANIZZATIVA - Struttura organizzativa - Valore aggiunto - Presupposto economico impositivo - Esclusione.
L'esistenza congiunta di due condizioni — l'assenza di dipendenti e/o collaboratori esterni e il valore non rilevante dei beni strumentali disponibili a qualunque titolo — può far desumere che la struttura organizzativa non sia in grado di dare valore aggiunto all'attività svolta dal professionista, con conseguente uscita dal campo di applicazione dell'IRAP, venendo meno il presupposto economico impositivo al quale fa riferimento la norma istitutiva dell'imposta. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997.

397. Presupposto impositivo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 214/22/2011 del 20 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Maniàci

Presupposto impositivo - Organizzazione - Dipendenti.
Il requisito organizzativo sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività autorganizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui. (F.Ins.)

398. Svalutazione crediti
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 268/47/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Maniàci

SOCIETÀ - SVALUTAZIONE CREDITI - Deduzione rinviata per quote alle annualità successive - Novella legislativa su svalutazioni contabilizzate in esercizi precedenti - Inapplicabilità - Imposta versata in seguito allo *ius superveniens* - Rimborso - Termini per la richiesta - Decadenza per omessa dichiarazione integrativa - Inapplicabilità - Principio di affidamento e buona fede - Applicabilità.

Nel caso di svalutazione di crediti già contabilizzata in esercizi precedenti all'entrata in vigore del D.L. 203/2005 (convertito in L. 248/2005), la relativa deduzione ai fini IRAP rinviata per quote agli anni successivi non è preclusa dallo *ius superveniens,* stante il principio di normale irretroattività delle leggi tributarie. Pertanto, l'IRAP versata senza tener conto della deduzione spettante, può essere richiesta a rimborso, stante l'insussistenza del presupposto impositivo, anche oltre il termine per la presentazione di apposita dichiarazione integrativa, in applicazione del principio di affidamento e buona fede. (F.M.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 106, comma 3; D.L. 203/2005, art. 6, comma 1; D.P.R. 600/1973, art. 38; Costituzione, artt. 3 e 53; L. 212/2000.

399. Rimborso
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 306/47/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

IRAP - RIMBORSO - Presupposto - Attività economica autonomamente organizzata - Impiego capitali - Lavoratori subordinati - Strutture materiali complesse.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, tutte le volte che l'attività autonoma sia svolta con il solo impiego del lavoro proprio del professionista senza la partecipazione di lavoratori subordinati, di collaboratori esterni permanenti, senza impiego di strutture materiali complesse che comportano impiego notevole di capitali propri o altrui, si deve ritenerne insussistente il presupposto. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, artt. 2 e 3.

400. Assenza presupposto impositivo
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 198/1/2011 del 13 dicembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

IRAP - Assenza presupposto impositivo - Compensazione acconto in F24 - Dichiarazione integrativa - Presentazione tempestiva - Sussiste.
Ove il contribuente ritenga non sussistere il presupposto impositivo ed abbia già effettuato i versamenti in acconto è tenuto, per potere compensare nel modello f24 gli acconti corrisposti, a presentare, nel termine previsto dall'art. 2, comma 8 *bis*, del D.P.R. 322/1998, la dichiarazione integrativa con la relativa esposizione del credito. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, art. 2, comma 8 *bis.*

401. Consulente del lavoro
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 143/8/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Monardo

IRAP - Autonoma organizzazione - Lavoro autonomo - Consulente del lavoro - Beni strumentali - Collaboratori.
L'imposta regionale sulle attività produttive non trova applicazione nei confronti del professionista o lavoratore autonomo in presenza di due elementi che devono rilevare in concreto e in ogni singolo caso. In base al primo requisito (oggettivo), non è tenuto al pagamento dell'IRAP il professionista o lavoratore autonomo privo di

organizzazione o che, sebbene dotato di beni strumentali purché modesti, non si avvalga delle prestazioni di dipendenti o collaboratori continuativi né di terzi, o che ha esercitato direttamente le prestazioni afferenti all'attività professionale, artistica, di lavoro autonomo o d'impresa per la quale è richiesto l'assoggettamento all'IRAP. In base al secondo requisito (soggettivo), non è assoggettabile a IRAP colui che, proprio in qualità della sua persona, è indispensabile allo svolgimento dell'attività, perché solo egli esclusivamente può svolgere, in quanto privo di quell'organizzazione che consente l'esercizio dell'attività anche in sua assenza (Conf. Cass. 21203/2004). (P.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 8.

402. Autonoma organizzazione
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 185/5/2011 del 8 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Tropeano

Irap - Autonoma organizzazione.
Costituisce *ius receptum* in giurisprudenza il principio che in tema di Irap l'attività di lavoro autonomo è esclusa dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Pertanto, nessuna rilevanza può attribuirsi all'ammontare dei compensi percepiti, in quanto tale ammontare prescinde dall'autonoma organizzazione e dipende dalle condizioni del mercato o dalle capacità dell'agente; inoltre, si deve ritenere esclusa la sussistenza dell'autonoma organizzazione qualora il contribuente non si avvalga di collaboratori e qualora il registro dei beni ammortizzabili evidenzi il possesso di beni strumentali di modesta entità costituenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività lavorativa. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2, comma 1, lett. *c*).

403. Medico convenzionato
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 222/1/2011 del 5 dicembre 2011 - Presidente: Grasso, Relatore: Santini

Istanza di rimborso - Esercizio professione medico - Salute pubblica - Volume d'affari - Beni strumentali che integrano il requisito dell'autonoma organizzazione.
L'esercizio della professione di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale richiede, *ex lege*, per la finalità del perseguimento di tutela della salute pubblica, una dotazione di beni strumentali idonea ad assicurare un livello qualitativo eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale da parte di un medico generico non convenzionato. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2; D.P.R. 602/1973, art. 38.

404. Agente di commercio
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 243/1/2011 del 7 dicembre 2011 - Presidente: Latagliata, Relatore: Dell'Aringa

IRAP - Agente di commercio - Attività imprenditoriale *ex* art. 2195 c.c..
L'attività di agente di commercio è da ricomprendersi tra le attività imprenditoriali di cui all'art. 2195 c.c., come tale soggetta ad IRAP. L'agente di commercio è infatti

un operatore che professionalmente e con propria organizzazione di mezzi promuove contratti per conto di un imprenditore commerciale per cui assume egli stesso la qualifica di imprenditore commerciale quale esercente un'attività ausiliaria ai sensi dell'art. 2195 comma 1 n. 5, c.c.. Trattandosi di attività abituale rientrante tra quelle indicate nell'art. 2195 c.c., per essa l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1997, art. 3.

405. Impresa familiare
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 102/3/2011 del 15 novembre 2011 - Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Chiozzi

RIMBORSO IRAP - IMPRESA FAMILIARE - Accrescimento attività di impresa - Autonoma organizzazione - Sussiste.
L'esistenza di un'impresa familiare presuppone lo svolgimento da parte del partecipante di una attività di lavoro continuativa (anche se non a tempo pieno) con la conseguenza che l'accrescimento dell'attività dell'impresa, procurato dal lavoro del partecipante, configura un'autonoma organizzazione determinante per l'applicabilità IRAP. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

406. Piccolo imprenditore
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 118/3/2011 del 16 novembre 2011 - Presidente: Novara, Relatore: Donzelli

IRAP - PICCOLO IMPRENDITORE - Attività di impresa - Assenza di autonoma organizzazione - Rimborso IRAP - Sussiste.
La produzione di reddito di impresa non implica necessariamente l'assoggettamento ad IRAP perché, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con riferimento agli agenti di commercio), l'esercizio di un'attività di impresa è escluso dall'applicazione dell'IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata e, nella specie, la contribuente ha dimostrato di svolgere l'attività con beni strumentali minimi e senza altrui collaborazione. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

407. Decorrenza termine di decadenza
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 13 - sentenza n. 113/13/2011 del 20 dicembre 2011 - Presidente: Bernabei, Relatore: Greco

IRAP - Mancanza del presupposto impositivo - Istanza di rimborso - Decorrenza termine di decadenza.
In caso di mancanza del presupposto impositivo, l'istanza di rimborso relativa ai versamenti a titolo di acconto effettuati va presentata nel termine di decadenza di 48 mesi dal versamento dell'acconto medesimo, e non dal momento del versamento del saldo (tale successivo termine è il *dies a quo* per l'istanza di rimborso unicamente nei casi di maggior versamento di imposte dovute, non in caso di inesistenza dell'obbligo impositivo). (G.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38, comma 1.

408. Autonoma organizzazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 118/45/2011 del 4 luglio 2011, Presidente e Relatore: Vitiello

SOGGETTIVITÀ PASSIVA - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE - Sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione - Presunzione.
In base all'art. 3 D.Lgs. n. 446/1997 sussiste una sorta di presunzione relativa in merito all'esistenza dell'autonomia organizzativa. Spetta quindi al contribuente, qualora egli sia un soggetto esercente una libera professione, l'onere di provare l'assenza di tale autonomia organizzativa, ai fini dell'esclusione dal novero dei soggetti passivi dell'imposta. (D.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/97, artt. 2 e 3.

409. Onere della prova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66 - sentenza n. 116/66/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Evangelista

IRAP - Mancanza del presupposto dell'autonoma organizzazione - Onere della prova in capo al contribuente.
La mancanza di organizzazione costituisce un limite all'operare del presupposto dell'Irap che, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, consiste nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o alla scambio di beni o servizi. Tale autonoma organizzazione deve intendersi sufficientemente significativa prescindendo dal fatto che l'attività svolta sia annoverabile tra quelle di impresa o arti e professioni. L'onere di provare l'assenza degli elementi minimi di organizzazione incombe sul contribuente il quale deve fornire una ragionevole dimostrazione degli elementi di fatto che invoca a fondamento della propria istanza di rimborso o, meglio, di ripetizione di pagamento indebito. (L.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

410. Soggetti passivi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 131/45/2011 del 26 luglio 2011, Presidente: Servetti, Relatore: Minoia

ESERCIZIO DI ARTI O PROFESSIONI - PRESUPPOSTI APPLICATIVI - Requisito dell'autonoma organizzazione - Presunzione - Non applicabile.
L'autonoma organizzazione è tale allorquando è in grado non solo di amplificare le prestazioni del lavoratore autonomo, ma anche quando è sganciata dall'attività dell'organizzatore. La semplice sussistenza di beni strumentali utilizzati dal professionista e la presenza di lavoratori subordinati non assume rilevanza ai fini della soggettività all'IRAP.
È evidente che talune professioni, anche a fronte dell'impiego di un elevato numero di dipendenti e di numerosi beni strumentali, non possono ritenersi soggette ad IRAP, laddove l'attività produttiva non può prescindere dalla figura professionale del titolare, quali, ad esempio, quella dell'avvocato, del notaio, del consulente informatico, del medico, dell'odontoiatra, del revisore contabile. (D.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, artt. 2 e 3.

411. Autonoma organizzazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 164/1/2011 del 7 ottobre 2011 - Presidente: Budano, Relatore: Fucci

IRAP - LAVORO AUTONOMO - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTO - Autonoma organizzazione - Accertamento - Giudizio di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Domanda di rimborso - Prova negativa - Onere a carico del contribuente.
A norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. *c*) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: *a*) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; *b*) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2, comma 1, primo periodo, art. 3, comma 1, lett. *c*).

412. Presupposto impositivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 123/46/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Pezza

IRAP - PRESUPPOSTI IMPOSITIVI - Istanza di rimborso - Presupposto applicativo prescinde dalla natura imprenditoriale o professionale dell'attività svolta - Assenza di collaboratori - Modesti beni strumentali - Sussistenza di una struttura organizzativa esterna - Disponibilità locali ad uso ufficio - Non sussiste.
Ai fini IRAP, l'attività esercitata da un soggetto, nel caso di specie un medico pediatra, senza avvalersi di collaboratori o di dipendenti e con l'utilizzazione di modesti beni strumentali, deve ritenersi imprescindibilmente legata alla persona del titolare e deve escludersi la sussistenza di una struttura organizzativa esterna suscettibile di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività personale esercitata attraverso gli strumenti necessari e indispensabili all'attività svolta. Tenuto conto della realtà socio economica del soggetto, un locale adibito ad uso studio non costituisce un fattore ulteriore rispetto alla normale disponibilità di mezzi del professionista. (V.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997.

413. Cessione di contratto di prestazione sportiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 120/33/2011 del 29 novembre 2011 - Presidente: D'Addea, Relatore: Panzeri

IRAP - PLUSVALENZA - MINUSVALENZA - CESSIONE CONTRATO PRESTAZIONE SPORTIVA - Definizione - Determinazione base imponibile.

La cessione del contratto di prestazione sportiva è da ritenersi bene immateriale e strumentale, iscritto tra i cespiti ammortizzabili, con la conseguenza che il relativo costo deve comparire all'attivo dello stato patrimoniale. In particolare, la società cedente non opera una semplice rinuncia al contratto, ma dalla cessione trae un vantaggio economico per cui i relativi proventi non possono che essere imponibili ai fini IRAP, in quanto componenti ordinari e non straordinari di reddito. Sulla base di tali principi, se dalla cessione del contratto in questione emerge una minusvalenza, la stessa è deducibile qualora tale componente negativo di reddito origini da cessione a titolo oneroso. (D.R.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 11.

414. Presupposti applicativi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44, sentenza n. 198/44/2011 del 23 dicembre 2011, Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti

IRAP - Esercizio di lavoro autonomo - Requisito dell'autonoma organizzazione - Definizione.
Non tutte le persone fisiche, esercenti arti o professioni di cui all'articolo 49 del T.U.I.R., sono soggetti passivi a fini IRAP, ma solo quelle che svolgono tali attività in modo abituale e con autonoma organizzazione. Il professionista è quindi soggetto passivo d'imposta a condizione che ricorra il presupposto dell'esercizio di un'attività autonomamente organizzata. Il concetto di organizzazione si riferisce al grado di prevalenza, nel compimento dell'opera o del servizio, del lavoro personale dell'artista o del professionista rispetto agli altri fattori da quest'ultimo utilizzati. In assenza di collaboratori o dipendenti e di apparecchiature eccedenti quelle utilizzate normalmente per il lavoro intellettuale, non si configura l'esistenza di alcuna organizzazione autonoma, nonostante il sostenimento di spese per la locazione dell'immobile nel quale il contribuente vive e nel quale svolge il suo lavoro e quelle per l'assistenza fiscale personale. (D.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, artt. 2 e 3.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

415. Esposizione del marchio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 223/40/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Brillo

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - Agenzia di Assicurazioni - Esposizione dell' insegna con il marchio della compagnia assicurativa - Presupposto dell'imposta - Non sussiste.
L'esposizione dell'insegna raffigurante il marchio della compagnia assicurativa unitamente alla denominazione dell'impresa assolve il fine di indicare il luogo di svolgimento dell'attività economica dell'agenzia di assicurazione a tutela della ditta, del marchio rappresentato ed anche dell'utente del servizio, in tal caso non sussiste il presupposto per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 504/1992.

416. Calcolo dell'imposta, messaggio poli-facciale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 309/26/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi

PUBBLICITÀ - CALCOLO IMPOSTA - SANZIONE - SUPERFICIE TASSABILE -MESSAGGIO PUBBLICITARIO POLIFACCIALE - Omessa presentazione.
In relazione alle modalità di calcolo della superficie tassabile in ipotesi di messaggio pubblicitario polifacciale, l'imposta prevista in ogni accertamento dovrà essere ricalcolata secondo le indicazioni dell'art. 23 punto del 4 Regolamento del Comune di Milano sulla pubblicità, con applicazione di sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione *ex* art. 12 D.Lgs. 473/1997 ed interessi. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: Reg. Com. di Milano sulla pubblicità, art 23, punto 4; D.Lgs. 473/1997, art. 12.

417. Soggetto passivo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 12 - sentenza n. 330/12/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Centurelli

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - SOGGETTO PASSIVO - Titolare del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario - Omessa dichiarazione - Coobbligazione del produttore per l'imposta - Sanzioni - Soggetto obbligato in via principale.
Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità è il titolare del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, il produttore della merce pubblicizzata è coobbligato per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ma non anche per le sanzioni che restano a carico del soggetto obbligato in via principale al pagamento dell'imposta. (L.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 507/1993, artt. 8 e art. 6, comma 1; D.Lgs. 472/1997, art. 17, comma 1.

418. Insegne
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 118/10/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Tibaldi, Relatore: Camerino

IMPOSTA COMUNALE SULLE AFFISSIONI - ESENZIONI - Insegne che individuano la sede dell'attività - Insegne pubblicitarie relative ad altra attività commerciale - Non sono tali.
Il D.Lgs. 507/1993 che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità, agli art. 5 e 17, stabilisce, rispettivamente il presupposto d'imposta e le esenzioni. Sono esentati dall'imposta quelle insegne pubblicitarie che abbiano lo scopo di individuare la sede di svolgimento dell'attività economica cui esse si riferiscono. Non rientrano nell'ambito dell'esenzione le insegne che pubblicizzino l'attività di commercializzazione di bevande e affini che espongano anche il relativo marchio. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 507/1993, artt. 5 e 17.

419. Indicazione della sede di un'impresa
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 13 - sentenza n. 66/13/2011 del 15 luglio 2011 - Presidente: Novik, Relatore: Di Gaetano

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - Cartello stradale con indicazione della sede di un'impresa.
L'installazione di un segnale stradale con l'indicazione del luogo dove si trova la sede di un'impresa non contiene un messaggio pubblicitario e non è pertanto soggetto all'imposta sulla pubblicità. (A.M.G.)

TARSU TIA

420. Pagamento dilazionato e fermo amministrativo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 219/23/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

TARSU - PAGAMENTO - Dilazione - Fermo amministrativo - Incompatibilità.
Il pagamento della TARSU dovuta a mezzo dilazione rappresenta circostanza incompatibile con la comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati, che suppone e contiene invece l'intimazione di un pagamento totale, immediato, tanto più in assenza di prove su inadempimenti del contribuente al piano dilazionato. (M.C.G.)

421. Omessa denuncia
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 238/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

ACCERTAMENTO - TARSU - Omessa Denuncia - Reiterazione della violazione - Sussiste.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione non si estingue dopo il primo anno di occupazione ma permane negli anni successivi stratificando nel tempo una serie successiva di violazioni. (P.L.)

422. Determinazione della superficie tassabile
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 361/21/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Davigo

RIFIUTI SPECIALI - Aree in cui si producono - Inapplicabilità della tassa - Sussiste.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto delle porzioni di aree che, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, diano luogo alla formazione di rifiuti speciali, tossici, o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali, al cui smaltimento in base alle norme vigenti sono tenuti a provvedere direttamente e a proprie spese gli stessi produttori. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 507/1993, art. 62; L. 128/1998, art. 17, comma 3; L. 146/1994, art. 39, commi 1 e 2; D.P.R. 915/1982, art. 2.

423. Aree tassabili
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 118/12/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Gaballo, Relatore: Cappelluzzo

Aree tassabili - Locali inseriti in stabilimenti ma non utilizzati per attività produttiva - Aree scoperte pertinenziali - Non tassabilità.
Non sono locali adibiti ad "uffici privati", e quindi non sono tassabili ai fini Tarsu, quelli inseriti in stabilimenti, non strettamente utilizzati dalle attività operative industriali ma con funzione connessa e finalizzata all'attività industriale svolta nello stabilimento. Parimenti non è tassabile l'area scoperta pertinenziale allo stabilimento, utilizzata come spazio di manovra per automezzi e stoccaggio temporaneo delle merci nelle fasi di carico e scarico in quanto oggettivamente inidonea a produrre rifiuti. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 507/1993, art. 62.

424. Determinazione della superficie
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 148/5/2011 del 22 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Donati

TARSU - Criteri di determinazione della superficie - Locali di svolgimento dell'attività produttiva - Esenzione - Sussiste.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte nella quale si formano i rifiuti speciali, al cui smaltimento devono provvedere, a proprie spese, gli interessati. Pertanto, le superfici dei locali nei quali vi siano i macchinari e nei quali avvengono le lavorazioni devono essere considerate esenti, in quanto i rifiuti speciali delle lavorazioni sono riferibili a tali superfici e non soltanto a quella occupata dai macchinari che rappresentano semplicemente l'origine dei rifiuti speciali. (L.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 507/1993, art. 62, comma 2.

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF

425. Società in nome collettivo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 274/41/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Ortolani, Relatore: Siffredi

IRPEF - ACCERTAMENTO - Società in nome collettivo - Accertamento notificato alla società - Omessa impugnazione -Socio - Effetti.
La mancata impugnazione dell'avviso di accertamento notificato alla società in nome collettivo rende definitiva anche la posizione del socio nel giudizio avverso il proprio atto di accertamento, non potendosi in tale sede formulare le eccezioni che andavano sollevate nel ricorso avverso l'atto notificato alla società. (M.M.)

426. Ritenute d'acconto
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 200/47/2011 del 20 luglio 2011 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Duré

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute d'acconto operate e non versate - Deducibilità - Sussiste.
Il contribuente, provando mediante le relative certificazioni di aver subito delle ritenute, ha diritto allo scomputo delle predette ritenute d'acconto operate dal sostituto d'imposta anche se non versate. (M.A.B.)

427. Interessi di mora
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 211/7/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo

INTERESSI DI MORA - Funzione risarcitoria e/o afflittiva - Indeducibilità ai fini Irpef.
Gli interessi di mora versati all'ente impositore per tardivi versamenti, non possono costituire titolo alla detrazione fiscale in funzione del presupposto che tali somme hanno funzione risarcitoria e/o afflittiva e come tali non possono costituire costo relativo all'attività professionale né onere deducibile. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 10, comma 1, lett. *e*).

428. Rettifica del reddito
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 289/41/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente: Ortolani, Relatore: Innocenti

REDDITO D'IMPRESA - APPALTO - Riqualificazione in lavoro dipendente - Rettifica del reddito in base al rapporto costo del personale/ricavi - Illegittimità - Sussiste.
Qualora l'Inps abbia riqualificato un contratto di appalto di manodopera in contratto di lavoro dipendente, per l'effetto contestando alla società di aver utilizzato un lavoratore dipendente senza dichiararlo, l'Agenzia delle Entrate non può a sua volta accertare un maggior reddito imponibile basandosi sul rapporto costo del personale

— ricavi, laddove il costo sostenuto per l'impiego del lavoratore risulta già indicato nel bilancio della società sulla base del contratto di appalto contestato. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39; D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*; D.Lgs. 276/2003, art. 21.

429. Plusvalenza
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 8 - sentenza n. 300/8/2011 del 3 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Vaglio

PLUSVALENZA - CESSIONE DI TERRENI EDIFICABILI - Valore venale degli immobili - Valore definito ai fini del registro - Comportamento antieconomico - Prova della cessione a prezzo inferiore al prezzo di mercato.
Il valore determinato ai fini dell'imposta di registro, in sede di accertamento con adesione, costituisce presunzione idonea a fondare l'accertamento anche ai fini delle imposte dirette per la determinazione della relativa plusvalenza. Resta a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato, mediante idonea documentazione. (M.Gu.)

430. Contributi previdenziali versati all'estero
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 233/22/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Crisafulli

REDDITI PRODOTTI IN ITALIA - Contributi previdenziali versati all'estero - Oneri deducibili - Sussiste.
Negare la deducibilità dei contributi versati ad enti pensionistici non residenti e al tempo stesso assoggettare ad imposta le relative prestazioni, genera una disparità non compatibile col diritto comunitario. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 10 lett. *e*); Trattato CE, art. 49; Conv. Italia-Germania contro doppia imposizione, art. 18; Costituzione, art. 53.

431. Compensi amministratori
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 274/47/2011 del 10 novembre 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Durè

IRPEF - COMPENSI AMMINISTRATORI - Redditi lavoro dipendente - Tassazione - Natura compensi - Lavoro autonomo.
L'articolo 34 della Legge n. 342/2000, che ha accomunato la tassazione dei compensi degli amministratori a quella dei redditi assimilati a lavoro dipendente, non ha mutato, dal punto di vista civilistico, la natura di tali compensi in redditi da lavoro dipendente; più semplicemente, tali redditi, pur rimanendo intrinsecamente di lavoro autonomo, nei confronti della tassazione sono trattati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: L. 342/2000, art. 34.

432. Canoni di locazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 334/40/2011 del 14 novembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

IRPEF - REDDITO DEI FABBRICATI - Immobile concesso in usufrutto - Reddito derivante dalla locazione dell'immobile - Soggetto passivo - Usufruttuario - Contratto di locazione sottoscritto dal nudo proprietario - Non rileva.
È illegittimo l'Avviso di accertamento con il quale l'Ufficio recupera a tassazione nei confronti del nudo proprietario i canoni di locazione dell'immobile che risultano già correttamente dichiarati dall'usufruttuario, a nulla rilevando che in base ai dati dell'Anagrafe Tributaria sia il nudo proprietario a risultare dante causa nel contratto di locazione. (M.M.)

433. Deducibilità accantonamenti
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 296/23/2011 del 17 novembre 2011 - Presidente: De Vincenzo, Relatore: Garghentino

IRPEF - REDDITI D'IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - Rapporto di agenzia - Cessazione - Accantonamenti - Deducibilità - Criterio della competenza.
Con riferimento all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, la deduzione degli accantonamenti, in conformità a quanto avviene per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto del personale dipendente, è operata, nei singoli esercizi, secondo il criterio della competenza. Sarà fiscalmente deducibile l'ìmporto, calcolato anno per anno, ipotizzando la cessazione di tutti i rapporti di agenzia in essere per causa non imputabile all'Agente o Rappresentante, e che a nulla rileva, ai fini della deduzione dell'accantonamento dell'esercizio, la circostanza che talune componenti della complessiva indennità di cessazione abbiano natura aleatoria, trovando detta deduzione ai fini tributari legittimazione direttamente in una disposizione di legge. (M.C.G)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 105, comma 1.

434. Accertamento sintetico
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 333/41/2011 del 17 novembre 2011 - Presidente: Ortolani, Relatore: Martinelli

IRPEF - ART. 38, COMMA 4 S.S. D.P.R. N. 600/1973 - Accertamento sintetico - Disponibilità dei beni e servizi di cui al D.M. 10 settembre 1992 - Definizione.
Ai fini dell'accertamento sintetico del maggior reddito imponibile, i beni e i servizi tassativamente individuati come indici di maggiore capacità contributiva nel D.M. 10 settembre 1992 si considerano nella disponibilità del contribuente persona fisica tutte le volte che, a qualsiasi titolo, il soggetto interessato utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi, ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38; D.M. 10 settembre 1992.

435. Indennità trasferte
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 362/24/2011 del 30 dicembre 2011 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

RITENUTA D'ACCONTO - Indennità trasferte - Rimborsi - Avviso di accertamento - Integrazione - Busta paga - Esenzione.

In mancanza di produzione di idonei documenti attestanti che le somme per "trasferta esente", di cui all'avviso di accertamento, sono state effettivamente corrisposte al personale dipendente come integrazione di quanto già previsto forfetariamente, in modalità variabile e diversificata dal 'trattamento retributivo del singolo soggetto' forfetario esposto in busta paga, detti costi non possano considerarsi inerenti ad oneri esenti da ritenuta d'acconto. (M.C.G.)

436. Assegni corrisposti al coniuge separato
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 143/9/2011 del 22 settembre 2011 - Presidente: De Petris, Relatore: Molteni

Oneri deducibili - Assegni corrisposti al coniuge separato - Consegna in contanti al legale del coniuge - Deducibilità.
Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale e le parti possono concordare le modalità di pagamento. Sono quindi correttamente eseguiti e deducibili i pagamenti fatti a mani dell'avvocato difensore che agisca in base a mandato del coniuge separato. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 10.

437. Spese per ristrutturazione
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 6 - sentenza n. 87/6/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente: Macca, Relatore: Bellotti

IRPEF - Spese per ristrutturazione - Pagamento con bonifico da conto corrente di un terzo - Detraibilità
Ai fini dell'IRPEF, non esclude la detraibilità delle spese di ristrutturazione la circostanza per cui i bonifici, effettuati per il pagamento di tali spese, siano stati eseguiti tramite conti correnti non intestati al titolare del diritto reale sull'immobile ristrutturato. (B.I.)

Riferimenti normativi: L. 449/1997, art. 1.

438. Plusvalenza
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 3 - sentenza n. 140/3/2011 del 19 settembre 2011 - Presidente: Nora, Relatore: Falcinella

ACCERTAMENTOIRPEF - IMPOSTA DI REGISTRO - Plusvalenza - Accertamento con adesione con riguardo all'imposta di registro e sua rilevanza ai fini dell'accertamento dell'IRPEF.
Il presupposto dell'avviso di rettifica di valore ai fini dell'imposta di Registro e quello dell'avviso di accertamento sono radicalmente diversi: con il primo atto si determina il valore venale del bene oggetto di compravendita, sul quale vengono determinate e quantificate le imposte di registro ipotecarie e catastali da versare, mentre il secondo, emesso ai fini IRPEF, trova il proprio presupposto nell'effettiva percezione da parte del contribuente di una maggiore somma, da considerare quale plusvalenza. Assume rilevanza al riguardo la giurisprudenza della Cassazione che considera quale presunzione idonea a determinare un'inversione dell'onere probatorio, nell'accertamento di un maggior reddito in capo al contribuente, la presenza di un maggior valore del bene ceduto, accertato definitivamente in sede di applicazione dell'imposta di Registro. Il perfezionamento, da parte dell'acquirente di un terreno edificabile, di un accertamento con adesione con riguardo all'imposta di

Registro, non può costituire riconoscimento, da parte del venditore del predetto terreno, del valore del bene divenuto definitivo ai fini dell'imposta di Registro, se l'accertamento con adesione risulta proposto da un altro soggetto (l'acquirente). (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 67.

439. Cessione di terreno edificabile
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 131/2/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Spartà, Relatore: Portieri

IMPOSTA DI REGISTRO E IRPEF - Cessione terreno edificabile - Plusvalenza - Valore accertato ai fini dell'imposta di registro - Mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione registro - Definitività del valore accertato e sua valenza anche ai fini IRPEF
L'Agenzia delle Entrate è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro. Va respinto il ricorso del contribuente, avverso l'avviso di accertamento di maggiore Irpef, derivante dalla plusvalenza rideterminata sulla base dei maggiori valori accertati ai fini dell'imposta di registro, se tali valori, recepiti in un avviso di liquidazione notificato al contribuente, si sono resi definitivi a seguito di mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione da parte del medesimo contribuente. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 67.

440. Risarcimento danni
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 153/7/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi

Transazione del lavoratore con il datore di lavoro - Risarcimento danni - Irrilevanza reddituale.
Nel caso in cui un lavoratore abbia impugnato il licenziamento per ingiustificato recesso intimato dal datore di lavoro e abbia successivamente raggiunto un accordo stragiudiziale, con verbale di transazione e conciliazione, le somme percepite dal lavoratore, a titolo di risarcimento per danno biologico, esistenziale, morale e all'immagine, non hanno rilevanza reddituale, ciò anche se il verbale prevede la definizione transattiva di ogni credito o pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, atteso che tali precisazioni sono tipiche di ogni transazione quando si vuole definire una lite in forma "tombale". La sostanza della transazione non può essere stravolta da forme di stile e di consuetudine generalmente adottate in tali circostanze da chi deve corrispondere una somma in via transattiva. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 6.

441. Finanziamento ai soci
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 39/5/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Avagliano

IRPEF - ACCERTAMENTO - Finanziamenti di soci a società - Restituzione - Irrilevanza fiscale.

I finanziamenti erogati dai soci alla società, a titolo infruttifero o onerosi, poiché debiti soggetti all'obbligo di restituzione da parte della società, in caso di rimborso, non determinano l'attivazione della presunzione di cui all'art. 47, comma 1, del T.U.I.R.; in sostanza detti finanziamenti non incrementano il costo fiscale della partecipazione e, quindi, la loro restituzione è fiscalmente irrilevante. (A.La.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 47, comma 1.

442. Omessa dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 158/2/2011 del 22 novembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Avagliano

IRPEF - OMESSA DICHIARAZIONE - RIMBORSO.
Il riconoscimento di un credito è connesso all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché l'ufficio solo attraverso l'esame e la liquidazione della dichiarazione è in grado di verificare la spettanza delle detrazioni, deduzioni, ritenute subite.
Nelle ipotesi di dichiarazione omessa all'ufficio è preclusa la liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione e il controllo formale. (V.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, artt. 36 *bis* e 36 *ter*..

443. Costituzione di disponibilità finanziarie all'estero
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 188/1/2011 del 15 novembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

Costituzione di disponibilità finanziarie all'estero - Presunzione di redditi non dichiarati in Italia - Condizioni - Documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni - Inutilizzabilità - Cd. " *lista Falciani*" - Atto di contestazione fondato sulle informazioni in essa contenute - Illegittimità.
La sussistenza di disponibilità finanziarie all'estero può presumersi costituita mediante redditi sottratti alla tassazione, salvo prova contraria, per violazione degli obblighi sanciti dall'art. 4 L. 227/1990. Tuttavia, i documenti sottratti dalla banca dati informatica di un Istituto bancario estero da un suo ex dipendente, come nel caso della c.d. "*lista Falciani*", sono illecitamente acquisiti, e le informazioni in essi contenute, ancorché acquisite dalla A.G. italiana per rogatoria da altra A.G. estera, sono inutilizzabili, ai sensi dell'art. 240 comma 2, ultima parte del codice di procedura penale.
Pertanto, l'atto di contestazione tributaria fondato esclusivamente sulle informazioni contenute nei documenti illecitamente acquisiti, è illegittimo e va annullato. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 31 *bis*; D.L. 167/1990, art. 4; c.p.p., art. 240, comma 2.

444. Spese detraibili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 66/15/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Giordano, Relatore: Sciarini

IRPEF - SPESE MEDICHE - Trattamento di linfodrenaggio - Natura curativa - Esclusa - Detraibilità - Non sussiste.

Le spese sostenute per il trattamento di linfodrenaggio non costituiscono una spesa medica detraibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. *c*), non avendo esso natura curativa e consistendo in un trattamento di medicina estetica praticato per favorire la circolazione della linfa ed il deflusso di liquidi organici e tossine ristagnanti (comunemente usato contro la cellulite). (T.D.V.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 15, comma 1, lett. *c*).

445. Assegno di mantenimento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 77/34/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Budano

SEPARAZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO *UNA TANTUM* - NATURA ASSISTENZIALE DELL'ATTRIBUZIONE - Deducibilità - Sussiste.
L'assegno di mantenimento *una tantum* che un coniuge effettivamente versa a favore dell'altro coniuge in forza di provvedimento di separazione legale emanato dall'Autorità Giudiziaria deve essere sussunto, a livello fiscale, nell'alveo dell'art. 10 comma 1 lett. *c*) del D.P.R. 917/1986, il quale contempla la deducibilità di tale attribuzione per il soggetto che la corrisponde. Sebbene la disposizione normativa in questione postula, almeno letteralmente, il suddetto trattamento tributario solo per gli assegni cd. periodici che risultano essere corresponsioni "assistenziali" e/o "alimentari", tale natura non può essere negata anche a quelle attribuzioni che si esauriscono in un'unica soluzione. Difatti, la possibilità di riconoscere la natura assistenziale dei versamenti corrisposti *una tantum* a seguito di separazione — e dunque la deducibilità a favore di chi li corrisponde — dipende dalle concrete condizioni di erogazione stabilite dall'Autorità Giudiziaria dal momento che l'assegno *de quo* costituisce soltanto una diversa modalità di corresponsione dell'assegno periodico. (L.V.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 10, comma 1.

446. Rimborso delle ritenute
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43, sentenza n. 95/43/2011 del 29 luglio 2011, Presidente: Pizzo, Relatore: Premoli

SOSTITUTO D'IMPOSTA - Versamento in eccesso di ritenute d'imposta su redditi di lavoro dipendente - Richiesta di rimborso da parte del sostituto d'imposta - Inammissibilità.
Il percettore è l'unico legittimato alla presentazione dell'istanza di rimborso delle ritenute indebitamente versate. Solo il sostituito e non anche il sostituto d'imposta è infatti il debitore principale nei confronti del fisco. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 23; D.P.R. 602/1973, art. 38.

447. Indennità di occupazione del terreno
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 105/26/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente: Molina, Relatore: Gesualdi

IMPOSTE SUI REDDITI - DETERMINAZIONE REDDITI - CONCORSO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO - Terreno - Indennità di occupazione - Apprensione del fondo - Scadenza occupazione - Reddito imponibile.

Il diritto all'indennità di occupazione del terreno, che comincia a decorrere dalla data di apprensione del fondo sino alla scadenza dell'occupazione, è disciplinato dall'art. 35 del D.P.R. 327/2001, autenticamente interpretato dall'art. 1 comma 444 della legge finanziaria 2006/2005, in base al quale detta indennità costituisce reddito imponibile e concorre alla formazione dei redditi diversi se è riferita a terreni ricadenti nelle zone omogenee del tipo A, B, C, D, come definite dagli strumenti urbanistici. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 327/2001, art. 35; Legge Finanziaria 2006/2005, art. 1, comma 444.

448. Impresa agricola individuale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 116/27/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente: Secchi, Relatore: Barbata

IRPEF - IMPRESA AGRICOLA - RENDITE CATASTALE - Impresa individuale - Società semplice - Terreni - Reddito agrario - Costi e ricavi - Irrilevanza.
Per quanto riguarda l'IRPEF, l'impresa individuale agricola, a prescindere dal regime IVA applicato, è tassata sulla base della rendita catastale dei terreni condotti, e sono fiscalmente irrilevanti tutti i costi sostenuti ed i ricavi realizzati. L'IRPEF si calcola sul reddito agrario dei terreni, a prescindere quindi dall'utile o dalla perdita effettivamente conseguiti. Questa particolare forma di tassazione è riservata alle imprese agricole individuali o in forma di società semplice, e qualora siano rispettati i limiti di cui all'art. 32 D.P.R. 917/1986. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 32.

449. Inerenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 156/45/2011 del 17 ottobre 2011 - Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco

IMPOSTE DIRETTE - INERENZA - CONDIZIONI - Costo correlato a ricavo futuro e incerto - Deducibilità - Sussiste.
Ai sensi dell'art. 109, comma 5, del D.P.R. 917/1986 il costo è deducibile nella misura in cui si riferisce ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi. Ai fini dell'inerenza la correlazione deve essere valutata in relazione all'attività nel suo complesso e nel suo divenire, pertanto può ritenersi deducibile anche un costo correlato ad una mera aspettativa di ricavo futuro. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109, comma 5.

450. Società di fatto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 84/34/2011 del 21 ottobre 2011 - Presidente: Targetti, Relatore: Menegatti

SOCIETÀ DI FATTO - ASSENZA DEL CONTRATTO SOCIALE - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE - TRASPARENZA FISCALE - Tassazione in capo ai soci - Reddito d'impresa.
L'esistenza di una società di fatto può essere individuata dall'Ufficio accertatore sulla base delle concrete modalità attraverso cui i soci occulti pongono in essere

l'attività apparentemente non di impresa. Qualora si provi ciò, ai fini delle imposte dirette le società di fatto dovranno essere *equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che abbiano o meno per oggetto l'esercizio di attività commerciali, con conseguente applicazione del principio di trasparenza fiscale nei confronti dei soci.* (L.V.)

451. Ritenute IRPEF su indennità di volo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66 - sentenza n. 142/66/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Evangelista, Relatore: Moscheni

Ritenute irpef su indennità di volo - Regime e presupposti - Applicabilità anche ai pensionati della medesima categoria - Non sussiste.
L'art. 51 comma 6 del D.P.R. n. 917/1986 è chiaro ed inequivocabile precisando che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento della attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Al riguardo la legge parla di lavoratori tenuti a questi obblighi contrattuali dove, a fronte di tale disagio, viene riconosciuta questa speciale indennità con trattamento fiscale privilegiato. Nulla viene detto, né poteva essere detto, con riguardo ai pensionati i quali non svolgono alcuna attività lavorativa né tanto meno devono spostarsi in luoghi diversi e non subiscono alcun disagio. La pensione ha una propria identità economica soggetta ad autonomo prelievo fiscale, indipendentemente dalle voci che hanno concorso alla sua realizzazione. (L.S.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 51, comma 6.

452. Valore definito ai fini del Registro
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 141/20/2011 del 25 ottobre 2011 - Presidente: Sacchi, Relatore: Muscolo

ACCERTAMENTO - Cessione area edificabile - Imposta di registro - Riferimento al valore - Imposte dirette - Rilevanza - Non sussiste.
Nel caso di cessione di area edificabile, il valore definito ai fini dell'imposta di Registro non è un elemento egualmente valido ed automaticamente utilizzabile anche per la determinazione dell'I.R.Pe.F. Infatti l'imposta indiretta viene computata con riferimento al valore venale dell'immobile ceduto, mentre per l'imposta diretta è rilevante il corrispettivo percepito dall'alienante. (M.Sa.)

453. Commercio ambulante
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 101/5/2011 del 10 novembre 2011 - Presidente: Califano, Relatore: Aniello

IRPEF - ACCERTAMENTO ANALITICO - INDICI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - Commercio ambulante - Percentuale di ricarico - Medie statistiche.
L'infedeltà dei dati indicati nella dichiarazione non può essere inferita dalla sola circostanza che la percentuale di ricarico applicata al costo della merce venduta sia notevolmente inferiore a quella media riscontrabile nel settore specifico di attività in aziende similari, atteso che le percentuali di ricarico non integrano un "fatto

noto" ma sono subordinate alle tendenze del mercato e alla merce oggetto dell'attività (in questo senso Cassazione n. 643/2006). (M.V.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/73, art. 39, comma 1, lett. *d*).

454. IRPEF a tassazione separata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 169/44/2011 dell'11 novembre 2011 - Presidente: Proietto, Relatore: Gatti

CESSIONE DI TERRENO EDIFICABILE - PLUSVALENZA - Determinazione del valore - Criteri applicabili - Valore d'acquisto in base a perizia di stima asseverata - Valore finale corrispondente a quello definito ai fini dell'imposta di registro - Indice presuntivo e non vincolante - Prova dell'effettivo corrispettivo versato.
Il valore d'acquisto dei terreni edificabili tassabile con imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 7 della L. 448/2001, può essere determinato, in luogo del costo, sulla base di perizia giurata di stima, che costituisce valore "*normale*" minimo di riferimento ai fini delle imposte dirette ed indirette, mentre per l'accertamento del valore finale utile alla determinazione della plusvalenza tassabile ai fini delle imposte dirette, il valore definito ai fini dell'imposta di registro costituisce soltanto un indice presuntivo suscettibile di essere superato dalla prova offerta dal contribuente circa il corrispettivo della cessione effettivamente pagato. (F.M)

Riferimenti normativi: L. 448/2001, art. 7; D.Lgs. 546/1992, artt. 19, 20, 21 e 22.

455. Redditi fondiari
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 123/29/2011 del 18 novembre 2011 - Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

IRPEF - ISTANZA DI RIMBORSO - SILENZIO RIFIUTO - Redditi fondiari - Restituzione parziale canoni di locazione - Non sussiste.
La restituzione in forza di sentenza di parte di quanto percepito da un contribuente a titolo di canone di locazione per violazione della L. 392/1978 sull'equo canone, non è presupposto sufficiente per proporre domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38, del D.P.R. 602/1973 e dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 delle imposte a suo tempo versate correttamente. Infatti, mentre l'art. 38 consente il rimborso dei tributi in eccesso versati per errore nella dichiarazione o per totale o parziale inesistenza dell'obbligo di versamento, la restituzione dei canoni indebitamente percepiti costituisce risarcimento in forma specifica per un comportamento illecito. Detto esborso, tuttavia, può avere rilevanza nell'anno fiscale in cui è eseguito in quanto onere deducibile dai redditi. (A.R.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

456. Rimborso, termini di decadenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 148/49/2011 del 18 novembre 2011 - Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

IMPOSTE SUI REDDITI - RIMBORSO - Istanza - Termine di decadenza - Decorrenza.
Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, decorre, nelle ipotesi di versamenti in

acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an e del quantum dell'obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

457. Incentivi all'esodo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 97/15/2011 del 29 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Giordano

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - Incentivi all'esodo - Regime anteriore al D.L. 223/2006 - Discriminazione in base al sesso - Compatibilità con il diritto UE - Non sussiste - Disapplicazione - Applicabilità al gruppo sfavorito del regime riservato ai soggetti favoriti - Sussiste.
L'art. 19, comma 4 *bis*, D.P.R. 917/1986 — norma che, nel riservare un regime di favore relativo al trattamento di fine rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, prevede requisiti anagrafici diversi per donne ed uomini — è in contrasto con il principio di parità di trattamento fra uomini e donne, di cui alla Direttiva UE 76/2007 (sì come accertato da Corte di Giustizia UE 21 luglio 2005, causa C-207/04). Sicché, deve essere disapplicato anche l'art. 36, comma 23, D.L. 223/2006, norma che abroga il citato art. 19, comma 4 *bis*, ma ne fa salva l'applicazione ai rapporti di lavoro cessati prima della sua entrata in vigore. Per tali ragioni, il più favorevole regime previsto per le lavoratrici donne troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori uomini il cui rapporto sia cessato prima dell'entrata in vigore del D.L. 223/2006. (abrogato)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1973, art. 19, comma 4 *bis*; D.L. 223/2006, art. 36, comma 23; Corte di Giustizia UE 21 luglio 2005, causa C-207/04. (T.D.V.).

IRPEG IRES

458. Autofatturazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 166/1/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

COSTI INDEDUCIBILI - SPESE NON DOCUMENTATE - Acquisto di rottami - Autofatturazione - Pagamento in contanti - Validità - Sussiste.
La particolare attività di compravendita rottami spesso comporta l'acquisto di detti rottami da privati o raccoglitori occasionali sprovvisti di partita iva, nei confronti dei quali non sempre è possibile intrattenere rapporti contabili accurati. In tale settore costituisce prassi normale l'emissione di autofatture per l'acquisto effettuato. La regolare tenuta della contabilità suffragata dalla corrispondenza con i documenti contabili che le fanno da supporto, oltre che il raffronto tra le vendite effettuate e gli acquisti ricostruiti dal contribuente, prova l'avvenuta reale effettuazione degli acquisti, poiché ad un elevato volume di vendite deve necessariamente corrispondere un adeguato volume d'acquisto di rottame. (F.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 74, comma 7.

459. Riporto delle perdite
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 206/7/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo

RIPORTO DELLE PERDITE - COMPENSAZIONE DELLE PERDITE CON UTILI DI ESERCIZI SUCCESSIVI - Decadenza del diritto al riporto delle perdite - Onere del contribuente di dettaglio degli utilizzi delle perdite.
La compensazione delle perdite con utili di esercizi seguenti non opera *ope legis* ma deve essere richiesta dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi; la mancata presentazione della dichiarazione non comporta la decadenza del diritto al riporto delle suddette perdite. Essendo però interesse erariale evitare utilizzi distorti di tale beneficio, è onere del contribuente provare le scelte operate, ovvero le perdite non ancora utilizzate totalmente o parzialmente, nel rispetto delle norme vigenti. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 102, comma 1.

460. Consolidato fiscale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 207/7/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo

CONSOLIDATO FISCALE - OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. CNM - Divieto di doppia imposizione - Possibilità di recupero dei dati dalle dichiarazione delle partecipanti al consolidato - Assenza di danno erariale.
In presenza di comunicazione di opzione per il consolidato nazionale fiscale è possibile per l'Ufficio, anche in difetto di presentazione del modello CNM, procedere alla ricostruzione della liquidazione dell'ires e alla determinazione dell'eccedenza risultante attraverso la regolare presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle società partecipanti al consolidato. Il mancato riconoscimento di tale eccedenza comporterebbe una doppia imposizione con conseguente indebito arricchimento dell'Amministrazione Finanziaria. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 67; D.P.R. 917/1986, art. 163.

461. Inerenza
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 222/7/2011 del 29 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Sorrentino

Principio di inerenza - Costi sostenuti nell'interesse della controllante.
Costituiscono costi di pubblicità anche quei costi sostenuti da quegli operatori che si trovano lungo il canale distributivo, per la promozione delle vendite e non si può asserire che tali costi siano effettuati nell'interesse del produttore. Il concetto di inerenza dei costi deve tener conto di tutti i ricavi e di tutti i costi, anche quando questi ultimi apparentemente non diano un utile immediato e ben individuato, come del resto si può ben considerare per i costi di pubblicità. (M.Gu.)

462. Residenza in Italia, prova
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 238/1/2011 del 20 ottobre 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

IRES - IVA - CONTRATTO D'AGENZIA - Società controllate estere - Effettiva residenza in Italia - Sede fissa all'estero - Validità - Sussiste.
La documentazione prodotta a prova da parte di società estera, non avente ubicazione in paese a fiscalità non privilegiata, seppur partecipata da società italiana, consistente in contratti di fornitura di servizi e di locazioni è sufficiente a dimostrare il proprio status di contribuente estero non tassabile in Italia. Il fatto che la società controllante eserciti azioni di controllo, non rappresenta prova della effettiva residenza in Italia, trattandosi di un compito che compete alla controllante anche in rapporto ai propri soci di riferimento. (F.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 73, comma 3.

463. Società "esterovestita"
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 322/41/2011 del 2 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Ortolani

IRES - "Esterovestizione" - Presupposti - Attrazione in Italia del reddito imponibile - Elementi negativi di reddito - Riconoscimento - Necessità - Sussiste.
Se risulta provato documentalmente che le decisioni di indirizzo della società sono state in realtà eseguite in Italia, per mano degli stessi amministratori che, solo formalmente, le hanno assunte all'estero, sussistono elementi rilevanti e concludenti per ritenere che la società sia "estero vestita". Poiché non vi è dubbio che il reddito imponibile debba scaturire dalla contrapposizione di tutti i ricavi e dei costi fiscalmente rilevanti e non solo da taluni di essi, se l'Ufficio contesta ad una società l'"esterovestizione", non può limitarsi ad accertare solamente i ricavi non dichiarati, ma è tenuto a determinare l'imposta considerando anche i relativi costi sostenuti dalla società. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 73, comma 3.

464. Finanziamenti infragruppo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 321/40/2011 del 7 novembre 2011 - Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti

IRES - PREZZI DI TRASFERIMENTO - Art. 110, comma 7 T.U.I.R. - Finanziamenti infruttiferi a società controllate estere - Assenza di valide ragioni economiche - Violazione del transfer pricing - Art. 109, comma 5 T.U.I.R. - Inerenza - Interessi passivi relativi a finanziamenti infragruppo infruttiferi - Non sussiste - Accertamento relativo a consolidato fiscale - Perdite maturate prima dell'esercizio dell'opzione - Compensabilità - Non Sussiste.
Nel caso di finanziamento concesso da una società controllante residente alle società controllate estere, la previsione di infruttuosità del finanziamento o il mancato addebitamento degli interessi attivi pattuiti in contratto rappresenta una violazione della normativa in materia di prezzi di trasferimento. Se non sussistono valide ragioni economiche, sono indeducibili poiché privi del requisito di inerenza, gli interessi passivi sul mutuo contratto dalla società controllante per concedere a sua volta un finanziamento infruttifero alla società controllata estera. Le perdite maturate prima dell'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale non possono essere scomputate dal maggior reddito accertato in capo alla fiscal unit. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. n. 917/1986, art. 110, comma 7, art. 109, comma 5.

465. Utilizzo perdite
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 341/41/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Ortolani

IRES - AVVISO DI ACCERTAMENTO - COMPENSAZIONE PERDITE - Perdite pregresse - Compensazione con maggiore imponibile accertato - Opera *ex lege* - Omissione - Accertamento - Illegittimità - Consegue.
Il maggior reddito imponibile accertato deve essere compensato *ope legis* con le perdite pregresse della società e senza previa richiesta del contribuente, poiché una diversa interpretazione porterebbe alla determinazione di maggiori sanzioni ed interessi rispetto al reddito imponibile del periodo e, potenzialmente, alla perdita del diritto al riporto delle perdite per decorrenza dei termini, tutti effetti questi di natura punitiva e sperequativa che la legge non prevede neppure quali conseguenze potenziali. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 84.

466. Cessione di ramo di azienda
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 286/47/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli

IRES - Società di assicurazione vita - Cessione di ramo di azienda - Riserva per copertura dei rischi tasso e mortalità - Riserva integrativa non contabilizzata dalla società cedente - Requisiti per l'iscrizione nel bilancio della società cessionaria - Insussistenza - Deducibilità - Esclusione - Finalità elusiva - Irrilevanza - Violazione dei principi civilistici e contabili - Sussiste - Ripresa a tassazione della relativa deduzione - Legittimità.
Nella cessione di un ramo di azienda di impresa assicuratrice del ramo vita, l'iscrizione nel bilancio della società cessionaria di una riserva integrativa per la copertura dei rischi tasso e mortalità non contabilizzata dalla società cedente non è deducibile per mancanza del requisito della onerosità sancito dall'art. 2426 del codice civile indipendentemente dalla finalità elusiva dell'operazione per il disequilibrio fra il valore dell'avviamento riconosciuto all'acquirente e quello della plusvalenza addebitata al venditore. (F.M.)
Riferimenti normativi: T.U.I.R. art. 103, comma 3; c.c., art. 2436, comma 6.

467. "Spese di regia"
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 322/41/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

"SPESE DI REGIA" - DEDUCIBILITÀ - PRESUPPOSTI - Consolidato fiscale - Ripartizione costi infragruppo - Danno erariale - Configurabilità - Non sussiste - Ufficio - Carenza di interesse ad agire - Consegue.
Al fine di riconoscere la deducibilità dalle imposte dirette delle "spese di regia" è necessario che la società controllata provi la loro effettività ed inerenza, producendo allo scopo documentazione (ad esempio fatture, contabilità, contratti), dalla quale risulti compiutamente la descrizione dei servizi, la loro effettiva esecuzione, ed altresì l'assenza di "duplicazioni" di costi in capo alla controllata per esigenze della capogruppo; al riguardo un ulteriore supporto può essere fornito dalla relazione al bilancio della società di revisione, che costituisce un mezzo di prova che non può essere né ignorato dall'Ufficio in sede amministrativa né dal Giudice in sede processuale. L'Ufficio inoltre non ha interesse ad agire in giudizio per mettere in

discussione la ripartizione dei costi tra società rientranti in un consolidato fiscale nazionale, poiché ai maggiori costi dedotti dalla controllata corrispondono maggiori ricavi tassati in capo alla controllante, e quindi non può sussistere alcun danno per l'erario. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109, art. 117 ss..

468. Consolidato nazionale
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 110/2/2011 del 22 luglio 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Diana

CONSOLIDATO NAZIONALE - Cessione eccedenze d'imposta - Mancata indicazione nel Modello CNM, Quadro RX - Diritto a compensare - Sussiste.
Laddove il credito sia certo e disponibile perché non contestato dall'Amministrazione Finanziaria nel suo ammontare, la compensazione di crediti IRES all'interno del regime del consolidato nazionle, *ex* art. 117 del D.P.R. 917/1986, è sempre possibile. La mancata indicazione in dichiarazione configura un errore sicuramente scusabile dal momento che la prescrizione di cui all'art. 43 *ter* comma 2 del D.P.R. 600/1973, che prevede l'indicazione dei soggetti cessionari e dei relativi importi nel modello CNM deve essere riferito agli adempimenti di carattere formale e non assume carattere sostanziale. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 117; D.P.R. 600/1973, art. 43 *ter*, comma 2.

469. Dichiarazione unica presentata oltre 90 giorni
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 138/9/2011 del 22 settembre 2011 - Presidente: De Petris, Relatore: Molteni

RIMBORSO - IRES IRAP IVA - Dichiarazione presentata oltre 90 giorni - Perdita del diritto a riportare i crediti ivi indicati - Non sussiste.
La dichiarazione presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine si considera omessa ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili dichiarati. Se ne deduce la validità degli imponibili stessi e delle relative imposte, ivi compresi i crediti, qualora l'ufficio non abbia contestato le risultanze della dichiarazione presentata in ritardo. Sussiste quindi il diritto al riporto dei crediti risultanti dalla dichiarazione presentata oltre 90 giorni. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, art. 2.

470. Indeducibilità dei costi da reato
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 226/1/2011 del 5 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Locatelli

DEDUZIONE DI COSTI - Fatture soggettivamente inesistenti - Utilizzazione fraudolenta - Costi documentati - Indeducibilità dei costi da reato.
Non è possibile dedurre i costi documentati con fatture soggettivamente inesistenti, ai soli fini delle imposte dirette; preliminare ostacolo all'utilizzazione in sede tributaria di fatture per operazioni inesistenti, anche in senso soggettivo, è costituito dal disposto dell'art. 14 comma 4 *bis* della L. n. 537/1993, secondo cui, ai fini della determinazione dei redditi previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 917/1986, non sono

ammessi in deduzione costi riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. Ne deriva che l'utilizzazione fiscale della fattura soggettivamente falsa, siccome costituente "corpo del reato" previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 (se non del reato previsto dall'art. 2 del medesimo decreto) ricade comunque nell'espresso divieto stabilito dall'art. 14 comma 4 *bis* della L. n. 537/1993; in ogni caso, la condizione imprescindibile per la deduzione del costo documentato è costituita dalla prova, di cui è onerato il soggetto che ha utilizzato la fattura soggettivamente falsa, di non aver avuto (o di non aver potuto avere) consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata, onere non assolto dalla società ricorrente per i motivi già esposti. (G.M.)

Riferimenti normativi: L. 537/1993, art. 14, comma 4 *bis*; D.Lgs. 74/2000, art. 8; T.U.I.R., art. 6.

471. Reddito di immobili storici
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 210/2/2011 del 19 dicembre 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Mannella

REDDITO D'IMPRESA - Immobili storici - Canoni di locazione - Ricavi.
Il reddito dei beni immobili di interesse storico o artistico dell'impresa si determina secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 917/1986 (ovvero, "non si considerano produttivi di reddito fondiario") e, quindi, costituisce ricavo laddove si tratti di beni il cui sfruttamento rientri nell'oggetto della società. Non trova, quindi, applicazione il disposto dell'art. 11 comma 2 della L. n. 413/1991. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, artt. 43, 83 e 90; L. 413/1991, art. 11 comma 2.

472. Sopravvenienze attive
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 142/7/2011 del 15 novembre 2011 - Presidente: Quaranta, Relatore: Alessi

IRES - Accertamento - Sopravvenienza attiva.
Per il principio secondo il quale ogni periodo di imposta è autonomo rispetto agli altri e che a ciascun periodo corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, l'Agenzia delle Entrate non può insindacabilmente scegliere di ripartire un'eventuale sopravvenienza attiva, verificatasi in un periodo di imposta non più accertabile, in quote costanti di cinque anni, quando il contribuente non ha optato per tale frazionamento, così sostituendosi indebitamente allo stesso in tale scelta solo per opportunità di imposizione. In assenza di alcuna opzione da parte del contribuente, la sopravvenienza attiva, eventualmente esistente e non più accertabile per una determinata annualità, deve essere eventualmente considerata quale materia imponibile di tale annualità, anche se prescritta. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 88.

473. Consolidato nazionale
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 153/10/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio

IRES - CONSOLIDATO NAZIONALE - Omessa presentazione del modello CNM - Utilizzo delle perdite delle società consolidate.

In tema di determinazione del reddito complessivo delle società aderenti al consolidato fiscale nazionale, l'omessa presentazione della dichiarazione modello CNM, non comportando il venir meno del regime del consolidato, non impedisce l'utilizzo delle perdite delle società consolidate. L'unico effetto derivante dall'omessa presentazione del modello CNM è rappresentato dall'impossibilità di riportare negli anni successivi la perdita da consolidamento. L'impossibilità di considerare le perdite all'interno del conteggio algebrico trova come unico ostacolo l'omessa presentazione delle singole dichiarazioni dei redditi delle diverse partecipate, che costituiscono la fonte ancillare del corretto computo se non autonomamente contestate. (T.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 117.

474. Associazioni sportive dilettantistiche
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 5 - sentenza n. 128/5/2011 del 23 dicembre 2011 - Presidente: Maddalo, Relatore: Trevisani

SPESE DI PUBBLICITÀ - Associazioni sportive dilettantistiche - Rilevanza del riconoscimento del CONI.
Viene meno la presunzione di legge di cui all'art. 90 della L. 289/2002 che qualifica come spese di pubblicità i corrispettivi erogati in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, se l'associazione sportiva dilettantistica in questione non sia in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, che è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche. (B.I.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 90 comma 8; D.L. 136/2004, art. 7, comma 1.

475. Società di comodo - Parametri di determinazione
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 159/10/2011 del 29 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Mariuzzo

SOCIETÀ DI COMODO - REGIME FISCALE - Art. 30 L. 724/1994 - Parametri di determinazione - Concreta determinazione della soglia di operatività - Riqualificazione del canone locativo, integrato dalle spese straordinarie poste a carico del conduttore - Ammissibilità - Superamento del test di operatività.
Il coefficiente legale di resa di un immobile sociale a destinazione commerciale, che individua la soglia al di sotto della quale, ai sensi dell'art. 30 L. 724/1994 e succ. mod., la società di gestione è considerata non operativa e "*di comodo*", poiché costituita al solo scopo di gestire il patrimonio immobiliare dei soci, ben può essere conseguito anche attraverso una riqualificazione del canone locativo, affidata all'interpretazione del giudice, dalla quale esso risulti implementato dalle spese straordinarie poste contrattualmente a carico dei conduttori, in deroga alla regola codicistica prevista dall'art. 1576 c.c.. In tal caso, superandosi il test di operatività, la società non può più essere considerata non operativa ed è, pertanto, soggetta a regime ordinario di tassazione ai fini IRES e non a quello previsto per le "*società di comodo*" dall'art. 30 L. 724/1994 e successive modificazioni. (F.M.)

Riferimenti normativi: L. 724/1994, art. 30; c.c., art. 1576.

476. Deducibilità dei costi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 113/28/2011 del 5 luglio 2011 - Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini

SPESE DI RAPPRESENTANZA - SPESE DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA - Distinzione - Deducibilità *ex* art. 108 T.U.I.R. - Impresa operante nel settore dell'alta moda - Peculiarità del relativo modello comunicativo promo-pubblicitario - Riqualificazione del costo come spesa commerciale - Deducibilità per l'intero in base al criterio generale della inerenza del costo all'attività d'impresa - Legittimità.
Ai fini della deduzione dei relativi costi, ai sensi dell'art. 108 T.U.I.R., le spese di rappresentanza sono quelle erogate per iniziative volte a creare, mantenere ed accrescere, in via generale, il prestigio delle società e migliorarne l'immagine, senza dar luogo ad aspettative di incremento delle vendite, mentre costituiscono spese di pubblicità e di propaganda quelle erogate, anche se non esclusivamente, per la realizzazione di iniziative tendenti ad accrescere un incremento della clientela e delle vendite. Nel settore dell'alta moda, tuttavia, il modello comunicativo, a differenza del settore dei beni di largo consumo, consiste non tanto nell'individuare i bisogni del consumatore al fine di realizzare un prodotto in grado di soddisfarlo, quanto piuttosto nell'associare al marchio che contraddistingue la *griffe* di lusso il coinvolgimento di personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del cinema e dello sport, talchè l'apporto dei c.d. *testimonial* costituiscono il primo fattore di influenza delle scelte d'acquisto di quel prodotto. I costi promo-pubblicitari sostenuti nel predetto settore, pertanto, sfuggono alla distinzione fra spese di pubblicità e spese di rappresentanza — riconducibili alla previsione dell'art. 108 T.U.I.R. — e sono interamente deducibili in base al criterio della inerenza, riconducibile al principio generale di cui all'art. 109 T.U.I.R.. (F.M.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., artt. 108 e109.

477. Presunzione di cessione e acquisto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 90/8/2011 dell'8 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Fenizia

VERIFICA DI MAGAZZINO - Differenze inventariali - Presunzione di cessione e acquisto - Applicabilità - Limiti.
La presunzione di cessione e acquisto in presenza di differenze inventariali di magazzino non è applicabile in modo automatico e acritico, dovendo i verificatori — come suggerito anche dalla Circolare n. 31/E del 2 ottobre 2006, valutare se, specie in realtà produttive complesse o in presenza di beni particolari, le giustificazioni addotte dall'impresa verificata non siano più plausibili ed aderenti alla specifica realtà esaminata, rispetto alla presunzione di omessa fatturazione e/o di acquisto senza fattura posta dalla norma. (M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 441/1997.

478. Accertamento valore immobili ai fini del reddito d'impresa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia di Milano - Sez. 8 - sentenza n. 96/8/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti

REDDITO D'IMPRESA - DETERMINAZIONE - Accertamento del valore degli immobili - Scostamento dai valori normali di cui al comma 265

dell'art. 1 L. 244/2007 - Rideterminazione induttiva - Ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti - Riferimento ai valori indicati nella banca dati delle quotazioni immobiliari - Insufficienza - Esaustiva stima tecnica del professionista - Idoneità.
La rideterminazione induttiva del valore degli immobili venduti ai fini della tassazione dei ricavi non contabilizzati, effettuata sulla base del solo scostamento del valore normale, di cui all'art. 1, comma 265 L. 244/2007, e ricavata dai valori indicati nella banca dati delle quotazioni immobiliari gestita dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, organo dell'Agenzia del Territorio, ora abrogato con Legge n. 88/2009 (Comunitaria 2008), è insufficiente a legittimare di per sé sola l'accertamento analitico-induttivo, ma sono necessari altri elementi per integrare una presunzione grave, precisa e concordante di un maggiore imponibile non dichiarato. L'accertamento dell'A.F., pertanto, deve essere corroborato da ulteriori prove, al fine di rinvenire indizi attendibili di un eventuale occultamento di parte del corrispettivo dell'operazione di vendita. La stima tecnica, di contro, è elemento essenziale per valutare in maniera esaustiva e con piena efficacia il valore da attribuirsi all'immobile medesimo, con riferimento analitico a tutte le caratteristiche tipologiche che contraddistinguono l'immobile. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 85; D.P.R. 600/1973, artt. 39 e 40; L. 244/2007, art. 1, comma 265; L. 88/2009.

479. Costi per provvigioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 97/35/2011 del 20 luglio 2011 - Presidente: Liguoro, Relatore: Granata

Costi per provvigioni - Operazioni inesistenti - Prova a carico dell'Ufficio.
In tema di costi per provvigioni, la falsità delle relative fatture deve essere provata dall'Ufficio (conf. Cass. n. 21317/2009). (c.c.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 109, comma 4.

480. Credito esposto in dichiarazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 95/46/2011 del 21 luglio 2011 - Presidente: Pezza, Relatore: Esposti

RIMBORSO - IRPEG - Credito esposto in dichiarazione - Silenzio rifiuto - Scadenza dei termini per l'accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria - Consolidamento del credito di imposta - Sussiste - Termine per l'accertamento - Natura ordinatoria - Non sussiste.
Stante la natura perentoria dei termini previsti per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi, si consolida e sussiste l'obbligo di esecuzione del rimborso del credito di imposta Irpeg esposto dal contribuente in dichiarazione qualora siano decorsi i termini previsti per l'accertamento *ex* art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 senza che l'Amministrazione Finanziaria abbia eseguito alcuna azione di rettifica della dichiarazione medesima. (G.Br.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 36 *bis* e 43; D.Lgs. 546/1992, art. 21; D.P.R. 602/1973, art. 38.

481. Trattamento fine mandato amministratori
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia

- Sez. 67 - sentenza n. 237/67/2011 del 18 agosto 2011 - Presidente: Palestra, Relatore: Campo

Detrazione dei costi - Trattamento fine mandato amministratori - Accantonamento - Certezza e determinabilità - Corresponsione alla cessazione del mandato - Non effettuata - Deducibilità - Non sussiste.
Ai sensi dell'art. 17 comma 1, del T.U.I.R., il diritto al trattamento di fine mandato spettante agli amministratori deve risultare da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto. Ammettere una diversa interpretazione significherebbe consentire politiche di bilancio volte a ridurre elusivamente gli imponibili fiscali, ponendosi in contrasto non solo con le norme che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa, ma soprattutto alle norme sulla redazione dei bilanci destinati a pubblicazione. La mancata corresponsione alla cessazione del mandato delle somme accantonate non può non avere rilevanza fiscale, non potendosi consentire che il beneficio provvisoriamente concesso dall'art. 105 comma 4 del T.U.I.R., possa divenire strumento di elusione d'imposta rimettendo la riscossione di tali accantonamenti a decisioni *ad libitum*, senza termini, dei componenti dei consigli d'amministrazione. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, artt. 17, comma 1 e 105, comma 4.

482. Spese pubblicitarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 123/8/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Dello Russo

IRPEG - SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI - Sponsorizzazione di team automobilistico - Pubblicità - Sussistenza.
Le spese sostenute per sponsorizzare un team automobilistico possono essere considerate spese di pubblicità e non di rappresentanza, avendo finalità prevalente di pubblicizzare l'attività dell'impresa. (M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 108.

483. Oneri deducibili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 137/49/2011 del 21 ottobre 2011 - Presidente: Leotta, Relatore: Gentile

REDDITO DI IMPRESA - Transazioni infragruppo - Oneri deducibili.
In ipotesi di transazioni infragruppo, la presenza delle fatture, la loro contabilizzazione ed il loro pagamento non costituiscono elementi di prova della veridicità delle prestazioni ricevute dalla società, trattandosi di transazioni all'interno delle stessa entità soggettiva (gruppo societario) e non tra soggetti indipendenti. Atteso che i componenti negativi di reddito per poter essere considerati devono essere determinati o oggettivamente determinabili nell'ammontare, nell'ipotesi in cui non risulti provata la sussistenza di questi ultimi essenziali requisiti, il costo non è deducibile e deve ritenersi legittimo il recupero del relativo importo. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109.

484. Oneri deducibili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 139/49/2011 del 21 ottobre 2011 - Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

REDDITO DI IMPRESA - Oneri deducibili - Competenza - Detrazione carburanti.

Le regole sull'imputazione temporale delle componenti reddituali dettate dal T.U.I.R. sono inderogabili, non potendo il contribuente scegliere di effettuare l'imputazione di una componente (positiva o negativa) di reddito in un esercizio diverso dal quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione. Nell'ipotesi in cui i costi relativi alla produzione del reddito recuperato a tassazione non possano essere dedotti in quanto già contabilizzati in un esercizio precedente, al fine del ripristino della corretta misura dell'imposizione, al contribuente resta la possibilità di richiedere la restituzione della maggiore imposta versata nei limiti ordinari della prescrizione *ex* art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero, in relazione alla annualità di competenza del componente di reddito erroneamente imputato sul piano temporale.

L'art. 109, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 dispone che affinché l'imputazione avvenga per competenza i componenti reddituali debbono essere certi e determinati alla data di chiusura dell'esercizio, relativamente all'anno di riferimento; tali condizioni si verificano nell'anno di stipula del contratto e di emissione della fattura. Il diritto di avvalersi della detrazione dell'Iva ai fini delle imposte dirette è subordinato all'obbligo di emettere la "scheda carburante". (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109; D.P.R. 444/1997, art. 1.

485. Transfer pricing
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 129/19/2011 del 25 ottobre 2011 - Presidente: Piglionica, Relatore: Borsani

TRANSFER PRICING - Determinazione dei prezzi di trasferimento per imprese multinazionali - Criteri - Direttive O.C.S.E. - Applicabilità - "Valore normale" - Analisi comparativa dei prezzi praticati per prodotti similari commercializzati in regime di libera concorrenza - È dovuta - Accertamento induttivo fondato sul solo confronto fra i prezzi praticati nei rapporti fra le società infragruppo - Insufficienza.

Per la valutazione di congruità dei prezzi di trasferimento praticati nei rapporti fra società appartenenti al medesimo gruppo multinazionale è necessario fare riferimento al "valore normale" individuato dalle direttive OCSE. A tal fine, la determinazione del *transfer price* va effettuata attraverso l'analisi comparativa dei prezzi praticati per prodotti similari commercializzati da società indipendenti in un regime di libera concorrenza. La ripresa a tassazione del *transfer price* fondata sul minor prezzo desunto soltanto dal confronto fra i prezzi praticati nei rapporti infragruppo, pertanto, non è sufficiente a fondare un accertamento induttivo di maggiori componenti positivi di reddito rispetto a quelli dichiarati. (F.M.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 76, comma 5; D.P.R. 600/1973, art. 39.

486. Inerenza e detraibilità dei costi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 124/27/2011 del 28 ottobre 2011 - Presidente: Cusumano, Relatore: Currò

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - Costi Inerenza - Detraibilità -Vantaggio - Ricavi e utili aziendali.

A proposito dell'inerenza e della detraibilità dei costi, *ex* art. 75 comma 5 T.U.I.R., un vantaggio, sia pure occasionale e indiretto, rimane sempre un elemento positivo e reale, che concorre alla produzione di ricavi ed utili aziendali. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 75, comma 5.

487. Operazioni straordinarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 156/28/2011 del 7 novembre 2011 - Presidente: Pizzo, Relatore: Ingino

IMPOSTE DIRETTE - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - CESSIONE RAMO AZIENDA - Allevamento suini - Produzione formaggi - Attività mutualistica - Trasformazione latte - Cooperative - Plusvalenza - Attività tipica - Economicità complessiva.
Posto che l'attività di allevamento di suini è tradizionalmente connessa a quella di produzione di formaggi, l'operazione di vendita del ramo di azienda costituito dall'allevamento di suini è da ritenersi inerente all'attività mutualistica, dovendosi considerare la cessione all'interno dell'economicità complessiva di un'operazione di aggregazione tra due cooperative di trasformazione del latte e non già come finalizzata unicamente alla realizzazione di una plusvalenza, considerata altresì la mancanza di un intervento finanziario dei soci e il collegamento con l'attività tipica della cooperativa. (M.C.G.)

488. Operazioni fittizie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 117/31/2011 del 11 novembre 2011 - Presidente: Marra, Relatore: Citro

COSTI DEDUCIBILI - Contratto di usufrutto su quote societarie - Contratto di associazione in partecipazione - Fittizietà dei contratti - Prova.
Nel caso in cui sia contestata l'effettiva esistenza di costi connessi a contratti stipulati tra due società, le condizioni societarie delle stesse (gestione dell'una da parte del commercialista dell'altra), la mancanza di una struttura effettiva in una delle società, il precedente accertamento di altre operazioni fittizie e l'evidente finalità di evidenziare costi deducibili da parte di uno dei contraenti sono indizi sufficienti del fatto che si tratta di costi fittizi. (D.C.)

489. Branch italiana di banca estera, regime fiscale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 122/46/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Punzo, Relatore: Filipppone

SOCIETÀ ESTERE AVENTI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA - Disciplina civilistica e fiscale - Autonomia fiscale della *Branch* italiana di banca estera - Modello O.C.S.E. - Convenzione bilaterale Italia - U.S.A. contro le doppie imposizioni - Presupposti impositivi e regime fiscale di una *Branch* italiana di banca U.S.A. - Art. 20, lett. *e*) e 109, comma 5 T.U.I.R. - Principio di correlazione fra costi e ricavi - Applicabilità.
Ai sensi dell'art 7 della Convenzione Italia - U.S.A. contro le doppie imposizioni, la *branch* italiana di una banca U.S.A. è ai fini fiscali un'entità autonoma e distinta dalla casa madre ed è assoggettata al medesimo trattamento fiscale di un soggetto

indipendente in condizioni analoghe, fra cui il principio di correlazione fra costi e ricavi sancito dall'art. 109, comma 5 T.U.I.R.. (F.M.)

Riferimenti normativi: Convenzione bilaterale Italia - U.S.A. contro le doppie imposizioni, art. 7; T.U.I.R., artt. 20, lett. *e*) e 109, comma 5.

490. Branch italiana di banca estera, fondo di dotazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 122/46/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Punzo, Relatore: Filipppone

SOCIETÀ ESTERE AVENTI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA Normativa internazionale in tema di organizzazioni bancarie - Fondo di dotazione e indice di concentrazione dei rischi conformi alle istruzioni della Banca d'Italia - Rapporto O.C.S.E. - Inapplicabilità, *Ratione temporis,* alla *Branch* italiana - Interessi passivi sui finanziamenti ricevuti dalla casa madre e perdite sui crediti - Deducibilità secondo la c.d. regola dei noni vigente *ratione temporis*.
Il modello O.C.S.E. e le prescrizioni della Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 229/1999 sul fondo di dotazione e sull'indice di concentrazione dei rischi non sono applicabili alla stabile organizzazione bancaria extracomunitaria, che ne è esonerata, secondo la normativa vigente nel 2003, anno di riferimento della fattispecie in esame. Gli interessi passivi sui finanziamenti ricevuti dalla casa madre e la perdita sui crediti, pertanto, sono deducibili dalla stabile organizzazione in Italia, anche in mancanza di adeguato fondo di dotazione e al di fuori della soglia di rischio prescritta dalla Banca d'Italia ad analogo Istituto indipendente. (F.M.)

Riferimenti normativi: Convenzione bilaterale Italia - U.S.A. contro le doppie imposizioni, art. 7; T.U.I.R., artt. 20, lett. *e*) e 109, comma 5.

491. Crediti in compensazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 142/27/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Secchi, Relatore: Currò

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - CREDITI IN COMPENSAZIONE - DIVIETO DI COMPENSAZIONE - F24 - Crediti trasferiti - Società - Procedura di liquidazione - Comunicazione - Adesione alla procedura.
In aderenza alla lettera e allo spirito dell'art. 8 D.P.R. 542/1999, il divieto di compensare in F24, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, i crediti trasferiti al gruppo dalle società aderenti alla particolare procedura di liquidazione *ex* art. 73 D.P.R. 633/1972, opera dal momento della comunicazione di adesione alla procedura medesima. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 542/1999, art. 8; D.Lgs. 241/1997, art. 17; D.P.R. 633/1972, art. 73.

492. Congruità compensi professionali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 126/29/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: Alparone, Relatore: Noschese

IRES - COMPENSI PROFESSIONALI - CONGRUITÀ - Spese non deducibili per difetto di inerenza - Non sussiste.

L'Ufficio non può contestare il *quantum* della parcella emessa da un professionista se non ne sono state contestate le relative prestazioni, se sono state pagate le relative imposte e se, a maggior ragione, la parcella professionale ha acquisito il previsto *parere di congruità* da parte del competente Ordine professionale. (A.R.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109.

493. Valutazione dell'antieconomicità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 144/36/2011 del 13 dicembre 2011 - Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi

IMPOSTE DIRETTE - SCELTE IMPRENDITORIALI - Valutazione dell'antieconomicità - Riferimento all'intera gestione aziendale - Necessità - Sussiste - Valutazioni "parziali" - Rettifica - Illegittimità - Consegue.
Nel valutare l'antieconomicità del comportamento del contribuente, l'Ufficio deve avere a riguardo l'intera gestione aziendale ed il relativo risultato economico, non potendo limitarsi a fare riferimento ad una marginale porzione di essa ed al parziale risultato economico negativo di uno specifico settore, altrimenti la rettifica del reddito è illegittima. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109.

494. Costi per prestazioni di lavoro
Commissione tributaria regionale per la Lombardia di Milano - Sez. 28 - ordinanza n. 30/28/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini

IRES - IRAP - Costi per prestazioni di lavoro e interessi passivi netti - Deduzione forfetaria dal reddito d'impresa ai fini IRES - Questione di legittimità costituzionale.
La deduzione forfetaria, dall'imponibile IRES, del 10% dell'IRAP pagata relativamente ai costi per prestazioni di lavoro, introdotta dalla novella normativa di cui all'art. 6 D.L. n. 185/1988, non fondandosi su alcun collegamento aritmetico o logico, diretto o indiretto, sia pur vago, fra deduzione forfetaria e deduzione analitica, non vale a dissipare i dubbi di incostituzionalità, già sollevati in relazione alla previgente disciplina sancita dall'art. 1 D.Lgs. n. 546/1997, con riferimento sia al principio di capacità contributiva, perché incidente sulla determinazione del reddito netto, che è il presupposto dell'IRES, sia al principio di uguaglianza, poiché discrimina l'imponibile delle imprese, in ragione della diversa incidenza delle spese per prestazioni di lavoro sulla composizione del reddito tassabile, sia al principio di tutela del lavoro, poiché la deducibilità solo parziale del costo del lavoro penalizza il ricorso al lavoro quale fattore della produzione, incentivando alternative, quali la robotizzazione, il cui costo è interamente dedicabile attraverso le quote di ammortamento delle immobilizzazioni all'uopo acquistate.
La questione di costituzionalità è pertanto non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 53 e 35 della Costituzione e postula la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 185/2008, art. 6; Cost., artt. 3, 53 e 35.

IMPOSTE INDIRETTE

ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO

495. Indennità di mora
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 298/31/2011 del 8 novembre 2011 - Presidente: Scuffi, Relatore: Sala

Ritardato pagamento accise - Indennità di mora - Sanzione amministrativa - Compatibilità.
In tema di accise, in caso di ritardo nel pagamento, è prevista l'applicazione sia dell'indennità di mora (*ex* articolo 3 del D.Lgs. 504/1995) che della sanzione amministrativa (*ex* articolo 13 D.Lgs. 471/1997). I due istituti sono compatibili, in virtù della loro diversa funzione, di reintegrazione patrimoniale per l'indennità di mora ed afflittiva per la sanzione amministrativa. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1995, art. 3; D.Lgs. 471/1997, art. 13.

496. Esenzione accise prodotti energetici
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 334/31/2011 del 14 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Scuffi

Esenzione accise prodotti energetici - Reimpiego nel ciclo produttivo - Onere prova.
L'esenzione da accise per i prodotti energetici fabbricati all'interno di uno stabilimento spetta solo se questi vengono reimpiegati e consumati interamente nel proprio ciclo produttivo e non commercializzati. Tale circostanza fattuale, configurando il presupposto per fruire dell'agevolazione, deve essere rigorosamente provata in concreto da chi si vuole avvalere dell'esenzione stessa. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: TUA, art. 22.

497. Accise sull'energia elettrica
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 340/31/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Accise sull'energia elettrica - Esenzione opifici industriali - Categoria catastale - Perizia.
Per poter fruire dell'esenzione di cui all'articolo 52 TUA, l'impianto dove viene utilizzata l'energia deve rispecchiare la definizione di opificio industriale, inteso quale luogo fisico ove, a partire da una o più materie prime ed attraverso un'organizzazione di mezzi e di uomini, basata su un'attività di ricerca, progettazione, produzione e controllo sulla stessa, si operano una o più trasformazioni allo scopo di realizzare uno o più prodotti o semilavorati.
La classificazione catastale in categoria D1 rileva come elemento indiziario, mentre fondamentale importanza assume il contenuto della perizia che descrive l'effettiva attività svolta nell'impianto. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1995, art. 52 comma 3.

498. Fornitura gas Centri Commerciali
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 135/2/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Masi

ACCISE - GAS METANO - Utilizzo - Usi civili - Usi industriali - Fattispecie - Fornitura gas centri commerciali.
È legittima l'applicazione dell'aliquota per usi industriali effettuata dalla società di gestione di immobili destinati ad ospitare un centro commerciale che non si limita alla semplice gestione dell'immobile, ma svolge anche attività di manutenzione degli stabili predetti, nonché illuminazione e riscaldamento, nonché gestione degli spazi comuni, sicché tale attività complessa individua un'attività funzionale a quella di vendita al dettaglio. (V.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1995, art. 26, comma 3.

DAZI, DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE

499. Furto merce
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 193/31/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente: Scuffi, Relatore: Sala

Carnet Tir - Furto merce - Pagamento dazi doganali.
La sottrazione della merce — per furto o rapina — non costituisce causa esimente per il pagamento di dazi doganali e di iva all'importazione, costituendo una "presunzione legale" di immissione al consumo, diversamente da quanto si verifica, invece, nel caso di distruzione della merce stessa *ex* articolo 37 D.P.R. 43/1973. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 43/1973, artt. 36 e 37.

500. Durata della verifica
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 194/31/2011 del 7 luglio 2011. Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

DURATA DELLA VERIFICA - Violazione Statuto Diritti del Contribuente.
Il protrarsi delle attività di verifica oltre i 30 giorni che, ai sensi del 5° comma dell'articolo 12 della L. 212/2000, comporta la nullità dell'accertamento va riferito alla permanenza effettiva ed ininterrotta degli operatori civili o militari dell'amministrazione presso la sede del contribuente. La finalità della disposizione è duplice: da un lato tutelare l'interesse del soggetto verificato a subire la minor turbativa possibile, e, dall'altro, non pregiudicare l'interesse dell'ufficio, tenuto a svolgere adeguatamente le ispezioni autorizzate. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12 comma 5.

501. Legittimazione attiva Agenzia delle Dogane
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 194/31/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

ATTO EMESSO DA AGENZIA TERRITORIALE INCOMPETENTE - Illegittimità.

L'autorità investita del potere di rettificare la dichiarazione doganale è solo l'Agenzia delle Dogane del luogo ove è stata importata la merce e presentata la dichiarazione, ossia l'ufficio del luogo presso il quale si è incardinato il rapporto giuridico tributario. Detta competenza territoriale è inderogabile, e di conseguenza illegittimo l'atto di rettifica notificato dall'Agenzia competente in relazione alla sede della contribuente e non in relazione al luogo dell'importazione. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: Reg. CE 2913/1992, artt. 201 e 215.

502. Nomenclatura Combinata
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 201/31/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Avviso rettifica dazi doganali - Classificazione veicoli - ITV - Note esplicative - Regolamento di classificazione.
Le note esplicative della Nomenclatura Combinata non hanno efficacia normativa, e di conseguenza le caratteristiche in esse descritte ai fini dell'applicazione di dazi ridotti hanno portata solo esemplificativa. Al contrario, il contenuto del Regolamento di Classificazione ha carattere normativo e, proprio in quanto tale, non può avere efficacia retroattiva. (F.D.T.)

503. Contraddittorio preventivo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 202/31/2011 del 7 luglio 2011 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

DIRITTO AL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - Contestuale notifica del processo verbale di revisione e dell'avviso di rettifica dell'accertamento - Nullità dell'atto.
Il rispetto del termine di garanzia partecipativa del contribuente alla procedura di formazione dell'atto impositivo deve essere assicurato anche nei casi di revisione dell'accertamento su base documentale, con attività integralmente posta in essere in ufficio. È illegittimo l'atto di accertamento notificato prima del decorso del termine di 60 giorni previsto dall'articolo 12 L. 212/2000 decorrente dalla notifica del verbale di costatazione, non essendo sufficiente ai fini della motivazione della "particolare urgenza" l'approssimarsi del termine di prescrizione dell'azione impositiva. Fondamentale a proposito il rispetto dei principi fissati in sede comunitaria (Corte di Giustizia UE — sentenza Sopropè C-423/08) e dal giudice di legittimità (Cass. sentenza n. 22320/2010 e ordinanza n.6088/2011). (F.D.T.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12 comma 7.

504. Legittimazione attiva
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 331/31/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

AGENZIA DOGANE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - Luogo di sdoganamento.
In ossequio al principio della competenza (garantito dall'articolo 97 della Costituzione) ogni ufficio della P.A. è titolare di una specifica sfera di competenza territoriale, indicata dalla legge e come tale inderogabile. L'atto emesso da un ufficio incompetente è viziato da nullità. L'unica autorità doganale investita del potere di

rettificare la dichiarazione doganale è quella del luogo dove è stata importata la merce. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: Reg. CE 2913/1992, artt. 201 e 205.

505. Contraddittorio preventivo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 344/31/2011 del 28 dicembre 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Sala

Avviso di accertamento non preceduto da contraddittorio - Nullità dell'atto.
È nullo l'avviso di accertamento emanato prima del termine di 60 giorni dalla data di notifica del pvc, poiché l'amministrazione ha l'obbligo di valutare le richieste formulate dall'interessato, indicando nella motivazione del provvedimento finale le ragioni del dissenso rispetto alle obiezioni lamentate dal privato. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

506. Contraddittorio preventivo
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 164/5/2011 del 7 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Tropeano

Accertamenti senza accessi presso l'impresa - Necessità di contraddittorio preventivo - Non sussiste.
L'articolo 12 dello Statuto dei Diritti del Contribuente vieta l'emanazione dell'avviso di accertamento prima della scadenza del termine di 60 giorni nei soli casi di accessi, ispezioni e verifiche: nel caso di accertamenti doganali, ove la rettifica avviene "a tavolino" il disposto dell'articolo 12 non è applicabile e pertanto è legittimo l'accertamento anche se emesso prima del termine di cui sopra. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

IMPOSTA DI BOLLO

507. Decadenza dall'azione di recupero dell'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 199/24/2011 del 29 dicembre 2011 - Presidente: Ceccherini, Relatore: Merlo

Decadenza dall'azione di recupero dell'imposta.
Sulla decadenza dell'azione di recupero dell'imposta di bollo non si deve far riferimento all'art. 76, comma 2 lett. *b*) del D.P.R. 131/1986, ma all'art. 212 del D.P.R. 115/2002, il quale non fa alcun riferimento alla perentorietà del termine di trenta giorni per l'emissione dell'avviso bonario e/o per l'iscrizione a ruolo, neanche nella stesura modificata con l'art. 1, comma 367 della Legge n. 244/2007. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 115/2002, art. 212; L. 244/2007, art. 1 comma 367.

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

508. Contratto di leasing, acquisto di immobili
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 325/26/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - CONTRATTO DI LEASING - Acquisizione di immobili - Acquisizione diretta - Equiparazione.
Dal momento che manca un'esplicita previsione di legge che regoli le operazioni avvenute anteriormente (acquisizione dalla società di leasing) e posteriormente (riscatto dell'immobile) al D.L. 223/2006, con il quale si è determinato, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali una sostanziale equiparazione tra acquisizione di immobili strumentali mediante operazioni di locazione finanziaria e acquisizione diretta, le medesime operazioni devono essere viste e contestualizzate nel quadro legislativo e normativo nel quale si realizzano. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.L. 223/2006.

IVA

509. Detrazione del credito
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 227/36/2011 del 8 luglio 2011 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Cozzi

IVA - OMESSA DICHIARAZIONE - CREDITO IVA - DIRITTO ALLA DETRAZIONE - Sussiste.
Il diritto alla detrazione dei crediti IVA permane anche quando la relativa dichiarazione risulti omessa. Spetta all'Amministrazione Finanziaria il potere/dovere di accertare l'entità di detti crediti, qualora il contribuente in sede di autotutela abbia prodotto copia delle fatture e dei libri IVA, dai quali emerga la corrispondenza della propria contabilità con la dichiarazione integrativa IVA successivamente presentata. (A.Z.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 55.

510. Variazione IVA
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 205/23/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Dattolico

IVA - VARIAZIONE - Luogo di esecuzione materiale del contratto - Limite temporale - Inoperatività.
Se la variazione IVA posta in essere è giustificata con riferimento al luogo di esecuzione materiale del contratto di mandato e non è legata al venir meno in tutto o in parte dell'operazione in conseguenza di nullità, annullamento, revoca, rescissione o risoluzione e simili, dipendenti da un sopravvenuto accordo tra le partì, né perché siano avvenute inesattezze della fatturazione, non opera il limite temporale di un anno previsto dall'art. 26 D.P.R. 633/72. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/72, art. 26.

511. Over Commissions
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 225/46/2011 del 7 settembre 2011 - Presidente e Relatore: De Sapia

IVA - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE PUBBLICITARIA - Over commissions - Corrispettivi a fronte di servizi resi - Imponibilità - Sussiste.
Le somme (cosiddette over commission, premio di impegnativa o diritti di negoziazione) versate dalle concessionarie di pubblicità alle società di intermediazione pubblicitaria non costituiscono cessioni gratuite di denaro poiché vengono corrisposte a fronte di precisi impegni assunti dalla società che ha raccolto la pubblicità e predisposto le campagne pubblicitarie con conseguenti vantaggi anche di natura economica in capo alle concessionarie. (P.L.)

512. Omessa dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 196/43/2011 del 15 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Rovella

IVA - Omessa dichiarazione - Credito d'imposta documentato - Sussiste.
La mancata presentazione della dichiarazione IVA da parte del contribuente non fa venir meno il credito d'imposta ove questo risulti adeguatamente documentato. (V.M.)

513. Credito IVA
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 205/7/2011 del 21 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo

CREDITO IVA - CREDITO NON ESPOSTO IN DICHIARAZIONE ANNUALE - Riporto del credito nell'annualità successiva - Decadenza del diritto di recupero.
Il diritto di recupero del credito IVA decade soltanto nel caso in cui lo stesso non sia esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello dell'insorgenza del credito stesso. La sanzione della decadenza non può essere estesa alla fattispecie in cui la detrazione sia stata regolarmente operata nel mese di competenza ma non risulti dalla dichiarazione del periodo, anche in presenza di omessa dichiarazione. Il diritto alla detrazione viene meno solo per i crediti d'imposta relativi ad operazioni non registrare o comunque non risultanti dalle dichiarazioni periodiche. Ne consegue che è legittimo il riporto del credito, effettivamente spettante, nella dichiarazione dell'anno successivo all'insorgenza del credito stesso. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972,art. 28; D.Lgs. 546/1992, art. 21; D.P.R. 322/1998, art. 8.

514. Omessa dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 277/46/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Centurelli - Relatore: Previ

IVA - OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE - Diritto alla detrazione - Non sussiste.
Poiché la dichiarazione annuale è l'unico documento che consente di individuare il diritto alla detrazione di imposta, segnalando l'eccedenza IVA detraibile nell'anno successivo, e che contemporaneamente consente all'Amministrazione Finanziaria di

effettuare gli opportuni controlli per confermare la detraibilità degli importi segnalati, l'assenza della dichiarazione annuale non permette di porre in detrazione importi relativamente ai quali è stata impedita all'Amministrazione Finanziaria la possibilità di esercitare i necessari controlli. (P.L.)

515. Lettere d'intento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 219/7/2011 del 29 settembre 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE - Omessa comunicazione telematica di avvenuto ricevimento di lettere d'intento - Sanzioni - Legittimità.
È legittima la sanzione comminata al soggetto che effettui operazioni senza IVA ed ometta la comunicazione telematica delle lettere d'intento ricevute entro il termine previsto. La sanzione è correlata al mancato rispetto dell'adempimento formale della comunicazione all'Amministrazione Finanziaria e si applica anche se non vi è stata alcuna evasione d'imposta, in quanto l'esportatore abituale ha regolarmente utilizzato il plafond a sua disposizione. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 471/1997, art. 7 commi 3 e 4 *bis*.

516. Mancata compilazione Mod. VR
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 222/43/2011 del 7 ottobre 2011 - Presidente: Rovella, Relatore: Barbata

Rimborso del credito - Dichiarazione - Mancata compilazione Mod VR - Sussiste.
Il credito chiesto a rimborso va riconosciuto anche nel caso in cui il contribuente ha omesso di richiederlo in sede di dichiarazione mediante la compilazione del Mod. VR. (M.Ve.)

517. "Frode carosello"
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 307/41/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Beretta

IVA - Cessione intracomunitaria di autoveicoli - Interposizione di "scatola vuota" - Prova esistenza operazioni - Fatture e assegni - Insufficienza.
Se l'Ufficio ha accertato che la società emittente le fatture per la cessione degli autoveicoli è in realtà una "scatola vuota", interposta fittiziamente tra il venditore reale e il cessionario al solo scopo di consentire a quest'ultimo un'indebita detrazione dell'IVA, la produzione in giudizio delle fatture attive e passive e degli assegni bancari emessi per il pagamento delle autovetture non è sufficiente a suffragare la regolarità delle operazioni intercorse, essendo necessario fornire ulteriori elementi probanti, quali ad esempio i registri e i libri contabili. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19.

518. Cessazione attività
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 277/31/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Sala

Iva - Cessazione attività - Istanza rimborso.

Se l'importo dell'IVA versata in eccesso e chiesta a rimborso viene esposto nel modello Unico ma non viene compilato né allegato l'apposito "quadro VR" il contribuente non ha diritto al rimborso in oggetto. In caso di cessazione dell'attività il soggetto deve presentare apposita istanza entro 2 anni dal versamento. (F.D.T.)

519. Attività di recupero energetico, aliquota
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 295/46/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Di Sapia, Relatore: Previ

IVA - ALIQUOTA RIDOTTA - Attività di recupero energetico - Applicabilità aliquota 10% - Sussiste.
Le operazioni di utilizzo come combustibile del materiale ricavato da operazioni di selezione meccanica, triturazione e raffinazione di rifiuti solidi urbani sono da qualificarsi quali attività di recupero energetico e come tali usufruiscono dell'aliquota IVA del 10% (cfr. Risoluzione 249/E del 2007 e Circolare 43/E del 2008). (P.L.)

520. Codice iva del cessionario
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 288/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Grossi

IVA - CESSIONI INTRACOMUNITARIE - ART. 41 D.L. 331/1993 - Codice identificativo del cessionario - Errata indicazione in fattura - Causa imputabile al cessionario - Assenza di danno erariale - Errore di natura formale non sanzionabile - Sussiste.
Nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma che sanzioni la irregolare indicazione del codice IVA se il comportamento del cedente non ha provocato alcun danno all'Erario, pertanto, in caso di cessione intracomunitaria effettuata ai sensi dell'art. 41 D.L. 331/1993, l'errata indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario, in assenza di danno per l'Erario, costituisce un errore scusabile, esclusivamente formale, e quindi non punibile. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 41.

521. Credito di imposta
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 296/41/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

IVA - OMESSA DICHIARAZIONE - Eccedenza credito di imposta - Recupero - Prova dell'esistenza del credito - Necessità - Sussiste.
È possibile recuperare l'eccedenza di credito IVA maturata nell'anno in cui la dichiarazione annuale risulta omessa, ma il contribuente deve fornire la documentazione contabile atta a dimostrare come il credito sia sorto, vale a dire le liquidazioni mensili e/o trimestrali risultanti dai registri IVA o dal libro giornale, essendo altrimenti legittimo il disconoscimento del credito da parte dell'Ufficio. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 54 *bis*.

522. Disconoscimento del credito IVA
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 196/25/2011 del 17 novembre 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Di Nunzio

IVA - DISCONOSCIMENTO CREDITO - Procedimento amministrativo - Procedimento giudiziario.
Nel caso di disconoscimento puro e semplice del credito IVA, bisogna fare distinzione tra l' *iter* previsto nel procedimento amministrativo, considerato che le norme vincolanti che lo regolano trovano la loro *ratio* nell'intento di evitare comportamenti impropri collegati alla discrezionalità di singoli funzionari e le decisioni che si impongono in sede giudiziaria, dove l'interesse preminente è una corretta gestione degli interessi di entrambe le parti. Appare evidente, una volta accertato che il credito del contribuente esiste realmente, è attuale e non è prescritto, che lo stesso non possa essere disconosciuto in relazione a carenze puramente di procedure amministrative. (M.C.G.)

523. IVA - Imposta di registro, alternatività
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 308/23/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Cappabianca

IMPOSTE INDIRETTE - IMPOSTA DI REGISTRO - IVA - Alternatività - Caparra confirmatoria - Assoggettabilità.
Il principio di alternatività tra imposta di registro ed IVA di cui all'art. 40 D.P.R. 131/1986 comporta che il pagamento di somme di denaro effettuato a titolo di caparra confirmatoria di un contratto di compravendita di bene immobile, qualora costituisca anche parte integrante del corrispettivo pattuito, pur esentato dall'imposta di registro in misura proporzionale, è assoggettato, oltre che all'IVA, all'imposta di registro in misura fissa. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 40.

524. Attività di intrattenimento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 277/29/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Napodano, Relatore: Cappellozza

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - ATTIVITÀ D'INTRATTENIMENTO - Gestione di apparecchi d'intrattenimento - Videogiochi che consentono e che non consentono vincite in denaro - Esenzioni IVA - Regime speciale - Motivazione degli atti.
Se una società svolge attività d'intrattenimento mediante apparecchiature che consentono (art. 110 comma 6, TULPS) e apparecchiature che non consentono (art. 110 comma 7, TULPS) vincite in denaro, deve considerare i proventi delle prime come esenti, ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 6 del D.P.R. 633/1972, e quelli delle seconde assoggettati ad IVA, ai sensi dell'art. 74 comma 6 del D.P.R. 633/1972. Inoltre, con riferimento al presunto difetto di motivazione dell'atto impositivo per mancata allegazione, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L. 212/2000, della comunicazione dell'AAMS da cui è scaturita l'attività accertativa, si conferma che i due atti sono indipendenti e autonomi e che l'atto impugnato non ha alcuna correlazione con l'altro. In tal senso, l'atto impositivo deve ritenersi sufficientemente motivato. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1; D.P.R. 633/1972, art. 74 comma 6; L. 212/2000, art. 7 comma 1.

525. IVA Dichiarazioni di terzi
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 210/25/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Mauri

IVA - Accertamento - Attribuzioni e poteri degli uffici - Dichiarazioni di terzi - Valore indiziario - Utilizzabilità ai fini della ricostruzione del volume di affari - Condizioni
In tema di accertamento dell'IVA, a fronte di una contabilità formalmente regolare, le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'Amministrazione finanziaria possono essere utilizzate ai fini della ricostruzione del volume di affari, così come ogni altro elemento indiziario acquisito in sede di verifica amministrativa, solo se trovano ulteriore riscontro, avendo altrimenti solo valore indiziario (M.C.G.)

526. Mancata presentazione della dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 348/24/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

IVA - Dichiarazione - Mancata presentazione - Diritto al riconoscimento del credito - Preclusione - Prova.
La mancata presentazione della dichiarazione IVA non fa venire meno il credito d'imposta, ove questo risulti certo ed adeguatamente documentato. La preclusione al diritto al riconoscimento del credito attiene alla fase amministrativa e non a quella giurisdizionale, dell'accertamento del credito, e tale diritto deve essere comunque riconosciuto tutte le volte che il contribuente in giudizio ne abbia fornito la prova. (M.C.G.)

527. Sopravvenienze passive
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 137/12/2011 del 1 agosto 2011 - Presidente: Pugliese, Relatore: Saia

Sopravvenienze passive - Determinabilità in base a quantificazione del fornitore - Liquidazione IVA di gruppo - Crediti IVA trasferiti - Interessi attivi - Non sussistono.
Le sopravvenienze passive costituite da importi dovuti a titolo di componente del prezzo dell'energia fornita e relativa agli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/87/CE per le emissioni di CO2, sono determinabili nel periodo d'imposta in cui il fornitore ne comunica la quantificazione. La procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, relativamente ai crediti IVA ceduti alla controllante, non determina l'insorgenza di interessi attivi su tali crediti. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109; D.P.R. 633/1972, art. 73.

528. Operazioni inesistenti, onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 125/10/2011 del 14 settembre 2011 - Presidente: Galizzi, Relatore: Buonanno

IVA - OPERAZIONI INESISTENTI - Onere della prova - Fatti connotati da gravità, precisione e concordanza - Assenza di struttura organizzativa delle controparti - È tale.
Incombe sull'Amministrazione Finanziaria l'onere di provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni poste in essere dal contribuente. Costituiscono fatti connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza le circostanze che (i) la quasi totalità

delle ditte fornitrici siano sfornite di strutture organizzative, che (ii) una di esse fosse addirittura irreperibile (pur a fronte di un fatturato di circa 15.000.000 di euro) e che (iii) il cessionario delle quote della stessa società contribuente abbia dichiarato di esser a conoscenza del giro di false fatturazioni e di aver, egli stesso, emesso alcune fatture, in luogo di detta società. (R.S.)

529. Apparecchiature per gioco lecito
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 141/9/2011 del 22 settembre 2011 - Presidente: De Petris, Relatore: Buonanno

Apparecchiature per gioco lecito - Compenso per raccolta giocate - Attività accessorie svolte dall'esercente - Esenzione IVA - Si applica.
Il compenso percepito dall'esercente, che ha in funzione macchina da gioco nel proprio esercizio commerciale, corrisposto dal gestore della concessione, in qualità di mandatario del titolare della concessione stessa, a fronte delle attività di raccolta delle giocate, custodia delle macchine da gioco e attività accessorie, è unitario e complessivo ed è esente da IVA. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 6.

530. Frode carosello
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 141/2/2011 del 25 ottobre 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Di Vita

IVA - FRODE CAROSELLO - Impiego degli studi settore per motivare l'elusività della condotta - Non sufficienza.
In presenza di una frode carosello, non si può presumere il consesso criminoso del cessionario (al quale il bene sia stato ceduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato, in ragione della mancata applicazione dell'Iva sugli acquisti del proprio cedente) fondando tale contestazione sul mero "scostamento" derivante dall'applicazione degli studi di settore che, ad avviso dell'Ufficio, celerebbe una condotta elusiva. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19.

531. Frodi carosello, diritto alla detrazione
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 213/8/2011 del 7 novembre 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Fischetti

IVA - FRODI CAROSELLO - DETRAZIONI - Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Diritto alla detrazione - Esclusione - Soggetto coinvolto - Diritto alla deduzione dei costi - Onere di dimostrare l'estraneità alla frode - Sussistenza.
In tema di IVA è indebita la detrazione d'imposta relativa a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce sia stata realmente acquistata ed i costi risultino realmente sostenuti, non essendo la provenienza della merce da soggetto diverso da quello figurante nelle fatture una circostanza indifferente ai fini dell'IVA (Conf. Cass. 735/2010). In tema di imposte sui redditi e con particolare riguardo a determinazione del reddito d'impresa, per la deduzione dei costi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti il committente/cessionario, in applicazione del principio della tutela dell'affidamento e della certezza del diritto, ha l'onere

di provare di non aver avuto consapevolezza della falsità ideologica della fattura rilasciata a fronte dell'operazione (Conf. Cass. 17377/2009). (P.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19.

532. Detrazione IVA
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 93/12/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Vitali, Relatore: Serena

ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE - PRINCIPIO DI INERENZA - Spese di manutenzione su immobili locati.
Il conduttore può detrarre l'IVA relativa alle spese di manutenzione dell'immobile utilizzato nell'esercizio d'impresa, nonostante detto immobile sia di proprietà del locatore. La concreta inerenza dei beni e servizi acquistati con l'attività esercitata costituisce la condizione primaria per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva, diritto che non può essere messo in discussione sulla base di una semplicistica interpretazione ancorata alla proprietà dei beni. (T.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. n. 633/1972, art. 19.

533. Fallimento
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 122/4/2011 del 6 luglio 2011 - Presidente: Abate, Relatore: Perrotti

Diniego rimborso iva - Fallimento - Sussiste.
Di fronte a un credito sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento è legittimo il diniego di rimborso parziale operato dall'ufficio che ha portato in compensazione un controcredito derivante da cartelle esattoriali notificate alla società poi dichiarata fallita. In tale fattispecie trova applicazione l'art. 56 della Legge Fallimentare che ammette la compensazione purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento (Conf. Cass. n. 18915/2010). (M.A.B.)

534. Cessione Intracomunitaria
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 154/1/2011 del 6 settembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

IVA - Cessione intracomunitaria - Art. 41 D.L. 331/1993 - Requisito territoriale - Non sussiste.
In caso di cessione di beni intracomunitari, la non imponibilità è subordinata alla contestuale sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali previsti dall'art. 41 del D.L. 331/1993, con la conseguenza che la mancata documentazione, da parte del contribuente, dell'uscita della merce dal territorio nazionale comporta il venir meno del predetto regime di non imponibilità. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 31.

535. Omessa dichiarazione Iva
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 163/1/2011 del 6 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Febbraro

ACCERTAMENTO - Omessa PRESENTAZIONE dichiarAzione iva - Detrazione - Non sussiste.
La detrazione resta un diritto che va esercitato con la presentazione della dichiarazione annuale con la logica conseguenza che sugli acquisti non è ammessa detrazione quando sia stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R.633/1972, art. 55.

536. Termine di prescrizione
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 155/2/2011 del 15 novembre 2011 - Presidente: Febbraro, Relatore: Avagliano

IVA - RIMBORSO - TERMINE DI PRESCRIZIONE.
Se il credito d'imposta è stato evidenziato in dichiarazione, non trova applicazione, ai fini del rimborso del credito, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 non occorrendo la presentazione di un apposita istanza
L'amministrazione, con la dichiarazione, viene resa edotta dei conteggi effettuati dal contribuente ed è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria, pertanto la relativa azione è sottoposta all'ordinario termine di prescrizione decennale il cui decorso è immediato (data di presentazione della dichiarazione). (V.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

537. Prestazioni sanitarie
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 250/2/2011 del 16 settembre 2011 - Presidente: Momoli, Relatore: De Biase

IVA - Prestazioni sanitarie rese da medici in forza di rapporto di collaborazione con una società - Attività esente.
Le prestazioni che dei medici, nell'ambito della collaborazione con una società operante nel settore sanitario, prestano in favore di pazienti, clienti di tale società, devono ascriversi alla tipologia delle attività sanitarie, e quindi ai fini dell'IVA sono esenti *ex* art. 10 D.P.R. 633/1972. Non assume a tal fine rilevanza che i compensi corrisposti dalla società a tali medici non siano proporzionali alle prestazioni sanitarie rese dai medici ai pazienti, clienti della società. Ciò che rileva, in tal caso, è la natura sanitaria delle prestazioni *de quibus*. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 10.

538. Cessione credito d'imposta
Commissione tributaria provinciale di Sondrio - Sez. 2 - sentenza n. 67/2/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Pozzi

Credito d'imposta - Cessione - Istanza di rimborso - Deducibilità - Illegittimità - Sussiste.
In caso di cessione a terzi del credito d'I.V.A., con conseguente anticipazione al richiedente del relativo importo, l'istanza di rimborso, presentata precedentemente, deve essere ritenuta nulla e priva di efficacia e, per l'effetto, non risulta deducibile l'importo a credito da quello a debito d'imposta, stanti l'irrevocabilità della scelta effettuata e preliminarmente il rispetto del diritto di difesa da parte dell'organo accertatore e dei termini legali di verifica dell'organo verificatore. (M.Sa.)

539. Gratta e vinci
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 123/12/2011 del 17 ottobre 2011 - Presidente: Santangelo, Relatore: Renzi

IVA - Aliquote agevolate - Editoria - cd. gratta e vinci.
La cessione di c.d. gratta e vinci non costituisce cessione di prodotti editoriali. Pertanto il cedente non ha il diritto di beneficiare dell'aliquota Iva agevolata del 4% prevista per i predetti prodotti editoriali. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 74.

540. Credito IVA
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 185/1/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Garegnani

CREDITO IVA - OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE - POTERE/DOVERE DI ACCERTARE ESISTENZA CREDITO - Idonea documentazione - Cartella di pagamento - Illegittimità - Sussiste.
È illegittima la cartella di pagamento con la quale è contestato il credito IVA relativo ad un determinato periodo di imposta per mancata presentazione della dichiarazione annuale qualora il contribuente, nell'ammettere la mancata presentazione della dichiarazione, abbia comunque dimostrato con idonea documentazione l'effettiva esistenza del credito IVA. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30.

541. Dichiarazione IVA annuale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 79/13/2011 dell'8 luglio 2011 - Presidente: Spano, Relatore: Malacarne

IVA A CREDITO - OMESSA DICHIARAZIONE ANNUALE - Computo in detrazione nell'anno successivo - Legittimità - Accertamento del credito maturato nell'anno in cui la dichiarazione è stata omessa - Sussiste - Rimborso "anomalo" *ex* art. 21 D.Lgs. 546/1992 - Non necessario - Disconoscimento del credito a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione - Illegittimità.
Il credito IVA maturato nell'anno precedente, nel quale la dichiarazione sia stata omessa, se accertato per sussistente, può essere legittimamente portato in detrazione con la dichiarazione relativa all'anno successivo, in quanto, fermo il potere di controllo dell'A.F., ai sensi dell'art. 55 D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione può essere esercitato, ai sensi dell'art. 19, comma 1, ult. parte dello stesso D.P.R. 633/1972, "al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto". Non è necessario, pertanto, che il recupero avvenga attraverso il procedimento di rimborso "anomalo" previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992, mentre la ripresa della detrazione attraverso il controllo automatizzato della dichiarazione *ex* art. 36 *bis* D.P.R. 600/1972 è di conseguenza illegittima. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, artt. 19 e 55; D.Lgs. 546/1992, art. 21; D.P.R. 600/1972, art. 36 *bis*.

542. Determinazione aliquota
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 74/29/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Fabrizi, Relatore: Moneta

IVA - Cessione di acqua di sorgente - Determinazione dell'aliquota IVA - Applicazione delle sanzioni e principio della tutela dell'affidamento e della buona fede.
Nel caso di fornitura di acqua di sorgente, diversa dall'acqua minerale, con modalità diverse dalla distribuzione di acqua mediante distributori automatici, deve essere applicata l'aliquota IVA del 10% espressamente prevista per la vendita di acqua parificabile a quella degli acquedotti, come previsto dal n. 81 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972. Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare l'aliquota agevolata del 4%, non trattandosi di vendita del prodotto mediante distributori automatici, come pure l'aliquota ordinaria del 20% prevista per le cessioni di acque minerali. Ai fini della disapplicazione delle sanzioni, infine, deve escludersi l'obiettiva incertezza sulla portata e sull'interpretazione della norma stante la qualifica professionale del contribuente, soggetto dotato di specifica competenza ed esperienza in materia. (M.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972; L. 212/2000, art. 10 comma 2.

543. Rimborso dell'eccedenza d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 110/2/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente: Gravina, Relatore: D'Antonio

IVA - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ - Rimborso dell'eccedenza d'imposta - Applicabilità dell'articolo 30 comma 2 D.P.R. 633/1970 - Prescrizione decennale
In tema di IVA, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal D.P.R. 633/1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. 546/1992, art. 21, applicabile solo in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizioni specifiche, giacché, quella del rimborso dell'eccedenza d'imposta all'atto della cessazione dell'attività (anche per fallimento) non è una ipotesi che può ritenersi non regolata da alcuna disposizione (con la conseguente applicabilità del termine biennale di decadenza cui fa riferimento l'amministrazione), poiché si tratta di fattispecie regolata D.P.R. 633/1972, art. 30, comma 2, a norma del quale il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso (oltre che nei casi specificamente indicati nel comma 3) "comunque in caso di cessazione dell'attività", in quanto, proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione per l'anno successivo. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30, comma 2.

544. Prescrizione credito IVA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 84/29/2011 del 18 luglio 2011- Presidente: Alparone, Relatore: Casalvieri

IVA - ISTANZA DI RIMBORSO - Cessazione dell'attività - Prescrizione decennale - Mancata presentazione modello VR - Irrilevante.
In caso di cessazione di attività il credito IVA chiesto a rimborso si prescrive in 10 anni *ex* art. 2496 c.c. a nulla rilevando la mancata presentazione del quadro VR. Ai sensi dell'art. 38 *bis* del D.P.R. 633/1972 il credito del contribuente per il rimborso

dell'imposta sul valore aggiunto versata in misura superiore al dovuto, si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l'Amministrazione abbia notificato avviso di accertamento ed è esigibile alla scadenza dei successivi tre mesi. Il termine di prescrizione decennale decorre, pertanto, a partire da due anni e tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. (M.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21; c.c., art. 2946; D.P.R. 633/1973, art. 38 *bis*.

545. Contratto di sale and lease back
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 83/5/2011 del 15 settembre 2011 - Presidente: Califano, Relatore: Aniello

IVA - CONTRATTO DI SALE AND LEASE BACK - Simulazione - Carenza di prova - Fattura oggettivamente inesistente.
Il contratto di "sale and lease back", in virtù del quale il proprietario di un cespite lo aliena al soggetto che contestualmente glielo cede in leasing, non è di per sé illecito, ma può agevolmente prestarsi ad alcuni rilievi, quali il patto commissorio, sicché la sussistenza di una causa lecita va valutata caso per caso. L'acquisto di beni molto costosi e non inerenti con l'attività di impresa esercitata, nonché la mancata trascrizione nel libro cespiti e l'assenza di documenti di trasporto attestanti la consegna del bene sono sufficienti a fondare il recupero dell'IVA *ex* art. 21, comma 7, D.P.R. 633/72. (M.V.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/72, art 21, comma 7.

546. Bilancio finale di liquidazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 113/8/2011 del 16 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Fenizia

IVA - Diritto al rimborso - Società in liquidazione - Mancata indicazione nel bilancio finale di liquidazione - Irrilevanza.
Il credito di una società posta in liquidazione, relativo al rimborso dell'imposta richiesto, a norma dell'art. 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, all'atto della dichiarazione Iva dell'ultimo anno di attività, non è condizionato all'esposizione del credito stesso nel bilancio finale della società, in quanto l'efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre la contabilità Iva, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria. (M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30.

547. Credito d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 20 - sentenza n. 131/20/2011 del 22 settembre 2011 - Presidente: Squassoni, Relatore: Luciani

IVA - Cessazione di attività - Credito d'imposta - Richiesta di rimborso - Esposizione nella dichiarazione - Spettanza - Sussiste.
L'esposizione del credito dell'I.V.A. nella dichiarazione dei redditi nel quadro VL18 e nel quadro RX05 I.V.A., senza la presentazione dell'istanza di rimborso mediante

il modello VR o in subordine mediante istanza cosiddetta anomala, stante la cessazione dell'attività, il diritto alla restituzione dell'indebito si prescrive nel termine ordinario decennale e non occorre la presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione Finanziaria, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria (Conf. Cass. SS.UU. 2687/2007). (M.Sa.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38 *bis*; D.P.R. 602/1973, art. 38; D.Lgs. 546/1992, art. 21.

548. Simulazione e detrazione IVA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 244/67/2011 del 27 settembre 2011 - Presidente: Palestra, Relatore: Campo

CESSIONE DI MERCI - SIMULAZIONE - Scopo - Esclusione delle merci dalla cessione di azienda - Detrazione Iva - Non compete - Accertamento - Notificazione - Raddoppio termini in presenza di violazione che comporta obbligo di denuncia penale - Tardività - Non sussiste.
Singole cessioni di beni costituenti rimanenza, ravvicinate nel tempo e con esiguo ricarico applicato, tra società appartenenti ai gruppi di riferimento della società cedente un ramo di azienda e di quella acquirente detto ramo di azienda, senza che le merci siano fisicamente movimentate, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della simulazione di tali cessioni attuate al solo scopo di escludere il valore delle rimanenze dalla base imponibile, della cessione del ramo di azienda, dell'imposta di registro. Ne deriva la nullità dei contratti di cessione per causa illecita con la perdita del diritto alla detrazione IVA. L'art. 37 commi 24, 25 e 26, del D.L. 223/2006 subordina il raddoppio dei termini di accertamento, al caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, qualora, alla data di entrata in vigore del D.L. 223/2006 (4 luglio 2006), non fosse già decorso il termine previsto dalla normativa anteriore. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19; D.L. 223/2006, art. 37 commi 24, 25 e 26.

549. Credito IVA e condono
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 104/35/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Liguoro, Relatore: Cassone

CREDITO IVA - Annualità condonata - Diritto al rimborso - Sussiste.
Il diritto al rimborso di un credito IVA maturato sussiste anche se l'annualità è stata oggetto di condono; il condono infatti non impone al contribuente la rinuncia al credito, non preclude all'Amministrazione di rimborsarlo (Conf. Cass. SS.UU. 4828/2008 e C. Cost. ord. 340/2005), e non le inibisce l'accertamento diretto per dimostrarne l'inesistenza se lo ritiene (Conf. Cass. 18942/2010). (c.c.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 9, comma 9.

550. Cessioni Intracomunitarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stac di Brescia -

Sez. 64 - sentenza n. 176/64/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Brigoni, Relatore: Picasso

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Cessioni Intracomunitarie.
Nel caso di operazioni intracomunitarie, l'onere probatorio in merito alla sussistenza di tutti i requisiti previsti per accedere al regime agevolato dell'IVA intracomunitaria incombe sulla parte contribuente. Non è possibile emettere fatture per operazioni non imponibili nei confronti di clienti comunitari, non consumatori finali, se questi non hanno ancora attivo il codice di identificazione IVA rilasciato dal proprio Stato membro. I modelli intrastat, altrimenti, verrebbero compilati con dati inesatti e questo comporterebbe la violazione sostanziale degli artt. 41 e 50 commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993. (G.B.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, artt. 41 e 50 commi 1 e 2.

551. Buona fede e frode carosello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 228/63/2011 del 11 ottobre 2011 - Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

FRODI CAROSELLO - Accertamento della natura di "cartiera" del fornitore - Mancanza di prova - Buona fede - Diritto alla detrazione - Sussiste.
In tema di "frodi carosello" la buona fede di un contribuente può rilevarsi anche dalla minima entità dei rapporti intercorsi tra i soggetti accertati rilevando anche l'impossibilità da parte dell'acquirente di poter controllare o verificare la correttezza fiscale del fornitore. Per poter parlare di interposizione fittizia occorre che l'accordo simulatorio coinvolga tutti i partecipanti. In mancanza di tale prova non può parlarsi di interposizione fittizia ma solo di interposizione reale con la conseguenza che il fornitore italiano deve considerarsi effettivo acquirente del fornitore estero con il conseguente diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte, come confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria. (L.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19 *bis*.

552. Falsità soggettiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 81/68/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Locatelli

IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Falsità ideologica - Buona fede.
Il committente/cessionario, ai fini della deduzione dei costi riguardanti operazioni soggettivamente inesistenti, ha l'onere di dimostrare di non aver avuto consapevolezza della falsità ideologica delle fatture a lui rilasciate. La parte contribuente ha l'onere probatorio, gravante a suo carico, di dimostrare la propria buona fede. Tale prova non può consistere nel fatto che la merce è stata effettivamente ricevuta e che il corrispettivo è stato versato, atteso che la realtà dell'operazione economica è insita nella nozione di fattura falsa in senso soggettivo (nel caso di specie, il fatto che le autovetture fossero state consegnate "per strada" e che presso la sede della società accertata non fosse stata ritrovata nessuna documentazione per i suddetti acquisti, in quanto era stata cestinata è stato ritenuto sufficiente per il Giudice di

secondo grado al fine di affermare la conoscenza, o conoscibilità, della natura soggettivamente falsa delle fatture ricevute). (G.B.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 109 comma 5; D.P.R. 633/1972, art. 39.

553. Frodi carosello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 121/40/2011 del 21 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Sacchi

IVA - Frodi carosello - Buona fede del cessionario.
Il contribuente imprenditore è tenuto ad agire con diligenza, ma la soglia di attenzione richiesta non può ragionevolmente essere spinta fino a pretendere, quando esso conclude un contratto con un terzo, un controllo sul rispetto dei doveri tributari incombenti sulla controparte e men che meno sul rispetto dei doveri tributari gravanti sui fornitori di questa. (A.M.G.)

554. Irregolarità formale di contabilizzazione della fattura
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 113/31/2011 del 8 novembre 2011 - Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Citro

IVA - PLAFOND - Acquisto intracomunitario di servizi - Servizio d'intermediazione - Irregolarità formale di contabilizzazione della fattura dell'operatore straniero - Violazione degli obblighi relativi alla documentazione - Registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA.
L'irregolare od omessa registrazione di una prestazione di servizi non imponibile ai fini dell'IVA, ancorché l'obbligo di autofatturazione derivi dall'applicazione dell'art. 17 comma 3 del D.P.R. 633/1972, non fa sorgere in capo al committente nazionale alcun debito di imposta. In tal senso, deve ritenersi infondata la pretesa dell'Amministrazione finanziaria che si basi sulla presunta indetraibilità dell'IVA non contabilizzata dal soggetto passivo e sulla contestuale debenza dell'imposta dovuta a seguito dell'effettuazione dell'operazione. Inoltre, non è applicabile la sanzione prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 471/1997 nel caso in cui l'autofattura non sia stata emessa a seguito di utilizzo da parte dell'operatore nazionale del *plafond* a sua disposizione, ancorché non sia stata inviata alcuna lettera d'intenti all'operatore comunitario che, in ogni caso, avrebbe emesso una fattura non imponibile. (M.Ba.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 17 comma 3; D.Lgs. 471/1997, art. 6.

555. Plafond, esportatore abituale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 152/49/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Lucchina, Relatore: Primavera

IVA - Esenzione - Esportatore abituale - Plafond.
Ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 746/1983, per fruire dell'esenzione dell'Iva sulle operazioni internazionali attive, sia verso Paesi dell'Unione Europea che extra Unione Europea è necessario acquisire lo status di esportatore abituale; tale requisito si acquisisce allorquando le operazioni effettuate nel periodo di riferimento siano superiori al 10% del volume d'affari, determinato ai sensi dell'art. 20, D.P.R. n. 633/1972, operazioni che costituiscono il c.d. "plafond". (G.C.)

Riferimenti normativi: D.L. 746/1983, art. 1; D.P.R. 633/1972, art. 20.

556. Detrazione del credito Iva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44, sentenza n. 187/44/2011 del 12 dicembre 2011, Presidente: D'Agostino, Relatore: Strati

CREDITO IVA - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - Credito Iva non esposto in dichiarazione - Termine per il diritto di detrazione - Secondo anno successivo a quello in cui il credito è sorto.
All'abrogazione dell'articolo 28, comma 4, D.P.R. 633/72, ad opera dell'art. 9, comma 9, D.P.R. n. 322/98, la quale va coordinata con le nuove scadenze entro cui può essere esercitato il diritto alla detrazione Iva di cui al combinato disposto degli articoli 8 D.P.R. n. 322/98 e 19 D.P.R. n. 633/72, consegue che il diritto alla detrazione Iva può essere esercitato fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (fattispecie concernente l'omessa presentazione della dichiarazione IVA che, se presentata, avrebbe evidenziato un credito in favore del contribuente). (D.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/98, art. 8; D.P.R. 633/72, art. 19.

557. Regimi opzionali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 146/40/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente: Sacchi, Relatore: Tavazza

IVA - Regimi opzionali - Modalità di scelta.
Le opzioni del contribuente in favore di un certo regime fiscale possono risultare anche dal suo comportamento concludente, indipendentemente da una dichiarazione espressa. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 100/1998, art. 1.

558. Rimborso credito IVA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 148/40/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente: Sacchi, Relatore: Bonavolontà

IVA - Credito - Rimborso.
Il termine per chiedere il rimborso di un credito iva non contestato è quello ordinario di prescrizione decennale. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30.

559. Cessioni intracomunitarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44, sentenza n. 197/44/2011 del 23 dicembre 2011, Presidente: D'Agostino, Relatore: Strati

IVA - Cessioni intracomunitarie - Condizioni per la non imponibilità - Richiesta di conferma da parte dell'ufficio nazionale competente del numero di identificazione del cessionario - Obbligatorietà - Non sussiste.
Dal combinato disposto degli articoli 46 e 50, D.L. n. 331/93, appare chiaro che per poter fruire dell'esenzione dall'imposta nelle cessioni intracomunitarie è necessario indicare la norma applicata, il numero identificativo IVA attribuito dal Paese di appartenenza del cessionario — che deve essere comunicato all'altro contraente — e la compilazione degli elenchi riepilogativi. Quanto disposto dall'articolo 50, comma 2, vale a dire la possibilità di richiedere conferma all'ufficio locale competente della

validità del numero di identificazione attribuito al committente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea è una facoltà, ma non un obbligo, per il cedente. (D.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/93, artt. 46 e 50.

REGISTRO

560. Cessione del credito
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 277/40/2011 del 19 marzo 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

ALTERNATIVITÀ IVA REGISTRO - CESSIONE DEL CREDITO - Cessione di credito futuro a garanzia di un contratto di finanziamento - Natura - Operazione accessoria di natura finanziaria - Art. 40 D.P.R. n. 131/1986 - Imposta di registro in misura fissa - Applicabilità.
Il contratto di cessione di credito futuro stipulato a garanzia dell'esatto adempimento di un contratto di finanziamento soggetto ad IVA, costituisce un operazione di natura finanziaria ed accessoria rispetto all'operazione principale di finanziamento, e pertanto, poiché rientra anch'esso nel campo di applicazione dell'IVA, sconta l'imposta di registro in misura fissa. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, artt. 3 e 10; D.P.R. 131/1986, artt. 6, 21, 40 e 49.

561. Atti giudiziari
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 273/3/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente: La Mattina, Relatore: Gesualdi

DECRETO INGIUNTIVO - Imposta di registro - Alternatività con l'IVA - Registrazione - Tassa fissa.
Non si applica l'imposta di Registro quando la prestazione è attratta nel regime impositivo IVA ed è principio ormai acquisito quello secondo cui la registrazione del decreto ingiuntivo, ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA, gode dell'applicazione dell'imposta di Registro in misura fissa (Conf. Cass. 9390/2007). Questo comporta la registrazione a tassa fissa delle pronunce, siano esse sentenze o decreti, inerenti rapporti sottoposti a disciplina IVA. (F.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 5 e 40.

562. Rettifica del valore di avviamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 208/40/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

IMPOSTA DI REGISTRO - CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA - Maggiore redditività presunta dal confronto con aziende similari - Rettifica del valore di avviamento - Omessa considerazione di documentate perdite di bilancio - Illegittimità - Sussiste.
È illegittimo l'avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro con il quale l' Ufficio, a fronte di costanti perdite di bilancio documentate dal contribuente in sede di risposta al questionario, rettifica comunque il valore di avviamento del

ramo d'azienda ceduto basandosi unicamente sulla maggiore redditività presunta dal confronto con aziende similari. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/86 art. 52.

563. Disconoscimento agevolazioni, proroga dei termini L. 289/2002
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 222/46/2011 del 7 settembre 2011 - Presidente e relatore: De Sapia

IMPOSTE DI REGISTRO IPOTECARIA E CATASTALE - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - PROROGA DEI TERMINI - L. 289/2002 - Applicazione all'avviso di liquidazione - Sussiste.
Non può dubitarsi dell'applicazione della proroga biennale dell'azione amministrativa diretta al disconoscimento della spettanza delle cosiddette "agevolazioni prima casa" previste dall'art. 1, quinto comma, nota 2 *bis* della Tariffa del D.P.R. 131/1986 (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione n. 4321/2009) poiché la *ratio* di detta proroga consiste nella necessità di garantire agli uffici, impegnati nel controllo dei condoni, i tempi tecnici necessari per la normale attività di controllo sugli atti non condonati con la conseguenza che è del tutto irrilevante che all'atto in questione sia o meno applicabile il condono medesimo. (P.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 1, comma 5, nota 2 *bis* della Tariffa.

564. Atti giudiziari, sentenza di assoluzione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 223/46/2011 del 7 settembre 2011 - Presidente e Relatore: De Sapia

IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI GIUDIZIARI - Sentenza di assoluzione - Solidarietà - Non sussiste.
La Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 tratta in maniera differenziata il caso di condanna al pagamento di somma (fattispecie esaminata dai giudici) da quello in cui non vi sia stato "trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale" con la conseguenza che non può prescindersi dagli effetti della sentenza soggetta a tassazione nei riguardi della parte cui si rivolge la pretesa. Infatti, ai fini dell'identificazione delle parti in causa, secondo quanto previsto dall'art. 56 del D.P.R. 131/1986, occorre tenere presente non soltanto il dato formale, relativo al contraddittorio instaurato in giudizio, ma anche e soprattutto l'effettiva pronuncia adottata in concreto. Pertanto, nei casi in cui la parte non è destinataria di una pronuncia di condanna, nei suoi confronti la corretta tassazione non può rinvenirsi nell'art. 8, lett. *b*) (3% della somma oggetto di condanna) bensì nell'art. 8, lett. *d*) (tassa fissa). (P.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 56.

565. Avviamento e canoni di affitto
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 224/46/2011 del 7 settembre 2011 - Presidente e Relatore: De Sapia

IMPOSTA DI REGISTRO - AVVIAMENTO - Affitto ramo d'azienda - Determinazione dell'avviamento - Valenza dei canoni percepiti - Sussiste.
Nell'ipotesi in cui la contribuente si sia solo limitata a consentire l'utilizzo della licenza commerciale in suo possesso mediante contratti di affitto di ramo d'azienda,

ai fini della corretta determinazione del valore di avviamento occorre porre a base del calcolo i canoni di affitto, applicando un correttivo in aumento, determinato sulla base della redditività dell'esercizio commerciale gestito dal conduttore che, in prospettiva, non può non influenzare la determinazione (P.L.)

566. Accertamento con adesione e liquidazione dell'imposta
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 239/46/2011 dell'8 settembre 2011 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

IMPOSTA DI REGISTRO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI - Avviso di liquidazione - Mera liquidazione dell'imposta - Accertamento con adesione - Non applicabile.
Non è applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione nell'ipotesi di notifica di un atto contenente la mera riliquidazione di una maggiore imposta sulla base di un semplice parametro aritmetico (nel caso di specie l'Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione assoggettando all'imposta proporzionale del 3% — in applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986 — un atto che avrebbe configurato un intento elusivo in quanto trattavasi di atto di cessione di ramo d'azienda e non di atto di conferimento per l'aumento del capitale sociale). (P.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

567. Avviamento emittenti radiofoniche
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 217/1/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

CESSIONE DI AZIENDA - EMITTENTI RADIOFONICHE - Abitanti potenzialmente raggiungibili - Popolazione utilmente raggiungibile - Caratteristiche della popolazione raggiungibile.
Nel rilevare il valore dell'avviamento di un'azienda emittente frequenze radiofoniche, l'Ufficio non può tener conto della popolazione potenzialmente raggiungibile ma della popolazione utilmente raggiungibile, poiché una frequenza radiofonica irradia il proprio segnale secondo criteri fisici ben determinati ed in funzione della conformazione orografica del territorio circostante. Inoltre, il parametro di commisurazione del valore attribuibile a ciascun abitante, che è in funzione delle caratteristiche della popolazione, deve essere attentamente valutato e determinato. L'Ufficio pertanto non può limitarsi a genericamente individuare il valore unitario di riferimento ma deve determinarne il valore in funzione delle caratteristiche effettive della popolazione raggiunta dal segnale. (F.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art 52.

568. Società veicolo, legittimazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 202/43/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: Raimondi, Relatore: Uppi

Imposta di registro - CONFERIMENTO DI AZIENDA E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI - SOGGETTI PASSIVI - Notifica a società sfornita di legittimazione passiva d'imposta - Obbligazione solidale tra cedente e acquirente.
In caso di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni, ai fini dell'Imposta di Registro è sfornita di legittimazione passiva la società veicolo

costituita al sol fine di realizzare l'operazione, in quanto, risultano obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta esclusivamente l'acquirente e il cedente. (V.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

569. Sentenza resa nei confronti del coobbligato
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 209/40/2011 del 25 settembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

IMPOSTA DI REGISTRO - Omessa impugnazione dell'avviso di rettifica - Sentenza favorevole resa nei confronti del coobbligato - Inopponibilità nel ricorso avverso la cartella di pagamento.
Se non c'è impugnazione non vi è volontà di contestare l'operato dell'Ufficio, pertanto il coobbligato che non ha impugnato l'avviso di rettifica non può, nell'eventuale ricorso avverso la cartella di pagamento che liquida l'imposta di registro divenuta definitiva, opporre la sentenza favorevole resa nei confronti dell'altro coobbligato. (M.M.)

570. Responsabilità solidale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 238/40/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

IMPOSTA DI REGISTRO - CESSIONE D'AZIENDA - Avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro - Impugnazione del venditore - Prova documentale del pagamento dell'acquirente - Estinzione del giudizio - Consegue.
Qualora venga fornita in giudizio la prova documentale che l'acquirente dell'azienda, solidalmente responsabile con il venditore per la maggiore imposta di registro accertata, abbia provveduto al pagamento dell'imposta, il giudizio instaurato dal venditore avverso l'atto di accertamento del registro deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/86, art. 52.

571. Imposta di registro complementare
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 224/42/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Donvito

IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - Accertamento maggiore imposta complementare - Termini versamento - Sospensione feriale - Non sussiste - Ritardato versamento - Sanzione - Legittimità - Sussiste.
La maggiore Imposta complementare di registro accertata deve essere corrisposta entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione, trovando altrimenti legittima applicazione la sanzione per il tardivo versamento dell'imposta; al termine per il pagamento dell'imposta complementare di registro non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 471/1997, art. 13; D.P.R. 131/1986, art. 55.

572. Obbligazioni solidali
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 296/41/2011 del 6 ottobre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - Omessa impugnazione - Imposta e sanzioni corrisposte dal coobbligato - Detraibilità - Sussiste.
In caso di mancata impugnazione da parte del coobbligato che non ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, e di parziale pagamento della stessa imposta che scaturisce dal medesimo avviso di liquidazione, l'Ufficio deve tenere conto degli importi già corrisposti, anche a titolo di riscossione provvisoria, da parte del coobbligato che ha impugnato l'atto. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986 art. 56.

573. Valore venale del cespite
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 221/43/2011 del 7 ottobre 2011 - Presidente: Rovella, Relatore: Del Re

Imposta di Registro - Accertamento - Plusvalenza - Persone fisiche - Valore venale del cespite - Corrispettivo effettivamente corrisposto e incassato.
Nel caso di accertamento in materia d'Imposta di Registro, l'Amministrazione Finanziaria deve verificare la sussistenza di un reddito non dichiarato dal contribuente in base al valore venale del cespite dato dal corrispettivo effettivamente corrisposto e incassato, ossia di un reddito entrato effettivamente ad accrescere il patrimonio del cedente. (V.M.)

574. Locazione di beni immobili strumentali
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 273/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

IVA REGISTRO - ALTERNATIVITÀ - Canoni di locazione di beni immobili strumentali - Imposta di registro proporzionale - Natura di imposta sul giro d'affari - Sussiste - Illegittimità
L'imposta di registro proporzionale, prevista dall'art. 5, comma 1, lett. *a bis*) della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986, per i canoni di locazione di beni strumentali soggetti ad IVA, ha natura di imposta sul giro di affari, ed è pertanto illegittima per contrasto con l'art. 401 della Direttiva 2006/112 CE. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, Tariffa, Parte I, Art. 5, comma 1, lett. *a bis*); Direttiva 2006/112 CE, art. 401.

575. Conferimento d'azienda e cessione di partecipazioni
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 285/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Grossi

IMPOSTA DI REGISTRO - ART. 20 D.P.R. 131/1986 - Conferimento di azienda e cessione di partecipazioni - Contraenti - Volontà di conseguire specifici effetti giuridici - Ufficio -Riqualificazione in cessione di ramo d'azienda - Illegittimità.
L'interpretazione corretta dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986 porta ad escludere che l'Ufficio possa fornire una propria valutazione di atti collegati tra loro fino ad

attribuire agli stessi effetti e conseguenze diverse da quelli perseguiti dalle parti e resi palesi dai negozi, ed è pertanto illegittimo l'atto con il quale l'Ufficio riqualifica in cessione di ramo d'azienda due distinti negozi di conferimento d'azienda e di cessione di partecipazioni, posti in essere dalle parti allo scopo di conseguire effetti giuridici differenti da quelli della cessione del ramo d'azienda. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

576. Listini OMI
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 316/40/2011 del 7 novembre 2011 - Presidente: Lapertosa, Relatore: Carfagna

IMPOSTA DI REGISTRO - DIRITTI REALI IMMOBILIARI - Cessione di usufrutto su bene immobile commerciale - Rettifica del valore in base alle quotazioni dell'OMI - Carenza di motivazione - Sussiste - Nullità.
L'atto con il quale l'Ufficio accerta il maggior valore del diritto di usufrutto applicando i listini dell'OMI, che per loro natura contengono valori medi e generici, senza fare riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile (dimensioni, appetibilità, stato di locazione ecc.) deve ritenersi non sufficientemente motivato e pertanto nullo. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/86, art. 52.

577. Alternatività con l'IVA
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 236/22/2011 del 9 novembre 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Crisafulli

IMPOSTA DI REGISTRO - Misura proporzionale - Alternatività all'IVA - Duplicazione d'imposta - Sussiste.
Non si applica il Registro quando la prestazione è attratta nel regime impositivo dell'IVA. Questo comporta la registrazione a tassa fissa di sentenze, decreti esecutivi e ordinanze ingiunzioni inerenti a rapporti sottoposti alla disciplina dell'IVA. Ciò vale sia in rapporto al debitore principale che al fideiussore. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt 40, 49 e 8 comma 1 lett. *b*) Tariffa Parte I.

578. Valutazione azienda
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 328/40/2011 del 14 novembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

RETTIFICA VALORE RAMO AZIENDALE - Metodologia di valutazione astratta - Illegittimità atto - Consegue.
L'Ufficio nella valutazione d'azienda non può utilizzare formule astratte e dunque metodologie diverse da quelle individuate dalla "disciplina economica"; nella determinazione del calcolo dell'avviamento devono concorrere i valori venali di tutti i beni e i diritti che formano l'azienda, in una prospettiva dinamica, che nel loro insieme rappresentano una proiezione futura e non storica dell'avviamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/86, art. 52.

579. Agevolazioni prima casa
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 335/40/2011 del 14 novembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

IMPOSTE DI REGISTRO E IPOCATASTALI - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - Acquisto di immobile abitativo non di lusso - Cessionario - Società semplice - Detentore -Persona fisica - Proprietà "di fatto" - Non sussiste - Società semplice - Natura di comunione di godimento - Non sussiste - Agevolazioni prima casa - Non spettano.
La *ratio* delle agevolazioni prima casa è quella di incentivare esclusivamente i cittadini (persone fisiche) all'acquisto della casa di proprietà; tali agevolazioni pertanto non spettano se l'immobile è stato acquistato da una persona fisica nella veste di amministratore di una società semplice; al riguardo è pretestuoso sia sostenere che le agevolazioni spetterebbero all'amministratore della società, in quanto proprietario "di fatto" dell'immobile, sia che la società semplice possa accedere al regime agevolativo, in quanto equiparabile ad una comunione di godimento tra persone fisiche. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, tariffa parte I, art. 1, nota II *bis*.

580. Atto di pubblicazione del testamento olografo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 332/36/2011 del 2 dicembre 2011 - Presidente: Laudisio, Relatore: Brillo

IMPOSTA DI REGISTRO - ATTO DI PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO OLOGRAFO - Pluralità di beneficiari - Pluralità dei negozi giuridici - Carattere documentale - Sussiste.
L'atto notarile di pubblicazione del testamento olografo, a prescindere dal numero di soggetti e di negozi giuridici contemplati nel suddetto atto *mortis causa*, sconta un'unica imposta di Registro in misura fissa, poiché ciò che rileva ai fini impositivi è l'unicità della causa del documento rogato dal notaio. Dunque, anche nel caso in cui indichi più soggetti beneficiari, esso determina sempre un'imposta "documentale" che si ancora alla forma dell'atto giuridico in questione e non al suo contenuto. (D.R.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 21.

581. Metodo di determinazione dell'avviamento di un'azienda ceduta
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 123/2/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Spartà, Relatore: Perini

Imposta di registro - Cessione di azienda - Avviamento - Metodo di determinazione - Capitalizzazione del valore medio.
Ai fini dell'imposta di Registro, con riguardo alle modalità di determinazione dell'avviamento di un'azienda ceduta, molteplici sono le tecniche per la sua valutazione e non esiste nessuna norma che prescriva all'Amministrazione finanziaria di avvalersi di un metodo anziché di un altro. È pertanto legittimo l'utilizzo del metodo cd. di "capitalizzazione del valore medio", che tiene conto del reddito medio prospettico, corrispondente alla media aritmetica dei redditi conseguiti dall'impresa negli ultimi tre esercizi. (B.I.)

582. Valore di avviamento
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 140/8/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Mazzoncini, Relatore: Fracascio

CESSIONE D'AZIENDA - IMPOSTA DI REGISTRO - Determinazione del valore di avviamento - Onere della prova.
In tema di quantificazione del valore di avviamento ai fini dell'imposta di Registro, l'onere probatorio grava sull'Ufficio che deve provare la sussistenza dei concreti elementi di fatto che, nel quadro del parametro scelto per la determinazione dell'avviamento, giustificano il *quantum* accertato, mentre al contribuente è consentito di dimostrare l'infondatezza della maggiore pretesa anche in base a criteri non utilizzati dall'Ufficio. L'avviamento è una qualità e non deve essere considerato un elemento essenziale e costitutivo dell'azienda, perché si possono verificare casi di assenza di avviamento come nel caso in cui la azienda non sia in grado di produrre sovra-reddito o nel caso in cui il reddito prodotto non è quantitativamente idoneo a remunerare tutti i fattori produttivi impiegati. In questi casi non esiste *"goodwill"* (avviamento positivo), ma *"badwill"* (avviamento negativo). (T.C.)

583. Obbligazione solidale
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 142/11/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Soprano, Relatore: D'Aula

OBBLIGAZIONE SOLIDALE - GIUDICATO FAVOREVOLE DEL DEBITORE PRINCIPALE - Giudizio dei condebitori solidali avverso atti di riscossione - Accertamento non impugnato - Possibilità di avvalersi del giudicato favorevole del debitore principale - Condizioni.
I condebitori in solido, che abbiano omesso di impugnare l'accertamento, non possono valersi del giudicato favorevole dell'obbligato principale, *ex* art. 1306 c.c., allorché il ricorso da quest'ultimo interposto sia ancora *sub iudice* e la sentenza non è definitiva. (D.Z.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306.

584. Atto con disposizioni plurime
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 113/12/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Fazio, Relarore: Alfieri

IMPOSTA DI REGISTRO - Rinuncia all'eredità - Atto con disposizioni plurime.
Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente le une dalle altre per la loro intrinseca natura, ciascuna è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. Se le disposizioni contenute in un atto derivano le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da luogo all'imposizione più onerosa. La connessione deve essere necessaria per evidenza obiettiva del negozio giuridico e non essere una connessione voluta dai contraenti. Deve sussistere una oggettiva necessità giuridica e contrattuale di connessione e non solo un legame di tipo soggettivo. Pertanto se un atto contiene più rinunce all'eredità, ciascuna soggiace all'imposta in modo autonomo. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 21.

585. Valore dell'azienda
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 145/1/2011 del 3 agosto 2011 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Renzi

REGISTRO - CESSIONE AZIENDA - AVVIAMENTO - Mero calcolo matematico - Concrete esigenze del complesso aziendale - Illegittimità - Sussiste.
Per individuare il valore di un'azienda (Bar tavola fredda con ricevitoria lotto e rivendita tabacchi), l'Ufficio non deve limitarsi ad un mero calcolo matematico, prendendo in considerazione la media dei ricavi degli ultimi tre periodi di imposta, perché l'avviamento non può essere valutato adottando formule astratte e generali dovendosi tenere conto delle particolari e concrete esigenze del complesso aziendale e degli elementi che concorrono alla formazione dello stesso, compresi i costi di gestione e la localizzazione dell'azienda (sita in piccolo Comune con alcune migliaia, circa, di abitanti, nel quale vi sono quattro rivendite di tabacchi e tutte sono parti integranti di un bar tavola fredda, il che certamente costituisce un limite per i relativi guadagni). (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.

586. Avviamento, listino FIMAA
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 121/3/2011 del 16 novembre 2011 - Presidente: Novara, Relatore: Chiozzi

REGISTRO - CESSIONE AZIENDA - AVVIAMENTO - Trasferimento d'azienda - Listino Prezzi FIMAA - Esercizio commerciale acquistato e rivenduto in limitato arco temporale - Rettifica valore - Non sussiste.
Nel caso di trasferimento di un'azienda, è illegittima la rettifica del valore che si fondi sul listino prezzi predisposto dalla FIMAA perchè si traduce in una rilevazione statistica del rapporto tra il prezzo di cessione degli esercizi commerciali secondo le categorie e i ricavi conseguiti e non può per sua natura (statistica) tener conto della peculiarità della fattispecie concreta (azienda acquistata e poi rivenduta in un breve arco temporale, entro il 4° anno successivo all'anno di acquisto). (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.

587. Borsini immobiliari
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 115/28/2011 del 5 luglio 2011 - Presidente: Malaspina, Relatore: Piacentini

VALORE IMMOBILIARE - BORSINI - CARATTERE INDICATIVO - Valore reale - Esatta definizione - Perizia.
I valori degli immobili indicati nei vari borsini sono valori a carattere indicativo, essi possono discostare sensibilmente dai valori reali quando applicabili al caso singolo; per un'esatta definizione del prezzo di singoli immobili è in ogni caso necessario l'intervento di un perito. In sostanza sono solo valori stimati suscettibili di variazioni. (M.C.G.)

588. Valutazione d'azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 112/38/2011 del 19 luglio 2011 - Presidente: Lamanna, Relatore: Greco

Imposta di registro - Cessione d'azienda - Rettifica valore avviamento - Criteri - Ubicazione dell'azienda - Inidoneità - Valutazione "prospettica" - Necessità - Sussiste.
L'avviamento di un'azienda deve corrispondere al reddito medio prospettico dell'attività ceduta inteso come attività e redditività attesa e non solo pregressa, ragion per cui la rettifica del valore del bene ceduto non può derivare dall'individuazione di sommarie caratteristiche dell'azienda che, anche in combinazione tra loro, non suggeriscano un'effettiva produzione di futuri risultati positivi, o che con consentano all'ente impositore di rilevare l'effettiva esistenza di un acquirente disposto a sostenere una maggior sacrificio economico a fronte di un *quid pluris* che in prospettiva inciderà sui futuri risultati. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.; D.P.R. 460/1986, art. 2.

589. Rilevanza delle perdite
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 127/22/2011 del 29 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Izzi

CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA - AVVIAMENTO - Valutazione - Perdite di esercizio precedente - Rilevano.
La perdita di un esercizio precedente concorre a determinare il valore dell'avviamento del ramo di azienda ceduto determinato ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.R. 460/1996. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4.

590. Valutazione dell'avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 136/22/2011 del 19 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Izzi

CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA - AVVIAMENTO - Valutazione - Triennio precedente - Base di calcolo - Esercizio anomalo - Inclusione - Legittimità.
L'andamento oscillante dell'attività costituisce un usuale andamento del mercato pubblicitario. L'esercizio caratterizzato da un forte incremento dei ricavi non può essere considerato anomalo e concorre a determinare il valore di avviamento. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4.

591. Cessione d'azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 96/33/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: D'Addea, Relatore: Guida

Cessione d'Azienda - Definizione - Imposta di registro - Imposta sul valore aggiunto - Principio di alternatività.
Sussiste cessione di azienda, ai fini dell'imposta di Registro, anche se i contraenti escludono dalla cessione determinati beni aziendali anche essenziali purché quanto trasferito dimostri l'attitudine dell'azienda alla produttività. Non rileva che al momento della cessione il complesso aziendale non si trovi in stato di attuale produttività ma, al contrario, è dirimente il fatto che questo, anche se momentaneamente inutilizzato, mantenga una residua potenzialità produttiva o, comunque, ne presenti una nuova a seguito di prevedibili ristrutturazioni. Pertanto, il trasfe-

rimento di azienda postula il trasferimento di un complesso organizzato di beni idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di un'attività imprenditoriale ed è dunque configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l'azienda ceduta o ad esso non si accompagni l'esercizio attuale dell'attività imprenditoriale. Di converso, per il principio di alternatività, la cessione d'azienda che si estrinseca quale puro e semplice trasferimento di macchinari ed attrezzature — scevro di tutti quegli elementi ritenuti necessari (*i.e.* relazioni giuridiche e rapporti commerciali) affinché quanto trasferito possa considerarsi struttura autonomamente funzionate per permettere al cessionario lo svolgimento effettivo dell'attività d'impresa — sarà assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (Conf. Cass. 6608/1983, 4620/1986, 8362/1992). (D.R.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 2 comma 3 lett. *b*).

592. Cessione di ramo d'azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 121/49/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Leotta

LIQUIDAZIONE - IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione ramo di azienda - Necessità che i beni ceduti abbiano l'attitudine anche solo potenziale all'utilizzazione per l'esercizio di un'attività di impresa - Sussiste - Possibilità che il complesso di beni ceduti venga integrato dal cessionario ovvero venga inserito in un diverso complesso aziendale - Rilevanza - Non sussiste.
Costituiscono un complesso aziendale, la cui cessione è pertanto assoggettata ad imposta di Registro, i beni che abbiano un vincolo di destinazione teleologica (evidente già prima della cessione) essendo funzionalmente collegati allo scopo di realizzare un'attività di impresa, essendo invece irrilevante che tale complesso di beni organizzati riceva poi dal cessionario una possibile integrazione ovvero venga inserito in un diverso e più articolato complesso aziendale. (G.Br.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 52.

593. Avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 93/34/2011 del 31 ottobre 2011 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

IMPOSTA DI REGISTRO - CESSIONE AZIENDA - AVVIAMENTO - Definizione.
Ai fini dell'imposta di Registro, la determinazione della base imponibile per i contratti a titolo oneroso traslativi di aziende o costitutivi di diritti reali su di esse si ancora al valore venale del "bene" in comune commercio, ossia al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile. In particolare, in ambito fiscale, il legislatore non ha fornito una definizione dell'avviamento, né ha dettato i relativi criteri di misurazione; ma sulla base delle elaborazioni della dottrina aziendalistica e commerciale, ancorché degli orientamenti della giurisprudenza, si può affermare che l'avviamento si sostanzia nell'attitudine dell'azienda a produrre a beneficio dell'imprenditore utilità economiche aggiuntive rispetto a quelle conseguibili attraverso l'utilizzazione isolata di ciascun bene facente parte dell'azienda medesima. Pertanto si tratta di una componente immateriale che costituisce una qualità dell'azienda, un "*quid*" che

attribuisce al complesso dei beni organizzati che compongono l'azienda un valore maggiore (o una prospettiva di conseguire risultati economici superiori) rispetto alla somma algebrica delle attività e delle passività aziendali. (D.R.)

594. Avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 138/2/2011 del 17 novembre 2011 - Presidente: Gravina, Relatore: Alessi

IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - Aziende o diritti reali su di esse - Avviamento - Valutazione - Criteri *ex* art. 2, comma 4, D.P.R. 460/1996 - Ricorso al criterio della percentuale di redditività - Presupposti - Mancanza degli studi di settore - Conseguenze in tema di motivazione dell'avviso di accertamento.

In tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del valore di avviamento di un'azienda secondo i criteri di cui all'art. 2, comma quarto, D.P.R. 460/1996, n. 460, il ricorso al criterio della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi degli ultimi tre anni è legittimo solo in assenza degli studi di settori: pertanto, nessun onere sussiste in capo all'Ufficio di enunciare nell'atto di accertamento l'eventuale inesistenza dei predetti studi, trattandosi semmai di presupposto di fatto ostativo alla legittimità dell'atto, da dedursi da parte del contribuente. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 460/1996, art. 2.

595. Sanzioni per ritardato versamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44, sentenza n. 185/44/2011 del 12 dicembre 2011, Presidente e Relatore: D'Agostino

IMPOSTA DI REGISTRO - Annullamento dell'avviso di liquidazione - Sanzioni per ritardato versamento - Non applicabili.
L'obbligo di pagamento delle sanzioni non può sopravvivere all'invalidazione dell'atto presupposto che ha dato causa alla loro applicabilità poiché, in ragione del vincolo indefettibile di accessorietà che oggettivamente intercorre fra il provvedimento sanzionatorio e l'obbligazione principale e condizionante da cui esso trae origine, non può ammettersi che, una volta dichiarata l'illegittimità della pretesa fondamentale, possa continuare a prodursi un qualsivoglia effetto derivato. (D.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 463/1997, art. 3 *ter*.

596. Omessa allegazione del "listino prezzi" FIMAA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 2 - sentenza n. 161/2/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente: Gravina, Relatore: D'Antonio

IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - Sentenze e provvedimenti giudiziari - Avviso di rettifica e liquidazione - Omessa allegazione del "listino prezzi" FIMAA - Illegittimità - Fondamenti.
In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica e di liquidazione che, determinando il valore dell'avviamento mediante il ricorso al "listino prezzi" FIMAA, si limiti al mero richiamo del medesimo "listino prezzi", senza allegarlo, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 l. 212/2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di

ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare. (F.M.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 7; D.P.R. 131/1986 art. 54.

597. Natura atti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 137/33/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente: Craveia, Relatore: Guida

Imposta di registro - Applicazione - Natura Atti - Registrazione.
È illegittimo l'operato dell'Amministrazione Finanziaria che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di Registro, pretenda di interpretare unitariamente, attraverso la configurazione di un'unica causa negoziale, quelli che sono a pieno titolo atti giuridici distinti da assoggettare autonomamente ad imposta di registro secondo la disciplina di ciascuno. L'art. 20 del D.P.R. 131/1986 stabilisce come tale imposta vada applicata tenendo conto della intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione. Alla luce di ciò, l'Ufficio non può procedere ad una riqualificazione fiscale ai fini dell'applicazione del tributo *de quo* in quanto la norma non consente di procedere ad una diversa qualificazione che si fondi sulla constatazione degli effetti economici dell'operazione complessiva nel cui contesto il singolo atto si inserisce, secondo lo schema tipico delle norme antielusive. La *ratio* del suddetto articolo è quella di consentire all'Amministrazione Finanziaria di non fermarsi a ciò che viene scritto dalla parti all'atto ma di verificarne l'effettivo contenuto giuridico, attività questa ben diversa dalla ricostruzione della finalità economica complessiva di una serie di atti correlati. (L.V.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

598. Carenza motivazionale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46- sentenza n. 131/46/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Pezza, Relatore: Filippone

AVVISO DI RETTIFICA - Immotivato - Onere della prova - Mancanza iter logico - Nullità.
È nullo l'avviso di rettifica carente dell'iter logico seguito dall'Ufficio per la determinazione del calcolo della rettifica anche nel caso in cui il contribuente non produca elementi tecnici o perizie atte a contrastarne la veridicità. (V.M.)

SUCCESSIONI E DONAZIONI

599. Domanda di restituzione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 185/25/2011 dell'11 ottobre 2011 - Presidente: Franco, Relatore: Moro

IMPOSTE INDIRETTE - SUCCESSIONI - DOMANDA DI RESTITUZIONE - Presentazione - Due anni.
Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992, la domanda di restituzione dell'imposta di successione non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se

posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21.

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

600. Liberalizzazione mercato servizi comunicazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 230/44/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Maellaro

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - ACCERTAMENTO - Codice delle telecomunicazione elettroniche - Liberalizzazione mercato servizi comunicazione - Abrogazione espressa obbligo licenza Amministrazione Poste Telecomunicazioni - Abrogazione implicita tassa radiomobile - Consegue.
Con la liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni il contratto di telefonia mobile non è più subordinato a concessione autorizzazione rilasciata dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni pertanto risulta implicitamente abrogato l'obbligo di corrispondere la tassa di CC.GG. sul radiotelefono. (E.L.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 259/2003, art. 218, comma 1 lett. *s*); D.P.R. 156/1973, art. 318; D.P.R. 641/1972, art. 21; D.M. 13 febbraio 1990, art. 3.

601. Pagamento mediante bonifico
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47- sentenza n. 201/47/2011 del 20 luglio 2011 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Duré

TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA - ADEMPIMENTO - BONIFICO - Valuta all'ente beneficiario oltre la scadenza del termine per il pagamento - Violazione - Non sussiste.
Il pagamento della tassa concessione governativa relativa ad una fattura per sevizi telefonici effettuato mediante bonifico bancario entro il termine di scadenza è tempestivo a nulla rilevando che la valuta per l'ente beneficiario sia stata riconosciuta dopo il predetto termine. (L.C.)

602. Telefonia mobile
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 382/26/2011 del 2 novembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - AUTORIZZAZIONI -Telefonia mobile - Titolo di abbonamento - Presupposto - Autorizzazione - Vigenza.
In materia di telefonia mobile, dopo l'abrogazione dell'art. 318 D.P.R. 156/1973 da parte del D.Lgs. 259/2003, il titolo di abbonamento, che tiene luogo della licenza, costituisce il presupposto della tassa di concessione governativa. Peraltro, il venir meno del sistema "concessorio" e la sua sostituzione con la disciplina basata sulla 'autorizzazione' non ha implicato l'abolizione della tassa per la concessione governativa. Pertanto, l'abrogazione dell'art. 318 D.P.R. 156/1973 non ha determinato

l'abrogazione o l'inapplicabilità dell'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/1972. (M.C.G)

Riferimenti normativi: D.P.R. 156/1973, art. 318; D.P.R. 641/1972, art. 21 della tariffa allegata.

603. Abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. 156/1973
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 200/2/2011 del 19 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Ferraro

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - Codice delle Comunicazioni Elettroniche - Abrogazione dell'art. 318 del D.P.R. 156/1973 - Applicazione della Tassa di concessione governativa - Venir meno del presupposto - Non sussiste.
L'abrogazione espressa dell'art. 318 del D.P.R. 156/1973, inerente il regime autorizzatorio di concessione governativa per il servizio di radiodiffusione radiomobile, ad opera del D.Lgs. 259/2003 (c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche), non ha determinato il venir meno della tassa di concessione governativa, in ragione del combinato disposto degli art. 3 del D.L. 151/1991 e art. 3 comma 2 del D.M. 33/1990. Tale ultima disposizione stabilisce, infatti, che l'abbonamento telefonico sosituisce, a tutti gli effetti, la licenza di stazione radio. Ne discende che il contratto di abbonamento telefonico continua ad essere il presupposto per l'applicazione della tassa di concessione governativa, nonostante il passaggio da una disciplina basata sulla concessione ad una basata sull'autorizzazione. (R.S.)
Riferimenti normativi: D.P.R. 156/1973, art. 318; D.L. 151/1991, art. 3; D.M. 33/1990, art. 3 comma 2; D.Lgs., 259/2003, art. 218.

604. Servizio radiomobile
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 147/11/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Soprano, Relatore: Alfieri

TASSA CC. GG. - ABBONAMENTO AL SERVIZIO - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - Sussiste - Effettivo utilizzo - Irrilevanza.
La tassa sulle concessioni governative per impiego di apparecchi terminali per il servizio radiomobile è dovuta alla stipula del contratto di abbonamento al servizio di telefonia, a prescindere dall'effettivo utilizzo del servizio stesso. (D.Z.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 641/1972, art. 21.

605. Presupposto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 111/33/2011 del 25 ottobre 2011 - Presidente: Craveia, Relatore: Panzeri

ACCERTAMENTO - Tassa concessione governativa - Servizi telefonici cellulari e radiomobili - Presupposto di applicazione del tributo.
La tassa di concessione governativa va corrisposta laddove la legge imponga come obbligatoria una concessione o un'autorizzazione per l'esercizio di una determinata attività. Dal momento che l'azione di chi detiene e si serve di un telefono portatile sulla base di un contratto stipulato con una società fornitrice di servizi di telefonia mobile non è sottoposta dalla legge ad alcun tipo di provvedimento amministrativo concessorio o autorizzativo — sia pure implicito —, non è possibile ritenere, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, integrato il presupposto giuridico della suddetta tassa che quindi non è dovuta. (L.V.)

RISCOSSIONE

606. Iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 7 - sentenza n. 151/7/2011 del 1 luglio 2011 - Presidente: Martino, Relatore: Palombo

ISCRIZIONE IPOTECARIA - Funzione di garanzia - Omessa notifica dell'avviso ad adempiere - Irrilevanza.
L'atto di iscrizione di ipoteca a tutela del credito erariale non è atto dell'espropriazione, ma tende solo a garantire il credito e a sterilizzare l'eventuale trasferimento del bene per sottrarlo alla soddisfazione del creditore. Ne consegue che non si pone il problema della mancata notifica dell'avviso ad adempiere previsto dalla norma. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 50 comma 2.

607. Notifica a mezzo posta
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 181/43/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Rovella

NOTIFICA ATTI - Notifica a mezzo posta - Mancanza della relata di notifica - Avviso di ricevimento - Ammissibile.
In caso di notifica a mezzo di servizio postale la mancata compilazione della "relata" non comporta di per sé l'inesistenza dell'atto sempre che l'avviso di ricevimento sia munito di tutti i requisiti essenziali previsti dalla legge. (V.M.)

608. Notificazione cartella per raccomandata
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 166/22/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Salvo

CARTELLA DI PAGAMENTO - Notificazione - Raccomandata - Mancanza relata - Nullità - Non sussiste.
L'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, è configurabile solo quando essa manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esca completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio. L'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo della notifica. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26; D.P.R. 43/1988, art. 127; D.P.R. 600/1973, art. 60.

609. Notifica della cartella di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 205/42/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Ruggiero

CARTELLA DI PAGAMENTO - ART. 26 D.P.R. N. 602/1973 - NOTIFICA - A MEZZO POSTA RACCOMANDATA - Legittimità - Relazione di notifica dei soggetti abilitati - Necessità - Non sussiste - Avviso di ricevimento - Sufficienza - Perfezionamento della notifica - Data indicata nell'avviso di ricevimento.

L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevede espressamente la possibilità per il Concessionario di notificare la cartella di pagamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza indicare la necessità di ulteriori adempimenti; in tal caso la notificazione si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, sottoscritto da uno dei soggetti previsti dall'art. 26, comma 2 (attuale art. 26, comma 3 a seguito delle modifiche apportate dall'art. 38, comma 4, lett. *b*) del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010). (Conf. Cass., 6 luglio 2010, n. 15948). (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26.

610. Notifica della cartella, onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 178/47/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Barbata

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Correttezza notifica - Onere della prova in capo a concessionario riscossione - Sussiste - Assenza di motivazione - Illegittimità - Sussiste.
L'onere di provare la correttezza della notifica delle cartelle di pagamento, in caso di eccezione da parte del contribuente, incombe esclusivamente sul concessionario per la riscossione.
La cartella di pagamento, non preceduta da nessun altro atto impositivo, priva di motivazione è illegittima poiché non permette al contribuente di ricostruire l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione finanziaria in relazione alla pretesa tributaria. (M.A.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973.

611. Compensazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47- sentenza n. 187/47/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Compensazione - Esistenza del credito - Necessità -Sussiste.
Al fine di poter procedere con la compensazione il contribuente deve, a fronte dell'emissione di una cartella di pagamento, provare l'esistenza del credito usato in compensazione. (M.A.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973.

612. Pignoramento presso terzi
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 12 - sentenza n. 241/12/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Centurelli

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ISCRIZIONE A RUOLO - REQUISITI FORMALI.
È fatta salva la possibilità del contribuente di impugnare davanti al giudice tributario l'atto di pignoramento presso terzi, per il generale principio di garanzia del diritto di difesa oltre che di tutela specifica dello stesso contribuente. Non è previsto l'obbligo a carico dell'Agente della riscossione, a pena della nullità degli atti da esso eseguiti, di indicare, nell'ordine di pagamento diretto al terzo, i termini per

proporre opposizione e di avvalersi, per la notifica di tale ordine, della delega all'agente della riscossione territorialmente competente. (M.Gu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, artt. 46 e 72 *bis*.

613. Giurisdizione in materia di iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47- sentenza n. 190/47/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli

RISCOSSIONE - Avviso iscrizione ipotecaria - Crediti anche di natura tributaria - Giurisdizione commissioni tributarie -Sussiste.
Sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie nei riguardi di un avviso di iscrizione ipotecaria quando i crediti che giustificano il provvedimento di esecuzione forzata sono anche di natura tributaria.
L'avviso di iscrizione ipotecaria per un importo doppio rispetto a quanto dovuto, senza tener conto di quanto già pagato dal contribuente, è illegittimo per violazione del principio proporzionalità che deve esistere tra il valore iniziale e quanto effettivamente dovuto dal contribuente. (L.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973; D.Lgs. 546/1992.

614. Rateazione cartella di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 194/47/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Miceli

RISCOSSIONE - Rateazione cartella di pagamento - Diniego - Impugnabilità - Sussiste.
Il diniego della richiesta di rateizzazione di una cartella di pagamento è atto impugnabile non davanti al Tribunale Amministrativo ma davanti alle Commissioni Tributarie trattandosi di un atto riguardante tributi. (L.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992.

615. Responsabile del procedimento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 222/40/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Grossi

CARTELLA DI PAGAMENTO - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Indicazione - Necessità -Omissione - Nullità.
La cartella di pagamento che non reca la necessaria indicazione del responsabile del procedimento deve essere dichiarata nulla. (M.M.)

616. Mancata notifica di avviso bonario, conseguenze
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 270/44/2011 del 14 settembre 2011 - Presidente: Bitto, Relatore: Faranda

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Ipotesi in cui non si verte in tema di incertezze sulla dichiarazione - Mancata notifica preventiva dell'avviso bonario - Illegittimità - Non sussiste - Diritto del contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni al 10% - Sussiste.
La mancata notifica da parte dell'Ufficio della comunicazione di irregolarità / avviso bonario, quale atto prodromico dell'iscrizione a ruolo, non è causa di illegittimità

della cartella di pagamento quando non vi siano contestazioni o incertezze sul contenuto della dichiarazione. Il contribuente ha comunque diritto di beneficiare della riduzione delle sanzioni al 10%. (G.Br.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36.

617. Decadenza dal beneficio della rateizzazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 223/42/2011 del 23 settembre 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Donvito

LIQUIDAZIONE AUTOMATICA - Maggiori imposte dovute - Rateizzazione del pagamento - Tempestività versamenti - Tardiva presentazione Garanzia fideiussoria - Decadenza dal beneficio - Non sussiste - Iscrizione a ruolo - Illegittimità - Consegue.
Nel caso in cui sia stato concesso il pagamento rateale della maggiore imposta dovuta, e il contribuente provi di aver provveduto ai versamenti con tempestività, è illegittima la cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo dell'intera imposta in ragione della ritardata presentazione della garanzia fideiussoria; la legge dispone infatti che il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione solo nel caso di omesso pagamento anche di una sola rata, ma non anche per la tardiva presentazione della garanzia fideiussoria. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 462/1997, art. 3 *bis*.

618. Riscossione provvisoria *ex* art. 37 *bis* D.P.R. 600/1973
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 245/40/2011 del 26 settembre 2011 - Presidente e Relatore: Tucci

AVVISO DI ACCERTAMENTO *EX* ART. 37 *BIS* D.P.R. 600/1973 - RISCOSSIONE PROVVISORIA DELLE IMPOSTE - Solo dopo la sentenza della C.T.P. - Iscrizione a ruolo ante sentenza C.T.P. - Illegittimità.
Nel caso cui in cui il contribuente decida di impugnare un avviso di accertamento emesso in base all'art. 37 *bis* del D.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio può provvedere alla provvisoria iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio delle maggiori imposte accertate solo dopo la sentenza di primo grado, se favorevole all'Amministrazione finanziaria; è pertanto illegittima e deve essere annullata la cartella di pagamento recante la provvisoria iscrizione a ruolo delle imposte accertate ai sensi dell'art. 37 *bis* D.P.R. 600/1973, prima dell'emanazione della sentenza di primo grado. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*, comma 6.

619. Compensi della riscossione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 295/41/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Beretta

ART. 17 D.Lgs. 112/1999 - COMPENSI DI RISCOSSIONE - Natura - Irretroattività - Non sussiste.
I compensi della riscossione previsti dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 non hanno natura afflittiva o sanzionatoria, ma costituiscono la remunerazione spettante alla società concessionaria per il servizio di riscossione dei ruoli; di conseguenza, non sussistendo la natura giuridica di sanzione, non è invocabile il generale principio

della irretroattività della disposizione e della inapplicabilità della stessa a fatti imponibili relativi ad anni precedenti all'entrata in vigore della legge. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 112/1999, art. 17; D.L. 262/2006 art. 2.

620. Intimazione di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 305/41/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - Modalità e termini di presentazione del ricorso - Mancata indicazione - Nullità - Sussiste - Utilizzo modello ministeriale - Non rileva.
L'intimazione di pagamento che non reca l'indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione del ricorso avverso l'atto deve essere annullata in via pregiudiziale per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del Contribuente e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, a nulla rilevando l'eccezione del Concessionario di aver redatto l'atto sul modello ministeriale non modificabile. (M.M.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 7; L. 241/1990, art. 3; D.P.R. 602/1973, art. 50.

621. Iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 233/1/2011 del 18 ottobre 2011 - Presidente: Donno, Relatore: Di Benedetto

Iscrizione di ipoteca - Cartella esattoriale - Notifica - Condizione indispensabile.
La regolare notificazione delle cartelle di pagamento costituisce condizione indispensabile per la legittima adozione di provvedimenti cautelari. È a carico di Equitalia l'onere di provare la regolare ed effettiva notificazione delle cartelle di pagamento, necessario presupposto dell'azione cautelare. (F.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973.

622. Responsabile del procedimento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 289/40/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - Responsabile del procedimento - Indicazione - Necessità - Sussiste - Omissione - Nullità - Consegue.
Il principio per cui gli atti di riscossione privi dell'indicazione del responsabile del procedimento sono nulli è applicabile anche alle intimazioni di pagamento; in senso conforme (anche se in base alla diversa disciplina dell'art. 7 L. 212/2000) C.T.P. Parma, n. 40 del 14 gennaio 2010. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 248/2007 convertito in legge n. 31/2008; L. 212/2000, art. 7.

623. Motivazione della cartella di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 312/41/2011 del 19 ottobre 2011 - Presidente: Ortolani, Relatore: Beretta

CARTELLA DI PAGAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO - Indicazione degli estremi dell'atto registrato - Motivazione - Sufficienza.
La cartella di pagamento, recante l'iscrizione a ruolo di imposta di registro, deve ritenersi motivata allorquando reca i riferimenti del prodromico atto di rettifica e liquidazione con cui è stata contestata una maggiore di imposta di registro. In ogni caso la cartella di pagamento è motivata tutte le volte in cui il contribuente è posto in grado di individuare il titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme ivi esposte, il relativo ammontare, l'emissione e l'esecutività del ruolo notificato avuto riguardo alla natura di atto ordinariamente liquidatorio della pretesa fatta valere (Conf. Cass. 3 febbraio 2010, n. 2439). (M.M.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 7; L. 241/1990, art. 3.

624. Fermo amministrativo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 287/36/2011 del 25 ottobre 2011 - Presidente: Laudisio, Relatore: Di Nunzio

RISCOSSIONE - REGOLARE PAGAMENTO DELLE IMPOSTE IN CARTELLA - Fermo amministrativo di beni mobili registrati - Legittimità - Non sussiste.
Qualora il contribuente documenti, mediante ricevute di pagamento, di avere regolarmente versato le somme a titolo di imposta richieste, così come indicate nella cartella di pagamento, il provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili emesso per ottenere il pagamento di quanto già corrisposto appare sproporzionato, oltre che illegittimo. (A.Z.)

625. Vizi della cartella
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 307/36/2011 del 11 novembre 2011 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Di Nunzio

CARTELLA DI PAGAMENTO - ANNULLAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO PRODROMICI - Vizio proprio della cartella - Sussiste.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 546/1992, non può non ritenersi un vizio proprio della cartella di pagamento l'assenza del presupposto alla sua emissione, ossia un avviso di accertamento legittimo sul quale questa si fonda. Difatti, qualora il provvedimento amministrativo dell'Agenzia delle Entrate, in quanto prodromico alla cartella *de qua*, sia annullato da un organo giurisdizionale, allora l'atto dell'agente della riscossione potrà essere impugnato in quanto privo del presupposto giuridico che lo legittima. (D.R.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 546/1992, art. 19 comma 3.

626. Inesistenza della notifica
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 335/41/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Beretta

ATTI DELLA RISCOSSIONE - NOTIFICA A MEZZO POSTA - D.P.R. n. 602/1973, art. 26 - Esclusivamente per mezzo soggetti abilitati - Notifica diretta del Concessionario - Inesistenza - Sussiste.
La normativa in materia è chiara ed inequivocabile nel richiedere che il Concessionario si avvalga dei soggetti abilitati dalla legge per la notifica a mezzo posta degli atti della riscossione, per cui la notifica eseguita direttamente da Equitalia deve

considerarsi non solo nulla, ma inesistente, e quindi insuscettibile di sanatoria. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26.

627. Pignoramento di crediti presso terzi
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 329/31/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Scuffi

PIGNORAMENTO DI CREDITI PRESSO TERZI - Opposizione agli atti esecutivi per omessa, previa notifica delle correlate cartelle di pagamento - Competenza giurisdizionale del giudice ordinario - Sussiste - Ricorso al giudice tributario - Inammissibilità per difetto di giurisdizione.
La controversia proposta davanti al giudice tributario avverso il pignoramento presso terzi ingiunto dall'esattore a seguito della definitività del titolo costitutivo del credito erariale, coinvolgendo non la sussistenza dell'obbligazione tributaria *ex se*, ma il (successivo) diritto di procedere *in executivis* in capo all'Agente di riscossione, appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario. L'opposizione al pignoramento presso terzi proposta con ricorso al giudice tributario, pertanto, è inammissibile per difetto di giurisdizione. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19, comma 3; D.P.R. 602/1973, art. 57.

628. Notifica della cartella di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 290/42/2011 del 15 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Bichi

CARTELLA DI PAGAMENTO - ART. 26 D.P.R. N. 602/1973 - Notifica del Concessionario a mezzo posta raccomandata - Legittimità - Sussiste - Perfezionamento della notifica - Consegna e sottoscrizione dell'avviso di ricevimento - Avviso di ricevimento - Valore probatorio - Atto pubblico *ex* art. 2700 c.c. - Prova piena fino a querela di falso.
Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la cartella esattoriale può essere notificata da parte del concessionario anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notificazione si perfeziona con la consegna del plico e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte della persona che l'ufficiale postale ha individuato come legittimata alla ricezione.
Il contenuto dell'avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso, ragion per cui la contestazione di non aver ricevuto l'atto, data l'inintellegibilità della firma e la mancata indicazione delle generalità del firmatario non mina la validità dell'atto (Conf. Cass., 27 maggio 2011, n. 11708). (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26; c.c., art. 2700.

629. Presupposti dell'iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 365/41/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

ISCRIZIONE DI IPOTECA - D.P.R. n. 602/1973 - Artt. 50, 77- Preventiva notifica di intimazione di pagamento - Necessità - Sussiste - Omissione - Nullità - Consegue.

Decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza che sia iniziata la procedura di esecuzione forzata, l'atto di iscrizione di ipoteca deve essere preceduto necessariamente dall'intimazione di pagamento, come prescritto dall'art. 50, comma 2 del D.P.R. n. 602/1973, dovendosi altrimenti dichiararne la nullità; inoltre il D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 106/2011 ha introdotto il comma 2 *bis* all'art. 77 D.P.R. n. 602/1973, in base al quale l'iscrizione ipotecaria dovrà sempre essere preceduta dalla notifica di un autonomo atto di intimazione ad adempiere, e ciò a prescindere che sia decorso o meno un anno dalla notifica della cartella di pagamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77.

630. Iscrizione di ipoteca
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 302/42/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente: Natola, Relatore: Ruggiero

ISCRIZIONE DI IPOTECA - NATURA - ATTO PRODROMICO ALL'ESECUZIONE - Art. 77 D.P.R. n. 602/1973 - Iscrizioni ipotecarie ante riforma - Notifica preventiva intimazione di pagamento - Necessità - Non sussiste.
L'ipoteca è un atto di garanzia prodromico all'esecuzione, ragion per cui le iscrizioni ipotecarie effettuate antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo art. 77, comma 2 *bis* del D.P.R. n. 602/1973, (che ha previsto l'obbligo della preventiva notifica dell'atto di intimazione di pagamento almeno 30 giorni prima dell'iscrizione di ipoteca), non devono essere precedute dalla notifica dell'atto di intimazione di pagamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 77.

631. Iscrizione di ipoteca
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 141/1/2011 del 1 luglio 2011 - Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli

IPOTECA LEGALE - ISCRIZIONE - Decorrenza del termine - Inizio del procedimento esecuzione - Costituzione di garanzia reale.
L'iscrizione di ipoteca legale ha come unico presupposto l'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale; il processo di esecuzione inizia con l'atto di pignoramento e non con l'iscrizione ipotecaria stessa che si qualifica come mera costituzione di garanzia a favore dell'erario; la mancata allegazione alla notifica della comunicazione (anche a mezzo piego raccomandato come prescritto da L. n. 890/1982) di avvenuta iscrizione ipotecaria di nota di trascrizione contro il contribuente (i cui estremi sono comunque indicati nella comunicazione stessa) non costituisce illecito del concessionario alla riscossione in quanto a ciò non obbligato. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 77; L. 212/2000, art. 7; L. 890/1982, art. 14.

632. Omessa sottoscrizione
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 116/12/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Gaballo, Relatore: Cappelluzzo

VIZI PROPRI - OMESSA SOTTOSCRIZIONE - Indicazione del responsabile del procedimento - Sufficienza.
Non è affetta da vizi propri la cartella di pagamento priva di sottoscrizione ma che indichi il responsabile del procedimento poiché questo è il requisito richiesto dalla legge. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 25.

633. Mancata sottoscrizione cartella
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 109/2/2011 del 22 luglio 2011 - Presidente: Ferraro, Relatore: Diana

CARTELLA DI PAGAMENTO - Mancata sottoscrizione - Vizio dell'atto - Non sussiste.
È infondata l'eccezione di illegittimità per mancata sottoscrizione della cartella da parte dell'ente impositore in quanto l'art. 25 del D.P.R. 600/1973 impone l'utilizzo di apposita modulistica approvata dal Ministero delle Finanze, ma non prevede la sottoscrizione dell'esattore, bensì unicamente la stampigliatura della società incaricata della riscossione. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 25.

634. Ruolo straordinario
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 161/8/2011 del 15 settembre 2011 - Presidente: Mafferri, Relatore: Rustico

RISCOSSIONE - RUOLO STRAORDINARIO - PERICOLO DI RISCOSSIONE - Situazione economico-finanziaria del contribuente - Impugnazione della cartella di pagamento - Superamento del termine perentorio di impugnazione di 60 giorni - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
L'Amministrazione Finanziaria dispone della discrezionalità di emettere il ruolo straordinario ogniqualvolta sussista il fondato pericolo per la riscossione e ci sia giustificato timore di perdere il credito erariale, elementi che evidenziano una sproporzione fra il credito vantato dall'Amministrazione Finanziaria e il valore dei beni facenti parte del patrimonio del contribuente.
Il ricorso avverso la cartella di pagamento proposto oltre il termine di 60 giorni deve ritenersi tardivo e, quindi, inammissibile, non potendo il contribuente invocare la pendenza del termine per proporre il ricorso avverso l'avviso di accertamento che ne rappresenta il presupposto. (P.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 11 comma 3; D.Lgs. 546/1992, art. 21.

635. Iscrizione d'ipoteca, *fumus boni iuris*
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 176/1/2011 del 10 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Locatelli

MISURE CAUTELARI - *Fumus boni iuris* - Volume d'affari abnorme - Legittimità iscrizione cautelare.
In materia di fumus boni iuris per l'iscrizione in via cautelare di ipoteca sui beni del contribuente è sufficiente che l'Amministrazione Finanziaria dimostri l'esistenza di un'attività superiore a ciò che è lecito attendersi da un soggetto che agisce nella qualifica di "privato cittadino" in condizioni di marginalità per un sostegno econo-

mico minimo; qualora il volume d'affari da questi generato appaia abnorme, deve trovare accoglimento la relativa istanza cautelare all' iscrizione ipotecaria presentata dall'Amministrazione. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 22; D.P.R. 633/1972, art. 74; T.U.I.R., art. 55.

636. Spedizione a mezzo posta della cartella di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 153/7/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente: Chiappani, Relatore: Alessi

CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - Mancanza di relata di notifica - Spedizione a mezzo posta, da parte di soggetto diverso da agenti notificatori abilitati - Giuridica inesistenza della cartella.
In presenza di una vera e propria inesistenza di notifica si verifica l'invalidità dell'atto giuridico, in quanto privo dei requisiti minimi indispensabili per essere riconosciuto quale appartenente ad un determinato modello legale. Ciò accade quando la cartella di pagamento è priva di relata di notifica, che non è compilata e in più, in assenza di prova non prodotta in giudizio, la notifica appare effettuata a mezzo raccomandata senza avvalersi di agenti notificatori abilitati, in contrasto con l'art. 26 del D.P.R. 602/1973. L'intervento dell'agente notificatore non può, in ogni caso, che essere provato che dalle risultanze della relata, elemento essenziale della giuridica esistenza della notificazione. In base all'art 26 comma 1 del D.P.R. 602/1973 la notifica della cartella di pagamento deve sempre e comunque essere eseguita da un agente notificatore abilitato, il quale ultimo, e solo questo, può anche avvalersi del servizio postale. I soggetti indicati nell'art. 26, comma 1 (ufficiali di riscossione, altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste per legge, messi comunali, agenti di polizia municipale) possono presentare all'agente postale (e solo Poste Italiane) gli atti della riscossione, perché tassativamente ed esclusivamente previsti dall'art. 26, comma 1. Sono pertanto illegittime le notifiche eseguite a mezzo servizio postale direttamente dal Concessionario della riscossione senza il filtro di un agente notificatore abilitato. La cartella in tal caso è giuridicamente inesistente. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 26.

637. Mancata intimazione di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 58/5/2011 del 10 novembre 2011 - Presidente: Chiaro, Relatore: Masi

RISCOSSIONE - IPOTECA - Iscrizione - Intimazione di pagamento - Assenza - Illegittimità.
Nel caso in cui sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'iscrizione di ipoteca può essere disposta — a pena di illegittimità — soltanto dopo la notifica dell'intimazione di pagamento (c.d. avviso di mora) di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973, a nulla rilevando il richiamo dell'art. 77, 1° comma, del medesimo D.P.R. che riguarda (solo) la fattispecie prevista dal 1° comma dell'art. 50. (A.La.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77.

638. Fermo amministrativo
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 255/1/2011 del 14 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Latagliata

FERMO AMMINISTRATIVO - Esigenze che giustificano la misura cautelare - Necessità di congrua e specifica motivazione.
È illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo che non contiene una congrua e specifica motivazione in ordine alle esigenze che giustificano l'adozione della misura cautelare con particolare riferimento all'entità del credito tributario azionato e alle condizioni soggettive del debitore atte a compromettere la garanzia del credito. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 86.

639. Responsabilità del legale rappresentante
Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 2 - sentenza n. 234/2/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Tateo

CARTELLA DI PAGAMENTO - Legale rappresentate società - Responsabilità per le sole imposte inevase - Sanzioni - Esclusione.
Per la richiesta delle sanzioni in capo al legale rappresentante di una società di capitali occorre far riferimento all'art. 7 del D.L. n. 269/2003 "*Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica*". L'intimazione al pagamento mediante la cartella esattoriale nei confronti del legale rappresentante della società deve quindi riguardare le imposte inevase e non anche le sanzioni. (R.L.)

Riferimenti normativi: D.L. 269/2003, art. 7.

640. Notifica a mezzo servizio postale
Commissione tributaria provinciale di Sondrio - Sez. 2 - sentenza n. 54/2/2011 del 25 luglio 2011 - Presidente: Pozzi, Relatore: Bianchini

CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica - Servizio postale - Relata di notifica - Mancanza - Irrilevanza - Legittimità dell'atto impugnato - Sussiste.
È legittima la notifica della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione a seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dovuti, effettuata dall'Agenzia delle Entrate, conseguentemente ad avviso d'accertamento, avvenuta mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento in plico chiuso, da considerasi avvenuta nella data indicata nell'avviso stesso sottoscritto da una delle persone previste dalle disposizioni specifiche di legge (D.P.R. 602/1973 art. 26 comma 2) o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. Se la menzionata notifica avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26.

641. Notifica di cartella
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 4 - sentenza n. 144/4/2011 del 16 dicembre 2011 - Presidente: D'Agostino, Relatore: Surano

CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - A mezzo raccomandata - Ampliamento rispetto al c.p.c. - Relata di notifica - Non necessaria - Legittimità - Sussiste.
Il dato normativo testuale non lascia adito a dubbi circa il fatto che l'art. 26 D.P.R. 602/1973 abbia ampliato la previsione del codice di procedura civile e laddove la cartella di pagamento sia stata notificata a mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento (*ex* art. 26 citato) la notifica si ha per eseguita al momento della data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario non risultando necessaria la redazione della relazione di notificazione. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26.

642. Notifica della cartella e ipoteca
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 102/46/2011 del 27 luglio 2011 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

IPOTECA - Notifica cartelle - Responsabile del procedimento.
È illegittima l'iscrizione ipotecaria ove il Concessionario non sia in grado di dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sulle quali tale iscrizione si fonda.
La mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'iscrizione ipotecaria non ne determina l'invalidità, atteso che tale adempimento è previsto solo per le cartelle di pagamento. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 77; L. 212/2000, art. 7.

643. Credito d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 115/19/2011 del 7 settembre 2011 - Presidente: Piglionica, Relatore: Fossa

CARTELLA DI PAGAMENTO IRAP - Credito d'imposta certificato dall'ente erogante - Mancata compilazione del quadro RU - Errore formale - Diritto al credito - Sussiste.
La disposizione del terzo comma dell'art. 11 della Legge n. 317/1991 "*…il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo…*" va letta e interpretata alla luce dei "*Principi generali dell'ordinamento tributario*" riaffermati con l'art. 1 della Legge n. 212/2000, il cui contenuto prevale sulla norma del 1991 sopra trascritta.
Le clausole rafforzative espresse dallo Statuto del contribuente (fra le quali quelle dell'art. 6) prevalgono sull'art. 11 della Legge 319/1991 sia perché ad essa posteriori e sia per l'esplicita intenzione del legislatore. L'errore formale (nel caso di specie la mancata indicazione nel quadro RU) è rettificabile con conseguente conservazione del credito. (R.L.)

Riferimenti normativi: L. 317/1991, art. 11; D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; L. 212/2000.

644. Immobili costituiti in fondo patrimoniale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 247/67/2011 del 27 settembre 2011 - Presidente: Palestra, Relatore: Campo

DEBITO PER IMPOSTE - RISCOSSIONE - Iscrizione di ipoteca - Immobili costituiti in fondo patrimoniale - Legittimità.
L'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/1973 non deve essere preceduta dall'avviso di intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 comma 2 del D.P.R. 602/1973 poiché tale adempimento si riferisce alla condizione del mancato inizio dell'espropriazione mentre l'iscrizione di ipoteca costituisce atto di garanzia esperibile decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Il criterio identificativo dei crediti che possono essere soddisfatti in via esecutiva sui beni costituiti in fondo patrimoniale va individuato nella relazione esistente tra il fatto generatore delle obbligazioni e i bisogni della famiglia essendo irrilevante la natura legale o contrattuale di tali obbligazioni. Le obbligazioni tributarie rientrano tra le esigenze volte al pieno soddisfacimento e all'armonico sviluppo della famiglia poiché l'imposizione fiscale è volta ad assicurare l'intervento dello Stato e degli altri enti dotati di potestà impositiva per realizzare finalità essenziali per la conservazione e lo sviluppo dell'ordine sociale e quindi anche della famiglia. I debiti tributari si presumono quindi inerenti ai bisogni della famiglia da cui consegue la possibilità di esecuzione forzata nell'interesse del creditore. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 50; D.P.R. 602/1973, art. 77; c.c., art. 170.

645. Fondo patrimoniale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 124/38/2011 del 30 settembre 2011 - Presidente: Valenti, Relatore: Greco

Iscrizione di ipoteca "esattoriale" su beni destinati a fondo patrimoniale *ex* art. 167 ss. c.c. - Limiti.
L'iscrizione di ipoteca da parte dell'Agente della Riscossione sui beni destinati al fondo patrimoniale di cui agli art. 167 ss. c.c., è illegittima, ai sensi dell'art. 170 c.c, se effettuata a garanzia di debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; tale limite invece non sussiste, e deve pertanto ritenersi operante la piena responsabilità del fondo, se l'ipoteca "esattoriale" è stata iscritta a garanzia di debiti tributari contratti nell'esercizio di un'attività lavorativa che deve ritenersi volta al sostegno del nucleo familiare. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1073, art. 77; c.c., artt. 167 ss.

646. Aggio del concessionario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 116/40/2011 del 6 ottobre 2011 - Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà

Riscossione - Aggio del concessionario.
L'aggio spettante al concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 112/1999 è riconosciuto a copertura delle spese dell'attività riscossiva ed è dovuto in relazione all'attività posta in essere dal concessionario successivamente all'entrata in vigore della disposizione normativa, anche se le imposte che devono essere riscosse si riferiscono ad un periodo d'imposta antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 112/1999. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.L. 112/1999, art. 17.

647. Sottoscrizione dell'esattore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 165/1/2011 del 7 ottobre 2011 - Presidente: Budano, Relatore: Fucci

RISCOSSIONE ESATTORIALE - CARTELLA - Predisposizione secondo il modello approvato dal Ministro delle Finanze - Sottoscrizione dell'esattore - Necessità - Esclusione
La cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 25.

648. Preventiva comunicazione al contribuente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 184/1/2011 del 24 ottobre 2011 - Presidente: Budano, Relatore: Missaglia

ACCERTAMENTO E CONTROLLI - IN GENERE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Art. 36 *bis* D.P.R. 600/1973 e 54 bis D.P.R. 633/1972 - Previa comunicazione al contribuente - Condizioni - Sussistenza di errori del contribuente - Necessità - Presupposto.
L'emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36 *bis*, comma 3, D.P.R. 600/1973 (in materia di tributi diretti) e 54 bis, comma 3, D.P.R. 633/1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l'esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l'obbligo di comunicazione per la liquidazione d'imposta, contributi, premi e rimborsi. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 54 *bis*; D.P.R. 600/1970, art. 36 *bis*.

649. Notifica cartella di pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 81/34/2011 del 10 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Budano

CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA A MEZZO RACCOMANDATA - Legittimità - Sussiste.
La notifica della cartella di pagamento può essere effettuata direttamente dal concessionario della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sicché per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione sia avvenuta con rituale consegna del plico al destinatario. Inoltre, essendo la notifica direttamente eseguita dal concessionario una notifica vera e propria, va da sé che devono essere ritenute applicabili all'occorrenza le disposizioni relative alla sanatoria delle nullità eventualmente intercorse, per avvenuto raggiungimento dello scopo della notificazione. (L.V.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26 comma 1.

650. Ipoteca esattoriale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 140/8/2011 del 26 ottobre 2011 - Presidente: Dello Russo, Relatore: Castelli

IPOTECA ESATTORIALE - BENI COSTITUITI IN *TRUST* - Beni costituiti in fondo patrimoniale - Analogie - Comune vincolo di indisponibilità e di impignorabilità - Differenze - Trasferimento dei beni costituiti in *trust* nel patrimonio separato del beneficiario - Definitiva appartenenza dei beni ad un terzo estraneo all'obbligazione tributaria - Illegittimità dell'ipoteca - Sussiste.

Gli istituti del fondo patrimoniale e del *trust* determinano entrambi, ai sensi dell'art. 170 c.c., un vincolo di destinazione e di impignorabilità dei beni trasferiti. Tuttavia, mentre lo scioglimento del fondo patrimoniale determina il ritorno della titolarità dei beni in capo ai legittimi proprietari, il *trust* determina il trasferimento dei beni in patrimonio separato del beneficiario, distinto dai beni personali anche dell'amministratore o fiduciario. Pertanto, l'ipoteca esattoriale iscritta su beni costituiti in un *trust* attinge beni confluiti nel patrimonio separato di un soggetto terzo rispetto alla sottostante obbligazione tributaria, ed è, in quanto tale, illegittima. (F.M.)

Riferimenti normativi: c.c.,art. 170; D.P.R. 602/1975, art. 50.

651. Ipoteca esattoriale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 139/27/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Secchi, Relatore: Barbata

ISCRIZIONE IPOTECARIA - COMUNICAZIONE - Omessa indicazione di forme e termini per l'impugnazione - Illegittimità - Violazione dello Statuto del contribuente e del diritto di difesa - Sussiste - Annullamento dell'atto.

La comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, costituendo atto impugnabile, deve contenere l'indicazione del termine per ricorrere, dall'autorità davanti alla quale proporre ricorso e le relative forme, trattandosi di indicazioni previste come tassative dello Statuto del contribuente, a presidio del più generale diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Costituzione.

L'omessa indicazione di tali avvertenze, pertanto, oltre a violare le prescrizioni contenuti negli artt. 19,20,21 e 22 del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000, determina la nullità dell'iscrizione ipotecaria per carenza dei suoi requisiti essenziali a garantire la difesa del contribuente. (F.M.)

Riferimenti normativi: Cost., art. 24; L. 212/2000, art. 7; D.Lgs. 546/1992, artt. 19, 20, 21 e 22.

652. Modifica della ragione sociale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 98/15/2011 del 13 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Giordano

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Notificazione - Società trasformata - Cartella intestata alla società con ragione sociale originaria - Legittimità - Sussiste.

È regolare la notifica di una cartella di pagamento che, seppur intestata alla società con la sua originaria ragione sociale, sia effettuata in persona del rappresentante legale della società trasformata: e ciò in quanto quest'ultima, ad onta della trasformazione, conserva i diritti e gli obblighi assunti in epoca anteriore alla vicenda modificativa. (T.D.V.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2498; D.P.R. 602/1973, art. 26.

653. Notificazione della cartella
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 250/23/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: De Vincenzo, Relatore: Sala

TERMINI - NOTIFICAZIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Termine finale - Addizione - Attività 'interna' - Irrilevanza.
Con l'abrogazione dell'art. 17 e la modifica dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973 (con l'art 1 c. 5 *ter* legge 156/2005), il legislatore, nell'enunciare l'addizione del termine finale per la notificazione della cartella, ha inteso spostare il baricentro del rapporto tra il contribuente e il Fisco, eliminando ogni interesse ed attenzione in ordine all'attività 'interna', come quella riguardante la formazione del ruolo e la sua consegna al concessionario, considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto d'imposta. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, artt. 17 e 25; L. 156/2005, art 1, comma 5 *ter*..

654. Ampliamento dei termini per l'accertamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 367/26/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani

ACCERTAMENTO - TERMINI - DECADENZA - AMPLIAMENTO - Violazione - Obbligo di denuncia - Reati.
In base al dato testuale dell'art. 37 comma 26 legge 248/2006, l'ampliamento dei termini per l'accertamento opera al semplice ricorrere dell'obbligo di denuncia della violazione, *ex* art. 331 c.p.c. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, mentre ai fini del raddoppio dei termini non risulta necessario che la denuncia sia intervenuta entro l'ordinario termine decadenziale stabilito per l'accertamento. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 248/2006, art. 37, comma 26; c.p.p., art. 331; D.Lgs. 74/2000.

655. Rimborso
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 131/9/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente e Relatore: De Petris

Istanza rimborso - Credito Iva risultante da dichiarazione - Società cessata - Termine biennale di decadenza *ex* art. 21 D.Lgs. 546/1992 - Non si applica.
La richiesta di rimborso del credito Iva esposto nella dichiarazione relativa all'ultimo anno di attività, non è soggetto al termine decadenziale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 ma è regolata dall'art. 30 comma 2 del D.P.R. 633/1972 e la richiesta di restituzione è soggetta al termine di prescrizione ordinaria. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21.

656. Istanza di rimborso, termine
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 210/1/2011 - del 22 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Grasso

ISTANZA DI RIMBORSO - Termine di decadenza - Versamento in acconto - Decorrenza.
Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti *ex* art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, decorre, per il caso dei versamenti in acconto, da quest'ultimo solo nel caso in cui tale diritto derivi da un'eccedenza degli importi corrisposti anticipatamente rispetto all'ammontare del tributo come risultante all'atto del saldo di quanto in totale dovuto, ovvero rispetto ad una successiva definizione dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale; mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, all'atto dell'effettuazione, risultino parzialmente o totalmente dovuti poiché in tale ipotesi l'interesse e la possibilità di chiedere rimborso sussistono fin da quel momento; non incidono a tale proposito valutazioni interpretative relative alla norma di legge se questa è rimasta immutata nel tempo, come l'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

657. Termine decadenziale per l'accertamento dell'imposta di Registro
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 94/12/2011 del 22 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Vitali

REGISTRO - TERMINE DI DECADENZA - ATTI NON PRESENTATI PER LA REGISTRAZIONE.
Il termine decadenziale di cinque anni per l'accertamento dell'Imposta diRegistro previsto dall'art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 131/1986 non può decorrere dal momento del rinvenimento dell'atto — carente di registrazione - durante una verifica fiscale. Ancorare l'inizio del termine di decadenza all'evento del tutto casuale del rinvenimento dell'atto da parte dell'autorità finanziaria (che potrebbe in ipotesi verificarsi a distanza di molti anni) vanificherebbe radicalmente l'istituto della decadenza, essenziale al fine della certezza dei rapporti giuridici. (T.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 76.

658. Denuncia penale e raddoppio dei termini
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 228/3/2011 del 21 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Spera

ACCERTAMENTO - NOTIFICA - TERMINI - Raddoppio dei termini - Condizione - Obbligo denuncia penale - Decorrenza.
La norma che prevede il raddoppio dei termini, prevede quale unica condizione la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento e dall'effettivo inizio dell'azione penale; la normativa non riapre termini già scaduti e non ha effetto retroattivo, ma si applica solo quando il precedente e più ristretto termine non sia già integralmente decorso (Corte Costituzionale sentenza n. 247/2011). (A.G.)

Riferimenti normativi: D.L. 223/2006, art 37, comma 24 e 26; c.p.p., art. 331; D.L. 74/2000.

659. Rimborso IVA
Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 1 - sentenza n. 302/1/2011 del 17 novembre 2011 - Presidente: Priolo, Relatore: Pargoletti

RIMBORSO CREDITO IVA - Mancata presentazione del Mod. VR al concessionario della riscossione - Termini.
Il rimborso del credito IVA, anche se risultante dalla dichiarazione, non è mai automatico e la sua semplice esposizione nella dichiarazione annuale non è sufficiente ad integrare la richiesta di rimborso, che il contribuente deve presentare al concessionario della riscossione con apposita istanza redatta con il Mod. VR.
Se la procedura di rimborso non è stata mai attivata, non trova applicazione il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 del c.c., bensì la disposizione di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. (R.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 38bis; D.Lgs. 546/1992, art. 21; c.c., art. 2946.

660. Istanza di rimborso per errore materiale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 89/35/2011 del 6 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Liguoro

IVA- Istanza di rimborso per errore materiale - Indebito oggettivo - Decadenza - Irrilevanza.
Nel caso in cui il diritto al rimborso sia dovuto a mero errore materiale e non a situazioni da valutare e comprovare, si versa nell'ipotesi di indebito oggettivo il cui termine di prescrizione è quello ordinario decennale e non quello decadenziale biennale.
c.c.)

661. Istanza di rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 111/42/2011 del 11 luglio 2011 - Presidente: Centurelli, Relatore: Fasano

TERMINI - Incompatibilità tra norma interna e comunitaria - Declaratoria di illegittimità - Istanza di rimborso - *Dies a quo* - Data di emanazione della sentenza comunitaria - Immediata applicabilità della norma comunitaria nell'ordinamento interno - Decadenza.
Nel caso di presentazione di istanza di rimborso in seguito a declaratoria di illegittimità di una norma nazionale per incompatibilità con il diritto comunitario, l'azione del contribuente è soggetta ai termini di decadenza previsti dall'art. 38, D.P.R. 602/1973 se la normativa comunitaria risulta direttamente applicabile. Il termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di effettuazione della ritenuta o del pagamento dell'imposta e non dalla data di emissione della sentenza. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

662. Rimborso e decadenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 98/8/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti

SOMME SOGGETTE A RITENUTE - Istanza di rimborso - Termine di decadenza - Applicabilità.
L'istanza di rimborso di ritenute subite su somme (nella specie, erogate a titolo di risarcimento danni subiti per ingiusto licenziamenti) è soggetta al termine di

decadenza di 48 mesi, fissato dagli artt. 37 e 38, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, e non al maggior termine decennale di prescrizione. (M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, artt. 37 e 38.

663. Credito di imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 137/65/2011 del 14 luglio 2011 - Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO - CREDITO DI IMPOSTA - Mancata compilazione quadro RU - Decadenza.
Il credito di imposta da incentivi fiscali per il commercio, in ossequio all'art. 11 comma 3, della L. 317/1991, deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio. La decadenza produce l'estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo dell'inosservanza dell'onere imposto al suo titolare. Al carattere ostativo del sopra citato disposto normativo, si aggiunga che: "il sistema impositivo delle detrazioni, deduzioni, crediti di imposta e rimborsi è tutto basato sulla dichiarazione del contribuente e delle decadenze, le quali rispondono ad ovvie esigenze di speditezza" (Conf. Cass. 9475/2002). (A.L.)

Riferimenti normativi: L. 449/1997, art 11; L. 317/1991, art. 11 comma 3.

664. Dichiarazione integrativa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 63/68/2011 del 25 luglio 2011- Presidente: Chiaro, Relatore: Mauri

TERMINE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA.
La dichiarazione dei redditi è integrabile entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Il termine per presentare la dichiarazione integrativa viene, di fatto, equiparato a quello a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria ai fini dell'attività di accertamento. (G.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8.

665. Agevolazione prima casa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 114/43/2011 del 12 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Tucci

CONDONI - ACCERTAMENTO - PROROGA TERMINI - Cessione immobile abitativo - Agevolazione prima casa - Proroga biennale *ex* art. 11, co. 1, ultimo periodo, l. 289/2002 ed art. 2, co. 46, l. 350/2003 - Sussiste.
La proroga biennale dei termini per l'accertamento dell'imposta di registro, di cui al combinato disposto dell'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, L. 289/2002, e dell'art. 2, comma 46, L. 350/2003, ha carattere generale e trova applicazione anche con riferimento alle fattispecie riconducibili al successivo comma 1 *bis* (nel caso di specie, si trattava della spettanza dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa da adibire ad abitazione principale). (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 76; L. 289/2002, art. 11; L. 350/2003 art. 2, comma 46.

666. Raddoppio dei termini
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 158/45/2011 del 17 ottobre 2011 - Presidente: Vitiello, Relatore: Crespi

ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - Irretroattività della norma penale - Fattispecie di reato introdotta dopo la commissione della violazione tributaria - Non sussiste - Decadenza - Sussiste.
Il principio d'irretroattività delle norme penali osta all'applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento tributario quando la fattispecie di reato prevista e disciplinata dal D.Lgs. n. 74/2000 sulla base della quale è motivato il raddoppio del termine è stata introdotta successivamente alla commissione del fatto. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; D.Lgs. 74/2000, art. 10 *quater*; Costituzione, art. 25 comma 2; C.P., art. 2; L. 388/2000, art. 34.

667. Incentivo all'esodo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 121/29/2011 del 18 novembre 2011 - Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

IRPEF - INCENTIVO ALL'ESODO - ISTANZA DI RIMBORSO - DECADENZA - Pronuncia della Corte di Giustizia Europea - Decorrenza dei 48 mesi per il rimborso - Retroattività della pronuncia - Non sussiste.
In tema di incentivo all'esodo il termine decadenziale per il diritto al rimborso di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/73 decorre dal momento del pagamento dell'imposta e non dalla sentenza, intervenuta il 21 luglio 2005, con la quale la Corte di giustizia della Comunità Europea ha dichiarato la contrarietà della disposizione nazionale con la direttiva della stessa Comunità, non avendo la predetta decisione efficacia retroattiva. (A.R.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4 *bis*; D.P.R. 602/1973, art. 38.

VIOLAZIONI FINANZIARE E SANZIONI

668. Versamento di sanzioni ridotte
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 210/23/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico

SANZIONI - RIDUZIONE - VOLONTARIO PAGAMENTO - Contestazione successiva - Preclusione - Acquiescenza.
L'intervenuto e volontario pagamento di sanzioni ridotte preclude ogni successiva contestazione, avendo l'interessato manifestata inequivocabilmente la volontà di prestare acquiescenza all'atto dell'Amministrazione finanziaria. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; D.P.R. 602/1973, art. 38, comma 1.

669. Rapporto fiscale di società
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 353/26/2011 del 28 settembre 2011 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani

CARTELLE DI PAGAMENTO - RAPPORTO FISCALE DI SOCIETÀ - Sanzioni amministrative - Iscrizione a ruolo - Persona giuridica.
È parzialmente illegittima la cartella di pagamento, limitatamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni amministrative, relative al rapporto fiscale di società, le stesse risultando ad esclusivo carico della persona giuridica, come sancito dall'art. 7 D.L. 269/2003, convertito in legge 326/2003. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.L. 269/2003 convertito in legge 326/2003, art. 7.

670. Sospensione dell'esercizio dell'attività
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 311/40/2011 del 2 novembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Carfagna

ART. 12, COMMA 2, D.LGS. 471/1997 - SCONTRINI FISCALI - Mancata emissione - Provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività - Definizione agevolata della sanzione principale - Non rileva.
Il pagamento in misura agevolata da parte del contribuente della sanzione irrogata per mancata emissione di scontrini fiscali, non definisce la sanzione accessoria, collegata alla stessa violazione, della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 12, comma 2 D.Lgs. n. 471/1997 (Conf. Cass., 19 maggio 2009, n. 10960). (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 471/1997, art. 12, comma 2.

671. Infedeltà del professionista
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43- sentenza n. 281/43/2011 del 15 novembre 2011 - Presidente: Rovella, Relatore: Uppi

OMESSA DICHIARAZIONE - Infedeltà del professionista - Denuncia penale - Disapplicazione sanzioni - Sussiste.
In caso di mancato invio della dichiarazione, l'infedeltà del professionista ha rilevanza ai fini dell'esclusione delle sanzioni solamente nel caso in cui il fatto sia oggetto di denuncia penale. (V.M.)

672. Sanzioni
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 138/12/2011 del 1 agosto 2011 - Presidente: Pugliese, Relatore: Saia

Società - Imposte e sanzioni - Amministratore - Responsabilità solidale - Imposte - Non sussiste - Sanzioni - Sussiste.
Gli amministratori non sono responsabili in solido con la società per le imposte da questa dovute. L'art. 7 del D.L. 269/2003 ha posto esclusivamente a carico della persona giuridica le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio della società, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 472/1997, in quanto compatibili. Questa disposizione deve essere interpretata nel senso che restano salve le responsabilità personali non strettamente riconducibili alla condotta gestionale degli organi sociali ed alla semplice esistenza di debiti d'imposta. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.L. 263/2003, art. 7; D.Lgs. 472/1997.

673. Irrogazione delle sanzioni
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 5 - sentenza n. 80/5/2011 del 15 luglio 2011 - Presidente: Maddalo, Relatore: Trevisani

Sanzione *ex* art. 13 D.Lgs. 471/1997 - Non irrogabilità se preceduta da irrogazione sanzione *ex* art. 14 D.Lgs. 471/1997.
La sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 non può essere irrogata se è stata già irrogata la sanzione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 471/1997. Manca il presupposto logico per l'irrogazione della sanzione *ex* art. 13 del D.Lgs. 471/1997, al soggetto al quale è già stato applicato in sede di accertamento principale il provvedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative relativamente alle violazioni accertate e calcolato la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 471/1997, artt. 13 e 14.

674. Mancato versamento della seconda rata di acconto
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 189/05/2011 del 9 novembre 2011 - Pres. e Rel. Tropeano

IRAP - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ - Unico periodo di imposta - Mancato versamento della seconda rata di acconto - Applicazione di interessi e sanzioni - Sussiste.
La messa in liquidazione di una società non chiude un periodo di imposta e non ne apre un altro con decorrenza dal giorno della stessa messa in liquidazione. Il periodo di imposta è unico e va dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno. La messa in liquidazione, infatti, non estingue la società ma dà semplicemente luogo ad un'ulteriore fase di esecuzione del contratto sociale, diretta alla liquidazione del patrimonio. Pertanto, in caso di mancato versamento della seconda rata di acconto entro l'undicesimo mese del periodo di imposta così come stabilito dall'art. 17 comma 3 del D.P.R. n. 435/2003 — nell'errata convinzione che la liquidazione intervenuta pochi giorni prima della scadenza dell'undicesimo mese avrebbe generato un nuovo periodo di imposta e, quindi, la seconda rata non andasse versata — è legittima l'applicazione degli interessi e delle sanzioni. (L.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 435/2003, art. 17 comma 3.

675. Errata compilazione Mod. VR
Commissione tributaria provinciale di Pavia- Sez. 1 - sentenza n. 334/1/2011 del 22 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Alessio

ATTO DI IRROGAZIONE SANZIONI - Errata compilazione Mod. VR - Rimborso IVA - Difetto dei presupposti di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 - Non sussiste.
Il principio di stretta legalità che informa il sistema delle sanzioni tributarie preclude l'applicazione della sanzione all'ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso non dovuto per l'evidente diversità della fattispecie riconducibile all'applicazione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 che prevede il caso di omesso versamento totale o parziale dell'imposta (Conf. Cass. 15938/2010).
L'errata compilazione del mod. VR, da cui deriva il presupposto di un tardivo versamento, rende impossibile individuare per questa anomalia la medesima *ratio* contenuta nelle norme che regolano il sistema delle sanzioni tributarie. (R.L.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 471/1997, artt. 5, comma 3 e art. 13; D.P.R. 633/1972, art. 30.

676. Invio telematico tardivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 77/29/2011 del 12 luglio 2011 - Presidente: Fabrizi, Relatore: Casalvieri

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Tempestiva presentazione all'intermediario - Invio telematico irregolare e tardivo - Omessa accettazione - Sanzioni - Illegittime.
Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia tempestivamente consegnata dal contribuente all'intermediario ma inviata telematicamente in ritardo da quest'ultimo all'amministrazione, le sanzioni connesse al ritardo possono essere applicate soltanto nei confronti dell'intermediario medesimo. Trattasi, infatti, di errore materiale esterno alla dichiarazione del contribuente che, da un lato, non priva la dichiarazione di validità ed efficacia e, dall'altro, non può essere imputato al contribuente ai fini dell'applicazione delle sanzioni. (D.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 241/1997, art. 7 *bis*; L. 389/1981 artt. 1 e 3.

677. Riferibilità della sanzione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 95/27/2011 del 18 luglio 2011 - Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta

ILLECITO TRIBUTARIO - Sanzione amministrativa - Persona fisica - Esclusiva riferibilità - Amministratore di fatto - Sanzioni ad altro titolo - Non esigibilità.
La nuova disciplina generale dell'illecito tributario, introdotta dal D.Lgs. 472/1997, ha sancito, con effetto retroattivo, il principio dell'esclusiva riferibilità della sanzione amministrativa alla persona fisica autrice della violazione, che abbia agito con dolo o colpa, con la conseguenza che le sanzioni applicate all'amministratore di fatto ad altro titolo ed in forza di una norma abrogata, non sono più esigibili. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997.

678. Responsabilità del consulente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 95/33/2011 del 19 settembre 2011 - Presidente: D'Addea, Relatore: Panzeri

Omessa presentazione della Dichiarazione da parte del Consulente - Sanzione amministrativa - Presupposti applicazione - Colpa del consulente - Buona fede del contribuente.
Qualora il consulente fiscale (*i.e.* il commercialista) ometta di presentare, per conto del contribuente da cui ha ricevuto puntuale incarico, la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione Finanziaria, la sanzione amministrativa contenuta nel relativo avviso di accertamento non può essere addebitata al contribuente. In particolare, nel momento in cui il professionista prende incarico di ottemperare, per conto di un soggetto passivo d'imposta, all'obbligo amministrativo di invio della dichiarazione tributaria, è sull'intermediario che ricade la responsabilità di tale violazione, stante la buona fede del contribuente. E ciò in forza dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 ai sensi del quale le sanzioni amministrative si applicano al responsabile delle azioni e delle omissioni — dunque all'intermediario — purché siano coscienti e volontarie, siano esse dolose o colpose. (D.R.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 5.

679. Errore materiale involontario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 119/36/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: Rollero, Relatore: Beretta

IRPEF - Maggiore imposta derivante da erronea compilazione della dichiarazione - Omesso versamento - Sanzioni - Disapplicazione - Sussiste.
Se la maggiore imposta di cui l'Ufficio ha contestato l'omesso versamento con la cartella di pagamento, è il frutto di un errore materiale involontario del contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, sussistono fondati motivi per la disapplicazione delle sanzioni di omesso versamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/97, art. 5.

680. Responsabilità del consulente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 121/34/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Vaglio, Relatore: Vassallo

Omessa presentazione della Dichiarazione da parte del Consulente - Sanzione amministrativa - Presupposti applicazione - Mancato controllo del contribuente - *Culpa in vigilando* - Legittima applicazione della sanzione amministrativa al contribuente.
Il semplice impegno che un consulente fiscale assume nel trasmettere la dichiarazione dei redditi per conto di un contribuente non esclude quest'ultimo da responsabilità nel caso di mancata presentazione dell'atto in questione nei termini previsti dalla legge. Il contribuente è parte diligente a verificare che l'intermediario assolva puntualmente l'obbligo e, in caso contrario, deve segnalare tale comportamento omissivo a qualunque Ufficio tributario. Pertanto, sotto il profilo dell'applicabilità delle sanzioni il contribuente risulta responsabile qualora sia possibile configurare una *culpa in vigilando*. Al fine di evitare l'addebito delle sanzioni in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'intermediario incaricato,

il contribuente deve dimostrare di aver svolto atti diretti a controllare l'effettivo svolgimento del compito a questo assegnato. (D.R.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 5.

VARIA

681. Collaborazione tra organi della stessa amministrazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 260/35/2011 del 20 settembre 2011 - Presidente: Brecciaroli, Relatore: Contini

ISTANZA DI RIMBORSO - AMMINISTRAZIONE INCOMPETENTE - Silenzio-rifiuto - Obbligo di collaborazione tra organi della stessa amministrazione - Sussiste.
L'ufficio non competente che riceve un'istanza di rimborso è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente in conformità alle regole di collaborazione tra organi della stessa amministrazione. In difetto, si configura un silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi le commissioni tributarie, e ciò sia perché la domanda di rimborso non è rivolta ad un organo estraneo all'Amministrazione Finanziaria, sia perché, in tema di rimborso, l'ordinamento impone una dovuta collaborazione tra organi (Conf. Cass. 4878/1988, 4774/2009). (L.V.)

Riferimenti normativi: L. 249/1968, art. 5; L. 212/2000, art. 10.

682. Responsabilità professionista
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 261/40/2011 del 3 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Tucci

IRPEG - Dichiarazione omessa per responsabilità del professionista - Diritto a utilizzare credito d'imposta - Prova della sussistenza del credito - Necessità
L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per fatto imputabile esclusivamente al comportamento del professionista non pregiudica il diritto del contribuente ad utilizzare in compensazione il credito di imposta maturato, qualora questi abbia dimostrato l'effettiva sussistenza del credito ed abbia provveduto al versamento delle imposte dovute. (M.M.)

683. O.N.L.U.S. - Provvedimento di cancellazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 289/21/2011 del 27 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Davigo

CANCELLAZIONE ANAGRAFE - O.N.L.U.S. - Promozione della cultura e dell'arte - Stato di svantaggio soggetti beneficiari - Scioglimento - Devoluzione patrimonio - Disposizione regolamentare - Annullamento - Sussiste.
Non rileva ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di finalità diverse da quelle istituzionali o a queste connesse. È sufficiente che la devoluzione del patrimonio, nel caso di scioglimento della O.N.L.U.S., sia regolata in conformità alla norma senza riprodurla pedissequamente; il giudice di merito valuta la conformità della clausola statutaria. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 2; D.Lgs. 460/1997, art. 10 comma 1 lett. *f*), comma 2 lett. *a*) e art. 11; D.L. 98/2011, art. 39 commi 9 e 12.

684. Diritto annuale a favore delle camere di commercio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 326/40/2011 del 14 novembre 2011 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

D.M. 359/2001, ART. 4, COMMA 1 - ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE - Società in Amministrazione Straordinaria *ex* L. 95/1979 - Rientra.
La procedura di "Amministrazione Straordinaria……..." di cui alla legge 95 del 1979, deve essere equiparata alle procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa; per analogia l'esenzione dall'obbligo di corrispondere il diritto annuale a favore delle camere di commercio prevista espressamente dall'art. 4, comma 1 del D.M. 359/2001 a favore delle società soggette a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa deve essere estesa anche alla società soggette alla procedura di "Amministrazione Straordinaria……..". (M.M.)

Riferimenti normativi: D.M. 359/2001, art. 4, comma 1; D.M. 54/2005, art. 4; D.L. 26/1979 convertito nella Legge 95/1979.

685. Gioco del Lotto
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 53/5/2011 del 20 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Chiaro

CARTELLA ESATTORIALE - LOTTO - Amministrazione Monopoli di Stato - Concessionario - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste.
Il monopolio del lotto va inteso quale strumento extratributario per mezzo del quale lo Stato persegue fini di lucro, utilizzando schemi di diritto privato. Dunque le controversie eventualmente intercorse fra lo Stato e i singoli scommettitori appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non avendo gli importi versati da questi ultimi natura di imposte (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 7996 del 6 aprile 2006). Allo stesso modo gli importi dovuti dal concessionario allo Stato perché incassati per conto di quest'ultimo non hanno natura di tributo, con la conseguenza che tutte le controversie insorte a seguito del mancato versamento di detti importi devono ritenersi escluse dall'ambito di operatività del giudice tributario (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 722 del 15 ottobre 1999). L'emissione di cartella di pagamento per l'esazione del credito in questione non smentisce la natura non tributaria del credito stesso. (A.La.)

Riferimenti normativi: L. 528/1982, artt. 1 e 8; D.Lgs. 546/1992, art. 2.

686. Cancellazione di società di capitali
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3, - sentenza n. 224/3/2011 del 12 dicembre 2011 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari

SOCIETÀ DI CAPITALI - CANCELLAZIONE - Effetto costitutivo - Estinzione immediata della persona giuridica con decorrenza dalla iscrizione della formalità nel Registro delle Imprese - Sussiste - Estensibilità alle società di persone - Applicabilità.
Ai sensi del riformato art. 2495 comma 2, c.c., la cancellazione di una società di capitali determina la immediata estinzione della società dal momento della iscrizione della formalità nel Registro delle Imprese. Tale disciplina, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della nuova normativa, postula la sua estensione anche alle società commerciali di persone, la cui cancellazione fra presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata. (F.M.)

687. Dichiarazione annuale
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 258/1/2011 del 28 dicembre 2011 - Presidente e Relatore: Latagliata

DICHIARAZIONE ANNUALE - Emendabilità a favore del contribuente - Termine.
La dichiarazione dei redditi errata può essere emendata dal contribuente a suo favore anche oltre il termine di cui all'art. 2 comma 8 *bis* del D.P.R. 322/1998, e precisamente nel termine stabilito dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973 perché il termine quadriennale ivi previsto deve considerarsi di portata generale sia a favore dell'Amministrazione Finanziaria che del contribuente. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8 *bis*; D.P.R. 600/1973, art. 43.

688. Mancata produzione dell' avviso di ricevimento
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 7 - sentenza n. 93/7/2011 del 4 luglio 2011 - Presidente e Relatore: Budelli

Comunicazione Agenzia - Prova ricezione - Rapporto di gestione - Insufficienza.
Il rapporto di gestione della consegna dell'atto (nel caso di specie: comunicazione pagamento tassazione separata) prodotto dall'Agenzia non è sufficiente a provare la data di ricevimento dello stesso da parte del contribuente. È indispensabile la produzione dell' avviso di ricevimento della raccomandata.
c.c.)

689. Valori OMI e mutuo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 8 - sentenza n. 96/8/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Dello Russo, Relatore: Chiametti

ACCERTAMENTO - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - VALORI O.M.I. - Applicabilità - Limiti - Differenza tra dichiarato e mutuo erogato - Presunzione legale - Esclusione.
La presunzione del valore normale determinato in base ai dati OMI quale criterio per l'accertamento delle transazioni immobiliari deve intendersi, a seguito delle intervenute norme di interpretazione autentica, come presunzione semplice e non legale, cosicché non opera più automaticamente ma può essere applicata solo laddove sussistano altri e ben più evidenti indicatori che confortino la tesi di imponibili non dichiarati, con relativo onere probatorio a carico dell'amministrazione finanziaria. Ciò perché in campo estimale, la valutazione OMI non può che condurre ad indicazioni di valori di larga massima, con riferimento, nella maggioranza dei casi, all'ordinarietà degli immobili e allo stato conservativo prevalente degli immobili nella c.d. "*zona omogena*". Viceversa, la stima specifica, come quella effettuata da un tecnico, è elemento essenziale per valutare in maniera esaustiva il valore da attribuire a quell'immobile, tenendo conto di tutte le sue caratteristiche specifiche. L'eventuale circostanza che l'acquirente abbia ottenuto un mutuo di importo superiore rispetto a quello di acquisto dichiarato in atti, peraltro, non è elemento di per sé decisivo, ben potendo detto fatto essere ascritto alla decisione dell'Istituto mutuante di finanziare l'acquirente anche per spese diverse ed utleriori rispetto al prezzo di acquisto, quali quelle di ristrutturazione e notarili. (M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39; D.L. 223/2006, art. 35, commi 2 e 3.

690. Dichiarazione dei redditi, integrazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 135/22/2011 del 2 agosto 2011 - Presidente e Relatore: Franciosi

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Incompleta - Prodotta nei termini - Successiva integrazione - Validità.
È da considerarsi regolarmente integrata la dichiarazione dei redditi incompleta, costituita dal solo frontespizio, tempestivamente inoltrata per via telematica a seguito di presentazione di altra completa di tutti i quadri su supporto cartaceo presentata a mente dell'art. 2 comma 8 del D.P.R. 322/1998 non oltre il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di accertamento così come stabilito dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973 (nella circostanza la dichiarazione 2004 — Unico 2005 — presentata nell'ottobre 2005 è stata integrata con altra presentata a marzo 2009). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8; D.P.R. 600/1973, art. 43.

691. Cancellazione dal registro delle imprese
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 208/1/2011 del 21 novembre 2011 - Presidente: Budano, Relatore: Fucci

SOCIETÀ - SOCIETÀ DI CAPITALI - Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione immediata della società
L'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali comporta la sua definitiva estinzione da questo momento qualora la cancellazione sia intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore del novellato art 2495 c.c. (in applicazione a tale principio, la Commissione ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal contribuente persona giuridica, cancellata — e quindi estinta — dal registro delle imprese in data 20 settembre 2006)(F.M.)

Riferimenti normativi: c.c. artt. 2312 e 2495; D.Lgs. 6/2003.

692. Diritti camerali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 114/5/2011 del 23 novembre 2011 - Presidente: Calia, Relatore: Aniello

SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - DIRITTI ANNUALI - Debenza - Iscrizione a ruolo - Illegittimità.
La trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge non si traduce in estinzione del soggetto e nella correlativa creazione di uno diverso, ma configura una vicenda evolutiva-modificativa dello stesso soggetto. Pertanto, la trasformazione della natura giuridica della società, S.r.l. o S.a.s., è del tutto irrilevante ai fini della determinazione della misura del diritto annuale, non trattandosi di cancellazione con contestuale richiesta di nuova iscrizione del registro delle imprese. (M.V.)

Riferimenti normativi: D.M. Attività Produttive del 5 marzo 2004, art. 3 e 4.

693. Natura dell'iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 131/11/2011 del 25 novembre 2011 - Presidente: Pizzo, Relatore: Citro

IMPOSTE IN GENERE - Iscrizione ipotecaria - Natura esecutiva - Non sussiste.

L'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto di esecuzione, in quanto con essa il debitore non subisce lo spossessamento del bene sul quale viene effettuata. Trattasi, invece, di atto avente natura cautelare. (A.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/73, art. 77.

Parte Seconda

2012

ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO, IN GENERE

694. Motivazione, sufficienza
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 1/46/2012 del 3 gennaio 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Palombo

ACCERTAMENTO IVA, IRPEF E IRAP - MOTIVAZIONE - SUFFICIENTE - Determinazione reddito di lavoro autonomo - Inerenza - Onere della prova - A carico del contribuente - Sussiste - IRAP - Attività professionale (Professionista non organizzato) - Autonoma organizzazione - Lavoro autonomo (architetto) - Assenza lavoro altrui e impiego beni strumentali limitato - Soggettività passiva - Esclusione.
È da ritenersi sufficiente la motivazione che delimita l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale fase contenziosa e consenta al contribuente di conoscere la maggiore pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, an e quantum, e di esercitare il diritto di difesa. L'onere della prova circa l'esistenza e l'inerenza dei costi incombe sul contribuente. Una struttura marginale che non ecceda i mezzi indispensabili di corredo al mestiere, l'assenza di dipendenti e/o terzi collaboratori, comporta l'assenza del presupposto IRAP in capo ad un professionista (nel caso di specie architetto). (E.L.)

Riferimenti normativi: L. 212/2002, art. 7; c.c., art. 2697; D.Lgs. 446/1997, art. 2.

695. Raddoppio dei termini
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 2/46/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

ACCERTAMENTO - IRPEG - IRAP - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI - Raddoppio dell'ordinario termine decadenziale per l'attività di accertamento in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. di cui all'art. 74/2000 in caso di archiviazione del processo penale - Non sussiste.
È da considerarsi fuori termine la notifica dell'avviso di accertamento eseguita dall'Ufficio oltre il termine di cui all'art. 43 *ter* in caso di archiviazione del processo penale per infondatezza della notizia di reato. (E.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43; D.L. 74/2000, artt. 4 e 8; c.p.p., art. 331.

696. Motivazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 1/26/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio

ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - PER RINVIO - Allegazione - Obbligo - Conoscenza - Contenuto essenziale.
Nell'ipotesi di motivazione mediante rinvio ad altro atto, l'obbligo di allegazione sussiste soltanto se l'altro atto non è né conosciuto né è stato ricevuto dal contribuente, ritenendosi soddisfatta l'esigenza della sua conoscenza qualora l'atto che lo

richiama ne abbia riprodotto il contenuto essenziale, consistente nell'estrinsecazione degli elementi sostanziali strettamente riferibili alle esigenze precipue della motivazione che è chiamato a supportare. (M.C.G.)

697. Compensazione orizzontale crediti d'imposta
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41, sentenza n. 3/41/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Ortolani, Relatore: Siffredi

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CREDITO IRAP - Presupposto del credito - Mancanza di autonoma organizzazione - Presentazione istanza di rimborso - Non necessaria.
È legittima la compensazione cosiddetta "orizzontale", prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, anche nel caso in cui il credito d'imposta utilizzato derivi da un versamento IRAP riconosciuto, nel corso del giudizio e successivamente alla compensazione, come non dovuto, per mancanza di autonoma organizzazione del contribuente, ovvero del presupposto impositivo ai fini RAP statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del 2001. È nulla quindi la cartella di pagamento con la quale era stata iscritta a ruolo la maggiore imposta IRAP utilizzata come credito per versare una diversa imposta. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 241/97, art. 17.

698. Fusione per incorporazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 8/22/2012 del 20 gennaio 2012 - Presidente: Maniaci, Relatore: Petrone

AVVISO DI ACCERTAMENTO - FUSIONE PER INCORPORAZIONE - Deducibilità perdite - Mancanza requisito - Prestazioni lavoro subordinato - Non sussiste.
Il patrimonio netto, che costituisce il limite massimo dell'ammontare delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione riportabili in diminuzione del reddito della società incorporante o risultante dalla fusione, deve essere ridotto dell'importo di eventuali ricapitalizzazioni poste in essere nei ventiquattro mesi precedenti, neutralizzando così i tentativi volti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali. Il diritto al riporto delle perdite è comunque condizionato alla permanenza di condizioni di vitalità economica delle società in perdita, desunte dai ricavi conseguiti e dalle spese per prestazioni di lavoro subordinato sostenute. (F.Ins)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 172 comma 7; D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis* comma 8; c.c., art. 2501 *quarter*.

699. Società a ristretta base azionaria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 9/43/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Rovella

ACCERTAMENTO - Società a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione extracontabile ai soci - Condizioni di legittimità.
Il procedimento induttivo di imputazione ai soci del maggior reddito imponibile accertato a carico della società è legittimo a condizione che: *i*) trattasi di società a ristretta base azionaria potendosi supporre che all'interno della compagine si determini una sorta di complicità nei comportamenti gestionali; ii) sia stata pre-

ventivamente verificata la natura del maggior reddito accertato in capo alla società affinché sia certo che esso mascheri utili da imputare ai soci. Nel caso, la Commissione ha accolto il ricorso del contribuente non avendo potuto verificare la natura del reddito accertato in capo alla società. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

700. Capitali scudati
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 8/35/2012 del 19 gennaio 2012 - Presidente: Brecciaroli, Relatore: Faranda

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - CAPITALI SCUDATI - Rientro capitali scudati - Scostamento patrimonio presunto da quello dichiarato.
L'attività di accertamento tributario dell'Amministrazione Finanziaria è inibita laddove, in sede di verifica fiscale, sia esibita la dichiarazione riservata alle attività emerse *ex* art. 13 *bis* del D.L. 78/2009, e sia dimostrato che le variazioni positive e negative delle stesse derivano dalla sola gestione e non da ulteriori accreditamenti. Infatti, secondo la Circolare 43/E dell'Agenzia delle Entrate, da un lato la predetta inibizione non vale soltanto per le attività esportate dall'Italia ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all'estero", dall'altra che l'effettuazione delle operazioni di emersione consente di superare, in caso di accertamento della detenzione di attività all'estero in violazione degli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina sul "monitoraggio fiscale", la presunzione di cui all'art. 12 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009. (M.P.)

Riferimenti normativi: D.L. 78/2009, art. 12 comma 2.

701. Invio telematico
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 5/18/2012 del 24 gennaio 2012 - Presidente: Pizzi, Relatore: Castellari

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - INVIO TELEMATICO - Accertamento - Scritture contabili - Errore telematico - Non sussiste.
La metodologia utilizzata dall'ufficio ai fini della formazione dell'accertamento non può disattendere le scritture contabili del contribuente solo sulla base di un errore nell'invio telematico del *tutor*. Il documento di *buon fine* di ricezione della dichiarazione nel corretto *iter* logico-giuridico dovrebbe pervenire al *tutor* che poi lo consegna al contribuente, in quanto la conferma del risultato di un'azione va data solo a chi esercita l'azione e non ad altri ancorché collegati da vincolo professionale. (F.Ins)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, Artt. 39 e 41.

702. Verifica fiscale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 13/22/2012 del 26 gennaio 2012; Presidente e Relatore: Maniàci

VERIFICA FISCALE - Accertamento anteriore alla scadenza di 60 giorni utili al contraddittorio preventivo - Verbale di acquisizione di documenti

senza verifica - Statuto del Contribuente - Violazione delle garanzie di difesa.
Qualora l'accesso dei verificatori avvenga allo scopo di acquisire documentazione senza procedere a relativa verifica, resta inapplicabile il disposto dell'art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), che preclude all'A.F. di elevare accertamento prima della scadenza di 60 gg. utili al contraddittorio preventivo.
Né può invocarsi, in tal caso, la violazione delle garanzie di difesa, che potrà essere svolta nella pienezza del contraddittorio in sede contenziosa. (F.M.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12 comma 7.

703. Incrementi patrimoniali
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 17/16/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Chiametti

INCREMENTI PATRIMONIALI - ACCERTAMENTO - Insufficienza reddito dichiarato - Disinvestimenti patrimoniali - Rilevano.
La dimostrazione dell'avvenuto acquisto di immobili (nel caso in esame a nome della figlia), ancorché per ammontare non congruo rispetto ai redditi dichiarati, con mezzi finanziari transitati sul conto bancario e provenienti da precedenti disinvestimenti rende illegittimo l'accertamento *ex* art. 38 del D.P.R. 600/1973. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

704. Notifica dell'avviso di accertamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 21/35/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Brecciaroli

ACCERTAMENTO - AVVISO DI RICEVIMENTO - Notifica dell'avviso di accertamento viziata per mancata produzione dell'avviso di ricevimento.
Se la notificazione dell'avviso di accertamento viene fatta nelle forme prescritte dall'articolo 140 c.p.c., ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica, è necessario produrre in giudizio "l'avviso di ricevimento" della raccomandata con la quale l'Ufficiale Giudiziario ha dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'articolo citato. Tale adempimento consente di verificare che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario; per tale motivo, "l'avviso di ricevimento" deve essere allegato all'atto notificato, pena la nullità della notificazione (Conf. Cass. SS. UU. 458/2005, 19854/2004). L'omissione o la nullità della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, anche per violazione del diritto di difesa del destinatario (Conf. Cass. SS. UU. 5791/2008), non dando luogo alla sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'articolo 156 c.p.c.. La sanatoria per il raggiungimento dello scopo *ex* articolo 156 c.p.c. vale solo per l'impugnazione dell'atto invalidamente notificato e non per un atto diverso, ad esempio la cartella di pagamento il cui atto invalidamente notificato costituisce atto presupposto (Conf. Cass. 20357/2007). (M.P.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 140 e 156.

705. Consolidato fiscale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 39/41/2012 del 1 febbraio 2012 - Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

ACCERTAMENTO CONSOLIDATO - Mancata emissione di avviso di accertamento di I° livello - Illegittimità avviso di accertamento di II° livello - Consegue.
Nel caso in cui venga accertato un maggior reddito nell'ambito di un consolidato fiscale nazionale, l'Ufficio ha l'obbligo di notificare prima l'avviso c.d. di primo livello, nel quale viene accertato il maggior reddito e determinata l'imposta "teorica"; solo successivamente l'Agenzia delle Entrate potrà emettere l'atto di accertamento c.d. di secondo livello, nel quale viene determinata la maggiore imposta e irrogata la relativa sanzione. Ne consegue che l'atto di accertamento di secondo livello notificato in assenza del primo livello, è da ritenersi illegittimo e va annullato. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. n. 917/1986, art. 127.

706. Richiamo ad atto non conosciuto
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 12/21/2012 del 8 febbraio 2012 - Presidente: Davigo, Relatore: Chiametti

ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - Richiamo atto non conosciuto - Mancata allegazione - Annullamento - Sussiste.
In caso di richiamo operato nell'atto di accertamento di un atto non conosciuto, non conoscibile, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, pena l'inammisssibilità dell'avviso. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 42 comma 2; L. 212/2000, art. 7 comma 1; L. 241/1990, art. 3 comma 3.

707. Motivazione dell'atto
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 44/1/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

ACCERTAMENTO - Motivazione dell'atto - Memorie del contribuente -Mancata analisi - Nullità.
È nullo l'avviso di accertamento che non espliciti nel corpo della motivazione dell'atto le ragioni per le quali le osservazioni, eccezioni ed illustrazioni di parte ricorrente, esposte in memorie precedenti all'avviso di accertamento, non siano state prese in considerazione, per violazione del disposto dell'art. 42 comma 3 del D.P.R. 600/1973; dell'art. 56 comma 5 del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 21 *septies* della L 241/1990. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 42; D.P.R. 633/1972, art. 56; L. 241/1990.

708. Raddoppio dei termini
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 59/35/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Brecciaroli

ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini in presenza di fattispecie penalmente rilevante - Riapertura dei termini - Non è tale.
A fronte di fattispecie che assumono rilevanza penale, è garantita l'utilizzabilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria di elementi ricavabili da indagini condotte dall'Autorità Giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello

previsto normalmente per l'accertamento. L'ordinario termine di decadenza per l'attività di accertamento è infatti raddoppiato in presenza di violazioni da parte del contribuente che, alla luce del D.Lgs. 74/2000, comportino l'obbligo di denuncia *ex* art. 331 c.p.p..
Solo in tal caso, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, all'Amministrazione Finanziaria è consentito notificare gli avvisi di accertamento secondo i maggiori termini, ovvero entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, in caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del decimo anno successivo in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione stessa. Non si tratta di un'ipotesi di riapertura dei termini di accertamento, ma solamente del raddoppio degli stessi per poter sviluppare indagini accertative: se così non fosse, si andrebbe contro la certezza giuridica e si violerebbero i principi costituzionali *ex* artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione nonché l'art. 3 dello Statuto di contribuenti (L. 212/2000).
Al giudice del merito è devoluto l'accertamento in ordine all'uso strumentale da parte dell'Amministrazione Finanziaria della disposizione sul raddoppio di termini, quando questa non assolve l'obbligo di provare l'esistenza di requisiti per la proroga. (M.P.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; D.Lgs. 74/2000; c.p.p. art. 331.

709. Accertamento di secondo livello
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 45/3/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: La Mattina, Relatore: Gesualdi

ACCERTAMENTO - Società consolidante - Acquisti di beni da Paesi black list - Reale intento economico - Prova di maggior convenienza - Non necessità - Profitto - Sufficienza.
L'accertamento di secondo livello emanato nei confronti di società consolidante può essere impugnato, oltre che per vizi propri, anche per contestare le rettifiche operate dall'accertamento di primo livello della consolidata, se esso ne incorpora le motivazioni "*per relationem*". Nel caso di acquisti di beni effettuati da fornitori residenti in Paesi extra U.E aventi regime fiscale privilegiato — appurato in via preliminare che le imprese estere svolgano prevalentemente attività commerciale effettiva — la prova di corrispondenza delle operazioni ad un reale intento economico, richiesta dall'art. 110 comma 11 del T.U.I.R., è soddisfatta da atti ed azioni in grado di produrre profitti, a prescindere dalla dimostrazione di maggior convenienza. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 110 commi 10 e 11.

710. Progetto di scissione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 48/21/2012 del 2 marzo 2012 - Presidente: Davigo, Relatore: Fusco

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Progetto di scissione - IRES società - IRPEF soci - Duplicazione d'imposta - Sussiste.
Il progetto di scissione approvato dall'assemblea delle società interessate non può essere oggetto di rettifica, neppure da parte del fisco, se non per errori macroscopici. La mancanza di azioni di recupero da parte dei creditori soci della società scissa è irrilevante ai fini della definizione dei debiti nel progetto di scissione. L'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori è

idonea a configurare la specifica delibera di determinazione del compenso stesso. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2343 e 2506 *bis;* D.P.R. 917/1986, artt. 95, 98 e 173.

711. Notifica dell'accertamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 123/1/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi

AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Mancanza di conformità della firma - Querela di falso avanti il Tribunale - Necessità.
La relata di notifica per sottoscrizione del contribuente, come attestato dall'agente postale, fa prova fino a querela di falso, stante la sua qualifica di pubblico ufficiale. Qualora il contribuente disconosca la firma apposta sull'avviso di ricevimento, è necessaria la proposizione della querela di falso avanti il Tribunale ordinario, in mancanza della quale non è possibile procedere all'esame delle scritture di comparazione o a consulenze grafologiche. (P.D.)

712. Società estinta
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 61/18/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Pinto, Relatore: Castellari

AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOCIETÀ ESTINTA - Cancellazione dal registro delle imprese - Notifica atti - Illegittimità - Non sussiste - Carenza prova intesse economico operazioni - Accertamento - Illegittimità - Non sussiste.
La società cancellata rimane in vita fino alla definitiva liquidazione delle obbligazioni assunte nel corso dell'attività. Il processo per le obbligazioni non onorate dalla società cancellata prosegue nei confronti delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci. L'esecuzione di operazioni societarie in tempi brevi prive di motivazioni economico-finanziarie e senza l'approvazione dell'assemblea dei soci induce a ritenere che tali operazioni siano realizzate per finalità estranee all'impresa, il che giustifica il disconoscimento dei relativi costi. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 1344 e 2495.

713. Componenti di reddito
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 45/25/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Franco, Relatore: Moro

ACCERTAMENTO - COMPONENTI REDDITO - NON CONTABILIZZATE - CRITERIO DELLA COMPETENZA - Rettifica - Doppia imposizione - Principio capacità contributiva - Incompatibilità.
Circa la ripresa a tassazione delle componenti negative e positive di reddito non contabilizzate secondo il criterio della competenza, ove detti componenti siano stati ripresi sulla base di un presunto vizio di competenza, senza rettificare i corrispondenti componenti dichiarati per l'esercizio di competenza, si determina in capo alla ricorrente una doppia imposizione, non compatibile con il principio della capacità contributiva. Gli stessi devono quindi essere decurtati dagli imponibili degli anni di

competenza, per non incorrere nella duplice tassazione tassativamente vietata dall'art. 127 T.U.I.R.. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 127.

714. Rinuncia all'eredità
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 107/36/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Laudisio

SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA* - RINUNCIA ALL'EREDITÀ - MANCATA INSERZIONE NEL REGISTRO SUCCESSIONI - IRRILEVANTE - Avviso di accertamento - Legittimità - Non sussiste.
È illegittimo l'avviso di accertamento con cui si richiede agli eredi che abbiano rinunciato all'eredità il pagamento delle imposte dovute dal *de cuius,* sebbene l'atto di rinuncia non sia stato inserito nel registro delle successioni. La mancata inserzione dell'atto *de quo* nel registro delle successioni non ne inficia la validità, comportandone solamente l'inefficacia nei confronti dei terzi. Affinché la rinuncia possa essere validamente opposta al Fisco è sufficiente che questa sia portata a conoscenza dell' Ufficio tramite raccomandata. (A.Z.)

715. Invio questionario
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 126/42/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

ACCERTAMENTO - INVIO QUESTIONARIO - Richiesta generica - Mancata risposta - Preclusione in sede contenziosa - Non opera.
In base all'art. 32 del D.P.R. 600/1973, non è applicabile la preclusione alla produzione in sede processuale di uno specifico documento, non trasmesso in risposta ad un questionario inviato dall'Amministrazione Finanziaria preliminarmente all'emissione dell'avviso di accertamento, operando detta preclusione solo con riferimento ad elementi oggetto di specifica richiesta e non con riferimento alla richiesta documentale generica, quale quella dell'Ufficio. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

716. Rettifica di valore di compravendita immobiliare
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 99/25/2012 del 19 aprile 2012 - Presidente: Franco, Relatore: Moro

COMPRAVENDITA - MUTUO - Importo dichiarato per la vendita - Importo del mutuo - Rettifica del valore dichiarato - Nessun automatismo.
L'operazione di mutuo, finalizzata all'acquisto dell'immobile il cui valore è stato oggetto di rettifica, è posta in essere esclusivamente dall'acquirente e la società venditrice è estranea all'operazione di finanziamento: l'Ufficio, confrontando l'importo dichiarato per la vendita con quello del mutuo sottoscritto dall'acquirente, non è legittimato a considerare, automaticamente, questa circostanza come elemento dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ai fini della rettifica del valore dichiarato. (M.C.G.)

717. Firma, indicazione a stampa
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 120/24/2012 del 3 maggio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Parlato

ACCERTAMENTO - TRIBUTI REGIONALI E LOCALI - Firma autografa - Atti di liquidazione e accertamento - Nominativo - Indicazione a stampa - Sistemi informativi automatizzati.
L'art. 1 comma 87 legge 549/1995 prevede che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti stessi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 549/1995, art. 1, comma 87.

718. Notifica
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 136/36/2012 del 8 maggio 2012 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Di Nunzio

AVVISO DI ACCERTAMENTO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL NOTIFICATORE - VIZIO NOTIFICA - Impugnazione dell'atto - Effetto sanante - Non sussiste.
L' avviso di accertamento che risulti privo della firma del suo notificatore è affetto da vizio assoluto in quanto lede il diritto del contribuente a poter esercitare il sindacato di controllo della qualifica e dei poteri del messo notificatore. Tale vizio non è sanato dalla successiva impugnazione dell'atto, atteso che l'impugnazione stessa costituisce la sola modalità a disposizione del contribuente per poter rivendicare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, alla difesa. (A.Z.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 18.

719. Accertamento con adesione, efficacia
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 159/41/2012 del 11 maggio 2012 - Presidente: Deodato, Relatore: Beretta

ACCERTAMENTO CON ADESIONE - RIMBORSO IRAP - PRECLUSIONE.
Una volta pagato il *quantum* concordato con l'Amministrazione finanziaria, diviene definitivo e efficace l'accertamento con adesione. Ne deriva che, l'accordo tra le parti diviene fonte di obbligazioni, a nulla più rilevando le ragioni che potevano essere opposte all'originario accertamento. L'eccezione di non assoggettabilità ad Irap non può pertanto essere più sollevata, essendosi consolidato l'effetto dell'accertamento con adesione. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 218/1997.

720. Raddoppio dei termini per l'accertamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 140/40/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Tucci

Denuncia dell'A.F. per reato di cui al D.Lgs. n. 74/2000 - Raddoppio termini accertamento - Sussiste - Successiva archiviazione del procedimento penale per prescrizione reato - Irrilevanza.

È legittimo il raddoppio dei termini dell'accertamento, di cui agli art. 43 D.P.R. n. 600/1973 e 57, D.P.R. n. 633/1972, se, dagli atti prodotti in giudizio, risulta che l'Agenzia delle Entrate ha presentato atto di denuncia all'Autorità Giudiziaria in ordine ad un reato di cui al D.Lgs. n. 74/2000, ancorché successivamente sia stata disposta dall'organo competente l'archiviazione del procedimento penale per intervenuta prescrizione del reato.
Riferimento normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43; D.P.R. 633/1972, art. 57; D.Lgs. 74/2000, artt. 4 e 8; C.P., art. 157. (M.M.)

721. Sottoscrizione dell'avviso di accertamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 161/24/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Orsatti

AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE - DELEGA - Firma - Irregolarità dell'atto.
Nel caso in cui l'avviso di accertamento non rechi la sottoscrizione del Direttore Provinciale, bensì un segno (illeggibile) dell'asserito 'funzionario responsabile del procedimento', senza alcun atto di delega *ad hoc*, trattasi di una delega di firma per la quale non è prevista una forma specifica e che non può essere sindacata innanzi all'autorità giurisdizionale, essendo una disposizione meramente organizzativa. L'art. 42 D.P.R. 600/1973 prevede la nullità dell'avviso di accertamento solo in caso di mancata sottoscrizione, ove una sottoscrizione vi sia, ogni eventuale vizio della delega comporta solo eventualmente un'irregolarità dell'atto, non una sua nullità. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 42.

722. Motivazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 180/43/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino

ACCERTAMENTO - Motivazione per relationem - Legittimità.
L'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto anche attraverso il rinvio per relationem al verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e, in ogni caso, non sussiste nullità nel caso in cui il contribuente abbia potuto efficacemente svolgere le proprie difese. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 42.

723. Notifica errata
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 96/47/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata

ERRATA NOTIFICA - IRREGOLARITÀ - Accertamento - Errata notifica - Conoscenza della pretesa - Mera irregolarità - Nullità - Non sussiste.
In caso di atti prodromici all'emissione dell'accertamento (questionari, invito al contradditorio), la mancata spedizione della raccomandata non comporta la nullità della notifica bensì una ipotesi di mera irregolarità, atteso che il contribuente fosse comunque a conoscenza della pretesa in termini precisi e concreti. (E.B.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 139 e 145.

724. Notificazione dell'avviso di accertamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 193/26/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio

ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - Consegna a mani - Messo notificatore - Persona incaricata del ricevimento - Non contestabilità - Querela di falso.
La consegna dell'atto a mani di un soggetto qualificato dal messo notificatore come persona incaricata al ricevimento non può essere contestata dal contribuente, in quanto l'operato di tale funzionario, essendo un pubblico ufficiale, fa fede sino alla querela di falso. (M.C.G.)

725. Ritenute
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 171/42/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

ACCERTAMENTO - RITENUTE - Ritenuta d'acconto - Obbligazione solidale in capo al sostituto del versamento delle ritenute - Sussiste.
È legittima la cartella di pagamento con la quale è contesto al sostituito d'imposta il mancato versamento di ritenute in quanto, in caso di ritenuta d'acconto l'intervento del sostituto lascia inalterata la posizione del sostituito, il quale è specificamente gravato dell'obbligo di dichiarare i redditi assoggettati a ritenuta, poiché essi concorrono a formare la base imponibile sulla quale, secondo il criterio di progressività, sarà calcolata l'imposta dovuta, detraendosi da essa la ritenuta subita come anticipazione del prelievo. Da ciò consegue che, quando la ritenuta non sia stata operata su emolumenti che pur costituiscono componente di reddito, a tale omissione il percettore dovrà ovviare, dichiarando i relativi proventi e calcolando l'imposta dell'imponibile alla cui formazione quei proventi hanno concorso. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973.

726. Avviso bonario
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 180/36/2012 del 8 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Mascherpa

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - CONTROLLO - CREDITI D'IMPOSTA - Avviso bonario - Legittimità - Non sussiste - Avviso di accertamento - Necessità - Sussiste.
La procedura di controllo di cui all'art 36 *bis* del D.P.R. n. 600/1973 consente all'Amministrazione di avvalersi di procedure automatizzate per correggere errori materiali commessi nella dichiarazione dei redditi. Pertanto, un credito di imposta non riconosciuto dall'Ufficio, sebbene esposto in dichiarazione, non potrà essere contestato mediante avviso bonario, ma si renderà necessaria l'emanazione di un regolare atto di accertamento (Conf. Cass. 11712/2011). (A.Z.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*.

727. Omessa contabilizzazione di ricavi
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 11/8/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Mafferri, Relatore: Fischetti

ACCERTAMENTO - OMESSA CONTABILIZZAZIONE DI RICAVI- COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - Presunzione semplice - Ammissibilità.
Nella compravendita immobiliare in caso di non corrispondenza tra il prezzo dichiarato e quello praticato, l'Amministrazione Finanziaria deve considerare la non congruità dei prezzi praticati come presunzione semplice idonea ad integrare la prova della pretesa tributaria solo se corroborata da ulteriori elementi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza. In presenza di fatture per operazioni inesistenti, è legittima la ripresa a tassazione, da parte dell'ufficio, di quanto dedotto se il contribuente non è in grado di fornire alcuna prova della effettiva esistenza delle operazioni documentate dalle fatture, a fronte della gravità degli elementi indiziari posti a base della rettifica. (A.L.)

Riferimenti normativi: L. 88/2009, art. 24; D.P.R. 633/1974, art. 54 comma 3; D.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1.

728. Indagini bancarie, presunzione legale
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 35/1/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli

INDAGINI BANCARIE - Presunzione legale relativa sui movimenti dei conti correnti - Inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
A norma dell'art. 32 comma 1 n. 2 del D.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 51 comma 1 n. 2 del D.P.R. n. 633/1972, i dati e gli elementi desunti dalla movimentazione dei conti correnti bancari dell'impresa costituiscono presunzioni di fonte legale, ed in quanto tali non richiedono la verifica, volta per volta, della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729, c.c.; con riferimento alle sole presunzioni semplici è onere del contribuente contrastare la valenza probatoria, predeterminata dal legislatore, della presunzione di tipo legale, fornendo la prova che i dati contabili risultanti dai conti si riferiscono ad operazioni registrate in contabilità oppure estranee all'attività di impresa. Il computo dei prelevamenti, oltre che dei versamenti, quali ricavi non risultanti dalle scritture contabili, non costituisce un arbitrio dell'Ufficio ma la letterale applicazione della presunzione legale formulata nell'art. 32, D.P.R. n. 600/1973, il quale stabilisce espressamente che i prelevamenti vanno computati tra i ricavi "se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario". In assenza di prova della destinazione dei prelevamenti al pagamento di determinati ed individuati beneficiari, la presunzione legale autorizza a considerarli "acquisizione di utili". L'inversione dell'onere della prova, indotto dalla presunzione legale per cui spetta al contribuente dimostrare che i prelevamenti costituiscono costi, siccome destinati al pagamento di soggetti identificabili quali fornitori di beni o servizi, preclude che il Giudice possa procedere "d'ufficio" alla quantificazione forfettaria dei medesimi costi, non dimostrati dall'interessato attraverso una specifica prova contraria alla presunzione legale. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997; art. 32; D.P.R. 600/1973, art. 52; D.P.R. 633/1972, art. 16; D.Lgs. 472/1997, art. 12; L. 212/2000.

729. Motivazione
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 40/8/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente: Tropeano, Relatore: Monardo

ACCERTAMENTO - RICHIAMO AL PVC - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - Ammissibilità.
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente, implicando l'accettazione del contraddittorio sulle specifiche violazioni accertate dalla G. di F., prova il possesso del PVC da parte dello stesso. Tale circostanza rende inattaccabile, dal punto di vista della motivazione, l'avviso di accertamento motivato per relationem attraverso il richiamo al suddetto PVC. La motivazione *per relationem,* a sua volta, è ammessa dalla normativa, in primo luogo dalla L. 241/1990 e successivamente dalla L. 212/2000. (A.L.)

Riferimenti normativi: L. 241/1990, art. 3; L. 212/2000, art. 7.

730. Ricavi in nero
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - sezione 5 - sentenza n. 23/5/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente: Tropeano, Relatore: Lancia

ACCERTAMENTO - RICAVI IN NERO - Ricostruzione induttiva del reddito - Onere della prova.
La pacifica esistenza di contabilità in nero giustifica la ricostruzione induttiva del reddito con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 39 e 40.

731. Inerenza
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - sezione 9 - sentenza n. 34/9/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: De Petris, Relatore: Martignetti

ACCERTAMENTO - INERENZA - Canoni leasing - Sublocazione.
Nel caso in cui una società svolga un'attività differente da quella immobiliare, nel caso in esame "fabbricazione di articoli di plastica", l'acquisto di un immobile in leasing con successiva sublocazione costituisce un'operazione che non soddisfa il requisito dell'inerenza pertanto i relativi canoni di leasing dedotti e la relativa iva portata in detrazione, quindi, meritano di essere disconosciuti, sia ai fini IRES che iva. I successivi ricavi conseguiti con la sublocazione, invece, non devono subire alcuna rettifica, poiché le operazioni attive poste in essere dalle società commerciali sono da considerare in ogni caso, senza eccezioni, effettuate nell'esercizio di impresa. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 109 comma 5; D.P.R. 633/1972, art 19.

732. Società estinta
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 93/5/2012 del 29 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Ferraro

Accertamento - Estinzione società - Notifica a società estinta - Nullità avviso di accertamento.
È nullo l'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società estinta. Dal momento della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, difatti, la stessa diventa priva di soggettività e di legittimazione sostanziale oltre che processuale. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 60; c.c., art. 2495.

733. Notificazioni a mezzo posta
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 116/1/2012 - del 11 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Grasso

NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA - Relata di notifica - Presupposti - Funzione - Effetti.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L. n. 890/1982, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della Legge citata, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700, c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza; pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986; D.Lgs. 546/1992; L. 890/1982; c.c., art. 2700.

734. Soggetto estinto
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 110/8/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Fischetti

ACCERTAMENTO SOCIETÀ E SOCI - Legittimazione passiva - Carenza.
L'avviso di accertamento notificato ad una società estinta è nullo per carenza di legittimazione passiva. La cessazione della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, comporta la sua immediata inesistenza, con conseguente inefficacia di tutti gli atti ad essa intestati nonché di tutte le azioni poste in essere nei confronti, o in nome, del soggetto estinto. È altresì illegittimo l'avviso di accertamento notificato ai soci della società estinta, che rispondono solo per quota in sede di riparto, se non contenente la motivazione delle loro specifiche responsabilità. (A.L.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; D.P.R. 600/1973, art. 43.

735. Attività di verifica
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 40/1/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente: Melluso, Relatore: Paghera

ATTIVITÀ DI VERIFICA - Termini di permanenza dei verificatori presso la sede aziendale - Computo - Riferimento alle date di calendario - Inapplicabilità - Sommatoria dei giorni lavorativi di effettiva presenza dei verificatori - Legittimità.
Il limite temporale di 60 gg. consecutivi per l'espletamento di una verifica fiscale presso la sede aziendale dell'imprenditore, sancito dall'art. 12, comma 5 dello

Statuto del contribuente (L. 212/2000) deve essere computato con riferimento alla sommatoria dei giorni di presenza effettiva dei verificatori presso la sede aziendale e non per la durata conteggiata sulle date di calendario. (F.M.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12 comma 5.

736. Società estinta
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 3 - sentenza n. 37/3/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Nora, Relatore Falcinella

ACCERTAMENTO - Notifica avviso di accertamento A società estinta - Nullità dell'avviso.
La notifica dell'avviso di accertamento avvenuta nei confronti di un soggetto inesistente in quanto estinto è da ritenersi nulla, con conseguente nullità del relativo atto. (N.D.)

737. Obbligo di motivazione
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 10/10/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Caristi, Relatore: Seddio

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Rendita catastale - Obbligo di motivazione dell'atto amministrativo.
L'obbligo di motivazione degli atti amministrativi trova la fonte nell'art. 3 della L. n. 241/1990, in virtù del quale "*ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato*".
La motivazione, avuto riguardo al suo contenuto, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di diritto che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione di addivenire all'emissione di un atto amministrativo in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Detto in altri termini, il significato che si deve attribuire al termine motivazione è quella di dimostrazione, spiegazione ed esplicitazione delle ragioni che hanno mosso la modificazione della rendita attraverso la notifica dell'avviso di accertamento. (N.D.)

Riferimenti normativi: L. 241/1990, art. 3.

738. Responsabilità socio accomandate
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 16 - sentenza n. 25/16/2012 del 21 febbraio 2012 - Presidente: Dessì, Relatore: Andreozzi

ACCERTAMENTO - SOCIETÀ FALLITA - Responsabilità socio accomandante.
L'avviso di accertamento notificato nei confronti di una società in accomandita semplice fallita, ancorché divenuto definitivo per l'omessa impugnazione da parte della stessa società o della curatela fallimentare, è improduttivo di effetti nei confronti del socio accomandante. Il socio accomandante, ben poco può incidere, controllare e gestire nella società, a pena delle possibili conseguenze pregiudizievoli nelle quali invece può incorrere il socio accomandatario. È quindi difficile rinvenire un obbligazione in solido con la società per il debito tributario, proprio perché il socio accomandante è privo di responsabilità nella gestione della società. (N.D.)

739. Processo verbale di constatazione
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 29/12/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente: Vitali, Relatore Pizzuti

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - PROVA - Querela di falso.
Il processo verbale di constatazione fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il Pubblico Ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. (N.S.)

740. Accertamenti bancari
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 13/10/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio

ACCERTAMENTI BANCARI - Movimentazioni bancarie - Presunzione *ex* art. 32 D.P.R. 600/1973 - Redditi non dichiarati.
La norma contenuta nell'art. 32 D.P.R. 600/1973 configura delle presunzioni legali sicuramente non assolute (*iuris et de iure*), ma relative (*iuris tantum*), dal che consegue che colui che le invoca è esonerato dal provare il fatto che dalle stesse discende, fermo restando, tuttavia, l'onere in capo al soggetto nei confronti del quale esse operano di fornire la prova contraria. Pertanto, la presunzione tratta dalla movimentazione bancaria converte in reddito i prelievi effettuati, che non siano stati annotati nelle scritture contabili o che non trovino altrimenti altra plausibile giustificazione. (N.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

741. Schede carburante, valenza probatoria
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 13/3/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari

ACCERTAMENTO IRAP - ACCERTAMENTO IVA - INERENZA COSTI - INDEBITA DEDUZIONE COSTI - Scostamento tra gli importi indicati e pagamenti effettuati - Inerenza dei costi all'attività professionale - Attendibilità ed efficacia probatoria della scheda carburante.
La mancata corrispondenza tra gli importi indicati nella scheda carburante ed i pagamenti effettuati a mezzo carta di credito non vale ad inficiare l'attendibilità della prima, qualora la stessa risulti regolarmente tenuta e timbrata dai fornitori, non essendo in discussione l'inerenza dei costi all'attività professionale. Non è possibile per l'Amministrazione finanziaria disconoscere l'efficacia probatoria delle schede carburante. (A.G.)

742. Raddoppio dei termini
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 21/3/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Amore

TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini per la rilevanza penale dal fatto - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Speciale condizione direttiva - Obbligo di denuncia penale.
Il raddoppio dei termini per l'accertamento in ragione della rilevanza penale tributaria del fatto previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973, come integrato dall'art. 37 comma 24 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006, non costituisce una proroga dei termini ordinari, bensì un nuovo termine fissato direttamente dalla

Legge in presenza di una speciale condizione obiettiva costituita dall'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. La norma si affranca, pertanto, da ogni dubbio di costituzionalità, come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 247/2011. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43; D.P.R. 633/1972, art. 57; D.Lgs. 74/2000; c.p.p., art. 331.

743. Movimentazioni finanziarie
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 14/4/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Perrotti

Avviso di accertamento - Movimentazioni finanziarie - Prelevamenti non giustificati.
Secondo la giurisprudenza della cassazione la notifica dell'avviso di accertamento prima dello scadere del termine di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale, previsto dall'art. 12 della Legge n. 212/2000, non ne determina in assoluto la nullità, attesa la natura vincolata dell'atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda e considerata la mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, restando comunque garantito al contribuente il diritto di difesa, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria entro il termine previsto dalla legge. Nella fattispecie l'autorizzazione della procura all'utilizzo ai fini fiscali della documentazione acquisita dalla GDF nell'approssimarsi del termine utile per la notifica e dell'imminente scadenza dei termini per l'accertamento in relazione all'anno 2005 è presupposto di particolare e motivata urgenza. (L.C.)

744. Presunzione di cessione
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 65/3/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari

ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA - Presunzione di cessione *ex* D.P.R. 441/1997 - Giustificazioni bancarie - Sufficienza - Non sussiste.
A fronte delle presunzioni di cui al D.P.R. 441/1997, la giustificazione fornita dal contribuente, basata sull'emissione di "finte" ricevute bancarie al fine di fornire una migliore immagine finanziaria della impresa nei confronti delle banche, non permette di fornire la prova contraria richiesta dalla legge. (L.C.)

745. Usufrutto azionario
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 42/2/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Masi

IRPEF - ACCERTAMENTO - Integrativo - Cessione di usufrutto azionario - Non opponibilità al Fisco.
Non può essere considerato integrativo del precedente (annullato) l'avviso di accertamento successivo in cui vi sia unicamente la correzione di un errore materiale contenuto nel primo atto. Rientra nella competenza dell'Amministrazione Finanziaria esaminare il contenuto di un'operazione imprenditoriale nella quale, a fronte dell'esiguità del prezzo di costituzione dell'usufrutto, si pongono utili di gran lunga superiori al valore di cessione dichiarato. In tale contesto, l'Ufficio ha fondate ragioni per chiedere chiarimenti sull'esiguità del prezzo di costituzione dell'usufrutto azionario ed il contribuente ha l'onere di fornire le ragioni di una simile

operazione nella quale nessuna obiettiva ragione economica, tanto meno quella della libertà imprenditoriale, giustifica il fatto che a fronte di tale corrispettivo di cessione i soci abbiano rinunciato ad un reddito complessivo ben maggiore. (A.La.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 37 *bis* e 43.

746. Onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 73/3/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Amore

ACCERTAMENTO - OPERAZIONI INESISTENTI - ONERE DELLA PROVA.

Qualora al contribuente sia contestata la deducibilità di costi documentati da fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti, la prova dell'Ufficio è validamente fornita anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti mentre è onere del contribuente provare con idonei riscontri l'effettività delle operazioni. (P.L.)

747. Valutazioni OMI
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 89/3/2012 del 7 maggio 2012 - Pres. Spera, Rel. Montanari

Accertamento - IMPOSTE CATASTALI - DETERMINAZIONE VALORE IMMOBILE - Valutazioni OMI - Limiti.
Non è censurabile il ricorso alle valutazioni OMI, considerate attendibili in quanto determinate attraverso una media tra i valori desunti da plurimi listini comunemente utilizzati da operatori immobiliari e considerando plurimi fattori correttivi. Tali valori, tuttavia devono applicarsi nella misura minima e non media. (E.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 51, comma 3.

748. Movimentazioni bancarie
Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 55/2/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Febbraro

ACCERTAMENTO - Movimentazioni finanziarie - Conti correnti intestati a terzi - Onere della prova "di estraneità" in capo al contribuente - Riconoscimento di componenti negative subordinato alla prova certa.
L'Amministrazione Finanziaria può acquisire dati, notizie e documenti relativi a conti bancari formalmente intestati a terzi ma di fatto connessi ed inerenti al reddito del contribuente verificato (cfr. Cass. civ., Sez. trib., sent. n. 27032 del 21 dicembre 2007). È legittimo presumere che i movimenti bancari ingiustificati nei conti correnti di familiari siano riferibili ad operazioni imponibili del soggetto verificato (cfr. Cass. civ., Sez. trib., sent. n. 5913 dell'11 marzo 2010). Costituisce inoltre decisivo rilievo indiziario la mancata risposta del contribuente alle richieste di chiarimenti in merito. Una volta dimostrato che le movimentazioni registrate sui conti corrente intestati a terzi sono riferibili all'attività svolta dal soggetto verificato, grava sul contribuente la c.d. prova di estraneità ovvero la dimostrazione che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili. Per converso, il riconoscimento di componenti negative resta condizionato all'allegazione da parte del contribuente di una prova certa, non essendo sufficienti a tal fine presunzioni semplici o affermazioni di carattere

generale (cfr. art. 32 del D.P.R. n. 600/1973; Cass. civ., Sez. trib., sent. n. 18016 del 4 maggio 2005). (A.La.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 51; D.P.R. 600/1973; art. 32.

749. Differenze inventariali
Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 73/1/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Febbraro

ACCERTAMENTO - DIFFERENZE INVENTARIALI - Ordinaria dinamica gestionale - Valore differenze percentualmente non significativo rispetto al volume d'affari o alla consistenza media del magazzino.
Le differenze inventariali non possono necessariamente stigmatizzarsi come fenomeno di evasione d'imposta, ben potendosi inquadrare nel contesto fisiologico dell'ordinaria dinamica gestionale di magazzino, specie ove i valori delle differenze siano percentualmente non significativi in rapporto al volume di affari o alla consistenza media del magazzino. (A.La.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 441/1997.

750. Difetto di motivazione
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 12/1/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente: Rizzo, Relatore: Fornoni

ACCERTAMENTO - TARSU - Difetto di motivazione - Annullabilità - Impugnazione dell'atto - Effetto sanante - Non sussiste.
In base ai principi generali in materia tributaria, ribaditi anche dalla legislazione in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'atto impositivo è adeguatamente motivato quando permette al contribuente di capire su quali motivi, in fatto e in diritto, l'ente accertatore abbia fondato la sua pretesa, eventualmente anche richiamando per relationem altri documenti anche provenienti da Uffici diversi. L'avviso deve quindi essere annullato per difetto di motivazione qualora la motivazione sia così lacunosa ed i richiami ai documenti così criptici da non consentire al contribuente di individuare le ragioni poste a base dell'accertamento. Peraltro il fatto che il contribuente abbia impugnato l'avviso per eccepirne in primo luogo il difetto di motivazione non attesta che l'atto abbia raggiunto il suo scopo e pertanto esso non può essere sanato ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 507/1993, art. 17; c.p.c., art. 156.

751. Controllo delle dichiarazioni
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 7/1/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni

ACCERTAMENTO - CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI - Correzione di errori a sfavore del contribuente - Dovere dell'Ufficio - Non sussiste - Cartelle di pagamento - Legittimità.
La correzione da parte dell'Ufficio degli errori commessi in dichiarazione dal contribuente in pregiudizio di se stesso, non rientra tra le specifiche operazioni previste dall'articolo 36 *ter* del D.P.R. 600/1973 ed è esclusa anche dal sistema delineato dall'articolo 36 *bis* il quale, infatti, regola le liquidazioni che si risolvono in una rettifica in aumento dell'imposta dichiarata dal contribuente. Pertanto

l'omissione da parte dell'Ufficio di tale correzione non comporta l'illegittimità delle cartelle di pagamento emesse. Il contribuente tuttavia può far valere l'errore compiuto presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 comma 8 *bis*, del D.P.R. 322/1998. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 36 *bis* e 36 *ter*; D.P.R. 322/1998, art. 2.

752. Notifica
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 6/2/ 2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni

ACCERTAMENTO - NOTIFICA DELL'AVVISO - Variazione del domicilio fiscale - Omessa denuncia all'ufficio - Notifica al domicilio risultante dall'anagrafe - Successiva notifica nell'indirizzo attuale - Natura novativa dell'atto - Non sussiste - Mera collaborazione.
Ai sensi dell'art. 60 comma 4 del D.P.R. 600/1973, è obbligo del contribuente comunicare, per tempo, la variazione del proprio domicilio fiscale e l'inosservanza del predetto obbligo non può essere fatta valere contro l'Ufficio che abbia notificato l'avviso di accertamento al domicilio risultante dall'anagrafe tributaria. Pertanto qualora allo scopo di agevolare la conoscenza dell'atto impositivo da parte del contribuente già regolarmente notificato e in attuazione del dovere di collaborazione tra Amministrazione e contribuente, l'Ufficio provveda a notificare un secondo atto all'indirizzo del contribuente di cui sia venuto a conoscenza (nel caso di specie per comunicazione dell'ufficio postale), a quest'ultimo atto non può essere attribuita natura integrativa o novativa del precedente ma solamente natura di atto collaborativo. (M.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 60.

753. Valutazione dell'Agenzia del Territorio
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 3 - sentenza n. 18/3/ 2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Rossi, Relatore: Galli

ACCERTAMENTO - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Compravendita immobiliare - Elementi di prova.
In materia di rettifica del valore di compravendita di immobili, la valutazione dell'Agenzia del Territorio costituisce un sufficiente elemento di prova, in quanto nel processo tributario hanno ampio spazio le prove atipiche come le perizie di parte (quali rientrano le stime U.T.E.) che il giudice tributario può elevare a fondamento nella decisione; inoltre l'art. 51 comma 3 del D.P.R. 131/1986 stabilisce che l'Ufficio può porre a base del proprio accertamento ogni altro possibile elemento di valutazione. (T.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3.

754. Indagini bancarie
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 23/1/ 2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

INDAGINI BANCARIE - CONTRADDITTORIO AMMINISTRATIVO - Facoltà per l'Amministrazione - Obbligo - Non sussiste - Presunzioni di maggiori

redditi - S.r.l. a ristretta base proprietaria - Requisiti di gravità, precisione e concordanza - Sussistono.
In materia di indagini bancarie e finanziarie, l'invito al contribuente a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, costituisce per l'Amministrazione una facoltà discrezionale e non un obbligo, in quanto la mancata attuazione in sede amministrativa del contraddittorio previsto dall'articolo 32 comma 2 del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 51 comma 3 del D.P.R. 633/1972, non pregiudica il diritto del contribuente a far valere le sue ragioni in sede contenziosa ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 546/1992.
È legittimamente valida la rettifica del reddito di una società, ai sensi dell' articolo 32 comma 1 del D.P.R. 600/1973, se fondata su movimenti di conto corrente intestati alla società o a soggetti terzi rispetto ad essa ove tali movimentazioni, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti siano riferibili all'attività della società. Ciò vale a maggior ragione nel caso di S.r.l. a ristretta base proprietaria nella quale i soci siano legati da vincoli familiari. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32; D.P.R. 633/1972, art. 51.

755. Raggiungimento dello scopo
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 3 - sentenza n. 48/3/2012 del 20 febbraio 2012 - Presidente: Nocerino, Relatore: Galli

Avviso di accertamento - Notifica - Sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Laddove l'interessato dimostri di aver avuto conoscenza del contenuto dell'atto ed abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa, non può in via di principio dedurre vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento (Conf. Cass. 5472/2009, 8218/2010). (T.M.)

Riferimenti normativi: L. 890/1982, art. 14; c.p.c., artt. 156 comma 3 e 160.

756. Operazioni inesistenti
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 3 - sentenza n. 49/3/2012 del 20 febbraio 2012 - Presidente: Nocerino, Relatore: Galli

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Fatturazione per operazioni inesistenti - Onere probatorio.
Spetta al contribuente, che invoca la deducibilità, provare l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti dell'inerenza e della imputazione dei ricavi alle attività produttive. (T.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 75.

757. Redditi da fabbricati
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 25/2/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Guarneri

ACCERTAMENTO - IRPEF - REDDITI DA FABBRICATI - Canoni di locazione - Registrazione del contratto - Morosità del conduttore - Omessa allegazione della sentenza di convalida di sfratto.
Premesso che i redditi da fabbricati concorrono a formare il reddito del contribuente indipendentemente dalla loro percezione, è correttamente motivato l'accertamento

di maggiori redditi da fabbricati che sia fondato sulla registrazione di una serie di contratti di locazione. A nulla vale la dichiarazione del contribuente circa la mancata percezione dei canoni di locazione per morosità del contribuente qualora non alleghi nel contenzioso tributario alcuna sentenza del Tribunale civile di convalida dello sfratto per morosità (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 26.

758. Fatture per operazioni inesistenti
Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 3 - sentenza n. 10/3/2012 del 19 gennaio 2012 - Presidente: Annoni, Relatore: Aondio

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI - Comportamenti illeciti dei fornitori - Ignoranza legittima del contribuente - Assenza di sue violazioni - Onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria - Mancato assolvimento - Diritto di deduzione dei costi - Sussiste.
Nell'ipotesi di contestazione di fatture fittizie perché relative ad operazioni inesistenti l'onere probatorio, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, grava sull'Amministrazione Finanziaria. Le circostanze che i fornitori non possedessero documentazione contabile, non effettuassero versamenti di imposta, non inviassero solleciti per fatture non incassate, non disponessero di mezzi propri, non avessero dipendenti regolarmente assunti e incassassero per contanti gli importi fatturati, sono fatti che il contribuente loro cliente non è tenuto a conoscere e che non possono avere rilevanza nei suoi confronti. Considerato che nessuno di tali elementi indiziari concerne il contribuente, nessun rilievo di carattere formale è stato contestato nei suoi confronti e nessuna omissione contabile gli è stata contestata e considerato che gli elementi indiziari non appaiono sufficiente a costituire presunzioni atte ad incidere sull'onere probatorio deve ritenersi illegittima la ripresa a tassazione dei presunti costi fittizi. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19.

759. Accertamento con adesione
Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 3 - sentenza n. 16/3/2012 del 19 gennaio 2012 - Presidente: De Giorgio, Relatore: Anzaldi

ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Omesso versamento prima rata - Perfezionamento.
La normativa in ordine all'accertamento con adesione nulla dice circa le conseguenze derivanti dal ritardato versamento dell'unica rata concordata per la definizione dell'accertamento stesso. Una lettura costituzionalmente orientata della disciplina del D.Lgs. 218/1997 con riferimento alla fattispecie non può leggersi se non nel senso che nel caso di ritardato versamento dell'importo dell'imposta, determinato in un'unica rata, l'Ufficio deve procedere al recupero esclusivamente degli oneri accessori derivanti dal ritardato pagamento dell'unica rata concordata per la definizione dell'accertamento stesso considerato che nessuna norma prevede la riviviscenza dell'accertamento originario e che il pagamento dell'imposta per quanto tardivo perfeziona in ogni caso l'adesione. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 218/1997, artt. 5 e 8.

760. Società di comodo
Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 2 - sentenza n. 47/2/2012 del 27 marzo 2012 - Presidente: Furlani, Relatore: Maffei

Omessa presentazione istanza di interpello - Società non operativa - Immediata iscrizione a ruolo - Art. 36 *bis* D.P.R. 600/1973 - Necessità avviso di accertamento - Illegittimità iscrizione a ruolo - Sussiste.
Nell'ipotesi di omessa presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo, da parte di una società che doveva sottostare alle disposizioni antielusive previste dall'art. 30 della L. 724/1999 perché rientrante tra quelle cui è applicabile la presunzione di non operatività, l'Amministrazione Finanziaria non può procedere con la procedura prevista dall'art. 36 *bis* del D.P.R. 600/1973. Il ricorso a tale strumento, infatti, è precluso ogni qualvolta sia necessario procedere, al di là del mero riscontro cartolare, ad attività di interpretazione ed applicazione di norme e principi giuridici, alla qualificazione di fatti o di rapporti, alla risoluzione di questioni di imponibilità o di deducibilità o relativa all'applicabilità di norme di esenzione o di agevolazione. Nella fattispecie, pertanto, l'Ufficio avrebbe dovuto notificare un avviso di accertamento, come rilevato anche dalla Suprema Corte in una fattispecie nella quale il contribuente non aveva effettuato la dichiarazione ai fini dell'ILOR ritenendosi esente da tale tributo. La questione attinente l'applicabilità di una norma di esenzione, secondo la cassazione, esula sicuramente dalla casistica dell'art. 36 *bis* D.P.R. 600/1973. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*.

761. Mancata allegazione all'atto di accertamento della denuncia penale
Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 1 - sentenza n. 74/1/2012 del 19 giugno 2012 - Presidente: Nese, Relatore: Maggipinto

ACCERTAMENTO - TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini in presenza di violazione penale - Mancata allegazione all'atto di accertamento della denuncia penale - Illegittimità dell'accertamento - Sussiste.
Il raddoppio dei termini per l'attività di accertamento previsto dal terzo comma dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973 non opera automaticamente ed acriticamente, essendo rimessa al giudice tributario, così come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza 247/2011, la valutazione (autonoma o su richiesta del contribuente) dell'esistenza della denuncia penale e l'utilizzo non strumentale di quest'ultima. Nel caso in cui non sia stata allegata la denuncia penale all'atto di accertamento, si rende impossibile il vaglio del giudice di merito con la conseguenza che l'avviso di accertamento va annullato per lo spirare del termine ordinario. (G.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43, comma 3.

762. Notifica in periodo di sospensione feriale
Commissione tributaria provinciale di Lodi - Sez. 1 - sentenza n. 86/1/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Stolfi

AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - In periodo di sospensione feriale dei termini processuali - Decorrenza del termine di impugnazione - Computabilità dal 16 settembre quale primo giorno utile per la decorrenza del termine - Giurisprudenza prevalente.

Il termine di 60 giorni sancito dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992 per la impugnazione di un avviso di accertamento notificato nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali prevista dall'art. 1 della L. 742/1969, si computa senza tener conto dei giorni compresi fra il 1° agosto e il 15 settembre. Esso, pertanto, in base al principio secondo cui *dies a quo non computatur in termine,* fissato dall'art. 155, comma 1 c.p.c., decorre dal 16 settembre.
In tal senso si è consolidata la prevalente giurisprudenza di legittimità sin dal 1994, ribadita, in ultimo, con sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 13973 del 24 giugno 2011. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21; L. 742/1969, art. 1; c.p.c., art. 155, comma 1.

763. Raddoppio dei termini
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 35/2/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

ACCERTAMENTO - Mancata produzione notizia di reato *ex* art. 331 c.p.p. - Illegittimo raddoppio dei termini per l'accertamento.
La mancata produzione agli atti di causa della notizia di reato di cui all' art. 331 c.p.p. non consente il raddoppio dei termini per l'accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972. La mancata allegazione della notizia di reato comunicata alla Procura della Repubblica non consente al Giudice tributario di effettuare il controllo di legittimità sull'operato dell'Amministrazione Finanziaria e la sola enunciazione dell'inoltro della notizia di reato non è sufficiente a legittimare il raddoppio dei termini. (A.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43; D.P.R. 633/1972, art. 57; c.p.p., art. 331.

764. Operazioni soggettivamente inesistenti
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 51/2/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Deve considerarsi gravemente colposo il comportamento del contribuente che intrattenga rapporti con società subappaltatrici che: *i*) siano riconducibili ad un'unica organizzazione imprenditoriale, ii) siano domiciliate presso "mail box", iii) mandino documenti contabili e fiscali da sedi diverse da quella legale e/o amministrativa, iv) emettano fatture dal contenuto assolutamente generico, v) siano prive di struttura societaria.
In presenza di tali circostanze la produzione di copiosa documentazione da parte del contribuente, ancorché formalmente corretta, non intacca minimamente l'impianto accusatorio dell'Ufficio. (A.La.)

765. Accertamento con adesione
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 78/2/2012 del 27 marzo 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

ACCERTAMENTO - Accertamento con adesione - Motivazione esito negativo - Obbligatorietà - Sussiste.

È obbligo dell'Agenzia delle Entrate motivare in ogni caso (anche in ipotesi di esito negativo) il provvedimento di chiusura della procedura di accertamento con adesione. L'assenza di tale motivazione si ripercuote sulla legittimità dell'avviso di accertamento. (A.La.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973.

766. Termine art. 12, comma 7 della L. 212/2000
Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 3 - sentenza n. 6/3/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Ferrari

ACCERTAMENTO - ATTIVITÀ DI VERIFICA - Determinazione sintetica del reddito - Emissione dell'atto - Termine di 60 gg. *ex* art. 12, comma 7 L. n. 212/2000 - Inosservanza - Nullità - Sussiste.
È nullo l'atto impositivo emesso prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo o verifica *ex* art. 12, comma 7 della Legge 212/2000.
La norma pone precisi obblighi in capo agli organi accertatori finalizzati alla realizzazione dei principi di "*cooperazione tra amministrazione e contribuente*". L'Ufficio può emettere l'avviso prima del decorso del termine di 60 giorni solo per motivi d'urgenza che devono essere espressamente indicati. (R.L.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000.

767. Operazioni riferite a soggetto giuridicamente inesistente
Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 3 - sentenza n. 14/3/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Ferrari, Relatore: Verrascina.

ACCERTAMENTO - Recupero a tassazione di operazioni riferite a soggetto giuridicamente inesistente - Dichiarazione fraudolenta - Sussiste.
Le operazioni effettivamente rese, ma fatturate da soggetto diverso, ancorché realmente eseguite, sono da considerarsi inesistenti. In questi casi, l' IVA non è detraibile indipendentemente dall'effettiva prestazione del servizio.
Ai fini delle imposte dirette la deduzione dei costi è possibile, ma è condizionata alla consapevolezza o meno della falsa operazione (Conf. Cass. 577/2007 e 17377/2009). (R.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 21, comma 2, lett. *a*).

768. Notifica di avviso di accertamento
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 3/5/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Lainati, Relatore: Viscusi

NOTIFICA a mezzo posta - RELATA - Notifica a mezzo posta - Relata - Carenza assoluta - Mera irregolarità - Legittimità notifica - Sussiste.
Contrariamente a quanto accade per le notifiche "ordinarie" l'omessa compilazione della relata di notificazione sull'accertamento notificato a mezzo posta non pregiudica il perfezionamento della notifica. La Suprema Corte a sezioni unite, a più riprese (sentenze 23519/2008 e 7821/1995) ha statuito che la carenza assoluta della relata, tanto nella copia destinata al notificatario, quanto nell'originale dell'atto, allorché la fase di documentazione sia regolarmente assolta dall'avviso di ricevimento, non genera alcun vizio bensì una mera irregolarità perché il momento

"cruciale" in cui la notifica a mezzo posta si perfeziona è la compilazione dell'avviso di ricevimento in quanto esso contiene tutti gli elementi citati dall'art. 148 c.p.c. (ossia l'avvenuta ricezione, la data della notifica e l'identità del ricevente). (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 60.

769. Indagini bancarie
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 17/3/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Vitelli

ACCERTAMENTO "ANTICIPATO" - INDAGINI BANCARIE - CONTI INTESTATI A TERZI - Accertamento emesso prima di 60 giorni - Assenza espressa sanzione di nullità - Legittimità - Indagini bancarie - Conto corrente intestato a familiari - Onere prova - Legittimità accertamento - Sussiste.
L'accertamento emanato prima del decorso dei 60 giorni dalla notifica del p.v.c. non può essere invalidato perché l'art. 12 Legge 212/2000 non prevede espressamente la sanzione della nullità e, del resto, se il legislatore avesse voluto comminare la sanzione della nullità per la predetta violazione lo avrebbe fatto espressamente (come ad es. negli artt. 6, co. 5, e 1, co. 2, dello stesso Statuto dei diritti del contribuente). Nell'ambito delle indagini finanziarie, la Corte di Cassazione (21318/2010) ha puntualizzato la legittimità degli accertamenti bancari effettuati su conti correnti intestati a soggetti terzi (nella specie familiari) specificando che è onere del contribuente dimostrare che le movimentazioni bancarie non sono riferibili all'attività svolta dall'accertato. (M.D.)

Riferimenti normativi: Legge 212/2000, art. 12; D.P.R. 600/1973, art. 32.

770. Valori OMI
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 39/3/2012 del 10 aprile 2012 - Presidente: Novara, Relatore: Donzelli

ACCERTAMENTO - RETTIFICA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - Valori OMI - Relativi ad annualità precedente - Utilizzabilità - Non sussiste - Rilevanza ai fini dell'accertamento - Non Sussiste.
I valori OMI riferiti ad una determinata annualità (2008) non possono essere utilizzati per rettificare il valore di una vendita immobiliare avvenuta in annualità precedenti (2005). L'art. 24, co. 4 e 5, Legge 88/2009, inoltre, ha previsto l'abrogazione, all'interno degli artt. 39 D.P.R. 600/1973 e 54 D.P.R. 633/1972 del riferimento al "valore normale" degli immobili quale procedura per poter accertare un maggior valore alla compravendita rispetto al corrispettivo indicato nel rogito con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento che si fondi sui valori OMI. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39; D.P.R. 633/1972, art. 54.

771. Assenza di accesso e p.v.c.
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 24/5/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Lainati, Relatore: Viscusi

ACCERTAMENTO - ACQUISIZIONE DOCUMENTI - REDAZIONE PVC - Contraddittorio - Analisi documentale - Assenza di alcun accesso - Obbligo redazione p.v.c. - Non sussiste.

Qualora l'avviso di accertamento si fondi esclusivamente su un analisi documentale della documentazione prodotta dal contribuente, senza accesso presso la verificata, non sussiste obbligo per l'Ufficio di notificare un p.v.c. conclusivo e non trova applicazione l'art. 12, co. 5, Legge 212/2000 che impone il rispetto della decorrenza di 60 giorni prima della notifica dell'avviso di accertamento. (M.D.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

772. Interposizione fittizia
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 17/6/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Curtò, Relatore: Zambelli

ACCERTAMENTO - SCUDO FISCALE - EFFETTO PRECLUSIVO - Limiti - Interposizione fittizia e simulazione - Onere probatorio - Grava sull'Ufficio - Antieconomicità - Non è presunzione grave precisa e concordante - Illegittimità accertamento - Sussiste.
L'inibizione dei poteri di accertamento derivante dallo "scudo fiscale" opera sempreché si tratti di accertamenti relativi ad "imponibili" che siano riferibili alle attività oggetto di emersione e, quindi, in tutti i casi in cui sia possibile ricondurre gli imponibili accertati a somme o attività costituite all'estero oggetto di rimpatrio: conseguentemente, l'effetto preclusivo può essere opposto in presenza di contestazioni basate su ricavi e maggiori redditi non dichiarati e non quando oggetto di accertamento sono, come nel caso di specie, questioni estranee al progetto di regolarizzazione in relazione alle quali non si può provare una connessione tra gli imponibili accertati e le attività emerse. In caso di contestata simulazione e interposizione fittizia *ex* art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 grava sull'Ufficio l'onere di prova e tale onere non può ritenersi assolto con l'unica affermazione che l'operazione sarebbe stata antieconomica: l'antieconomicità di una scelta imprenditoriale, per sua natura rientrante nella discrezionalità derivante dalla libertà imprenditoriale, non configura da sola una presunzione grave, precisa e concordante tale da giustificare l'accertamento né prova della simulazione e della interposizione. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37.

773. Società di comodo e interpello
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 68/1/2012 del 10 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Curtò

ACCERTAMENTO - SOCIETÀ DI COMODO - ISTANZA DI INTERPELLO - Presunzione reddito minimo - Mancata presentazione istanza di interpello - Ricorso in sede contenziosa - Inammissibilità - Sussiste.
La sola modalità per sottrarsi all'applicazione delle norme in tema di società di comodo, e quindi alla presunzione del reddito minimo e del relativo obbligo di dichiararlo, è chiedere preventivamente la disapplicazione della relativa disciplina mediante la presentazione di un'apposita istanza di interpello (cosiddetto *"interpello disapplicativo* "). Solo se tale istanza è stata presentata tempestivamente il contribuente può riproporre in sede contenziosa tributaria la questione della non operatività della presunzione legale mentre, in assenza di presentazione dell'istanza, il ricorso in commissione tributaria è inammissibile. (M.D.)

Riferimenti normativi: L. 724/1994, art. 30.

774. Notifica a società estinta
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 77/11/2012 del 29 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Petrucci

SOCIETÀ ESTINTA - CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - Accertamento notificato dopo la cancellazione - Legittimità - Non sussiste.
L'accertamento in capo alla società estinta, notificato dopo la cancellazione dal registro delle imprese della medesima, è da considerarsi giuridicamente inesistente. La cancellazione produce infatti l'estinzione immediata della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti. (c.c.)

Riferimenti normativi: c.c., art 2495; D.Lgs. 6/2003, art. 4..

775. Iscrizione AIRE
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 74/5/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente: Lainati, Relatore: Della Bella

Accertamento - Iscrizione AIRE - Domicilio effettivo - Residenza - Sussiste.
L'iscrizione all'AIRE non costituisce elemento rilevante per escludere la residenza in Italia, un volta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, co. 2, T.U.I.R., e cioè l'avere il ricorrente avuto in Italia il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari e interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 2.

776. Interposizione
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 4 - sentenza n. 106/4/2011 del 8 agosto 2011 - Presidente: D'Agostino, Relatore: Surano

INTERPOSIZIONE - RIMBORSO - ONERE PROVA - Pagamento imposte - Prova - Diritto di rimborso - Sussiste.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina dell'interposizione di cui ai co. 3 e 4 dell'art. 37 D.P.R. 600/1973 ed il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato risultano invocabili solo qualora l'interposto provi di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati ad altro contribuente ed a condizione che l'accertamento, nei confronti dell'interponente, sia divenuto definitivo e che il rimborso spetti — come recita l'art. 37, co. 4, cit. — "in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento". (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37.

777. Emendabilità della dichiarazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 4/64/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente: Oldi, Relatore: Picasso

DICHIARAZIONE - Emendabilità - Limiti temporali - Inesistenza
La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile senza alcun limite temporale, in ragione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione; la presentazione della dichiarazione con cui si rettificano i redditi già dichiarati rappresenta

un momento dell'iter procedimentale che conduce all'accertamento della reale obbligazione tributaria. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

778. Plusvalenza derivante da cessione di azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 4/33/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: D'Addea

ACCERTAMENTO - PLUSVALENZA DERIVANTE DA CESSIONE DI AZIENDA - TASSAZIONE PER COMPETENZA - Data stipula atto di cessione - Rileva - Redditi realizzati dall'impresa familiare - Attribuzione pro quota - Sussiste.
Giusto il combinato disposto dagli artt. 75 e ss. del D.P.R. n. 917/1986, le plusvalenze derivanti dall'esercizio dell'impresa devono essere tassate avendo riguardo alla data di stipula dell'atto di cessione, indipendentemente dalla data in cui il corrispettivo sia percepito. I redditi realizzati dall'impresa familiare devono essere attribuiti a ciascun componente nella misura della sua partecipazione all'azienda secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. n. 917/1986 e ciò indipendentemente dal fatto che il titolare dell'impresa è tenuto a osservare tutti gli obblighi di natura fiscale derivanti dall'esercizio dell'impresa medesima. (M.P.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, artt. 5 e 75 e ss.; c.c., art. 230 *bis*.

779. Operazione elusiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 2/28/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

IRPEG - Accertamento su operazione elusiva - Omessa richiesta preventiva di chiarimenti - Nullità dell'accertamento - Sussiste - Garanzie previste dallo Statuto del Contribuente - Differenze - Estensione all'accertamento antielusivo - Inapplicabilità.
L'operatività della garanzia prevista dall'art. 37 *bis* comma 4 del D.P.R. 600/1973, per la quale l'atto di accertamento antielusivo non può essere emesso senza che il contribuente sia stato preventivamente invitato a fornire chiarimenti, va riconosciuta ad ogni tipologia di accertamento antielusivo, sotto espressa sanzione di nullità. La diversa garanzia prevista dall'art. 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), peraltro, riguarda una ipotesi totalmente diversa, sia per la *ratio* che presiede alla sua finalità, attenendo questa, genericamente, a diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ed essendo l'altra, più specificamente, rivolta a consentire al contribuente di evidenziare all'ente impositore la sussistenza di valide ragioni economiche a sostegno dell'operazione potenzialmente elusiva, sia per i diversi meccanismi di tutela, poiché mentre l'art. 12 della L. 212/2000 prevede la semplice facoltà del contribuente di proporre le sue osservazioni da sottoporre alla valutazione degli uffici impositori, l'art. 37 *bis* del D.P.R. 600/1973 prevede un vero e proprio obbligo, sanzionato con la nullità dell'avviso di accertamento, di inviare al contribuente una richiesta preventiva di chiarimenti con l'indicazione dei motivi per i quali l'atto si ritiene inopponibile all'Amministrazione Finanziaria. (F.M.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12 comma 7; D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

780. Costi inerenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 9/34/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Targetti, Relatore: Menegatti

COSTI INERENTI - REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI NON GENERICI - NECESSITÀ.
Secondo l'art. 75 del D.P.R. n. 917/1986 un costo è inerente quando concorre in modo diretto e chiaro alla determinazione dei ricavi. L'inerenza intesa in senso tecnico — sul piano tributario — non ha bisogno di "interpretazioni logiche", perché non è oggetto di valutazioni logiche, bensì di constatazioni oggettive di natura qualitativa e quantitativa, tali da evidenziare sia sul piano contabile che gestionale-amministrativo il nesso stretto che concorre alla formazione di ricavi d'impresa. Pertanto, se i costi sono esposti in maniera del tutto generica, gli stessi non possono considerarsi deducibili. (B.N.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 75.

781. Notificazione atti a mezzo posta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 10/34/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Vassallo

NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO POSTA - SPEDIZIONE AVVISO DI RICEVIMENTO MEDIANTE RACCOMANDATA - NECESSITÀ - SUSSISTE - Invito a provvedere alla ricezione del piego *ex* art. 8 comma 2 L. 890/1982 - Necessità - Sussiste - Avvertimento *ex* art. 8 comma 2 L. 890/1982 - Necessità - Sussiste.
La disciplina delle notificazioni degli atti a mezzo del servizio postale di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e, per il rinvio disposto da quest'ultimo, di cui all'art. 137 del c.p.c., deve essere coordinata, nel caso di mancata consegna del plico al domicilio dell'interessato per temporanea assenza del destinatario, con le norme sulla notificazione a mezzo posta di cui all'art. 8 comma 2 della L. 890/1982. Dalla lettura combinata di tali norme deriva che l'avviso di ricevimento, pena il mancato perfezionamento della notificazione a mezzo posta, deve essere spedito anche a mezzo di raccomandata diretta al destinatario — non essendo sufficiente la sola immissione di questo nella cassetta postale — e che il predetto avviso deve contenere l'invito espresso, rivolto al contribuente, a provvedere alla ricezione del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, nonché l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente. (B.N)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 60; c.c., art. 137; L. 890/1982, art. 8 comma 2.

782. Motivazione dell'atto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 11/34/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Vassallo

ACCERTAMENTO - REGISTRO - MOTIVAZIONE DELL'ATTO - TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - Indicazione presupposti di fatto e ragioni di diritto - Necessità.
Stante il tenore dell'art. 52 del D.P.R. n. 131/1986, la motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, in

caso di inosservanza a quanto statuito e disposto, l'avviso di accertamento deve essere annullato. La funzione che la motivazione assolve è quella di far conoscere al contribuente tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa richiesta in base all'accertamento, cosicché il contribuente medesimo possa essere messo nella condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, pertanto, se l'Ufficio non indica le ragioni in base alle quali ha emesso l'avviso, tale atto è da ritenersi nullo in quanto privo della necessaria motivazione. (B.N.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 52.

783. Plusvalenza e valore ai fini del registro
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 4/44/2012 del 20 gennaio 2012 - Presidente: D'Agostino, Relatore: Grigillo

IMPOSTE DIRETTE - PLUSVALENZA - Definizione valore ai fini del registro - Accertamento ai fini delle II.DD. - Presunzione di corrispondenza del corrispettivo al valore - Prova contraria - Grava sul contribuente.
È legittimo l'accertamento di una plusvalenza basato sull'utilizzo del valore definitivamente accertato ai fini del registro. La presunzione di corrispondenza tra valore e corrispettivo può essere superata dal contribuente anche in via indiziaria, con indicazione di elementi giustificativi della differenza tra prezzo incassato e valore di mercato. L'aspetto finanziario (preliminare di cessione e documentazione del prezzo incassato) costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 86; D.P.R. 131/1986, art. 52; c.c., artt. 2727 e 2697.

784. Valore normale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 3/7/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Bitto, Relatore: Colavolpe

IVA - IRES - Cessione di immobile - Accertamento - Base imponibile.
L'art. 24 della legge comunitaria del 2008, che ha eliminato il riferimento al "valore normale" quale prova sufficiente per legittimare un accertamento, avendo natura procedimentale, si applica anche agli atti impositivi emessi prima del 29 luglio 2009, data di entrata in vigore della norma. Le valutazioni OMI, secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia del Territorio, non possono essere sostitutive della ricostruzione del valore di un bene immobile che deve compiere l'ufficio, elaborando i dati a sua disposizione, ma sono soltanto di ausilio per la stessa. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 54; D.P.R. 600/1973, art. 41 *bis*.

785. Notifica accertamento a soci di una S.a.s.
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 19/32/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Luglio, Relatore: Citro

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - Notifica avviso di accertamento ai soci - Istanza di accertamento con adesione - Notifica dell'avviso ai soci per cortesia - Decorrenza termini per ricorso - Irrilevante.
Nel caso di avviso di accertamento per IVA e IRAP emesso nei confronti di una società in accomandita semplice, la notifica dell'atto effettuata nei confronti dei soci

è da intendersi per mera cortesia, in quanto questi non sono soggetti passivi d'imposta. Conseguentemente, essa risulta irrilevante ai fini del decorrere del termine per la proposizione del ricorso. (D.C.)

786. Trasferimento residenza in Svizzera
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 11/22/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Franciosi, Relatore: Senes

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA - In Svizzera - Centro degli affari ed interessi - Proprietà immobiliari nei due Stati - Rilevanza dei prevalenti consumi delle utenze nell'altro Stato.
L'effettivo trasferimento della residenza in Svizzera da parte di cittadino svizzero già residente in Italia, proprietario di immobili in entrambi gli Stati, è provata dalle utenze che rilevano consumi consistenti nella residenza svizzera e pressoché inesistenti in quella italiana. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 2.

787. Antieconomicità delle operazioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 14/38/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Valenti, Relatore: Giuliani

ACCERTAMENTO - REDDITO D'IMPRESA - Antieconomicità operazione - Non inerenza - Consegue.
Le scelte imprenditoriali garantite e tutelate dall'art. 41 della Costituzione sono sindacabili da parte dell'Amministrazione finanziaria tutte le volte che l'antieconomicità delle operazioni conseguenti a tali scelte sia talmente evidente da mettere in dubbio l'inerenza delle stesse alla determinazione del reddito d'impresa. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109.

788. Computo delle componenti reddituali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 7/27/2012 del 30 gennaio 2012 - Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta

DICHIARAZIONE REDDITI - Computo delle componenti reddituali - Ricavi e costi non noti.
La disposizione dell'art. 109 T.U.I.R. mira a salvaguardare contemporaneamente sia la necessità di computare tutte le componenti reddituali nell'esercizio di competenza, sia l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare, e deve essere interpretata nel senso che il dovere di conteggiare i componenti reddituali nell'anno di riferimento si arresta soltanto davanti a quei ricavi e quei costi che non siano ancora noti. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 109.

789. Tentativo di adesione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 17/36/2012 del 30 gennaio 2012 - Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta

TENTATIVO ADESIONEP.V.C. - PROPOSTA DI DEFINIZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO - Effetti nel contenzioso - Sussistono.
Se nell'ambito della procedure per la definizione di un p.v.c. prevista dall'art. 5 *bis* del D.Lgs. 218/1997, l'Amministrazione Finanziaria sottoscrive un processo verbale di contraddittorio nel quale propone l'annullamento di alcune riprese fiscali in quanto ritenute fondate le doglianze opposte dal contribuente, nel caso in cui non venga accettata dal contribuente la suindicata proposta, il successivo avviso di accertamento non potrà contenere le riprese fiscali abbandonate dall'Ufficio impositore nel corso del tentativo di adesione e conseguentemente l'oggetto del successivo contenzioso dovrà necessariamente essere circoscritto alle residue riprese fiscali non rinunciate. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 218/1997.

790. Atto presupposto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 21/42/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Centurelli

ACCERTAMENTO - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - Successiva cartella di pagamento - Impugnazione - Efficacia sanante della nullità dell'atto presupposto - Esclusione - Estensione della nullità alla cartella.
La nullità della notifica degli avvisi di accertamento non viene sanata dalla impugnazione della cartella di pagamento emessa in base alla presunta definitività dei primi. Ed anzi, al ricorrere di tale situazione la nullità degli avvisi di accertamento si trasmette all'atto successivo che li presuppone. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19; D.P.R. 600/1973, art. 60.

791. Emissione nuovo avviso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 16/46/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Pezza, Relatore: Citro

ACCERTAMENTO - ESTINZIONEOBBLIGAZIONE - EMISSIONE NUOVO AVVISO - IVA - Regime del margine - Obbligazione estinta - Emissione nuovo avviso di accertamento - Nullità.
Sono da considerarsi nulli gli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio con nuove imposizioni, in sostituzione di avvisi precedentemente notificati, la cui obbligazione è stata estinta da parte del contribuente tramite il pagamento di quanto in prima istanza contestato e richiesto dall'Amministrazione finanziaria. L'Ufficio sarebbe stato legittimato alla notifica di nuovi avvisi di accertamento qualora il contribuente non avesse provveduto all'estinzione dell'obbligazione originaria. (A.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 218/1997, art. 15.

792. Cessione ramo d'azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 24/24/2012 del 2 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi

ACCERTAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione ramo d'azienda - Valutazione globale azienda - Non sussiste.
L'accertamento deve essere compiutamente definito secondo analisi analitiche da esporsi dettagliatamente, fondate sui dati della specifica azienda in esame. Pur

potendo le analisi prendere le mosse da una normalizzazione dei conti economici anteriori, la stima è per sua natura basata su redditi attesi coerenti con la prevedibile evoluzione del capitale investito e della struttura finanziaria aziendale. (F.Ins.)

793. Valori OMI
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 14/5/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Califano, Relatore: Alessio

CESSIONE DI BENI - QUOTAZIONI OMI - Differenza tra valore dichiarato e valori OMI - Esclusione.
L'accertamento dei maggiori ricavi non può basarsi esclusivamente sull'inferiorità del corrispettivo pattuito per la cessione rispetto alle quotazioni OMI, in mancanza di ulteriori elementi (gravi, precisi e concordanti) che facciano presumere l'esistenza di attività non dichiarate. (M.V.)

794. Riferimento ai ricavi e alle scritture contabili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 23/65/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO BANCARIO - PRIVATI - Prelevamenti - Versamenti.
L'accertamento fondato su indagini bancarie è ammissibile anche nei confronti di soggetti privati che non siano imprenditori o liberi professionisti. L'Amministrazione Finanziaria, nei confronti dei privati, può imputare a reddito del contribuente solo i versamenti compiuti e non anche i prelevamenti. Il riferimento ai ricavi e alle scritture contabili contenuto nell'art. 32 del D.P.R. 600/1973, infatti, risulta limitativo della possibilità per l'ufficio di desumere reddito dai prelevamenti allorquando si proceda nei confronti di contribuenti privati. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 51 comma 2; D.P.R. 600/1973, artt. 31, 32 e 38.

795. Valori OMI
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 34/65/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente: Frangipane, Relatore: Palvarini

VALORI OMI - CAUSE GIUSTIFICAZIONE - Carenza di liquidità - Impresa in difficoltà - Presunzioni semplici - Compravendita immobili.
In mancanza di altri elementi probanti, il mero utilizzo dei valori OMI non è sufficiente per giustificare l'accertamento di un maggior reddito e di corrispettivi occultati. Nel caso in cui la contabilità della società sia corretta, non siano state rilevate incongruenze e le movimentazioni bancarie corrispondano ai prezzi di vendita pattuiti e successivamente trascritti a bilancio, non sussistono i requisiti per rideterminare il valore della transazione, allineandolo alla quotazione OMI. Infatti, come nel caso di specie, la carenza di liquidità può costringere l'impresa a porre in essere operazioni che non sono in linea con i valori di mercato. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

796. Accertamento notificato a società estinta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 27/49/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ - ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA - Decorrenza dalla iscrizione della formalità nel Registro delle Imprese - Sussiste - Accertamento notificato alla società estinta, in persona del suo liquidatore - Illegittimità.
Ai sensi dell'art. 2495 comma 2, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004, la cancellazione dal registro delle imprese produce l'estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti non ancora definiti. L'accertamento successivo a tale effetto estintivo della società, pertanto, è illegittimo qualora sia effettuato nei confronti della società, e notificato al liquidatore, nella sua qualità di legale rappresentante della stessa. (F.M.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.

797. Notifica a società estinta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 48/64/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente: Oldi, Relatore: Dell'Anna

ACCERTAMENTO - Società estinta - Notifica a società estinta - Definitivo ove non impugnato - Non è tale.
L'avviso di liquidazione del tributo irrogato nei confronti di società cancellata dal Registro delle imprese e, quindi, pacificamente, estinta non può acquisire i caratteri della definitività in quanto radicalmente nullo. (R.S.)

798. Ricarichi presunti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 32/27/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: Secchi, Relatore: Ramondetta

AVVISO DI ACCERTAMENTO - PRESUNZIONI - Ricarichi presunti - Rettifica.
Sono presunzioni prive dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. i ricarichi ripresi nell'avviso di accertamento quando sia presunto dai verificatori ed effettuato a loro insindacabile giudizio, ricarico neppure desunto da dati di comune esperienza, attraverso un adeguato ragionamento, sì da accreditare legittimamente la credibilità dei risultati della rettifica. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2729.

799. Accertamento d'ufficio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 22/33/2012 del 8 marzo 2012 - Presidente: D'Addea, Relatore: Guida

ACCERTAMENTO D'UFFICIO - DICHIARAZIONE OMESSA O NULLA - Presunzioni - Rilevanza probatoria.
In base al combinato disposto dai commi 1 e 2 dell'arti. 41 del D.P.R. n. 600/1973, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o di presentazione di dichiarazioni nulle, l'Ufficio delle imposte determina il reddito complessivo del

contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e delle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute. Tuttavia, affinché la presunzione assuma rilevanza probatoria, non si richiede soltanto che il fatto ignoto rientri nell'ambito delle conseguenze possibili, ma che vi rientri con un grado di probabilità tale da indurre il ragionevole convincimento che il fatto ignoto si sia effettivamente verificato. (M.P.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 41 commi 1 e 2.

800. Termine dilatorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 53/40/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Preda

ACCERTAMENTO - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - TERMINE DILATORIO DALLE ATTIVITÀ DI VERIFICA - Illegittimità avviso di accertamento - Non sussiste.
Il mancato decorso del termine dilatorio dei 60 giorni previsto dall'art. 12 dello Statuto del Contribuente per l'emissione dell'avviso di accertamento, rispetto alla conclusione dell'attività di verifica, non comporta la sanzione della nullità dell'atto. (S.R.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

801. Risultanze bancarie e onere della prova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 54/63/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini

ACCERTAMENTI BANCARI - Risultanze bancarie - Inutilizzabilità di dati acquisiti in carenza di autorizzazione - Non sussiste - Inutilizzabilità di dati acquisiti in carenza di contraddittorio - Non sussiste - Onere della Prova - Presunzione legale relativa - È tale - Prova liberatoria da parte del contribuente - È ammessa.
Eventuali violazioni o, addirittura, la mancanza dell'autorizzazione *ex* art. 32 del D.P.R. 600/1973, così come la mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente non precludono l'utilizzabilità delle risultanze bancarie e, inoltre l'utilizzabilità delle risultanze bancarie. Le risultanze delle movimentazioni bancarie rappresentano una presunzione legale di carattere relativo essendo ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente. È, quindi, onere del contribuente documentare, per ogni singola operazione (in entrata e in uscita) la rispondenza con quanto indicato nel libro giornale. (R.S.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2728; D.P.R. 600/1973, art. 32.

802. Verifica - Accertamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 31/49/2012 del 15 marzo 2012 - Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

ACCERTAMENTO - IRPEF - Accertamento di società a responsabilità limitata - Soci -Verificatori - Prove a carico della società - Reato penalmente rilevante - Non ammissibili
La non sussistenza di reato penalmente rilevante preclude la concessione di delega alle attività di polizia giudiziaria, che ha svolto le indagini e ha emesso il processo verbale di constatazione, e rende inutilizzabili le prove acquisite dai verificatori a carico della società, comportando la nullità dell'avviso di accertamento a carico del contribuente. (A.D.)

803. Notifica dell'accertamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 33/50/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola

NOTIFICAZIONI - VIOLAZIONE DI NORME SULLE NOTIFICHE - Nullità della notifica - Nullità dell'avviso di accertamento - Nullità della cartella di pagamento
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una sequenza ordinata secondo progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati a rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del contribuente (Conf. Cass. 16412/2007). Ne consegue che la nullità della notifica dell'avviso di accertamento per violazione delle norme relative alle notifiche, determina l'invalidità dell'avviso medesimo e quest'ultima travolge nel difetto, per proprietà transitiva, ogni atto ad esso consequenziale e quindi anche la cartella di pagamento impugnata dal contribuente. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., artt. 145, 148 e 160.

804. Notifica dell'accertamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 33/50/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola

ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Effettuata presso la sede della società - A soggetto estraneo - Omessa raccomandata al legale rappresentante - Nullità della notifica - Nullità dell'avviso - Nullità degli atti consequenziali.
È nulla la notifica di un avviso di accertamento nei confronti di una società già posta in liquidazione e successivamente ammessa al concordato preventivo, effettuata presso la sede della società ma ad un soggetto estraneo alla stessa (nel caso di specie la notifica non era stata effettuata ai liquidatori o al commissario giudiziale e la relata non indicava la relazione funzionale tra il destinatario della notifica e la società), qualora dell'avvenuta notifica non sia data comunicazione a mezzo raccomandata al legale rappresentante della società. La nullità della notifica travolge l'avviso di accertamento e gli atti ad esso consequenziali, come la cartella di pagamento. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., artt. 145, 148 e 160.

805. Cessione credito d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 34/50/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola

ACCERTAMENTO - CREDITO D'IMPOSTA - Cessione del credito - Recupero in capo al cedente - Recupero in capo al cessionario - Doppia imposizione - Sussiste.
Nel caso in cui un credito d'imposta già oggetto di cessione pro-soluto tra due società di capitali venga ripreso a tassazione in capo alla società cedente mediante un aumento del suo reddito imponibile, il successivo recupero dello stesso credito nei confronti della società cessionaria costituisce doppia imposizione in violazione del divieto di cui all'art. 67 del D.P.R. 600/1973. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 67.

806. Istanza di accertamento con adesione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 43/15/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Giordano

IRPEF - Istanza di accertamento con adesione - Accertamento già preceduto da invito a comparire per il contraddittorio preventivo - Regime di sospensione dei termini per il ricorso - Inapplicabilità - Ricorso proposto dopo la scadenza dei termini ordinari - Inammissibilità.
Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 218/1997, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione qualora l'avviso di accertamento o di rettifica non sia stato preceduto dall'invito a comparire per l'esperimento del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 5 stesso decreto. Ne deriva, pertanto, che, intervenuta la fase del contraddittorio preventivo, l'istanza di accertamento con adesione non è ammissibile e non è idonea a sospendere il termine di impugnazione previsto dallo stesso art. 6 comma 3, citato. In tal caso, pertanto, è inammissibile l'impugnazione tardivamente proposta rispetto al termine ordinario decorrente dalla notifica dell'accertamento. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 218/1997, artt. 6 e 65; D.Lgs. 546/1992, art. 21.

807. Differenze inventariali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 32/46/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: Pezza, Relatore: Chiametti

ACCERTAMENTO - Differenze inventariali - Presunzione maggiori ricavi - Legittimità - Non sussiste.
La presenza di differenze inventariali non giustifica di per sé l'accertamento di maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette in capo al contribuente soprattutto quando tale differenza appare fisiologica per il settore commerciale di riferimento (L.C.)

808. Supersolidarietà tributaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 90/67/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

ACCERTAMENTO - Dichiarazione congiunta dei coniugi *ex* art. 17 comma 5, Legge 114/1997 - Responsabilità solidale - Sussistenza - Notifica della cartella di pagamento ad un solo coniuge - Violazione del diritto di difesa dell'altro coniuge - Esclusione.

La responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito *ex* art. 17 comma 5, Legge 114/1997, vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguente ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente in confronto di uno solo di essi. Non costituisce violazione del diritto di difesa la notifica della cartella di pagamento ad un solo coniuge in qualità di coobbligato solidale *ex* art. 17 comma 5, Legge 114/1997 (Conf. Cass. 5169/2002 e 9209/2011). (P.M.)

Riferimenti normativi: L. 114/1997, art. 17 comma 5; Costituzione, art. 24.

809. Motivazione *per relationem*
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 34/12/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Siniscalchi, Relatore: Noschese

MOTIVAZIONE *PER RELATIONEM* - Indicazione contenuto essenziale - Sufficienza.
Secondo il vigente dettato normativo e l'orientamento giurisprudenziale, l'obbligo di motivazione è considerato assolto laddove, in riferimento agli atti richiamati *per relationem,* la motivazione ne riproduce il contenuto essenziale e consenta al contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (Conf. Cass. 10680/2009). (A.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 42, comma 3.

810. Interposizione fittizia
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 51/44/2012 del 5 aprile 2012 - Presidente: D'Agostino, Relatore: Strati

ACCERTAMENTO - INTERPOSIZIONE FITTIZIA - PRESUPPOSTI - Mancata prova dell'arricchimento dell'interponente - Illegittimità.
L'ipotesi disciplinata dall'art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 sussiste allorquando il contribuente, ricorrendo all'interposizione di persona (fittizia o reale) faccia apparire altri soggetti quali possessori di redditi dei quali egli mantenga o ne acquisti il possesso effettivo. Ai fini dell'interposizione, in ipotesi di donazione di immobile seguita dalla cessione da parte dei donatari, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a provare che il corrispettivo della cessione è stato ristornato al soggetto che ha effettuato la donazione. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37, comma 3; c.c., art. 2697.

811. Accertamento "anticipato"
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 54/38/2012 del 10 aprile 2012 - Presidente: Lamanna, Relatore: Fossa

ACCERTAMENTO "ANTICIPATO" - LEGITTIMITÀ - Non sussiste - Decadenza termine accertamento - Legittima ragione d'urgenza - Non sussiste.
In applicazione dell'art. 12 comma 7 della L. 212/2000, è illegittimo l'atto di accertamento emesso prima della scadenza dei sessanta giorni dalla consegna del PVC, senza che sussistano ragioni di particolare urgenza. Non è inoltre da ritenersi

legittima ragione d'urgenza l'approssimarsi della decadenza per l'emissione dell'accertamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 7.

812. Accertamento con adesione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 63/40/2012 del 12 aprile 2012 - Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà

ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Presentazione via mail - Validità - Motivazione per relationem avviso - Discordanze con atto richiamato - Nullità - Sussiste.
È valida l'istanza di accertamento con adesione proposta dal contribuente via mail. È nullo per difetto di motivazione l'avviso di accertamento allorquando vi siano discordanze tra i rilievi ivi contenuti ed il p.v.c. richiamato *per relationem*. (V.F.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 7.

813. Trasferimenti immobiliari, valori OMI
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 49/46/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

ACCERTAMENTO - TRASFERIMENTI IMMOBILIARI - VALORI O.M.I. - Valore probatorio di semplici indizi - Necessità da parte dell'Ufficio di provare il maggior valore - Sussiste.
Le valutazioni O.M.I., hanno solo un valore statistico che in giudizio, dopo le decisioni in sede comunitaria, non hanno più il valore di presunzioni legali ma di semplici indizi. Pertanto in caso di accertamento l'Ufficio ha l'onere di provare l'Ufficio aveva l'onere di provare in giudizio il maggior valore dell'immobile compravenduto con la conseguenza che detti indizi devono essere confermati in concreto con la produzione di atti di compravendita relativi ad immobili similari, assumendo informazioni, circa il valore di mercato, non solo presso operatori del settore ma anche presso l'ufficio tecnico comunale. (P.L.)

Riferimenti normativi: D.L. 223/2006, art. 35, commi 2 e 3.

814. Avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 38/50/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Chiametti

CESSIONE ATTIVITÀ COMMERCIALE - AVVIAMENTO - Valore definitivamente accertato ai fini del registro - Utilizzabilità ai fini IRPEF - È utilizzabile.
Nel caso di plusvalenza derivante da una cessione di una attività commerciale, l'Ufficio può determinare il valore dell'avviamento ai fini delle imposte sui redditi sulla base del valore dello stesso divenuto definitivo ai fini dell'imposta di Registro. Pertanto nel caso in cui l'avviso di accertamento emesso ai fini dell'imposta di registro non sia stato impugnato dal contribuente e sia quindi divenuto definitivo, il valore di avviamento ivi accertato diventa base imponibile per la determinazione della plusvalenza ai fini dell'IRPEF. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 38, 39 e 41 *bis*..

815. Utilizzabilità dei documenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 48/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Zevola

RICHIESTA DI DOCUMENTI - MANCATA TRASMISSIONE - Omesso avvertimento circa le conseguenze della mancata trasmissione - Utilizzabilità dei documenti - Sono utilizzabili.
Ai sensi dell'articolo 32 comma 4 del D.P.R. 600/1973, l'inutilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa da parte del contribuente dei documenti precedentemente richiesti dall'Ufficio e non trasmessi, è subordinata alla condizione che l'Ufficio abbia, all'atto della sua richiesta, informato il contribuente degli effetti della sua condotta reticente. In mancanza di tale avvertimento i suddetti documenti devono ritenersi utilizzabili. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

816. Società occulta - Reddito dei soci
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 49/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Zevola

ACCERTAMENTO - SOCIETÀ OCCULTA - Determinazione del reddito dei soci - Prelievi e versamenti su conti correnti riconducibili alla società - Sono rilevanti.
Costituiscono indici della sussistenza di una società occulta tra persone fisiche (nel caso di specie di intermediazione immobiliare, peraltro illegale per non essere i supposti soci iscritti al registro di cui alla Legge 39/1989), l'esercizio in comune di altre attività d'impresa tra le stesse persone, l'ubicazione dei loro uffici nello stesso locale, l'utilizzo nell'attività palese del primo di moduli e formulari con il logo dell'impresa dell'altro e, infine, il fatto che le somme derivanti dalla presunta attività occulta venissero fatte transitare pro quota sui conti correnti nella disponibilità dei supposti soci. Pertanto per l'accertamento dei redditi delle suddette persone fisiche non devono essere presi in considerazione soltanto i prelievi e i versamenti sui conti correnti riconducibili al soggetto accertato, ma anche quelli effettuati su conti correnti comunque riconducibili alla società occulta. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

817. Documentazione bancaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 73/64/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Oldi, Relatore: Vicini

ACCERTAMENTO - Documentazione bancaria - Mancata richiesta - Utilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa - Sussiste.
I documenti, libri e registri non esibiti o non trasmessi agli uffici, in risposta agli inviti, sono inutilizzabili in sede amministrativa e contenziosa, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973. La documentazione bancaria non rientra tra i libri commerciali la cui tenuta è obbligatoria, quindi l'inutilizzabilità non può discendere dalla mancata esibizione, richiedendosi al contribuente un'ulteriore condotta quale un espresso rifiuto ovvero la dichiarazione di non detenerla. Ove l'Ufficio non abbia espressamente richiesto l'esibizione della stessa, la mancata esibizione non equivale

ad un rifiuto di esibire tale documentazione e, come conseguenza, la documentazione è utilizzabile ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

818. Minusvalenze
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 53/50/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Zevola

MINUSVALENZE - CESSIONI A PREZZI IRRISORI - In breve lasso temporale - Antieconomicità - Sussiste - Prova contraria contribuente - Stato di liquidazione della società - Irrilevanza.
Le minusvalenze dedotte da una società derivanti da cessioni operate ad un prezzo irrisorio ed incongruo, in un brevissimo lasso di tempo e ad un valore del tutto lontano da quello normale previsto dall'art. 86 T.U.I.R. sia in riferimento all'utilizzo del bene sia alla tipologia dello stesso (trattavasi nel caso di specie di attrezzature per sistemi editoriali), giustificano l'accertamento di un maggior reddito in capo alla società per mezzo della contestazione di antieconomicità delle suddette operazioni da parte dell'Ufficio (Conf. Cass. 11599/2007). Tale antieconomicità non può essere superata dalla circostanza che la società versava in uno stato di liquidazione volontaria né dalla necessità dei soci di monetizzare l'investimento nel minore tempo possibile. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 86.

819. Prelevamenti e versamenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 57/22/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Franciosi, Relatore: Ceruti

ACCERTAMENTO - OPERAZIONI SUL C/C BANCARIO - Indagini Finanziarie - Movimentazioni - Mancata giustificazione - Ammontare inferiore al reddito dichiarato - Accertamento - Infondatezza.
È infondato l'accertamento dell'importo pari alla somma delle movimentazioni non giustificate in dare ed in avere di un c/c bancario allorquando l'ammontare del reddito dichiarato è superiore a tale somma. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

820. Avviso bonario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 53/45/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo

LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELLE IMPOSTE - Notifica di avviso bonario - Obbligo assoluto e inderogabile - Non sussiste - Obbligo collegato all'estensione dell'attività liquidatoria - Sussiste - Violazione - Nullità della cartella di pagamento.
È nulla la cartella di pagamento conseguente alla liquidazione automatica delle imposte se non preceduta dalla comunicazione al contribuente del c.d. "avviso bonario". L'obbligo di comunicazione non è assoluto e inderogabile, bensì collegato alla natura e all'estensione dell'attività liquidatoria, con l'effetto che lo stesso sussiste in tutti i casi in cui si tratti di evitare al contribuente la reiterazione di

errori, di consentirgli di regolarizzare gli aspetti formali e di chiarire incertezze riscontrate su aspetti rilevanti della dichiarazione. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; D.P.R. 633/1972, art. 54 *bis*; L. 212/2000, art. 6.

821. Motivazione, rinvio ad altri atti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 54/26/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente: Molina, Relatore: Gesualdi

ACCERTAMENTO - AVVISO - MOTIVAZIONE - Completezza - Rinvio ad altro atto - Legittimità.
È motivazione completa, sotto l'aspetto della legittimità dell'atto, e non apparente, quella che venga espressa con il rinvio ai motivi ed agli elementi contenuti in un altro atto, riproducendone il contenuto essenziale, in modo da consentire al contribuente di esercitare il suo diritto di difesa. (M.C.G.)

822. Scritture contabili, limiti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 66/46/2012 del 23 maggio 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

ACCERTAMENTO - SCRITTURE CONTABILI - EFFETTIVITÀ DELLA STRUTTURA OPERATIVA
L'esibizione di scritture contabili non ha rilevanza in ordine alla reale esistenza di quanto nelle stesse riportato, in quanto occorre fornire la dimostrazione dell'effettività della propria struttura operativa, elementi validi a confermare la reale esecuzione delle operazioni contestate e dimostrare la convenienza economica delle stesse. (P.L.)

823. Ravvedimento operoso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 75/31/2012 del 30 maggio 2012 - Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Trinca Colonel

RAVVEDIMENTO OPEROSO - Pagamento parziale di imposta, sanzioni e interessi - Decadenza.
Il ravvedimento operoso si perfeziona solo se eseguito integralmente, ossia se è effettuato l'integrale pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni e interessi. Il pagamento solo parziale di quanto dovuto determina la decadenza dal beneficio accordato. (M.T.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 13.

824. Valore avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 60/45/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo

AVVIAMENTO - Cessione di azienda - Definizione del valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro - Diversità presupposti impositivi - Automatica efficacia ai fini delle imposte sui redditi - Illegittimità.

In caso di cessione di azienda con riferimento all'utilizzabilità del valore dell'avviamento definito ai fini dell'imposta di registro per la determinazione della plusvalenza realizzata, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate a titolo oneroso, mentre la base imponibile ai fini ai fini dell'imposta di registro è determinata dal valore venale in comune commercio. Considerata la diversità dei presupposti per la determinazione dell'imposta nei due casi conseguenti alla cessione di azienda per la determinazione del valore di avviamento, la definizione di un accertamento ai fini dell'imposta di registro non può avere automatica efficacia ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 58; D.P.R. 131/1986, art. 43.

825. Valore normale, presunzione semplice
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 65/49/2012 dell'8 giugno 2012 - Presidente: Lucchina, Relatore: Primavera

VALORE NORMALE - PRESUNZIONE SEMPLICE / QUALIFICATA - Condotta antieconomica.
Il valore normale deve essere considerato una presunzione semplice che, in virtù di altri elementi integrativi, può assumere valore di presunzione semplice qualificata, ossia grave, precisa e concordante. Un elemento di supporto si rinviene da una condotta antieconomica della società contribuente che costituisce di per sé stessa un elemento indiziario estremamente grave e preciso (Corte di Cassazione sentenza n. 3980/2002). (A.G.)

826. Contratto di lavoro come prova contraria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 68/50/2012 del 13 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Introini

ACCERTAMENTO - ACCESSO E MOVIMENTI BANCARI - Attività medica esercitata presso struttura ospedaliera - Attività autonoma parallela - Prova contraria - Contratto di lavoro - Inidoneità.
La produzione del contratto di lavoro tra un medico e la struttura ospedaliera non prova in alcun modo che il medico non abbia esercitato la professione in via autonoma, peraltro in violazione del divieto previsto nel contratto, percependo redditi non dichiarati. Ciò a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, all'esito di un accesso presso lo studio privato del suddetto medico i funzionari abbiano rinvenuto un'agenda per gli appuntamenti con pagine strappate ed inoltre il medico non abbia saputo giustificare i movimenti attivi e passivi accertati sul proprio c/c bancario ai sensi dell'art. 32 comma. 1, nn. 1 e 7, D.P.R. 600/1973. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32, comma 1, nn. 1 e 7.

827. Società di capitali estinta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 52/30/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente: Paganini, Relatore: Ramondetta

AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOCIETÀ DI CAPITALI - CANCELLAZIONE REGISTRO IMPRESE - Estinzione - Avviso di accertamento notificato alla società - Nullità.

In tema di società di capitali la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società con efficacia costitutiva, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo *ex* art. 2495 del c.c.. Conseguentemente la pretesa creditoria di cui alla cartella non può essere fatta valere contro il soggetto passivo già estinto. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.

828. Capacità contributiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 76/49/2012 del 15 giugno 2012 - Presidente: Leotta, Relatore: Insinga

ACCERTAMENTO - BENI IMMOBILI - CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - Capacità Legale - Giudice Tributario.
La presunzione di capacità contributiva di beni immobili è da qualificare come 'legale' ai sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone al fatto (certo) della disponibilità di tali beni l'esistenza di una capacità contributiva e il giudice tributario non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva (Corte di Cassazione sentenza n. 12187/2009). (A.G.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2728.

829. Termini per l'accertamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 133/67/2012 del 18 giugno 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Termini per l'accertamento - Raddoppio dei termini per la rilevanza penale del fatto - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Speciale condizione obiettiva - Obbligo di denuncia penale.
Il raddoppio dei termini per l'accertamento in ragione della rilevanza penale tributaria del fatto previsto dall'art. 57 D.P.R. 633/1972, non costituisce una proroga di termini ordinari, bensì un nuovo termine fissato direttamente dalla legge in presenza di una speciale condizione obiettiva, costituita dall'obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. La norma si affranca, pertanto, da ogni dubbio di incostituzionalità, come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 247 del 2011. (F.M.)

Riferimenti normativi: L. 537/1993, art. 14, comma 4 *bis*; D.L. 16/2012, art. 8, comma 1.

830. Residenza fiscale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 139/67/2012 del 18 giugno 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Sacchi

ACCERTAMENTO - RESIDENZA FISCALE - Trasferimento della residenza anagrafica in un Paese black list - Inversione dell'onere della prova - Mantenimento in Italia di significativi collegamenti economici e societari - Residenza fiscale estera - Esclusione.
Il trasferimento della residenza di una persona fisica in un Paese indicato nella cd.black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 comporta l'inversione dell'onere della

prova a carico del contribuente, il quale dovrà dimostrare l'effettività della nuova residenza. Qualora emerga che questi abbia mantenuto in Italia dei significativi collegamenti di tipo economico (es. utenze elettriche, proprietà di immobili, partecipazioni societarie, etc.), l'onere probatorio non potrà considerarsi assolto e la residenza nel Paese straniero dovrà qualificarsi come fittizia. (P.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 2, commi 2 e 2 *bis*; D.M. 4 maggio 1999.

831. Accertamento con adesione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 106/32/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Martorelli, Relatore: Citro

ACCERTAMENTO CON ADESIONE - PAGAMENTO RITARDATO - Difficoltà di reperite il necessario finanziamento - Applicazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento.
In applicazione del principio della buona fede e del legittimo affidamento sanciti dallo Statuto del contribuente, il pagamento in ritardo da parte del contribuente di quanto dovuto a seguito di accertamento con adesione è da ritenersi giustificato se dovuto alla difficoltà di reperire il necessario finanziamento. (S.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 218/1997, art. 9.

832. Cancellazione di società dal registro imprese
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 73/45/2012 del 21 giugno 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Staunovo Polacco

ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Estinzione della società - Cancellazione dal registro delle imprese - Notifica dell'avviso di accertamento alla società in persona del liquidatore - Mancata indicazione dei profili di colpa per amministratore - Illegittimità.
In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2495 c.c., la condizione per far valere i diritti dei creditori insoddisfatti dopo la cancellazione nei confronti dei soci è che questi abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori che il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa. L'Amministrazione non può dunque rivolgersi alla società estinta notificando l'avviso al liquidatore, senza rappresentare alcuna di lui colpa. (M.F.)

Riferimenti normativi: L. 537/1993, art. 14, comma 4 *bis*; c.c., art. 2495.

833. Valore di avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 69/45/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo

AVVIAMENTO - CESSIONE DI AZIENDA - Definizione del valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro - Automatica efficacia ai fini delle II.DD. - Non sussiste - Diversità presupposti impositivi - Acquiescenza prestata dall'acquirente all'avviso emesso ai fini del registro - Irrilevanza per il venditore ai fini delle II.DD.
In caso di cessione di azienda con riferimento all'utilizzabilità del valore dell'avviamento definito ai fini dell'imposta di registro per la determinazione della plusva-

lenza realizzata, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze realizzate a titolo oneroso, mentre la base imponibile ai fini ai fini dell'imposta di registro è determinata dal valore venale in comune commercio. Considerata la diversità dei presupposti per la determinazione dell'imposta nei due casi conseguenti alla cessione di azienda per la determinazione del valore di avviamento, la definizione di un accertamento ai fini dell'imposta di registro non può avere automatica efficacia ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi. L'acquiescenza prestata da parte dall'acquirente all'avviso di accertamento notificato ai fini del registro è del tutto irrilevante per il venditore con riferimento all'accertamento notificato ai fini IRPEF (plusvalenza), avendo questi peraltro contestato il valore determinato ai fini dell'imposta di registro mediante proposizione del ricorso. Nè può essere addebitato alcunché al venditore per non aver coltivato ulteriormente il contenzioso sull'imposta di registro contro la sentenza di cessata materia del contendere. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 58; D.P.R. 131/1986, art. 43.

834. Cessione autoveicoli
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 69/50/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola

ACCERTAMENTO - IRES - Cessione di autoveicoli nuovi - Questionari inviati agli acquirenti - Differenza tra prezzo dichiarato dagli acquirenti e fatturato dalla concessionaria - Presunzione maggiori ricavi - È legittima.
È legittimo l'avviso di accertamento che recuperi a tassazione i maggiori ricavi derivanti dalla differenza tra gli importi pagati dagli acquirenti di autoveicoli e da questi dichiarati in risposta ai questionari inviati dall'Amministrazione e i corrispettivi fatturati dalla concessionaria venditrice. Infatti la presunzione di maggiori ricavi è legittima e fondata in quanto i destinatari del questionario, cioè gli acquirenti di autovetture nuove, non possono che dichiarare il prezzo reale versato per l'acquisto dell'auto. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

835. Presunzione distribuzione utili accertati
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 70/50/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola

ACCERTAMENTO - SOCIETÀ A RISTRETTA BASE PROPRIETARIA - Conflittualità tra i soci - Presunzione di distribuzione utili accertati - Non sussiste - Onere della prova dell'Ufficio - Sussiste.
La partecipazione ad una società di capitali a ristretta base partecipativa può costituire indizio della distribuzione tra i soci dei maggiori utili accertati in capo ad una società, in base alla considerazione che sussiste una sorta di complicità tra i soci di una ristretta compagine societaria determinato dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra loro. Tuttavia, qualora sia escluso che la società a ristretta base si caratterizzi come società avente peculiarità, modalità di gestione e conduzione che giustificano la distribuzione degli utili, come nel caso di specie in cui è provata la conflittualità tra i soci, spetta all'Ufficio corredare la propria pretesa con adeguati riscontri probatori tecnico-contabili a sostegno dell'effettiva distribuzione tra i soci degli utili recuperati a tassazione in capo alla società. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39; D.P.R. 917/1986, art. 5.

836. Indagini bancarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 101/42/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente: Centurelli, Relatore: Fasano

ACCERTAMENTI BANCARI - Prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili - Natura di compensi - Presunzione legale relativa - Prova contraria - Tenore di vita del contribuente - Non sufficienza - Indicazione beneficiario - Sufficienza.
La presunzione relativa in base alla quale i prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili si presumono compensi non può essere superata da argomentazioni generiche attinenti al tenore di vita del soggetto accertato ma solo mediante prove riferite in modo specifico ai singoli movimenti. Il soggetto può liberarsi dalla presunzione indicando il soggetto beneficiario del prelevamento. (M.F.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2728; D.P.R. 600/1973, art. 32, primo comma, n. 7).

837. Raddoppio dei termini
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66 - sentenza n. 89/66/2012 del 2 luglio 2012 - Presidente e Relatore: Evangelista

Termini per l'accertamento - Raddoppio dei termini per la rilevanza penale del fatto - Presupposti - Condizione obiettiva - Obbligo di denuncia penale - Infondatezza della notizia di reato - Irrilevanza.
Ai sensi degli artt. 57 comma 3 del D.P.R. 633/1972 e 43 comma 3 del D.P.R. 600/1973, come inseriti dall'art. 37 commi 24 e 25 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006, i termini per l'accertamento sono raddoppiati in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000. Ne deriva, pertanto, che il giudice tributario non è tenuto a verificare né la fondatezza della notizia di reato, né il superamento della soglia di punibilità penale, ma solo se sussistono i presupposti per far scattare l'obbligo di denuncia penale per una delle fattispecie indicate, e se sia stato di conseguenza attivato il connesso procedimento penale, al fine di riscontrare se l'A.F. abbia agito con imparzialità e non abbia fatto un uso non corretto del suo potere accertativo. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; D.P.R. 633/1972, art. 57 comma 3; c.p.p., art. 331; D.Lgs. 74/2000, art. 5.

ACCERTAMENTO, SU BASE PRESUNTIVA (INDUTTIVO, ANALITICO, STUDI DI SETTORE, REDDITOMETRO)

838. Presunzioni, studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 3/46/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - PRESUNZIONI GRAVI, PRECISE E CONCORDANTI - Esclusione - Necessita ulteriore riscontro - Consegue - Artt. 2727 e 2697 c.c. - Assenza gravi incongruenze - Disapplicazione studi di settore - Consegue.

Nell'avviso di accertamento l'ufficio deve indicare i motivi per i quali ha ritenuto di disattendere le giustificazioni addotte dal contribuente in relazione allo scostamento dei ricavi da quelli standardizzati e non limitarsi a generiche affermazioni sull'inadeguatezza delle giustificazioni addotte dal contribuente. Nel caso in cui l'Ufficio non contesti le giustificazioni del contribuente la sola determinazione di un reddito sulla base degli studi di settore non può essere ammessa trattandosi di presunzioni semplici che possono essere confutate dal contribuente con altrettante presunzioni semplici. (E.L.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*; c.c., artt. 2727 e 2697.

839. Studi di settore, possesso di immobili
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 7/35/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: De Lillo, Relatore: Arista

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE - Possesso di immobili - Scostamento reddito dichiarato dal reddito presunto.
Anche in presenza di contabilità formalmente corretta, si reputa legittima la procedura di rettifica dei dati di reddito dichiarati dal contribuente quando si ravvisano incongruenze gravi tra i valori dichiarati e quelli attesi messi a confronto e quando le contestazioni del contribuente non siano altresì supportate da adeguate prove documentali tali da smentire la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria (Conf. Cass. 24436/2008). (M.P.)

840. Accertamento induttivo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 27/26/2012 del 18 gennaio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - LEGITTIMAZIONE - Incongruenza - Grave e ingiustificabile.
L'Amministrazione Finanziaria è legittimata al ricorso all'accertamento induttivo, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 39 D.P.R. 600/1973, qualora sia riscontrabile una grave ed ingiustificabile incongruenza tra le componenti positive dichiarate e quelle desumibili dagli studi di settore, anche alla luce di una sequenza di esercizi nei quali si registrano come risultati costanti perdite. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

841. Redditometro e contraddittorio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 3/25/2012 del 24 gennaio 2012 - Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini

ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - Preventivo contradditorio - Obbligatorietà - Necessità.
Nel cosiddetto accertamento basato sul 'redditometro', il preventivo contraddittorio riveste carattere obbligatorio e necessario, al fine di adeguare alla concreta realtà economica del contribuente le elaborazioni standardizzate fissate dai decreti ministeriali. (M.C.G.)

842. Mancato contradditorio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 40/17/2012 del 1 febbraio 2012 - Presidente: Mieli, Relatore: Cafora

STUDI DI SETTORE - Contradditorio - Omissione - Accertamento - Illegittimità.
La omessa attivazione del contradditorio determina la nullità dell'accertamento predisposto sulla base degli studi di settore. (G.Ta.)

843. Preclusione documentale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 42/41/2012 del 1 febbraio 2012 - Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

ACCERTAMENTO SINTETICO - REDDITOMETRO - QUESTIONARIO - Richiesta documentazione generica - Mancata produzione in sede amministrativa - Preclusione in sede processuale - Non sussiste.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, il contribuente non può produrre in sede giudiziale la documentazione che è stata espressamente richiesta in via amministrativa e non esibita. Affinché operi la preclusione occorre altresì accertare che la parte non abbia volutamente esibito la documentazione nella fase pre-contenziosa. Non potrà quindi essere opposta dall'Amministrazione finanziaria l'inammissibilità processuale di un documento, se lo stesso non è stato oggetto di una specifica richiesta durante la fase di controllo. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

844. Studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 9/21/2012 del 2 febbraio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Fusco

Avviso di accertamento - Presunzioni - Onere della prova - Sussiste.
Lo studio di settore è una presunzione semplice, non può essere una presunzione assoluta e deve concorrere con la dimostrazione dell'esistenza di gravi incongruenze rispetto ai dati dichiarati dal contribuente. Può costituire fonte di prova soltanto se l'Ufficio è in grado di fornire a sua volta la prova che il contribuente accertato vive una realtà economica normale. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: Costituzione, art. 53.

845. Omessa presentazione dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 30/29/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Centurelli

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - Ricostruzione del reddito sulla base delle dichiarazioni presentate per i precedenti periodi di imposta - Sussiste.
Pur dovendosi ribadire l'ampiezza dei poteri attribuiti all'ente impositore dalla disposizione dell'art. 41 del D.P.R. 600/1973, va invero rilevato che la presenza di elementi (zona in cui è svolta l'attività e presenza o meno di dipendenti) che differenziano l'attività svolta dal contribuente rispetto a quella di un campione preso a riferimento per la ricostruzione dei ricavi è atta a menomare l'effettiva rapportabilità alla situazione di specie di quelle prese a campione, con la conse-

guenza che la ricostruzione del reddito basata sui dati ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente negli anni antecedenti a quello in cui tale dichiarazione è stata omessa, risulta idonea a fornire più attendibili e realistici elementi per la ricostruzione da compiersi, pur in assenza di qualsivoglia documentazione contabile sull'attività del contribuente. (A.R.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 41; D.P.R. 633/1972, art. 55.

846. Contabilità inattendibile
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 31/29/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Centurelli

ACCERTAMENTO - CONTABILITÀ INATTENDIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Ricostruzione del reddito - Esame situazione concreta del contribuente.
Nel caso in cui in sede di accertamento la contabilità risulti inattendibile, è legittima la ricostruzione induttiva del reddito del contribuente. Tuttavia, essa non può prescindere dalle modalità concrete di svolgimento dell'attività professionale e dalle sue peculiarità. Pertanto, laddove simile opera di contestualizzazione dell'esame induttivo non fosse realizzata l'accertamento deve essere annullato. (D.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

847. Presunzioni
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 35/36/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Mascherpa

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO - Compensi non dichiarati - Presunzione di maggior ricavo - Legittimità - Non sussiste
In tema di accertamento analitico-induttivo, difetta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza la presunzione che dai compensi non dichiarati dei dipendenti (nel caso di specie "ore in nero") fa derivare un lavoro ulteriore e maggiore rispetto a quello regolarmente retribuito, con conseguente maggiore produzione e maggiori ricavi per la società ricorrente. Infatti, ad una retribuzione non dichiarata non sempre corrisponde un maggior lavoro, ben potendo avvenire che datore di lavoro e lavoratore si accordino perché parte della retribuzione pattuita per il lavoro concordato sia corrisposta in nero. (A.Z.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. *d*). A.Z.

848. Scritture inattendibili
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 36/36/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Laudisio, Relatore: Brillo

IVA - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - LEGALE RAPPRESENTATE - Ammissioni - Fatture relative ad operazioni inesistenti - Inattendibilità contabilità - Sussiste.
L'avviso di accertamento emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972 è valido qualora dalle dichiarazioni rese in sede di verifica dal legale rappresentate della Società verificata si evinca che nel corso dell'attività d'impresa sono state emesse fatture per prestazioni effettivamente poste in essere ma che

afferiscano ad operazioni inesistenti. Da ammissioni di tal genere emerge, infatti, l'assoluta inattendibilità della contabilità.

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 55.

849. Redditometro
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 58/1/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - Disponibilità patrimoniale - Dimostrazione suo utilizzo - Necessità.
Ai fini della determinazione del maggior reddito sintetico, non è sufficiente che il contribuente attesti di avere un patrimonio consistente, ma occorre anche che dimostri, attraverso documentazione bancaria o di altro tipo, che tale patrimonio sia stato utilizzato nel corso dell'anno in oggetto per le necessità del contribuente. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

850. Ricostruzione maggior reddito
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 54/36/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente: Laudisio, Relatore: Brillo

ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO - RICOSTRUZIONE MAGGIOR REDDITO - Utilizzo indici relativi ad anni successivi a quello accertato - Possibilità - Non sussiste.
In caso di accertamento analitico-induttivo nei confronti di società esercente attività di ristorazione, il parametro di raffronto per addivenire alla ricostruzione del maggior reddito deve essere comparato ai prezzi praticati sul cliente finale all'epoca cui si riferisce la contestazione dell' Ufficio: è illogica ed illegittima la comparazione dei dati delle fatture d'acquisto dell'anno accertato con indici relativi ad anni successivi. (A.Z.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1.

851. Accertamento sintetico, redditometro
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 40/23/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

REDDITOMETRO - Spese per incrementi patrimoniali - Costi di gestione dei beni intestati al contribuente - Cause giustificazione - Beni riconducibili all'intero nucleo familiare - Sussistono.
Nel caso di accertamento sintetico-reddittometrico, qualora il contribuente faccia parte di un nucleo familiare "compatto", nel caso di specie madre e figlio, non può trascurarsi che, sulla base delle massime di comune esperienza, le spese più significative riguardanti detto nucleo, anche se riguardanti l'uno o l'altro componente, in realtà vengono sostenute dal o dai soggetti che hanno maggiori disponibilità economiche. Pertanto, non può ritenersi fondato l'avviso di accertamento emesso sulla base delle mere risultanze del c.d. redditometro qualora il contribuente abbia fornito la prova che le spese per incrementi patrimoniali ed i relativi costi di gestione, sono stati sostenuti da altri componenti del nucleo familiare. (ML. M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38, comma 4.

852. Studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 41/23/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

STUDI DI SETTORE - AGENTI DI COMMERCIO - Scostamento dei ricavi presunti da quelli dichiarati - Cause giustificazione - Percentuali inferiori al valore medio di settore - Sussistono.
Nel caso di accertamento mediante studi di settore nei confronti di un contribuente che operi nel settore degli intermediari del commercio di prodotti tessili, costituisce causa di giustificazione dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore la prova fornita dal contribuente che le percentuali di provvigioni sono inferiori al valore medio calcolato dallo studio di settore atteso che in base allo specifico contratto di agenzia, determinando di fatto un azzeramento del rischio di impresa per l'agente, prevedeva percentuali di ricavo inferiori alla media del settore. (ML. M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. *d*).

853. Studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 91/1/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Pilello

ACCERTAMENTO - Studi di settore - Contraddittorio preventivo - Necessità - Mera formalità - Esclusione.
Il contraddittorio con il contribuente non si può ridurre a mera formalità a cui l'Ufficio è costretto per non incorrere in censure procedimentali, ma deve essere concreto, con verbalizzazione accurata dei punti controversi. L'avviso di accertamento emesso sulle risultanze degli studi di settore non adattate o calmierate sulla specifica analisi dell'azienda verificata deve essere annullato. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. *d*).

854. Accertamento sintetico
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 54/46/2012 del 12 marzo 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Palombo

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO SINTETICO - Maggior reddito - Reddito presunto - Prova fatti diversi - Onere - Insussistenza concreta - Compatibilità reddito dichiarato - Sussiste.
In ambito di accertamento sintetico, la prova contraria non è limitata a quella prevista dall'articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973 ma è consentito dimostrare che il reddito sia presunto sulla base del coefficiente "non esiste o esiste in misura inferiore". Sarà possibile dimostrare e dedurre, quindi, non solo i fatti specifici indicati dalla legge ma, anche, quei fatti diversi che appariranno in grado di giustificare il possesso di determinati beni senza che ciò determini l'esistenza di un maggior reddito. La dimostrazione dell'insussistenza della maggior base imponibile dovrà essere adeguata, concreta e tale da far ritenere che il possesso sia compatibile con il reddito dichiarato. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

855. Scritture contabili corrette
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 61/46/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: De Sapia, Relatore: Palombo

ACCERTAMENTO - Studi di settore - Scritture contabili corrette - Percentuale di ricarico - Settore di appartenenza - Fatto noto - Prova per presunzioni - Non sussiste.
In presenza di scritture contabili formalmente corrette, non è sufficiente, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza. Le medie di settore non costituiscono, difatti, un "fatto noto" dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei risultando non idonei, di per sé, ad integrare una prova per presunzioni ma occorre, invece, qualche elemento ulteriore che ne conforti l'attendibilità della dichiarazione ovvero la concreta ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: L. 331/1993, art. 62 *sexies*.

856. Omessa dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 52/47/2012 del 14 marzo 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Durè

ACCERTAMENTO - OMESSA DICHIARAZIONE - Accertamento induttivo - Diritto al credito - Ritenute - Scomputo - Sussiste - Mancata esibizione documentazione - Formazione del credito - Contestazione - Non sussiste.
L'omessa dichiarazione comporta la possibilità di essere assoggettato ad accertamento induttivo ma non la perdita del diritto di scomputare, da quanto dovuto, il credito maturato negli anni precedenti né le ritenute subite. L'Ufficio non può addurre la mancata esibizione della documentazione attestante la formazione del credito atteso che la relativa dichiarazione è già in possesso dello stesso Ufficio, soprattutto se non è stata sollevata alcuna contestazione sulla veridicità e consistenza del credito medesimo. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 6.

857. Accertamento sintetico
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 67/23/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Accertamento sintetico - Redditometro - Mancato adattamento del metodo di accertamento sintetico alla concreta situazione economica del contribuente - Illegittimità.
Nel caso di accertamento sintetico-reddittometrico, le presunzioni di redditività estrapolate dai dati statistici, per quanto analitiche e significative, devono essere adattate alla concreta situazione economica del contribuente, al fine di addivenire a determinare l'effettiva capacità economica del soggetto accertato. (ML. M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38, comma 4.

858. Accertamento sintetico
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 117/24/2012 del 3 maggio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Parlato

REDDITO - ACCERTAMENTO SINTETICO - Presunzioni - Elementi di fatto certi - Prove.
In base all'art. 38 comma 6 D.P.R. 600/1973, spetta al contribuente provare tutto ciò che è necessario dimostrare per vincere concretamente la presunzione tratta dall'Ufficio da elementi di fatto del tutto certi. A tal fine è tenuto a provare non solo il conseguimento di somme pari o superiori al reddito sinteticamente accertato, ma anche la loro destinazione alla realizzazione di quei fatti assunti ad indice di capacità contributiva. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38, comma 6.

859. Studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 126/24/2012 del 4 maggio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

ACCERTAMENTO - REDDITO - STUDI DI SETTORE - Preferenza.
I redditi derivanti dall'elaborazione degli studi di settore vanno preferiti ad altri parametri, tra cui quelli riferiti dall'art. 39 D.P.R. 600/1973, attesa la natura più raffinata di detto mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

860. Mancata valutazione delle ragioni del contribuente
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 158/36/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Laudisio, Relatore: Salvo

AVVISO DI ACCERTAMENTO - ARGOMENTAZIONI DEL CONTRIBUENTE - MANCATA VALUTAZIONE - Studi di settore - Inapplicabili - Annullamento - Sussiste.
In materia di studi di settore, qualora l'Amministrazione Finanziaria non indichi, nell'atto di accertamento finale, le ragioni in forza delle quali sono state disattese le argomentazioni con cui il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, abbia giustificato lo scostamento dell'attività svolta rispetto al *cluster* di riferimento, lo studio di settore non è applicabile; ne consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento basato su quest'ultimo. (A.Z.)

861. Studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 195/26/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio

STUDI DI SETTORE - ACCERTAMENTO ANALITICO-PRESUNTIVO - 'FONDATAMENTE DESUMIBILI' - STIME - Ricavi - Realistica attribuzione al contribuente.
L'espressione 'fondatamente desumibili' contenuta nell'art. 62 *sexies* D.L. 331/1993 sta a significare che, in sede di accertamento 'analitico-presuntivo', le 'stime' sono utilizzabili se ed in quanto l'ammontare dei ricavi che con esse vengono determinati, relativamente al periodo d'imposta considerato, sia tale da farne ritenere fondata-

mente realistica l'attribuzione al contribuente. In altre parole, che si tratti di ricavi la cui entità possa essere stata effettivamente conseguita nel periodo d'imposta considerato. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*.

862. Contraddittorio preventivo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 170/36/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Mascherpa

AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - Argomentazioni del contribuente - Mancata valutazione - Giustificazione del contribuente - Fondata - Percentuale di ricarico - Variazione in misura contenuta - Rilevanza - Non sussiste.
In tema di accertamento analitico-induttivo, deve essere considerata fondata la giustificazione fornita dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo, e concernente lo scostamento della sua posizione fiscale dallo studio di settore applicato, se l' Ufficio non prende posizione sul punto contestando i dati forniti dal contribuente. Inoltre, si considera irrilevante la circostanza che la percentuale di ricarico applicata dall'impresa sia "altalenante" qualora la variazione delle percentuali di ricarico stesse nei periodi di imposta accertati risulti in misura contenuta. Infine, la continuazione di un'impresa che risulta reiteratamente in perdita non è sufficiente a fondare di per sé sola un accertamento. (A.Z.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. *d*).

863. Ritrovamento documenti extracontabili
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 149/44/2012 del 30 maggio 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Degrassi

ACCERTAMENTO - RITROVAMENTO DOCUMENTI EXTACONTABILI - Ritrovamento contabilità parallela - Accertamento induttivo - Presunzione - Sussiste.
Il ritrovamento da parte della Guardia di Finanza, sia presso la sede dell'impresa che in locali diversi da quelli societari, di una contabilità parallela a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale, costituisce un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge e, di conseguenza, rende legittimo, a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui all'art. 39, comma secondo e terzo del D.P.R. 600/1973. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

864. Presunzione di cessione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 103/47/2012 del 30 maggio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata

DIFFERENZE INVENTARIALI - Vendita al dettaglio di merci destinati al grande pubblico - Presunzione di cessione - Adozione di misura sufficiente - Non sussiste.
Nel caso di differenze inventariali, la presunzione di cessione dei beni non rinvenuti in magazzino non opera tutte le volte in cui, sulla base delle circostanze del caso

concreto, risulti probabile che tali differenze siano imputabili a fattori diversi rispetto alla vendita "in nero" della merce mancante. In tal caso, va riconosciuta al contribuente la possibilità di bloccare il sistema posto dal D.P.R. n. 441/1997, dimostrando l'adozione di procedure amministrative e organizzative rigorose nella gestione del magazzino. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 441/1997, art. 4.

865. Presunzione semplice
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 126/47/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente: Maniàci, Relatore: Girovaco

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Analitico induttivo - Presunzione semplice - Prova inaffidabilità - Impossibilità utilizzo.
La ricostruzione reddituale effettuata sulla base degli studi di settore determina un accertamento analitico-induttivo e, nel contempo, costituisce per legge una presunzione semplice che pone il contribuente nelle condizioni di attivarsi e di dimostrare o l'impossibilità di un loro utilizzo nella fattispecie concreta ovvero l'inaffidabilità del risultato ottenuto, eventualmente confermando al contempo con altre presunzioni la validità del proprio operato. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

866. Accertamento induttivo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 233/26/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Legittimità - Motivi gravi e concordanti.

È legittimo l'operato dell'Ufficio quando si riscontri un insieme di elementi anomali, i quali messi tutti insieme costituiscono quei gravi e concordanti motivi che legittimano il ricorso all'accertamento induttivo. (M.C.G.)

867. Cassetto fiscale del contribuente
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 150/23/2012 del 22 giugno 2012 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Di Nunzio

Accertamento sintetico - Spese per incrementi patrimoniali - Cause di giustificazione - Spese sostenute con cessione di beni del contribuente - Rilevabilità di tali circostanze dal cassetto fiscale del contribuente - Obbligo dell'Amministrazione Finanziaria.
Spetta all'Amministrazione Finanziaria rilevare, dal cassetto fiscale del contribuente, tutte le operazioni dal medesimo poste in essere dallo stesso che possano rilevare quale causa di giustificazione delle spese per incrementi patrimoniali, diversamente incompatibili con i redditi dichiarati dal medesimo. (ML. M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38, comma 4.

868. Accertamento induttivo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 153/23/2012 del 22 giugno 2012 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Franco

Accertamento induttivo - Percentuali di ricavo - Scostamento dei ricavi induttivamente determinati rispetto a quelli dichiarati - Cause giustificazione - Periodo di non normale svolgimento del'attività - Sussistono.
È illegittimo, e come tale deve essere annullato, l'avviso di accertamento induttivo dei ricavi potenzialmente conseguibili da un contribuente, basato sull'applicazione di percentuali di ricavo desunte dalla media del settore, qualora lo stesso dimostri che la propria attività lavorativa ha attraversato un periodo di non normale attività. (ML. M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 2.

869. Gravi incongruenze
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 8/1/2012 del 3 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Grasso

STUDI DI SETTORE - Incongruenze fra i ricavi - Scostamento fra ricavi dichiarati e ricavo puntuale - Accertamento di maggior ricavo fondato su gravi incongruenze tra valori dichiarati e valori attesi.
La norma *ex* art. 62 *sexies*, L. 427/1993, dispone che gli accertamenti condotti a norma dell'art. 39 comma 1 lett. *d*) del D.P.R. 600/1973, possono essere fondati anche sulla esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta ovvero dagli studi di settore, cui si riferisce il precedente art. 62 *bis*; in virtù di tale norma, l'ufficio, allorché ravvisi gravi incongruenze tra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta ovvero agli studi di settore, può quindi fondare, senza obbligo d'ispezione dei luoghi, se non ritenuto strettamente necessario, l'accertamento di maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati il che costituisce, in pratica, un ulteriore elemento presuntivo, di carattere legale, certamente ammissibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare per l'effetto del quale grava sul contribuente l'onere di dimostrarne la infondatezza mediante idonea prova contraria. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 47; L. 427/1993, art. 62 *sexies*; D.P.R. 600/1973, art. 39.

870. Omessa presentazione dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 95/10/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Tibaldi, Relatore: Camerino

ACCERTAMENTO - OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE - Presunzioni semplici - Onere della prova.
Nel caso di accertamento induttivo determinato dall'omessa presentazione della dichiarazione, spetta al ricorrente l'onere di fornire prova contraria alle presunzioni semplici poste alla base dell'accertamento stesso. Il contribuente, in queste situazioni, deve confutare la ricostruzione reddituale operata dall'Amministrazione Finanziaria nel merito, mediante l'esibizione dei relativi documenti contabili e provando la loro regolare tenuta. (G.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 41.

871. Redditometro
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 102/10/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente: Tibaldi, Relatore: Bosio

ACCERTAMENTO - REDDITOMETRO - Presunzioni semplici.
In caso di avviso di accertamento emesso in seguito ad una ricostruzione sintetica del reddito mediante "*redditometro*", tale atto è nullo se viene notificato alla parte contribuente in assenza di contraddittorio preventivo. L'obbligatorietà del dialogo tra Amministrazione Finanziaria e contribuente è dovuta al fatto che l'accertamento sintetico da redditometro si incentra su presunzioni semplici, le cui caratteristiche di gravità, precisione e concordanza non possono che emergere ed essere corroborate attraverso il contraddittorio. (G.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

872. Dichiarazioni confessorie, utilizzabilità
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 40/1/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente: Melluso, Relatore: Paghera

ACCERTAMENTO - OMESSA CONTABILIZZAZIONE - Ricavi per fatture relative ad operazioni inesistenti - Dichiarazioni confessorie dell'imprenditore sulla falsità delle fatture annotate - Utilizzabilità - Dichiarazioni rese senza l'assistenza del difensore - Irrilevanza - Accertamento induttivo - Legittimità.
Ai fini dell'accertamento induttivo di omessa contabilizzazione di ricavi per fatture relative ad operazioni inesistenti, ben possono essere utilizzate a carico del contribuente le dichiarazioni rese spontaneamente dall'imprenditore ed ammissive della falsità delle fatture annotate, acquisite ai sensi dell'art. 350 comma 7, c.p.p., anche senza l'assistenza del difensore. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 42; c.p.p., art. 350, comma 7.

873. Redditometro
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 25/12/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Molinari, Relatore Serena

REDDITOMETRO - INDISPONIBILITÀ DEI BENI.
L'Ufficio che accerta sinteticamente un maggio reddito utilizzando il cd. redditometro non può limitarsi ad applicare meccanicamente i conteggi automatici, senza minimamente entrare nel merito della possibile disponibilità o indisponibilità dei beni intestati al contribuente e fermandosi alla sola apparenza della titolarità.Pertanto, l'accertamento sintetico va annullato se il contribuente non aveva la piena disponibilità dei beni (come è il caso del possesso di autoveicoli, in ipotesi di sospensione della patente) o non aveva le possibilità fisiche del mantenimento degli stessi (come è il caso del possesso di un immobile, in presenza di provvedimenti giudiziari per il recupero di somme dovute). (N.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

874. Redditometro
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 48/12/2012 del 13 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Vitali

REDDITOMETRO - QUESTIONARIO - Richiesta specifica di documenti - Preclusione - Produzione di documenti in giudizio.
L'inutilizzabilità a favore del contribuente, in sede contenziosa, di documentazione non esibita precedentemente a seguito di invito dell'Ufficio, deve essere correlata alla specificità di tale invito. Pertanto, se dal questionario non risulta richiesta esplicitamente documentazione relativa alle circostanze dedotte dal ricorrente, rilevanti ai fini dell'accertamento del reddito, la preclusione di cui all'art. 32 comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 non trova applicazione. (N.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

875. Marginalità dello scostamento
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 57/3/2012 del 2 aprile 2012- Presidente e Relatore: Spera

ACCERTAMENTO - Studi di settore - Marginalità scostamento - Scostamento minimale rispetto al reddito presuntivo - Accertamento - Legittimità - Non sussiste.
L'accertamento basato sugli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui affidabilità deve essere valutata alla luce del contraddittorio instaurato con il contribuente. Uno scostamento minimale del reddito dichiarato rispetto al reddito minimo ipotizzato nello studio di settore (pari nella specie all'1,7%) non giustifica la rettifica del reddito del contribuente in quanto tale differenza è oggettivamente trascurabile. (M.A.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973.

876. Onere probatorio
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 58/3/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari

ACCERTAMENTO - Redditometro - Onere probatorio - Assenza di prova contraria del contribuente - Accertamento - Legittimità - Non sussiste.
L'accertamento basato sul redditometro, introducendo una presunzione semplice, è legittimo se il contribuente a fronte degli investimenti effettuati non dimostra la fonte dei propri mezzi finanziari (redditi soggetti a ritenuta alla fonte o esenti). (L.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973.

877. Scritture contabili
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 31/4/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Avagliano

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Regolare tenuta scritture contabili - Non vale a dimostrare l'assenza di frode - Iva - Operazioni inesistenti - Impossibilità di recuperare l'imposta.
La regolare contabilità riscontrata non impedisce all'Ufficio di procedere ad accertamento induttivo, né tale regolarità costituisce valida prova dell'assenza di frode. Invero, una contabilità apparentemente corretta e regolare non può rappresentare un ostacolo ad un accertamento fondato anche su altri elementi induttivi.

In presenza di fatture per operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti (situazioni fraudolente o abusive), il cessionario che utilizza il documento fiscale non può recuperare l'Iva, anche se l'imposta è stata assolta formalmente dall'emittente. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, artt. 21 e 56.

878. Studi di settore e contraddittorio
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 41/4/2012 del 23 maggio 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Perrotti

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - CONTRADDITTORIO - Motivazione dell'atto - Contabilità regolare.
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione di parametri o studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata *ex lege* dallo scostamento del reddito dichiarato dagli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area di soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non deve esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. La regolare contabilità riscontrata non impedisce all'Ufficio di procedere ad accertamento (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

879. Pretesa illegittimità degli studi di settore
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 60/4/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Perrotti

Avviso di accertamento - studi di settore.
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 62 *bis* e 62 *sexies* del D.L. n. 331/1993 in quanto la norma in questione consente al contribuente di dimostrare le ragioni dello scostamento da ricavi risultanti dagli studi di settore. In caso di accertamento mediante studi di settore il contribuente può, sia in sede amministrativa in contradditorio con l'ufficio che in sede giurisdizionale, motivare e documentare idoneamente le ragioni sulla base delle quali i propri redditi dichiarati sono inferiori a quelli presuntivamente accertati. (Conf. Cass. n. 281 del 27 febbraio 2002). (M.A.B.)

880. Frazione dell'esercizio sociale
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 3/1/2012 del 4 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Frazione dell'esercizio sociale - Illegittimità.
È illegittimo e deve essere annullato l'avviso di accertamento secondo il metodo induttivo emesso nei confronti di una società di capitali fondato e sulla risultanza di

un PVC qualora, come nel caso di specie, entrambi gli atti siano espressamente limitati ad una parte dell'esercizio sociale e l'applicazione del metodo induttivo sia fondata su dati non relativi all'annualità oggetto di accertamento. Infatti da un lato non è conforme a legge la suddivisione dell'esercizio fiscale in periodi inferiori all'anno ed inoltre i maggiori ricavi accertati rappresentano un risultato intermedio suscettibile di variazione nella parte finale dell'esercizio e, dall'altro lato, l'accertamento induttivo deve essere fondato su dati e notizie inerenti al medesimo periodo d'imposta ai quali l'accertamento si riferisce. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 38 e 39.

881. Studi di settore, contraddittorio
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 3 - sentenza n. 5/3/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Rossi, Relatore: Galli

Accertamento - Studi di settore - Difese del contribuente - Contradditorio.
In tema di accertamento mediante studi di settore il contraddittorio non può essere ridotto a pura formalità. Perché l'accertamento sia valido è necessario non solo far svolgere il contradditorio, ma anche la confutazione degli argomenti del contribuente contro il risultato dell'accertamento parametrico. (T.M.)

882. Studi di settore, onere probatorio
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 3 - sentenza n. 7/3/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Rossi, Relatore: Galli

Accertamento - Studi di settore - Ricavi inferiori - Onere probatorio.
L'art. 62 *sexies* del D.L. 331/1993 legittima l'accertamento anche se l'unico elemento a carico del ricorrente sia avere dichiarato ricavi inferiori rispetto a quelli calcolati con lo studio di settore, in questo caso si inverte a carico del contribuente l'onere di giustificare lo scostamento rispetto quello dichiarato (Conf. Cass. 2891/2002). (T.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*.

883. Studi di settore, crisi del settore
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 98/2/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Riduzione fatturato - Crisi del settore - Ammissibile.
L'Amministrazione Finanziaria che accerta un maggior reddito a seguito dell'applicazione degli studi di settore deve valutare adeguatamente le reali condizioni in cui il contribuente ha svolto la propria attività (nel caso di specie la crisi del settore dell'edilizia), in quanto presupposto degli studi di settore è lo svolgimento dell'attività in regime di "normalità". (A.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 39 e 42; D.P.R. 633/1972, artt. 55 e 56; c.c., art. 2729.

884. Comportamento antieconomico
Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 1 - sentenza n. 40/1/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Alessio

ACCERTAMENTO - ATTIVITÀ DI VERIFICA - Determinazione induttiva del reddito - Studi di settore - Comportamento antieconomico - Presunzione - Nullità - Sussiste.
Il comportamento antieconomico e quindi una presunzione di infedele dichiarazione dei redditi non sono sufficienti a giustificare l'accertamento induttivo del reddito essendo necessaria una previa valutazione della storia del soggetto, delle condizioni aziendali, ambientali, di avviamento e di conduzione dell'impresa. (R.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39; D.Lgs. 218/1997, art. 15, comma 2 *bis*.

885. Cessione d'azienda, avviamento
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 1/1/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Renzi

AVVIAMENTO - STUDI DI SETTORE - PERCENTUALE REDDITIVITÀ - Cessione d'azienda - Omessa indicazione valore avviamento - Determinazione dell'Amministrazione finanziaria - Percentuale redditività - Legittimità.
L'avviamento è uno dei parametri in base ai quali si controlla il valore delle aziende compravendute e in assenza di un criterio normativo viene determinato o sulla base di elementi desunti dagli studi di settore o della percentuale di redditività moltiplicata per tre o per due (in presenza di elementi validamente documentati) applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte dirette, come è avvenuto nel caso in esame, negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quelli in cui è avvenuto il trasferimento. Uno dei criteri di valutazione dell'avviamento indicati dall'Amministrazione finanziaria è quello previsto dall'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 460 del 31 luglio 1996 confermato dalla sentenza n. 613 del 13 gennaio 2006 della Corte di Cassazione e utilizzato dall'ufficio in quanto idoneo a evidenziare la redditività dell'attività i impresa. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.

886. Redditometro, contraddittorio preventivo
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 13/3/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Novara, Relatore: Vitelli

REDDITOMETRO - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - Elementi indicatori di capacità contributiva - Presunzione legale - Giustificazioni rappresentate dal contribuente - Obbligo di contraddittorio preventivo - Omesso contraddittorio - Illegittimità - Sussiste.
Ai fini del redditometro, la disponibilità dei beni costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c. e il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva", non ha il potere di togliere a tali "elementi" il valore presuntivo che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità e può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. La mancata convocazione del contribuente per il contraddittorio preventivo rende nullo il successivo accertamento da redditometro. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

887. Valore probatorio dello studio di settore
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 7 - sentenza n. 12/7/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente: Budelli, Relatore: Cagnoli

STUDI DI SETTORE - STRUMENTI PRESUNTIVI - Necessità che siano supportati da elementi contabili o altri argomenti.
Deve essere annullato l'avviso di accertamento basato sugli studi di settore, quando il ricorso a tale strumento induttivo non sia supportato da elementi contabili o da altre argomentazioni idonee a sostenere la pretesa tributaria. (F.A.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*; D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. *d*).

888. Redditometro, contraddittorio preventivo
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 53/1/2012 del 13 aprile 2012 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Boschetto

REDDITOMETRO - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - Accertamento standardizzato - Obbligo del contraddittorio preventivo- Mancata previsione di legge anteriormente al 2009 - Irrilevanza - Illegittimità - Sussiste.
L'accertamento basato sul redditometro fa parte degli accertamenti "standardizzati" al pari degli studi di settore e quindi ha la connotazione della presunzione semplice con la conseguenza che il risultato del redditometro va corretto nel corso del contraddittorio da effettuarsi necessariamente in modo da evidenziare la reale e specifica situazione del contribuente. A prescindere dalla circostanza che la necessità del contraddittorio sia stabilita dalla legge per gli accertamenti riguardanti i periodi di imposta dal 2009 in poi anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13289/2011 del 16 giugno 2011 ha affermato l'obbligatorietà del contraddittorio anche per il passato. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

889. Adeguamento alla realtà economica del contribuente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 5/49/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente: Lucchina, Relatore: Gentile

ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Mancanza del presupposto di legittimità - Presunzioni - Contraddittorio - Adeguamento degli studi di settore alla concreta realtà economica del contribuente - Onere dell'Ufficio di contestare compiutamente le ragioni del contribuente - Sussiste.
È illegittimo l'accertamento effettuato mediante studi di settore se non integrato dal contraddittorio procedimentale e dall'analisi delle argomentazioni difensive del contribuente, dai requisiti di gravità, precisione e concordanza e qualora la motivazione dell'atto non contenga una adeguata replica delle ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio.
Il contraddittorio procedimentale rappresenta l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l'ipotesi dello studio di settore. (V.M.)

890. Carenza di motivazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 3/24/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Merlo

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - STUDI DI SETTORE - Carenza di motivazione - Non sussiste.
L'accertamento induttivo presuntivo, fondato sugli studi di settore (art. 62 *sexies*, comma 3 del D.L. 331/1993, convertito con Legge n. 427/1993) costituisce una presunzione legale relativa. Per effetto del richiamo all'art. 39, comma 1 lett. *d*) del D.P.R. 600/1973, contenuto nel menzionato decreto legislativo, esso costituisce un accertamento analitico e il maggiore ricavo, risultante dall'applicazione degli studi di settore, costituisce una presunzione grave, precisa e concordante a favore dell'Amministrazione, il che comporta, allo stesso tempo, l'inversione dell'onere della prova. Il contribuente può dimostrare all'ufficio (in sede di definizione per adesione) e al Giudice (in sede contenziosa), con qualsiasi documento o argomentazione, Ia infondatezza del reddito accertato. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*, comma 3.

891. Presunzione legale - Parametri
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 5/24/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Merlo

PRESUNZIONE LEGALE - PARAMETRI - Accertamento induttivo - Onere della prova - Carenza di motivazione - Non sussiste.
Per i contribuenti in contabilità semplificata l'applicazione dei parametri è generale, mentre per quelli in contabilità ordinaria è subordinata a gravi violazioni contabili, per cui la contabilità è considerata inattendibile. I parametri non si applicano ai contribuenti con ricavi superiori a 10 miliardi.
Il valore della presunzione legale può essere messo a base dell'accertamento senza che gli Uffici debbano fornire altra dimostrazione. L'uso dei parametri è' sufficiente ad assolvere l'onere della prova gravante sull'Ufficio. La necessità d i dare una prova contraria si sposta sul contribuente. La prova contraria da parte del contribuente può essere data con qualsiasi argomentazione che il giudice riterrà nella fattispecie più convincente o meno. (F.Ins.)

892. Analitico-induttivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 1/65/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - METODO ANALITICO-INDUTTIVO - Antieconomicità della gestione - Scostamento ricavi presunti dai ricavi dichiarati - Produttività per addetto - Ricarico dei ricavi.
In caso di accertamento analitico-induttivo è onere dell'Amministrazione Finanziaria dimostrare l'antieconomicità della gestione. Quanto alla produttività per addetto, l'ufficio deve tenere conto delle ore effettive di lavoro e non può assumere quale parametro i giorni lavorativi esposti nello studio di settore ai fini previdenziali. In quel modo, infatti, si giungerebbe a determinare un numero di ore lavorative superiori a quelle effettive. Per quanto concerne il calcolo del ricarico dei ricavi, invece, nel prezzo da ricaricare non può essere incluso anche l'importo dell'Iva, la

cui posizione deve essere considerata neutrale ai fini dell'imposizione diretta. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

893. Cause giustificative dello scostamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 1/50/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Introini

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Attività di gestione di albergo - Cause di giustificazione dello scostamento - Procedura di sfratto - Ubicazione - Condizioni fatiscenti - Sono tali.
In tema di accertamento mediante studi di settore del reddito prodotto da una attività d'impresa consistente nella gestione di un albergo, sono cause di giustificazione idonee ad attenuare l'ammontare dei ricavi previsti dagli studi, l'esistenza di una procedura di sfratto, l'ubicazione dell'albergo e le condizioni fatiscenti della struttura. (I.Bu.)

Riferimenti normativi:D.L. 331/1993, art. 62 *bis*.

894. Accertamento induttivo su base OMI
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 3/18/2012 del 16 gennaio 2012, Presidente e Relatore: D'Isa

CORRISPETTIVO DI VENDITA DI IMMOBILI - MUTUO - Eccedente il corrispettivo dichiarato - Accertamento del "valore normale" su base OMI - Indizio - D.L. n. 223/2006 - Incompatibilità con la normativa comunitaria - Abrogazione - Legge Comunitaria 2009 - Applicazione retroattiva - Legittimità - Accertamento analitico-induttivo fondato esclusivamente sul valore determinato in base alle quotazioni OMI - Illegittimità.
In seguito alla procedura d'infrazione n. 2007/4575 avviata dalla Commissione Europea, la L. n. 88/2009 (cd. Legge Comunitaria 2009) ha rimosso la precedente disciplina introdotta dal c.d. "Decreto Bersani" (D.L. n. 223/2006) che, modificando l'art. 54 comma 3, del D.P.R. 633/1972 e l'art. 39 comma 1, del D.P.R. 600/1973, consentiva di fare riferimento al "valore normale", anche desunto dalle quotazioni OMI, quale strumento di accertamento del valore nelle transazioni immobiliari.
Tale nuova disciplina è applicabile retroattivamente ai rapporti non ancora definiti, sia perché diretta a rimuovere il precedente contrasto con la disciplina comunitaria, sia perché avente natura procedimentale, immediatamente applicabile ai procedimenti pendenti, ancorché riferibili a pregressi periodi d'imposta. L'accertamento induttivo, pertanto, fondato esclusivamente sul valore indiziario dell'importo di un mutuo eccedente il corrispettivo d'acquisto dichiarato per l'immobile considerato, e sul valore normale desunto dalle quotazioni OMI, è illegittimo, perché di per sé inidoneo a integrare complessivamente presunzioni gravi, precise e concordanti. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 54 comma 3; D.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1, lett. *d*); D.L. 223/2006, art. 35; L. n. 88/2009, art. 24 comma 4, lett. *f*) e comma 5; Direttiva 2006/112 CE.

895. Motivazione atti e studi di settore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 5/34/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

MOTIVAZIONE ATTI - ARGOMENTAZIONE APPROFONDITA E COMPIUTA - Necessità - Richiamo alle norme procedimentali - Insufficiente - Studi di settore - Adeguamento alla situazione del contribuente - Necessità.
L'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente va interpretato nel senso che la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria deve indicare i fatti, gli atti, gli elementi e le circostanze che, in quanto pre-esistenti alla manifestazione del giudizio, sono stati oggettivamente valutati da parte dell'Ufficio Finanziario. Non è di contro sufficiente un mero richiamo alle norme procedimentali, dovendo l'Ufficio accertatore argomentare approfonditamente e compiutamente l'applicazione delle norme prescritte al caso considerato. Gli accertamenti emessi dall'Amministrazione Finanziaria sulla base degli studi di settore devono necessariamente considerare le caratteristiche di tipo oggettivo e soggettivo proprie dell'attività del contribuente. Il risultato dell'applicazione degli studi di settore costituisce infatti una mera elaborazione matematica: è necessario pertanto che esso sia "personalizzato" o, meglio, adeguato alla concreta situazione del soggetto, tenendo conto di fattori quali, a titolo di esempio, il mercato in cui è attivo il contribuente, la localizzazione della sua attività e le particolari condizioni contrattuali in cui egli opera. (B.N.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 7.

896. Studi di settore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 11/35/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Liguoro, Relatore: Granata

ACCERTAMENTO - Studi di settore - Valore degli studi.
Gli studi di settore costituiscono uno strumento per la rettifica della dichiarazione del contribuente, ma non l'automatica definizione della base imponibile, trattandosi di presunzione semplice. Al fine di pervenire alla definizione del reddito imponibile correlato alla reale e concreta capacità contributiva, occorre una attività adeguatrice dei dati dello studio di settore alla realtà del contribuente, tramite contraddittorio. (G.G.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, artt. 62 *bis* e 62 *sexies*.

897. Socio di S.r.l. - Finanziamento a società
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 13/50/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola

ACCERTAMENTO SINTETICO - Irpef - Socio di srl - Finanziamento concesso dal socio alla società - Ammontare corrispondente ad apertura di credito verso il socio - Insufficienza elementi probatori contribuente - Irrilevanza apertura credito - È irrilevante.
L'Ufficio può legittimamente porre a base dell'accertamento sintetico del reddito di un socio persona fisica di una S.r.l., l'importo di un finanziamento infruttifero concesso da questi alla società. È irrilevante che l'ammontare del suddetto finanziamento trovi capienza in un'apertura di credito in conto corrente concessa da un istituto bancario al medesimo socio persona fisica, quando quest'ultimo non offra elementi probatori sufficienti a dimostrare il nesso di causalità tra il finanziamento concesso alla società e l'apertura di credito ricevuta (ad opinione della CTR tali

elementi potevano consistere nelle indicazioni delle garanzie offerte dal contribuente alla banca e nell'indicazione del funzionario che ha effettuato l'operazione). (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

898. Regime probatorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 24/40/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Bonavolontà

STUDI DI SETTORE - Rilevanza probatoria - Presunzione semplice - Sussiste.
Gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati.
Spetta al contribuente, in sede di contraddittorio, fornire la prova della specifica realtà dell'impresa in esame, mentre la motivazione dell'avviso di accertamento non può esaurirsi nel rilievo, da parte dell'Ufficio, dello scostamento ma deve essere integrata con l'applicazione in concreto degli standard prescelti e con le ragioni per cui viene disatteso il ragionamento del contribuente (Conf. Cass. SS.UU. n. 26635/2009). (V.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

899. Percentuale di ricarico e listini vendita
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 15/46/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Pezza, Relatore: Filippone

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - ACCERTAMENTO INDUTTIVO - STUDI DI SETTORE - Vendita merce nello svolgimento di attività di Bar e caffè - Scostamenti tra costo del venduto e ricavi dichiarati - Percentuale di ricarico - Listini di vendita - Sussistono - Congruità e coerenza con gli studi di settore - Disattesa.
Pur se in presenza di una contabilità formalmente regolare, la abnorme divergenza emergente dal raffronto delle percentuali di ricarico risultanti dalla dichiarazione dei redditi del contribuente, con quelle risultanti dallo studio condotto dall'Amministrazione finanziaria, basato su quanto applicato dalle imprese del medesimo settore, è sufficiente a giustificare la rettifica di reddito applicata dall'Ufficio nel rispetto del senso comune e del principio di economicità. La congruità e la coerenza agli studi di settore, relativi all'attività di bar e vendita di caffè, delle percentuali di ricarico applicate dal contribuente, rappresentano una presunzione semplice che può essere disattesa dall'Ufficio in presenza di altri elementi concreti, desunti dalla realtà economica dell'impresa, che dimostrino una inadeguata stima dei ricavi ascrivibili al contribuente. (A.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

900. Uso scorretto del contante
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 15/50/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

ACCERTAMENTO - PRESUNZIONI SEMPLICI - Uso scorretto del contante - Irreperibilità delle fatture - Requisiti di precisione, gravità e concordanza - Sussistono.
A norma degli articoli 39 e 40, D.P.R. 600/1973 e 54 D.P.R. 633/1972, l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. In tal caso spetta al Giudice tributario la valutazione degli elementi presuntivi adotti dall'Ufficio che, qualora ritenuti fondati, danno luogo all'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente (Conf. Cass. 28057/2009 e 9784/2010). L'uso scorretto dei mezzi di pagamento da parte del contribuente in violazione della normativa sull'utilizzo del contante e l'impossibilità di reperire presso le controparti contrattuali le fatture emesse dalle quali si desumerebbero i costi per il contribuente, costituiscono elementi presuntivi idonei ad invertire l'onere della prova. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39 e 40; D.P.R. 633/1972, art. 54.

901. Scostamento per eventi sporadici ed imprevedibili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 18/50/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Cause di giustificazione dello scostamento - Eventi sporadici, imprevedibili e indipendenti dalla gestione - Gestione antieconomica della società - Non è tale.
Nel caso di accertamento mediante studi di settore non costituisce causa di giustificazione dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli previsti dallo studio la gestione antieconomica della società che non sia frutto di un evento sporadico, legato a situazioni particolari e circostanziate all'anno valutato, ma derivi da un comportamento patologico del contribuente il quale, peraltro, nonostante nella nota integrativa al bilancio evidenzi la necessità di piani di risanamento e di riduzione di costi, nella stessa sede non evidenzia anomalie addebitabili a fattori non prevedibili o indipendenti dalla gestione. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *bis*.

902. Studi di settore, software Gerico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 17/28/2012 dell'8 febbraio 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Candido

ACCERTAMENTO - LEGITTIMITÀ - STUDI DI SETTORE.
L'accertamento effettuato dall'Agenzia nei confronti di un contribuente che solo formalmente risulta 'congruo e congruente' rispetto allo studio di settore della categoria, è più che legittimo quando viene fornita la prova che il software Gerico è stato utilizzato in modo scorretto e quando, per gli anni sottoposti a controllo, i ricavi risultano notevolmente appiattiti. (M.C.G.)

903. Cause giustificative dello scostamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 21/30/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE - Officine meccaniche - Scostamento ricavi presunti dai ricavi dichiarati - Cause giustificazione.

Nel caso di accertamento mediante studi di settore nei confronti di un contribuente che operi nel settore delle officine meccaniche, costituisce causa di giustificazione dello scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore la prova fornita dal contribuente della crisi del settore, la rescissione del contratto con il maggiore cliente, la riduzione del consumo energetico, la mancata corresponsione di compensi agli amministratori e la successiva liquidazione della società. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1972, art. 39 comma 2; D.Lgs. 546/1992, art. 18.

904. Valore presuntivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 27/65/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente: Tizzi, Relatore: Nicolini

ACCERTAMENTO - RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE - Presunzioni semplici - Obbligatorietà del contraddittorio.
L'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici. Conseguentemente, l'Amministrazione Finanziaria, per rideterminare il reddito d'impresa, deve trovare altri elementi al fine di giustificare lo scostamento tra quanto presunto e quanto dichiarato. La gravità, la precisione e la concordanza degli elementi che determinano lo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello standard, fornito dallo studio di settore, devono nascere in seguito al contraddittorio, pena la nullità dell'accertamento stesso. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*; D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1 lett. *d*).

905. Cause giustificative, malattia dell'imprenditore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 31/31/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente: Bertolé Viale, Relatore: Marcellini

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Scostamento - Malattia dell'imprenditore - Attività particolare - Giustificato.
Nel caso di accertamento da studi di settore, è giustificato lo scostamento del contribuente che, svolgendo un'attività per cui è necessaria una determinata integrità fisica, dimostra e documento il proprio stato di malattia. (M.T.S.)

Riferimenti normativi: D.L. 33/1993; D.P.R. 600/1973.

906. Presunzioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 31/26/2012 del 22 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Molina

PRESUNZIONI - Scostamento dei corrispettivi dichiarati - Cessione beni - Presunzione semplice.
La Legge 7 luglio 2009 n. 88 ha eliminato le disposizioni introdotte dal D.L. 223/2006, art. 35 della Legge Bersani-Visco, con la conseguenza che, venuta meno la presunzione legale relativa a favore dell'Ufficio, lo scostamento dei corrispettivi dichiarati per la cessione di beni immobili rispetto al valore normale torna a costituire elemento presuntivo semplice. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 88/2009; D.L. 223/2206.

907. Instaurazione del contraddittorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 30/50/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Zevola

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Ammontare dei costi dichiarati - Non variazione di rimanenze iniziali e finali - Ammontare delle spese per il lavoro dipendente - Presunzioni gravi, precise concordanti - Cause di giustificazione dello scostamento - Non sono tali.
È legittimo l'avviso di accertamento basato sugli studi di settore qualora l'Ufficio, avendo rilevato uno scostamento tra i ricavi dichiarati e i ricavi presunti dagli studi, prima dell'emissione dell'avviso stesso, abbia regolarmente instaurato il contraddittorio con il contribuente ed abbia dato conto nelle motivazioni dell'avviso medesimo delle ragioni per cui sono state ritenute inattendibili le argomentazioni svolte da quest'ultimo. Infatti l'elevato ammontare dei costi esposti in dichiarazione, la non variazione dell'ammontare delle rimanenze iniziali e finali e l'elevatezza delle spese per lavoro dipendente rispetto al reddito d'impresa, sono elementi inconciliabili con la pretesa situazioni di crisi addotta dal contribuente e, al contrario, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti per procedere alla rettifica del reddito. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *bis*.

908. Mancata motivazione del rigetto delle giustificazioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 31/50/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Zevola

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Giustificazioni contribuente - Programmata cessazione attività - Motivazione dell'avviso - Omessa replica alle eccezioni del contribuente - Invalidità dell'avviso di accertamento.
Nelle motivazioni dell'avviso di accertamento mediante studi di settore devono essere esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano stati disattesi (Conf. Cass. SS.UU. 26635/2009). Deve quindi essere annullato l'avviso di accertamento basato sugli studi nelle cui motivazioni l'Ufficio trascuri di prendere posizione sulle ragioni esposte e sui documenti prodotti dalla società, rilevanti in un contesto di crisi e incidenti sul volume di ricavi, che siano riferiti alla particolare realtà commerciale dell'azienda, alla sua storia e alla programmazione di cessazione dell'attività, quest'ultima peraltro dimostrata dal mancato rinnovo di un contratto di concessione di vendita in esclusiva di prodotti elettronici e dalla riduzione del personale. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *bis*.

909. Cessione di terreno senza lucro
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 32/50/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Introini

ACCERTAMENTO - Cessione di terreno senza lucro - Sopravvenuto disinteresse economico - Obiettivo di ridurre le perdite - Valida ragione economica - È tale.
Deve essere ritenuta come economicamente accettabile, e quindi non antieconomica, qualsiasi soluzione che in situazioni di comprovate difficoltà del contribuente consentano al medesimo di ridurre le perdite, come la cessione di un terreno senza lucro alcuno (ed anzi in sostanziale perdita a causa dei costi di gestione), determi-

nata da un sopravvenuto diverso assetto urbanistico che abbia causato difficoltà all'impresa facendo venire meno l'originario interesse economico per il quale il medesimo terreno ceduto era stato acquistato. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

910. Conti correnti bancari
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 52/7/2012 del 8 maggio 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Preda

ACCERTAMENTO PRESUNTIVO - ONERE DELLA PROVA - Accertamento sulla base di estratti di conti correnti bancari - Valore di presunzione *iuris tantum* - Onere di prova contraria a carico del contribuente - Sussiste.
Nel processo tributario allorché l'avviso di accertamento si fondi su verifiche di conti correnti bancari è onere del contribuente, determinandosi un'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi risultanti dalle motivazioni bancarie siano estranei ad operazioni reddituali concludendo che l'onere probatorio dell'Agenzia delle Entrate risulta soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dei predetti conti finanziari. (R.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38.

911. Gravi incongruenze
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 57/29/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Alparone, Relatore: Grimaldi

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Percentuale di scostamento - Grave incongruenza.
Va annullato l'avviso di accertamento fondato esclusivamente sullo scostamento dei ricavi dichiarati dalle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell'art. 62 *sexies* comma 3 del D.L. 331/1993, ove tale scostamento non sia superiore del 5-10%, così come indicato dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 175/E del 5 agosto 1999, non rappresentando tale percentuale quelle "gravi incongruenze" previste dalla disposizione. (G.S.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*, comma 3.

912. Plusvalenza patrimoniale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 70/35/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente: Liguoro, Relatore: Cassone

IMPOSTA SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - Plusvalenza patrimoniale - Valore di un immobile accertato ai fini dell'imposta di registro.
In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il fisco è legittimato a procedere all'accertamento in via induttiva del reddito derivante da una plusvalenza patrimoniale, sulla base del valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro, ed è onere probatorio incombente sul contribuente superare (anche con mezzi indiziari) la presunzione di corrispondenza del prezzo concordato con il valore di mercato definitivamente stabilito con riguardo all'imposta di registro, dimostrando di aver venduto ad un prezzo minore. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 68.

913. Adesione allo scudo fiscale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 70/26/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente: Di Blasi, Relatore: Bonavolonta

ACCERTAMENTO SINTETICO - Determinazione del reddito - Presunzione di maggior reddito - Adesione allo scudo fiscale - Rimpatrio di somme estere - Non superabilità.
Non costituisce prova contraria, idonea a vincere la presunzione di maggior reddito su cui è fondato un accertamento sintetico la circostanza secondo la quale il contribuente abbia aderito allo scudo fiscale *ter* (art. 13 *bis* D.L. 78/2009), rimpatriando somme detenute all'estero, qualora gli incrementi patrimoniali che motivano l'accertamento si siano verificati in epoca anteriore al rimpatrio.
Riferimanti normativi: D.L. 78/2009, art. 13 *bis*. (M.C.G.)

914. Giustificazioni dello scostamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 67/50/2012 del 13 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Introini

STUDI DI SETTORE - SCOSTAMENTO - GIUSTIFICAZIONE - Onere del contribuente - Asserzioni prive di riscontri - Non sono idonee.
Nell'ipotesi di accertamento mediante studi di settore nel quale i maggiori ricavi siano giustificati dall'andamento più che positivo del costo del venduto rispetto ai periodi d'imposta precedenti (nel caso di specie si trattava di autofficina con gommista e commercio all'ingrosso e al dettaglio), non sono elementi idonei a giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli attribuibili in base allo studio, le mere asserzioni del contribuente circa la situazione di crisi e di forte concorrenza nel settore che siano del tutto prive di elementi di riscontro. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *bis*.

915. Onere della prova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 75/49/2012 del 15 giugno 2012 - Presidente: Leotta, Relatore: Insinga

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PRESUNZIONI - ONERE DELLA PROVA - Contestazione - Maggior reddito.
È ammissibile il metodo di rideterminazione induttiva del reddito basata anche solo su un elemento ritenuto idoneo a fondare la rettifica (Corte di Cassazione sentenza n. 8643/2007). Anche un solo elemento di prova è idoneo ad addossare al contribuente l'onere di contestare la presunzione derivante dal metodo induttivo concernente maggiori redditi non dichiarati, provando fatti o circostanze in contrasto con detta presunzione (Corte di Cassazione sentenza n. 10345/2007). (A.G.)

916. Studi di settore, presunzioni semplici
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 121/67/2012 del 18 giugno 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Barbarossa

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - METODO - ANALITICO INDUTTIVO - STUDI DI SETTORE - Valore probatorio - Mere

presunzioni semplici - Inversione dell'onere della prova - Contraddittorio - Libero convincimento del giudice.
La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente, esito che, essendo alla fine di un processo di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente (Conf. Cass. SS.UU. 26635/2009). (P.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*; D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1 lett. *d*).

917. Presunzioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 132/67/2012 del 18 giugno 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - Società di capitali a ristretta base azionaria - Utilizzo delle presunzioni - Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci - Necessità di ulteriori elementi esterni di riscontro - Esclusione.
Il "fatto noto", che di per sé legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, è costituito propriamente dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente ne deriva. In quanto fatto noto dotato di efficacia presuntiva *ex* art. 2727 c.c., tipizzato dalla giurisprudenza di legittimità, esso ha valenza probatoria intrinseca e non richiede elementi esterni di riscontro. Il presupposto dell'accertamento a carico del socio, costituito dal prodromico accertamento di maggiori ricavi non contabilizzati in capo alla società, non richiede che quest'ultimo sia divenuto definitivo ed irrevocabile, e non è precluso dalla pendenza del ricorso proposto dalla società (Conf. Cass. 9519/2009). (P.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38, comma 3; c.c., artt. 2727 e 2729.

918. Studi di settore, contraddittorio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 76/35/2012 del 19 giugno 2012 - Presidente: Liguoro, Relatore: Menegatti

IMPOSTA SUI REDDITI - Accertamento - Studi di settore - Contraddittorio.
Prima di emettere un avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, l'ufficio deve consentire al contribuente di presentare le sue osservazioni, delle quali deve

tenere conto nella motivazione dell'atto impositivo. In difetto quest'ultimo è viziato da invalidità. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

919. Studi di settore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 138/63/2012 del 19 giugno 2012 - Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

STUDI DI SETTORE - Contraddittorio - Obbligo di motivazione dell'atto - Sussiste - Inversione dell'onere della prova nel processo - Non sussiste.
L'accertamensto basato sull'applicazionde dello studio di settore non costituisce prova grave, precisa e concordante, quindi, anche laddove il preventivo contraddittorio sia stato svolto, l'Ufficio deve debitamente motivare l'atto di accertamento non basandolo esclusivamente sullo studio di settore; diversamente si sarebbe in presenza di un accertamento dei redditi standardizzato e slegato dall'effettiva capacità contributiva del contribuente in violazione dell'art. 53 della Costituzione La circostanza che sia stato svolto il contraddittorio col contribuente non comporta che, in giudizio, l'onere della prova non gravi oltremodo sull'Amministrazione Finanziaria in quanto tale inverione dell'onere probatorio non emerge da alcuna norma specifica. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. *d*); D.L. 331/1993, art. 62 *sexies*; c.c., art. 2697.

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

AGEVOLAZIONI

920. Agevolazioni prima casa, residenza
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 20/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - Decorrenza effetti - Data domanda residenza - Data di iscrizione anagrafe - Irrilevante.
Il contribuente può fruire delle agevolazione per l'acquisto dell'abitazione principale purché dimostri di aver inoltrato al Comune, in cui è ubicato l'immobile agevolato, domanda di residenza entro i termini di 18 mesi dalla data di stipula del rogito. A nulla rileva che il comune destinatario della domanda provveda all'iscrizione nell'anagrafe decorsi i predetti termini dato che l'iscrizione all'anagrafe civile del comune attiene al semplice perfezionamento burocratico e non incide sul diritto all'agevolazione. (F.S.)

921. Esecuzione verbale di separazione coniugale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 92/2/2012 del 14 marzo 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi

IMPOSTE INDIRETTE - REGISTRO - Avviso di liquidazione - Trasferimento coattivo di immobili - Esecuzione verbale di separazione coniugale - Agevolazione - Sussiste.
Sussistono le agevolazioni per imposta di registro ed ipo-catastali di cui all'art. 19 L. 74/1987 per la registrazione della sentenza di trasferimento coattivo di immobile a favore delle figlie di coniugi separati, laddove il detto trasferimento trovi causa nel verbale di separazione coniugale dei genitori delle ricorrenti. Il trasferimento non costituisce donazione ma atto di contenuto solutorio, sostitutivo dell'obbligo di mantenimento. (P.D.)

Riferimenti normativi: L. 74/1987, art. 19.

922. Omessa compilazione quadro RU
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 106/1/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI - L. 449/1997 - OMESSA COMPILAZIONE QUADRO RU - Errore formale- Perdita dell'agevolazione - Non sussiste.
Spetta il rimborso degli incentivi fiscali *ex* L. 449/1997 attribuiti alle piccole e medie imprese commerciali per la riqualificazione della rete distributiva, utilizzato nel periodo d'imposta nel quale è stato concesso, ma non dichiarato nel quadro RU. Un semplice errore formale non può, infatti, comportare la perdita dell'agevolazione, laddove non vi sia danno per l'Erario né ostacolo al controllo della Pubblica Amministrazione. Ciò in applicazione dei principi generali della correttezza e buona fede, cui deve uniformarsi l'azione della Pubblica Amministrazione e di quelli fissati dallo Statuto del Contribuente, norma successiva all'art. 11 L. 317/1991, che deve ritenersi implicitamente abrogato, ove in contrasto con i principi generali dell'Ord-

inamento nazionale e comunitario, di leale collaborazione tra contribuente e Pubblica Amministrazione. (P.D.)

Riferimenti normativi: L. 449/1997; L. 313/1991, art. 11 comma 3; L. 212/2000.

923. Termine di decadenza
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 78/44/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Golia, Relatore: Degrassi

IMPOSTA DI REGISTRO - Accertamento - Agevolazione prima casa - Decadenza - Decorrenza dalla conoscenza da parte dell'Agenzia delle Entrate della non spettanza dell'agevolazione - Legittimità - Sussiste.
Il termine di decadenza, di cui all'art. 76 D.P.R. 131/1986, per la contestazione delle agevolazioni "prima casa" decorre da quando l'Agenzia delle Entrate viene a conoscenza che l'immobile non poteva usufruire delle menzionate agevolazioni essendo stato oggetto di un contratto di locazione. (L.C.)

924. Istanza di rimborso
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 86/46/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente: De Sapia, Relatore: Di Nunzio

IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE - Istanza di rimborso - Agevolazioni prima casa - Richiesta di applicazione dei benefici dopo la registrazione - Legittimità - Sussiste.
Considerato che la norma in tema di riconoscimento dei benefici fiscali in caso di acquisto della prima casa nulla impone al contribuente circa la forma con la quale i benefici stessi possono essere richiesti, deve ritenersi illegittimo il rifiuto dell'Amministrazione finanziaria al rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali pagate in sede di registrazione di un atto di acquisto immobiliare da parte del contribuente che, solo in un momento successivo, abbia chiesto il riconoscimento dei benefici stessi. (G.Br.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 1 Tariffa.

925. Requisiti agevolazione L. 266/2005, art. 1, comma 497
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 115/29/2012 del 3 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Napodano

IMPOSTA DI REGISTRO - Immobile uso ufficio - Richiesta variazione accatastamento - Compravendita - Accoglimento richiesta variazione accatastamento dopo acquisto - Adibizione immobile a privata abitazione - Agevolazione *ex* L. 266/2005, art. 1 comma 497 - Non sussistono i requisiti.
Laddove un immobile originariamente accatastato come ufficio e per il quale è stata chiesta la variazione di accatastamento sia acquistato da privato per essere adibito ad abitazione prima dell'accoglimento dell'istanza di variazione, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'imposta di registro sulla base del valore catastale anziché sul prezzo indicato in atto di cui all'art. 1 comma 497 della L. 266/2005, in quanto il bene deve essere definito come "*cespite in corso di definizione catastale*". (D.C.)

Riferimenti normativi: L. 266/2005, art. 1, comma 497; D.P.R. 633/1973, art. 10, comma 1 n. 8; D.P.R. 131/1986, art. 43.

926. Agevolazioni prima casa
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 58/8/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Mafferri, Relatore: Rustico

AVVISO DI LIQUIDAZIONE - REGISTRO - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - Abitazione di lusso - Requisiti.
Non può essere revocata l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, prevista dalla nota II *bis*, art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, se trattasi di abitazione non di lusso. Sono applicabili le agevolazioni previste dalla Legge n. 188/1985, prorogate dalla legge n. 541/1988, a seguito dell'acquisto di immobili non di lusso. Ai fini della qualificazione di immobile di lusso è necessario che lo stesso presenti entrambi i requisiti di cui all'art. 5, D.M. n. 1072/1969, il quale dispone che: "*..le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchina) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte dell'area coperta*" (nel caso di specie, la CTP di Bergamo ha ritenuto assenti detti requisiti, con la conseguente irrevocabilità dell'agevolazione richiesta). (A.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 1, nota II *bis*, Tariffa parte I; D.M. 1072/1969, art. 5.

927. Associazione senza scopo di lucro
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 98/1/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Grasso, Relatore: Maurini

AGEVOLAZIONI - Associazione senza scopo di lucro - Registro CONI - Natura sportiva - Benefici tributari.
L'art. 1 della L. 398/1991 ha carattere imperativo in merito al requisito che un'associazione senza fini di lucro si iscriva al registro del CONI per usufruire delle agevolazioni fiscali *ex lege*; in difetto, l'associazione stessa, non esercitando uno scopo associativo di natura sportiva, non può godere di detti benefici tributari, oltre ad esserne esclusa anche per quanto attiene alle norme della L. 289/1991 in tema di enti commerciali. (G.M.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 90; L. 398/1991, art. 1; D.P.R. 917/1986, art. 111 *bis*, commi 1 e 2.

928. Omesso trasferimento della residenza nel termine di legge
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 15 - sentenza n. 22/15/2012 del 16 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Bitonte

REGISTRO - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - Omesso trasferimento della residenza nel termine di legge - Causa di forza maggiore dipendente da minorate condizioni di salute - Irrilevanza - Sanzioni - Inapplicabilità.
Nel caso di acquisto effettuato con le agevolazioni prima casa, con l'impegno di trasferirvi la residenza entro il termine di diciotto mesi, è irrilevante che il trasferimento di residenza non sia avvenuto per cause di forza maggiore dovute da un aggravamento delle proprie precarie condizioni di salute. La causa di forza maggiore è tuttavia causa di inapplicabilità delle sanzioni. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 6, comma 5; D.L. 16/1993.

929. Agevolazioni *ex* L. 168/1982
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 37/1/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: Melluso, Relatore: Di Giorgio

Imposta di registro - Agevolazioni *ex* L. 168/1982 - Obbligo di richiedere nell'atto di compravendita l'applicazione delle agevolazioni - Inesistenza.
Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 5 della L. 168/1982, non è necessario che nell'atto di compravendita sia espressamente richiesta l'applicazione della predetta disposizione. A differenza delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della "prima casa", nessuna norma prevede l'obbligo di richiedere espressamente nell'atto le agevolazioni di cui all'art. 5 della L. 168/1982. A tale fine appare condizione necessaria e sufficiente che il notaio rogante, per *facta concludentia*, abbia applicato alla compravendita tale agevolazione in sede di registrazione telematica del contratto di compravendita. (B.I.)

Riferimenti normativi: L. 168/1982, art. 5.

930. Benefici "prima casa"
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 36/2/2012 del 27 marzo 2012 - Presidente: Spartà, Relatore: Perini

IMPOSTA DI REGISTRO - Benefici "prima casa" - Attività svolta prevalentemente nel comune ove è ubicato l'immobile.
Può fruire delle cd. agevolazioni "prima casa", l'acquirente che svolge la propria attività prevalentemente nel comune ove è ubicato l'immobile oggetto di compravendita (fattispecie nella quale l'acquirente svolge attività commerciale in un comune, attraverso un punto vendita che realizza il 70% circa del volume d'affari dell'attività, mentre in altri due comuni sono ubicati, rispettivamente, un magazzino e un secondo punto vendita gestito da dipendenti). (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 1, tariffa-parte I, nota II *bis*.

931. Riduzione cuneo fiscale
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 61/1/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Melluso

RIDUZIONE CUNEO FISCALE - Esclusione dal beneficio - Caratteristiche di una concessione di servizi.
Con riguardo ai benefici fiscali previsti dall'art. 1 comma 22, della L. 296/2006 (riduzione del cuneo fiscale), l'agevolazione va esclusa solo qualora l'impresa (nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, etc.) operi contemporaneamente in concessione e a tariffa. L'esclusione dal beneficio del cuneo fiscale è riferita alla presenza cumulativa dei requisiti della presenza di concessione traslativa e di sistema a tariffa. Diversamente, qualora l'impresa operi solo in regime di concessione o solo secondo il sistema di remunerazione a tariffa, l'agevolazione è applicabile. Si è in presenza di una concessione di servizi quando l'operatore si assume i rischi connessi alla realizzazione e gestione del servizio e trae la sua remunerazione dall'utilizzatore, segnatamente tramite la riscossione di un diritto; la concessione è caratterizzata dal trasferimento di una responsabilità di gestione. Fanno escludere l'esistenza di una concessione i seguenti elementi: la mancanza di un atto unilaterale dell'affidamento; la l'impegno dell'ente affidante a non autorizzare servizi che possano risultare in concorrenza con quelli aggiudicati; la previsione di penali, premi e cause di decadenza e revoca dall'affidamento e la previsione di un tentativo

di composizione amichevole del contrasto e poi di seguito, in caso di esito negativo, per i giudizi relativi all'interpretazione ed esecuzione del contratto, la competenza di uno specifico foro o il ricorso ad un collegio arbitrale; il rinvio alla normativa vigente e in particolare alle norme del codice civile; la precisazione del Governo italiano fatta nella Circolare n. 61/E del 10 novembre 2007 che l'esclusione riguarda le concessioni traslative e la valutazione di compatibilità della Commissione Europea effettuata con nota 4133/07. (B.I.)

Riferimenti normativi: L. 296/2006, art. 1 comma 266; D.Lgs. 446/1997, art. 11.

932. Revoca dell'agevolazione
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 21/1/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

IMPOSTA SOSTITUTIVA - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - Finanziamenti - Riduzione aliquota - Revoca agevolazione prima casa - Recupero imposta - Non sussiste.
In tema di imposta sostitutiva, l'applicazione dell'aliquota in misura ridotta sui contratti di mutuo stipulati segue le sorti dell'agevolazione prima casa. Tuttavia, fino all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge n. 244/2007, l'Agenzia delle Entrate, in caso di revoca della medesima agevolazione, non è legittimata, secondo il brocardo latino *ubi voluit dixit,* a recuperare l'imposta versata con l'aliquota ridotta. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 1, Tariffa parte I; D.P.R. n. 601/1973, art. 18.

933. Clausole statutarie
Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 20/5/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Chiaro, Relatore: Masi

ENTI NON COMMERCIALI - ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Statuto sociale - Mancata indicazione della non intrasmissibilità della quota e della non rivalutabilità della stessa - Questione puramente formale.
Il mancato inserimento nello Statuto di un'associazione sportiva dilettantistica della clausola riguardante la "non intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non rivalutabilità della stessa" non comporta il venir meno della natura dilettantistica sportiva dell'ente stesso e delle connesse agevolazioni. A seguito dell'art. 90 della L. 289/2002, infatti, l'inserimento della predetta clausola è questione del tutto formale; la sua assenza non impedisce il raggiungimento dell'oggetto sociale e non costituisce motivo per denegare l'agevolazione in esame. (A.La.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 148, comma 8, lett. *f*); L. 398/1991; D.P.R. 544/1999, art. 9; L. 289/2002, art. 90.

934. Vendita dell'immobile prima dei 5 anni
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 94/3/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

REGISTRO - Agevolazioni prima casa - Vendita dell'immobile anteriore al decorso di cinque anni dalla data di acquisto - Successivo riacquisto a titolo gratuito entro l'anno dalla vendita di altro immobile destinato ad abitazione principale - Decadenza dai benefici prima casa - Sussiste.
Allorquando l'immobile acquistato con i benefici prima casa venga trasferito prima del decorso del quinquennio dall'acquisto e seguito dal riacquisto, entro l'anno, di altro immobile destinato ad abitazione principale, ma effettuato a titolo gratuito, anziché a titolo oneroso, vi è decadenza dai benefici goduti per il primo acquisto. In tal caso, infatti, il riacquisto non trova più giustificazione in quella finalità di reinvestimento del ricavato dalla vendita che rappresentava la ragione d'essere del beneficio fiscale riconosciuto sull'originario acquisto prima casa. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 1 nota II *bis*; D.L. 16/1993.

935. Agevolazioni edificatorie
Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 75/1/2012 del 21 giugno 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Agevolazioni edificatorie - Requisiti.
In tema di imposta di registro, per poter fruire dell'aliquota all'1% occorre che il trasferimento abbia per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto. È dunque necessario ai fini dell'agevolazione che concorrano un requisito oggettivo ed uno soggettivo; in particolare l'edificazione deve avvenire entro 5 anni e deve esser realizzata dallo stesso soggetto acquirente. (A.La.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, Tariffa, Parte I, art. 1.

936. Regime della piccola proprietà contadina.
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 61/1/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Latagliata, Relatore: Dell'Aringa

ACQUISTO DELL'USUFRUTTO - Da parte di coltivatore - Acquisto della nuda proprietà da parte di soggetto non dedito alla coltivazione della terra - Regime della piccola proprietà contadina - Applicazione all'usufruttuario - Sussiste.
Le agevolazioni previste per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina si applicano con riferimento a tutti gli atti traslativi di diritti reali immobiliari, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della L. 604/1954. Le agevolazioni spettano anche al coltivatore diretto che acquisti il solo diritto di usufrutto, anche se con atto contestuale la nuda proprietà sia acquistata da un soggetto privo dei requisiti previsti da tale disciplina agevolativa. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: L. 604/1954, art. 1.

937. Utilizzabilità del credito d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 7/50/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Natola

AGEVOLAZIONI - CREDITO IMPOSTA - Utilizzabilità - Condizioni - Dichiarazione - Periodo d'imposta in cui è sorto o periodo successivo.
Il contribuente che beneficia di un'agevolazione fiscale regionale al commercio, può utilizzare il credito d'imposta che ne deriva a condizione che lo stesso sia indicato a pena di decadenza nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è sorto o, al più tardi, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: L. 317/1991, art. 11.

938. Rimborso ritenute
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 7/22/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Izzi, Relatore: Musilli

PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA MILITARE - ESENZIONE - Compete - Rimborso ritenute IRPEF - Compete.
La pensione privilegiata ordinaria militare, estesa anche ai militari anche per infermità contratte durante il servizio utile alla leva, è esente dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 601/1973. Compete pertanto il rimborso delle ritenute fiscali e delle maggiori imposte versate con le dichiarazioni annuali dei redditi. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 601/1973, art. 34.

939. Abitazione di lusso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 15/38/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Valenti, Relatore: Greco

IMPOSTA REGISTRO - ACQUISTO ABITAZIONE DEFINITA DI LUSSO - Agevolazione "prima casa" - Non sussiste - Criteri.
Per poter usufruire dell'agevolazione "prima casa", l'immobile oggetto di acquisto non deve possedere le caratteristiche di lusso secondo i criteri individuati dal D.M. 2 agosto 1969, in assenza dei quali la facilitazione compete prescindendo dalla categoria con cui risulta censita l'unità immobiliare presso il catasto. L'art. 6 del suddetto Decreto definisce abitazioni non di lusso quelle di superficie superiore a 240 mq, ma esclude dai conteggi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e i posti machina. In particolare, nel computo della superficie utile dell'immobile devono essere conteggiati i vani che possono essere considerati abitabili secondo la normativa statale e locale vigente. (M.M)

Riferimenti normativi: D.M. 2 agosto 1969.

940. Computo metrico abitazione di lusso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 46/43/2012 del 16 marzo 2012 - Presidente: Tucci, Relatore: Di Maida

IMPOSTA DI REGISTRO - BENEFICI PRIMA CASA. - Abitazione di lusso - Computo metrico - Esclusione locali sotterranei.
In base all'art. 3 del D.M. Lavori Pubblici n. 801/1977 e in base all'art. 46 del D.P.R. n. 142/1949 (Legge Tupini) i locali sotterranei (ad es. cantine) non rientrano nella superficie "utile" abitabile ai fini dell'applicazione dei benefici "prima casa", di cui alla nota II bis dell'art. 1 della Tariffa (parte prima) del D.P.R. n. 131/1986, e,

quindi, devono essere esclusi ai fini del computo metrico con riferimento alle abitazioni di lusso. (parte prima)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 1, nota II *bis*, Tariffa. (G.T.).

941. Residenza anagrafica ed effettiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 74/6/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Silocchi

AGEVOLAZIONI - ABITAZIONE PRINCIPALE - Residenza anagrafica - Necessità - Esclusione - Residenza effettiva - Sufficienza - Prova.
L'agevolazione prevista dall'art. 8 D.Lgs. n. 504/1992 per l'immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata per la divergenza tra il luogo indicato nella dichiarazione effettuata ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 504/1992 e la residenza anagrafica del contribuente, in quanto le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito (nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che l'occupazione di un immobile in altro luogo derivante da esigenze lavorative non comporta lo spostamento del centro di interessi familiari ed affettivi, a nulla rilevando il trasferimento formale della residenza anagrafica). (M.V.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 8.

942. Revoca agevolazioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 37/34/2012 del 30 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Targetti

IMPOSTA DI REGISTRO - Agevolazioni fiscali *ex art.* 33 comma 3 L. n. 388/2000 - Piano particolareggiato di edificazione - Approvazione successiva - Irrilevanza.
Per potere godere dell'imposizione fiscale agevolata di cui all'art. 33 comma 3 della L. n. 388/2000, è sufficiente che entro cinque anni dal trasferimento di un terreno precedentemente non edificabile l'acquirente costruisca in base ad un piano particolareggiato di edificazione. Non è necessario, invece, che l'approvazione del piano edificatorio si realizzi prima della data del trasferimento, potendo questa avere luogo anche in un momento successivo. La legge intende infatti riservare un trattamento di favore a tutti quei trasferimenti immobiliari che non abbiano natura meramente speculativa e che siano accomunati dalla circostanza di beneficiare dei mutamenti urbanistici del territorio. L'intento perseguito dal legislatore si ritiene pertanto raggiunto sia nel caso in cui lo strumento urbanistico sia già perfetto all'atto della compravendita, sia quando esso sia ancora in *itinere*. (B.N.)

Riferimenti normativi: L. 388/2000, art. 33, comma 3.

943. Revoca dell'agevolazione, immobili di lusso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 50/28/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

IMMOBILI DI LUSSO - INDIVIDUAZIONE - Scala - Superficie utile - Calcolo - Sottotetto - Abitabilità.

Ai fini dell'individuazione degli immobili di lusso, l'eventuale presenza di una scala non può giustificare l'inclusione, nel calcolo della superficie utile prevista dall'art. 6 D.M. 2 agosto 1969 del sottotetto posto al secondo piano. È noto, infatti, che il sottotetto diventa espressione della superficie dell'appartamento soltanto quando presenti, anche alla stregua dei regolamenti edilizi, le caratteristiche prescritte per l'abitabilità, e ciò alla luce delle caratteristiche tecniche cui devono corrispondere i vani per essere considerati abitabili secondo la normativa statale e locale vigente. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.M. 2 agosto 1969, art. 6.

944. Art. 19 L. 74/1987, separazione e divorzio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 48/49/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Leotta

REGISTRO - AGEVOLAZIONI *EX* ART. 19 DELLA L. 74/1987 - Accordi di trasferimento riconoscimento della proprietà in sede di separazione e divorzio - Applicabilità - Estensione art. 19 della L. 74/1987.
Le agevolazioni di cui all'art. 19 della L. 74/1987 opera con riferimento agli atti di trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge che già fanno parte del patrimonio di uno o di entrambi i coniugi restando esclusi gli acquisti di ulteriori beni. (E.L.)

Riferimenti normativi: L. 74/1987, art. 19.

945. Revoca agevolazioni, responsabilità dell'amministrazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 47/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Zevola

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI - Responsabilità Ufficio per la minore imposta versata - Non sussiste - Tutela della buona fede del contribuente - Non può essere invocata - Responsabilità notaio rogante - Non può essere esclusa - Omesso recupero d'imposta in situazioni analoghe - Convincimento della spettanza dell'agevolazione - Non è fondato - Obiettiva incertezza norma - Non sussiste.
Non può ravvisarsi alcuna responsabilità dell'Ufficio e quindi alcuna lesione al principio della tutela della buona fede del contribuente, nel caso di revoca delle agevolazioni previste dall'art. 1 comma 5, della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, in quanto l'atto è registrato in maniera telematica dal notaio rogante e l'imposta è autoliquidata, mentre la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma può essere accertata dall'Ufficio solo successivamente in occasione del controllo sull'atto stesso. Al contrario non può escludersi la responsabilità del notaio rogante, che tuttavia non attenendo al rapporto tra l'Amministrazione ed il contribuente ma al rapporto negoziale che lega quest'ultimo al notaio, non rileva in sede di impugnazione della pretesa impositiva. La mera omissione dell'Amministrazione Finanziaria di procedere al recupero di imposte dovute per carenza dei requisiti di cui all'articolo 1 comma 5,della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, non costituisce una condotta idonea a fondare nel contribuente, che versi in situazioni analoghe, il convincimento che l'imposta non sia dovuta e neppure può condurre a ritenere sussistente una obiettiva situazione di incertezza della norma suddetta, che peraltro è del tutto chiara nel prevedere l'agevolazione per le fattispecie di esenzione

dall'IVA, che sono del tutto diverse dalle fattispecie di esclusione dall'imposta (nel caso di specie per carenza del requisito della soggettività passiva). (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 1, Tariffa allegata.

946. Usucapione - Benefici prima casa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 82/43/2012 del 29 maggio 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Cantele

Sentenza dichiarativa di usucapione - Benefici "prima casa" - Inapplicabilità.
Il godimento dei benefici concernenti l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa è subordinato alla condizione che l'acquirente, all'atto dell'acquisto, manifesti la volontà di usufruirne. In caso di acquisto di immobile in forza di sentenza dichiarativa dell'usucapione, l'aliquota agevolata dell'imposta di registro non è applicabile, venendo a mancare le condizioni richieste dall'art. 8, nota II *bis*, e dell'art. 1, nota II *bis* della tariffa (parte prima) allegata al D.P.R. n. 131/1986. (parte prima)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 8, nota II *bis* e 1, nota II *bis*, Tariffa. (G.T.).

AIUTI DI STATO

947. Società a capitale pubblico maggioritario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 286/67/2011 del 11 novembre 2011 - Presidente e Relatore: Locatelli

AIUTI DI STATO - ESENZIONE ART. 66 COMMA 14 D.L. 331/1993 - ILLEGITTIMA - SOCIETÀ PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO - Aiuti di stato incompatibili con il diritto comunitario - Società a capitale pubblico totalitario affidataria di servizi pubblici in house - Onere della prova - Regola *de minimis*.
Gli aiuti di Stato non configurabili nella categoria residuale degli aiuti "minimi" erogati in favore delle società a capitale pubblico maggioritario sono incompatibili con il diritto comunitario, ratificato dalle disposizioni del D.L. n. 10/2007, convertito nella L. n. 46/2007. Tale principio si applica anche alle società a capitale pubblico maggioritario affidatarie di servizi pubblici cosiddetti "in house". In tal senso è onere delle società per azioni costituite ai sensi dell'art. 22 della L. n. 142/1990 provare che le agevolazioni fiscali fruite rientrano nel regime residuale degli aiuti *de minimis*. (A.G.)

Riferimenti normativi: L. 46/2007.

CONDONO ED AMNISTIA

948. Credito IVA
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 36/12/2012 del 8 maggio 2012 - Presidente: Gaballo, Relatore: Stefanini

CONDONO ED AMNISTIA - Credito Iva.
Il condono elide, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente vanta nei confronti del fisco, che restano pertanto soggetti all'eventuale contestazione da parte degli Uffici tributari. Di conseguenza, l'Amministrazione Finanziaria ha il potere, anche in presenza di condono fiscale, di accertare a carico del contribuente l'inesistenza dei crediti da questi chiesti a rimborso, principio ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità. (G.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 54; L. 289/2002, art. 9.

949. Diniego di condono, raddoppio dei termini
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 25/1/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

DINIEGO DI CONDONO - FATTISPECIE PENALE - Raddoppio dei termini di accertamento - Valutazione del Giudice Tributario circa la sussistenza del presupposto del raddoppio dei termini.
Il raddoppio dei termini di accertamento scaturente dalla denuncia di reato da parte degli Uffici Finanziari non preclude il riconoscimento del condono adito dal contribuente *ex* art. 9 della L. 289/2002. Rientra nella piena facoltà del Giudice Tributario sindacare, in assenza di qualsivoglia pronuncia giudiziale, la sussistenza o meno del *fumus boni juris* in merito al coinvolgimento del contribuente in fattispecie delittuose. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43.

950. Diniego
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 25/1/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

CONDONO - DINIEGO - FATTISPECIE PENALE - Raddoppio dei termini di accertamento - Sindacato del Giudice Tributario circa la sussistenza del presupposto del raddoppio dei termini.
Il raddoppio dei termini di accertamento scaturente dalla denuncia di reato da parte degli Uffici Finanziari non preclude il riconoscimento del condono adito dal contribuente *ex* art. 9 della Legge n. 289/2002. Rientra nella piena facoltà del Giudice Tributario sindacare, in assenza di qualsivoglia pronuncia giudiziale, la sussistenza o meno del *fumus boni juris* in merito al coinvolgimento del contribuente in fattispecie delittuose. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43.

951. Tardivo versamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 5/7/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi

CONDONO - TARDIVO VERSAMENTO - Invalidità della definizione - Non sussiste - Iscrizione a ruolo di interessi e sanzioni - Diniego di rimborso del debito d'imposta originariamente dovuto e versato - Illegittimità - Sussiste.
Il tardivo versamento della seconda ed ultima rata del condono, mancando una specifica e contraria disposizione di legge, non determina l'inefficacia della defini-

zione agevolata, salva la possibilità dell'Ufficio di iscrivere a ruolo la rata non versata, maggiorata di interessi e sanzioni. Per l'effetto risulta illegittimo il diniego al rimborso dell'intero debito d'imposta originariamente dovuto, iscritto a ruolo e versato. (F.A.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, artt. 9 *bis* e 12.

952. Omesso versamento di una rata
Commissione tributaria regionale della Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 7/35/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Liguoro, Relatore: Granata

DINIEGO CONDONO L. 289/2002 - Omesso versamento di una rata - Perfezionamento del condono - Non sussiste.
In tema di condono *ex* art. 9 *bis* L. 289/2002, in caso di mancato versamento anche di una sola rata il condono non si perfeziona, in quanto è impossibile applicare la sanatoria relativa a violazioni certe dell'obbligo di versamento che vengono reiterate. (G.G.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002. art. 9 *bis*.

953. Definizione ruoli pregressi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 16/50/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

CONDONO - DEFINIZIONE RUOLI PREGRESSI - Versamento entro il termine del D.L. 59/2003 - Decadenza del D.L. 59/2003 non convertito - L. 212/2003 - Effetto sanante - Validità del versamento - Sussiste.
Il contribuente che abbia aderito alla definizione dei ruoli pregressi di cui all'articolo 12 L. 289/2002 versando la relativa imposta entro il termine previsto dal D.L. 59/2003 (che ha prorogato al 16 maggio 2003 il termine originariamente previsto), è ammesso a godere dei benefici del condono nonostante il predetto decreto legge non sia stato convertito, in quanto l'art. 1, comma 2, L. 212/2003 prevede espressamente che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi nella vigenza delle disposizioni di cui al suddetto D.L. 59/2003. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 12; L. 212/2003, art. 1.

954. Rottamazione dei ruoli
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 40/67/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Palestra

CARTELLA DI PAGAMENTO - ROTTAMAZIONE DEI RUOLI - Soggettività attiva - Mancato pagamento della seconda rata - Perdita di efficacia del condono - Sussistenza.
La sanatoria prevista dall'art. 12, L. 289/2002 (cd. rottamazione dei ruoli), in base alla quale viene consentito al contribuente di liberarsi da ogni obbligo nei confronti del Fisco versando il 25% delle somme iscritte a ruolo, costituisce una forma di condono "clemenziale" la cui efficacia è condizionata all'integrale e tempestivo pagamento dell'importo dovuto. Di conseguenza, l'omesso o anche soltanto ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata esclude il verifi-

carsi della definizione della lite pendente (Conf. Cass. Sez. Trib., 20746/2010; 24316/2010). (P.M.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 12.

955. Condono fiscale, avviso di diniego
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 17/46/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Pezza

CONDONO FISCALE - DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI - Avviso di diniego - Versamenti parziali - Versamenti tardivi - Mancato perfezionamento del condono - Sussiste.
Le disposizioni dell'art. 12, L. 289/2002 in tema di condono dei carichi di ruolo pregressi, non determinano alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell'importo normativamente previsto, da versarsi da parte del contribuente per la definizione favorevole della lite pendente, pertanto detta tipologia di condono è condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto, con la conseguenza che, in presenza di omesso o ritardato versamento di quanto richiesto è da disattendersi l'ipotesi di iscrizione a ruolo con addebito di sanzioni o oneri di legge per la somma versata in ritardo od omessa; escludersi la validità della definizione/condono e legittimarsi il diniego del condono dell'Ufficio Finanziario. (A.D.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 12.

956. Pagamento della sola prima rata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 18/11/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Buono, Relatore: Serangeli

CONDONO - *Ex* art. 9, L. n. 289/2002 - Pagamento della sola prima rata - Sanatoria - Inefficace - Definizione della lite - Non sussiste.
Il condono di cui all'art. 9, L. n. 289/02 ha natura "clemenziale" e, a differenza dei tipi di condono previsti dagli articoli 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge, in caso di omesso pagamento delle rate successive alla prima non può ritenersi verificata la definizione della lite essendo inefficace la sanatoria (Conf. Cass. 20746/2010). (A.S.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 9.

957. Condono tombale e attività ispettiva
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 26/12/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Pizzo

CONDONO TOMBALE - Adesione - Preclusione - Attività ispettiva - Non sussiste - Preclusione - Attività accertativa - Sussiste.
La contribuente, in sede di accertamento, si è rifiutata di esibire la documentazione (relativa al contratto di associazione in partecipazione) opponendo l'adesione al condono tombale *ex* art. 9 L. n. 289/2002. L'adesione al condono tombale non preclude i poteri ispettivi dell'Ufficio, ma soltanto l'emissione di accertamenti. Pertanto, l'Ufficio può chiedere la documentazione relativa alla posizione fiscale della contribuente per il periodo d'imposta condonato. (A.S.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 9, comma 10.

958. Condono tombale, preclusioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 37/12/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Siniscalchi, Relatore: Noschese

CONDONO TOMBALE - Adesione - Preclusione - Attività accertativa per gli anni e i tributi condonati - Sussiste - Preclusione - Attività accertativa per gli anni successivi - Non sussiste
Per consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, la definizione automatica della posizione fiscale preclude soltanto l'attività di accertamento per gli anni e per i tributi oggetto del cd. *condono fiscale,* ma non pregiudica affatto i poteri dell'Ufficio di accertare l'insussistenza di un credito d'imposta indebitamente utilizzato in un anno successivo e di procedere ad un suo recupero (Conf. Cass. 375/2009). (A.S.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 9, comma 10.

959. Rottamazione dei ruoli, tempestività del pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 48/22/2012 del 27 aprile 2012 - Presidente: Izzi, Relatore: Musilli

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI - Tempestività del pagamento - Legge 289/2002 art. 12 - Pagamento prima rata - Ritardo pagamento seconda rata - Definitività condono - Sussiste.
L'avvenuto pagamento della prima rata pari, come richiesto dall'art. 12 della L. n. 289/2002, all'80% della somma dovuta (questa determinata nella misura del 25% delle imposte iscritte in cartella), rende definitivo il ricorso ancorché la seconda rata risulti pagata in ritardo. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 12.

960. Definizione delle liti pendenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 41/5/2012 del 31 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Calia

Condono - Provvedimento di diniego - Esclusione - Fattispecie.
Sono escluse dall'applicazione dell'art. 39 D.L. 98/2011 le controversie tributarie che riguardano esclusivamente la spettanza di un'agevolazione in quanto in esse non si fa questione di un tributo preteso (nel caso di specie, i giudici hanno escluso l'applicazione della norma alla vertenza avente ad oggetto il provvedimento di diniego di condono *ex* L. 289/2002) (M.V.)

Riferimenti normativi: D.L. 98/2011, art. 39.

CATASTO

961. Classamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 18/46/2012 del 3 febbraio 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Previ

CATASTO - ACCERTAMENTO - Classamento immobile - Indicazione dati oggettivi - Norme di riferimento per le stime - Legittimità - Sussiste.
È legittimo l'avviso di accertamento contenente la modifica del classamento, qualora l'Ufficio non si limiti alla mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio tecnico erariale (ora Agenzia del Territorio), della classe attribuita all'immobile e della conseguente rendita ma segnali i riferimenti normativi posti a fondamento delle stime eseguite. (R.Sg.)

962. Esercizio potere rettifica
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 32/47/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

RENDITA CATASTALE - ESERCIZIO POTERE RETTIFICA - Natura del termine - Perentorietà - Aggiornamento rendita - Termine annuale - Sussiste.
In tema di catasto dei fabbricati, la procedura, c.d. DOCFA, che consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili stessi, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate la funzione di rendita proposta, fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva; il termine massimo di un anno, pertanto, assegnato all'ufficio dalla normativa, per la determinazione della rendita catastale definitiva, non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell'amministrazione dall'esercizio del potere di rettifica (costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto) ma meramente ordinatoria. La natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1.

963. Riclassamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 87/25/2012 del 19 aprile 2012 - Presidente: Franco, Relatore: Mauri

U.I.U. - RICLASSAMENTO - RENDITECATASTALI - Livellamento - Comune - Microzone.
La norma dell'art. 1 comma 335 legge 311/2004 non mirava certo ad ingenerare la disponibilità di trattamento fiscale tra i proprietari delle U.I.U. riclassate ed i proprietari delle U.I.U. situate nelle microzone non oggetto di revisione, bensì mirava a determinare un livellamento delle rendite catastali, sì da ottenere un

rapporto omogeneo tra valore di mercato e rendite catastali tra le varie microzone del Comune. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 311/2004, art. 1, comma 335.

964. Classamento
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 59/8/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico

CLASSAMENTO E RENDITA CATASTALE - Valore - Categoria - Motivazione - Legittimità - Sussiste.
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione delle rendite sia il risultato di una procedura partecipativa (denuncia Documenti Catasto Fabbricati) in cui si utilizzano anche dati e notizie forniti dallo stesso dichiarante, nonché tariffe già predisposte, l'obbligo di motivazione deve ritenersi adempiuto con la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'organo accertatore a seguito di un procedimento del quale il contribuente ha piena conoscenza (Conf. Cass. 16824/2006, 24064/2006, 1060/2010). (A.L.)

Riferimenti normativi: L. 311/2004, art. 1; L. 241/1990, art. 3; L. 212/2000, art. 7.

965. Atti attributivi di rendita catastale
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 43/4/2012 del 23 maggio 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Perrotti

ICI - Rendita catastale - Determinazione della base imponibile.
In tema di Ici, l'art. 74, comma 1, L. n. 342/2000, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000 gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni o fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica, ma non esclude l'utilizzabilità della rendita medesima una volta notificata, ai fini impositivi, anche per annualità precedenti, ancora suscettibili di accertamento, di liquidazione o di rimborso. Ne consegue che la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione. (G.C.)

Riferimenti normativi: L. 74/2000, art. 74, comma 1.

966. Classamento e attribuzione rendita catastale
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 7 - sentenza n. 11/7/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente: Budelli, Relatore: Musco

Classamento e attribuzione rendita catastale - Contestazione - Contenuto della medesima.
In caso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di sopralluogo che ha fatto constatare l'infedeltà della rappresentazione grafica con la situazione reale, il ricorrente non può limitarsi ad una contestazione generica limitandosi a sostenere che la stima risulta sproporzionata all'effettivo valore di mercato, ma deve dare precise giustificazioni con la relativa documentazione atta a contestare l'operato dell'ufficio. (G.G.)

967. Classamento immobiliare
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 63/33/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Craveia, Relatore: Panzeri

ACCERTAMENTO CATASTALE - CLASSAMENTO UNITÀ IMMOBILIARE - Difetto istruttoria - Insussistenza.

Nell'ambito catastale la determinazione di un classamento è una operazione di carattere tecnico e richiede pertanto da parte dell'Ufficio accertatore l'applicazione di conoscenze tecniche specialistiche. In proposito la sentenza della Corte Costituzionale n. 6854/83 ha sancito che l'obbligo di motivazione per un avviso di classamento di un fabbricato deve ritenersi adempiuto con la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'Ufficio tecnico erariale e siffatti dati sono sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi. Di conseguenza, è legittima la revisione del classamento di un immobile attuato mediante procedimenti automatizzati. (T.Ma.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, artt. 37 e 38; L. 311/2004, art. 1, comma 335.

COMUNITARIO (CONTRASTO CON L'ORDINAMENTO)

968. Rimborso fondato su sentenza della Corte di giustizia UE
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 32/44/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Golia

RIMBORSO - Presupposto - Sentenza Corte di Giustizia - Termine di decadenza.
Qualora il contribuente invochi il rimborso di imposte indebitamente versate sulla base di una pronuncia della Corte di Giustizia che abbia dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario di tali imposte, in quanto discriminatorie, si rende applicabile l'art. 21, del D.Lgs. n. 546/1992 che, in mancanza di disposizioni specifiche, concede a chiunque voglia fare domanda di restituzione di imposte non dovute due anni di tempo dal pagamento o da quando si è verificato il presupposto della restituzione (nel caso, la sentenza della Corte Europea). L'art. 38, del D.P.R. n. 602/1973, per contro, si riferisce ai soli versamenti effettuati per errore materiale ed in caso di inesistenza dell'obbligo di versamento e cioè ai versamenti viziati *ab origine*. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21; D.P.R. 602/1973, art. 38.

969. Regione Lombardia, canone di polizia idraulica
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 65/26/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani

NORMATIVA COMUNITARIA - DISPOSIZIONI INTERNE - Non vi è contrasto - Potere impositivo della Regione.
Non è rinvenibile alcun contrasto tra la normativa comunitaria (Direttiva comunitaria 2002/20/CE) e le disposizioni normative italiane da cui scaturisce il potere impositivo della Regione Lombardia in materia di canone di polizia idraulica: infatti, nella citata direttiva non si rinviene alcuna disposizione da cui desumere il divieto di imposizioni fiscali nella materia che ci occupa. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: Direttiva comunitaria 2002/20/CE.

970. Istanza di rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 3/45/2012 del 30 gennaio 2012 - Presidente: Vitiello, Relatore: Natola

NORMATIVA FISCALE NAZIONALE - NORMATIVA COMUNITARIA - CONTRASTO - Istanza di rimborso - Termine di decadenza - Dies a quo - Decorrenza dal momento in cui il contrasto è conosciuto.
Qualora dall'accertamento di una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario sorga un diritto al rimborso, è solo dal momento in cui è stato sancito il contrasto della normativa italiana rispetto a quella comunitaria che possono decorrere i termini prescrizionali o decadenziali per la richiesta di parte. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21, secondo comma.

971. Incentivo all'esodo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 52/50/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Zevola

TASSAZIONE DELL'INCENTIVO ALL'ESODO - Rimborso d'imposta - Illegittimità comunitaria - Decorrenza del termine.
Con la sentenza C-207/04 la Corte di Giustizia ha dichiarato l'incompatibilità con il diritto comunitario dell'art. 17 comma 4 *bis* del D.P.R. 917/1986 relativo alla tassazione delle somme corrisposte in caso di interruzione volontaria del rapporto di lavoro (cd. incentivo all'esodo).
La stessa Corte ha inoltre chiarito con Ordinanza del 16 gennaio 2008 che, in caso di accertamento di una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione discriminatoria senza attenderne la previa rimozione da parte del legislatore, pertanto è da tale data che può iniziare a decorrere il termine di decadenza delle istanze di rimborso di cui all'art. 38, D.P.R. 602/1973. Infatti, solo da tale data al cittadino è stata chiarita la modalità operativa nell'ordinamento interno della pronuncia della C.G.E. che accerta una discriminazione incompatibile. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38; D.P.R. 917/1986, art. 17, comma 4 *bis*.

972. Erogazione somme TFR
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 59/26/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente: Molina, Relatore: Bonavolontà

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - DECADENZA - TERMINI - Decorrenza - Erogazione somme TFR - Normativa comunitaria.
Il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973 decorre dalla data in cui è avvenuta l'erogazione delle somme relative al trattamento di fine rapporto, e non dalla data in cui il diritto poteva farsi valere. Il diritto comunitario, infatti, non vieta ad uno Stato membro di apporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione di una direttiva un termine nazionale di decadenza che decorra dalla data di pagamento dei tributi. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

CONTENZIOSO

GIURISDIZIONE

973. Atto di pignoramento presso terzi
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 8/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - Contestazione titolo esecutivo - Competenza giurisdizione tributaria.
Sussiste la giurisdizione della Commissione tributaria a fronte dell'atto di pignoramento presso terzi operato dal concessionario alla riscossione quando il contribuente contesti la fondatezza del titolo esecutivo mediante il quale l'ente impositore esercita la pretesa impositiva (F.S.)

974. Cancellazione ONLUS
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 17/21/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Davigo

ONLUS - Cancellazione anagrafe - Giurisdizione giudice tributario - Difensore tecnico - Fine solidaristico - Disabili - Sussiste.
È devoluta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione del provvedimento di cancellazione (o rifiuto di iscrizione) all'anagrafe delle Onlus trattandosi di atto che, oltre a rispondere a finalità di carattere prettamente fiscale, non presenta alcun margine di discrezionalità. L'assistenza di un difensore tecnico non è condizione di ammissibilità degli atti processuali. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 2 e 12, commi 2 e 6; D.Lgs. 460/1997, artt. 11 e 10, comma 2 lett. *a*).

975. Debiti tributari e di natura diversa
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 51/2/2012 del 15 febbario 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Covi

CONTENZIOSO - GIURISDIZIONE - Plurime cartelle di pagamento - Debiti tributari e non - Ipoteca legale in unico atto - Giurisdizione del giudice tributario - Sussiste.
La controversia riguardante l'iscrizione ipotecaria effettuata sulla base di cartelle di pagamento portanti debiti di natura tributaria e diversa rientra nella giurisdizione della Commissione tributaria, laddove non sia tecnicamente possibile scindere le opposizioni mediante lo scorporo del solo carico fiscale. (P.D.)

976. Atto di vendita immobiliare
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 82/46/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente: De Sapia, Relatore: Palombo

PROCESSO TRIBUTARIO - GIURISDIZIONE - Impugnazione di un atto di vendita immobiliare notificato dal Concessionario della Riscossione - Giurisdizione del Giudice Tributario - Non sussiste.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, non sussiste la giurisdizione del Giudice Tributario, bensì quella del Giudice Ordinario, nei giudizi che abbiano ad oggetto l'impugnazione di atti dell'esecuzione forzata successivi alla cartella di pagamento come, ad esempio, l'avviso di vendita immobiliare. (G.Br.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 145.

977. Consorzi di bonifica
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 59/2/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente: Spartà, Relatore: Perini

CONSORZI DI BONIFICA - RISCOSSIONE - TAGLIE IRRIGUE - Giurisdizione del giudice tributario - Sussiste.
Sussiste la giurisdizione del giudice tributario con riguardo al giudizio instaurato avverso la cartella di pagamento emessa da un consorzio di bonifica per taglie irrigue, anche se tale giurisdizione non si estende alla determinazione del *quantum debeatur*, poiché il piano di riparto deliberato dai consorzi è impugnabile davanti al TAR. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 2.

978. Atto di pignoramento presso terzi
Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 3 - sentenza n. 15/3/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Ferrari, Relatore: Verrascina

ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI - Ricorso dinanzi al Giudice Tributario - Inammissibilità.
L'atto di pignoramento non è impugnabile dinanzi al Giudice Tributario ma è oggetto esclusivo della Giurisdizione Ordinaria; esso non rientra tra quelli impugnabili innanzi al Giudice Tributario in quanto annoverato tra gli atti della esecuzione forzata. (R.L.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 2.

979. Opposizione all'esecuzione
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 12/1/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Renzi

RISCOSSIONE - OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE - Ricorso al giudice tributario - Inammissibilità - Sussiste.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 615 c.p.c. e del 2° comma dell'art. 617 c.p.c., ove sia iniziata l'esecuzione, l'opposizione all'esecuzione oltre che quella relativa alla pignorabilità dei beni e l'opposizione agli atti esecutivi, debbono essere proposte al giudice dell'esecuzione con ricorso o citazione nei termini e modalità previste dal codice di rito ed il ricorso dinnanzi al giudice tributario è inammissibile. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 49.

980. Contributi S.S.N.
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 1/67/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Campo

GIURISDIZIONE - Cartella di pagamento relativa a contributi S.S.N. - Impugnazione dinanzi al giudice ordinario - Difetto di giurisdizione - *Translatio iudicii* in favore del giudice tributario - Sussiste - Conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria - Sussiste.
Al fine di evitare menomazioni del diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.) e disparità di trattamento difensivo nei rapporti tra le varie giurisdizioni (artt. 3 e 24 Cost.), deve essere affermato il principio della prosecuzione del processo e la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso di ogni pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice adito e di riassunzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione (cd. *translatio iudicii*). Tale principio trova applicazione anche prima dell'entrata in vigore della Legge n. 69/2009, in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 37 c.p.c. (Conf. Cass. SS.UU. 4109/2007, 13048/2007, 9040/2008, 10454/2008, 17765/2008, 28044/2008, 2871/2009, 2716/2010, 14828/2010, 23596/2010, 24421/2010). (P.M.)

Riferimenti normativi: Costituzione, artt. 3, 24 e 111; L. 69/2009, art. 59; c.p.c., art. 37.

981. Intimazioni di pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 5/18/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Curto, Relatore: Pappalardo

PROCESSO TRIBUTARIO - Oggetto della giurisdizione tributaria - Intimazioni di pagamento - Impugnabilità - Non sussiste.
Non rientrano nella giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento. Le intimazioni di pagamento, che costituiscono l'adempimento prodromico per accedere alla espropriazione forzata *ex* art. 50 D.P.R. 602/1973, non possono essere impugnate se prima non sono state impugnate le relative cartelle di pagamento. (G.I.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 2.

982. Lite temeraria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 70/43/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Di Maida

PROCESSO TRIBUTARIO - Giurisdizione per risarcimento danni da lite temeraria - Sussiste.
La domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata (c.d. lite temeraria) può essere proposta solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della detta responsabilità e del danno. Da ciò consegue che ove la domanda risarcitoria sia proposta nell'ambito di una controversia dinanzi al giudice tributario, questi gode della piena giurisdizione anche per tale domanda. (G.T.)

Riferimenti normativi: R.D. 1443/1940, art. 96; D.Lgs. 546/1992, art. 2.

983. Contributi consortili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 52/49/2012 del 18 maggio 2012 - Presidente: Leotta - Relatore: Primavera

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - CONTRIBUTI CONSORTILI - Onere probatorio.
Allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione di contributi consortili sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente, che disconosca il debito, contestare specificatamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio in difetto di specifica contestazione (E.L.)

ATTI IMPUGNABILI

984. Rifiuto dell'esercizio di autotutela
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 71/44/2012 del 27 marzo 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Maellaro

PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Rifiuto esercizio autotutela.
Al giudice tributario sono attribuite tutte le controversie in materia di tributi, ivi comprese quelle relative ai provvedimenti espressi o taciti di esercizio dell'autotutela tributaria, in quanto incidenti sul rapporto tributario obbligatorio. Ma il limite che incontra l'impugnazione del rifiuto di esercizio dell'autotutela è dato dall'esame del mero sindacato di legittimità del rifiuto in quanto non può porsi in discussione la fondatezza o meno della pretesa tributaria. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.L. 564/1994, art. 2 *quater*.

985. Intimazione di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 57/8/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Mafferri, Relatore: Rustico

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - Impugnabilità - Non sussiste.
L'intimazione di pagamento che contiene l'intimazione ad effettuare il pagamento di quanto indicato nella cartella, non rientra nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e neppure tramite essa è possibile impugnare gli atti precedenti, quali l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento qualora siano divenuti definitivi perché non impugnati nei termini previsti. (A.L.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

986. Silenzio rifiuto
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 49/5/2012 del 30 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Ferraro

CONTENZIOSO - Processo tributario - Atti impugnabili Silenzio rifiuto.
Il silenzio-rifiuto formatosi dopo il novantesimo giorno dalla presentazione della istanza di restituzione è autonomamente impugnabile e il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio previsto dall'art. 21, D.Lgs. 546/1992, a pena di inammissibilità. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21; D.P.R. 602/1973, art. 38.

987. Avviso di recupero
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 16/2/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Vacchiano, Relatore: Picasso

CREDITI D'IMPOSTA - AVVISO DI RECUPERO - Impugnabilità - Sono impugnabili.
Gli avvisi di recupero di crediti d'imposta illegittimamente compensati costituiscono manifestazione della volontà impositiva dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tali, sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92. (M.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19; D.Lgs. 241/1997, art. 17.

988. Diniego di autotutela
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 19/2/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni

DINIEGO DI AUTOTUTELA - Motivazione - Esame del merito della pretesa - Valutazione di merito della Commissione tributaria.
La riforma del 2001 ha modificato l'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 nel senso che il contribuente può accedere al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad oggetto tributi laddove l'Amministrazione Finanziaria manifesti la convinzione che il rapporto tributario debba essere regolato in termini che il contribuente ritenga di contestare. Ne consegue che qualora, come nel caso di specie, il diniego dell'esercizio dell'autotutela dell'Amministrazione, non consista in un mero rifiuto ma venga motivato con ragioni di merito è in potere delle Commissioni tributarie sindacare la fondatezza di quanto disposto dall'Ufficio. (M.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

989. Atti autonomamente impugnabili
Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 1 - sentenza n. 20/1/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Calvi, Relatore: Minatta

PROCESSO - Impugnazione cartella di pagamento - Medesimi vizi eccepiti contro l'accertamento - Vizi "propri" - Assenza - Inammissibilità ricorso - Sussiste.
È inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento che ripropone esclusivamente i medesimi motivi di illegittimità già proposti in sede di impugnazione del propedeutico avviso di accertamento perché, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 546/1992, ciascuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi "propri". (M.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

990. Diniego di autotutela
Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 1 - sentenza n. 22/1/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Calvi, Relatore: Maggipinto

PROCESSO - ATTI IMPUGNABILI - Impugnazione diniego di autotutela - Vizi "originari" dell'avviso di accertamento - Inammissibilità ricorso - Sussiste.

Non tutti i provvedimenti di diniego di annullare in autotutela un atto impositivo sono autonomamente impugnabili: è impugnabile dinnanzi al Giudice tributario il rifiuto di provvedere all'annullamento in autotutela di atti impositivi rispetto ai quali il contribuente deduce con l'istanza di autotutela eventi "sopravvenuti" che minano il provvedimento nella sua legittimità; è viceversa inammissibile il ricorso avverso il rifiuto di annullare in autotutela un atto di accertamento per "vizi originari", già presenti fin dalla notificazione dell'atto di cui si chiede l'annullamento in autotutela (nella fattispecie, l'impugnazione del diniego di autotutela è inammissibile perché con l'istanza di autotutela il contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento per vizi originari ed aveva l'onere di impugnarlo autonomamente e non attrarlo nell'impugnativa con l'espediente di contrastare il diniego di autotutela stante il principio per cui "ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri"). (M.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

991. Autotutela
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 2/67/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Campo

ISTANZA DI AUTOTUTELA - Provvedimento di rigetto - Impugnabilità - Esclusione.
In tema di contenzioso tributario, l'atto con il quale l'Amministrazione Finanziaria manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all'art. 19, D.Lgs. 546/1992 e non è quindi impugnabile sia per la discrezionalità da cui l'attività di autotutela è connotata in questo caso sia perché, altrimenti si darebbe ingresso ad un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo oramai definitivo (Conf. Cass. SS.UU. 2870/2009, 3698/2009; Contra Cass. SS.UU. 9669/2009). (P.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

992. Diniego dell'istanza di accertamento con adesione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 51/32/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: Luglio, Relatore: Citro

ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE - DINIEGO - Art. 19 del D.Lgs. 546/1992 - Atto non impugnabile.
È inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego dell'istanza di accertamento con adesione, in quanto l'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non lo contempla tra gli atti impugnabili. (S.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

993. Atto di definizione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 60/28/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Malaspina, Relatire: Lazzarini

OPPOSIZIONE - ATTO DI DEFINIZIONE - Atti impugnabili - Pretesa tributaria.

In ordine all'inammissibilità dell'opposizione avverso l'atto di definizione, la lettura dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 va interpretata estensivamente, identificando tra gli atti impugnabili tutti quelli che, a prescindere dal loro nome, avanzino una pretesa tributaria nei confronti del contribuente. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

994. Diniego autotutela
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 49/30/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente: Paganini, Relatore: Ramondetta

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Definitivo - Diniego di annullamento di autotutela - Impugnabilità - Sussiste.
Anche in presenza di avviso di accertamento definitivo (nella fattispecie per responsabilità del commercialista), è impugnabile il diniego di annullamento in autotutela posto che l'attribuzione al giudice tributario, da parte della L. 448/2001, art. 12 comma 2, di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria devono ritenersi devoluti al giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendentemente dalla specie dell'atto impugnato e dalla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria (Conf. Cass. SS.UU. 16778/2005, 7388/2007, 9669/2009). (M.Fa.)

Riferimenti normativi: L. 448/2001, art. 12, comma 2.

NOTIFICAZIONI

995. Timbro dell'ufficio postale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 123/26/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani

NOTIFICAZIONE - TIMBRO UFFICIO POSTALE - MANCANZA - Mera irregolarità - Raggiungimento dello scopo.
Va disattesa la doglianza del contribuente secondo cui la mancanza del timbro dell'ufficio postale a mezzo del quale sono stati notificati gli atti costituirebbe motivo di illegittimità della notifica; infatti, in assenza di una specifica disposizione normativa che sanzioni tale omissione con la nullità della notificazione, trattasi di mera irregolarità, peraltro sanata per raggiungimento dello scopo. (M.C.G.)

996. Notifica del ricorso
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 208/2/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino

RICORSO - PRESENTAZIONE - Notifica - Data spedizione - Data ricevimento.
In materia di notifica del ricorso tributario il ricorso deve intendersi presentato alla data della spedizione e non alla data di ricevimento, anche se il ricorso è spedito in busta anziché con plico (Corte di Cassazione n. 10481/2003). (A.G.)

997. Società cancellata dal Registro delle imprese
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 23/50/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Introini

Notificazioni - Società cancellata dal registro imprese - Difetto legittimazione passiva - Sussiste - Improcedibilità dell'appello - È improcedibile.
Deve essere dichiarato improcedibile l'appello notificato ad una società già cancellata dal registro delle imprese, infatti tale società deve essere considerata estinta a tutti gli effetti e pertanto priva di legittimazione processuale. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 53.

998. Notifica atto di appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 30/11/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: Buono, Relatore: Stella

PROCESSO TRIBUTARIO - Notifica atto di appello - Assenza delle formalità necessarie - Inesistenza della notifica - Non sussiste - Irregolarità - Sussiste - Costituzione in giudizio della controparte - Sanatoria - Sussiste.
L'invio dell'atto di appello in busta chiusa non comporta l'inesistenza della notifica bensì una mera irregalarità che viene sanata se l'appellato si costituisce senza contestare il contenuto della busta (Conf. Cass. 333/2005). (A.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 53, comma 2 e 20, comma 1.

999. Termine di impugnazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 40/11/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Stella

PROCESSO TRIBUTARIO - Termine lungo di impugnazione - Dies a quo - Deposito della sentenza - Notifica atto di appello oltre i termini - Appello inammissibile.
Il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. recepito nel processo tributario ai sensi del combinato disposto degli articoli 51 e 38 del D.Lgs. n. 546/1992, decorre dal deposito della sentenza, indipendentemente dalla notifica della sentenza, senza che assuma alcun rilievo la comunicazione del relativo avviso da parte della Cancelleria (Conf. Cass. 6375/2006). (A.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 51 e 38; c.p.c., art. 327.

1000. Fallimento della ricorrente, notifica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 45/11/2012 del 30 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Buono

PROCESSO TRIBUTARIO - Fallimento della ricorrente - Legittimazione processuale del curatore fallimentare - Omessa notifica dell'atto di appello al fallimento - Nullità - Costituzione in giudizio del fallimento - Sanabilità della nullità.
In caso di intervenuto fallimento della società ricorrente in pendenza di giudizio, la legittimazione processuale spetta al curatore fallimentare al quale, di conseguenza, deve essere notificato l'atto di appello, a pena di nullità dello stesso. Detta nullità è sanata ove il fallimento si costuisca nel giudizio, richieda interruzione del giudizio ovvero proponga controdeduzioni. (A.S.)

1001. Sanabilità della notifica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 65/46/2012 del 17 maggio 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

ACCERTAMENTO - VIZI DI NOTIFICA - Notifica inesistente - Sanabilità con la costituzione in giudizio - Non sussiste.
L'inesistenza della notifica ricorre non solo quando la stessa sia mancata ma anche quando risulti effettuata secondo forme o modalità assolutamente non previste dal codice di rito, nel qual caso l'atto deve essere considerato *tamquam non esset* e, risultando pertanto giuridicamente inesistente, è insuscettibile di sanatoria — attraverso la costituzione in giudizio —, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, applicabile solo per la sanatoria della nullità (Cass. 24442/12008 e Cass. SS.UU. 4570/2007). (Nel caso di specie era stata eccepita la nullità insanabile della notifica per totale mancanza della relata di notifica. La doglianza era stata accolta dai giudici di prima istanza poiché dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, l'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 48 delle disposizioni di attuazione c.p.c. non risultava preceduto da una relata di notifica, tale non potendosi certamente considerare l'annotazione, priva di firma e di data, recata dalla relazione di notificazione, peraltro non compilata, "sconosciuto all'indirizzo"). (P.L.)

1002. Raggiungimento dello scopo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 78/45/2012 del 25 giugno 2012, Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo

CARTELLA - NULLITÀ DELLA NOTIFICA - Sanatoria *ex* art. 156 c.p.c. - Raggiungimento dello scopo - Non sussiste - Applicabilità ai soli atti processuali.
La cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 *bis*, D.P.R. 600/1973 costituisce un atto amministrativo sostanziale e non un atto processuale. Ne consegue che, in caso di vizi di notifica della cartella, non trova applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c.. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; c.p.c., art. 156.

1003. Errata notifica dell'appello
Commissione tributaria centrale, Sezione regionale della Lombardia - Coll. 3 - decisione n. 45/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Fiorenza, Relatore: Moroni

RICORSO IN APPELLO - Errata notifica - Nullità del processo - Sussiste.
Nel caso di notifica del ricorso d'appello avvenuta non presso la sede sociale, né presso l'abitazione del nuovo amministratore unico, bensì presso l'abitazione del precedente amministratore e per di più di medesimo reiterato errore commesso anche relativamente alla notifica del dispositivo di secondo grado, il processo è nullo, essendo la notifica un atto ricettizio improduttivo, se erroneamente effettuata, di effetti propri, e la stessa prodromica a qualsiasi atto o procedimento conseguente. (M.Sa.)

PROCESSO

1004. Inammissibilità del ricorso
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 19/42/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Ruggiero

Istanza di rimborso inviata a ufficio incompetente - Provvedimento di silenzio rifiuto - Inesistente - Successivo ricorso - Inammissibile.
La presentazione di un'istanza di rimborso ad un ufficio incompetente osta alla formazione del provvedimento negativo del silenzio-rifiuto e determina l'improponibilità, rilevabile d'ufficio, del ricorso presentato alla Commissione tributaria, per difetto del provvedimento impugnabile. L'inammissibilità sussiste anche nel caso in cui il ricorso sia stato notificato all'Ufficio competente, diverso da quello a cui è stata presentata domanda di rimborso. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

1005. Estinzione del giudizio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 23/43/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Raimondi, Relatore: Barbata

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE - Ravvedimento operoso - Riconosciuto dall'Ufficio in sede di giudizio - Mancata prova sgravio - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Non sussiste.
Qualora l'Ufficio non fornisca la prova di aver provveduto allo sgravio degli importi sanati dal contribuente con ravvedimento operoso, il giudice non può dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ma deve accogliere il ricorso del contribuente disponendo lo sgravio non essendo venuti meno i motivi sostanziali che hanno generato la lite e instaurato il contraddittorio. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 46.

1006. Processo tributario
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 47/43/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente: Rovella, Relatore: Uppi

PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso - Omessa indicazione dei destinatari - Ammissibilità.
Non è inammissibile il ricorso che difetti di una espressa indicazione del soggetto contro il quale è rivolta l'impugnazione se tale soggetto risulta dalla notifica del ricorso. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 18.

1007. Rivalutazione monetaria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 34/29/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Gilardi, Relatore: Perrucci

RIVALUTAZIONE MONETARIA - Domanda autonoma - Prova del danno - Occorre.

La domanda volta all'ottenimento della condanna al pagamento dei danni da svalutazione monetaria conseguente al mancato o tardivo rimborso di eccedenze IRPEF è autonoma e ulteriore rispetto a quella volta al riconoscimento degli interessi legali maturati sulla medesima somma. Pertanto, occorre la prova specifica delle circostanze che hanno comportato il concreto danno derivante dalla mancata disponibilità del credito vantato, in relazione in particolare alle metodiche di investimento del denaro da parte del contribuente. La circostanza che questi eserciti un'attività professionale, infatti, non è di per sé sufficiente per poter sostenere che la protratta mancata disponibilità del credito abbia comportato danni ulteriori rispetto al quantum già previsto con la rifusione degli interessi legali. (D.C.)

1008. Difetto di legittimazione processuale del convenuto
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 96/1/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

PROCESSO TRIBUTARIO - Mancato pagamento cartella per TARSU e iscrizione albo avvocati - Provvedimento di fermo amministrativo - Incompetenza Agenzia Entrate per la materia del contendere - Sussiste - Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso presentato contro l'Agenzia delle Entrate per il provvedimento di fermo amministrativo disposto sul mancato pagamento della cartella portante debiti per TARSU e per quota di iscrizione all'Albo degli Avvocati, a causa del difetto di legittimazione procedurale del convenuto. Ai sensi dell'art. 101 c.p.c., il giudice non può disporre alcuna domanda se la parte contro la quale essa è stata proposta non è regolarmente convenuta, essendo onere della parte radicare correttamente il contraddittorio. (P.D.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 101.

1009. Ufficio locale incompetente
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 95/1/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

RIMBORSO - SILENZIO RIFIUTO - RICORSO - Agenzia delle Entrate - Ufficio locale incompetente - Inammissibilità - Esclusione.
L'istituzione dell'Agenzia delle Entrate ha creato un soggetto unico su base nazionale quale interlocutore del contribuente, sebbene con le sue articolazioni territoriali, definite dalla Corte di Cassazione come "atti interni" all'Amministrazione Finanziaria. Conseguentemente, la presentazione di un'istanza di rimborso all'Ufficio territorialmente incompetente non può di per sé generare l'inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso, a prescindere dall'applicazione del principio di collaborazione che avrebbe dovuto comportare il tempestivo inoltro della domanda del contribuente all'Ufficio competente da parte di quello che l'ha ricevuta. (P.D.)

Riferimenti normativi: L. 244/2007; D.P.R. 602/1973, art. 38.

1010. Lite temeraria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 104/41/2012 del 21 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Ortolani

LITE TEMERARIA - APPLICAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO - SUSSISTE.
Le ipotesi previste dall'art. 96 c.p.c. sono di sicura applicazione anche nel processo tributario, in quanto articolo non derogato in sede di rinvio. In caso di esecuzione cautelare, non sussistono i presupposti per condannare l'Ufficio per lite temeraria se, al momento dell'esecuzione, esisteva un titolo valido, e il maggior ammontare oggetto di esecuzione è stato rimborsato, seppure tardivamente. (M.M.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 96.

1011. Emendabilità della dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 121/26/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani

DICHIARAZIONE - EMENDABILITÀ - Errori di fatto o di diritto - Sede contenziosa - Esercitabilità.
La possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della stessa, e tali da incidere sull'obbligazione tributaria, risulta esercitabile anche in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione Finanziaria. (M.C.G.)

1012. Estensione del giudicato
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 132/29/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Napodano, Relatore: Garofalo

Debitori solidali - Litisconsorzio - Non sussiste - Sentenza favorevole al coobbligato - Sentenza passata in giudicato - Coobbligato inerte - Estensione del giudicato - Sussiste.
A mente dell'art. 1306 comma 1 del c.c. le posizioni dei coobbligati solidali sono autonome sul piano sostanziale e danno luogo a cause scindibili dal punto di vista processuale, mentre la deroga di cui al secondo comma si ritiene applicabile solo al coobbligato rimasto inerte. Infatti, nel caso in cui un coobbligato, dopo aver impugnato un atto di accertamento, ottenga una sentenza a lui favorevole, la stessa è applicabile a favore del coobbligato che non ha impugnato l'accertamento, solo se la sentenza sia divenuta definitiva e il ricorso riguardi l'intero rapporto tributario. (D.C.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306.

1013. Giudicato esterno
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 103/47/2012 del 30 maggio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata

GIUDICATO ESTERNO - RIESAME DEL MEDESIMO PUNTO DI DIRITTO ACCERTATO - Medesimi presupposti di fatto e di diritto - Passaggio in giudicato - Riesame del medesimo punto di diritto - Efficacia esterna del giudicato - Sussiste.
Il passaggio in giudicato di una sentenza relativa ad un precedente periodo d'imposta ed avente ad oggetto gli stessi presupposti di fatto e di diritto della controversia trattata, produce i suoi effetti anche su quest'ultima, con la conse-

guente preclusione, anche in materia tributarie, del riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto. (E.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2909.

1014. Litisconsorzio
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 17/1/2012 del 19 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Grasso

SOCIETÀ DI PERSONE - Accertamento del reddito - Reddito di partecipazione dei soci - Riunione di ricorsi - Litisconsorzio necessario originario.
Deve ritenersi che ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario, derivante dalla unicità dell'accertamento e delle sue conseguenze, ogni qual volta insorge giudizio avente ad oggetto il reddito di una società di persone ed il reddito di partecipazione dei soci; allorché i ricorsi sono stati proposti dinanzi a giudici diversi della stessa Commissione ovvero dinanzi a Commissioni Tributarie diverse, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, trattandosi di causa unica a norma dell'art. 14, D.Lgs. n. 546/1992, da effettuarsi nel primo caso, a pena di nullità dell'intero processo, mediante la riunione dei giudizi, nel secondo caso, in cui la riunione sic et simpliciter non è possibile, la competenza territoriale a trattare unitariamente i ricorsi separatamente proposti va determinata con riferimento al giudice che è stato preventivamente adito. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 47; D.P.R. 600/1973, art. 39; D.P.R. 633/1972, art. 55.

1015. Deposito documenti
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 16/5/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Tropeano

CONTENZIOSO - PROCESSO TRIBUTARIO - Deposito documenti.
I documenti prodotti dalle parti durante l'udienza di discussione, poiché presentati oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 546/1992, non possono essere presi in esame della Commissione e, quindi, sono irrilevanti ai fini del giudizio. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 32.

1016. Autotutela
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 62/9/2012 del 29 marzo 2012 - Presidente: De Petris, Relatore: Della Vecchia

CONTENZIOSO - PROCESSO TRIBUTARIO - Controllo automatizzato - Principio *solve et repete* - Autotutela.
Gli atti emessi a seguito di procedure di controllo automatizzato non si possono sottrarre al procedimento di autotutela che incontra come unico limite la sentenza passata in giudicato che abbia pronunziato sul merito del rapporto tributario in contestazione. Il principio del "*solve et repete*", se fosse applicato, sottoporrebbe il contribuente a un prelievo fiscale contrastante con l'art. 10 dello "Statuto dei diritti del contribuente", secondo il quale: "*I rapporti tra contribuente e ammini-*

strazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede". (M.Mo.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 10.

1017. Condanna alle spese
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 98/8/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico

IMPUGNAZIONE - Autotutela post ricorso - Amministrazione condannata alle spese.
Ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, ed il privato si veda costretto ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la P.A. è tenuta alla rifusione delle spese legali. (A.L.)

Riferimenti normativi: D.M. 37/1997, art. 1; c.c., art. 2043; Costituzione, art. 97.

1018. Agente della riscossione
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 27/3/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Spera

CONTENZIOSO - PARTI PROCESSUALI - FERMO AMMINISTRATIVO - AGENTE DELLA RISCOSSIONE Cartella di pagamento - Avviso di mora - Errore Agente della riscossione - Non configurabilità Litisconsorzio necessario - Inammissibilità ricorso.
Nel processo tributario il concessionario del servizio di riscossione è parte, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 546/1992, quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili e, cioè, solo nel caso di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora; in tale ipotesi l'atto va impugnato chiamando in causa esclusivamente il concessionario, al quale è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto e, non essendo configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, è inammissibile il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'amministrazione, non potendosi disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario medesimo (Cass. Sentenze n. 5832/2011 e 3242/2007). (A.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 10.

1019. Cartelle di pagamento non precedute da avviso di accertamento
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 17/1/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni

CARTELLE DI PAGAMENTO - Non precedute dall'avviso di accertamento - Impugnazione delle cartelle - Contestazione della pretesa - Ente resistente - Concessionario della riscossione - Ammissibilità del ricorso - È ammissibile.
Nel procedimento di formazione della pretesa tributaria l'omissione della notificazione di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere, a discrezione del contribuente, o impugnando solamente l'atto consequenziale o impugnando entrambi gli atti, inoltre l'azione può essere proposta, senza che si verifichi un'ipotesi di litisconsor-

zio necessario, tanto nei confronti dell'ente creditore quanto nei confronti del concessionario della riscossione, sul quale è rimesso l'onere di chiamare in causa l'ente creditore (Conf. Cass. 16412/2007). Ne consegue l'ammissibilità del ricorso proposto dal contribuente solamente nei confronti del concessionario della riscossione, avverso due cartelle di pagamento emesse per tasse automobilistiche non precedute dalla notificazione dei relativi avvisi di accertamento e nel quale venga fatta valere la prescrizione del debito tributario. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19; D.Lgs. 112/1999, art. 39.

1020. Cessazione della materia del contendere e spese di giudizio
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 4/2/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Vacchiano

IRAP - RIMBORSO - Cessazione della materia del contendere - Spese del giudizio.
Il rimborso da parte dell'Amministrazione delle somme indebitamente riscosse a titolo di IRAP comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio instaurato dal contribuente avverso il diniego di rimborso delle predette somme. Tuttavia tenuto conto della infondatezza della pretesa fiscale oltre al fatto che il contribuente non ha aderito alla proposta di compensazione, l'Amministrazione deve essere condannata alle spese. (M.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1021. Violazioni fiscali e penali
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 26/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

VERIFICA FISCALE - VIOLAZIONI FISCALI E PENALI - Procedimenti separati - Sospensione del processo tributario - Non deve essere sospeso.
Anche se traggono origine dalla medesima verifica fiscale, il procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della società accertata ed il contenzioso tributario devono proseguire su binari paralleli qualora conseguano, come nel caso di specie, a violazioni penali e fiscali diversificate, vale a dire l'omessa registrazione di fatture emesse dalla società accertata e rinvenute presso una società cliente di quest'ultima e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Ne consegue che non può essere disposta la sospensione del processo tributario, fattispecie peraltro disciplinata dall'art. 39 del D.Lgs. 546/1992. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 39.

1022. Sospensione del processo, presupposti
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 29/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni

PROCESSO - SOSPENSIONE - Presupposti - Opposizione a decreto ingiuntivo - Non è tale.
I rapporti tra il giudizio tributario e i giudizi pendenti davanti alle altre giurisdizioni sono regolati esclusivamente dall'art. 39 del D.Lgs. 546/1992, per il quale la sospensione del primo deve essere disposta solamente quando è presentata querela di falso o deve essere risolta in via pregiudiziale una questione sullo stato o sulla

capacità delle persone (salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio). L'art. 295 c.p.c. è invece applicabile solo nei rapporti tra giudizi tributari quando tra le due cause dedotte davanti alle Commissioni vi sia un rapporto di pregiudizialità. Ne consegue che il giudizio tributario relativo all'imposta di Registro dovuta per una ricognizione di debito contenuta in una scrittura privata non può essere sospeso, nonostante dalla medesima scrittura abbia tratto origine un decreto ingiuntivo opposto in sede civile (nella specie il debitore opponente faceva valere la simulazione della scrittura privata). (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 39; c.p.c., art. 295.

1023. Litisconsorzio necessario
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 30/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni

PROCESSO - SOCIETÀ DI PERSONE - Soci - Avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi - Litisconsorzio necessario - Sussiste - Integrazione del contraddittorio - Deve essere integrato.
Il giudizio contro l'avviso di accertamento promosso da un socio di società di persone, deve necessariamente essere esteso anche a tutti gli altri soci nonché alla società stessa (Conf. Cass. 14815/2008). Pertanto deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio qualora, come nel caso di specie, l'Agenzia notifichi ai soci di una società agricola (in forma di s.s.), distinti avvisi di accertamento con i quali vengono imputati agli stessi i maggiori redditi derivanti dalla supposta simulazione da parte della società di contratti di vendita e di soccida (nella specie trattavasi dell'alienazione di una mandria di mucche da latte e del contestuale contratto di soccida in forza del quale l'acquirente concedeva alla società alienante la disponibilità della mandria medesima). (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992; D.P.R. 917/1986, art 5.

1024. Società e soci, passaggio in giudicato di sentenza
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 30/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni

PROCESSO - SOCIETÀ DI PERSONE - Imposte sui redditi - Annullamento dell'avviso nei confronti della società - Passaggio in giudicato della sentenza - Avvisi nei confronti dei soci - Devono essere annullati - Chiamata in causa della società - Non necessaria.
L'annullamento con sentenza passata in giudicato dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone, con il quale veniva contestato alla società l'omessa fatturazione e registrazione di ricavi, travolge necessariamente per il meccanismo di imputazione pro quota ai soci dei redditi delle società di persone gli avvisi emessi a carico dei soci, senza che vi sia la necessità di disporre la previa chiamata in causa della società (ad opinione del collegio infatti la società non potrebbe far altro che produrre la suddetta sentenza favorevole passata in giudicato già prodotta dai soci in giudizio). (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992; D.P.R. 917/1986, art. 5.

1025. Cessazione della materia del contendere
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 34/1/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Capodaglio

RIMBORSO IRAP - RICORSO AVVERSO SILENZIO RIFIUTO - Successivo rimborso dell'imposta - Somme non ancora erogate al momento dell'udienza - Cessazione della materia del contendere - Non può essere dichiarata - Accoglimento del ricorso.
Nonostante l'Agenzia delle Entrate rettificando il silenzio diniego sull'istanza di rimborso del contribuente, abbia disposto il rimborso delle somme indebitamente riscosse a titolo di IRAP in assenza di presupposto impositivo, deve essere accolto il ricorso del contribuente avverso il predetto silenzio diniego e rigettata la richiesta dell'Ufficio di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora al momento dell'udienza il contribuente non abbia ancora ricevuto dall'Ufficio alcuna comunicazione nè alcun rimborso. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2; D.Lgs. 546/1992.

1026. Dichiarazioni di terzi, valenza
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 43/1/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente: Rizzo, Relatore: Fornoni

PROCESSO - DICHIARAZIONI DI TERZI - Ammissibilità - Non sussiste.
Le dichiarazioni di terzi prodotte in giudizio dal contribuente a conforto delle proprie tesi non possono avere alcun valore probatorio nel processo tributario, nel quale, come è noto, è vietata la prova testimoniale e conseguentemente, non è ammesso l'utilizzo di dichiarazioni di terzi che, in sostanza, costituirebbero un'elusione del predetto divieto processuale. Ne consegue che deve essere rigettato il ricorso del contribuente i cui elementi probatori siano costituiti soltanto dalle predette dichiarazioni di terzi. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 7.

1027. Ricorso cumulativo e collettivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 13/34/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Luglio, Relatore: Vassallo

PROCESSO TRIBUTARIO - RICORSO CUMULATIVO E COLLETTIVO - Connessione soggettiva e oggettiva - Legittimità - Sussiste.
Deve ritenersi legittimo il ricorso unico proposto cumulativamente e collettivamente avverso avvisi di accertamento distinti, se gli atti impugnati risultano soggettivamente e oggettivamente connessi tra loro (nel caso di specie, il ricorso veniva proposto avverso avvisi di accertamento differenti, ma tutti scaturenti da un'unica attività di verifica). L'inammissibilità del ricorso cumulativo-collettivo può essere di contro rilevata solo nel caso di proposizione di un unico ricorso contro atti impositivi afferenti distinti tributi, aventi ad oggetto violazioni disomogenee e rilevate in distinti controlli (Conf. Cass. 7012/1988 e 2002/1990). (B.N.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 18.

1028. Motivazione della sentenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 8/50/2012 del 18 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Introini

REGISTRO - DETERMINAZIONE VALORE TERRENO CEDUTO - Classificazione del terreno all'interno delle aree comunali - Mera rideterminazione delle superfici da parte della CTP - Difetto di motivazione della sentenza - Non sussiste.
È regolarmente motivata la sentenza di primo grado resa in una causa vertente sulla determinazione del valore di un terreno ai fini dell'imposta di registro, nella quale il Collegio si limiti a rideterminare i calcoli effettuati dall'Ufficio suddividendo diversamente il terreno ceduto nelle diverse aree previste dai piani comunali. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 36.

1029. Mancato deposito sentenza impugnata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 4/7/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi

PROCESSO - APPELLO - Mancato deposito sentenza di primo grado.
Il mancato deposito della sentenza di primo grado ad opera dell'appellante non comporta l'inammissibilità dell'appello, se la sentenza è compiutamente indicata nell'atto d'appello, atteso che tutto il fascicolo di causa è inviato dalla CTP alla CTR. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 15.

1030. Motivi di appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 5/32/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Martorelli

MOTIVI DI APPELLO - SPECIFICITÀ DEI MOTIVI - Condizione di ammissibilità dell'appello.
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1993, i motivi di appello devono essere tali da evidenziare i vizi che hanno colpito la sentenza impugnata. Conseguentemente, risulta violato il precetto legislativo laddove i motivi si risolvano in un semplice richiamo alle difese già espresse in primo grado, senza che siano state esplicitate, più o meno direttamente, censure alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata. (D.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1993, art. 53.

1031. Spese di lite
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 6/28/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Izzi

SPESE DI LITE - CONDANNA - SECONDO GRADO - Reiezione appelli - A carico dell'appellante.
Per quanto concerne le spese del giudizio d'appello, la precisa motivazione della sentenza impugnata, che avrebbe dovuto indurre l'appellante a non riproporre il tema, nonché la reiezione degli appelli principale ed incidentale, e la diversa

rilevanza quantitativa rispetto al *quantum* deciso giustificano la condanna delle spese di lite a carico dell'appellante. (M.C.G.)

1032. Appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 10/28/2012 del 3 febbraio 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Candido

APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - Inesistenza - Non sanabilità.
Quando l'appello risulti proposto nei confronti di alcune soltanto delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado comporta la dichiarazione della sua inammissibilità, non potendosi considerare idoneo a determinare la regolare instaurazione del rapporto processuale. In siffatta ipotesi, si tratta di vizio radicale, cioè di vera e propria inesistenza e non di nullità di detto rapporto, che pertanto non è suscettibile di sanatoria *ex* art. 156 c.p.c. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156.

1033. *Ius postulandi*
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 23/36/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Rollero, Relatore: Bonomi

ISCRIZIONE IPOTECARIA - NATURA DI ATTO DELL'ESECUZIONE - Sussiste - Non applicazione art. 50 D.P.R. 602/73 - Illegittimità.
In base all'art. 2495 del c.c. la liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro imprese ha efficacia costitutiva e determina l'estinzione della società e dei suoi organi, venendo meno quindi anche il poter dell'ex liquidatore di rappresentare il giudizio la stessa società. È dunque inammissibile, per difetto dello *ius postulandi*, l'azione giudiziale se la procura alle liti è rilasciata dall'ex liquidatore successivamente alla cancellazione della società dal registro imprese. (M.M.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; D.Lgs. 546/1992, art. 11; c.p.c., art. 75 e ss.

1034. Principio della ragionevole durata del processo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 11/29/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

FATTI NON CONTROVERSI - Ragionevole durata del processo - Mancata integrazione del contraddittorio - Pronuncia - Legittima.
Laddove non sia stato correttamente instaurato il contraddittorio né in primo né in secondo grado, ma la controversia sia di facile soluzione per essere i fatti oggetto di causa non controversi e riconosciuti dalle parti nei vari gradi di giudizio, la Commissione Regionale è legittimata a pronunciare la sentenza pur senza integrare il contraddittorio e senza disporre il rinvio alla Commissione Provinciale. In caso contrario, infatti, si avrebbe una palese e illogica violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2 della Costituzione. (D.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 14, 53 e 59, comma 1, lett. *b*); Cost., art. 111, comma 2.

1035. Solidarietà e litisconsorzio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44, sentenza n. 10/44/2012 del 10 febbraio 2012, Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti

CONTENZIOSO - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA - Litisconsorzio necessario - Non sussiste - Litisconsorzio facoltativo - Sussiste.
La solidarietà tra più soggetti tenuti al pagamento di un tributo non determina il sorgere di un litisconsorzio necessario atteso che il rapporto non è unico. La solidarietà genera invece un litisconsorzio facoltativo trattandosi di una pluralità di rapporti che hanno identico contenuto. (M.F.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1292; D.Lgs. 546/1992, art. 14.

1036. Mancata convocazione del contribuente in pubblica udienza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 20/34/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Menegatti

PROCESSO DI PRIMO GRADO - MANCATA CONVOCAZIONE IN P.U. - Violazione del principio del contraddittorio - Sussiste - Nullità della sentenza.
Costituisce violazione del principio del contraddittorio la mancata convocazione del contribuente in pubblica udienza nel procedimento di primo grado, nonostante la relativa richiesta sia stata regolarmente depositata in Commissione tributaria provinciale e notificata all'Ufficio resistente. Ne consegue che la sentenza pronunciata senza dar seguito all'istanza *de qua* deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992. (B.N.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 59.

1037. Mancato deposito della ricevuta di notifica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 32/64/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Oldi

PROCESSO TRIBUTARIO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE - Mancato deposito della ricevuta di notifica - Inammissibilità.
È inammissibile l'appello non validamente notificato alla controparte. Non vale a dimostrare il regolare espletamento della notifica, il deposito della fotocopia di un avviso di ricevimento privo di sottoscrizione. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 16, commi 2 e 3.

1038. Appello presentato da società in liquidazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 19/49/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga

Inammissibilità del giudizio di appello - Legittimazione passiva - Liquidazione di azienda - Bilancio di liquidazione - Attivo ripartibile pro quota ai soci - Crediti IVA - Non sussiste.
Non sussiste inammissibilità dell'appello presentato da una società in liquidazione in quanto proposto da soggetto estinto, qualora il bilancio di liquidazione regolarmente depositato in Camera di Commercio contenga un attivo ripartibile tra i soci

(nella fattispecie crediti IVA) e questi crediti siano riscossi dal liquidatore, che provvede successivamente alla distribuzione pro quota ai soci stessi. (A.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 53.

1039. Mancata riassunzione nei termini
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 25/50/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Natola

PROCESSO - MANCATA RIASSUNZIONE NEI TERMINI - Estinzione dei giudizio
In grado d'appello deve essere confermata la sentenza di primo grado con la quale la Commissione tributaria provinciale ha dichiarato estinto il giudizio per mancata riassunzione nei termini a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione, in mancanza di adeguati riscontri forniti dalle parti in ordine alla tempestiva riassunzione della causa nei termini previsti. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 63.

1040. Prova testimoniale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 35/63/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini

PROCESSO TRIBUTARIO - Prova testimoniale - Valore indiziario - È tale.
Qualora gli acquirenti di una società immobiliare dichiarino di avere corrisposto, per l'acquisto un prezzo superiore, rispetto a quello ufficialmente indicato nel rogito notarile, la relativa dichiarazione può trovar ingresso nel processo tributario. Nel caso di specie, quanto all'efficacia probatoria di tali dichiarazioni, non risultava dimostrata la pendenza di giudizi con la società cedente tale da comportarne l'inattendibilità e sono utilizzabili le dichiarazioni rese in altra forma da terzi soggetti, in quanto il loro valore probatorio è quello proprio degli elementi indiziari che, senz'altro, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione. Laddove detti indizi trovino oggettivo riscontro documentale nel fatto che almeno in tre atti sui diciassette accertati le parti abbiano stipulato un contratto preliminare di importo superiore a quello dell'atto notarile di compravendita, tale evidenza documentale è tale da non potere essere confutata dalle affermazioni di parte contribuente circa asserite (e non dimostrate) prassi volte a "gonfiare" il valore del preliminare, ritenendosi tra l'altro non credibile che il promissario acquirente si sottoponga al rischio di essere chiamato *ex* art. 2932 c.c. a dare esecuzione ad un contratto stipulate per un corrispettivo superiore a quello concordato. (R.S.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2697 e 2932; D.Lgs. 546/1992, art. 7.

1041. Cartella di pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 26/31/2012 del 2 marzo 2012 - Presidente: Marra, Relatore: Falaguerra

PROCESSO TRIBUTARIO - Cartella di pagamento - Contraddittorio - Sospensione esecuzione sentenza - Difetto - Inammissibilità.

Se con il ricorso avverso la cartella di pagamento vengono dedotti vizi da imputare all'agente della riscossione e all'ente creditore, il ricorso può essere proposto contro l'agente della riscossione, il quale, per vizi che non sono a lui imputabili, ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore interessato. Se non provvede risponderà eventualmente delle conseguenze negative della lite. Per il Giudice non è possibile statuire sopra alcuna domanda se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente avvisata.
È inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado. (A.D.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 49; c.p.c., artt. 101 e 337.

1042. Revocazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 26/49/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Leotta

REVOCAZIONE - Irap - Istanza di rimborso - Silenzio rifiuto - Sentenza non passata in giudicato - Giudizio di revocazione - Ammissibile.
L'ammissibilità del giudizio di revocazione non è da correlarsi all'inoppugnabilità della sentenza derivante dalla scadenza dei termini per l'impugnazione, ma all'inoppugnabilità derivante dalle preclusioni relativi all'oggetto del giudizio, ovverosia, per le sentenze di secondo grado, all'impossibilità di contestare l'accertamento in fatto in sede di legittimità. Nel caso in discussione il ricorrente ha prospettato la sussistenza dell'ipotesi prevista dal numero 4 dell'articolo 395, comma 1, del Codice di Procedura Civile, in quanto la sentenza di prime cure avrebbe descritto una situazione di fatto che risulterebbe smentita dalla documentazione depositata, ma i giudici di appello hanno considerato la doglianza espressa dal contribuente un asserito errore nell'applicazione della norma e quindi un errore di diritto e, come tale, non deducibile in sede di revocazione. (A.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 64.

1043. Documentazione non esibita in sede amministrativa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 26/12/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Pizzo

PROCESSO TRIBUTARIO - Documentazione non esibita in sede amministrativa - Inammissibilità - Sussiste.
La documentazione non esibita in sede di accertamento e prodotta nel primo grado di giudizio e nel giudizio di appello deve essere dichiarata inammissibile, alla luce della normativa vigente di cui all'art. 52, D.P.R. n. 633/1972 e della consolidata giurispudenza della Corte di Cassazione (Conf. Cass. 13511/2008). (A.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 52.

1044. Amministrazione finanziaria e stime dell'UTE
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 33/27/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente: Secchi, Relatore: Ramondetta

PROCEDIMENTO - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Stime UTE - Valore di atto pubblico - Limiti.

Innanzi alle Commissioni Tributarie, l'Amministrazione Finanziaria si trova sullo stesso piano del contribuente, con la conseguenza che le stime dell'UTE da essa prodotte costituiscono delle semplici perizie di parte cui può essere riconosciuto il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non per quanto riguarda il contenuto. (M.C.G.)

1045. Ricorso presentato da società estinta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 48/64/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente: Oldi, Relatore: Dell'Anna

PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso presentato da società estinta - Perdita di capacità processuale - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.
L'estinzione della società comporta anche la perdita della sua capacità processuale con la conseguenza che il ricorso dalla stessa prodotto deve essere dichiarato inammissibile. (R.S.)

1046. Deposito tardivo del ricorso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 49/64/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente: Oldi, Relatore: Alberti

PROCESSO TRIBUTARIO - Deposito del ricorso - Oltre il termine art. 22 D.Lgs. 546/1992 - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.
Il deposito del ricorso decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 546/1992 — espressamente richiamato dall'art. 53 dello stesso D.Lgs. che disciplina gli adempimenti dell'appellante — deve ritenersi tardivo. L'inammissibilità dell'appello tardivamente proposto è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 22 e 53.

1047. Litisconsorzio necessario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza 39/42/2012 del 16 marzo 2012, Presidente: Pizzo, Relatore: Piombo

SOCIETÀ DI PERSONE - AVVISI DI ACCERTAMENTO SOCI - Litisconsorzio necessario - Giudizi separati in primo grado - Nullità - Riunione in secondo grado - Effetto sanante - Condizioni.
La mancata integrazione di un litisconsorzio necessario società-soci rende il giudizio nullo. L'eventuale riunione dei procedimenti in secondo grado ha effetto sanante in presenza di talune condizioni: la consapevolezza di ciascuna parte processuale circa l'esistenza e il contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle loro difese processuali; la identità della causa petendi dei singoli ricorsi; la simultanea proposizione degli stessi avverso un avviso di accertamento sostanzialmente — quanto al contenuto — unitario; la simultanea trattazione dei processi; la identità sostanziale delle decisioni adottate dai giudici di prime cure. La ricomposizione dell'unicità del giudizio nel secondo grado attua il diritto

fondamentale ad una ragionevole durata del processo senza pregiudizio — al ricorrere delle condizioni elencate — del principio del contraddittorio. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 14 e 59; Costituzione, art. 111; Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13.

1048. Produzione documentale in appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 29/33/2012 del 19 marzo 2012 - Presidente: Craveia, Relatore: Guida

PROCESSO TRIBUTARIO - PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ.
Nel processo tributario, il regime giuridico della produzione in appello di nuovi documenti è diverso da quello della proposizione in appello di nuove domande o eccezioni, in quanto, mentre questa è vietata — art. 57 (tranne che per le domande aventi ad oggetto gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata e per le eccezioni che siano rilevabili d'ufficio) dal D.Lgs. n. 546/1992 — la prima, produzione documentale in appello, è espressamente consentita dall'articolo 58 comma 2 del medesimo decreto, il quale — diversamente da quanto previsto per il giudizio civile dall'articolo 345 c.p.c. — fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti (Conf. Cass. 3611/2006, 12022/2009 e altre). (M.P.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 57 e 58, c.p.c., art. 345, comma 2.

1049. Estinzione del giudizio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 26/46/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Pezza

ESTINZIONE DEL GIUDIZIO - CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE - ATTO DI CONTESTAZIONE - SANZIONI - IVA - Concordato preventivo - Iva - Sanzioni - Transazione fiscale - Cessazione della materia del contendere - Non sussiste.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata d'ufficio dal giudice quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta da entrambe le parti che abbia eliminato il contrasto sulle questioni dibattute ed abbia perciò fatto venire meno la necessità di pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Ciò posto, non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere non potendosi subordinare l'omologabilità del concordato preventivo alla rinuncia del debitore a difendersi nei confronti del fisco creditore, considerato che la transazione fiscale *ex* art. 182 *ter* della Legge Fallimentare potrebbe non comprendere tutte le posizioni tributarie a debito fino alla data di presentazione della proposta di concordato. Nel caso di specie la posizione tributaria relativa alle sanzioni Iva in discussione è stata considerata dai giudici non rientrante nella transazione fiscale pertanto non è stato possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere. (A.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 46.

1050. Motivi di impugnazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 11 - sentenza n. 41/11/2012 del 23 marzo 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Stella

PROCESSO TRIBUTARIO - Motivi di impugnazione - Indicazione specifica delle ragioni in fatto e in diritto - Ammissibilità.
L'onere di enunciare espressamente i motivi specifici dell'impugnazione non richiede forme rigorose, essendo sufficiente l'indicazione sommaria delle ragioni in fatto e in diritto su cui si fonda l'impugnazione (Conf. Cass. 4368/1997). (A.S)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 53.

1051. Prove atipiche, stime UTE
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 31/29/2012 del 30 marzo 2012 - Presidente: Alparone, Relatore: Noschese

Imposta di registro - Avviso di rettifica e liquidazione - Perizia di parte - Perizia Agenzia del Territorio - Prove atipiche - Ammissibilità.
Nelle controversie davanti alle Commissioni tributarie l'Ufficio si trova sullo stesso piano del contribuente, e alle stime degli Uffici tecnici dell'Erario va riconosciuto valore di atto pubblico solo con riguardo alla provenienza ma non al contenuto. Ne consegue che la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della propria decisione, precisando le ragioni per le quali la ritiene corretta e convincente. (G.S.)

1052. Poteri delle Commissioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 37/12/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Siniscalchi, Relatore: Noschese

PROCESSO TRIBUTARIO - Poteri delle Commissioni - Di indagine d'ufficio - Limite dei fatti prodotti - Limite del non sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio delle parti - Sussistono - Legittimità.
Alle Commissioni tributarie — in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 3 *bis* comma 5 del D.L. n. 203/2005, convertito nella L. n. 248/2005, abrogativo del comma 3, dell'art. 7, D.Lgs. n. 546/92 — è attributo il potere di indagine che possono esercitare, anche in assenza di istanza di parte, al fine di acquisire elementi utili per il giudizio, nel limite dei fatti prodotti dalle parti e sempre che questa facoltà discrezionale non sia esercitata per sopperire al mancato assolvimento dell'onere probatorio delle parti (Conf. Cass. n. 19593/2006). (A.S.)

Riferimenti normativi: D.L. 203/2005, art. 3 *bis*, comma 5; D.Lgs. 546/1992, art. 7, comma 3.

1053. Riscossione in pendenza di giudizio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 45/49/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Leotta, Relatore: Insinga

CONTENZIOSO - PROCESSO TRIBUTARIO - Pagamento del tributo in pendenza del giudizio - IVA - Omesso versamento di somme richieste con l'accertamento - Sanzione applicabile
Nel caso di maggiore imposta accertata ed oggetto di impugnativa si rende applicabile la riscossione frazionata in pendenza di giudizio di cui all'art. 68, comma 1, D.Lgs. 546/1992. (E.L.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 68, comma 1; D.Lgs. 46/1999.

1054. Eccezione in grado di appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 36/50/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Natola

PROCESSO - Art. 32, commi 3 e 4, D.P.R. 600/1973 - Inutilizzabilità documentazione - Eccezione proposta per la prima volta in appello - Non ammissibile - Utilizzabilità della documentazione - È utilizzabile.
L'eccezione di inutilizzabilità a favore del contribuente delle notizie e dei dati non addotti e gli atti, documenti, libri e registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio che non sia stata sollevata dall'Ufficio medesimo nel giudizio di primo grado, non può essere sollevata in appello, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. che impedisce nel secondo grado del giudizio l'ingresso di nuove eccezioni. Ne consegue l'utilizzabilità a favore del contribuente della documentazione da esso prodotta ed allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, accompagnata dalla dichiarazione richiesta dall'art. 32 comma 4 del D.P.R. 600/1973. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32; c.p.c., art. 345.

1055. Requisiti di ammissibilità dell'appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 38/50/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Chiametti

APPELLO - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ - Critica alla sentenza di primo grado - È necessaria - Mera riproposizione delle argomentazioni difensive di primo grado - Inammissibilità dell'appello.
È prassi consolidata da costante giurisprudenza (per tutte Cass. 16/2000) che i motivi d'appello devono individuare gli errori argomentativi in cui sarebbe insorto il giudice di primo grado, pertanto dovere dell'appellante è quello di evidenziare gli errori dei giudici di prime cure commessi nell'applicazione delle norme processuali o in quelle di diritto sostanziale. È quindi inammissibile l'appello in cui l'appellante non presenti alcuna censura nei confronti dell'operato dei giudici di primo grado, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni difensive sostenute nel precedente grado di giudizio. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 53; c.p.c., art. 342.

1056. Interesse ad agire
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42, sentenza n. 74/42/2012 del 4 maggio 2012, Presidente: De Ruggiero, Relatore: Piombo

MANCATA IMPUGNAZIONE RATIONES DECIDENDI - GIUDICATO INTERNO - Impossibilità di ottenere effetti diversi dal provvedimento impugnato - Interesse ad agire - Non sussiste - Inammissibilità dell'appello - Sussiste
Quando la sentenza abbia accolto più motivi di ricorso ciascuno dei quali singolarmente idoneo a sorreggere la decisione di annullamento totale o parziale dell'atto, l'appellante dovrà impugnare ciascuna delle indicate *rationes decidendi*. L'impugnazione è inammissibile per carenza d'interesse qualora in ragione del passaggio in giudicato di uno dei motivi di parziale o integrale accoglimento del

ricorso introduttivo dalla eventuale riforma non possano discendere effetti diversi da quelli generati dalla sentenza impugnata. (M.F.) (M.F.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 100; D.Lgs. 546/1992, artt. 1, 56 e 60.

1057. Giudicato esterno
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 50/29/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Alparone, Relatore: Moneta

Contenzioso tributario - Giudicato esterno - Svalutazione delle partecipazioni - Legittimità.
La legittimità di una svalutazione di partecipazioni azionarie avvenuta per quote costanti su cinque esercizi che sia già stata valutata positivamente da sentenza passata in giudicato con riferimento a uno degli esercizi, non può essere più contestata in un altro procedimento, in quanto la precedente sentenza rappresenta un giudicato esterno vincolante. (G.S.)

1058. Litisconsorzio necessario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 59/7/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi

LITISCONSORZIO NECESSARIO - Inscindibilità di cause tra più soggetti - Condizioni.
Nel processo tributario è la domanda giudiziale a determinare l'oggetto del processo ed a costituire il riferimento funzionale per valutare l'inscindibilità della causa tra più soggetti, idonea a determinare il litisconsorzio necessario. (D.Z.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 14.

1059. Mancata esibizione di documenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 66/46/2012 del 23 maggio 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

CONTENZIOSO - MANCATAESIBIZIONE DOCUMENTI - In fase di accertamento - Deposito in sede di ricorso - Inammissibilità - Sussiste.
È inammissibile la documentazione prodotta dalla parte solo in sede contenziosa, ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 600/1973, secondo cui le notizie ed i dati non esibiti non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. (P.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

1060. Giudicato esterno
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 91/64/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Oldi

PROCESSO TRIBUTARIO - Estensione del giudicato favorevole reso nei confronti di s.n.c. - Mancata impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del socio - Definitività della pretesa - È tale.
Qualora l'avviso di accertamento nonché la cartella di pagamento siano stati ritualmente notificati al contribuente, socio di una s.n.c., e questi non abbia

impugnato gli atti in oggetto nei termini perentori prescritti dalla legge, la pretesa diviene definitiva. È coerente, quindi, il principio che estende il giudicato favorevole reso nei confronti della società di persone ai soci esclusivamente nel caso in cui il rapporto tributario inerente al singolo socio sia ancora *sub iudice*. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 40; D.Lgs. 546/1992, art. 14; c.p.c., art. 102.

1061. Appello, legittimazione ed interesse ad agire
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 50/34/2012 del 24 maggio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Vassallo

APPELLO - PERDITA TITOLARITÀ DEI DIRITTI IN CAPO ALL'APPELLANTE - Legittimazione ad agire - Non sussiste - Interesse ad agire - Non sussiste.
È inammissibile, per assoluta carenza di interesse ad agire, nonché di legittimazione ad agire, l'appello proposto da società che al momento dell'impugnazione della sentenza di primo grado non risulta più titolare di alcun diritto sull'immobile oggetto della controversia (nel caso di specie, successivamente al giudizio di primo grado avente ad oggetto un avviso di accertamento con il quale veniva rettificato il classamento di un immobile, quest'ultimo veniva venduto ad altra società "nella situazione di fatto e di diritto" in cui si trovava). Ed infatti, alla stregua della regole dettate dal c.p.c., artt. 81 e 100, l'interesse e la legittimazione ad agire nascono dalla necessità di ottenere la tutela dell'interesse sostanziale e, quindi, presuppongono l'affermazione della lesione dello stesso, oltre all'idoneità del provvedimento richiesto a proteggerlo. Pertanto, essi sussistono solamente in capo a chi è titolare dell'interesse sostanziale di cui si chiede in giudizio la tutela. Nessuno, di contro, può lamentare la lesione di un diritto che non gli appartiene. (B.N.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 81 e 100.

1062. Revocazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66 - sentenza n. 79/66/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Evangelista

REVOCAZIONE DI SENTENZA - ERRORE DI FATTO - Natura e presupposti - Fatture per operazioni inesistenti - Valutazione della fittizietà - Spetta al giudice - Travisamento di fatto sulla natura oggettiva o soggettiva della ritenuta fittizietà - Irrilevanza.
L'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione di una sentenza, è quello che si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero viceversa. In materia di fatture per operazioni inesistenti, spetta al giudice valutare, sulla base di una considerazione complessiva degli atti e documenti di causa, se le operazioni debbano ritenersi oggettivamente ovvero soggettivamente inesistenti. La denuncia dell'errore in cui sarebbe incorso il giudice in tale valutazione, pertanto, non è

idonea a costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. (F.M.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 395 n. 4.

1063. Mancata sottoscrizione del ricorso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 84/42/2012 del 31 maggio 2012 - Presidente: Centurelli, Relatore: Giuliani

RICORSO - Mancata sottoscrizione - Sottoscrizione per autentica della procura in calce o a margine - Assunzione di paternità dell'atto - Ammissibilità del ricorso.
Per costante giurisprudenza di legittimità la sottoscrizione del difensore apposta sotto la certificazione della autentica della firma della parte alla procura della lite, redatta in calce o a margine dell'atto stesso, non comporta la inammissibilità del ricorso perché la firma del difensore assolve ad una duplice funzione, di sottoscrizione dell'atto e di autentica della firma di conferimento dell'incarico. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 18 e 12; c.p.c., art. 83.

1064. Legittimazione processuale del fallito
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42 - sentenza n. 88/42/2012 del 31 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Centurelli

FALLITO - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - Difetto assoluto di capacità processuale - Non sussiste - Incapacità relativa - Legittimazione in caso di inerzia del curatore - Sussiste.
La dichiarazione di fallimento non comporta una assoluta privazione in capo al fallito della capacità sostanziale e processuale di tutela dei propri diritti patrimoniali, ma lo pone in uno stato di incapacità relativa che viene meno in presenza di un disinteresse degli organi del fallimento. L'eventuale difetto di capacità processuale può essere eccepito solo dal curatore nell'interesse della massa dei creditori. (M.F.)

Riferimenti normativi: R.D. 267/1942, art. 43; Costituzione, art. 24.

1065. Rimessione in termini
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 6 - sentenza n. 127/6/2012 del 5 giugno 2012 - Presidente: Silocchi, Relatore: Citro

Impugnazione tardiva - Appello - Istanza di rimessione in termini - Inapplicabilità.
La parte che per l'impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. ha l'onere di dimostrare — attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione — il rispetto del termine di legge e non anche che la sentenza stessa non le è stata notificata. Pertanto la mancata notifica della sentenza non giustifica la rimessione in termini dell'appello tardivo in quanto incombe sulla parte costituita nel precedente grado di giudizio l'onere di seguire con la massima diligenza lo svolgimento del processo anche ai fini della decorrenza del termine lungo per l'impugnazione. (M.V.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 38; c.p.c., art. 327.

1066. Appello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 68/33/2012 del 11 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Craveia

APPELLO - RIPROPOSIZIONE GENERICA MOTIVI - INAMMISSIBILITÀ.
L'appello non è ammissibile quando le eccezioni sollevate nel precedente grado di giudizio sono richiamate genericamente, ma non sviluppate. I motivi di appello possono essere gli stessi del primo grado, ma devono essere riproposti e deve essere contestata chiaramente la sentenza nei suoi specifici motivi. (T.Ma.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 56.

1067. Litisconsorzio
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 48/30/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente: Paganini Relatore: Ramondetta

Associazione professionale - Avviso di accertamento - Termine di impugnazione - Litisconsorzio necessario - Ricorso tempestivo di un associato - Ricorso tardivo degli altri associati - Ammissibile.
L'unitarietà dell'accertamento che è alla base delle rettifiche delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei suoi soci, così come delle associazioni e dei suoi associati, determina un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario. Il ricorso proposto nei termini da un solo associato, imponendo l'integrazione del contraddittorio, introduce validamente il giudizio nei confronti di tutte le parti ancorché il ricorso di questi sia tardivo. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 5; D.Lgs. 546/1992, artt. 14 e 21.

1068. *Ius novorum*
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 65/7/2012 del 18 giugno 2012 - Presidente: Chiaro, Relatore: Crespi

APPELLO - IUS NOVORUM - INAMMISSIBILITÀ - Condizioni.
Non è affetto da inammissibilità per violazione del divieto dello *ius novorum* il motivo di appello che contenga nuove argomentazioni o diverse qualificazioni di motivi già dedotti in primo grado. (D.Z.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 53.

1069. Dichiarazioni di terzi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 75/45/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo

DICHIARAZIONI DI TERZI - UTILIZZO NEL PROCESSO TRIBUTARIO - Idoneità a fondare l'accertamento - Divieto di ammissione della prova orale nel processo tributario.
Le dichiarazioni rese da terzi nel corso dell'attività di verifica ai militari della Guardia di Finanza e trasfuse nel PVC sono idonee a costituire prova a fondamento dell'avviso di accertamento e non incontrano il divieto della prova testimoniale prevista nel diritto tributario. Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel processo tributario si riferisce alla prova da assumere direttamente nel processo e

non implica l'inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nella fase procedimentale e rese da terzi. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 7.

1070. Procura alle liti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 144/63/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

PROCESSO TRIBUTARIO - Procura alle liti - Assenza di procura nell'atto introduttivo - Procura successivamente conferita - Inesistenza dell'atto di appello - Sussiste.
Deve considerarsi inesistente, in quanto sottoscritto da soggetto del tutto estraneo alla vicenda, l'atto di appello sottoscritto da difensore che, nella parte introduttiva dichiari di esser stato acciò delegato, con procura rilasciata in calce al ricorso di primo grado, mentre il ricorso in primo grado è stato presentato da (e la procura rilasciata *a*) professionista diverso. Non vale a sanare il vizio la presentazione di una procura rilasciata in data successiva ala presentazione del ricorso, su un foglio autonomo che non indichi il ricorso al quale si riferisce. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 11; c.p.c., art. 83.

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (STATUTO)

1071. Osservazioni e richieste
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 49/26/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio

Statuto del contribuente - Osservazioni e richieste - Attività probatoria - Novità fattuale - Modifica delle conclusioni.
In riferimento all'art. 12 comma 7 L. 212/2000, le osservazioni e le richieste che l'ufficio è chiamato a valutare devono essere tali da integrare le risultanze dell'attività istruttoria precedentemente svolta. Ciò significa che devono essere dotate dei requisiti di novità fattuale tali da giustificare la modifica delle conclusioni cui il verificatore è giunto. Diversamente si richiederebbe all'ufficio di reiterare l'identica attività già precedentemente svolta. (S.T.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

1072. Durata delle verifiche
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 43/47/2012 del 1 marzo 2012 - Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli

STATUTO DEL CONTRIBUENTE - DURATA DELLE VERIFICHE - Permanenza verificatori - Sede dell'attività - Nullità - Non sussiste.
Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 212/2000, la permanenza dei verificatori presso la sede ove viene esercitata l'attività del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, tuttavia, la violazione della suddetta norma non comporta la nullità dell'accertamento né l'inutilizzabilità dei dati acquisiti dato che tali effetti non sono previsti dall'ordinamento. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

1073. Invio del questionario
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44- sentenza n. 75/44/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Golia, Relatore: Degrassi

IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - Questionario - Emissione avviso di accertamento prima dello scadere del termine di 60 giorni previsto dalla legge n. 212/2000 - Legittimità - Non sussiste.
Il termine di cui all'art. 12 Legge n. 212/2000 trova applicazione anche nel caso in cui l'amministrazione finanziaria non abbia notificato un processo verbale di constatazione ma un questionario a cui sia seguita l'emissione dell'avviso di accertamento prima del termine dei 60 giorni che trova applicazione per ogni attività di controllo in quanto estrinsecazione del principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente. (M.A.B.)

1074. Principio di correttezza e collaborazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 144/26/2012 del 2 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi

CORRETTEZZA - COLLABORAZIONE - PRETESA TRIBUTARIA - Controllo automatizzato - Esame sostanziale.

L'eccezione secondo la quale dinanzi alle Commissioni Tributarie sia necessario attenersi a quanto emerge dal controllo automatizzato *ex* art. 36 *bis* D.P.R. 600/1973, senza procedere ad un esame sostanziale della contestazione, è assolutamente priva di pregio, laddove è compito dell'Ufficio verificare la correttezza della pretesa tributaria azionata nei confronti del contribuente alla luce dei principi di correttezza e collaborazione tra istituzione e cittadino sanciti dalla legge 212/2000. (S.T.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; L. 212/2000.

1075. Rimborsi da dichiarazione IVA
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 164/24/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

STATUTO DEL CONTRIBUENTE - RIMBORSI - Attività di accertamento A.F. - Dichiarazione Iva - Non estensione.
Dal tenore dell'art. 8 comma 4 legge 212/2000, si evidenzia che la norma è da circoscriversi ai rimborsi scaturenti da attività di accertamento effettuati dall'Amministrazione Finanziaria dai quali risulti un credito d'imposta maggiore o minore rispetto a quello dichiarato dal contribuente, ma non si può estendere analogicamente ai rimborsi scaturenti dall'indicazione unilaterale in dichiarazione annuale IVA che, in quanto esposti, vengono richiesti con procedura accelerata ai sensi degli artt. 30 e 38 *bis* D.P.R. 633/1972. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 8, comma 4; D.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38 *bis*.

1076. Ragioni di urgenza
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 206/41/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

AVVISO ACCERTAMENTO "ANTICIPATO" - Mancanza ragioni di urgenza - Illegittimità - Sussiste - Omessa motivazione su osservazioni - Illegittimità atto di accertamento - Sussiste.
L'avviso di accertamento è da annullare se emesso in violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, nella parte in cui vieta l'emissione di avvisi di accertamento prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, in assenza di un motivazione circa le ragioni della particolare urgenza. L'avviso di accertamento è altresì illegittimo se non adeguatamente motivato in merito alle osservazioni presentate dal contribuente avverso il processo verbale di constatazione e prima dell'emissione del'avviso di accertamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

1077. Permanenza degli operatori
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 191/24/2012 del 29 giugno 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Parlato

STATUTO DEL CONTRIBUENTE - TERMINI - NON PERENTORIETÀ - Verifica presso la sede - Presenza operatori.

L'art. 12 comma 5 della legge 212/2000 prevede un termine che non è detto sia perentorio, e la circostanza che sia prevista una proroga induce a propendere per la tesi opposta. Pertanto, la permanenza degli operatori deve essere calcolata con riferimento all'effettiva presenza del personale dell'amministrazione nella sede del contribuente e non come durata complessiva della verifica. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12, comma 5.

1078. Statuto diritti del contribuente
Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 2 - sentenza n. 19/2/2012 del 17 gennaio 2012 - Pres. Furlani, Rel. Maffei

ACCERTAMENTO - CONSEGNA PVC - Notifica avviso di accertamento - Entro il termine di 60 giorni - Termine perentorio - Casi di particolare urgenza - Illegittimità - Sussiste.
Il termine di 60 giorni dalla consegna del pvc previsto dall'art. 12 comma 6 della L. n. 212/2000 deve essere inteso a garantire al contribuente la possibilità di interagire con l'Amministrazione Finanziaria prima che essa pervenga alla emissione di un avviso di accertamento; in tal senso, il mancato rispetto del termine, sacrificando un diritto riconosciuto dalla legge al contribuente non può che comportare l'illegittimità dell'accertamento senza bisogno di alcuna specifica previsione in proposito. La Suprema Corte afferma, infatti, che in ipotesi di termine non perentorio non avrebbe senso la previsione della possibilità, contemplata nella medesima norma, di emissione dell'avviso prima del decorso del termine suddetto, solo in "casi di motivata urgenza". (M.D.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

1079. Diritti e garanzie del contribuente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 2/28/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

STATUTO DEL CONTRIBUENTE - Obbligo di invio della richiesta di chiarimenti - Non interferenza.
L'art. 12 L. 212/2000 riguarda altra e distinta ipotesi a paragone di quella disciplinata dall'art. 37 *bis* D.P.R. 600/1973, la cui finalità, *ratio* e meccanismo di tutela sono totalmente diverse, sicché il rispetto dello Statuto del contribuente non implica e non sostituisce affatto l'obbligo di invio della richiesta di chiarimenti previsto dall'art. 37 *bis* D.P.R. 600/1973, la cui mancanza rende nullo il successivo atto impositivo(S.T.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12; D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

1080. Processo verbale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 4/12/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Noschese

PROCESSO VERBALE - Obbligo di redazione ad ogni accesso - Sussiste.
Ai sensi dell'art. 52, D.P.R. n. 633/1972 nonché dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), per ogni accesso effettuato dal personale dell'Am-

ministrazione Finanziaria deve essere redatto un processo verbale, del quale copia va consegnata al contribuente. (A.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 52; L. 212/2000, art. 12, comma 7.

1081. Accertamento "a tavolino"
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 4/12/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Noschese

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Termine di 60 giorni accordato al contribuente - Mancato rispetto del termine - Nullità dell'accertamento - Nullità (anche) dell'accertamento cd. a tavolino.
Qualsiasi attività di natura istruttoria diretta alla verifica della dichiarazione tributaria o tale da comportare l'esame in ufficio dei documenti prodotti dal contribuente stesso, su invito dell'Amministrazione Finanziaria è qualificabile come attività di verifica. Ai fini dell'osservanza del principio del contraddittorio, il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere le rilevazioni eseguite e le constatazioni effettuate, per consentire al contribuente stesso di potersi difendere, presentando le opportune osservazioni. La mancata osservanza della norma per la chiusura della verifica invalida, pertanto, la procedura di verifica rendendo, di conseguenza, illegittimo l'avviso di accertamento. Difatti, l'omessa redazione del processo verbale di constatazione non ha consentito al contribuente di presentare all'Ufficio le opportune osservazioni, come espressamente previsto dall'art. 12 comma 7, della L. n. 212/2000. (A.S.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12 comma 7.

1082. Invito bonario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 11/7/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Gatti

ISCRIZIONE A RUOLO - LIQUIDAZIONE DI TRIBUTI RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE - Richiesta di chiarimenti - Mancato invio - Nullità dell'iscrizione a ruolo - Condizioni.
Il mancato invio dell'avviso bonario determina la nullità dell'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazione soltanto alla duplice condizione che sussistano dubbi o incertezze in ordine al contenuto della dichiarazione stessa, vale a dire sui dati e gli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata, e che le menzionate incertezze si riferiscano ad aspetti rilevanti. (F.A.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 6, comma 5.

1083. Diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 45/7/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Arbasino

Verifiche fiscali su documenti forniti dal contribuente - Diritti del contribuente *ex* art. 12 L. 212/2000 - Applicabilità - Non sussiste.
L'art. 12 comma 7 della Legge 212/2000 si riferisce, nella sua intitolazione, alle verifiche fiscali e nel primo comma si chiarisce che la sua portata è rivolta " *agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività*

commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali...": appare dunque evidente che la disposizione tende a disciplinare questo tipo di verifiche assicurando il rispetto dei diritti del contribuente e la loro tutela in tutte le fasi delle operazioni svoltesi "in loco". Il disposto dell'ultimo comma della norma completa questo tipo di tutela prevedendo il rilascio di copia del processo verbale ed un termine di giorni sessanta per la formulazione di deduzioni da parte del contribuente stesso prima che l'Ufficio assuma le sue determinazioni. A fronte di una norma di così chiaro significato non sembra potersi attribuire, in via interpretativa, al citato settimo comma dell'art. 12 (che và ovviamente letto come completamento di una analitica disciplina delle verifiche presso locali del contribuente) una portata che estende la disciplina stessa anche alle verifiche documentali eseguite, presso gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria su documenti prodotti dalla parte. (R.C.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

1084. Violazione del contraddittorio preventivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 66/46/2012 del 23 maggio 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

ACCERTAMENTO - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Termine di 60 giorni accordato al contribuente - Mancato rispetto del termine - Nullità dell'avviso - Non sussiste.
Nell'art. 12 dello Statuto del Contribuente non è prevista alcuna sanzione, come avviene invece, ad esempio, nell'art. 6, comma 5 dello Statuto, per violazione del contraddittorio preventivo; a ciò si aggiunga che tale parrebbe essere stata la volontà del legislatore, posto che, in sede legislativa, era stato bocciato l'emendamento che prevedeva la sanzione. Inoltre è lo stesso comma 7 dell'art. 12 dello Statuto del contribuente a prevedere l'eccezione alla regola, nei casi di particolare e motivata urgenza (nel caso di specie l'Ufficio aveva specificamente motivato tale urgenza, evidenziando che trattavasi di frode fiscale, con elevati importi per l'annualità in scadenza). Quanto sopra alla luce della sentenza della Cassazione del 13 ottobre 2011 n. 21103 che, superando conclusioni non univoche della giurisprudenza di legittimità, ha confermato la tesi favorevole al fisco, evidenziando che "resta di fatto comunque garantito al contribuente il diritto di difesa, tanto in via amministrativa (con ricorso in autotutela) quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge". (P.L.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12, comma 7.

1085. PVC, termine per presentare osservazioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 78/35/2012 del 19 giugno 2012 - Presidente: Liguoro, Relatore: Granata

IMPOSTA SUI REDDITI - Verifica - PVC - Termine per il contribuente per presentare osservazioni - Accertamento
Il termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni dopo la consegna di un p.v.c., stabilito dall'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, deve essere rigorosamente rispettato dall'Ufficio, salvo l'esistenza di una valida ragione derogatoria, che però non può consistere nello spirare del termine di decadenza per la notifica dell'accertamento. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12.

ELUSIONE, ABUSO E FRODE

1086. Cessione d'azienda
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 2/43/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Rovella

ACCERTAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO - ABUSO DEL DIRITTO - Cessione d'azienda - Effettiva volontà delle parti - Conferimento con successiva cessione delle partecipazioni - Riqualificazione del contratto - Elusione - Non sussiste.
Il conferimento di azienda con successiva cessione della partecipazione non costituisce un'operazione elusiva anche ai fini dell'Imposta di Registro essendo incoraggiata dal legislatore e compatibile con il sistema tributario qualora sussistano fattori concorrenti aventi natura extra tributaria che consentono di valutare l'operazione come non realizzata al solo scopo di eludere il Fisco. (V.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986.

1087. Norma antielusiva generale, imposta di registro
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 3/43/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Rovella

ACCERTAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO - ELUSIONE - Art. 20 - Norma antielusiva generale - Non sussiste.
Nel caso di accertamento in materia di Imposta di Registro, non è corretto attribuire all'art. 20 della Legge del Registro n. 231 funzione di norma antielusiva generale in grado di legittimare un'indagine basata su un presunto scopo economico reale differente da quello proprio del negozio giuridico posto in essere dalle parti. La funzione della norma è quella di ricercare i soli effetti giuridici connessi all'atto sottoposto a registrazione. (V.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986.

1088. Elusione e frode
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 40/1/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Pilello

IMPOSTE DIRETTE - IRES - CONFERIMENTO - Neutralità fiscale - Regime - Frode - Distribuzione di utili - Sussiste.
Il regime di neutralità fiscale dei conferimenti disposto dall'art. 176 T.U.I.R. non è di tipo esonerativo, ma sospensivo, e ha lo scopo di consentire l'effettiva tassazione della plusvalenza nel momento in cui essa viene monetizzata con la cessione a terzi del bene valorizzato. Il presupposto per l'applicazione del regime sospensivo è la continuità ai fini fiscali dei valori dei beni conferiti, senza salto d'imposta. Deve essere qualificato come riparto di utili, e non come distribuzione di riserve di capitali in esenzione d'imposta, il versamento di somme ai soci quale atto finale di una complessa ed articolata serie di operazioni, dapprima volte alla rivalutazione di quote sociali di società proprietaria di terreno di rilevante valore, divenuto edificabile, successivamente cedute a società del gruppo Mythos, ed immediatamente conferite in ulteriore società appositamente costituita, con qualificazione del maggiore valore quale riserva di sovrapprezzo azioni. In questo caso, l'inter-

posizione non è fittizia, ma sostanziale e fu posta in essere quale condotta fraudolenta al fine di pervenire alla sterilizzazione del reddito rilevato in seguito al conseguimento della plusvalenza. Conseguentemente, al caso di specie non è applicabile l'art. 37 *bis* D.P.R. 600/1973, in quanto non si tratta di elusione, ma di vera e propria frode. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 176; D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

1089. Abuso del diritto, registro
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 43/22/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente: Maniaci, Relatore: Salvo

ABUSO DEL DIRITTO - ELUSIONE - Cessione ramo d'azienda - Applicazione registro - Non sussiste.
È legittimo il disconoscimento da parte dell'ufficio degli atti posti in essere in assenza di ragioni economicamente apprezzabili, nonché di valide ragioni di organizzazione aziendale atti a giustificare l'operazione effettuata, se non quella di un risparmio di imposta. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*; D.P.R. 131/1986, art. 20; Costituzione, art. 53.

1090. Contabilità separata
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 60/29/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente: Napodano, Relatore: Garofalo

IVA - Contabilità separata - Ricerca scientifica - Attività di gestione immobili - Diversi regimi IVA - Abuso del diritto - Non sussiste.
Non integra un'ipotesi di abuso del diritto l'opzione del contribuente di istituire *ex* art. 36 comma 3 del D.P.R. 633/1973, due distinte contabilità per separare ai fini Iva la ricerca scientifica dall'attività di gestione degli immobili in cui tale ricerca viene svolta, in quanto trattasi di attività soggette a diverso regime impositivo. Per tale ragione la presenza di due separate contabilità risulta funzionale a una migliore gestione contabile e fiscale delle attività medesime. (M.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 36, comma 3.

1091. Conferimento d'azienda e cessione quote
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 137/1/2012 del 15 marzo 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

IMPOSTA DI REGISTRO - Conferimento d'azienda e cessione quote - Ristrutturazione aziendale - Valide ragioni economiche - Sussistono.
Sussistono valide ragioni economiche sottese all'operazione di conferimento di azienda e successiva cessione di quote alla beneficiaria, laddove l'isolamento o lo scorporo di strutture produttive non omogenee con il "core business" aziendale sia deputato alla riorganizzazione e ristrutturazione produttiva, la cui necessità fu da tempo evidenziata dall'organo amministrativo della società, al fine di individuare un acquirente idoneo alla gestione delle attività suddette. Tale fattispecie non costituisce abuso del diritto, né cessione di azienda ai sensi art. 20 D.P.R. 131/1986; l'esame degli atti in materia di imposta di registro deve essere collocato in un

arco temporale ragionevolmente breve, non potendo essere compresi, ai fini della riqualificazione delle operazione, atti compiuti molto tempo dopo. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20; D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*; D.P.R. 917/1986, art. 176.

1092. ***Merger leverage buy out***
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 95/18/2012 del 17 aprile 2012 - Presidente: Pinto, Relatore: Barone

Tassazione di gruppo - Merger leverage buy out - Elusione - Non è tale - Legittimità - Sussiste.
Le prassi di "*merger leverage buy out*" devono considerarsi lecite e quindi compatibili con il nostro ordinamento anche sotto il profilo fiscale. Il regime fiscale che ne consegue non può essere marchiato di ipotetica elusività solo perché più vantaggioso. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 117; D.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7; c.c., art. 2501 *bis*.

1093. **Abuso del diritto, prova**
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 41/46/2012 del 20 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: De Sapia

ACCERTAMENTO - Abuso del diritto - Onere della prova - Presunzioni semplici - Generiche contestazioni - Inversione - Sussiste.
È posta in capo all'Ufficio la prova di un comportamento formalmente corretto ma in sostanza elusivo, che non può essere fornita attraverso generiche affermazioni, ma deve essere oggetto di specifica documentazione, con rilevazione degli elementi significativi idonei a dimostrare l'uso strumentale e distorto delle norme utilizzate. Il sindacato dell'Ufficio sulle scelte imprenditoriali non può giungere ad imporre alle imprese proprie linee guida o indirizzi che andrebbero a violare l'autonomia e le pianificazioni societarie, imponendo la soluzione ritenuta più vantaggiosa per l'Erario, ma più onerosa per il contribuente solo perché comportante una maggiore imposta. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

1094. **Conferimento ramo d'azienda**
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 63/42/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Mazzotta

IMPOSTA DI REGISTRO - Conferimento d'azienda e cessione partecipazione - Elusione - Non sussiste - Legittimo risparmio di imposta - Sussiste.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il conferimento d'azienda e la successiva cessione della partecipazione (ricevuta in cambio del conferimento), non sono da ritenersi operazioni elusive, in quanto la *consecutio* degli atti negoziali posti in essere non sono da considerarsi come produttivi di un unico effetto giuridico — tributario (nella specie l'Ufficio ha riqualificato, *ex* art. 20 del T.U. imposta di registro, entrambe le operazioni in cessione d'azienda), ma devono essere viste come momenti di una più generale "riorganizzazione aziendale". Non

è vietato al contribuente cercare legittimamente il risparmio d'imposta, così come garantito dalla Costituzione *ex* artt. 53 e 41, con la scelta di atti che glielo consentono. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

1095. ***Dividend washing***
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 63/46/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: De Sapia, Relatore: Astolfi

ELUSIONE - ABUSO DI DIRITTO - Nullità del contratto - Difetto di causa - Prestito finanziario - Valide ragioni economiche - Non sussiste.
La nullità dei contratti per difetto di causa in caso di *dividend washing* non è applicabile alla struttura contrattuale del prestito finanziario la quale ha superato il vaglio della Suprema Corte di Cassazione. Non è immaginabile in materia di norme speciali, quale è appunto l'art. 37 *bis* del D.P.R. n. 600/1973, un'interpretazione estensiva o un'applicazione analogica. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis.*

1096. **Cessione di partecipazioni e atti successivi**
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 153/1/2012 del 17 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Donno

ELUSIONE - IMPOSTA DI REGISTRO - Avviso di liquidazione - Cessione di partecipazioni e atti successivi - Riqualificazione giuridica - Cessione di azienda - Norma anti elusiva generale - Esclusione - Obbligo di contraddittorio preventivo - Sussiste.
Ai fini dell'imposta di registro non è prevista una norma anti elusiva a carattere generale. L'art. 20 del D.P.R. 131/1986 concerne un'imposta che grava sull'atto: la ricostruzione della natura giuridica del negozio non può oltrepassare la qualificazione civilistica degli effetti giuridici desumibili da un'interpretazione complessiva dello stesso. Diversamente, non si avrebbe una puntuale qualificazione dell'atto, ma la sostituzione della volontà delle parti con una diversa ed ulteriore. Nel caso di specie, la successione di atti, dal conferimento del ramo di azienda, successiva cessione di partecipazioni e contratto di affitto d'azienda non costituiscono elusione delle imposte di registro ed ipo-catastali come unico atto di cessione di azienda, supposto sula base di un collegamento negoziale indiretto, bensì si tratta di atti differenti con chiara e diversa manifestazione di volontà. In ogni caso, l'avviso di liquidazione è nullo per violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, garanzia procedimentale di cui all'art. 37 *bis* D.P.R. 600/1973. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20; c.c., artt. 1362 e 2697; D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

1097. **Abuso del diritto**
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 119/42/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

OPERAZIONE SOCIETARIA - Rilevante vantaggio fiscale - Scarsa rilevanza economica - Elusione e abuso del diritto - Sussistono.

È legittimo l'atto impositivo con cui l'Amministrazione Finanziaria abbia contestato l'elusione (e l'abuso del diritto) in relazione ad una complessa e articolata operazione societaria se si accerta che il fine ultimo ed esclusivo è stato quello del risparmio di imposta (nel caso di specie di ingente valore), e nel contempo si accerta che le stesse operazioni poste in essere non rivestono particolare pregio economico. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

1098. Scelte imprenditoriali
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 82/44/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Faranda

ACCERTAMENTO - CESSIONE DI AZIENDA - FUSIONE - Elusione - Non sussiste.
La scelta del contribuente di cedere l'azienda anziché di effettuare una fusione non è censurabile sotto il profilo elusivo *ex* art. 37 *bis* del D.P.R. n. 600/1973, stante, da un lato, la libertà del contribuente di scegliere le forme giuridiche meno onerose dal punto di vista fiscale e, dall'altra, la presenza di valide ragioni economiche (rappresentate, nel caso di specie, dalla possibilità per il contribuente di avere, con la cessione di azienda, un modello organizzativo immediatamente operativo mentre ciò non sarebbe stato possibile in caso di fusione stante il disposto dell'art 2503 cc). (M.A.B.)

1099. Abuso del diritto
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 166/41/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Ortolani, Relatore: Martinelli

CESSIONE DI QUOTE IN LUOGO DI CESSIONE DIRETTA DI IMMOBILI - Abuso del diritto - Non sussiste.
In un'operazione societaria non si riscontra abuso del diritto nel caso esistano ragioni extra fiscali dirette a migliorare la struttura e l'efficienza dell'impresa. L'Amministrazione finanziaria deve verificare se l'operazione rientri nella logica del mercato e l'abuso del diritto deve essere escluso nel caso in cui vengano ravvisate ragioni extra fiscali aventi ad oggetto un miglioramento funzionale dell'impresa. Il contribuente non è tenuto a scegliere la via più onerosa (sotto il profilo fiscale) per realizzare le proprie finalità economiche. L'Amministrazione finanziaria deve inoltre indicare nell'atto impositivo il motivo per cui la forma giuridica adottata non sia idonea rispetto all'operazione intrapresa. L'operazione di cessione del 100% delle quote di una società a responsabilità limitata che ha come effetto quello di trasferire gli immobili posseduti dalla stessa s.r.l. (in luogo della vendita diretta dei medesimi immobili proposta dall'Agenzia delle Entrate), non è un'operazione "abusiva" ai fini dell'IRAP, in quanto la libertà economica della società non può essere limitata per ragioni fiscali. (M.M.)

1100. Elencazione art. 37 *bis* D.P.R. 600/1973
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 149/24/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

OPERAZIONI ELUSIVE - Elencazione - Non tassatività.

L'operato dell'Ufficio non può essere contestato sostenendo che la serie di operazioni non presentano caratteristiche di elusività solo in quanto non ricomprese nell'elencazione *ex* art. 37 *bis* D.P.R. 600/1973; di fatto questo articolo è da intendersi come mero sintomo dell'esistenza di una regola generale che si identifica nei sovrastanti principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

1101. Collegamento negoziale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 113/25/2012 del 18 maggio 2012 - Presidente: Franco, Relatore: Fumagalli Ceri

ATTI GIURIDICI - ATTI NOTARILI - COLLEGAMENTO NEGOZIALE - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DELL'IMPRENDITORE - Risparmio d'imposta.

Una pluralità di atti relativi a singoli negozi giuridici, realizzati da separati atti notarili devono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro, né possono essere caratterizzati da collegamento negoziale, in quanto intervenuti tra soggetti diversi. Le scelte economiche devono essere lasciate alla facoltà dell'imprenditore e l'Ufficio non può sindacarne la volontà e col pretesto della contiguità temporale degli atti inferirne la connessione. E non è vietato al contribuente ricercare in modo legittimo un risparmio d'imposta, con la scelta di atti che glielo consentano. M.C.G.)

1102. Prelievo di utili tassati
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 244/26/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio

UTILI TASSATI - PRELIEVO - IMPRENDITORE - Annotazione nei libri personali - Incontestabilità Presunzioni - Non operano.
Appare incontestabile il diritto di un imprenditore di prelevare dalla propria azienda, per insindacabili fini personali, gli utili tassati prodotti nei precedenti esercizi oppure quelli ragionevolmente producendi nell'anno in cui viene effettuato il prelievo, purché tali prelievi siano debitamente annotati nei libri contabili. In tal caso non solamente l'operazione risulta regolarmente annotata in contabilità, bensì è certo chi sia il precettore delle somme. Condizioni la cui sussistenza inibisce l'operare di presunzioni che inducano ad operare i recuperi di tassazione. (M.C.G.)

1103. Strategia di gruppo
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 59/10/2012 del 19 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Tibaldi

ELUSIONE E FRODE - STRATEGIA DI GRUPPO - Antieconomicità delle operazioni.
La valutazione dell'economicità di una determinata operazione, che avvenga tra società facenti parti del medesimo gruppo, non può limitarsi unicamente alle più immediate conseguenze per una sola delle società del gruppo. Il giudizio, invece, deve tenere conto degli effetti complessivi dell'operazione, prendendo in conside-

razione tutte le società partecipanti alla stessa, e dell'interesse del gruppo nel suo complesso. (G.B.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 109 comma 5.

1104. Garanzie procedimentali
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 93/9/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente: Mafferri, Relatore: Della Vecchia

ELUSIONE - GARANZIE PROCEDIMENTALI - Imposta di Registro.
Le garanzie procedimentali previste dall'art. 37 *bis* del D.P.R. 600/1973 si applicano anche agli accertamenti relativi all'imposta di Registro, nel caso in cui si tratti di accertamenti con clausole antielusive. Di conseguenza, è nullo l'avviso di accertamento emesso senza aver posto in essere il contraddittorio preventivo. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

1105. Abuso di diritto
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 66/2/2012 del 7 giugno 2012 - Presidente: Galizzi, Relatore: Mannella

ELUSIONE E FRODE - ABUSO DI DIRITTO - Vantaggio d'imposta - Prevalenza della sostanza sulla forma - Imposta di Registro.
L'utilizzo di un complesso e artificioso schema giuridico, composto da atti di per sé singolarmente leciti, ma compositamente finalizzati ad un indebito e rilevante risparmio d'imposte, costituisce "abuso di diritto". Ai sensi dell'art. 20 del T.U.I.R. e della prevalente e costante giurisprudenza di legittimità, l'imposta di Registro va unitariamente applicata alla fattispecie sostanziale emergente da più atti giuridici, prescindendo dal fatto che tali atti siano contenuti in un unico documento, ovvero in più documenti non contestualmente redatti. La Suprema Corte, con le sentenze n. 14900/2001, 2713/2002, 10660/2003, 8098/2006 e 1027/2007, ha affermato che ai fini dell'applicazione delle imposte de quo è legittimo estendere l'attività interpretativa a elementi extracontrattuali o al collegamento tra più atti, in particolare nei casi come in quello di specie in cui la distanza temporale tra le date di stipulazione e di registrazione di essi è risultata eccessivamente ravvicinata. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

1106. Conferimento di ramo d'azienda
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 51/1/2012 del 11 aprile 2012 - Presidente: Melluso, Relatore: Paghera

IMPOSTA DI REGISTRO - Conferimento di ramo d'azienda in società e successiva cessione partecipazione - Legittimo risparmio di imposta.
Non è interdetta al contribuente la ricerca di un risparmio di imposta con scelta della normativa fiscale vigente che gli consenta alternatività di comportamenti. Valgano a supporto le previsioni dell'art. 23 Cost. e dell'art. 41 Cost. L'imposta di registro ha come oggetto gli effetti giuridici degli atti e non gli effetti economici. Il conferimento in una società neocostituita di un ramo d'azienda, e la successiva cessione della partecipazione nella predetta società, fa conseguire risultati giuri-

dici ed economici affatto diversi da quelli conseguibili con la cessione diretta del ramo d'azienda (aumento di capitale — rivalutazione del valore delle partecipazioni — nuovo assetto gestionale). Non c'è aggiramento di norma fiscale laddove il contribuente faccia una scelta di legge meno onerosa e non può considerarsi elusivo un comportamento alternativo che faccia conseguire non semplicemente un beneficio d'imposta, ma altresì una diversa organizzazione operativa. Legittimo appare il comportamento del contribuente nella ricerca, secondo legge, di un consentito risparmio di imposta. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

1107. Termine accertamento
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 34/2/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - Operazione elusiva - Termine accertamento - Decorrenza - Ultimo atto registrato.
In caso di una successione di atti preordinati alla realizzazione di un disegno elusivo, il termine di tre anni entro cui l'Amministrazione Finanziaria ha la facoltà di effettuare l'accertamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale decorre dalla data di registrazione dell'ultimo atto. L'unitarietà della regolamentazione degli interessi perseguita dai contraenti non è esclusa dalla non contestualità delle loro pattuizioni (Conf. Cass. 11769/2008) quando il soggetto passivo dell'imposta esercita il diritto di minimizzare il carico tributario al solo scopo di ottenere un consistente risparmio fiscale. (A.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20; D.P.R. 131/1986, art. 76.

1108. Conferimento e successiva cessione quote
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 4 - sentenza n. 18/4/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Giurazza, Relatore: Mantegazza

ELUSIONE - CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA E CESSIONE QUOTE - RIQUALIFICAZIONE - Operazioni elusive - Conferimento e successiva cessione quote - Breve lasso temporale - Unico atto di cessione d'azienda - Sussiste.
Il conferimento d'azienda ad una nuova società e la successiva cessione dell'intera partecipazione in soli sette giorni e senza valide ragioni equivalgono nella sostanza ad una vera cessione d'azienda, devono essere visti in una connessione strutturale giuridicamente finalizzata nella sintesi di un unico atto autonomamente rilevante e ravvisano l'esistenza di un disegno elusivo al fine di conseguire un risparmio di imposta (tassa fissa anziché il 3%). (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

1109. Antieconomicità dell'operazione
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 34/5/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: Pipponzi, Relatore: Viscusi

ACCERTAMENTO - TRASFERIMENTO QUOTE - FITTIZIETÀ - Cessione quote in usufrutto - Antieconomicità - Fittizietà contratto - Irrisorietà prezzo - Elusione - Sussiste.

È legittimo il disconoscimento del contratto di cessione quote in usufrutto da parte dell'Amministrazione finanziaria nell'ipotesi di dimostrata antieconomicità dell'operazione, accertata fittizietà del contratto, irrisorietà del prezzo di cessione ed esistenza di pregressi rapporti contrattuali con l'acquirente aventi (anch'essi) finalità elusiva per conseguire vantaggi fiscali. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

1110. Operazioni inesistenti
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 40/5/2012 del 20 marzo 2012, Presidente: Santangelo, Relatore: Greco

ACCERTAMENTO - OPERAZIONI INESISTENTI - PROVA - Operazioni inesistenti - Onere prova - Buona fede - Fatture emesse da "cartiere" - Indebita detrazione - Sussiste.
Qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'IVA documentata da fatture, perché relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente, che voglia far valere il diritto alla detrazione, fornire di questa la prova della fonte legittima e della correttezza, prova in mancanza della quale la detrazione va ritenuta indebita. Il principio, desumibile dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui il diritto alla detrazione permane per chi abbia partecipato inconsapevolmente ad una frode carosello, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato fatture direttamente emesse da una cartiera e dunque — in difetto di qualsiasi prova contraria — non può che ritenersi la sua piena consapevolezza della frode. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19.

1111. Abuso del diritto e registro
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 42/12/2012 del 4 aprile 2012 - Presidente: Fazio, Relatore: Alfieri

REGISTRO - ABUSO DEL DIRITTO - Elusione - Garanzie procedimentali rafforzate.
L' avviso di liquidazione *ex* art. 20 D.P.R. 131/1986 è del tutto analogo all'avviso di accertamento delle imposte dirette in materia di elusione. Le garanzie procedimentali rafforzate previste dalla norma antielusiva devono quindi applicarsi anche in tal caso, determinandosi diversamente, una palese contraddizione e violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza. (O.R.)

Riferimenti normativi: Costituzione, artt. 3 e 53; D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*; D.P.R. 131/1986, art. 20.

1112. Abuso del diritto ed IVA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 4/67/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Locatelli

IVA - Interpretazione degli atti - Contratto simulato di compravendita di immobile gravato da ipoteche - Elusione fiscale - Abuso del diritto - Sussistenza - Diritto alla detrazione - Esclusione.

In base all'art. 17 della Direttiva n. 77/388/CEE nell'ordinamento europeo e in quello nazionale deve considerarsi vigente il principio di indetraibilità dell'IVA assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi volti a conseguire il risultato fiscale senza una reale ragione autonoma giustificatrice dell'operazione. Tale principio è peraltro coerente con il principio antielusivo di carattere generale in materia di imposte dirette previsto dall'art. 37 *bis*, D.P.R. 600/1973, che sancisce l'inopponibilità all'Amministrazione Finanziaria di atti e negozi giuridici privi di valide ragioni economiche e finalizzati esclusivamente al conseguimento di un rimborso di imposta altrimenti indebito (Conf. CGE C-419/2002, Cass. 10352/2006). (P.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19; D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*; Direttiva n. 77/388/CEE, art. 17.

1113. Frodi carosello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 8/22/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Izzi

IVA - Operazioni con società "cartiere" - Coinvolgimento negli illeciti - Sussistenza di elementi presuntivi - Prova contraria a carico del contribuente - Inesistenza di struttura aziendale - Iva indeducibile - Accertamento - Legittimità.
La inesistenza di struttura aziendale e l'oggetto sociale completamente differente dalle società rivelatesi "cartiere" con cui si assume di aver intrattenuto rapporti commerciali, peraltro in via esclusiva, costituiscono, ove non contrastati da idonee prove contrarie, validi elementi presuntivi del coinvolgimento nelle operazioni fraudolente realizzate per evadere l'IVA. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 21, comma 7.

1114. Elusione d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 42/24/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Taddei

AVVISO di ACCERTAmento - ABUSO DEL DIRITTO - Elusione d'imposta - Vantaggio fiscale - Esigenze organizzative - Non sussiste.
Il principio generale antielusivo riguarda le operazioni poste in essere dal contribuente al solo fine di procurarsi un vantaggio fiscale contrario all'obiettivo perseguito dalle disposizioni di legge formalmente rispettate, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione formalmente lecita e rispettosa della legislazione nazionale e comunitaria. (F.Ins.)

1115. Inerenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 24/68/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Chiaro, Relatore: Locatelli

DETASSAZIONE DEL REDDITO - INVESTIMENTI IN FAVORE DI SOCIETÀ CONTROLLATA - Deducibilità delle spese - Insussistenza.
Nei rapporti tra controllante e controllata, in virtù del generale principio di inerenza, che esclude la deducibilità di spese per investimenti non inerenti al conseguimento di ricavi propri, ma all'accrescimento delle risorse patrimoniali

della società controllata, sussiste in capo all'Amministrazione Finanziaria il potere di valutare la congruità dei costi esposti in bilancio, anche se non ricorrono irregolarità nelle scritture contabili, e negare la deducibilità di un costo non proporzionato (nel caso specifico, le spese per investimenti effettuati in favore della società controllata al 100% erano solo in parte inerenti alla produzione di ricavi da parte della controllante, mentre per la parte sproporzionata ed in "esubero", l'unica funzione era quella di procurare in capo alla controllante la detassazione del reddito, di cui all'art. 4, L. 383/2001. Finalità, quest'ultima, che seppur legittima non può essere perseguita in violazione del generale principio di inerenza); (Conf. Cass. 8072/2012). (A.L.)

Riferimenti normativi: L. 383/2001, art. 4; D.P.R. 917/1986, art. 109.

1116. Differenza tra evasione ed elusione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 33/44/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti

ELUSIONE E ABUSO - Ragioni extrafiscali - Esimente - Sanzioni - Evasione/elusione - Non applicabili
Il carattere "abusivo" di un'operazione è escluso dalla compresenza non marginale di ragioni extrafiscali anche di natura meramente organizzativa. L'elusione o abuso presuppongono operazioni reali, assolutamente conformi ai modelli legali, senza modifiche del vero o rappresentazioni infedeli ed incomplete della realtà. In presenza di fattispecie elusive o abusive è dunque illegittima l'applicazione di sanzioni, atteso che elusione ed evasione non possono dar luogo ai medesimi effetti. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*; Costituzione, art. 53.

1117. Pertinenze ed elusione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 34/27/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: Secchi, Relatore: Ramondetta

PERTINENZE - INGIUSTIFICATE - Natura del cespite - Attenuazione prelievo fiscale - Elusione.
La scelta pertinenziale, quando non sia giustificata da reali esigenze, ha l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite. (M.C.G.)

1118. Cessione di crediti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66 - sentenza n. 57/66/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Evangelista

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE - REDDITO NEGATIVO - Cessione crediti al valore nominale - Operazione elusiva - Sussiste.
In caso di cessione di crediti tra due società interamente controllate dai medesimi soggetti si ritiene provata e condivisibile la tesi della Guardia di Finanza dell'assenza di valide ragioni economiche sottostanti all'operazione di acquisizione al valore nominale del credito in contestazione al fine di trasferire una perdita da una società all'altra (nel caso in esame negli anni di imposta 2004 e 2005 la società ricorrente ha presentato un reddito negativo e a partire dal 2005 è entrata in fase

di liquidazione per cui il trasferimento della perdita per oscillazione cambi ha un effetto di neutralità nei suoi confronti dal punto di vista fiscale, mentre si presenta assolutamente vantaggiosa per la società acquirente. Tale operazione di cessione di crediti deve ritenersi elusiva in quanto adottata all'esclusivo fine di ottenere vantaggi fiscali). (L.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis*.

1119. Operazione oggettivamente inesistente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 49/45/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo

FRODI CAROSELLO - Acquisto di beni da società cartiera - Operazione oggettivamente inesistente - Prova contraria - Effettività commercializzazione dei medesimi beni - Sufficienza.
In caso di frode carosello la presunzione di fittizietà degli acquisti che il contribuente ha effettuati presso una società fornitrice c.d. cartiera è superata dalla dimostrazione dell'effettività della successiva fase di commercializzazione dei predetti acquisti nei limiti in cui la merce rivenduta non risulti acquistata da altri fornitori né proveniente da giacenze di magazzino. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972 art. 19.

1120. *Transfer pricing*
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 79/44/2012 del 25 maggio 2012 - Presidente: Proietto, Relatore: Gatti

PREZZI DI TRASFERIMENTO - DISCIPLINA ANTIELUSIVA - Onere della prova in capo all'Amministrazione Finanziaria - Sussiste.
Il transfer pricing è una disciplina antielusiva che trova non solo radici nei principi comunitari in tema di abuso del diritto ma anche immanenza in diversi settori del diritto tributario nazionale, essendo consentito all'Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti da operazioni societarie prive di valide ragioni economiche realizzate allo scopo esclusivo di ottenere un risparmio di imposta. Nella contestazione dei prezzi di trasferimento l'onere della prova spetta all'Ufficio, ed il contribuente può fornire la prova contraria che i beni non siano ceduti a consociate estere a prezzi inferiori al valore normale. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 110, comma 7; c.c., 2697.

1121. Negozio frazionato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 55/45/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo

IRPEF - Negozio frazionato - Cessione potenzialità edificatoria e successiva cessione di terreni - Elusività dell'operazione - Sussiste.
La cessione frazionata avente ad oggetto in un primo momento la potenzialità edificatoria di alcuni mappali ed, in un momento di poco successivo, i terreni divenuti inedificabili proprio in conseguenza del primo negozio, costituisce, in assenza di alcuna spiegazione ulteriore da parte del contribuente, un'operazione

elusiva finalizzata alla volontà di non far emergere una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. *b*), T.U.I.R.. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/86, art. 67, comma 1, lett. *b*).

1122. Trasferimenti esteri
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 78/28/2012 del 5 giugno 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - TRASFERIMENTI ESTERI - OBBLIGO DI INDICAZIONE - Effettivi beneficiari - Detentori occulti - Disponibilità di fatto di somme non proprie - Sufficienza.
L'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi annuale l'ammontare dei trasferimenti da e verso l'estero e le attività all'estero di natura finanziaria — obbligo sancito dall'art. 4 D.L. 167/1990 — riguarda non soltanto gli effettivi beneficiari o i detentori occulti dei conti correnti esteri, ma anche coloro che hanno la disponibilità e possibilità di movimentazione dei suddetti conti, non richiedendosi, per l'applicazione della normativa in esame, un rapporto di appartenenza personale ed un autonomo diritto su tali risorse, né l'esercizio di un autonomo potere dispositivo esercitato nell'interesse proprio, essendo sufficiente che il soggetto abbia la possibilità di fatto di somme di denaro non proprie con il compito di trasferirlo all'effettivo beneficiario. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.L. 167/1990, art. 4.

1123. Riaddebito costi comuni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 80/27/2012 del 29 giugno 2012 - Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta

COSTI COMUNI - RIADDEBITO - MULTINAZIONALI - Costi centralizzati - 'Inerenza' - Astratta utilità.
In materia di riaddebito di costi comuni dalla casa madre alle succursali nazionali, nell'ambito di un gruppo multinazionale, le *Transfer pricing guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administration* emanate dall'OCSE riconoscono la liceità dell'addebito dei costi centralizzati anche nel caso in cui il servizio reso crei solo una 'ragionevole aspettativa di maggiori ricavi'. Non è necessario, quindi, che il vantaggio si traduca in termini monetari, concreti ed effettivi, ma il concetto di 'inerenza' deve fare riferimento ad un'astratta utilità, con l'unico limite dell'antieconomicità che deve essere, peraltro, provata dall'Ufficio. (M.C.G.)

FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI)

CONTRIBUTI CONSORTILI

1124. Attività di bonifica, spese
Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 1 - sentenza n. 50/1/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Priolo

CARTELLA DI PAGAMENTO - CONSORZIO DI BONIFICA - Spese.
La concreta e comprovata attestazione da parte del Consorzio di spese sostenute per le attività di bonifica eseguite a favore dei proprietari consorziati, confluite in un Piano di classifica e di riparto delle stesse, giustificano i contributi in quota-consortile chiesti in pagamento (Conf. Cass. 4513/2009; SS.UU. 11722/2010). (R.L.)

DIRITTI CAMERALI

1125. Ritardo nel pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 28/50/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Zevola

DIRITTI CAMERALI - RIFIUTO DEL PAGAMENTO TELEMATICO - Possibilità di nuovo pagamento con ordinaria diligenza - Errore scusabile - Non sussiste.
Nel caso di ritardo nel pagamento dei diritti camerali per difficoltà nella trasmissione in via telematica del modello F24 da parte dell'intermediario, non può invocarsi il principio della non sanzionabilità dell'errore scusabile qualora all'adempimento si sarebbe comunque potuto procedere con l'ordinaria diligenza (nel caso di specie rileva infatti il Collegio che il contribuente ha avuto conoscenza del rifiuto del pagamento telematico in tempo utile per procedere nuovamente al pagamento nei termini). (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 6.

ICI

1126. Mancato accatastamento unitario di due unità immobiliari contigue
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 24/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Di Benedetto

UNITÀ IMMOBILIARI - Distinto accatastamento - Unificazione di fatto - Utilizzo come abitazione principale - Agevolazione ICI - Legittimità.
È legittima l'applicazione dell'aliquota agevolata ICI su due distinti appartamenti di fatto utilizzati come unica abitazione principale (nel caso specifico è stata ritenuta spettante l'applicazione dell'aliquota agevolata ICI ai coniugi che disponevano di due distinti appartamenti adiacenti, con attribuzione autonoma di rendita catastale e distinta proprietà, collegati di fatto formando un'unica unità immobiliare). (F.S.)

1127. Requisito della residenza
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 26/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Astolfi

IMPOSTA ICI - ABITAZIONE PRINCIPALE - ALIQUOTA AGEVOLATA - Requisito della residenza - Sussiste - Dimora - Irrilevante.
È legittimo il disconoscimento delle agevolazioni ICI sull'immobile qualora il contribuente non dimostri di risiedere nell'immobile dichiarato adibito ad abitazione principale. La sola dimora abituale non è motivo sufficiente per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale del proprietario dell'immobile. (F.S.)

1128. Unità immobiliari autonomamente accatastate
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 27/23/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico

ACCERTAMENTO - I.C.I. - Abitazione principale - Unità immobiliari autonomamente accatastate - Agevolazioni prima casa - Sussiste.
È applicabile l'agevolazione I.C.I. prevista per l'abitazione principale anche nell'ipotesi di utilizzo, da parte del contribuente, quale dimora abituale, di due unità immobiliari autonomamente accatastate, assumendo rilievo, al fine dell'applicazione dell'agevolazione in esame, l'effettivo utilizzo degli immobili. (ML. M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 8.

1129. Inagibilità dell'immobile
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 49/24/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Brillo

IMMOBILE - INAGIBILITÀ - ATTESTAZIONE - Procedimento di constatazione - Degrado fisico non superabile.
Lo stato di inagibilità di un immobile non può essere desunto da rilievi fotografici, ma deve essere attestato dagli uffici del Comune previo procedimento di constatazione nel corso del quale il proprietario dimostri che gli immobili versano, in una data certa, in uno stato di degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, *ex* art. 31 comma 1 lett. *a*) e *b*) legge n. 457/1978. (S.T.)

Riferimenti normativi: L. 457/1978, *ex* art. 31, comma 1, lett. *a*) e *b*).

1130. Area fabbricabile
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 152/1/2012 del 17 aprile 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Di Benedetto

I.C.I. - Area fabbricabile - Requisiti.
Ai fini ICI, deve essere considerato area fabbricabile il terreno connotato da tutti i presupposti di edificabilità e di diritto previsti dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi per la realizzazione dell'intervento programmato; l'eccezione circa la presenza nel sottosuolo di reperti archeologici con la supposizione di rigetto della domanda di autorizzazione allo scavo da parte della Soprintendenza non ha pregio, essendo provata la presentazione di DIA per la demolizione, poi effettuata,

dei fabbricati insistenti sull'area ed il conseguente rilascio di permesso di costruire. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 5, comma 6.

1131. Abitazione principale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 99/22/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Piscitello

ABITAZIONE PRINCIPALE - RESIDENZA ANAGRAFICA - Dimora familiari - Detrazione - Non sussiste.
Un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale ai fini ICI solo se costituisce la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 8.

1132. Immobili comunali
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 81/44/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Faranda

ICI - IMMOBILI COMUNALI - Destinati alla locazione per finalità di edilizia residenziale pubblica - Esenzione - Legittimità - Sussiste.
L'attività di locazione per finalità di edilizia residenziale pubblica rientra nei compiti istituzionali di un comune ed ad essa spetta pertanto l'esenzione dall'ICI ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 504/1992. (L.C.)

1133. Presupposto impositivo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 92/44/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Faranda

ICI - ACCERTAMENTO - Immobile soggetto a diritto personale di godimento a seguito di concessione - Debenza dell'imposta - Non sussiste.
Un immobile (nella specie alcuni box per auto) soggetto a un diritto personale di godimento a seguito di concessione non integra il presupposto di imposta ai fini ICI, stante il rapporto obbligatorio e non reale in capo al concessionario (L.C.)

1134. Accertamento ICI, motivazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 142/29/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente: Napodano, Relatore: Cappellozza

Avviso di accertamento ICI - Richiamo a delibere Giunta Comunale - Mancata allegazione delle delibere - Obbligo di motivazione per relationem - Violazione - Non sussiste.
Nel caso in cui un avviso di accertamento in materia ICI richiami nella motivazione alcune delibere della Giunta Comunale senza allegarle, non è riscontrabile alcuna violazione dell'obbligo di motivazione. Infatti, trattasi di atti pubblici e resi noti alla collettività secondo specifiche modalità di legge. (D.C.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 7, comma 1.

1135. Valore Venale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 127/47/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Durè

ICI - VALORE VENALE - Valutazione comunale - Elementi probatori idonei - Prezzo superiore - Valore di mercato.
Ai fini della determinazione del valore venale delle aree edificabili, il contribuente che intende contrastare la valutazione effettuata dal Comune ha l'onere di portare all'attenzione del giudice elementi probatori idonei a dimostrarne l'incongruità ed, in particolare, ha l'onere di contestare l'affermazione che le aree oggetto di accertamento siano state alienate ad un prezzo superiore a quello definito ed approvato con delibera dall'Amministrazione comunale o superiori ai valori di mercato. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 59.

1136. Agevolazione ICI per abitazione principale
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 16 - sentenza n. 39/16/2012 del 30 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Dessì

ICI - Detrazione prima casa - Condizioni.
Per poter pagare l'imposta in misura ridotta è necessario che l'immobile gravato dall'imposta costituisca la dimora abituale non solo della contribuente, ma anche dei suoi familiari. Nel caso in cui, viene provato che il coniuge del ricorrente (dal quale lo stesso non risulta legalmente separato) risiede in altro immobile di sua proprietà, non sorge il diritto alla detrazione. La effettiva residenza del contribuente nell'immobile è quindi presupposto necessario, ma non sufficiente per fruire della detrazione; occorre anche la convivenza con gli altri familiari, come previsto espressamente dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992. (N.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 8.

1137. Esenzione
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 39/2/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Avagliano

ICI - Esenzione - Ente non commerciale.
L'art. 7, comma 1, lettera *i*) del D.Lgs. n. 504/1992 riconosce l'esenzione ICI solo agli immobili che l'Ente possiede e che utilizza direttamente per le attività ivi elencate e non è esteso alle attività aventi natura commerciale.
L'esenzione non può essere riconosciuta nei casi in cui l'immobile venga destinato, oltre che ad una delle attività agevolate, ad altri usi. (V.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 7, comma 1, lettera *i*).

1138. Scuola pubblica, esenzione
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 2/2/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Guarneri

ICI - Consorzio di comuni - Gestione pro quota di un immobile - Destinazione a scuola pubblica - Esenzione ICI - Consegue.

Beneficia dell'esenzione dall'ICI un immobile destinato a scuola pubblica e a tal fine fruito pro quota da quattro Comuni in consorzio tra loro, considerato che il compito di gestire una scuola pubblica è un compito istituzionale dell'Amministrazione comunale e che tale immobile è inoltre destinato ad attività didattica, priva di alcun utile o compenso e comunque no profit. (M.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 7.

1139. Variazione destinazione d'uso di terreni
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 21/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

VARIAZIONE DESTINAZIONE D'USO DI TERRENI - Valore ai fini dell'imposta - Maggior valore acquistato dopo la variazione - È tale - Assenza di opere di urbanizzazione - Irrilevanza - Successiva revoca della variazione - Irrilevanza.
Per il solo fatto che una delibera del consiglio comunale, divenuta definitiva per non essere stata impugnata nelle sedi opportune, abbia stabilito la variazione di destinazione d'uso di un terreno originariamente agricolo destinandolo a terreno edificabile, l'ICI dovuta sul predetto terreno deve essere commisurata al maggior valore dallo stesso acquisito a seguito della suddetta variazione. Sono infatti irrilevanti sia il fatto che la delibera sia stata successivamente revocata dall'Amministrazione ripristinando le originarie destinazioni d'uso sia il fatto che, in assenza delle condizioni previste per poter considerare agricolo un terreno edificabile, sul terreno non siano stati eseguiti interventi edilizi e lo stesso si trovi nella stesse condizioni di utilizzo precedenti alla variazione. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, artt. 2 e 5.

1140. Fabbricato collabente
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 3 - sentenza n. 52/3/2012 del 20 febbraio 2012 - Presidente: Nocerino, Relatore: Galli

Fabbricato collabente - Imponibilità - Non sussiste.
Quando un fabbricato fatiscente viene classificato al catasto come "F2" collabente, lo stesso non può essere sottoposto a tassazione dato che non ha alcun reddito catastale e neanche si può tassare l'area in quanto vi è ancora l'immobile e non il sedime dell'area. (T.M.)

1141. Terreno agricolo
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 9/1/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni

TERRENO AGRICOLO - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AGRICOLE - Agevolazione - Compete - Cessione terreno - Valore venale - Irrilevante.
Ai fini ICI un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo qualora concorrano le seguenti condizioni: possesso da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, diretta conduzione del terreno da parte dei predetti soggetti e persistenza dell'attività agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione. Pertanto qualora il suddetto terreno sia oggetto di compravendita, la circostanza che le parti abbiano stabilito il prezzo in funzione delle potenzialità edificatorie dell'area è

irrilevante ai fini della spettanza al venditore, per il periodo precedente alla vendita, delle agevolazioni Ici concesse al coltivatore diretto una volta provato che, prima della vendita stessa, egli direttamente esercitava sull'area attività agricola. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 2; D.Lgs. 446/1997, art. 58.

1142. Coltivatore diretto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 17/68/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Chiaro, Relatore: Bernabei

TERRENI AGRICOLI - STATUS COLTIVATORE DIRETTO - Requisiti aree fabbricabili - Insussistenza.
Lo status di coltivatore diretto del proprietario, contribuente ricorrente, pur comprovata da adeguata documentazione probatoria, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per statuire la ruralità di un terreno. La mancanza, nell'attualità, di opere o progetti edificatori insistenti sullo stesso, non escludono una edificazione futura sul medesimo terreno. (A.L.)

Riferimenti normativi: D.L. 223/2006, art. 36.

1143. Aree edificabili - Criteri approvati
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 29/24/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Ceccherini, Relatore: Crisafulli

ACCERTAMENTO - AREE EDIFICABILI - Criteri approvati - Valore aree edificabili - Difetto di motivazione - Non sussiste.
Qualora l'accertamento impugnato sia espressamente motivato con riferimento ai criteri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili, approvati ai fini dell'imposta comunale sugli immobili dal consiglio comunale, il contribuente può dedurre la violazione di detti criteri nell'accertamento impugnato oppure l'illegittimità dei criteri medesimi. (F.Ins.)

1144. Imponibilità aree edificabili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 38/24/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Ceccherini

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Imponibilità - Aree edificabili - Interpretazione autentica - Retroattività - Sussiste.
La natura interpretativa e quindi applicabile retroattivamente dell'art. 36, secondo comma, D.L. n. 223/2006 riconosciuta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione comporta che l'area oggetto di accertamento, per il solo fatto di essere inclusa in zona qualificata edificabile nel piano regolatore generale, deve ritenersi tale ai fini dell'applicazione dell'ICI. (F.Ins.)

1145. Aree edificabili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 44/24/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi

Valore aree edificabili.
La potestà edificatoria deriva dallo strumento urbanistico, rappresentato dal Piano Regolatore Generale (P.R.G.), oppure da quello attuativo, motivo per il quale, ai fini dell'I.C.I., è sufficiente che la possibilità edificatoria sia prevista dal P.R.G.. (F.Ins.)

1146. Università, esenzione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 22/22/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente: Franciosi, Relatore Musilli

ICI - Università - Immobili utilizzati dall'ISU - Esenzione - Compete.
Compete l'esenzione da ICI per gli immobili di proprietà dell'Università ed utilizzati dall'ISU quale ente strumentale dell'Università per la erogazione dei servizi per il diritto allo studio. (G.Ta)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. *i*).

1147. Centrali idroelettriche
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 77/38/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Valenti, Relatore: Fossa

ICI - CENTRALI IDROELETTRICHE - Macchinari ed opere idrauliche - Non costituiscono "unità immobiliare"ai fini dell'imposta - Iscrizione in catasto della "centrale idroelettrica" e non dei singoli manufatti - Legittimità - Sussiste - "Abuso del diritto" - Non sussiste.
I macchinari e le opere idrauliche (ad. es. turbine, canali, gallerie di derivazione, condotte forzate ecc.) non sono idonei, di per sé, a concretare un'unità immobiliare ai fini ICI, poiché tali manufatti non sono suscettibili di produrre alcun reddito proprio, avendo, invece, una funzione meramente servente degli impianti produttivi (centrali idroelettriche); detti manufatti, ai fini dell'imposta, devono essere considerati unitariamente con il complesso produttivo "centrale elettrica" di cui rappresentano gli elementi costitutivi, non potendo la centrale elettrica funzionare senza le stesse opere. La dichiarazione ai fini ICI della "centrale idroelettrica", e non dei singoli macchinari e delle singole opere idrauliche, rappresenta l'applicazione del corretto regime fiscale in materia, e pertanto non costituisce un'ipotesi di "abuso del diritto". (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, artt. 2 e 5; R.D. 652/1939, art. 5; D.M. 28/1998, art. 2; L. 311/2004, art. 1, comma 336; L. 662/1996, art. 3, comma 58.

1148. Centrali idroelettriche, singoli manufatti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 77/38/2012 del 14 maggio 2012 - Presidente: Valenti, Relatore: Fossa

ICI - CENTRALI IDROELETTRICHE - Accertamento valore ai fini ICI dei singoli manufatti - Utilizzo del "valore di iscrizione in bilancio" e del "valore di beni similari" *ex* art. 5, commi 3 e 4 D.Lgs. n. 504/1992 - Illegittimità - Rettifica della rendita catastale della "centrale idroelettrica" - Legittimità - Potere di accertamento - Titolarità - Agenzia del Territorio - Atto di Accertamento emanato dal Comune - Illegittimità.
Ove la "centrale idroelettrica" è già oggetto di attribuzione di rendita catastale, il Comune non può legittimamente accertare il valore ai fini ICI dei singoli macchi-

nari e delle singole opere idrauliche sulla base del "valore di iscrizione in bilancio" e del "valore di beni similari" ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 504/1992; la valorizzazione delle opere idrauliche può essere effettuata soltanto dal competente Ufficio del Territorio attraverso la eventuale variazione della rendita catastale dello stesso opificio (centrale elettrica), e non dal Comune in via autonoma. Non sussiste alcun potere in capo ai Comuni, di intervenire in via autonoma nella attribuzione o nella modificazione della rendita catastale, spettando invece tale potestà di accertamento soltanto all'Ufficio dell'Agenzia del Territorio (Conf. Cass., 15656/2004 e 11435/2010; SS.UU., 18565/2009 e 675/2010). (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1992, artt. 2 e 5; R.D. 652/1939, art. 5; D.M. 28/1998, art. 2; L. 311/2004, art. 1, comma 336; L. 662/1996, art. 3, comma 58.

1149. Immobili inagibili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 71/31/2012 del 18 maggio 2012 - Presidente: Marra, Relatore: Citro

ICI - Immobile inagibile - Dichiarazione inagibilità - Omissione - Presupposto formale - Non imponibilità immobile.
Nel caso di compravendita di immobile inagibile per cui il venditore non abbia precedentemente presentato dichiarazione di inagibilità, nessuna pretesa a titolo ICI può essere avanzata dal Comune consapevole dello stato pericolante dell'immobile. Infatti, detta dichiarazione ha mero valore formale e la sua mancanza non può costituire presupposto d'imposta. (M.T.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21; D.Lgs. 504/1992.

1150. Fabbricato in costruzione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 94/32/2012 del 6 giugno 2012 - Presidente: Martorelli, Relatore: Cordola

FABBRICATO IN COSTRUZIONE - Base imponibile.
In caso di intervento effettuato per recupero e ristrutturazione, ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 457/1978, la base imponibile va riferita al valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. È, pertanto illegittima la pretesa del Comune di tassare il volume di un fabbricato in costruzione. (S.C.)

Riferimenti normativi: L. 457/1998, art. 31.

IRAP

1151. Base imponibile
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 7/43/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: Rovella, Relatore: Del Re

IRAP - BASE IMPONIBILE - Società esercente l'attività di prestazione di servizi finanziari a favore di altre società del gruppo - Proventi e oneri finanziari - Bilancio redatto in forma ordinaria - Possibilità di includere nella base imponibile anche le differenze tra proventi ed oneri finanziari - Esclusione.

Se una società non può qualificarsi né come holding finanziaria né come holding industriale, limitandosi a prestare servizi finanziari all'interno del gruppo e avendo legittimamente redatto il proprio bilancio secondo lo schema normale e non secondo quello tipico dell'attività finanziaria, l'Ufficio non può includere nella base imponibile Irap anche le differenze tra proventi ed oneri finanziari ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 446/1997. In tale fattispecie, non si rende infatti applicabile l'abrogato art. 6 comma 1 *bis*, D.Lgs. n. 446/1997, a mente del quale la base imponibile Irap può essere allargata ai flussi finanziari anche se contabilizzati nelle voci C16 e C17, poiché tale norma è riferita alle società che hanno per oggetto l'assunzione di partecipazioni (c.d. "holding industriali"). Non può esserlo neppure l'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997, poiché tale disposizione intende riferirsi agli intermediari finanziari che sono tenuti a redigere il bilancio in base al D.Lgs. n. 87/1991. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 446/1997, art. 6, comma 1 e 1 *bis* e art. 11.

1152. Imposta liquidata
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 14/24/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Orsatti

IRAP - Importo versato - Imposta liquidata.
L'art. 38 comma 5 D.P.R. 600/1973 si applica al caso in cui l'importo versato sia superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36 *bis* D.P.R. 600/1973: in tal caso non è prevista istanza e deve essere la stessa Amministrazione ad attivarsi. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 38, comma 5 e art. 36 *bis*.

1153. Autonoma organizzazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 58/36/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Laudisio

IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Lavoro autonomo - Attività di consulente - Beni strumentali minimi - Mancanza di collaboratori.
Ai fini dell' applicazione dell'IRAP, l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo non comporta di per sé e in ogni caso la sussistenza di un'autonoma organizzazione. In particolare, non vi è attività autonomamente organizzata quando il contribuente dimostri, attraverso la produzione della denuncia dei redditi, che non si è mai avvalso della collaborazione di alcun dipendente e che dispone, per l'esercizio della propria attività, di beni strumentali minimi. (A.Z.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1154. Attività presso grossi studi internazionali
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 24/18/2012 del 21 febbraio 2012 - Presidente: Pinto, Relatore: Marcellini

PROFESSIONISTA - Attività presso grossi studi internazionali - Diritto al rimborso - Non sussiste.
L'attività del professionista che utilizza la struttura, i collaboratori e l'organizzazione messa a disposizione dai grandi studi internazionali per i quali lavora non

può ritenersi svolta senza organizzazione ed è, pertanto, assoggettabile ad IRAP. (F.Ins.)

1155. Medico con due aree operative
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 78/1/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

IRAP - Medico con due aree operative - Esclusione da IRAP dell'attività non organizzata - Sussiste- Sanzioni - Incertezza.
In presenza di due aree operative nell'ambito della professione medica - la prima riconducibile ad attività di consulenza espletata presso uno studio attrezzato e la seconda attività di medico presso sale operatorie e strutture sanitarie di altri soggetti — quest'ultima deve essere esclusa dall'imposizione IRAP per carenza dei presupposti di legge. A seguito delle difformi interpretazioni giurisprudenziali sul punto, sussistono gli elementi di incertezza di cui agli artt. 10 L. 212/2008 e 8 D.Lgs. 546/1992. che consentono di non irrogare sanzioni (P.D.)

Riferimenti normativi: L. 212/2008, art. 10; D.Lgs. 546/1992, art. 8; D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1156. Iscrizione in albi professionali
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 63/24/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Pepe

IRAP - ORGANIZZAZIONE - LAVORATORE AUTONOMO - Iscrizione all'albo professionale - Insufficienza.
Per 'organizzazione' — elemento essenziale per l'imposizione IRAP — si deve intendere l'impiego di capitali (ovviamente tecnici) e/o di lavoratori dipendenti o di collaboratori e l'esistenza di un lavoratore autonomo iscritto in albi, necessaria per l'esercizio di talune professioni, come previsto dagli ordinamenti professionali, non sposta i termini del problema, che è l'individuazione, nella prestazione abituale di servizi, di una componente prevalente e comunque significativa data all'organizzazione e solo laddove venisse accertata l'assenza di tale componente verrebbe meno il presupposto. (M.C.G.)

1157. Presupposto impositivo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 134/24/2012 del 10 maggio 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Pepe

IRAP - ASSOGGETTAMENTO - PRESUPPOSTO - Organizzazione - Beni strumentali - Dipendenti - Collaboratori.
Ai fini dell'assoggettamento all'Irap, l'esistenza di un'organizzazione, che integra gli estremi del presupposto dell'imposta, si evince dal valore e dal numero dei beni strumentali, nonché dall'impiego di dipendenti o collaboratori. (M.C.G.)

1158. Accertamento del requisito organizzativo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 172/24/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

REQUISITO ORGANIZZATIVO - Accertamento - Questione di fatto - Onere della prova.

In mancanza di specifiche disposizioni normative l'accertamento sulla presenza o sull'assenza del requisito organizzativo costituirà questione di fatto che il giudice dovrà risolvere di volta in volta. Non pare dubbio che tale giudizio di merito dovrà essere compiuto sulla base delle allegazioni e degli elementi di prova che offrirà lo stesso ricorrente, sul quale, infatti, in forza del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. incombe l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697.

1159. Principio di correlazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 235/26/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Lamanna

IRAP - PRINCIPIO DI CORRELAZIONE - Credito d'imposta - Voce di costo - Medesimo trattamento.
In base al principio di correlazione, se il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore ai fini Irap, lo stesso trattamento deve essere riconosciuto per la corrispondente voce di costo. Diversamente operando si avrebbe una doppia deduzione dell'importo in questione: una prima volta mediante iscrizione nel conto economico, ed una seconda volta, come variazione in diminuzione del provento. (M.C.G.)

1160. Chiusura partita IVA
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 219/43/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: La Mattina, Relatore: Uppi

IRAP - Chiusura partita IVA - Versamenti.
L'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 241/1997 è applicabile *ratione temporis* al momento del versamento. Ne consegue che i versamenti del periodo di imposta successivi alla chiusura della partita iva devono essere effettuati entro la fine del mese anziché il 16 come per i soggetti IVA. (V.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 241/1997, art. 20, comma 4.

1161. Studio associato
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 206/24/2012 del 29 giugno 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Pepe

ORGANIZZAZIONE - ASSOGGETTAMENTO IRAP - Attività professionale - Studio associato.
Esiste la componente organizzativa nelle prestazioni erogate dal ricorrente in funzione del fatto che trattasi di attività assorbente all'attività prestata presso il proprio studio associato, dovendosi considerare lo stesso soggetto, associato ad una struttura di attività professionale equivalente a quella della quale egli è socio, struttura ampiamente organizzata e strutturata nella quale si svolgono le medesime attività, soggetto Irap. (M.C.G.)

1162. Errore di compilazione della dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 140/46/2012 del 29 giugno 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Previ

DICHIARAZIONE IRAP - ERRORE - Holding finanziaria - Imprese industriali e commerciali - Aliquota maggiorata - Cartella di pagamento - Annullabilità delle sanzioni - Sussiste.
Sono annullabili le sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria in relazione alla rettifica IRAP per maggiorazione di aliquota apportata in capo alla Società che abbia dichiarato per errore nella relativa dichiarazione di rientrare tra i soggetti "holding finanziarie" iscritte all'Ufficio Italiano Cambi, anziché tra le imprese industriali e commerciali, qualora l'esame dello Stato Patrimoniale della Società dichiarante consenta di verificare una prevalenza delle attività commerciali rispetto a quelle finanziarie. (A.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 36 *bis* e 6, D.P.R. 446/1997.

1163. Commercialista
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza 116/8/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico

IRAP - Autonoma organizzazione - Lavoro autonomo - Commercialista - Beni strumentali - Collaboratori.
L'imposta regionale sulle attività produttive, in quanto imposta che assoggetta a tassazione una capacità contributiva impersonale, basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, macchine e materiali, deve trovare applicazione solo nei casi nei quali il lavoratore autonomo utilizzi nell'esercizio della sua attività una significativa organizzazione di mezzi e uomini. Quest'utima deve porsi in modo sostanzialmente autonomo rispetto all'apporto personale che deve caratterizzarsi come di semplice indirizzo, coordinamento e controllo. Nel lavoro autonomo l'attività produttiva non è assoggettata ad IRAP quando il professionista si avvale di mezzi materiali strumentali minimali senza l'ausilio di dipendenti e collaboratori (nel caso di specie si trattava di commercialista che esercitava la sua attività professionale con l'ausilio solamente di telefono, computer portatile ed auto ad uso promiscuo). (A.L.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1164. Psicoterapeuta
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 7/1/2012 del 3 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Grasso

ATTIVITÀ NON AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA - Esercizio della professione di psicoterapeuta - Esistenza di apparato sostanzialmente ininfluente - Istanza di rimborso di imposta.
Per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento del tributo è sufficiente l'esistenza di un apporto che non sia sostanzialmente ininfluente ovverosia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista; si deve trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l'attività; l'eventuale obiezione che nell'attuale realtà sarebbe pressoché impossibile per un professionista esercitare l'attività senza l'ausilio di uno studio e/o di uno o più collaboratori o dipendenti è irrilevante in quanto il D.Lgs. 446/1997 ha inserito i lavoratori autonomi fra i soggetti passivi dell'IRAP proprio perché essi si avvalgono normalmente di quella struttura organizzativa che costituisce il pre-

supposto dell'imposta; costituisce onere del contribuente che, dopo avere versato l'imposta, ne chieda il rimborso, l'allegazione di prove rigorose dell'assenza delle condizioni indicate. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, artt. 2 e 3; D.P.R. 602/1973, art. 38.

1165. Presupposto impositivo
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 106/1/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Ferraro

VALORE PRODUZIONE NETTA - Condizioni economiche complessive - Organizzazione strutturata - Reinterpretazione autentica della Corte Costituzionale.
L'IRAP è un tributo che colpisce il "valore della produzione netta", che per la sua stessa nozione prescinde dalle condizioni economiche complessive del soggetto passivo; il presupposto impositivo non si realizza, e, quindi, l'IRAP non si applica, solo nel caso di "assenza" degli elementi che compongono l'organizzazione di un'attività economica; il termine "assenza" lascia quindi intendere come ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'IRAP sia costituito dalla presenza di una qualsiasi forma di organizzazione e non invece dalla presenza di una dimensione minima di organizzazione, limite minimo peraltro assente dalla norma istitutiva del tributo. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2; D.P.R. 602/1973, art. 38.

1166. Presenza di un dipendente
Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 52/2/2012 del 3 maggio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Masi

IRAP - PRESUPPOSTI - Medico generico - Convenzione con SSN - Presenza di un dipendente - Spese - Autonoma organizzazione - Sussiste.
Sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione nel caso di un contribuente (nella specie, medico generico in convenzione con il SSN) che si avvalga dell'opera di un lavoratore dipendente a tempo pieno, sostenendo spese per un ammontare consistente rispetto al reddito prodotto. (A.La.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997.

1167. Medico convenzionato
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 6/1/2012 del 4 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

IRAP - MEDICO - CONVENZIONE CON SSN - Beni strumentali minimi - Prestazioni di terzi eventuali e/o nel limite della convenzione - Soggettività passiva - Non sussiste.
Non è soggetto ad IRAP il lavoratore autonomo che eserciti la propria attività professionale senza l'ausilio di una organizzazione di beni, capitali o lavoro altrui, tale da produrre valore aggiunto indipendentemente dall'attività di detto professionista. Pertanto non è soggetto ad IRAP il medico che eserciti la propria attività in convenzione con il SSN, che esponga in dichiarazione quote di ammortamento per beni strumentali non significative e giustifichi i compensi corrisposti a terzi

solo a causa di sostituzioni per malattia e per avvalersi di prestazioni infermieristiche professionali nell'ambito della convenzione stipulata. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1168. Medico convenzionato, prestazioni di terzi
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 19/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

IRAP - MEDICO - CONVENZIONE CON SSN - Prestazioni di terzi - Dipendente addetto alla segreteria - Autonoma organizzazione - Sussite - Soggettività passiva - Sussiste.
Non è soggetto ad IRAP il lavoratore autonomo che eserciti la propria attività professionale senza l'ausilio di una organizzazione di beni, capitali o lavoro altrui, tale da produrre valore aggiunto indipendentemente dall'attività di detto professionista. Pertanto deve ritenersi soggetto ad IRAP un medico che eserciti la propria attività in convenzione con il SSN e disponga di personale addetto alla segreteria che consenta al suddetto medico di adempiere ai maggiori impegni assunti con l'Asl. Infatti la presenza del dipendente comporta l'esistenza di un organismo economico capace di funzionare che si aggiunge al contributo lavorativo personale del medico e determina una organizzazione che, anche se minima, è sufficiente ad integrare il presupposto impositivo dell'IRAP. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1169. Autonoma organizzazione, commercialista
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 25/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

IRAP - Dottore commercialista - Autonoma organizzazione - Spese per prestazioni di terzi - Soggettività passiva - Sussiste.
Non è soggetto ad IRAP il lavoratore autonomo che eserciti la propria attività professionale senza l'ausilio di una organizzazione di beni, capitali o lavoro altrui, tale da produrre valore aggiunto indipendentemente dall'attività di detto professionista. Pertanto deve ritenersi soggetto ad IRAP un dottore commercialista che esponga in dichiarazione spese per prestazioni di lavoro dipendente, per collaborazioni coordinate e continuative nonchè altri compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l'attività professionale. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1170. Collaborazione occasionale di terzi
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 3/2/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Vacchiano

IRAP - Professionisti - Collaborazioni occasionali di terzi - Autonoma organizzazione - Non sussiste - Soggettività passiva - Non sussiste.
Non è soggetto passivo dell'IRAP il promotore finanziario che eserciti la propria attività senza avvalersi stabilmente di dipendenti o collaboratori ed utilizzi beni strumentali e ammortizzabili di non elevatà entità, come risulta dal quadro RG della dichiarazione dei redditi e dal registro dei beni ammortizzabili. Peraltro nonostante nel quadro RG sia esposta una spesa per lavoro dipendente, il mode-

stissimo importo di tale spesa dimostra come la collaborazione sia stata occasionale e quindi irrilevante ai fini della esclusione del professionista dalla soggettività passiva IRAP. (M.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1171. Autovalutazione del contribuente
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 39/1/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

IRAP - SOGGETTIVITÀ PASSIVA - Autovalutazione contribuente - Non è prevista dalla legge - Compensazione somme versate con altri debiti d'imposta - Illegittimità.
È al di fuori di ogni previsione normativa la possibilità per il contribuente di valutare autonomamente la propria soggettività passiva ai fini IRAP, infatti tale valutazione compete in primo luogo all'Amministrazione Finanziaria e, qualora sorgano contestazioni, alle Commissioni tributarie. Ne consegue che è illegittimo il comportamento del contribuente che prima versi l'imposta e successivamente, ritenendosi non soggetto ad essa, pretenda di compensare gli importi versati con altri debiti d'imposta. È quindi legittima la cartella di pagamento originata dal mancato riconoscimento della suddetta compensazione (Il Collegio stabiliva poi che il contribuente avrebbe dovuto presentare istanza di rimborso delle somme che egli asseriva di avere illegittimamente versato). (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1172. Presupposti
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 30/2/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Momoli

IRAP - PRESUPPOSTO - Impresa.
Sono sempre assoggettabili a Irap le attività imprenditoriali di cui all'art. 2195 del c.c., essendo l'elemento organizzativo connaturato alla nozione stessa di impresa. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 446/1997, art. 2; c.c., art. 2195.

1173. Omessa presentazione quadro IQ per mancanza di presupposto
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 8/11/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Soprano, Relatore: Cagnoli

IRAP - Omessa presentazione quadro IQ per mancanza di presupposto - Versamenti effettuati - Possibilità di indicazione nel quadro RX - Non sussiste.
In caso di mancata compilazione di un quadro (IRAP), non è possibile utilizzare il credito (derivante dal versamento dei relativi acconti) in compensazione tramite indicazione nel quadro RX della dichiarazione in quanto l'utilizzo del credito sarebbe riferito ad un importo non certo e non esigibile. Il contribuente può invece presentare istanza di rimborso. (G.G.)

1174. Blocco informatico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 3/22/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Izzi

IRAP - Iscrizione a ruolo - Invio della dichiarazione senza quadro IQ - Blocco informatico - Impugnabilità della cartella - Legittimità.
Il blocco informatico che impediva l'invio telematico della dichiarazione dei redditi senza il mod. IQ relativo all'IRAP legittima il ricorso avverso la cartella emessa in applicazione dell'at. 36 *bis* del D.P.R. 600/1973 tendente ad ottenere la pronuncia del Giudice tributario circa la sussistenza o meno del presupposto d'imposta costituito dall'autonoma organizzazione. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1175. Questione di legittimità costituzionale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 12/50/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola

Art. 1, comma 2 D.Lgs. 446/1997 - Deducibilità forfettaria - Questione legittimità costituzionale - Irragionevolezza - Non sussiste - Disparità trattamento - Non sussiste - Contrasto con art. 53 della Costituzione - Non sussiste.
L'art. 1, comma 2, D.Lgs. 446/1997, come parzialmente modificato dall'art. 6, D.L. 185/2008, non contrasta con alcuno dei principi costituzionali previsti dagli articoli 3, 35 e 53 della Costituzione, atteso che l'individuazione degli oneri deducibili e dei fatti espressivi di capacità contributiva nonché la definizione del regime giuridico tributario, rientrano nella discrezionalità del legislatore e il criterio adottato della deducibilità forfettaria non può ritenersi irragionevole né idoneo a determinare disparità di trattamento, anche alla luce del fatto che il principio di progressività di cui all'art. 53 della Costituzione non ha carattere rigido ed assoluto ma tendenziale. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 1, comma 2; Costituzione, art. 53.

1176. Concordato fiscale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 12/27/2012 dell'1 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Secchi

IRAP - RIMBORSO - Esclusione - Concordato - Condono tombale.
L'identico tenore delle disposizioni contenute negli artt. 7 e 9 della legge 289/2002 comporta che il rimborso IRAP debba essere escluso anche nel caso in cui il contribuente abbia aderito al 'concordato', oltre che nel caso di adesione al 'condono tombale'. (M.C.G.)
Riferimanti normativi: L. 289/2002, artt. 7 e 9.

1177. Requisito autonoma organizzazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 12/65/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

Finanza locale - Irap - Requisito autonoma organizzazione

Il requisito dell'autonoma organizzazione, ai fini IRAP, ricorre esclusivamente quando il professionista sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; oppure impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Per dimostrare la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, non è necessario che la struttura sia in grado di funzionare in assenza del titolare. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 446/1997, art. 2.

1178. Presenza di un dipendente
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 23/30/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo

Diniego rimborso IRAP - Presenza di un dipendente - Autonoma organizzazione - Sussiste.
È legittimo il diniego di rimborso IRAP qualora il professionista si avvalga di un dipendente in quanto configura autonoma organizzazione. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

1179. Presupposti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 22/50/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Introini

MEDICO BASE - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Requisiti - Quote di ammortamento - Beni strumentali elevato valore - Spese ingenti per allestimento studio - Compensi a terzi afferenti l'attività - Soggettività passiva - Sussiste.
Costituiscono indici precisi e concordanti di sussistenza dell'autonoma organizzazione di cui all'articolo 2, D.Lgs. 446/1997, tali da assoggettare ad IRAP un medico di base che eserciti la sua attività in convenzione con il S.S.N., l'ammontare rilevante delle spese dichiarate per quote di ammortamento, i consumi, le altre spese, la disponibilità di uno studio per il quale il medico ha sostenuto spese ingenti e dotato di beni strumentali di elevato valore, nonché i compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l'attività professionale anche se finalizzate a garantire la continuità del servizio in sua assenza, come stabilito dalla convenzione con il S.S.N.. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1180. Rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 24/46/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Punzo

RIMBORSO - IRAP - Versamento acconti - Silenzio rifiuto - Tardività - Sussiste.
L'interesse e la legittimazione a richiedere il rimborso dell'Irap non dovuta sussistono sin dal momento della corresponsione dei singoli versamenti (nella fattispecie acconti) nel caso in cui la non debenza risulti sin dall'atto della loro

effettuazione, di contro il diritto al rimborso decorre dal versamento del saldo qualora il diritto derivi da una eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulta in quel momento complessivamente dovuto, ovvero, rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an e del quantum dell'obbligazione fiscale. (A.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

1181. Autonoma organizzazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 27/7/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Citro

IRAP - LAVORO AUTONOMO - Presupposto dell'imposta - Autonoma organizzazione - Responsabilità dell'organizzazione in capo al contribuente e impiego di beni strumentali - Sussiste.
Il soggetto IRAP si qualifica per l'esercizio abituale dell'attività e per l'autonoma organizzazione; quest'ultima, in particolare, ricorre quando il contribuente: *a*) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; *b*) impieghi beni strumentali o faccia luogo a spese di produzione eccedenti secondo l'*id quod plerumque accidit* il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione. (F.A.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1182. Medico generico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 33/5/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Califano, Relatore: Aniello

Convenzione con S.S.N. - Autonomia organizzativa - Esclusione - Fattispecie.
Non è assoggettabile all'IRAP il professionista che presta la propria attività presso un centro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, a meno che lo stesso non abbia uno studio ben attrezzato e con dipendenti. Il mero utilizzo dello studio e delle attrezzature messe a disposizione dal centro medico possono essere considerati il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività da parte del medico, il quale sia estraneo alla struttura organizzativa. (M.V.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1183. Contributo regionale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 56/27/2012 del 3 maggio 2012 - Presidente: Cusumano, Relatore: Currò

IRAP - BASE IMPONIBILE - Contributo regionale - Esclusione - Non osta.

Il fatto che il contributo regionale venga erogato per consentire il perseguimento dell'equilibrio economico di gestione, al cui raggiungimento non può essere funzionale la copertura dei costi del personale (che non sono un parametro, ma una spesa indeducibile), non osta all'esclusione dalla base imponibile IRAP, quale componente negativo non deducibile, della relativa maggiore quota percentuale. (M.C.G.)

1184. Medico di base
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 39/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Introini

Medico base - Autonoma organizzazione - Requisiti - Quote di ammortamento - Beni strumentali elevato valore - Spese ingenti per allestimento studio - Soggettività passiva - Sussiste.
Ai fini dell'integrazione del presupposto impositivo dell'IRAP, è necessario che l'organizzazione abbia acquisito nella situazione concreta rilievo di necessità. Ne consegue che nel caso di un medico di base che eserciti la propria attività in convenzione con il SSN, costituiscono indici precisi e concordanti di sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, l'utilizzo di una unità immobiliare destinata esclusivamente ad ambulatorio, nel quale sono inseriti mobili ed arredi per lo svolgimento dell'attività, l'elevato ammontare dei costi sostenuti, il valore dei beni strumentali e degli interessi passivi corrisposti. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1185. Presupposto impositivo, medico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 58/46/2012 dell'8 maggio 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Esposti

IRAP - LAVORO AUTONOMO - MEDICO - Presupposto impositivo - Organizzazione minima - Non sussiste.
Non costituisce presupposto per l'assoggettamento ad Irap del reddito prodotto il semplice svolgimento di una attività professionale svolta con l'utilizzo di un'unità immobiliare destinata esclusivamente ad ambulatorio e di mobili ed arredi necessari per lo svolgimento dell'attività. (P.L.)

1186. Possesso di un immobile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 63/27/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Secchi

IRAP - ASSOGGETTAMENTO - POSSESSO DI UN IMMOBILE - Irrilevanza.
Ai fini dell'assoggettamento all'Irap, il possesso di un immobile di 70 mq in Milano non vale, da solo, a sostenere l'assunto della disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione, avutosi riguardo anche all'ammontare delle 'quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni' e delle 'spese relative agli immobili' ed in assenza di esborsi per prestazioni di lavoro dipendente o per compensi a terzi. (M.C.G.)

1187. Omesso versamento di somme dichiarate
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 58/50/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Pellini

IRAP - Asserita insussistenza presupposto d'imposta - Omesso versamento di somme dichiarate - Avviso di liquidazione - Legittimità dell'avviso - Sussiste.
È legittimo l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio a seguito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 36 *bis* del D.P.R. 600/1973 qualora, come nel caso di specie, il contribuente abbia dichiarato nel quadro IQ del Modello Unico le somme

dovute a titolo di IRAP e non le abbia poi versate ritenendo non sussistere nei suoi confronti il presupposto d'imposta. Il contribuente infatti non può omettere di versare somme dichiarate, al contrario avrebbe dovuto versare le somme dichiarate chiedendole successivamente a rimborso asserendo di non integrare il presupposto impositivo. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1188. Lavoro autonomo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 59/49/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga

IRAP - Presupposto di Imposta - Lavoro Autonomo.
L'IRAP non è un'imposta sul reddito, ma un'imposta di carattere reale, volta a colpire il valore aggiunto, risultante dalla combinazione dei fattori produttivi, prodotto dalle attività autonomamente organizzate. L'assoggettamento ad IRAP del lavoro autonomo richiede un'organizzazione di capitale o lavoro altrui. In assenza di tali elementi, il presupposto dell'imposta viene meno (Corte Costituzionale sentenza n. 156 del 21 maggio 2001 e n. 286 del 23 luglio 2001). (A.G.)

1189. Corredo minimo strumentale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 60/26/2012 del 24 maggio 2012 - Presidente: Di Blasi, Relatore: Gesualdi

IRAP - APPLICABILITÀ - Autonoma organizzazione - Soglia strumentale minima - Superamento.
Al fine di escludere o meno l'applicabilità dell'IRAP, non costituirà 'autonoma organizzazione' quel corredo minimale di strumenti senza il quale la particolare attività di lavoro professionale o di lavoro autonomo sarebbe irrealizzabile, mentre vi sarà 'autonoma organizzazione' tutte le volte che tale soglia strumentale minima sarà superata grazie alla presenza di un insieme di fattori materiali e/o umani non strettamente indispensabili per la determinata tipologia di attività, ma coordinatamente e sinergicamente utili per aggiungere valore allo svolgimento, alla produttività ed alla redditività della stessa. (M.C.G.)

1190. Fattispecie medico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 62/50/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Introini

PRESUPPOSTO D'IMPOSTA - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - Medico - Esercizio dell'attività all'interno di strutture private - Assenza di studio e strumenti propri - Compensi occasionali a terzi - Soggettività passiva - Non sussiste.
Non è soggetto passivo IRAP, per difetto del requisito dell'autonoma organizzazione, il medico (nel caso di specie con specializzazione in cardiologia) che esercita la propria attività all'interno di strutture private convenzionate, senza disporre di uno studio e di attrezzature proprie, in quanto utilizza i dispositivi diagnostici e di terapia presenti all'interno delle cliniche, e che abbia corrisposto compensi a terzi solo per l'utilizzo occasionale di personale infermieristico, non avendo mai avuto dipendenti o collaboratori stabili. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2.

1191. Irrilevanza delle svalutazioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 80/28/2012 del 5 giugno 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

IRAP - Svalutazioni - Riprese di valore - Accantonamenti sui crediti - Irrilevanza - Irretroattività.
L'art. 6 comma 1 D.L. 203/2005, che statuisce l'irrilevanza, ai fini IRAP, delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti sui crediti, ai sensi dell'art. 16 comma 9 D.Lgs. 173/1997 non ha portata retroattiva e va a partire soltanto dall'anno 2005, non potendo la nuova normativa incidere su situazioni già maturate e consolidate. Ciò in quanto la deduzione dei cosiddetti settimi/noni è stata acquisita sin dall'esercizio di svalutazione del credito e non nei successivi esercizi in cui la deduzione viene concretamente operata. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.L. 203/2005, art. 6, comma 1; D.Lgs. 173/1997, art. 16, comma 9.

1192. Pluralità di sedi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 105/30/2011 del 13 luglio 2011 - Presidente: Paganini, Relatore: Mascherpa

IRAP - MEDICO - PLURALITÀ DI SEDI - Assenza requisito autonoma organizzazione - Istanza di rimborso - Sussiste.
Il fatto che il contribuente disponga per l'esercizio della professione di due unità immobiliari situate in due distinte località prova soltanto che il contribuente esercita la professione in più luoghi e non anche l'esistenza di autonoma organizzazione. (P.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2; D.P.R. 602/1973, art. 38.

1193. Studio associato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 76/31/2011 del 15 luglio 2011 - Presidente: Bertolè, Relatore: Trinca Colonel

IRAP - STUDIO TECNICO ASSOCIATO - Personale dipendente - Requisito autonoma organizzazione - Istanza di rimborso - Non sussiste
L'attività professionale svolta in forma associata comporta l'emersione di sinergie che sfociano in un risparmio economico dovuto alla condivisione da parte degli associati del personale e dei beni strumentali. Tale circostanza è elemento sufficiente a legittimare l'assoggettamento ad IRAP. (P.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2; D.P.R. 602/1973, art. 38.

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

1194. Superficie complessiva
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 134/25/2012 del 14 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Maniaci

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - SUPERFICIE COMPLESSIVA - SOMMA DI DUE INSEGNE - È DOVUTA - SUPERAMENTO LIMITE DI LEGGE.

Ai sensi dell'art. 2 *bis* comma 5 e 6 legge 75/2002, anche quando la superficie complessiva risulti dalla somma di due insegne, l'imposta è analogamente dovuta in ragione del superamento del complessivo limite di legge. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 75/2002, art. 2 *bis*, commi 5 e 6.

1195. Superficie insegne
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 5 - sentenza n. 11/5/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Tropeano

Finanza locale - Imposta di pubblicictà - Superficie insegne.
L'imposta di pubblicità è dovuta solamente nel caso in cui la superficie complessiva dell'insegna superi i cinque metri quadrati e va calcolata sull'intera superficie. Ai fini del calcolo del tributo, infatti, rileva l'intera superficie dell'insegna e non la sola parte eccedente il predetto limite. In caso di pluralità di insegne (come rilevato nel caso di specie) queste vanno considerate complessivamente e non individualmente ai fini dell'applicazione del tributo. (M.Mo)

Riferimenti normativi: L. 75/2002, art. 2 *bis*.

1196. Pubblicità in locali adibiti alla vendita
Commissione tributaria provinciale di Lodi - Sez. 1 - sentenza n. 74/1/2012 del 19 marzo 2012, Presidente e Relatore: Matacchioni

PUBBLICITÀ - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - Comunicazione diretta ad un pubblico indiscriminato di consumatori - Idoneità oggettiva del mezzo di comunicazione utilizzato - Necessaria - Esenzione - Pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita - Sussiste - Messaggio pubblicitario sui carrelli della spesa destinati all'utilizzo nei soli locali del supermercato - Applicabilità dell'esenzione - Sussiste.
Ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 507/1993, è soggetta all'imposta comunale di pubblicità la comunicazione con il pubblico che, con qualsiasi mezzo, risulti obiettivamente idonea ad attingere una massa indiscriminata di consumatori; è esente dall'imposta, ai sensi dell'art. 17 dello stesso decreto, la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita. Pertanto, il messaggio pubblicitario contenuto nei carrelli della spesa collocati nel parcheggio di un centro commerciale, essendo questi destinati ad essere utilizzati soltanto dalla clientela del supermercato interno al complesso immobiliare, e non anche per gli acquisti presso i negozi del centro commerciale, deve essere equiparato alla pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei prodotti del solo supermercato e quindi è esente dall'imposta di pubblicità. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 507/1993, artt. 5, 6 e 17.

1197. Aeroporto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 22/65/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

Finanza Locale - Imposta di pubblicità - Aeroporto - Attività pubblica esercitata.

È esente da imposta la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto. Ai fini dell'esenzione, va osservato, è richiesto solamente che si tratti di notizie inerenti l'attività di impresa. La pubblicità, di conseguenza, per non essere soggetta a imposta deve essere diretta a individuare l'impresa di trasporto e a rappresentare le sue caratteristiche, nonché il tipo di prodotti e servizi offerti. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 507/1993, artt. 6 e 17, comma 1 lett. *e*).

1198. Insufficienza motivazionale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 21/50/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Introini

PLURALITÀ DI CARTELLONI - Nella medesima via - Avviso di accertamento - Indicazione della sola via - Omessa specificazione dei numeri civici - Insufficienza della motivazione - Sussiste.
L'avviso di accertamento deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano e tali elementi devono avere un grado di determinatezza ed intelligibilità tali da permettere al contribuente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. Ne consegue che deve essere annullato per difetto di motivazione, l'avviso di accertamento emesso per maggiore imposta sulla pubblicità che rechi l'indicazione della sola via in cui i cartelloni sono ubicati senza l'indicazione del numero civico, qualora nella medesima via siano presenti più cartelloni pubblicitari ubicati in diversi numeri civici. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 7; D.Lgs. 507/1993, art. 12.

1199. Segnaletica aeroportuale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 52/22/2012 dell'11 maggio 2012 - Presidente: Izzi, Relatore: Luciani

SEGNALETICA AEROPORTUALE - Autonoleggio - Ricovero dei veicoli - Indicazioni per i clienti - Messaggio pubblicitario - Non sussiste.
La segnaletica e le targhe apposte dalle società di autonoleggio in aeroporto per indirizzare i clienti verso l'area di ricovero del veicolo noleggiato costituiscono mera informazione e non contengono messaggio pubblicitario e non integrano quindi il presupposto d'imposta stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 507/1993. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 507/1993, art. 5.

TARSU TIA

1200. Notifica dell'accertamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 88/44/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Faranda

TARSU - Accertamento - Notifica al domicilio del legale rappresentante anziché alla sede sociale - Nullità - Non sussiste - TARSU - Accertamento - Immobile non utilizzato - Esenzione - Non sussiste.

La notifica di un avviso di accertamento ai fini TARSU presso il domicilio del legale rappresentante anziché presso la sede della società non è affetta da nullità stante l'alternatività disposta dal codice di procedura civile.
L'inutilizzabilità dell'immobile per lavori di ristrutturazione non è elemento probatorio sufficiente per l'esenzione dal pagamento della TARSU che richiede al contrario obbiettive condizioni di non utilizzabilità da indicare nella dichiarazione originaria di occupazione. (M.A.B.)

1201. Sanzioni
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 193/43/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente: Centurelli, Relatore: Uppi

TARSU - SANZIONI - Omessa denuncia - Natura.
La sanzione di cui all'art. 76, D.Lgs. n. 507/1993 si riferisce alla violazione di un obbligo che non ha natura ripetitiva e pertanto deve essere irrogata una sola volta, in relazione all'anno in cui la violazione si è realizzata. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 507/1993, art. 76.

1202. Sequestro
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 9 - sentenza n. 12/9/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: De Petris, Relatore: Della Vecchia

Finanza locale - TARSU - Sequestro.
La tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite. Come già affermato dalla Corte di Cassazione, il presupposto impositivo si verifica quando il Comune ha attivato il servizio, anche se la ditta non lo utilizza o incarica un altro soggetto di effettuare l'incombenza. La parte contribuente, ad ogni modo, per non essere assoggettata al pagamento della TARSU, può dimostrare di essere stata impossibilitata allo svolgimento dell'attività per i periodi d'imposta contestati, per esempio a causa di sequestro. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 507/1993, art. 62, commi 1 e 3.

1203. Determinazione superficie imponibile
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 9/2/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni

TARSU - Determinazione superficie imponibile - Locali non destinati alla produzione - Rifiuti solidi urbani - Superficie imponibile - Concorrono.
In materia di accertamento TARSU è legittimo e fondato l'avviso nel quale la determinazione della superficie imponibile sia corredata dall'elenco e dalla misura dettagliata dei locali a supporto dell'attività d'impresa che per le loro caratteristiche strutturali e per destinazione non possono produrre rifiuti speciali, tossici o nocivi, perchè in essi non avviene alcuna forma di lavorazione dei beni. Ne consegue i locali in questioni producono rifiuti solidi urbani e le loro superfici concorrono alla formazione della superficie imponibile (M.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 507/1993, artt. 59, 62 e 69.

1204. Potenzialità dell'utilizzo
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 4 - sentenza n. 61/4/2012 del 25 maggio 2012 - Presidente: Giurazza, Relatore: Ferrari

TARSU - LOCALI NON OCCUPATI - Presupposto impositivo - Potenzialità utilizzo - Obbligazione tributaria - Non sussiste.
Qualora il contribuente abbia dimostrato di non avere occupato i locali oggetto dell'accertamento e dunque di non avere prodotto rifiuti non può essere considerato soggetto passivo perché la TARSU è una "tassa" ovvero un corrispettivo in denaro a fronte di un servizio reso dallo Stato o da altro Ente pubblico ad un privato che ne abbia usufruito con la conseguenza che presupposto per la sua applicazione non può essere la mera potenzialità a produrre rifiuti bensì l'effettiva produzione degli stessi. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 507/1993, art. 63.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

1205. Tasse automobilistiche e condono
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 69/24/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Franco

TASSE AUTOMOBILISTICHE - CONDONO FISCALE - Adesione delle Regioni - Arbitrio dell'ente regionale.
La legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) ha dato la possibilità ai contribuenti di aderire al condono fiscale delle tasse automobilistiche a condizione che vi aderissero le Regioni, per cui in applicazione dell'art. 13 della legge 289/2002 fino al 2002 il legislatore non ha previsto termini di scadenza, né annualità condonabili, lasciando libero arbitrio all'ente regionale. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 289/2002, art. 13.

1206. Contratto di leasing e soggetto passivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 9/26/2012 del 20 gennaio 2012 - Presidente: Molina, Relatore: Gesualdi

TASSA DI CIRCOLAZIONE - BOLLO AUTO - Contratto di leasing - Obbligo di pagamento - Soggetto passivo - Proprietario/concedente.
Sulla base dell'art. 5 D.L. 953/1982, nonché dell'art. 9 L.R. 10/2003, in ipotesi di autoveicolo che il proprietario conceda in leasing a terzi, il soggetto passivo della tassa di circolazione (c.d. bollo auto) deve essere necessariamente considerato il proprietario/concedente e non l'utilizzatore, sebbene la formulazione dell'art. 5 comma 29 del D.L. 953/1982, convertito nella Legge 53/1982, introdotto dall'art. 7 comma 2 della Legge 99/2009, stabilisce che in caso di locazione finanziaria, l'obbligo di pagamento cade in capo al locatario quando la nuova norma non sia 'ratione temporis' applicabile alla fattispecie, giacché la disposizione sopravvenuta, che apporta modifiche a quella precedente, non presenta natura interpretativa per assenza dei correlativi requisiti. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.L. 953/1982, art. 5; L.R. 10/2003, art. 9; D.L. 953/1982 convertito nella L. 53/1982, art. 5, comma 29; L. 99/2009, art. 7, comma 2.

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF

1207. Attività di procuratore
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 18/26/2012 dell'11 gennaio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani

IRPEF - ATTIVITÀ DI PROCURATORE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - Non rientrano.
I redditi percepiti per lo svolgimento dell'attività di procuratore non rientrano tra quelli previsti dall'art. 50 comma 1 T.U.I.R.. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 50, comma 1.

1208. Certificazione ritenute
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 17/42/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Ruggiero

RITENUTE - MANCATA CERTIFICAZIONE - Scomputo dalla determinazione del reddito - Possibile - Condizioni.
È possibile per il contribuente scomputare le ritenute sul reddito di lavoro autonomo subite anche in mancanza di certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione bancaria idonea a comprovare l'importo netto effettivamente percepito. In caso di controllo *ex* art. 36 *bis* del D.P.R. 600/1973 il contribuente ha inoltre l'onere di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal quale risulti che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973.

1209. Compensi provvigionali a società estera
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 13/22/2012 del 26 gennaio 2012; Presidente e Relatore: Maniàci

COMPENSI EROGATI A SOGGETTI NON RESIDENTI - COMPENSO PROVVIGIONALE - A società estera senza stabile organizzazione in Italia - Incarico conferito sul modello disciplinato dal "Regolamento Agenti" dei calciatori della F.I.G.C. in base alle direttive F.I.F.A. - Natura del contratto - Mediazione - Assoggettabilità dei compensi a ritenuta IRPEF - Esclusione.
Il rapporto contrattuale intercorso con il soggetto incaricato di assistere una società sportiva nell'acquisto e nel trasferimento di un giocatore di calcio, assunto secondo il modello legale disciplinato dal "Regolamento Agenti" dei calciatori adottato dalla F.I.G.C. in conformità alle Direttive dell'Organo Internazionale (F.I.F.A.), postula l'inquadramento della fattispecie concreta nel contratto di mediazione, ai sensi dell'art. 1754 c.c., che va distinto, sia da quello di agenzia in senso proprio, del quale mancherebbe il requisito della stabilità previsto dall'art.

1742 c.c., sia da quello del mandato, ai sensi dell'art. 1703 c.c., poiché la prestazione non è resa nell'interesse esclusivo della società. Qualora, pertanto, per la natura imprenditoriale del mediatore, i compensi provvigionali versati per la suddetta mediazione non siano riconducibili a reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. *d*) T.U.I.R., ma a redditi di impresa, questi, qualora prodotti non da attività esercitata in Italia mediante una stabile organizzazione, bensì da soggetto residente all'estero, non sono assoggettabili a ritenuta, né ai sensi dell'art. 25 comma 2, D.P.R. 600/1973, né ai sensi dell'art. 25 *bis* stesso decreto. (F.M.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 23, comma 1, lett. *d*); D.P.R. 600/1973, artt. 25 e 25 *bis*; c.c., artt. 1754, 1742 e 1703.

1210. Incentivo all'esodo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 101/1/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

IMPOSTE DIRETTE - IRPEF - TFR - INCENTIVO ALL'ESODO - Agevolazione tassazione - Normativa discriminatoria - Sussiste - Domanda di rimborso - Termine di decadenza.
La tassazione agevolata dell'incentivo all'esodo disposta in ragione del 50% dalla normativa italiana solo a favore delle donne con età inferiore a 55 anni è discriminatoria per diverso trattamento tra uomini e donne, come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 21 luglio 2005 ed ordinanza del 16 gennaio 2008. Conseguentemente, l'agevolazione suddetta deve essere riconosciuta anche agli uomini con età inferiore a 55 anni. La domanda di rimborso della maggiore tassazione sopportata deve avvenire nel termine di quarantotto mesi, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 602/1973, a pena di decadenza. Il *dies a quo* per la computazione del termine decadenziale deve essere individuato nel giorno 16 gennaio 2008, data di deposito dell'ordinanza della Corte di Giustizia Europea, perché solo da quel giorno è stato eliminato il dato sperequativo che ha ingenerato il maggior versamento d'imposta. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.R.P. 602/1973, art. 38.

1211. Spese per attività di volontariato
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 78/18/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Pinto, Relatore: Marcellini

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO - Spese non documentate - Rimborso forfettario - Tassazione - Illegittimità - Non sussiste.
Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. Per essere rimborsabili le spese devono essere oggetto di apposita richiesta da parte del volontario con specifica documentazione delle stesse a piè di lista, non essendo ammesso il rimborso in misura forfettaria. Non deve essere superato il tetto massimo deliberato. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: L. 266/1991, art. 2, commi 2 e 3.

1212. Trattamento di fine rapporto
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 29/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Locatelli, Relatore: Minelli

IRPEF - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - Termine di decadenza per l'istanza di rimborso - Legittimità del termine decorrente dalla ritenuta.
La previsione di un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto di per sé non presenta alcun profilo di illegittimità né appare discriminatorio essendo indistintamente applicabile a tutti coloro che hanno effettuato un versamento diretto o subito una ritenuta alla fonte; il tenore letterale dell'art. 38 comma 2 del D.P.R. n. 602/1973 è inequivoco nell'individuare il termine iniziale di decorrenza della decadenza nella "data in cui la ritenuta è stata operata"; né può dirsi che tale interpretazione, imposta dal tenore letterale della norma, abbia di fatto reso impossibile l'esercizio del diritto al rimborso; anche prima della pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia C-207/2004, l'interessato aveva facoltà di adire il giudice tributario eccependo la sussistenza di una questione pregiudiziale circa il contrasto della norma nazionale con la direttiva europea di attuazione del principio di parità uomo e donna. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 17 comma 4 *bis*; D.P.R. 602/1973, art. 38.

1213. Rimborso di versamenti diretti
Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 61/1/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

IRPEF - Indennità suppletiva risoluzione consensuale anticipata - Diniego di rimborso - Decadenza - Art. 38 D.P.R. 602/1973 - Dies a quo.
Non opera a danno della parte che abbia incolpevolmente confidato in una consolidata e precedente interpretazione la decadenza di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/1973 (cfr. Cass. civ., Sez. trib., sent. n. 22282 del 26 ottobre 2011). Di conseguenza, il giorno dal quale decorre il termine di 48 mesi è quello in cui è stata resa nota la decisione comunitaria che dà diritto al rimborso (nella specie, Corte Giust. UE, Sez. I, sent. del 21 luglio 2005, causa C-207/04) e non la data di versamento del tributo. Il sistema ordinamentale in cui è inserito l'art. 38 del D.P.R. 602/1973 risulta nel tempo superato e quasi travolto dalle innovazioni normative più recenti (quali la legge 212/2000 ed il riordino dell'Amministrazione Finanziaria), per cui si può legittimamente dubitare che l'art. 38 mantenga ogni sua potenzialità negli attuali schemi strutturali ed operativi dell'Agenzia delle Entrate. (A.La.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

1214. Cessione di terreno
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 15/1/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente: Rizzo, Relatore: Capodaglio

IRPEF - CESSIONE DI UN TERRENO - Terreno non edificabile al momento della cessione - Plusvalenza - Imponibilità - Non è soggetta a tassazione.
Non è suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, un terreno che secondo il certificato di destinazione urbanistica all'atto della cessione sia classificato in parte in zona di rispetto stradale, in parte in zona agricola speciale e, infine, in parte destinato a strada da

P.R.G., pertanto la plusvalenza realizzata non può essere soggetta a tassazione. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 67.

1215. Contratto di soccida
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 30/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni

IRPEF - SOCIETÀ AGRICOLA - CESSIONE DI MANDRIA DA LATTE - Contratto di soccida - Simulazione contrattuale - Produzione e cessione di latte - Attività commerciale - Non è tale - Attività agricola - È tale.
Qualora una società agricola alieni una mandria di mucche da latte ad una società di capitali, stipulando contestualmente alla vendita un contratto di soccida in forza del quale l'acquirente conferiva all'alienante, in qualità di soccidaria, la disponibilità della mandria compravenduta, deve essere annullato l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio ai fini delle imposte dirette, con il quale veniva recuperato a tassazione il prezzo medio del latte conferito dalla soccidaria alla soccidante sulla base della supposta simulazione dei contratti di vendita e di soccida e ritenendo tale attività estranea a quelle agricole e soggetta alla disciplina delle attività commerciali, in quanto la produzione e la vendita di latte indipendentemente dalla fittizzietà o meno dei contratti di soccida deve considerarsi comunque attività agricola. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, artt. 5 e 29.

1216. Somme prelevate dall'amministratore
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 7/2/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni

ACCERTAMENTO - SOCIETÀ DI CAPITALI - Somme prelevate dall'amministratore - Natura di compenso - Assimilazione al reddito di lavoro dipendente.
Le somme prelevate dall'amministratore di una società dai conti correnti di quest'ultima, non possono essere intese come somme destinate al rimborso delle spese anticipate dall'amministratore qualora vi sia una assoluta assenza di collegamento tra le spese sostenute e l'attività della società; esse non possono neppure essere intese come prestiti concessi dalla società all'amministratore in assenza di delibere assembleari in tal senso. Ne consegue che tali somme si configurano come compensi all'amministratore per la sua attività di amministrazione della società e come tali costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. (M.S.)

1217. Interposizione
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 2/12/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Fazio, Relatore: Alfieri

IMPOSTA SUL REDDITO - INTERPOSIZIONE -Cessione di usufrutto di partecipazioni di società di persone a società di capitali - Riferibilità degli utili alle persone fisiche - Prova della fittizietà del soggetto interposto - Sussiste.
In ipotesi di usufrutto di partecipazioni di società di persone, da parte di persone fisiche, a società di capitali, ove l'ufficio dimostri la fittizietà del soggetto interpo-

sto, anche tramite prove presuntive, è legittima la tassazione del reddito percepito dalla società in capo alle persone fisiche ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del D.P.R. 600/1973. (O.R.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37, comma 3.

1218. Redditi residente in Svizzera
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 37/12/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Santangelo, Relatore: Alfieri

IMPOSTE DIRETTE - Residenza all'estero fittizia - Iscrizione Aire - Ritenuta a titolo di imposta - Obbligatorietà.
Il cittadino italiano iscritto all'AIRE e residente in Svizzera è assoggettato alla ritenuta a titolo di imposta del 30% di cui all'art. 24 comma 1 *ter* D.P.R. 600/1973 per i redditi maturati in Italia, qualora, pur essendo residente in uno Stato o territorio avente regime fiscale privilegiato (di cui al D.M. 4 maggio 1999), non disponga in Italia di un'abitazione permanente e qualora dimostri di dimorare abitualmente nel Paese di residenza, dove paga le utenze ed adempie alle altra attività burocratiche conseguenti alla sua residenza estera. (A.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 24, comma 1 *ter*; T.U.I.R., artt. 2, comma 2 *bis* e 3, comma 3, lett. *a*).

1219. Sostituto di imposta
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 69/1/2012 del 10 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Curtò

RITENUTE - MANCATA EFFETTUAZIONE - SOGGETTO OBBLIGATO - Sostituto di imposta - Mancato versamento della ritenuta d'acconto - Soggetto obbligato al pagamento - Lavoratore dipendente.
In caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il lavoratore contribuente (Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 5020 del 2 aprile 2003), il quale è anch'egli soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'Erario, in tal modo esponendolo all'azione del fisco (Cassazione, Sentenza n. 14033 del 16 giugno 2006; Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24962 del 10 dicembre 2010); è del tutto irrilevante che il datore di lavoro nel frattempo sia stato dichiarato fallito, non potendosi ritenere che alla impossibilità di fatto di esercitare il regresso, per decorrenza dei termini per la domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, consegua una supposta paralisi della pretesa tributaria del Fisco. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 37.

1220. Residenza fiscale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 4/35/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente: Lamanna, Relatore: Granata

IRPEF - RESIDENZA ALL'ESTERO - Accertamento della residenza fiscale in Italia - Significativo collegamento.

Indipendentemente dalla presenza fisica e dalla circostanza che l'attività lavorativa sia espletata in modo consistente all'estero, si deve procedere ad una valutazione d'insieme dei molteplici rapporti che il soggetto intrattiene in Italia, per valutare se, nel periodo in cui sia stato anagraficamente residente all'estero, abbia effettivamente perso ogni significativo collegamento con lo Stato italiano. (D.Z.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 2.

1221. Deducibilità costi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 19/40/2012 del 20 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi

DEDUCIBILITÀ COSTI - Separazione fra coniugi (con previsione di obbligo di contribuzione al netto di imposta) - Deducibilità - Sussiste.
Sono deducibili le somme corrisposte dal coniuge separato all'altro coniuge a titolo di rimborso di imposta versata a titolo di IRPEF, corrispondenti agli assegni periodici di mantenimento del coniuge, pagati al medesimo, allorquando la separazione consensuale fra coniugi, omologata dal Tribunale, faccia riferimento ad un obbligo di pagamento di un importo mensile "netto" a titolo di mantenimento dell'altro coniuge. (V.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 597/1973, art. 10, lett. *g*).

1222. Partecipazioni in società residenti all'estero
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 12/33/2012 del 8 febbraio 2012 - Presidente: D'Addea, Relatore: Panzeri

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ EXTRA CEE - SVALUTAZIONE - Assenza accordo scambio di informazioni - Indeducibilità - Sussiste.
Stante il tenore dell'art. 61 comma 3 *bis* del D.P.R. n. 917/1986 è indeducibile la svalutazione delle partecipazioni in società residenti all'estero in assenza di accordi che consentono all'Amministrazione Finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste. Difatti, la riduzione del valore di una partecipazione per una società che abbia sede nei Paesi extra CEE, è consentita solo quando il fisco italiano, autorizzato in base ad accordi anti-evasione fiscale, può acquisire dal Paese estero le informazioni necessarie a confermare le somme dedotte dal reddito. (M.P.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 61 comma 3 *bis*.

1223. Plusvalore realizzato dal venditore
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 18/22/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente: Franciosi, Relatore: Musilli

CESSIONE DI TERRENI - PLUSVALENZA - Plusvalore realizzato dal venditore - Valori definiti dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro - Irrilevanza.
È illegittimo l'accertamento fondato sulla automatica rilevanza, ai fini della determinazione del plusvalore realizzato dal venditore da assoggettare ad Irpef, del valore definito ai fini dell'imposta di Registro dall'acquirente anche attesi i diversi interessi delle parti. Rileva la circostanza che ai fini dell'imposta di

Registro l'imponibile è costituito dal valore ed ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata rileva il prezzo effettivamente pagato. (G.Ta.)

1224. Esercizio normale dell'agricoltura
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 26/43/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Tucci, Relatore: Cantele

IMPRESA AGRICOLA - REQUISITI - Esercizio normale dell'agricoltura - Allevamento di cavalli - Esclusione.
Non rientra nell'esercizio normale dell'agricoltura, e pertanto esula dalla disciplina di cui all'art. 2135 del c.c., l'allevamento di cavalli che non presenti alcun collegamento con l'utilizzo del fondo secondo la pratica agricola e zootecnica. Nella nozione di impresa agricola rientra solo l'attività diretta alla coltivazione del fondo, che sia svolta con la terra e sulla terra, e purché l'organizzazione aziendale ruoti attorno al fattore terra, nonché l'attività connessa, che si inserisca nel consueto e ben delimitato ciclo dell'economica agricola, mentre ha carattere commerciale l'attività che risponda ad altri scopi e realizzi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola. (G.T.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2135; D.P.R. 917/1986, art. 32.

1225. Capital Gain
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 15/29/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Fabrizi, Relatore: Casalvieri

CAPITAL GAIN - PLUSVALENZE - REGIME TRANSITORIO - Rivalutazione partecipazioni - Tassazione sostitutiva - Applicazione art. 14, commi 8 e 9, D.Lgs. 461/1997.
La rideterminazione del valore delle partecipazioni in una società ai fini dell'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 14 commi 8 e 9 del D.Lgs. 461/1997 può essere effettuata sulla base di una perizia giurata di stima, senza che sia posto a carico del contribuente alcun ulteriore onere di natura fiscale. Va esclusa, in tal caso, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 4%, come dettata dagli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997 e art. 5 comma 1 della L. n. 448/2001. (G.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 461/1997, art. 14 commi 8 e 9; D.Lgs. 461/1997, artt. 5, 6 e 7; L. 448/2001, art. 5 comma 1.

1226. Redditi prodotti in forma associata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 25/7/2012 del 16 marzo 2012 - Presidente: Chiaro, Relatore: Crespi

IRPEF - Redditi prodotti in forma associata - Annullamento dell'accertamento dei redditi della società - Caducazione degli accertamenti delle quote di reddito imputate ai soci - Sussiste.
In tema di redditi prodotti in forma associata, qualora non si affermi la tesi del litisconsorzio necessario (orientamento, tuttavia, prevalente nella giurisprudenza di legittimità) i limiti del giudicato comportano che la sentenza pronunciata nei confronti della società di persone non può essere opposta al socio, poiché ciò comporterebbe una lesione del suo diritto di difesa; viceversa, l'annullamento degli

avvisi relativi al reddito della società si riflette sui soci, con l'effetto di caducare gli accertamenti delle quote di reddito imputate ai soci. (F.A.)

Riferimenti normativi: Costituzione, art. 24; c.c., art. 2909; D.P.R. 917/1986, art. 5.

1227. Plusvalenza per vendita di azioni in stock option
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 40/44/2012 del 21 marzo 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Strati

***STOCK OPTION* - Assegnate ai *manager* - Natura e regime fiscale - Plusvalenza - Tassazione - Imposta sostitutiva secondo il regime del *capital gain* - Agevolazione fiscale - D.L. n. 262/2006 conv. in L. n. 286/2006 - Applicabilità nell'anno in corso - Irretroattività sancita dallo Statuto del contribuente - Non osta - Mancanza delle condizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva - Tassazione della plusvalenza mediante ritenuta IRPEF - È dovuta - Rimborso - Non è dovuto.**

Le *stock option* sono opzioni che danno diritto di acquistare azioni di una società ad un determinato prezzo d'esercizio, e sono conferite gratuitamente ai *manager* dipendenti, che non pagano alcun prezzo di acquisto. Ciò consente al beneficiario un'opportunità di guadagno mediante l'esercizio dell'opzione quando il prezzo d'esercizio, originariamente fissato, è inferiore al valore di mercato dell'azione nel giorno in cui avviene il conferimento dell'opzione con la contestuale assegnazione delle azioni che vengono vendute dal dipendente beneficiario che realizza così una plusvalenza. Ora, mentre la disciplina fiscale dettata dall'art. 51 comma 2, lett. *g bis*) del T.U.I.R., nel testo introdotto dall'art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 505/1999, escludeva l'incremento scaturente dalla indicata plusvalenza dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, assoggettandolo soltanto ad imposta sostitutiva del 12,50% a determinante condizioni, il successivo D.L. n. 262/2006 conv. in L. n. 286/2006 ha reintrodotto la suddetta agevolazione fiscale, ma con l'aggiunta di due condizioni.

In mancanza di una disciplina transitoria, il D.L. n. 262/2006 è immediatamente applicabile ai diritti di opzione esercitati a far tempo dalla sua entrata in vigore, né ciò trova ostacolo nell'art. 3 comma 1 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) poiché la norma, che rende applicabile la nuova disciplina solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore della novella legislativa, si riferisce ai "tributi periodici", destinati ad essere applicati a periodi ricorrenti, come le imposte erariali sui redditi, cui non è riconducibile l'imposta sostitutiva, applicabile al momento del verificarsi del suo presupposto impositivo coincidente con il momento in cui si realizza il *capital gain*. Non ricorrendo le condizioni cui il D.L. n. 262/2006 ha subordinato l'agevolazione fiscale consistente nell'imposta sostitutiva, il datore di lavoro ha, correttamente, assoggettato a ritenuta IRPEF quale reddito da lavoro dipendente l'incremento del valore delle azioni che ha dato luogo alla plusvalenza realizzata al momento della vendita delle azioni in *stock option*. (F.M.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 51, comma 2, lett. *g bis*); D.Lgs. 505/1999, art. 13, comma 1; D.Lgs. 262/2006; L. 212/2000, art. 3, comma 1.

1228. Credito d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 29/7/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Citro

IRPEF - Dichiarazione annuale omessa - Credito d'imposta - Non sussiste.
Il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione non può essere compensato con altra somma dovuta nel medesimo periodo d'imposta, qualora il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione. (F.A.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

1229. Cessione d'azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 34/7/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Bitto, Relatore: Crespi

IRPEF - Cessione d'azienda - Cessione della sola autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'impresa - Non si realizza.
Non si realizza cessione d'azienda ai fini fiscali qualora sia ceduta solo l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'impresa; viceversa, il trasferimento si configura quando la cessione abbia ad oggetto un'attività economica stabile, adeguatamente strutturata e autonoma, e la gestione dell'entità economica sia stata proseguita dal cessionario. (F.A.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2112.

1230. Incentivo all'esodo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 125/29/2012 del 10 maggio 2012 - Presidente: Napodano, Relatore: Perrucci

IRPEF - Incentivo all'esodo - Ritenuta alla fonte - Esenzione per erogazioni liberali ed eccezionali - Non sussiste - Beneficio aliquota ridotta - Distinzione uomo/donna - Contrarietà al diritto comunitario.
Gli incentivi all'esodo erogati da una società ai propri dipendenti non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 48 comma 2 lett. *f*) del T.U.I.R. (versione 2001) e, quindi, sono soggetti alla tassazione ai sensi degli artt. 16 comma 1 e 48 del T.U.I.R. (versione 2001). Tuttavia, dovendosi ritenere, in virtù della sentenza della Corte di Giustizia Europea emessa il 21 luglio 2005, C-207/04, contraria al diritto comunitario la distinzione tra uomo e donna contenuta nell'art. 19 comma 4 *bis* del T.U.I.R. (versione 2001), i benefici ivi previsti devono essere estesi anche ai lavoratori di sesso maschile di età compresa tra i 50 e i 55 anni. (D.C.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., artt. 19, 48 e 16, comma 1; D.L. 223/2006, art. 36, comma 23.

1231. Fringe benefit
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 93/64/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente: Brigoni, Relatore: Dell'Anna

IRPEF - Imbarcazione concessa in leasing a società di capitali - Ormeggio della imbarcazione in località turistica - Utilizzo da parte dell'amministratore della società - Fringe benefit pari all'ammontare dei canoni - Non è tale.
L'imbarcazione concessa in leasing ad una società di capitali (amministrata dal figlio del socio di maggioranza) non può considerarsi quale fringe benefit concesso

all'amministratore e calcolato sull'ammontare dei canoni versati, se l'Ufficio non fornisce adeguata prova della circostanza che l'amministratore l'abbia utilizzata a fini privati. Non è dirimente, in tal senso, la circostanza che questi abbia utilizzato l'imbarcazione se — come pure dichiarato dal direttore amministrativo della società — la stessa imbarcazione è stata utilizzata per scopi di rappresentanza e, neppure, che l'imbarcazione sia stata ormeggiata in una nota località "ad alta densità turistica" (Olbia). Neppure è dirimente il rilievo che la società non abbia fornito la prova di un impiego dell'imbarcazione a fini di rappresentanza poiché un obbligo di documentazione in tale senso non esiste e, quindi, non è idoneo a fondare un accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 51.

1232. Utilizzo valore definito ai fini del Registro
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 66/50/2012 del 29 maggio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Citro

IRPEF - PLUSVALENZA - Cessione di terreno - Valore definito ai fini del registro - Efficacia presuntiva ai fini IRPEF - Sussiste - Onere prova contraria contribuente - Sussiste.
In tema di accertamento ai fini delle imposte sui redditi di una plusvalenza relativa alla cessione di un terreno, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall'Amministrazione come dato presuntivo ai fini dell'accertamento delle imposte sul reddito. Sarà quindi onere del contribuente fornire le prove necessarie per superare tale dato presuntivo, in mancanza (come nel caso di specie) il valore determinato ai fini dell'imposta di registro verrà utilizzato anche ai fini delle imposte sui redditi. (G.M.)

1233. Irpef - Sostituto d'imposta
Commissione tributaria centrale, Sezione regionale della Lombardia - Coll. 1 - decisione n. 84/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: Mastropasqua, Relatore: Evangelista

IRPEF - SANZIONE PECUNIARIA - Accertamento - Dichiarazione - Tardiva presentazione - Sanzionabilità ridotta - Sussiste.
Nel caso di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770, con ritardo non superiore ad un mese, è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 47, D.P.R. 600/1973, che richiama soltanto la previsione di cui al sesto comma dell'art. 46, D.P.R. citato, e non anche quella di cui al primo comma, che è estranea alla "ratio" dell'art. 47 (Conf. Cass. 12760/2002). (M.Sa.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 46 e 47.

IRPEG IRES

1234. Distribuzione dividendi
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 8/46/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI - A CONSOCIATA ESTERA RESIDENTE UE - DIVIDENDI COMPENSATI CON CREDITO - Obbligo di effettuazione - Sussiste - Esenzione ritenuta - Condizioni - Verifica e acquisizione relativa documentazione prima della distribuzione dei dividendi - Obbligo - Sussiste - Aliquota ridotta applicabile soggetti residenti UE che non godono regime madre figlia - Distribuzione dividendi successiva al 1 gennaio 2004 - Sussiste.

La compensazione del debito per dividendi corrisposti a consociata residente UE con credito nei confronti della stessa costituisce distribuzione dei dividendi da assoggettare a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 600/1973. Per l'esenzione dalla ritenuta prevista dall'art. 27 *bis* D.P.R. 600/1973 è necessario che la società controllata che distribuisce i dividendi, prima di procedere alla distribuzione degli stessi, acquisisca la necessaria ed inequivocabile documentazione attestante in capo alla controllante i requisiti richiesti dalla norma. Ai dividendi distribuiti a partire dal 1 gennaio 2004 a soggetti residenti nella UE che non godono del regime di favore della direttiva madre-figlia deve essere applicata la ritenute dell'1,65%. (E.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 27 e 27 *bis*; Circ. Min. n. 32/E dell'8 luglio 2011.

1235. Deducibilità costi
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 1/47/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

IRES - DEDUCIBILITÀ COSTI - Indennità suppletiva di clientela - Accantonamento deducibile - Valide ragioni economiche - Sussiste.

L'accantonamento a titolo di indennità suppletiva, in relazione all'onere da corrispondere all'agente per interruzione del rapporto a tempo indeterminato su iniziativa del mandante, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 1751 del codice civile con conseguente deducibilità del costo, atteso che la nuova formulazione della norma lascia cadere la distinzione tra indennità di scioglimento del contratto e indennità suppletiva di clientela. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 70.

1236. Compensi agli amministratori
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 10/3/2012 del 2 febbraio 2012 - Presidente: Maiga, Relatore: Gesualdi

IRES - Compensi agli amministratori - Assenza di delibera assembleare - Indeducibilità.

In mancanza di specifica delibera assembleare i compensi pagati agli amministratori sono indeducibili. (P.D.)

1237. Deducibilità costi
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 26/18/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: Pizzi, Relatore: Crisafulli

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - COSTI - Paesi "*black list*" - Mancata evidenziazione dei costi - Deducibilità - Sussiste.

È retroattiva per espressa previsione legislativa la norma che ha soppresso il vincolo di subordinazione della deducibilità dei costi da paesi rientranti nella *black list* alla separata indicazione di tali costi nella dichiarazione dei redditi, a condizione che la parte fornisca la prova che tutte le operazioni hanno avuto concreta esecuzione, che rispondono ad un effettivo interesse economico, che sono poste in essere con imprese che svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 110 comma 11; L.F. 2007.

1238. Sopravvenienza attiva
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 16 - sentenza n. 85/16/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Chiametti

IRES - Società controllata - Finanziamento - Modalità di rimborso - Mancata documentazione - Sopravvenienza attiva - Riqualificazione - Legittimità.
La mancata documentazione del tasso di interesse e dei termini di rimborso e la circostanza che dopo tre anni il finanziamento non è stato ancora rimborsato giustificano la sua riqualificazione quale sopravvenienza attiva. (G.Ta.)

1239. Imprese estere
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 55/22/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: Piscitello, Relatore: Salvo

IMPRESE ESTERE - FISCALITÀ PRIVILEGIATA - Carenza requisiti - Deducibilità - Non sussiste.
Sulle società a fiscalità privilegiata è legittima la ripresa a tassazione di oneri e spese, quando mancano i requisiti di certezza, qualora le imprese estere svolgano prevalentemente un'attività commerciale effettiva, le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e le stesse abbiano avuto concreta esecuzione. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, artt. 10 comma 11 e 110 comma 10; D.P.R. 633/1972, artt. 41 comma 3 e 21 comma 2 n. 1.

1240. Diritti di negoziazione "*over commission*"
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 135/1/2012 del 15 marzo 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Pilello

ACCERTAMENTO - Diritti di negoziazione "*over commission*" - Premi fedeltà - Donazione - Non sussiste.
I diritti di negoziazione cosiddetti *"over commission"* sono corrispettivi tipici dell'intermediazione pubblicitaria per i quali non è richiesta la forma scritta, né a titolo sostanziale né a titolo probatorio. Il premio fedeltà e l'addebito per cambio merci, regolarmente fatturati, si collocano nell'ambito di un rapporto commerciale di intermediazione, dal quale è esclusa la fattispecie di spirito di liberalità, la quale connota il contratto di donazione *ex* art. 769 c.c., a prescindere dalla mancata adozione della forma di atto pubblico con due testimoni. (P.D.)

1241. Cessione *pro solvendo*
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 75/23/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Cappabianca

IRES - DEDUZIONE - CESSIONE *PRO SOLVENDO* - Deduzione di tali importi sia dal parte del cedente che del cessionario - Legittimità.
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, è legittima la deduzione delle somme accantonate nel fondo rischi su crediti in relazione a crediti oggetto di cessione *pro solvendo,* sia da parte del cessionario, attuale titolare del credito, sia da parte del cedente, in ragione dell'eventuale retrocessione resa possibile dalla clausola *pro solvendo,* essendo entrambi esposti al rischio economico dell'inadempimento dell'obbligazione oggetto di cessione. (ML. M.)

1242. Prezzi di trasferimento infragruppo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 100/2/2012 del 21 marzo 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Rigoldi

IRES - PREZZI DI TRASFERIMENTO INFRAGRUPPO - Royalties per apposizione di marchi - Inerenza per la società produttrice - Sussiste -
Sono inerenti e congrui, ai sensi dell'art. 110 commi 5 e 7 del T.U.I.R., i costi per royalties infragruppo corrisposti dalla società italiana produttrice di beni per l'utilizzo e l'apposizione di marchi concessi in licenza dalle società estere appartenenti al gruppo. Il marchio conferisce un maggior valore commerciale al prodotto, cosa di indubbia utilità per la società produttrice e quindi rende inerente all'attività il costo relativo. Conseguentemente, non ha alcun pregio la contestazione avanzata dall'Ufficio in merito all'asserita inerenza delle royalties sui marchi in capo alla società estera distributrice dei prodotti marchiati. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 110, commi 5 e 7; Dir. OCSE sui prezzi di trasferimento.

1243. Tasso di interesse su depositi a vista infragruppo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 100/2/2012 del 21 marzo 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Rigoldi

IRES - Tasso di interesse su depositi a vista infragruppo - Tasso Eonia - Illegittimità - Sussiste.
Il deposito di liquidità effettuato dalla società italiana presso la consociata belga è configurato come servizio documentato di "*cash pooling*" di tesoreria accentrata di gruppo. Posto che la società italiana accertata non è un istituto di credito che eroga finanziamenti sul mercato, con tutti i costi di struttura ed i rischi connessi, non è corretto applicare agli interessi attivi derivanti dal suddetto deposito il tasso Eonia maggiorato, in quanto proprio dei finanziamenti bancari. È conseguentemente congruo il tasso Libor più spread di 25 punti base applicato dalle società, in quanto si è in presenza della gestione accentrata di tesoreria di gruppo mediante un deposito a vista. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 110, commi 5 e 7; Dir. OCSE sui prezzi di trasferimento.

1244. Reddito d'impresa
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 86/42/2012 del 29 marzo 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

Componente negativa di reddito - Condizione per la deducibilità - Esistenza titolo giuridico - Sufficienza - Sussiste.
Ciò che rileva per la certezza richiesta dall'art. 109 del T.U.I.R., non è la sussistenza di una data certa nell'accezione civilistica dell'art. 2704 del c.c., ma l'esistenza di un titolo giuridico idoneo a costituire la fonte genetica della componente di reddito, titolo che può essere ben rappresentato dagli accordi tra le parti. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109.

1245. Deducibilità dei costi
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 120/36/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Mascherpa

IRPEG - DEDUCIBILITÀ COSTI - FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI - Prova mediante fatture e mezzi di pagamento - Insufficiente.
In tema di costi indeducibili riferiti a fatture per operazioni inesistenti, il fatto che questi trovino una corrispondenza in fatture e mezzi di pagamento non è sufficiente a comprovarne la sussistenza. Infatti, tali evidenze documentali rappresentano l'ovvio schermo adottato dall'evasore per coprire i costi inesistenti (Conf. Cass. 7144/2007). (A.Z.)

1246. Principio della competenza temporale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 126/43/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Rovella

IRPEG - ACCERTAMENTO - Errata deduzione di costi - Posizione debitoria e creditoria - Necessità di compensare le partite - Sussiste - Necessaria definitività della ripresa - Sanzionabilità - Sussiste.
Il criterio della competenza costituisce elemento di fondamentale rilievo sia a livello economico-aziendale sia a livello fiscale con la conseguenza che, in caso di recupero a tassazione di costi per violazione di detto principio, esso dovrà essere ripristinato riconoscendo la detrazione dei costi negli esercizi di effettiva competenza. Pertanto, poiché per effetto del ripristino della competenza il contribuente diviene contestualmente creditore e debitore verso il fisco della stessa imposta, dovrà riconoscersi la compensazione delle due posizioni, procedura legittima come più volte riconosciuto dalla stessa Cassazione e che consente di riequilibrare la situazione, in alternativa ad altre procedura più complesse e con effetti non immediati come invece merita la situazione. La compensazione può aver luogo solo se la tassazione dei costi oggetto di recupero per difetto di competenza assume carattere definitivo. In ogni caso è dovuta la sanzione sia perché in caso contrario si legittimerebbero possibili comportamenti strumentali, sia perché comunque si è in presenza di una infedele dichiarazione. (P.L.)

1247. Deduzioni di costi
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 78/47/2012 del 4 maggio 2012 - Presidente: Maniàci, Relatore: Durè

IRES - DEDUZIONI DI COSTI - Corrispettivi per la gestione del servizio idrico integrato affidata dai Comuni interessati - Ritenuta deducibilità - Dichiarazione integrativa *in danno* - Ammissibilità - Successiva rettifica *in favore* per il rimborso - Inammissibilità.
Qualora, dopo aver allocato come deducibile in bilancio i costi sopportati a titolo di corrispettivo per la gestione del servizio idrico integrato affidato dai Comuni interessati, la società presenti dichiarazione integrativa *in danno,* esponendo la ritenuta indeducibilità di tali costi, e provvedendo al versamento di quanto dovuto per differenza di imponibile, con gli accessori e gli interessi, resta precluso il successivo rimborso mediante ulteriore rettifica *in favore* sul rilievo dell'erronea considerazione della indeducibilità incorporata nella precedente dichiarazione integrativa, in quanto, anche considerando la potenziale emendabilità della dichiarazione nel termine "lungo" previsto dall'art. 38 D.P.R. 602/1973, ciò viola il principio di irretrattabilità scaturente dal divieto di *venire contra factum proprium*, e costituirebbe *abuso* della facoltà di emendare il ritenuto errore commesso nella dichiarazione integrativa, poiché esercitata al solo scopo di conseguire un indebito vantaggio fiscale, ulteriore e diverso rispetto a quello già riconosciuto nell'avvalersi della facoltà accordata dalla norma agevolativa. L'istanza di rimborso, pertanto, che su questa ulteriore rettifica si fonda, è inammissibile. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

1248. Credito d'imposta IRPEG
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 137/46/2012 del 29 giugno 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Palombo

RIMBORSO - IRPEG - Credito esposto in dichiarazione - Silenzio rifiuto - Scadenza dei termini per la liquidazione della dichiarazione dei redditi - Scadenza dei termini potere accertativo - Sussiste.
Si consolida e sussiste l'obbligo di esecuzione del rimborso del credito di imposta Irpeg esposto dal contribuente in dichiarazione qualora siano decorsi i termini previsti per la liquidazione della dichiarazione dei redditi *ex* art. 36 *bis* D.P.R. 600/1973 e per l'accertamento *ex* art. 43 del medesimo decreto senza che l'Amministrazione Finanziaria abbia eseguito alcuna azione di rettifica della dichiarazione medesima, anche nel caso il contribuente abbia ulteriori contenziosi pendenti. (A.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 36 *bis* e 43; D.Lgs. 546/1992, art. 21; D.P.R. 602/1973, art. 38.

1249. Principio di inerenza
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 10 - sentenza n. 1/10/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente: Galizzi, Relatore: Buonanno

IMPOSTE DIRETTE - IRPEG/IRES - INTERESSI PASSIVI - Pincipio di inerenza - Operazioni antieconomiche.
Nel caso in cui una società distribuisca ai soci anticipi sugli utili che, se trattenuti, avrebbero consentito di abbattere l'indebitamento bancario con conseguente risparmio del costo relativo agli interessi passivi, questi ultimi non possono essere dedotti dal reddito d'impresa, poiché non inerenti all'attività d'impresa. (G.B.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 109, comma 5.

1250. Paradisi fiscali
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 37/8/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Fischetto, Relatore: Monardi

IMPOSTE DIRETTE - PARADISI FISCALI - Operazioni con Paesi "Black-list" - Indicazione separata costi - Deducibilità - Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera.
L'omessa indicazione separata dei costi sostenuti con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (nello specifico Hong Kong, Svizzera ed Emirati Arabi) *ex* art. 110 commi 10 e 11 non può condurre a un disconoscimento complessivo dei costi sostenuti quando il contribuente fornisce prova che tutte le operazioni commerciali hanno regolarmente avuto luogo ed erano ampiamente giustificate dal punto di vista economico (nella specie il contribuente ha provato che l'approvvigionamento di quella particolare materia prima, i polimeri di fluorurato, la cui produzione è coperta da brevetti di esclusiva mondiale, non poteva avvenire se non rivolgendosi a quelle multinazionali americane che nella loro autonomia d'impresa, hanno localizzato le loro sedi, per il commercio europeo, in Svizzera). È da considerarsi, altresì, operante il divieto di discriminazione fissato dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, che impone la regola della piena deducibilità fiscale agli acquisti inerenti ai rapporti tra imprese italiane ed imprese svizzere. (A.L.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., artt. 109 e 110, commi 10, e 11.

1251. Operazioni oggettivamente inesistenti
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 79/1/2012 del 13 aprile 2012 - Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli

Determinazione reddito d'impresa - Operazioni oggettivamente inesistenti - Indeducibilità dei costi.
Ai fini della determinazione del reddito di impresa, i costi documentati in fatture per operazioni oggettivamente inesistenti non possono essere dedotti, salvo che il committente/cessionario/utilizzatore delle fatture assolva l'onere di provare di non avere avuto consapevolezza, pur usando l'ordinaria diligenza, della falsità ideologica delle fatture a lui rilasciate. (G.M.)

Riferimenti normativi: L. 537/1993, art. 14, comma 4 *bis*; D.P.R. 633/1972, art. 21, comma 7; D.Lgs. 472/1997, art. 22.

1252. Fatture soggettivamente inesistenti
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 28/12/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente: Vitali, Relatore: Pizzuti

FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - DEDUCIBILITÀ DEI COSTI.
Ai fini della determinazione del reddito di impresa, anche i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti possono essere dedotti, se inerenti e certi nella sussistenza e nell'ammontare. Infatti, l'effettività degli elementi negativi del reddito, ancorché il soggetto rispetto al quale si è verificata la spesa dedotta dovesse essere diverso da quello reale, non esclude la deducibilità ai fini impositivi in quanto altrimenti si avrebbe un prelievo di imposta in difformità della capacità economica, secondo principi e regole vigenti in materia. (N.S.)

1253. Accantonamenti deducibili
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 90/1/2012 del 21 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Melluso

Accantonamenti deducibili ai fini IRES - Estensione agli accantonamenti previsti dall'art. 17 T.U.I.R. - Applicabilità - Accantonamenti per trattamenti di fine mandato degli amministratori - Deducibilità - Mancanza di data certa del trattamento pattuito o deliberato - Irrilevanza.
L'ultimo comma dell'art. 105 T.U.I.R. estende l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto previste nel 1° comma lett. *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 17 T.U.I.R., fra le quali le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, anche l'accantonamento del trattamento di fine mandato deliberato per gli amministratori è deducibile ai fini IRES. A tal fine, non è necessario che il diritto alla predetta indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di lavoro. (F.M.)

Riferimenti normativi: T.U.I.R., artt. 17 e 105.

1254. Utili extrabilancio
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 17/3/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

IMPOSTE SUI REDDITI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - FATTURE FALSE PER OPERAZIONI INESISTENTI - INDEBITA DETRAZIONE IVA - Illecito penale - Determinazione del reddito IRPEF - Utili extrabilancio - Distribuzione utili ai soci - Prova contraria - Disconoscimenti costi - Responsabilità penale delle Società.
Nell'ipotesi in cui vengono accertati utili extra bilancio realizzati da una società di capitali a ristretta base azionaria, detti utili si presumono distribuiti ai soci, salvo che questi non forniscano prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (per una fattispecie analoga cfr. Cass. Sentenza n. 20721 del 6 ottobre 2010). È pacifico che il disconoscimento di un costo perché relativo ad una operazione inesistente incide sul risultato del conto economico e quindi sulla misura dell'utile, come è altrettanto pacifico che i costi non riconosciuti si convertono automaticamente in ricavi. Degli atti compiuti dall'amministratore risponde la società e del fatto illecito dell'amministratore commesso nell'ambito dell'attività sociale costituisce illecito della società (Cass. Sentenza n. 23988 del 24 settembre 2008). (A.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19; T.U.I.R., art. 67; D.P.R. 600/1973, art. 38; D.L. 223/2006, art. 34 *bis*; L. 537/1993, art. 14, comma 4.

1255. Detrazione riqualificazione energetica
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 109/3/2012 del 2 luglio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

IRES - Detrazione riqualificazione energetica - Immobili non strumentali.
L'art. 1 comma 345 del D.Lgs. 296/2006 è diretto ad agevolare gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su tutti i fabbricati esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale. La ratio della norma è quella di ridurre l'impatto ambientale e non avrebbe senso limitare l'agevolazione per le imprese ai

soli immobili utilizzati direttamente ed escludere quelli destinati alla locazione. (V.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 296/2006, art. 1, comma 345.

1256. Perdite su crediti e deducibilità imposte
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 22/1/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

IRES - PERDITE SU CREDITI - PROCEDURE CONCORSUALI - Necessità di imputazione a fondo rischi - Sussiste - Deducibilità imposte - Categoria di altre imposte - Tassa rifiuti - Rientra.
Le perdite su crediti possono essere dedotte se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali e limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo degli accantonamenti dedotti negli anni precedenti (artt. 101 comma 5 e 106 comma 2 del T.U.I.R.), pertanto le perdite su crediti possono essere dedotte solo transitando da un fondo rischi già esistente. Ai fini dell'applicazione dell'art. 99 comma1 del T.U.I.R., rientra nella nozione di "altre imposte" anche la tassa rifiuti (Tarsu — Tia), nonostante il dibattito sulla sua natura, al contrario una sua esclusione appare come una forzatura interpretativa in contrasto con il principio generale contenuto nella suddetta norma. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, artt. 99, 101, comma 5 e 106, comma 2.

1257. Consolidato nazionale
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 31/2/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: Guarneri, Relatore: Bottoni

IRES - GRUPPI DI SOCIETÀ - CONSOLIDATO NAZIONALE - Compensazioni - Compilazione dei quadri in dichiarazione - Dichiarazioni integrative.
La cessione delle eccedenze nell'ambito di un gruppo di società è efficace nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria a condizione che la società cedente indichi in dichiarazione gli estremi dei singoli cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi (art. 43 *ter* comma 2 del D.P.R. 602/1973). Ne consegue che la mancata compilazione degli appositi quadri nei modelli CNM e Unico della società consolidante comporta l'inefficacia delle compensazioni effettuate tra crediti e debiti d'imposta. Tuttavia è salvo il diritto della consolidante di presentare le dichiarazioni integrative dei suddetti modelli. (M.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 43 *ter*, comma 2.

1258. Tobin Tax
Commissione tributaria provinciale di Lodi - Sez. 1 - sentenza n. 50/1/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Stolfi

Addizionale IRES - Riciclo e commercio di oli lubrificanti usati - *Tobin tax* - Incompatibilità con la normativa comunitaria - Analogie con gli incentivi fiscali previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Esclusione.
L'attività di riciclo e commercio di olii lubrificanti usati e all'uopo rigenerati rientra in quelle assoggettate all'addizionale IRES introdotta dall'art. 81 D.L.

112/2008 convertito in L. 133/2008, cd. *tobin tax*. Essa, pertanto, benché non partecipe di superprofitti congiunturali del settore petrolifero sui quali la *tobin tax* è diretta a gravare, resta assoggettata alla predetta addizionale, poiché già in precedenza beneficiaria della riduzione del 50% sull'imposta al consumo, ai sensi dell'art. 62, comma 5 del D.Lgs. 504/1995, venuta meno a seguito della Direttiva 2008/98/CE e, successivamente, dei contributi erogati dal Consorzio Obbligatorio degli Olii Usati (COOU), ai sensi dell'art. 13 del D.L. 135/2009, convertito in L. 166/2009. Il trattamento fiscale riservato a tale attività, pertanto, da un lato, non può beneficiare in via analogica, per il divieto di applicazione analogica in materia di esenzione fiscale, degli incentivi previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, poi esclusa anch'essa dall'esenzione con D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, e, dall'altro lato, non è incompatibile con la normativa comunitaria del Consiglio e della Commissione Europea che, nella specifica materia, hanno più recentemente adottato soltanto delle raccomandazioni e auspici diretti ad incentivare le tecnologie ambientali eco-efficienti, non immediatamente applicabili nell'ordinamento interno degli Stati membri, senza l'intervento di una legge di recepimento. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 112/2008, art. 81; D.Lgs. 504/1995, art. 62, comma 5; D.L. 135/2009, art. 13; Direttiva 2008/98/CE; D.L. 138/2011.

1259. Ammortamento
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 5 - sentenza n. 19/5/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Lainati, Relatore: Viscusi

IRES - FUSIONE - Neutralità fiscale - Disavanzo - Ammortamento maggiori valori iscritti in bilancio - Rilevanza fiscale - Non sussiste.
È legittimo il recupero a tassazione delle quote di ammortamento contabilizzate a seguito dell'imputazione del disavanzo di fusione in bilancio perché l'art. 123 (ora 172) T.U.I.R. ritiene neutrali le operazioni di fusione e pertanto i maggiori valori iscritti in bilancio non possono avere rilevanza ai fini fiscali. L'affrancamento gratuito del disavanzo da fusione *ex* art. 6 D.Lgs. 358/1997 è possibile solo se la Società incorporante dimostri che il maggiore plusvalore sia stato assoggettato a tassazione dai precedenti proprietari. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 172.

1260. Cancellazione dal registro imprese
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 85/1/2012 del 28 maggio 2012 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Garegnani

ISCRIZIONE A RUOLO - Cancellazione registro imprese - Estinzione - Notifica accertamento a società estinta. Notifica inesistente - Cartella di pagamento - Notifica a coobbligato solidale - Illegittimità - Sussiste.
La cancellazione dal registro delle imprese produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti: pertanto, essendo l'avviso di accertamento su cui si basa l'iscrizione a ruolo impugnata, atto giuridicamente inesistente perché avente come destinatario un soggetto inesistente perché già cancellato dal registro delle imprese, l'iscrizione a molo e la cartella di pagamento nei suoi confronti sono privi di valore e di efficacia e, per l'effetto,

anche la pretesa avanzata nei confronti del coobbligato solidale è priva di fondamento. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26.

1261. Superpremio di produzione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 1/24/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Taddei

ACCERTAMENTO - IRES - Fattura per premi maturati ma non integralmente computati nell'annualità - Superpremio di produzione - Ripresa a tassazione - Non sussiste.
Il recupero a tassazione del superpremio di produzione è illegittimo in quanto il principio contabile contenuto nell'art. 109 comma 1 T.U.I.R. stabilisce che i ricavi, le spese e le altre componenti di cui non è certa l'esistenza o determinabile l'ammontare concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano. Trattasi infatti di dato contabile (superpremio di produzione) incerto nel se e nel quanto fino al momento dell'attribuzione ed in nessun modo ipotizzabile e determinabile con realistici calcoli di previsione. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109, comma 1.

1262. Contributi all'editoria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 7/64/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Oldi, Relatore: Picasso

IRPEG - Contributi all'editoria - Ritenuta d'acconto - Non compensabilità - Computo con l'imposta a debito o credito in dichiarazione.
I contributi all'editoria rappresentano ricavi e sono soggetti ad una ritenuta del 4%, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/1973. Tale ritenuta è operata a titoto d'acconto e non costituisce credito d'imposta fruibile mediante compensazione ma deve essere computato con l'imposta a credito o a debito in sede di dichiarazione dei redditi. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 53, comma 1 lett. *f*); D.P.R. 600/1973, art. 28.

1263. Compenso ai sindaci
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 2/29/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Fabrizi, Relatore: Noschese

IMPOSTE DIRETTE - IRES - COMPENSO SINDACI - Deducibilità costi per amministratori società - Mancata previsione del compenso - Inerenza - Non sussiste.
Ai fini della deducibilità del compenso ai sindaci di una società, questo deve essere puntualmente pattuito. In caso contrario, infatti, vi è violazione dell'art. 2402 del Codice Civile e dell'art. 109 T.U.I.R. e il relativo costo deve essere considerato indeducibile perché non inerente. (D.C.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2402; D.P.R. 917/1986.

1264. Cessione di immobile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 3/7/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Bitto, Relatore: Colavolpe

IRES - IVA - Cessione di immobile - Valore - Determinazione.
Le quotazioni immobiliari OMI non possono intendersi sostitutive della stima, ma soltanto di ausilio alla stessa, essendo riferite all'ordinarietà degli immobili e allo stato conservativo prevalente nella zona omogenea e non possono che condurre a valori di larga massima ed analoghe considerazioni valgono per i prezzi di vendita praticati dalla FIAIP. Tali dati, al fine di legittimare la pretesa erariale, debbono necessariamente trovare supporto in specifici elementi probatori, riferibili al caso concreto. (F.A.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39; D.P.R. 633/1972, art. 54.

1265. Sopravvenienze attive
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 16/63/2012 del 24 gennaio 2012 - Presidente: Fondrieschi Relatore: Zangrossi

Costi di chiusura post-discarica - Determinazione in base a stima - Verifica della correttezza della stima - Rilevazione di sopravvenienze - Va eseguita in ogni periodo d'imposta e non al termine del periodo post-chiusura.
L'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti si caratterizza per lo sfasamento temporale tra i ricavi (nella fase attiva della discarica) e i costi di bonifica, monitoraggio e recupero ambientali (nella fase successiva alla chiusura in cui l'attività non da più luogo a ricavi). Per rispettare il principio di competenza, ai ricavi derivanti dalla gestione della discarica si contrappongono i costi da sostenere nella fase successiva alla chiusura della discarica. Se i costi effettivi sono diversi da quelli stimati deve essere rilevata una sopravvenienza anno per anno, e non al termine del periodo post-chiusura, in conformità al principio di autonomia del periodo d'imposta. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109.

1266. Accertamento automatico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 4/29/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Alparone

IRES - Accertamento automatico - Art. 36 *bis* D.P.R. 600/1973 - Dichiarazione dei redditi erronea - Inesistente credito d'imposta - Assenza di danno erariale - Irrilevanza della buona fede - Omessa dichiarazione integrativa - Controllo mancato utilizzo credito - Impossibile.
Nel caso di cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 *bis* D.P.R. 600/1973 per inesistenza di credito di imposta da parte di società facente parte di un gruppo è irrilevante la buona fede con cui essa ha redatto l'erronea dichiarazione dei redditi così come l'assenza di danno erariale per il mancato utilizzo del credito stesso, se non è stata presentata dichiarazione integrativa a correzione dell'errore.

Infatti, in tale caso, non è possibile accertare l'effettivo mancato utilizzo del credito. (D.C.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 10; D.P.R. 600/1973, artt. 36 *bis* e 43 comma 4.

1267. Controlled foreign companies
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 21/63/2012 del 1 febbraio 2012 - Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

DISCIPLINA CFC - ESIMENTI - Necessità di interpello preventivo per il riconoscimento in giudizio - Non sussiste - Svalutazione titoli costituenti immobilizzazione finanziaria - Deduzione integrale - Non compete - Deduzione per quote - Compete.
L'omissione dell'istanza di interpello richiesto per la disapplicazione della disciplina di cui all'art. 167 del D.P.R. 917/1986 può solo giustificare l'accertamento dell'Ufficio che non è incontestabile ben potendo il contribuente dimostrare in sede giudiziale la sussistenza dei requisiti di legge per beneficiare delle deduzioni dei costi. L'art. 1 comma 1 lett. *b*) del D.L. 209/2002, secondo il quale le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi, indicando le partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si riferisce a qualsiasi tipo di partecipazione e perciò anche a quelle in fondi comuni di investimento. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 167; D.L. 209/2002, art. 1 comma 1, lett. *b*).

1268. Presunzione distribuzione utili ai soci
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 30/38/2012 del 16 febbraio 2012 - Presidente: Lamanna, Relatore: Fossa

REDDITO D'IMPRESA - Accertamento utili extrabilancio di società a responsabilità limitata - Presunzione di distribuzione ai soci - Sussiste - Prova contraria a carico del contribuente.
Gli utili extrabilancio accertati in capo alla società di capitali a ristretta base partecipativa (quote o azioni) si presumono distribuiti ai soci, salvo la loro prova contraria, anche nel caso in cui uno dei soci è una società di capitali. È ritenuta idonea prova contraria, la dimostrazione che gli stessi utili sono stati reinvestiti nella società, oppure che il socio non aveva in concreto poteri gestori, di talché gli sarebbe stato impossibile conoscere l'esistenza o la distribuzione di somme transitate fuori dalla contabilità sociale. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986; D.P.R. 600/1973.

1269. Correzione della dichiarazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 27/50/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

CREDITO IMPOSTA - Erronea esposizione in dichiarazione - Art. 2 comma 8 *bis*, D.P.R. 322/1998 - Inapplicabilità - Sussiste - Correzione nella dichiarazione dell'anno successivo - È corretto.
L'articolo 2 comma 8 *bis del* D.P.R. 322/1998 non prevede, tra i casi in cui il contribuente è tenuto alle rettifiche di cui al successivo art. 3 dello stesso decreto, la fattispecie del maggior credito d'imposta esposto in dichiarazione. Alla luce dell'inapplicabilità della suddetta norma si deve ritenere corretto l'operato del contribuente che abbia rettificato nel modello unico relativo al periodo d'imposta successivo il maggior credito erroneamente esposto nella dichiarazione dell'anno precedente. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, artt. 2 e 3.

1270. Credito IRPEG
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 45/40/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà

IMPOSTE DIRETTE - CREDITO IRPEG - Silenzio rifiuto - Blocco istanza di rimborso - Non sussiste.
La sospensione o il blocco di un'istanza di rimborso di credito IRPEG non può essere disposta dall'Ufficio competente tramite il silenzio-rifiuto. Non si può produrre un blocco dell'istanza facendo leva sul potere che l'Ufficio ha acquisito grazie a circolari emesse dallo stesso, ma occorre un provvedimento esplicito in forza di disposizioni di legge ed una contestazione del credito. (F.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 23.

1271. Inerenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 53/40/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Preda

IMPOSTE DIRETTE - DEDUZIONE COSTI - Inerenza - Insufficiente documentazione.
L'inerenza delle spese dedotte deve essere documentata dal contribuente in modo specifico e analitico. Nel caso in cui le fatture per spese di colazioni, pranzi e cene non siano compilate con il numero dei partecipanti e dalla loro identificazione, la relativa inerenza all'attività produttiva non è provata e i costi sono, in quanto tali, indeducibili. (S.R.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109, comma 5.

1272. Stabile organizzazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63 - sentenza n. 57/63/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

STABILE ORGANIZZAZIONE - Elementi di prova - Idoneità a configurare una stabile organizzazione.
Nella valutazione degli elementi atti a configurare l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato occorre valutare se i dati che, singolarmente possono non essere sufficienti, tali possano non dirsi nel loro insieme. Ciò è quanto accade nell'ipotesi in cui la società svizzera possiede il 50% della società

italiana; il rappresentante legale delle due società sia la stessa persona; negli uffici aperti in Italia della società ricorrente siano stati stipulati i mandati di consulenza e di gestione intestati alla società svizzera; negli stessi uffici operino i promotori svizzeri. Tali circostanze fanno legittimamente ritenere che i contratti venissero stipulati per la società svizzera la quale veniva direttamente incaricata di gestire il conto corrente contestualmente aperto in riferimento al quale è pure rilevante la circostanza che le ricevute del denaro versato dagli investitori erano intestate alla società svizzera. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 162.

1273. Contributi per calamità naturali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 54/32/2012 del 15 marzo 2012 - Presidente: Martorelli, Relatore: Citro

CONTRIBUTI PER CALAMITÀ NATURALI - Risarcimento danni - Non imponibili.
I fondi erogati dalle Regioni a favore delle imprese danneggiate da calamità naturali sono indennizzi di risarcimento e non redditi prodotti dal contribuente, di conseguenza devono essere considerati non imponibili. (S.C.)

Riferimenti normativi: D.L. 279/2000, art. 4 comma 5.

1274. Costi relativi ad operazioni inesistenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 61/64/2012 del 17 aprile 2012 - Presidente: Brigoni, Relatore: Picasso

IRES - Costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità del costo - Non sussiste.
La deducibilità dei costi relativi ad attività qualificabili come delitto non colposo non è ammessa nel caso di fatture soggettivamente inesistenti in applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 537/1993 poiché l'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 sanziona penalmente la dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (R.S.)

Riferimenti normativi: L. 537/1993, art. 14 comma 4 *bis*.

1275. Deducibilità di costi per operazioni inesistenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 69/64/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Brigoni, Relatore: Alberti

IRES - Costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità - Sussiste.
Deve ammettersi — in coerenza con un consolidato orientamento della Suprema Corte — la deducibilità dei costi ancorché in presenza di una fittizietà soggettiva del contraente cedente mentre nessun rilievo deve attribuirsi, in proposito, alla consapevolezza che il contribuente abbia della falsità ideologica della fattura relativa al costo di cui si discute. (R.S.)

Riferimenti normativi: L. 537/1993, art. 14 comma 4 *bis*.

1276. Prezzi di trasferimento infragruppo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 53/31/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Marra, Relatore: Falaguerra

TRASFERIMENTO INFRAGRUPPO - Acquisto di partecipazioni mediante finanziamento proveniente da costi sostenuti dal gruppo - Beneficiario effettivo del servizio - Beneficiario straniero.
In materia di transfer price, i costi sostenuti per permettere l'acquisto di una partecipazione ad una società dello stesso gruppo devono essere considerati come servizio infragruppo. Di conseguenza devono essere addebitate al beneficiario effettivo del servizio (in questo caso l'acquirente). Se tale soggetto è straniero, i costi dell'operazione saranno riaddebitati al valore normale, cioè comprensivi di interessi passivi ed oneri accessori, i quali devono essere contabilizzati anche dalle società che hanno partecipato all' operazione di finanziamento. (ora art. 110 comma 7)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 57; T.U.I.R., art. 76 comma 5. (M.T.S.).

1277. Credito d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 48/45/2012 del 24 aprile 2012, Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo

IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO - CREDITO - Esposizione parziale nella dichiarazione dei redditi di competenza - Recupero somme versate in eccesso - Necessità di dichiarazione integrativa - Non sussiste - Richiesta di rimborso - Sufficienza
Il contribuente che abbia esposto nella dichiarazione dei redditi solo una parte della detrazione a lui spettante per le imposte pagate all'estero e abbia versato in autotassazione una somma maggiore di quella dovuta ha diritto di richiedere la restituzione dell'eccedenza indebitamente versata. La decadenza dal beneficio d'imposta si determina solo nell'ipotesi in cui la richiesta di detrazione sia stata del tutto omessa nella competente dichiarazione dei redditi. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 15 [testo ante-riforma]; D.P.R. 602/1973, art. 38.

1278. Versamento acconti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 68/31/2012 del 26 aprile 2012 - Presidente: Marra, Relatore: Trinca Colonel

CONTABILIZZAZIONE - Irregolarità formale - Acconti Ires - Regime di consolidato - Nuova controllata - Verifica formale automatizzata - Dichiarazione integrativa.
Nel regime di consolidato, il versamento differito dell'acconto IRES della controllata, contabilizzato poi con dichiarazione integrativa, non costituisce evasione se l'ingresso nel gruppo dell'impresa, non rilevato con la verifica informatica automatizzata degli acconti, è avvenuto successivamente al versamento del primo acconto IRES da parte di tutte le altre partecipanti al gruppo. (M.T.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 117; D.P.R. 600/1973, artt. 36 *bis* e 43; D.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8 *bis*.

1279. Spese deducibili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 47/22/2012 del 27 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Izzi

Spese deducibili - Compensi agli amministratori - Delibera assembleare - Prodotti maggiormente venduti - Percentuali di ricarico - Legittimità - Storno fattura - Restituzione merce - Prova -Spese ristorazione - Indicazione partecipanti - Necessità.
È indeducibile il compenso agli amministratori non risultanti da delibera assembleare. È legittima la percentuale di ricarico determinata con riferimento ai prodotti maggiormente venduti. Lo storno di fattura deve essere validamente supportato dalla prova della restituzione della merce. Le spese per pranzi sono deducibili con la indicazione dei partecipanti. (G.Ta.)

1280. Intermediazione immobiliare e trading
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 57/50/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

ACCERTAMENTO - CESSIONE DI IMMOBILI - Trading immobiliare - Ricavo medio per attività di intermediazione - Applicabilità al trading - Non è applicabile - Società acquirente l'immobile - Esposizione in bilancio di costo per servizi di trading - Costo superiore al ricavo medio dell'intermediazione - Disconoscibilità da parte dell'Ufficio - Non può essere disconosciuto.
L'attività di intermediazione immobiliare è un'attività diversa da quella di trading immobiliare, quest'ultima infatti consiste nel porre in essere tutte le attività necessarie alla conclusione di operazioni immobiliari complesse e non si limita, quindi, alla mera intermediazione tra compratore ed acquirente. Ne consegue che la percentuale di guadagno meramente riconosciuta all'intermediario pari al 3% del prezzo dell'immobile ceduto non può trovare applicazione alle attività di trading immobiliare, di conseguenza il costo esposto in bilancio dalla società acquirente l'immobile come remunerazione dei servizi di trading forniti da un'altra società, non può essere disconosciuto dall'Ufficio per la parte eccedente il suddetto 3%. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 39.

1281. Socio di maggioranza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 99/64/2012 del 31 maggio 2012 - Presidente: Brigoni, Relatore: Alberti

IRES - SOCIO DI MAGGIORANZA - Amministrazione "di fatto" - Contraddittorio con gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria - Prova dell'interposizione nel ruolo di "amministratore".
L'amministrazione Finanziaria può contestare l'amministrazione di fatto al socio di maggioranza in presenza di dati inequivoci che comprovino l'ingerenza di questi nei fatti gestori della società. Più in particolare, l'Ufficio può desumere tale ruolo dalla circostanza che il socio abbia operato sui conti correnti intestati alla società in forza di una delega conferitagli dall'amministratore e che abbia accompagnato il medesimo amministratore al contraddittorio con l'Ufficio e di aver, in tale sede, assunto il compito di illustrare fatti e movimenti dei quali l'amministratore — con

ogni probabilità — era all'oscuro. Ulteriormente, depone in questo senso la circostanza che il successivo amministratore (un cittadino rumeno) fosse di fatto irreperibile e che il socio non si sia attivato affinché questi fornisse all'Ufficio la documentazione contabile. (R.S.)

1282. Branch italiana di banca estera, correlazione fra costi e ricavi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 62/18/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente e Relatore: D'Isa

SOCIETÀ ESTERE AVENTI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA - Disciplina civilistica e fiscale -Autonomia fiscale della *Branch* italiana di banca inglese - Sussiste - Modello O.C.S.E. e Convenzione bilaterale Italia - Regno Unito contro le doppie imposizioni - Presupposti impositivi e regime fiscale di una *Branch* italiana di banca comunitaria - Artt. 23, comma 1, lett. *e*), 109 e 110, comma 7 T.U.I.R. - Principio di correlazione fra costi e ricavi e disciplina del *transfer price*.
In base al modello O.C.S.E. e ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni, la *branch* Italiana della banca inglese, cui si estende il principio di libera concorrenza, è sotto il profilo fiscale un'entità autonoma e distinta dalla casa madre, e sconta pertanto il medesimo trattamento fiscale dei soggetti indipendenti che svolgono un'attività analoga in condizioni di libero mercato. La *branch* è quindi tenuta a determinare il reddito di conseguenza, in corretta applicazione dei presupposti impositivi e del regime fiscale disciplinato dal T.U.I.R., di cui, in particolare, all'art. 23, comma 1 lett. *e*), che enuncia l'applicazione dell'imposta ai non residenti con riferimento alle stabili organizzazioni, all'art. 109 che evoca il principio di correlazione fra costi e ricavi, e all'art. 110 comma 7 con riguardo al *transfer price* delle operazioni infragruppo con società non residenti. (F.M.)

Riferimenti normativi: L. 329/1990 art. 7, comma 2; T.U.I.R., artt. 23, comma 1, lett. *e*), 109 e 110, comma 7.

1283. Branch italiana di banca estera, fondo di dotazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 62/18/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente e Relatore: D'Isa

SOCIETÀ ESTERE AVENTI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA - Fondo di dotazione e soglie di rischio conformi alle istruzioni della Banca d'Italia - Applicabilità " *figurativa*", ai fini della determinazione del reddito, anche alla *Branch* italiana, per garantire il rispetto dal principio di libera concorrenza e della concentrazione dei rischi negli stessi limiti di un Istituto indipendente - Interessi passivi sui finanziamenti ricevuti dalla casa madre - Quota eccedente il fondo di dotazione quantificato " *figurativamente*" nel minimo dovuto da soggetto indipendente - Trasferimento alla casa madre dei proventi (interessi attivi) derivanti dai prestiti erogati alla propria clientela in Italia - Indeducibilità - Perdite sui crediti in misura corrispondente al profitto retrocesso alla casa madre - Indeducibilità.
La succursale italiana di una banca comunitaria, benché non obbligata ed attenersi alle istruzioni della Banca d'Italia di cui al titolo IV Circ. n. 229/1999 ai fini della vigilanza regolamentare e della concentrazione dei rischi, deve disporre di un

proprio fondo di dotazione che, ai fini fiscali, può anche essere "f*igurativo*", per garantire il rispetto del principio di libera concorrenza e della soglia di rischio negli stessi limiti di un Istituto indipendente. Pertanto, sono indeducibili, per la quota eccedente il fondo di dotazione figurativamente quantificato nel minimo dovuto da soggetto indipendente, gli interessi passivi sui finanziamenti ricevuti dalla casa madre, attraverso i quali la *Branch*, non disponendo di proprie risorse finanziarie, ha trasferito alla casa madre gran parte dei proventi (interessi attivi) derivanti dai prestiti erogati alla propria clientela in Italia. In base agli stessi principi e presupposti impositivi, è parimenti indeducibile la perdita su crediti nella misura corrispondente al profitto retrocesso alla casa madre. (F.M.)

Riferimenti normativi: L. 329/1990 art. 7, comma 2; T.U.I.R., artt. 23, comma 1, lett. *e*), 109 e 110, comma 7.

1284. Deducibilità costi
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 105/64/2012 del 19 giugno 2012 - Presidente: Brigoni, Relatore: Vicini

IRES - Costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità pre art. 8. D.L. 16/2012 - Sussiste - Onere della prova in capo al contribuente - Sussiste.
La deducibilità dei costi relativi ad attività qualificabili come delitto non colposo non è ammessa nel caso di fatture oggettivamente inesistenti mentre è ammessa — come pure conferma la relazione governativa al D.L. 16/2012, che ha modificato la disciplina della indeducibilità dei costi "da reato" — nel caso di costi relativi a fatture soggettivamente inesistenti. Tale disciplina, ai sensi dell'art. 8, del D.L. 16/2012, trova applicazione anche per i periodi d'imposta precedenti alle citate modifiche. Anche a prescindere dalla novella disciplina, qualora l'amministrazione finanziaria fornisca attendibili riscontri indiziari, incombe sul contribuente fornire la prova che non fosse l'artefice della falsità ideologica delle fatture o che fosse a conoscenza della condotta illecita del soggetto che formalmente risulta essere l'importatore. (R.S.)

Riferimenti normativi: L. 537/1993, art. 14 comma 4 *bis*; D.L. 16/2012, art. 8.

1285. Acquisito e rivendita di auto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 73/45/2012 del 21 giugno 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Staunovo Polacco

IRPEG - Acquisito e rivendita di auto - Configurabilità di operazioni inesistenti - Non sussiste - Riconducibilità ad un mandato senza rappresentanza.
L'acquisto di auto da parte di una società costituita allo scopo di realizzare la rivendita c.d. a "chilometri zero" in nome proprio e per conto di un'altra società non costituisce operazione soggettivamente inesistente, essendo invece riconducibile ad un mandato senza rappresentanza. (M.F.)

Riferimenti normativi: L. 537/1993, art. 14, comma 4 *bis*; c.c., art. 2495.

IMPOSTE INDIRETTE

ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO

1286. Immissione in consumo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 64/31/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Centurelli, Relatore: Ventura

Accise oli minerali - Immissione in consumo - Onere prova.
L'accisa sugli oli minerali diviene esigibile al momento dell'immissione in consumo, cui equivale, in base al dettato di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 504/1995, l'ammanco del prodotto; spetta al contribuente l'onere di dimostrare il legittimo utilizzo (nel caso specifico consumo interno) che giustifica l'ammanco e di conseguenza la non applicazione dell'accisa. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1995, art. 2.

1287. Indennità di mora
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 93/31/2012 del 24 aprile 2012, - Presidente: Centurelli, Relatore: Sala

Ritardato pagamento accise - Indennità di mora - Sanzione amministrativa - Compatibilità.
In tema di accise, in caso di ritardo nel pagamento, è prevista l'applicazione sia dell'indennità di mora (*ex* articolo 3 del D.Lgs. 504/1995) che della sanzione amministrativa (*ex* articolo 13 D.Lgs. 471/1997). I due istituti sono compatibili, in virtù della loro diversa funzione, di reintegrazione patrimoniale per l'indennità di mora ed afflittiva per la sanzione amministrativa. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 504/1995, art. 3; D.Lgs. 471/1997, art. 13.

1288. Accise sull'alcool
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 84/3/2012 del 7 maggio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari

ACCISE - ACCISE SULL'ALCOOL - CALI NATURALI - COMPENSAZIONE.
La compensazione delle deficienze può operare solo all'interno di un periodo preso a base di un inventario. Non è inoltre consentita la compensazione tra le disponibilità fittizie di materie prime con le deficienze del prodotto confezionato, per il quale non sono ammessi cali *ex* art. 2, comma 2 del D.M. 55/2000 trattandosi di merce già imbottigliata. (E.L.)

Riferimenti normativi: D.M. 55/2000, art. 2 comma 2; D.Lgs. 504/95, art. 4.

1289. Riscossione accise
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 32/2/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: De Biase

RISCOSSIONE - ACCISE - Oli minerali - Decadenza - Prescrizione.

Nella disciplina dettata per le accise sugli oli minerali non è previsto alcun termine decadenziale dal potere di riscossione né le norme disciplinanti i termini di decadenza dal potere accertativo dell'Erario relativamente alle imposte dirette o ad imposte ontologicamente dissimili possono trovare applicazione analogica, stante la natura speciale della normativa tributaria. L'art. 24 del D.P.R. 148/1988 disciplina la prescrizione delle sanzioni amministrative in materia tributaria ed è dunque insuscettibile di estensione ai crediti di imposta. L'art. 15 del D.Lgs. 504/1995 prevede che il credito per le accise sugli oli minerali si estingua per prescrizione quinquennale; tale disposizione è tuttavia entrata in vigore successivamente al 29 novembre 1995 e per le violazioni perpetrate in data anteriore continua ad applicarsi il R.D.L. n. 334/1939. (A.La.)

Riferimenti normativi: R.D.L. 334/1939, art. 19 commi 3 e 4; D.P.R. 148/1988, art. 24; D.Lgs. 504/1995, art. 15.

1290. Indennità di mora e sanzioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 06/40/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi

ACCISE - Sanzioni per omesso versamento imposta cumulata all'indennità di mora - Natura sanzionatoria dell'indennità - Esclusione - Irrilevanza della durata del ritardo se non legislativamente previsto.
L'indennità di mora prevista in materia di accise è cumulabile alla sanzione in quanto ha natura risarcitoria ed accessoria, rispetto alla sanzione che ha natura afflittiva. È irrilevante il periodo ai fini di una eventuale attenuante della sanzione i giorni di ritardo del versamento di imposta rispetto alla scadenza in quanto fattispecie non prevista nella legislazione speciale in tema di accise. (V.F.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 471/1997, art. 13; D.Lgs. 504/1995, art. 3.

1291. Credito d'imposta, compensazione, termine
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 55/31/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Marra, Relatore: Preda

ACCISE - CREDITO D' IMPOSTA - Compensazione - Rimborso - Termini ordinatori - Termini decadenziali.
L'Agenzia delle Dogane, non può negare il credito d'imposta per le accise versate se richiesto sottoforma di compensazione dopo la scadenza dei termini previsti dal D.P.R. 277/2000, avendo questi ultimi natura ordinatoria e non decadenziale come quelli predisposti esplicitamente dalla legge per i rimborsi. (M.T.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 277/2000, art. 4 comma 3.

DAZI, DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE

1292. Attività di verifica
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 60/31/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

ATTIVITÀ DI VERIFICA - Durata - Permanenza non superiore a 30 giorni.

Il principio posto dall'articolo 12 comma 5 della L. 212/2000, che impone che l'attività di verifica non possa protrarsi per più di 30 giorni, va inteso in riferimento alla presenza continuata ed ininterrotta dei verificatori presso la sede del contribuente. Nell'interpretazione della norma non può non tenersi conto della duplice *ratio* della stessa: tutelare, da un lato, l'interesse della società verificata a subire la minore turbativa possibile allo svolgimento delle proprie attività, e, dall'altro, non pregiudicare l'interesse dell'ufficio, tenuto a svolgere adeguatamente le ispezioni autorizzate. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12 comma 5.

1293. Contraddittorio preventivo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 60/31/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

DAZI - Diritto al contraddittorio preventivo - Inosservanza del termine di 60 giorni tra la notifica del pvc e quella dell'atto di accertamento - Gravi e giustificati motivi.
Il principio posto dall'articolo 12 comma 7 della L. 212/2000, che impone che l'atto di accertamento non può essere notificato prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del pvc, è mitigato qualora sussistano particolari e motivate ragioni di urgenza. Sono considerate tali la contemporanea pendenza di procedura fallimentare, l'esistenza di un procedimento penale e la preesistenza di un ingente debito tributario nei confronti dell'erario. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12 comma 7.

1294. *Bis in idem*
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 71/31/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Centurelli, Relatore: Ventura

IMPOSTE DOGANALI - Accertamento da parte di ufficio non competente - Successivo accertamento da parte di ufficio competente - Bis in idem - Sussiste.
In caso di emissione di avvisi di accertamento da parte di Ufficio non competente, non è possibile per l'Ufficio competente emettere atti "di contenuto rinnovatorio" dei precedenti atti già annullati da sentenze delle Commissioni tributarie che ne abbiano sancito l'illegittimità. (G.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 67.

1295. Legittimazione attiva
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 82/31/2012 del 19 aprile 2012 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

DAZI - Fatto generatore del tributo - Presentazione della dichiarazione doganale.
Il fatto generatore del dazio doganale è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione doganale e dalla sua accettazione. Le dogane competenti a rettificare il contenuto della dichiarazione sono di conseguenza solo quelle presso le quali è

sorta l'obbligazione, ossia quelle ove è stata presentata la dichiarazione di importazione. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: Reg. CE 2913/1992, artt. 201 e 215.

1296. Legittimazione attiva
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 84/31/2012 del 19 aprile 2012 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Agenzia Dogane - Legittimazione attiva - Luogo di sdoganamento.
La rettifica delle bollette doganali può essere effettuata solo dall'Agenzia delle Dogane competente in relazione al luogo di sdoganamento delle merci, ossia del luogo dove le stesse sono rese disponibili all'importatore e dove è sorta l'obbligazione doganale. È carente di legittimazione attiva l'Agenzia del luogo ove ha sede l'importatore, e dove questi conserva tutta la documentazione contabile e doganale oggetto di verifica. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: Reg. CE 2913/1992, artt. 201 e 205.

1297. Contraddittorio preventivo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 126/31/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Atto di accertamento - Notifica prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del verbale di constatazione - Illegittimità.
È invalido l'atto di accertamento notificato al contribuente prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di revisione, essendo tale termine fissato a salvaguardia del diritto di difesa del soggetto accertato. Il principio del diritto al contraddittorio preventivo è cristallizzato da diverse sentenze della Cassazione e dalla decisione *Sopropè* della Corte Europea, cui devono rifarsi i giudici di merito nelle loro decisioni. (F.D.T.)

1298. Consulente tecnico d'ufficio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 132/31/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Scuffi

Controllo a posteriori - Rettifica qualità merce - Ruolo CTU.
In caso di controversie relative alla rettifica delle caratteristiche qualitative delle merci importate (controllo a posteriori) è fondamentale l'intervento del CTU che, con la sua perizia, permette alla commissione di acquisire i dati tecnici ed analitici indispensabili ai fini di una corretta decisione. (F.D.T.)

1299. Royalty
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 88/3/2012 del 7 maggio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

DIRITTI DOGANALI - VALORE DEI BENI - Determinazione - Royalties.
Le royalties devono essere assoggettate alla normale imposizione di confine, quali elementi accessori del valore delle merci importate, ancorché corrisposte separatamente dal prezzo a soggetti diversi dal fornitore estero, se tali corrispettivi sono pagati a un terzo che esercita direttamente o indirettamente il controllo sul

produttore. L'esistenza di un potere di controllo indiretto sul fabbricante è provato allorché un contratto tra acquirente (importatore) e titolare del diritto di proprietà intellettuale (licenziante) preveda a favore del licenziante un forte potere di supervisione e il controllo non solo sulla realizzazione del bene e sulla sua qualità, ma anche sulle modalità e sulle condizioni con cui viene eseguita la produzione, al punto che diviene impossibile per l'acquirente ottenere quel prodotto da un fornitore che non soddisfi vincoli e requisiti voluti e imposti dal licenziante per la sua realizzazione. (E.L.)

Riferimenti normativi: C.D.C., art. 32; D.A.C., art. 157.

1300. Dazi antidumping
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 20/6/2012 del 7 maggio 2012 - Presidente: Curtò, Relatore: Surano

DAZI ANTIDUMPING -Applicazione retroattiva - Illegittimità.
L'applicazione di dazi antidumping previsti per l'importazione di determinati prodotti (nel caso di specie prodotti in ghisa di origine cinese) non può essere retroattiva, dovendo valere solo per le importazioni successive rispetto alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della decisione UE istitutiva del dazio medesimo. (F.D.T.)

1301. Rettifica su base documentale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 9/46/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente: Pezza, Relatore: Cucchi

DOGANE - AVVISO DI RETTIFICA - Importazione lastre di politetrafluoroetilene - Bollette di importazione - Classificazione - Dazi doganali - Rettifica di accertamento su base documentale - Ammissibile.
Nell'ambito dell'applicazione dei dazi doganali sull'importazione di merce quali lastre di politetrafluoroetilene, è ammessa la rettifica di valore su base documentale, da parte dell'Agenzia delle Dogane, così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 374/90 e dall'art. 78 del Reg. CEE n. 29731, senza avere espletato analisi alcuna in relazione alla merce oggetto di accertamento. (A.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 374/1990, art. 11; Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 29731, art. 78.

1302. Oneri all'importazione/esportazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 11/32/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente: Martorelli, Relatore: Lancia

DAZI E DIRITTI DOGANALI - Oneri all'importazione/esportazione - Comune di Livigno - Divieto U.E. dazi e oneri equivalenti - Violazione del diritto comunitario - Sussiste.
Alla luce della normativa comunitaria, devono ritenersi vietati i dazi e gli oneri equivalenti imposti sulle merci. Posto, dunque, che onere equivalente è ogni onere pecuniario che colpisce il prodotto in ragione della sua importazione o esportazione aggravando gli adempimenti burocratico-amministrativi e che il Comune di Livigno, in quanto parte della Repubblica Italiana, è soggetto alle disposizioni del Trattato C.E., l'art. 2 della Legge 762/1973 sulle merci di provenienza comunitaria

contrasta con la disciplina comunitaria, in quanto costituisce una tassa ad effetto equivalente. (D.C.)

Riferimenti normativi: L. 516/1910; L. 762/1973, art. 2; Trattato C.E., artt. 23, 25 e 299; D.P.R. 633/1972, art. 7 comma 1 lett. *a*).

1303. Beni da collezione, buona fede
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 7/18/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: D'Isa

DOGANE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE - Beni da collezione - Dichiarazione in dogana indicativa di tutte le caratteristiche del bene - Revisione dell'accertamento da parte della dogana in presenza di buona fede del contribuente - Legittimità - Non sussiste.
Non possono essere richiesti maggiori dazi all'importazione al contribuente che in buona fede dichiari in dogana tutte le caratteristiche del bene importato (nel caso di specie auto da collezione). Se all'atto dell'importazione la dogana accetta la dichiarazione del contribuente, essa può rettificare il suo eventuale errore e procedere alla revisione dell'accertamento esclusivamente in presenza di un comportamento negligente o fraudolento del contribuente. (G.I.)

Riferimenti normativi: Reg. CE 12 ottobre 1992 2913, art. 220.

1304. Cartella di pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 56/40/2012 del 23 marzo 2012, Presidente e Relatore: Sacchi

IMPUGNAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO - Vizi attinenti al merito - Primo atto notificato al ricorrente - Ammissibilità - Decadenza della dogana dall'azione di recupero erariale se svolta oltre 3 anni dai fatti di rilevanza penale - Sussiste.
È ammissibile l'impugnazione giudiziale della cartella esattoriale anche per vizi inerenti il merito della pretesa erariale, se detta cartella rappresenta il primo atto regolarmente notificato al contribuente che sia impugnabile in via giudiziale. È nulla la notifica di atti dell'autorità doganale estera che non siano state fatte nel rispetto delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali in tema di notifica e di traduzione.
La dogana comunitaria decade dal diritto di recuperare a posteriori i dazi doganali se effettua il primo atto di contabilizzazione oltre il termine decadenziale di 3 anni *ex* art. 221 Codice Doganale Comunitario dal compimento dei fatti originari di rilevanza penale ai quali il contribuente sia stato estraneo. (V.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 546/1992, art. 19; Regolamento CEE 2913/1992, art. 221.

1305. Classificazione prodotti misti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 85/40/2012 del 8 giugno 2012 - Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà

TARIFFE DOGANALI DELLA COMUNITÀ EUROPEA - CLASSIFICAZIONE PRODOTTI MISTI - Concetto di essenzialità funzionale e dinamica - Sussiste.

Nel caso di importazione di un "prodotto misto", la classificazione del medesimo deve avvenire sulla base del Reg. CEE 23 luglio 1987, n. 2658 guardando al profilo dell'essenzialità funzionale e dinamica, e non al criterio dell'essenzialità strutturale (Conf. Cass. 26297/2010). Rileva ai fini della classificazione il risultato finale che l'oggetto nella sua complessità è destinato ad assicurare, nel caso di specie l'inchiostro per il toner. Le cartucce di toner per le funzioni che specificamente svolgono durante il processo di stampa hanno come risultato finale la stampa ad inchiostro, non la semplice fornitura e conservazione del toner. La componente essenziale è l'inchiostro che prevale sulle altre componenti ed è quindi idonea a giustificare tale scelta di classificazione. La catalogazione effettuata dal contribuente permette l'applicazione della tassazione con PT 6% e IVA 20%. (A.M.)

Riferimenti normativi: Reg. CEE 2658/1987.

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

1306. Riscatto di leasing ante 1 ottobre 2006
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 11/46/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

AVVISO DI LIQUIDAZIONE- IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE PROPORZIONALE -Contratto di riscatto bene in leasing stipulato prima del 1° ottobre 2006 - Debenza - Non sussiste.
L'imposta ipotecaria e catastale proporzionale introdotta dal D.L. 223/2006 non è dovuta per i contratti di riscatto dei beni in leasing stipulati successivamente al 1° ottobre 2006 ma riferiti a contratti di leasing stipulati prima di tale data per i quali è stata versata l'imposta in misura fissa. (E.L.)

Riferimenti normativi: D.L. 223/2006, art. 35, comma 10.

1307. Rettifica in base al listino FIIMA
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 56/23/2012 del 24 febbraio 2012, Presidente: Cappabianca, Relatore: Di Nunzio

IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE - AVVISO DI RETTIFICA - Rettifica del valore al mq di un immobile sulla base del listino FIIMA - Illegittimità.
Deve essere annullato l'avviso di rettifica del maggior valore di un immobile oggetto di compravendita, qualora l'ufficio abbia provveduto ad accertare un valore al mq superiore a quello dichiarato nell'atto di compravendita, sulla base delle mere risultanze di un listino e il valore al mq dichiarato nell'atto di compravendita rientri nel rapporto tra minimo e massimo previsto dal listino stesso. (ML. M.)

1308. Imposta sostitutiva, rivalutazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 166/26/2012 del 9 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi

IMPOSTA CATASTALE - IMPOSTA SOSTITUTIVA - RESTITUZIONE - Successiva rivalutazione - Terreni edificabili - Lotti - Corrispondenza.

La condizione per la restituzione (prevista dalla Circolare n. 35/E del 3 agosto 2004) dell'imposta sostitutiva precedentemente versata qualora venga presentata una nuova successiva rivalutazione dei terreni edificabili ai sensi dell'art. 7 legge 448/2001, va identificata nella corrispondenza inequivocabile tra i lotti oggetto della prima rivalutazione ed i medesimi lotti, o insieme di lotti comunque comprensivi dei primi, oggetto della seconda rivalutazione. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: Circolare n. 35/E del 3 agosto 2004; L. 448/2001, art. 7.

1309. Base imponibile
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 72/50/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola

CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE - RISCATTO DELL'IMMOBILE - Base imponibile - Prezzo di riscatto aumentato dei canoni privati della componente finanziaria.
Nel caso in cui un immobile oggetto di un contratto leasing immobiliare venga riscattato da colui il quale sia già locatario del predetto immobile, la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione delle imposte ipotecarie e catastali è costituita da prezzo di riscatto del bene stesso aumentata dei canoni depurati della componente finanziaria, come previsto dall'art. 51, D.P.R. 131/1986 richiamato dal D.Lgs. 347/1990, nonché dalla Risoluzione ministeriale 12/E del 2007. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 51; D.Lgs. 347/1990.

IVA

1310. Cessioni intracomunitarie
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 1/43/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Rovella

IVA - CESSIONI INTRACOMUNITARIE - Non imponibilità - Art. 41 D.L. 30 agosto 1993, n. 331 - Errore formale - Codice identificativo errato - Prova dell'effettivo trasferimento della merce - Sussiste.
Il beneficio della non imponibilità sancito dall'art. 41 del D.L. 331/1993, non può negarsi alla società che per mero errore formale abbia indicato un "codice identificativo" errato, sempre che quest'ultima dimostri in modo adeguato e convincente, con prove documentali e concrete, l'effettivo trasferimento all'imprenditore cessionario estero della merce. (V.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 41.

1311. Autofatturazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 6/47/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

IVA - AUTOFATTURAZIONE - Annullamento imposta - Sanzione sproporzionata - Documentazione - Danno erariale.

In ipotesi di omessa auto-fatturazione, l'annullamento dell'imposta da versare sull'operazione non è una conseguenza automatica e generalizzata; tuttavia, nel caso di violazione di un obbligo normativo di documentazione, in mancanza di evasione, la sanzione prevista dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 risulta sproporzionata allorché non vi sia alcun pregiudizio per le ragioni erariali. Lo sforzo suppletivo eventualmente compiuto in sede di verifica non può giustificare l'irrogazione di una sanzione così rilevante, soprattutto in presenza di una corretta contabilità con registrazione delle fatture ricevute da fornitori non residenti sia in contabilità generale che in contabilità IVA. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 471/1997, art. 6.

1312. Omesso riporto del credito IVA
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 2/23/2012 del 23 gennaio 2012, Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico

IVA - CREDITO D'IMPOSTA - DICHIARAZIONE ANNUALE - DECADENZA - Omesso riporto del credito - Diritto alla detrazione - Sussiste.
Qualora un contribuente abbia esposto nella dichiarazione annuale IVA un credito di imposta, maturato in tale anno d'imposta, non perde il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui ometta di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno solare successivo, in quanto la decadenza è comminata soltanto nell'ipotesi in cui il credito o l'eccedenza di imposta versata non venga riportata nella prima dichiarazione utile. (ML. M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 28.

1313. Imponibilità caparra confirmatoria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 1/40/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Tucci, Relatore: Macchiarola

IVA - CAPARRA CONFIRMATORIA - Imponibilità - Requisiti - Contratto preliminare di compravendita - Somme corrisposte dal compratore a titolo di caparra confirmatoria e acconto sul prezzo - Imponibilità - Sussiste.
Se nel contratto preliminare di compravendita, le parti hanno pattuito che le somme versate dal compratore a titolo di caparra confirmatoria hanno la funzione non solo di liquidazione anticipata del danno da inadempimento, ma anche di acconto sul corrispettivo pattuito, tale importo deve essere assoggettato ad IVA, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 6.

1314. Presentazione cartacea
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 31/41/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

OMESSA PRESENTAZIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE IVA - PRESENTAZIONE CARTACEA - Utilizzo del credito IVA - Legittimo - Limiti.
La Dichiarazione IVA inviata tramite Ufficio postale e non telematicamente, per un blocco tecnico non imputabile al contribuente, si considera validamente presentata. La parte che, a dimostrazione del credito vantato, allega al ricorso

documentazione di tutti i movimenti contabili dell'anno 2006 cui si riferisce la dichiarazione, ha diritto di portare in detrazione dall'imposta dovuta il credito risultante dalla dichiarazione stessa a condizione che la Commissione tributaria adita accerti che il credito dichiarato corrisponda a quanto risulta dalle copie dei libri contabili. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. n. 633/1972.

1315. Rimborso
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 35/1/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Di Benedetto

I.V.A - Domanda di rimborso - Cessazione attività - Mancanza modello VR - Prescrizione decennale.
Il credito, chiesto a rimborso nella dichiarazione IVA per cessazione dell'attività senza la presentazione dell'apposito modello "VR", è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 30 comma 2 del D.P.R. 633/1972. Ad esso non si applica l'ordinario termine di decadenza di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 546/1992. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30.

1316. Errori in dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 43/1/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Di Benedetto

I.V.A. - Errori in dichiarazione - Diritto alla detrazione - Perizia giurata - Prova.
Gli errori del contribuente commessi nella compilazione della dichiarazione IVA non fanno venire meno il diritto alla detrazione o compensazione del tributo laddove si dimostri l'effettività della registrazione delle operazioni e delle risultanze delle liquidazioni periodiche. Assolve pienamente l'onere probatorio il contribuente che produce apposita perizia giurata *ex* art. 1, n. 4, R.D. 1666/1937, confermativa e certificativa del credito IVA, non contestata dall'Ufficio, con la quale si dimostra l'effettività del credito, opportunamente depurato dagli errori di compilazione del quadro relativo alle liquidazioni periodiche ed al riporto del credito IVA dell'anno precedente. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; D.P.R. 633/1972, art. 54.

1317. Leasing di autoveicolo
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 46/43/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente: Rovella, Relatore: Beretta

IVA - Rimborso - Leasing - Riscatto.
Ai fini del rimborso dell'Iva assolta per contratti di acquisto in leasing di autoveicoli non è necessario che i detti veicoli risultino intestati al contribuente; il leasing ha infatti la medesima funzione economica dell'acquisto diretto e cioè quella di consentire al contribuente l'utilizzo del mezzo se pur con differenti modalità finanziarie e giuridiche. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 16; D.L. 258/2006, art. 1.

1318. Gruppi bancari
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 58/17/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Meli, Relatore: Seregni

ACCERTAMENTO - Unicità - Art. 40 D.P.R. 600/1973 - Iva - Esclusione - Gruppi bancari -Attività ausiliarie - Prestazioni rese a terzi - Esenzione da iva - Non compete.
Il regime agevolato di esenzione iva introdotto dall'art. 6 della L. n. 133/1999, come modificato dall'art. 53 della L. n. 342/2000, per evitare che l'IVA nei processi di esternalizzazione si trasformasse in un costo nell'ambito dei gruppi, quali quelli bancari, che operano in regime di esenzione, è limitato alle prestazioni di servizi rese da società facenti parte del "gruppo bancario" come definito dall' art. 60 del D.Lgs. n. 385/1993 ivi incluse le società strumentali di cui all'art. 59 comma 1 lett. *c*) alle società del gruppo medesimo. Le prestazioni rese ad altra banca per attività di "assistenza per gestione dinamica delle partecipazioni" non rientrano nel regime agevolato. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: L. 133/1999, art. 6; L. 342/2000, art. 53; D.Lgs. 385/1993, art. 60.

1319. Credito IVA
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 29/31/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Centurelli, Relatore: Cazzaniga

IVA - Credito derivante da dichiarazione (omessa) anno precedente - Modalità di recupero - Istanza di rimborso quale unica modalità di recupero del credito - Non sussiste.
In caso di credito IVA derivante da dichiarazione per l'anno precedente (considerata omessa in quanto presentata tardivamente) il contribuente non è tenuto al recupero di detto credito esclusivamente mediante istanza di rimborso, ma può anche indicare il relativo importo nella dichiarazione per l'anno successivo (con implicita rinuncia al rimborso) dimostrando così la volontà di operarne la compensazione. (G.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19.

1320. Oneri deducibili
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 49/43/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Raimondi, Relatore: Barbata

ONERI DEDUCIBILI - Inerenza - Pubblicità - Trasferte.
È deducibile in capo alla capogruppo la pubblicità effettuata a favore delle controllate, qualora il marchio oggetto della pubblicità faccia parte, oltre che della ragione sociale della detta capogruppo, anche della ragione sociale delle controllate, per cui l'esposizione pubblicitaria di tale marchio, rappresentando il denominatore comune della denominazione sociale del gruppo, costituisce una intrinseca utilità direttamente ricollegabile all'interesse della capo gruppo, con la conseguenza che la relativa spesa sia da considerare inerente all'attività di quest'ultima. La qualità di socia, rivestita dalla moglie del presidente di una società, in assenza di qualsiasi specifico profilo tecnico ricollegabile all'attività, non giustifica la parte-

cipazione della stessa ad un convegno di natura tecnica, per cui la relativa spesa risulta priva del requisito dell'inerenza. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 109.

1321. Omessa dichiarazione e credito d'imposta
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 50/36/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente: Mascherpa, Relatore: Salvo

IVA - OMESSA DICHIARAZIONE - CREDITO DI IMPOSTA - DIRITTO ALLA DETRAZIONE NEL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO - Legittimità - Non sussiste - Diritto al rimborso - Sussiste.
In caso di omessa dichiarazione IVA, al contribuente è preclusa la possibilità di recuperare il corrispondente credito d'imposta attraverso il trasferimento della relativa detrazione nel periodo di imposta successivo, pur se detto credito sia stato regolarmente indicato nella dichiarazione di competenza. È fatta salva, tuttavia, la possibilità di chiedere il rimborso in applicazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. (A.Z.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30 comma 2.

1322. Sospensione rimborso IVA
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 74/1/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

I.V.A. - P.v.c. Agenzia Dogane per irregolarità formali su fatture intracomunitarie - Sospensione del rimborso IVA - Illegittimità.
Deve essere annullato il provvedimento di sospensione del rimborso IVA, disposto con riferimento all'art. 69 R.D. 2440/1923 sulla base di un processo verbale dell'Agenzia delle Dogane, fondato su irregolarità di mero carattere formale per l'errata indicazione in fattura della partita IVA di due clienti intracomunitari. L'errore materiale e formale nella compilazione della fattura intracomunitaria non può giustificare una così rilevante riqualificazione dell'operazione, che produrrebbe una palese duplicazione di imposta. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 41; R.D. 2440/1923, art. 69.

1323. Diritti di negoziazione pubblicitaria ("overcommission")
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 33/3/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente: Maiga, Relatore: Brillo

I.V.A. - Diritti di negoziazione pubblicitaria ("overcommission") - Prestazione di servizi - Applicabilità IVA.
I diritti di negoziazione (c.d. "*overcommission*") — corrisposti dalle Concessionarie di pubblicità ai centri media, controllati da una "*intermediate holding*" che agisce in qualità di centro di raccolta e di redistribuzione dei premi impegnativa, condizionati ed incondizionati, hanno natura onerosa, di corrispettivo di prestazione di servizi, riconosciuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e consistono nel procacciamento di clientela nella negoziazione di spazi pubblicitari, in misura pari o superiore ad una determinata soglia e di consulenza correlata. Tale inquadramento, contrattualmente previsto, ed in assenza di specifiche disposizioni fiscali al riguardo, è perfettamente lecito, giusto quanto disposto dagli artt.

1325 e 1350 del c.c.. L'IVA applicata sui diritti di negoziazione è pertanto detraibile, non essendo invocabile nel caso di specie l'esclusione dal campo IVA *ex* art. 2 comma 3 lett. *a*) del D.P.R. 633/1972, e l'assimilabilità delle "*overcommission*" ai premi di fine anno. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, artt. 2 e 3; c.c. artt. 1325 e 1350.

1324. Operazioni inesistenti
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 44/47/2012 del 1 marzo 2012 - Presidente: Maniàci, Relatore: Girovaco

IVA - OPERAZIONI INESISTENTI - Correttezza scritture - Attività di accertamento - Operazioni fraudolente - Buona fede - Rilevanza - Non sussiste.
La correttezza formale delle scritture contabili non osta all'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria nell'ipotesi di operazioni inesistenti. D'altra parte la mera buona fede del contribuente, intesa quale ignoranza dell'altrui frode non può essere opposta da parte del soggetto che abbia tratto profitto dalle operazioni fraudolente. (R.Sg.)

1325. Compensazione del credito
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 97/1/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

I.V.A. - IVA di gruppo - Compensazione del credito - Soggetto deputato alla disposizione del credito - Capogruppo - Irregolarità formali.
Nella dichiarazione CNM, consolidato nazionale e mondiale, l'unico soggetto abilitato a disporre del credito IVA di gruppo, per compensazioni o riporti a nuovo, è soltanto la capogruppo ovvero il soggetto controllante, che ne ha la libera disponibilità. Pertanto, la dichiarazione IVA di gruppo presentata correttamente dalla controllante vale a sanare le irregolarità formali commesse dalle partecipate. La mancata compilazione dei quadri NX e VX del soggetto controllato non equivale ad omessa notifica all'Amministrazione Finanziaria della cessione del credito IVA a favore del consolidato, con conseguente inopponibilità all'A.F. della cessione, né è possibile affermare che l'omesso adempimento della controllata abbia natura dichiarativa e costitutiva del credito a favore del gruppo. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art 36 *bis*; D.P.R. 633/1972, artt. 54 *bis* e 73 comma 3; D.P.R. 917/1986, art. 117.

1326. Cessione di aree al Comune in convenzione urbanistica
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 110/1/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Donno

IVA - Cessione di aree al Comune in convenzione urbanistica - Donazione - Non configurabile - Esenzione IVA - Spetta.
La realizzazione di strumenti urbanistici comporta la necessità che vengano rilasciate le necessarie concessioni a costruire, e che le aree destinate ad uso pubblico vengano cedute al Comune con corresponsione degli oneri di urbanizzazione. In questo contesto il corrispettivo pagato per l'acquisto dell'area ceduta al Comune e gli oneri di urbanizzazione costituiscono oneri deducibili. Non può essere configurata come donazione soggetta ad IVA la cessione delle aree al

Comune in forza di convenzione urbanistica: a tale fattispecie si applica l'esenzione IVA *ex* art. 51 L. 342/2000. (P.D.)

Riferimenti normativi: L 342/2000, art. 51; D.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2 lett. *a*); D.P.R. 633/1972, art. 55.

1327. Inversione contabile
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 53/47/2012 del 14 marzo 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Durè

IVA - DETRAZIONE - Inversione contabile - Diritto alla detrazione - Spettanza - Sussiste.
Laddove sia constatata una violazione del regime dell'inversione contabile che comporti l'assolvimento del tributo da parte dei contribuenti, contestualmente all'accertamento del debito, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima imposta; pertanto, il contribuente non è tenuto a versare alcun ammontare a titolo di imposta all'Erario, qualora sia riconosciuta la spettanza integrale della detrazione. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19.

1328. Prodotti "demo"
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 98/2/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Rigoldi

IVA - COMMISSIONARIA - Acquisto di prodotti "demo" per conto visione a clienti - Inerenza - Sussiste.
L'attività promozionale è un aspetto fondamentale del ruolo di commissionaria. I costi ad essa collegati sono destinati, anche se in via indiretta, ad aumentare i ricavi della commissionaria attraverso il conseguimento di un più elevato importo delle commissioni. Ne consegue che i costi di acquisizione di prodotti "demo", girati in comodato e conto visione ai clienti, con possibilità di acquisito al termine del periodo legale e/o contrattuale, devono essere ritenuti inerenti l'attività ed essere riconosciuti, in quanto il concetto di "inerenza" non è più legato ad un nesso di stretta causalità tra costo e ricavo, ma ad un rapporto tra il costo sostenuto e l'attività svolta dall'azienda, fosse anche solo per determinare una maggiore spinta commerciale dell'attività. L'IVA relativa è, dunque, detraibile. (P.D.)

1329. Regime del margine
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 73/23/2012 del 20 marzo 2012, Presidente: Cappabianca, Relatore: Di Nunzio

IVA - REGIME SUL MARGINE - Obbligo di annotazione sule fatture - Sussiste.
È obbligo del contribuente, che non dimostri di esercitare in maniera esclusiva una attività commerciale soggetta all'applicazione del regime IVA sul margine, annotare sulle fatture emesse la specifica esenzione applicabile. (ML. M.)

Riferimenti normativi: D.L. 41/1995, artt. 36 e 40 *bis*.

1330. Credito IVA
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 145/1/2012 del 4 aprile 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

I.V.A. - IVA di gruppo - Erronea compilazione dichiarazione IVA - Credito IVA - Spetta.
L'erronea compilazione della dichiarazione IVA di gruppo non legittima l'iscrizione a ruolo di un credito IVA negato in sede di controllo automatizzato, ma del quale viene dimostrata l'effettività e l'esistenza, mediante la compiuta raffigurazione degli errori commessi e dalla realtà che si sarebbe venuta a creare con la compilazione corretta della dichiarazione. Gli errori formali di compilazione sono emendabili perché, in difetto, si darebbe luogo ad un prelievo fiscale indebito. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art 36 *bis*; D.P.R. 633/1972, artt. 54 *bis* e 73 comma 3; D.P.R. 917/1986.

1331. Rimborso
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 149/1/2012 del 4 aprile 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

I.V.A. - Rimborso - Quadro VR tardivo - Decadenza biennale - Esclusione.
La presentazione della dichiarazione Modello Unico e la barratura della casella di richiesta di rimborso IVA nei quadri RX e VX, in presenza di presentazione tardiva del modello VR, escludono la decadenza biennale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992. In questo caso, si tratta di un credito IVA derivante dalla deduzione ordinaria e non di un errato versamento; si applica quindi il termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. con decorrenza dalla data in cui si è consolidato il diritto al rimborso, e cioè due anni e tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30 comma 2; D.Lgs. 546/1992, art. 21; c.c., art. 2946.

1332. Onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 89/26/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio

FATTURA - COSTI - IMPRESA - ONERE DELLA PROVA - Effettività - Presunzioni semplici - Regolarità formale.
La fattura costituisce documento di per sé astrattamente idoneo a documentare il costo sostenuto dall'impresa, sicché spetta all'Ufficio che ne contesti l'effettività fornire la prova che la infici, anche in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, spettando poi al contribuente fornire la prova dell'effettività dei costi di cui chiede la deduzione, senza che possa però limitarsi, trattandosi della contestazione di operazioni inesistenti, ad aspetti relativi alla mera regolarità formale. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

1333. Rimborsi e prescrizione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 93/23/2012 del 19 aprile 2012, Presidente: De Vincenzo, Relatore: Dattolico

IVA - Credito D'IMPOSTA - Rimborso - Prescrizione decennale.
Per il rimborso di un credito IVA risultante da una dichiarazione annuale regolarmente presentata, in mancanza di una normativa *ad hoc*, si deve applicare il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non il diverso termie di prescrizione previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, il quale trova applicazione per le sole ipotesi di versamenti di imposte all'erario non dovute. (ML. M.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2946.

1334. Lettera d'intenti
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 141/43/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Rovella, Relatore: Uppi

IVA - FATTURA IN ESENZIONE - PLAFOND - LETTERA D'INTENTI - Dichiarazione infedele del committente - Responsabilità del fornitore - Non sussiste.
In caso di dichiarazione infedele del committente non è imputabile alcuna responsabilità al fornitore che, ricevuta la lettera d'intenti, emette fattura senza Iva. Il fornitore sarebbe ritenuto responsabile soltanto se emettesse una fattura senza Iva in assenza di lettera d'intenti o non trasmettesse la lettera d'intenti all'Agenzia o la inviasse con dati incompleti o inesatti. (E.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 8, lett. *e*).

1335. Cessazione esercizio attività
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 111/44/2012 del 8 maggio 2012 - Presidente: Golia, Relatore: Degrassi

DINIEGO RIMBORSO IVA - MODELLO VR - Cessazione esercizio attività - Termine biennale per richiedere il rimborso.
In caso di cessazione dell'esercizio dell'attività i rimborsi sono eseguiti su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale con la compilazione del modello VR. In mancanza di presentazione del modello VR il rimborso del credito IVA può essere ottenuto solo a seguito della presentazione di specifica istanza presentata entro il termine biennale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione (Conf. Cass. n. 18920/2011). (M.A.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 38 *bis*; D.Lgs. 546/1992, art. 21.

1336. Ripetizione dell'indebito
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 174/26/2012 del 9 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani

IVA - RIMBORSO - TERMINE - DECADENZA - Detrazione - Ripetizione - Istanza di rimborso.
Decorso il termine annuale prescritto, a pena di decadenza, dall'art. 26 comma 3 D.P.R. 633/1072, viene meno per il contribuente la possibilità, in caso di riduzione dell'imponibile a seguito di transazione, non solo di detrarne l'IVA, ma anche di ottenerne la ripetizione a mezzo di istanza di rimborso. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 26, comma 3.

1337. Cessazione attività
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 153/24/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

IVA - RIMBORSO - CESSAZIONE ATTIVITÀ - Conformità al modello legale - VR.
In materia di IVA e in relazione alla fattispecie di rimborso derivante da cessazione di attività, solo la domanda di rimborso dell'eccedenza di imposta detraibile sostanzialmente conforme al modello legale, quale il modello VR, contenente gli elementi necessari stabiliti dalla legge e/o indicati dai modelli ministeriali ai fini della decisione della stessa, rientra nello schema tipico di cui all'art. 30 D.P.R. 633/1972. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30.

1338. Omessa dichiarazione e detrazioni
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 181/26/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio

IVA - DETRAZIONI - DICHIARAZIONE ANNUALE - Termine - Omessa dichiarazione - Accertamento.
Le detrazioni *ex* art. 8 comma 3 D.P.R. 322/1998 di cui alla dichiarazione annuale (art. 30 comma 2 D.P.R. 633/1972) sono esercitabili al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (art. 19 D.P.R. 633/1972). E questo non sussistendo un'esplicita preclusione di legge in proposito, indipendentemente dalla presentazione o meno della dichiarazione annuale in cui il credito è maturato, spettando semmai all'Ufficio, *ex* art. 55 D.P.R. 633/1972, in ipotesi di 'omessa dichiarazione', l'accertamento dell'imposta dovuta, indipendentemente dalla preventiva ispezione della contabilità. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, art. 8, comma 3; D.P.R. 633/1972, art. 30, comma 2; D.P.R. 633/1972, art. 19; D.P.R. 633/1972, art. 55.

1339. Errore formale in cessioni intracomunitarie
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 185/26/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio

CESSIONE INTRACOMUNITARIA - Errore - Codice identificativo - Errore sul fatto - Non punibilità.
Quando, nell'ambito di una cessione intracomunitaria, l'errore formale compiuto dal contribuente è dipeso dal comportamento del soggetto cessionario, che non ha comunicato al cedente italiano la variazione del codice identificativo del cliente estero cessionario — circostanza che il primo non poteva in buona fede sapere — e poiché l'errata indicazione del codice identificativo è configurabile come conseguenza di un errore sul fatto, sussiste la causa di non punibilità prevista dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 472/1997. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 6, comma 1.

1340. Cancellazione registro imprese
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 124/46/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: De Sapia, Relatore: Previ

DINIEGO RIMBORSO IVA - SILENZIO RIFIUTO - Cessazione attività - Cancellazione registro imprese - Inammissibile.
La cancellazione dal registro delle imprese prevale su qualsiasi altra considerazione e pertanto una società estinta e quindi inesistente non è legittimata ad effettuare la richiesta di rimborso iva. (L.C.)

1341. Rimborso - Omessa dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 171/40/2012 del 11 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Tucci

IVA - Dichiarazione Omessa - Credito d'imposta - Utilizzo nella dichiarazione dell'anno successivo - Illegittimità - Sussiste - Istanza di rimborso - Necessità.
L'omissione della dichiarazione IVA non fa venir meno la sussistenza del credito di imposta; tuttavia il contribuente non può inserire "automaticamente" detto credito di imposta nella dichiarazione IVA relativa all'anno successivo, poiché l'Ufficio non è nelle condizioni di poter verificare, attraverso un controllo formale delle dichiarazioni, l'effettiva sussistenza di quel credito; in questo caso, come specificato dalla Corte di Cassazione, il credito IVA può essere recuperato solo attraverso una istanza di rimborso. (conf. Cass. n. 16477/2004). (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972.

1342. Rimborso credito di imposta ceduto
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 174/44/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Degrassi

IVA - RIMBORSO CREDITO DI IMPOSTA - Cessione credito - Valida opposizione - Legittimazione - Sussiste.
Atteso che la normativa IVA consente di effettuare la cessione a titolo oneroso di un credito che è già stato chiesto a rimborso e, quindi, già esigibile, una volta appurato che il credito sia stato validamente ceduto e correttamente opposto all'Amministrazione finanziaria, la cessionaria è pienamente legittimata a richiedere il rimborso del credito IVA indicato nel quadro VR. (R.Sg.)

1343. Istanza di rimborso
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 179/44/2012 26 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Natola

CONTRATTO DI CESSIONE DEL CREDITO - ISTANZA DI RIMBORSO CREDITO IVA - Possibilità per l'Ufficio di contestare la validità del contratto - Individuare il soggetto titolare del rimborso.
In caso di cessione di un credito Iva, l'Amministrazione Finanziaria non può contestare la validità del contratto di cessione concluso per consenso espresso tra le parti ma, può solamente, nel momento in cui sorgerà il credito, limitarsi ad individuare il soggetto titolare del credito a cui liquidare quanto dovuto. (V.M.)

1344. Coassicurazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 218/24/2012 del 29 giugno 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

COASSICURAZIONE - ESENZIONE - Delegataria - Rappresentanza diretta - Non assoggettamento Iva.
Nel rapporto di coassicurazione, l'attività svolta dalla delegataria per conto altrui si configura come rappresentanza diretta ed i corrispettivi percepiti per le prestazioni rese quale delegataria non devono essere assoggettati all'imposta IVA, in quanto esenti ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 2 D.P.R. n. 633/1972. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 10, comma 1 n. 2.

1345. Eccedenza detraibile
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 25/2/2012 del 5 marzo 2012 - Presidente: Ferraro, Relatore: Diana

IVA - RIMBORSO - ECCEDENZA DETRAIBILE - BENI AMMORTIZZABILI - LEASING - Beni di terzi - Spese incrementative.
Le spese sostenute su un capannone di terzi, nella prospettiva del riscatto di tale bene dalla società di leasing, non soddisfano le condizioni richieste per richiedere il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile, *ex* art. 30 comma 3 lett. *d*) del D.P.R. 633/1972. La peculiarità delle spese sostenute (impianto elettrico, impianto idrotermo sanitario, cabina elettrica, gru a ponte) è sintomatica di spese incrementative dell'immobile che, una volta integrate nella struttura immobiliare, perdono la loro autonomia funzionale, ammesso che l'avessero prima dell'esecuzione dei lavori. Questi investimenti, di conseguenza, non possono essere annoverati tra i beni ammortizzabili, condizione richiesta al fine di poter richiedere il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30 comma 3 lett. *d*).

1346. Contestazione credito IVA
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 12 - sentenza n. 26/12/2012 del 12 marzo 2012 - Presidente: Gaballo, Relatore: Stefanini

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - RIMBORSO - Contestazione credito IVA.
La formale e dettagliata contestazione circa la reale esistenza del credito iva dichiarato dalla parte contribuente può essere formulata solamente attraverso la rettifica della dichiarazione o l'accertamento induttivo e non negando il rimborso adducendo che questo sia frutto di una rilevante quantità di merci vendute e non fatturate, in quanto il procedimento innescato dall'istanza della parte era di per sé diretto solo a verificare la spettanza del richiesto rimborso in forza delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 38 *bis* della legge iva, che prescrivono specifiche forme e condizioni per ottenerlo. (G.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38 *bis*..

1347. Videopoker
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 2 - sentenza n. 55/2/2012 del 23 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Gaballo

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OPERAZIONI ESENTI - Accertamento - Videopoker.
In merito ai ricavi relativi a proventi derivanti da apparecchi di intrattenimento, nello specifico videopoker, l'esenzione ai fini IVA riguarda solamente i rapporti "tipici" tra il concessionario e l'esercente e quelli tra il concessionario e il gestore. Devono invece ritenersi assoggettate all'aliquota IVA ordinaria le ulteriori prestazioni di servizi rese dall'esercente al gestore, diverse da quelle lecite sulla raccolta delle giocate rese al concessionario, in quanto estranee allo schema normativo al quale si riferisce l'esenzione. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 10.

1348. Rimborso IVA, modalità
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 122/1/2012 - del 11 giugno 2012 - Presidente: Grasso, Relatore: Santini

IVA - Istanza rimborso - Legittimità - Modalità.
In tema di rimborso IVA deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito di imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione del quadro "RX" rispetto alla presentazione del modello "VR", che costituisce, *ex* art. 38 *bis* del D.P.R. n. 633/1972, presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo a dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che esercitato il diritto al rimborso, previa compilazione del quadro "RX", la presentazione del modello "VR" non è assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992, bensì al termine decennale *ex* art. 2946 c.c.. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972; D.Lgs. 546/1992.

1349. Modello VR
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 39/12/2012 del 8 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Molinari

MODELLO VR - DIRITTO AL RIMBORSO IVA.
Il modello VR non è posto dalla legge come documento costitutivo del diritto al rimborso dell'IVA, atteso che tale diritto sorge di per sé in presenza di ben altri presupposti sia di diritto sia di fatto e, di certo, la mancanza di tale documento non inficia, né scalfisce il diritto stesso. (N.S)

1350. Omessa dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 39/8/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: Pianta, Relatore: De Angelis

IVA - RISCOSSIONE - OMESSA DICHIARAZIONE - COMPENSAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA.
L'omissione della dichiarazione annuale, causata dalla presentazione con ritardo superiore a novanta giorni, non preclude al contribuente di computare in detrazione il credito di imposta nella dichiarazione dell'anno successivo qualora abbia regolarmente annotato le fatture ed operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche. In questo caso, non sussiste la non volontà ad adempiere, bensì vi è solo una violazione del tutto formale e marginale, a fronte della sostanziale

legittimità del comportamento del contribuente. In caso contrario si determinerebbe un indebito e ingiustificato arricchimento dell'erario. (N.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, art. 2.

1351. Interposizione fittizia
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 34/10/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente: Caristi, Relatore: Donina

IVA - ACCERTAMENTO - Fatture emesse - Interposizione fittizia - Onere della prova - Accordo trilatero.
Per ritenere indetraibile l'IVA. addebitata dal fornitore, non è sufficiente che questi ometta di versarla, ma occorre che vi sia accordo simulatorio trilatero. Infatti, nell'interposizione fittizia è necessario, che sia individuabile con chiarezza, l'accordo simulatorio fra interponente, interposto e terzo, che ne costituisce l'essenziale trama. L'ipotesi dell'interposizione fittizia non può trovare ingresso sulla scorta di irregolarità contabili, dovendo emerge sul piano probatorio la consapevolezza del terzo utilizzatore che ne trae vantaggio, permettendo al terzo di procurarsi un indebito profitto. (N.D.)

1352. Compensazione dei crediti IVA
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 3 - sentenza n. 135/3/2011 del 19 settembre 2011 - Presidente: Nora, Relatore: Falcinella

IVA - Compensazione dei crediti IVA oltre il limite previsto - Non sanzionabilità.
Non esiste una specifica disciplina sanzionatoria per l'irregolare compensazione dei crediti IVA in quanto eccedenti il limite stabilito dalla Legge. A fronte di tale mancanza, appare arbitraria, non corretta sotto il profilo sostanziale e ingiustamente gravosa per il contribuente, l'equiparazione della fattispecie a quella ben più grave dell'omesso versamento di imposta. È dunque illegittima l'irrogazione della sanzione del 30% dell'IVA a credito, utilizzata in compensazione oltre il limite di legge. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 241/1997, art. 17; L. 388/2000, art. 34.

1353. Modello VR
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 15 - sentenza n. 157/15/2011 del 28 ottobre 2011 - Presidente e Relatore: Bitonte

IVA - RIMBORSO DEL CREDITO - OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO VR.
La mancata presentazione del modello V.R. non comporta la decadenza dal diritto al rimborso del credito IVA regolarmente esposto in dichiarazione. (T.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38 *bis*..

1354. Fatture false
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 33/3/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - IVA - FATTURE FALSE - Cessione fittizia - Effettivo cedente - Cessionario - Indebita detrazione IVA - Prova contraria.

Nel caso in cui al cessionario venga contestata la indebita detrazione dell'IVA perché versata ad un soggetto diverso dall'effettivo cedente, questi deve rigorosamente dimostrare di essere esente da colpa, ovvero di non essere stato in grado, incolpevolmente, di avvedersi delle pregresse operazioni intercorse tra il soggetto cedente e quello fatturante (Cass. sentenze n.: 2311/09; 5912/10; 8132/11). (A.G.)

1355. Cessioni intracomunitarie
Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 5 - sentenza n. 5/5/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Chiaro, Relatore: Amore

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Cessione intracomunitaria - Art. 41 d.l. 331/1993 - Non imponibilità - Condizioni - Obbligo per il cedente di verificare la partita IVA del cessionario.

I trasferimenti di merci tra due soggetti passivi d'imposta di due diversi stati membri dell'Unione Europea non sono imponibili ai fini IVA (ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/1993) purché siano insieme e contemporaneamente presenti i seguenti requisiti: *a*) requisito soggettivo: cedente e cessionario devono essere entrambi soggetti passivi d'imposta in due differenti Paesi dell'Unione Europea; *b*) requisito oggettivo: onerosità dell'operazione e acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene ceduto; *c*) requisito territoriale: i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato all'altro della Comunità. In mancanza anche di una sola delle predette condizioni, l'operazione non segue le regole sugli scambi intracomunitari, ma è soggetta alla disciplina ordinaria prevista per le cessioni interne (D.P.R. 633/1972). Il cedente ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati identificativi forniti dagli acquirenti comunitari. Pertanto, qualora siano emesse fatture nei confronti di operatori comunitari privi di partita IVA, l'operazione non segue le regole sugli scambi intracomunitari. (A.L.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, artt. 41 - 46 e 50.

1356. Rimborso IVA
Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 56/2/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Febbraro

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - RIMBORSO - Quadro VX - Modello VR - Decadenza.

In tema di rimborso IVA va tenuta distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, da considerarsi comunque già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro "VX", che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello "VR", che costituisce, ai sensi dell'art. 38 *bis*, comma 1, del D.P.R. 633/1972, presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso con la compilazione del quadro "VX", la presentazione del modello "VR" non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2,

del D.Lgs. 546/1992, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale *ex* art. 2946 c.c. (Conf. Cass. civ., Sez. trib., sent. n. 20039/2011). (A.La.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2946; D.P.R. 633/1972, art. 38 *bis*; D.Lgs. 546/1992, art. 21.

1357. Omessa presentazione dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 3 - sentenza n. 36/3/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: De Giorgio

OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE - Crediti di imposta - Istanza di rimborso.
Il regime dell'IVA è interamente informato dal principio della neutralità fiscale con la conseguenza che la omessa presentazione della dichiarazione annuale non può determinare la perdita del credito di imposta che emerge dalla documentazione contabile del contribuente. Il credito di imposta relativo ad una annualità per cui è stata omessa la presentazione della dichiarazione annuale non può essere realizzato mediante detrazione dall'imposta maturata per l'anno successivo ma tramite la presentazione di istanza di rimborso. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21.

1358. Termine di decadenza per l'istanza di rimborso
Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 2 - sentenza n. 37/2/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Furlani

RIMBORSO - TERMINE DECADENZA PER ISTANZA - MOMENTO IN CUI SI ORIGINA IL DIRITTO - Restituzione IVA erroneamente addebitata - Istanza di rimborso - Termine biennale - Dal pagamento - Principi di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale - Dal momento in cui si origina il diritto al rimborso - Tempestività - Sussiste.
Nel caso di avviso di accertamento per indebita detrazione IVA nei confronti del committente/acquirente e di restituzione a suo favore dell'imposta erroneamente addebitatagli da parte del prestatore/cedente, in capo a quest'ultimo il termine biennale per il diritto di rimborso dell'IVA versata all'Erario non inizia a decorrere dal momento del pagamento del tributo bensì dal momento successivo in cui si è originato il diritto di rimborso. Il principio di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale riconosciuti dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione non consentono che il contribuente sia privato in modo assoluto della possibilità di ottenere dall'Amministrazione Finanziaria il rimborso di quanto indebitamente pagato: il solo modo per evitare che il soggetto passivo sia completamente privato del diritto di ottenere il rimborso di quanto spettantegli non può che consistere nell'interpretare la norma di cui al comma 2 — seconda parte - dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992 — nel senso che il termine decorre dal momento in cui è stato notificato l'avviso di accertamento al committente/acquirente, da ritenersi quale momento in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21.

1359. Esportazioni
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 44/01/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Zanotti

CESSIONI EXTRA UE - FATTURAZIONE ACCONTO - Mancata esportazione - Mancata tempestiva nota di variazione - Applicabilità IVA - Sussiste

Nelle cessioni all'esportazione extra UE il presupposto fondamentale della non imponibilità IVA è l'avvenuta esportazione fuori dalla Comunità Europea. La mancata esportazione in Paesi extra UE rende inapplicabile la normativa prevista dall'art. 8 del D.P.R. 633/1972. Le fatture di acconto per la successiva fornitura non seguite dall'effettiva esportazione determinano l'assoggettamento ad IVA dell'operazione, salvo che il contribuente emetta nei termini di legge apposita nota di variazione *ex* art. 26 comma 2 del D.P.R. 633/1972. (E.P.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, artt. 8 e 26 comma 2.

1360. Cessazione attività
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 80/2/2012 del 5 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Momoli

IVA - RIMBORSO - Cessazione attività - Credito evidenziato in dichiarazione - Mancata compilazione modello VR - Necessità - Non sussiste.

In caso di cessazione dell'attività, la mancata compilazione del modello VR non impedisce al contribuente di ottenere il rimborso di un credito IVA evidenziato nella dichiarazione annuale. La volontà di ottenere il rimborso viene evidenziata nella dichiarazione annuale e la mancata compilazione del modello VR, in assenza di indicazioni contrarie di legge, non può comportare la decadenza dal diritto al rimborso. (A.La.)

1361. Responsabilità omesso versamento
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 62/1/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Latagliata, Relatore: Dell'Aringa

OMESSO VERSAMENTO IVA - SOCIETÀ DI CAPITALI - Svolgimento diretto dell'attività da parte dei soci - Amministratore dimissionario - Omissione obblighi pubblicitari - Firma della dichiarazione - Responsabilità - Sussiste.

In caso di contestazione di violazioni fiscali nei confronti di società di capitali costituita strumentalmente per permettere lo svolgimento di attività imprenditoriale in forma diretta da parte dei soci, l'omesso versamento dell'IVA può essere contestato nei confronti dell'amministratore unico e legale rappresentante. Qualora risulti firmatario delle dichiarazioni fiscali, non basterà sostenere l'esistenza di dimissioni precedenti alla conclusione del periodo d'imposta se non seguite dalle comunicazioni necessarie alle autorità fiscali, alla competente camera di commercio e in assenza della iscrizione della relativa delibera nel libro delle assemblee. (C.F.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 21; c.c., artt. 2189 e 2193.

1362. Frode carosello, onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 96/2/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

IVA - FRODE CAROSELLO - Onere della prova - Inconsapevolezza della frode - Indetraibilità di imposta - Sussiste.

Nell'ambito della compravendita intracomunitaria di autovetture, l'assoluta mancanza di strutturazione e organizzazione delle società fornitrici estere dei suddetti beni e il prezzo dei beni inferiore a quello di mercato rappresentano elementi presuntivi di una "frode carosello". È onere del contribuente addurre prova contraria. A tal proposito, il contribuente che sfrutti gli effetti fiscali favorevoli di operazioni economicamente inesistenti e che, con il proprio comportamento, abbia determinato il rischio del mancato versamento delle imposte dovute, non può invocare a sua discolpa l'inconsapevolezza della frode altrui. (A.D.)

1363. Società estinta
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 106/1/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Latagliata

SOCIETÀ ESTINTA - Mancata presentazione del Modello VR - Istanza di rimborso - Legittimità richiesta di rimborso - Sussiste.
Nel caso di società estinta è legittima la richiesta di rimborso dell'IVA a credito mediante istanza e non vi è obbligo di presentare il Modello VR, in quanto tale obbligo non può essere imposto ad una società estinta. L'istanza deve essere proposta nel termine biennale previsto dall'art. 21, D.Lgs. 546/1992. (E.P.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 38; D.Lgs. 546/1992, art. 21.

1364. Diritto alla detrazione
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza 126/1/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente: Latagliata; Relatore: Dell'Aringa

IVA - SPESE RISTRUTTURAZIONE - Detraibilità IVA - Presupposti - Proprietà dell'immobile - Non necessita - Detrazione in capo al conduttore soggetto passivo - Legittimità.
Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ad opere di ristrutturazione e cambio di destinazione non è subordinato alla proprietà dell'immobile. Il diritto alla detrazione può essere esercitato dal conduttore che esegua tali opere sull'immobile utilizzato nell'ambito della propria attività commerciale. Non costituisce abuso del diritto la previsione contrattuale in base alla quale le parti decidono che le spese di ristrutturazione siano sostenute dal conduttore, in deroga all' art. 1576 del c.c.. Si tratta di una previsione che soddisfa un interesse di natura puramente negoziale tra le parti diverso, se pur concorrente, con quello di sottrarsi all'imposizione fiscale. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19; c.c., art. 1576.

1365. Rimborso - Omessa dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 3 - sentenza n. 36/3/2012 del 21 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Rabai

IVA A CREDITO - ISTANZA DI RIMBORSO - MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE - Richiesta con Mod. RV all'Agente della riscossione - Cessata attività - Diritto al rimborso - Sussiste.
L'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale non preclude il diritto del contribuente al riporto del credito nei successivi due periodi d'imposta, e qualora ciò non sia possibile, al contribuente resta la possibilità di chiedere il rimborso del

suo credito entro i successivi due anni *ex* art. 21 D.Lgs. 546/1992. La presentazione del Mod. RV all'Agente della riscossione vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in esso indicati. (R.L.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21.

1366. Credito IVA ed omessa dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 1 - sentenza n. 30/1/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Budelli

CREDITO IVA - OMESSA DICHIARAZIONE - DINIEGO RIMBORSO - Mancata indicazione del credito IVA maturato - Assenza di dichiarazione per i periodi di imposta successivi - Diritto al rimborso - Non sussiste.
Qualora non sia stata presentata la dichiarazione annuale IVA né la dichiarazione per gli anni
successivi, il credito di imposta che sarebbe risultato, tenendo conto della documentazione riguardante il registro IVA sia le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti, non può essere utilizzato in compensazione e non può essere chiesto a rimborso, non rilevando la presenza anche attuale della documentazione o, addirittura, la predisposizione della bozza della dichiarazione perché l'unica circostanza rilevante sta nella trasmissione della dichiarazione con buon fine oppure nella prova dell'impedimento alla trasmissione. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30.

1367. IVA prima casa
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 50/11/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Petrucci, Relatore: D'Aula

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - BENEFICI PRIMA CASA - AIRE - Cessione dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni - Perdita dei benefici - Non sussiste.
Il cittadino italiano iscritto all'AIRE può usufruire dei benefici prima casa, a prescindere dalla residenza nel relativo Comune e senza dovervi trasferire la residenza. Tale agevolazione ha la finalità di agevolare il cittadino italiano residente all'estero, ma che abbia un legame con una qualsiasi area geografica del nostro paese. Conseguentemente, a differenza di un cittadino residente in Italia, l'iscritto all'Aire può alienare l'immobile prima del decorso del termine quinquennale e riacquistare altro immobile su altro comune nel territorio nazionale, senza dovervi trasferire la residenza anagrafica entro un anno dalla cessione del precedente immobile. (F.D.)

1368. Operazioni soggettivamente inesistenti e buona fede
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 4 - sentenza n. 42/4/2012 del 13 aprile 2012 - Presidente: Giurazza, Relatore: Mantegazza

IVA - OPERAZIONI SOGGETTIVAmentE INesistenti - DETRAZIONE - Operazioni soggettivamente inesistenti - Prova dei pagamenti e di tutte le operazioni di ingresso della merce - Buona fede contribuente - Diritto di detrazione - Sussiste.
In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia contestato al contribuente di avere acquistato la merce nell'ambito di operazioni soggettivamente

inesistenti, è legittimo il diritto di detrazione dell'imposta ove il contribuente abbia fornito idonea prova in merito, oltre al pagamento delle fatture contestate, all'effettività di tutte le procedure di ingresso della merce in azienda, al relativo carico e scarico del magazzino, alla documentazione relativa a ciascuna fattura di acquisto ed alla successiva fattura di vendita, alla dichiarazione di dipendenti ed ex dipendenti, alla sua estraneità ed inconsapevolezza in merito alla frode carosello. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19.

1369. Omessa dichiarazione IVA
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 11 - sentenza n. 58/11/2012 del 17 aprile 2012 - Presidente: Petrucci, Relatore: Cagnoli

OMESSA DICHIARAZIONE IVA - DETRAZIONE -Rettifica di dichiarazione non necessaria - Sussiste.
La dichiarazione tardiva IVA presentata oltre i 90 giorni si considera omessa, ma non viene meno il diritto del contribuente alla detrazione. Questi può legittimamente detrarre l'importo, dopo che è stata accertata l'esistenza del credito relativo all'anno per cui la dichiarazione IVA risulta omessa in conformità con l'art. 55 D.P.R. n. 633/1972. È altresì è irrilevante, ai fini della utilizzazione del credito, l'esistenza di altro avviso di accertamento riferito al medesimo anno d'imposta. (F.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, artt. 19 e 55.

1370. Frodi carosello
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 1/40/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi

IVA - Frodi carosello - Buona fede del cessionario.
Se gli acquisti fra soggetti, tra i quali non corre alcun rapporto di colleganza ad un medesimo gruppo, avvengono pagando un prezzo adeguato al valore di mercato, usando mezzi di pagamento tracciabili e se i beni ceduti sono effettivamente consegnati all'acquirente, non è possibile ritenere che questo sia al corrente della natura di mera "cartiera" del cedente — che non ha agito come tale — o che lo avrebbe potuto sapere usando l'ordinaria diligenza. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1973, art. 19.

1371. Falsa fatturazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 02/40/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi

EVASIONE IVA - Falsa fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti - Recupero IVA a carico del cessionario - Buona fede sulla natura di "cartiera" del venditore - Illegittimità.
È illegittimo il recupero a tassazione dell'Iva detratta se il cessionario ignorava o comunque non era nelle condizioni di verificare e sapere che la società cedente fosse una società "cartiera", secondo i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia

della Comunità Europea (sentenze: 12 gennaio 2006-Optigen; 11 maggio 2006-FTI; 6 luglio 2006-Kittel Computime). (V.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43; D.L. 223/2006, art. 37; D.P.R. 633/1972, art. 19.

1372. Prescrizione rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 7/24/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Crisafulli

RICHIESTA DI RIMBORSO - Credito IVA - Prescrizione biennale - Non sussiste.
In tema di lVA la richiesta d i rimborso relativa all'eccedenza che risulta alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal comma 2 dell'art. 30 del D.P.R. 633/1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 applicabile in via sussidiaria e residuale in mancanza di disposizioni specifiche; proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30.

1373. Operazioni intracomunitarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 4/50/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Pizzo

FRODI IVA - OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - Partecipazione del destinatario nazionale - Cessione comunitaria di autoveicoli - Cessione nazionale a prezzo inferiore a quello della cessione comunitaria - Elemento sintomatico di consapevolezza - Effettivo pagamento del prezzo - Irrilevanza.
Qualora una concessionaria nazionale acquisti autoveicoli di provenienza comunitaria dal primo cessionario nazionale di una operazione intracomunitaria, peraltro quest'ultimo già riconosciuto essere una società cartiera in quanto priva di sede e di struttura commerciale, ad un prezzo inferiore al prezzo della cessione intracomunitaria, tale minor prezzo è un elemento sufficiente a far ritenere il cessionario dell'operazione consapevolmente partecipe alla frode, a nulla valendo l'effettivo pagamento del prezzo che, al contrario, avrebbe come unico scopo quello di creare l'apparenza della effettività dell'operazione. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: L. 537/1993, art. 14.

1374. Operazioni con l'estero
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 5/50/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Natola

IVA - OPERAZIONI CON L'ESTERO - Trasporto o spedizione delle merci all'estero - Effettiva esistenza del soggetto estero - Insufficienza dei riscontri probatori - Effettività dell'operazione - Non sussiste - Recupero a tassazione iva - Legittimità - Sussiste.
Il concetto stesso di esportazione comprende due elementi essenziali: quello per cui le merci devono essere trasportate all'estero e quello per cui il soggetto acquirente

estero deve disporre di una struttura organizzativa e operativa adeguata, non potendo limitare la sua attività ad un lasso temporale estremamente circoscritto (nel caso in esame 24 ore) che non consente nemmeno il perfezionamento di tutti gli adempimenti connessi con l'esportazione stessa, i quali, peraltro, devono trovare adeguato riscontro documentale. In mancanza della prova della sussistenza dei suddetti elementi l'operazione non può considerarsi effettuata ed è legittimo il recupero dell'iva da parte dell'Ufficio. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1073, art. 50.

1375. Istanza di rimborso per indebito
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42, sentenza n. 17/42/2012 del 26 gennaio 2012, Presidente: Centurelli, Relatore: Fasano

IVA - ACCERTAMENTO PER INDEBITA DETRAZIONE - Acquiescenza all'accertamento- Istanza di rimborso del cedente - Termine decadenziale di due anni - Decorrenza - Data del versamento originario.
L'acquiescenza del cessionario all'avviso di accertamento per indetraibilità dell'Iva addebitata in rivalsa su operazione esclusa non costituisce presupposto dal quale far decorrere, per il cedente, il termine di due anni per l'istanza di rimborso dell'Iva versata all'Agenzia delle Entrate. Il termine decorre comunque dal pagamento originario operato dal cedente e l'atto amministrativo non vale a costituire un diritto altrimenti non esistente. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19; D.Lgs. 546/1992, art. 21.

1376. Operazioni intracomunitarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 38 - sentenza n. 4/38/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Lamanna, Relatore: Greco

IVA - Operazioni intracomunitarie - Responsabilità cessionari/committenti - Sussiste - Limiti.
In base all'art. 17 comma 3, del D.P.R. 633/1972, il cessionario/committente, se soggetto iva, adempie agli obblighi formali previsti dalla disciplina IVA ed è responsabile delle eventuali violazioni commesse, assumendo la figura di debitore d'imposta nei riguardi del fisco in luogo del soggetto che ha posto in essere l'operazione. (M.M)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 17 comma 3.

1377. Cessioni intracomunitarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 25/40/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Bonavolontà

CESSIONI INTRACOMUNITARIE - Prova dell'ingresso del bene in altro paese comunitario - Sottoscrizione CMR da parte del destinarario - Equipollenza della dichiarazione scritta di ricezione - Sussiste.
È infondato il recupero dell'Iva gravante su bene ceduto e trasportato verso altro paese della Comunità Europea se viene allegata la lettera di vettura internazionale (CMR) firmata dal destinatario ovvero altra dichiarazione scritta dello stesso attestante la ricezione del bene in quanto ai fini della prova della cessione

intracomunitaria e l'uscita dal territorio dello stato, la presentazione del documento di trasporto è previsto a titolo meramente esemplificativo. (V.F.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, art. 41.

1378. Diniego di rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 6/30/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - DINIEGO DI RIMBORSO - Termine di decadenza - Cessazione dell'attività - Termine di prescrizione ordinario - Mancata compilazione del quadro VR.
La richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta IVA che risulta al momento della cessazione dell'attività appare essere soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 che rimane applicabile solo in via sussidiaria e residuale. Con riferimento ai presupposti del rimborso IVA, la compilazione del quadro VR si appalesa essere un requisito ulteriore quanto formale al fine di ottenere il rimborso poiché l'Ufficio, rinvenendo nel modello di dichiarazione Iva tutti gli elementi necessari, è comunque posto in condizione di procedere al rimborso. (M.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30 comma 2; D.Lgs. 546/1992, art. 21 comma 2.

1379. Cessioni intracomunitarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 20/64/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Oldi

IVA - FATTURAZIONE - Cessioni intracomunitarie - Meccanismo del reverse charge - Mancata identificazione del cessionario - Responsabilità del cedente - Sussiste
Nelle cessioni di beni a cessionari non residenti, il cedente residente in Italia non può legittimamente presumere che sussistano i presupposti per l'applicazione del reverse charge, in mancanza di una apposita comunicazione in tal senso da parte delle società cessionarie. Non giova alla società cedente evidenziare che le società cessionarie non siano identificate ai fini IVA perché la mancata identificazione non comporta una violazione di legge. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 441/1977, art. 1 co. 4; D.P.R. 633/1972, artt. 17 e 21 comma 2 lett. *e*).

1380. Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 18/34/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Menegatti

IRPEG/IRAP - FATTURE PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - Costi realmente sostenuti - Deducibilità - Sussiste - IVA - Detraibilità - Sussiste.
I costi relativi a fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti sono ammessi in deduzione ai fini Irpeg ed Irap e la correlata Iva risulta legittimamente detratta laddove il contribuente abbia dato prova della propria buona fede e quindi

dell'estraneità a qualsiasi meccanismo fraudolento ed abbia, al contempo, provveduto a contabilizzare correttamente i costi e a dimostrare di averli effettivamente sostenuti senza che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio in tal senso. In particolare, il Collegio ha ritenuto che le operazioni in contestazione fossero regolari, in quanto, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, il contribuente ha dimostrato che i beni acquistati (nel caso di specie: automobili) sono effettivamente transitati nel deposito dell'azienda, i relativi pagamenti sono stati regolarmente corrisposti ed annotati e che i medesimi beni sono stati successivamente venduti ai clienti che li avevano ordinati (Conf. Cass. 8132/2011 e 9537/2011). (B.N.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 75.

1381. Reverse charge
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 37/40/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Lodolini, Relatore: Bonavolontà

REVERSE CHARGE - Evasione totale - Non sussiste.
Il regime speciale di cui all'art. 74 D.P.R. 633/1972, detto reverse charge, non si applica al contribuente che è evasore totale di imposte. Nel caso di specie gli avvisi di accertamento prodotti nei confronti di una ditta individuale che commercia rottami metallici vengono confermati perché questa effettua cessioni di beni senza emettere le relative fatture. L'istituto del reverse charge non può essere applicato laddove non si conosca il cessionario tenuto al versamento dell'IVA e le cessioni siano effettuate completamente in nero. (A.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 74.

1382. *Pro rata* per costi promiscui
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 19/50/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Pizzo

Iva - Attività finanziaria esente - Prestazione servizi imponibile - Tassazione separata ai fini iva - Pro rata per costi promiscui - Cessione partecipazioni - Concorre a formare volume affari attività esente - Diminuzione pro rata.
Una società che eserciti due distinte attività nell'ambito della medesima impresa, un'attività finanziaria e quindi esente dall'iva ed una di prestazione di servizi imponibili, applicando l'iva separatamente per le due attività ed il metodo del *pro rata* per i costi promiscui, deve inserire i corrispettivi percepiti a fronte di una cessione di partecipazioni nel calcolo del volume d'affari dell'attività finanziaria, non potendo opporre che si tratti di un'operazione eccezionale, a maggior ragione qualora la società, come nel caso di specie, sia iscritta all'UIC nell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 385/1993. Ne consegue l'aumento dei costi promiscui da imputare all'attività finanziaria e la correlativa diminuzione dell'iva detraibile. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19 *bis*.

1383. Associazione sportiva dilettantistica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n.

21/49/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente: Lucchina, Relatore: Primavera

IVA - ACCERTAMENTO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - Attività di Bar - Associazione sportiva dilettantistica - Attività istituzionale - IVA - Detrazione - Non sussiste.
È illegittimo il comportamento dell'associazione sportiva dilettantistica che provvede a detrarre nella sua interezza l'Iva correlata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno della sede sociale indiscriminatamente sia nei confronti dei soci che dei non iscritti senza separazione alcuna dell'attività istituzionale da quella commerciale, pertanto è legittimo il comportamento dell'Ufficio che ha provveduto al recupero dell'Iva relativa alle vendite effettuate ai non iscritti, indebitamente detratta dall'Associazione. (A.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 4; D.P.R. 917/1986, artt. 144 e 148.

1384. Operazione promozionale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 16/7/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Arbasino

IVA - Operazione promozionale.
Il versamento di una somma di denaro, da parte di un'impresa petrolifera, ai gestori dei distributori di benzina, a titolo di parziale rimborso del costo dei beni consegnati dai gestori agli automobilisti come premio in caso di partecipazione vittoriosa ad appositi concorsi, è escluso dall'assoggettamento ad iva, essendo un atto facente parte di una complessa operazione promozionale, come tale non soggetta ad iva in tutte le sue fasi. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 2.

1385. Violazioni formali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 18/29/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Fabrizi, Relatore: Moneta

IVA - Mancata annotazione fatture - Violazione solo formale - Sanzionabilità ridotta.
L'irregolare emissione di autofatture relative ad acquisti intracomunitari costituisce una violazione meramente formale che non comporta alcuna evasione di imposta e per la quale non può essere comminata la sanzione del 100% dell'Iva risultante dalle autofatture. In conformità ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia europea si applicherà l'art. 6 comma 9 *bis* del D.Lgs. 471/1997 che prevede la sanzione del 3% dell'imposta irregolarmente assolta. (G.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 471/1997, art. 6 comma 9 *bis*.

1386. Iva immoblili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 30/68/2012 del 2 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Chiaro

CALCOLO SUPERFICIE UTILE - ABITAZIONI DI LUSSO - AGEVOLAZIONI IVA - INSUSSISTENZA.

In materia di IVA, ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni previste per gli immobili non di lusso, il calcolo deve essere fatto con riferimento al contenuto dell'art. 6, D.M. n. 1072/1969. La corretta interpretazione di quest'ultimo non lascia spazio all'assimilazione del concetto di superficie utile con quello di superficie abitabile. È indubbio, ai fini di cui sopra, l'utilità apportata all'immobile dai locali adibiti a lavanderia, cantina e vano caldaia. (A.L.)

Riferimenti normativi: D.M. 1072/1969, art. 6.

1387. Rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44, sentenza n. 34/44/2012 del 5 marzo 2012, Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti

Omessa presentazione della dichiarazione - Esistenza di un credito Iva - Modalità di recupero - Utilizzo in compensazione - Illegittimo - Istanza di rimborso - Legittima.
La mancata presentazione della dichiarazione non priva il contribuente della possibilità di recuperare l'eccedenza di Iva detraibile. Il credito non potrà essere recuperato ai sensi degli artt. 30 e 55 D.P.R. 633/1972 ma se adeguatamente documentato potrà essere chiesto a rimborso nei termini di legge. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, art. 8; D.P.R. 633/1972, artt. 30 e 55; D.Lgs. 546/1992, art. 21.

1388. Regime di extraterritorialità
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 28/34/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Menegatti

IVA - PRESTAZIONI CONSULENZIALI IN MATERIA BREVETTI - Società residenti - Perfezionamento in Italia - Carattere di extraterritorialità - Non sussiste.
In tema di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni di servizi consulenziali in materia di brevetti farmacologici, rese da società residente in Italia ad altra società residente e perfezionatesi nel territorio italiano, non sono da considerarsi come effettuate in regime di extraterritorialità, nonostante i prodotti brevettati, e — più in generale — i brevetti stessi, siano stati utilizzati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Infatti, il "luogo di utilizzo" delle prestazioni di cui all'art. 7 comma 4 lett. *d*) del D.P.R. n. 633/1972 va inteso non in senso strettamente geografico, bensì in termini economico-finanziari, indicando il territorio (nel caso di specie quello italiano) ove si è realizzato l'incremento che deriva alla società e di riflesso alla sua compagine societaria. (B.N)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 7 comma 4 lett *d*).

1389. Frode carosello, detraibilità IVA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 41/64/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Brigoni

IVA - FRODE CAROSELLO - Detraibilità IVA - Prova della buona fede - Condizioni.

Il contribuente è tenuto a rispettare un obbligo di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione — non già formale, ma sostanziale — ai requisiti della propria controparte. Tale diligenza ed accortezza non possono esser invocate da parte della società contribuente che abbia fatto ricorso alle società "cartiere" più volte nel corso di un triennio, per importi assai rilevanti e che avrebbe potuto verificare la ineffettività delle strutture aziendali delle proprie controparti (le cd. cartiere) che si trovavano, tutte, a pochi chilometri di distanza dalla sede della società. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 74/2000, art. 1 lett. *a*).

1390. Regime IVA "del margine"
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 21/33/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente e Relatore: D'Addea

IVA - Regime agevolato "del margine" - Applicabilità - Condizioni.
Il rivenditore italiano può usufruire del regime agevolato dell'IVA "del margine" quando abbia acquistato da un privato, oppure quando abbia acquistato da un operatore che non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, nonché quando il soggetto passivo comunitario opera in regime di franchigia o, infine, quando lo stesso abbia a sua volta applicato il regime del margine. (M.P.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972; D.L. 41/1995, art. 36.

1391. Detrazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 23/45/2012 del 15 marzo 2012, Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco

ACQUISTO DI BENI O SERVIZI - SOGGETTO PASSIVO IVA - Mancato adempimento di obblighi formali - Diritto alla detrazione dell'imposta - Sussiste.
L'inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità di registrazione, liquidazione e dichiarazione non lo priva del diritto alla detrazione dell'imposta assolta o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. In forza del principio di neutralità fiscale la detrazione deve essere accordata se gli obblighi sostanziali sono stati soddisfatti. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, artt. 19 e 25.

1392. Detrazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 27/45/2012 del 15 marzo 2012, Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - Sopravvenuta nullità del contratto - Imponibilità ai fini IVA - Principio di neutralità fiscale - Disconoscimento del diritto di detrazione - Illegittimità.
Il contratto di somministrazione posto in essere da un soggetto non abilitato è nullo. La nullità del contratto non impedisce tuttavia al committente di detrarre dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'imposta

a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai servizi ricevuti. Da un lato la somministrazione anche se illecita è imponibile ai fini IVA, ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 633/1972, dall'altro gli effetti tributari della nullità del contratto sono regolati dall'art. 26, D.P.R. 633/1972. La negazione della possibilità di detrarre l'imposta addebitata a titolo di rivalsa violerebbe il principio della neutralità fiscale del tributo. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 3.

1393. Cessazione attività
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 35/29/2012 del 30 marzo 2012 - Presidente: Alparone, Relatore: Grimaldi

CESSAZIONE ATTIVITÀ - RIMBORSO - IVA - Persone fisiche - Termini presentazione istanza - Prescrizione decennale.
In caso di cessazione dell'attività da parte del contribuente persona fisica deve essere restituita l'IVA chiesta a rimborso, ancorché tale richiesta sia avvenuta oltre il termine di due anni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, dovendo farsi riferimento al termine ordinario disposto dall'art. 30 comma 2 del D.P.R. 633/1972. Diversamente si avrebbe un indebito arricchimento da parte dell'Erario. (G.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21 comma 2; D.P.R. 633/1972, art. 30 comma 2.

1394. Beni ammortizzabili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 44/18/2012 del 3 aprile 2012, Presidente - D'Isa, Relatore: Staunovo Polacco

IVA - Nozione di bene ammortizzabile - Bene che partecipa ripetutamente al processo produttivo - È tale.
Ai fini IVA i terreni pertinenziali vanno annoverati tra i beni ammortizzabili. Di conseguenza l'IVA relativa all'acquisto del terreno è rimborsabile ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 633/1992. Ai fini IVA, infatti, vanno considerati beni ammortizzabili tutti i "beni durevoli", ovvero che partecipano ripetutamente al processo produttivo. (G.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972 art. 30.

1395. Rimborso IVA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 44/31/2012 del 17 aprile 2012 - Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Falaguerra

IVA - Rimborso iva - Cessata attività - Omessa allegazione quadro VR - Diniego rimborso - Sussiste.
Decade dal diritto al rimborso il contribuente che presenta l'istanza di rimborso IVA oltre il termine decadenziale di due anni dalla data di presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi. (A.D.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21.

1396. Credito IVA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 44/7/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Arbasino

RIMBORSO IVA - Modello VR quale unica modalità - Non sussiste - Possibilità di indicazione in dichiarazione - Sussiste.
In tema di rimborso IVA derivante dalla cessazione dell'attività, la compilazione del mod. VR non è l'unica modalità ammessa per ottenere tate rimborso, in quanto è possibile indicare il relativo importo nella dichiarazione Mod. Unico quadro RX nella casella "importo a credito risultante dalla presente dichiarazione" nonché nella casella "credito di cui si chiede il rimborso", oltre alla indicazione di cessazione della attività nel previsto quadro. (G.G.)

1397. Compensi per premi impegnativa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 13 - sentenza n. 47/13/2012 del 26 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Spano

IVA - CONCESSIONARIO DI PUBBLICITÀ - Intermediario - Compensi per "premi impegnativa" percepiti dall'intermediario - Natura - Corrispettivo per prestazioni di servizi di mediazione - Esclusione - Pagamenti fuori campo IVA - Fatture assoggettate ad IVA - Indeducibilità - Assoggettamento dei compensi a ritenuta d'acconto ai fini IIDD - Irrilevanza - Contrasto giurisprudenziale.
In mancanza di prova sulla natura dei rapporti fra una concessionaria di pubblicità e il suo asserito intermediario e sulle relative pattuizioni contrattuali, il compenso erogato per "premi impegnativa" sulle vendite di spazi della concessionaria di pubblicità ai clienti finali, non può qualificarsi corrispettivo per la prestazione di un servizio di mediazione, e le relative fatture, benché assoggettate ad IVA e a ritenuta d'acconto ai fini delle imposte dirette, esulano dal campo IVA, che è pertanto indetraibile, pur dandosi atto del contrasto giurisprudenziale emerso nell'ambito della stessa Commissione Tributaria Regionale. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 2, comma 3, lett. *a*).

1398. Trasferimento del plafond
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 49/22/2012 del 27 aprile 2012 - Presidente: Izzi, Relatore: Musilli

ESPORTATORE ABITUALE - Affitto di azienda - Trasferimento plafond - Previsione contrattuale - Mancanza - Comportamento concludente - Rileva.
L'affittuario di azienda, esportatore abituale, utilizza legittimamente il plafond dell'azienda trasferita, previa informazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.P.R. 633/1972, ancorché nel contratto non risulti esplicitamente previsto il trasferimento del plafond assumendo rilevanza anche il "comportamento concludente". (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 8 comma 4.

1399. Inerenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 33/30/2012 del 2 maggio 2012 - Presidente: Paganini, Relatore: Monaldo

Società costituita per finalità personali - Costi non inerenti - Iva indetraibile.
La costituzione di una società per fini personali del socio unico senza svolgimento dell'attività sociale legittima il disconoscimento per non inerenza del costo del leasing nautico e il conseguente recupero dell'IVA indetraibile. (M.Fa)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 32 e 109; D.P.R. 917/1986, artt. 19 e 19 *bis*; D.P.R. 633/1972.

1400. Servizi di intermediazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 50/18/2012 del 7 maggio 2012 - Presidente: D'Isa, Relatore: Staunovo Polacco

IVA - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE - Servizi svolti unitamente a servizi di marketing, amministrativi ed assistenza post vendita - Accessorietà di questi ultimi - Non sussiste - Non imponibilità - Non sussiste.
Il contratto che regola l'esecuzione di vari servizi, senza la previsione di un vincolo provvigionale sugli affari conclusi, compensati, invece, sulla base dei costi, non può essere considerato di agenzia. Per tali ragioni il servizio non può essere considerato una intermediazione resa a soggetto estero non imponibile IVA *ex* art. 40 D.L. 331/1993 né può sostenersi l'accessorietà di articolati servizi di marketing, amministrativi e di assistenza post vendita all'intermediazione. Trattasi, al più, di attività secondarie, non accessorie. (G.I.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993 art. 40.

1401. Over Commission
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 54/46/2012 dell'8 maggio 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Esposti

ACCERTAMENTO - IVA - Società di intermediazione pubblicitaria - Over commission - Corrispettivi a fronte di servizi resi - Imponibilità - Sussiste.

Non possano sussistere dubbi in merito alla corrispettività delle somme (cosiddette over commission, premio di impegnativa o diritti di negoziazione) versate dalle concessionarie di pubblicità alle società di intermediazione pubblicitaria. Quest'ultima, infatti, ha il compito di ottimizzate l'investimento pubblicitario del cliente scegliendo e utilizzando le diverse possibilità tra le numerose concessionarie di pubblicità esistenti sul mercato, che poi riconoscono un corrispettivo. (P.L.)

1402. Illegittima detrazione - Onere della prova
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 54/46/2012 dell'8 maggio 2012 - Presidente: Punzo, Relatore: Esposti

ACCERTAMENTO - IVA - Società di intermediazione pubblicitaria - Illegittima detrazione - Onere della prova per l'Ufficio.
Trattandosi di accertamento di imposta, cioè di pretesa dell'Ufficio, derivante dalla supposta carenza di legittimità della detrazione dell'IVA relativa alla fattura passiva, spetta all'Ufficio non solo di fare delle affermazioni, ma anche di provare in qualche modo i fatti contestati. (P.L.)

1403. Omessa compilazione modulo VR
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 43/34/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Targetti

IVA - MODULO VR - OMESSA COMPILAZIONE - Procedura accelerata di rimborso - Possibilità - Non sussiste - Diritto al rimborso - Sussiste.
La precipua funzione del modulo VR è quella di sveltire le procedure di liquidazione del credito IVA, consentendo al contribuente di essere rimborsato in tempi celeri. La sua omessa compilazione impedisce al contribuente di avvalersi della procedura accelerata, ma non incide sul diritto sostanziale al rimborso, il quale si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, così come previsto dall'art. 2944 c.c. (Conf. Cass. 4161/2009). (B.N.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30; c.c., art. 2944.

1404. Sospensione del rimborso IVA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 54/50/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Natola

ISTANZA DI RIMBORSO IVA - Sospensione del rimborso - Utilizzo delle somme in compensazione.
Il provvedimento con il quale l'Ufficio, a fronte della presentazione di una istanza di rimborso IVA e dopo un esame preliminare dell'istanza stessa, sospende l'erogazione delle somme richieste, non ha l'effetto di congelare e di rendere inutilizzabili le predette somme fino a quando non viene definita l'effettiva spettanza del rimborso. È pertanto legittimo (oltre che conforme al principio di neutralità dell'IVA) l'utilizzo in compensazione da parte del contribuente delle somme già chieste a rimborso e la contestuale rinuncia al rimborso stesso. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 86.

1405. Società cancellata dal registro delle imprese
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 50/49/2012 del 18 maggio 2012 - Presidente: Leotta - Relatore: Insinga

IVA - RIMBORSO - Società cancellata registro imprese - Condizioni.
Il rimborso di un credito IVA nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese è subordinato alla sua esposizione nel bilancio finale di liquidazione. (L.C.)

Riferimenti normativi: D.M. 26 febbraio 1992, art. 5.

1406. Utilizzo del plafond
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 73/28/2012 del 24 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi

IVA - RIPRESE - Acquisti - Sospensione d'imposta - Esportatore abituale - Assenza del requisito - Illegittimità.
Relativamente alle riprese ai fini dell'IVA, l'effettuazione di acquisti in sospensione di imposta con utilizzo del plafond valutario in assenza del requisito indispensabile di esportatore abituale, non è legittima. (M.C.G.)

1407. Fatture per operazioni inesistenti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 45/5/2012 del 31 maggio 2012 - Presidente: Calia, Relatore: Aniello

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI - Onere della prova - Requisiti - Fattispecie.
L'onere probatorio che incombe in capo al contribuente non può esaurirsi nel mero accertamento della avvenuta consegna della merce e di quello del pagamento della merce medesima e dell'IVA riportata sulla fattura emessa dal terzo, trattandosi di circostanze non decisive rispetto al tema della prova (nel caso di specie, i giudici non hanno ritenuto sufficienti per dimostrare l'effettività dei costi riportati nelle fatture contestate il verbale di collaudo nel quale si da atto dell'avvenuto pagamento a saldo dei materiali oggetto di verifica). (M.V.)

1408. Disconoscimento del credito IVA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 44/5/2012 del 31 maggio 2012 - Presidente: Calia, Relatore: Aniello

Disconoscimento del credito IVA - Precedente dichiarazione omessa - Requisiti - Fattispecie.
L'inottemperanza del contribuente all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale lo espone ad accertamento, escludendo implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato in ordine al relativo periodo d'imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo (anche qualora la mancata presentazione della dichiarazione annuale sia imputabile all'operato di un professionista, essendo pur sempre ravvisabile una generale culpa in vigilando del contribuente). (M.V.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 19.

1409. Operazioni di recupero energetico
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 96/32/2012 del 6 giugno 2012 - Presidente: Martorelli, Relatore: Cordola

IVA - ALIQUOTA AGEVOLATA - OPERAZIONI DI RECUPERO ENERGETICO - Prestazioni di smaltimento di combustibile derivato dai rifiuti (CDR) - Vendita del combustibile prodotto - Aliquota agevolata del 10%.
Conformemente a quanto stabilito dalla Risoluzione n. 249/E/2007 e dalla Circolare n. 43/E/2008, le operazioni di utilizzo di combustibile prodotto attraverso l'impiego dei rifiuti solidi urbani sono considerate attività di recupero energetico ed, in quanto tali, è ad esse applicabile l'IVA ad aliquota agevolata del 10%. (S.C.)

Riferimenti normativi: L. 457/1998, art. 31.

1410. Credito IVA
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 5 - sentenza n. 58/5/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente: Califano, Relatore: Gatti

Credito IVA - Obblighi del contribuente - Dichiarazione - Mancata esposizione in dichiarazione di eccedenza di imposta - Conseguenze - Diritto alla detrazione - Possibilità - Esclusione - Diritto alla ripetizione dell'indebito - Configurabilità - Limiti.

La mancata esposizione della eccedenza di imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l'eccedenza medesima nell'anno successivo, ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, oltre a quello di chiedere il rimborso, nelle ipotesi e nei limiti contemplati dai commi successivi dello stesso articolo, ma non implica che il contribuente, dopo aver versato somme obiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebito, entro i termini e alle condizioni di legge (Conf. Cass. n. 268/2012). (M.V.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, artt. 30, comma 2, e 55, comma 1.

1411. Indeducibilità FOI
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 133/67/2012 del 18 giugno 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

FATTURE - Operazioni *soggettivamente* inesistenti - Indeducibilità - Efficacia retroattiva - Indeducibilità circoscritta ai costi "direttamente utilizzati" per il compimento di atti delittuosi - Sussiste.
Il regime di indeducibilità fiscale delle fatture *soggettivamente* false risulta modificato ad opera dell'art. 8 comma 1 del D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012, che ha modificato, con espressa efficacia retroattiva, l'art. 14 comma 4 *bis* della legge n. 537/1993 circoscrivendo l'area di indeducibilità dei "*costi da reato*" ai soli costi direttamente utilizzati per il componimento di atti delittuosi non colposi e alla condizione che il P.M. abbia esercitato la relativa azione penale. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 57; L. 537/1993, art. 14 comma 4 *bis*; D.L. 16/2012, art. 8 comma 1.

1412. Rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 75/35/2012 del 19 giugno 2012 - Presidente: Liguoro, Relatore: Repossi

IVA - Rimborso.
In caso di recesso di un socio con conseguente scioglimento di una società, se il socio superstite continua l'attività d'impresa precedentemente esercitata dalla società, esso ha diritto di chiedere il rimborso dell'imposta indicata a credito nella dichiarazione della società medesima, subentrando nella posizione creditoria di quest'ultima. (A.M.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 30.

1413. Compensazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 74/45/2012 del 21 giugno 2012, Presidente: Servetti, Relatore: Staunovo Polacco

IVA - Accesso alla procedura della liquidazione IVA di gruppo - Possibilità di compensare l'IVA a credito con altri tributi - Legittimità - Assenza obbligo di trasferimento del credito al sistema di liquidazione dell'IVA di gruppo.
È legittimo l'utilizzo in compensazione con altri tributi dell'IVA risultante dalla dichiarazione nella liquidazione IVA del primo mese del primo periodo di imposta

di esercizio dell'opzione di adesione al sistema di liquidazione dell'IVA, senza che sia necessario trasferire il credito IVA dell'anno precedente al nuovo sistema di liquidazione dell'imposta. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 73; D.Lgs. 241/1997, art. 17, comma 2.

1414. Rimborso - Termine di prescrizione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 86/49/2012 del 27 giugno 2012 - Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga

IVA - CREDITO - RIMBORSO - Termine di prescrizione - Rilevanza Mod. VR.
Ai sensi dell'art. 38 *bis* del D.P.R. 633/1972 il rimborso del credito Iva può essere richiesto, in via alternativa, in sede di dichiarazione annuale ed entro 3 mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione stessa o attraverso apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto (modello VR). Il termine di prescrizione per la richiesta di rimborso è quello decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e non quello biennale *ex* art. 21 D.Lgs. 546/1992 applicabile solo ai versamenti d'imposta erronei o eccedenti il dovuto. La mancanza puramente formale dell'invio del Mod. VR non può ledere il diritto alla restituzione di un credito, mai contestato dall'Amministrazione finanziaria. (V.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 38bis; D.Lgs. 546/1992, art. 21.

1415. Cessioni intracomunitarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 71/50/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola

CESSIONE INTRACOMUNITARIA - Verifica codice identificativo iva cessionario - Onere cedente nazionale - È tale.
La verifica in ordine alla conferma della validità del codice identificativo IVA del cessionario comunitario è un onere inderogabile per il cedente nazionale, allo scopo di prevenire gli illeciti connessi all'applicazione indebita del regime dell'iva intracomunitaria. Pertanto in una cessione intracomunitaria il cedente nazionale può legittimamente emettere fattura senza applicazione dell'IVA, solo dopo aver effettuato un adeguato controllo in ordine alla validità del codice identificativo IVA attribuito al cessionario comunitario dal proprio Ufficio competente. Al contrario la suddetta cessione non potrà beneficiare dell'apposito regime dedicato alle cessioni intracomunitarie. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.L. 331/1993, artt. 41 e 50.

1416. Parziale compilazione della dichiarazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 65/18/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente: Curto, Relatore: Sciarini

IVA - Mancata compilazione di quadri della dichiarazione - Esibizione di documentazione giustificativa IVA - Non sanzionabilità della mancata compilazione - Sussiste - Errore scusabile - Sussiste.
Il credito IVA spetta anche laddove non indicato in dichiarazione laddove sia documentato da registri e fatture. Il fatto di non aver compilato alcuni quadri della

dichiarazione IVA rappresenta infatti un errore scusabile che non può incidere sulla spettanza sostanziale del credito. (G.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972 art. 30.

1417. Omessa presentazione modelli F24
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 76/26/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente: Di Blasi, Relatore: Bonavolontà

IVA - OMESSA PRESENTAZIONE MODELLI A SALDO ZERO - VIOLAZIONE FORMALE - Non punibilità.
L'omessa presentazione dei tre modelli F24 a saldo zero rientra tra le violazioni meramente formali non punibili ai sensi del comma 5 *bis* dell'art. 6 del D.Lgs. 472/1992, sia perché non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, sia perché non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1992, art. 6, comma 5 *bis*.

REGISTRO

1418. Mancata risposta al questionario
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 13/46/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Astolfi

REGISTRO - ACCERTAMENTO - Onere della prova - Presunzioni semplici - Generiche contestazioni - Inversione - Sussiste.
La mancata risposta al questionario previsto dall'art 32, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973 legittima l'Ufficio ad emettere un avviso di accertamento basato su presunzioni semplici e sui dati rilevabili dall'anagrafe tributaria con conseguente inversione dell'onere della prova in capo al contribuente di fornire elementi necessari a vincere le presunzioni sui quali l'accertamento si fonda. Le generiche contestazioni sollevate dal contribuente senza alcuna produzione di documentazione idonea non sono sufficienti a ritenere infondata la valutazione dell'Ufficio. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 32.

1419. Conferimento ramo d'azienda
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 14/17/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Giucastro, Relatore: Cafora

CONFERIMENTO DI RAMO DI AZIENDA - Contestuale cessione della partecipazione - Riqualificazione dell'atto - Legittimità.
La contestualità, nello stesso giorno e presso lo stesso notaio, delle operazioni di conferimento di ramo di azienda e successiva cessione della partecipazione ricevuta, assoggettate a tassa fissa, legittima la riqualificazione dell'operazione *ex* art. 20 del D.P.R. 131/1986 quale compravendita di azienda con assoggettamento ad imposta di Registro in misura proporzionale. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

1420. Unico atto con pluralità di alienanti
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 4/41/2012 del 12 gennaio 2012 - Presidente: Ortolani, Relatore: Siffredi

ATTO CONTENENTE PIU' DISPOZIONI - DISTINTA TASSAZIONE - SUSSISTE.
In base al combinato disposto dell'art. 21 del Testo Unico in materia di imposta di registro (D.P.R. n. 131/86) e dell'art. 11 della Tariffa allegata allo stesso Decreto, le cessioni di quote da parte di più alienanti, indipendentemente dal fatto che l'atto sia unico, vanno assoggettate a tante imposte di registro, in misura fissa, quanto sono gli alienanti stessi. Inoltre, in base al criterio di solidarietà dei coobbligati indicato nel ricorso, non è previsto alcun obbligo di notifica a tutti i soggetti coinvolti nell'atto in esame essendo sufficiente la notifica ad un solo contribuente. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986.

1421. Listino FIAIP
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 6/2/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Contini

IMPOSTA DI REGISTRO - PERIZIA DI STIMA GIURATA - Assenza - Listino FIAIP - Ammissibilità.
La mancanza di una relazione di stima giurata sullo stato di fatto dell'immobile compravenduto, riferita alla data del negozio traslativo della proprietà, rende legittimo il diverso e maggior valore accertato dall'Ufficio. A questo proposito, può essere utilizzata ai sensi dell'art. 51 comma 3 del D.P.R. 131/1986 la media tra i valori minimo e massimo espressi dai bollettini FIAIP dell'Osservatorio immobiliare urbano. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 51.

1422. Criterio interpretativo, art. 20 D.P.R. 131/86
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 43/43/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente: Rovella, Relatore: Uppi

IMPOSTA DI REGISTRO - Atti collegati tra loro - Interpretazione.
L'art. 20, del D.P.R. n. 131/1986 non consente di attribuire rilevanza ad un collegamento negoziale tra più atti, al fine di sottoporre a tassazione gli effetti giuridici finali in concreto conseguiti; la norma richiamata, inoltre, non ha valenza antielusiva e l'interpretazione degli atti da sottoporre a registrazione deve necessariamente informarsi alle regole e ai criteri dettati dall'art. 1362 c.c., con la conseguenza che il ricorso a dati extra testuali è consentito solo in via sussidiaria, allorché dal contenuto dell'atto non sia possibile evincere la causa del negozio e l'intenzione delle parti. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20; c.c., art. 1362.

1423. Cessione d'azienda ed aliquota
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 35/47/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

REGISTRO - CESSIONE D'AZIENDA - Valore complessivo - Aliquota più elevata - Singoli beni - Distinti corrispettivi.
In base al combinato disposto degli artt. 23, comma 1, e 51 commi 1 e 4, del D.P.R. n. 131/1986, la cessione d'azienda deve essere tassata applicando al suo valore complessivo (o al maggiore prezzo pattuito) l'aliquota più elevata fra quelle contemplate per i singoli beni che la compongano; solo quando le parti abbiano scorporato e separatamente considerato determinati cespiti, con la previsione di distinti corrispettivi, la regola generale resta circoscritta all'insieme residuo, applicandosi a detti cespiti l'aliquota di rispettiva pertinenza. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 23, comma 1, e 51, commi 1 e 4.

1424. Cessione di ramo d'azienda
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 63/2/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Covi

REGISTRO - Avviso di rettifica e liquidazione - Cessione di ramo d'azienda.
È illegittimo l'avviso di rettifica e liquidazione per la maggiore imposta di registro sulla cessione di ramo d'azienda valutata con il criterio misto patrimoniale reddituale, con riferimento all'intera attività aziendale, e non solo alla parte ceduta, ed orizzonte temporale indefinito. L'attualizzazione del surplus di reddito futuro, inteso con profitto in senso stretto, ovvero l'insieme delle condizioni materiali ed immateriali che garantiscono un rendimento maggiore rispetto a quello normale e di settore, non può essere attualizzato con riferimento ad un orizzonte temporale indefinito, sul presupposto che l'azienda è entità destinata a durare nel tempo, conducendo detto criterio a risultati abnormi. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 52.

1425. Valore normale, OMI
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 46 - sentenza n. 74/46/2012 del 28 marzo 2012 - Presidente: Di Oreste, Relatore: Previ

REGISTRO - VALORE NORMALE - Valore immobile - Osservatorio immobiliare - Altri elementi idonei - Rettifica.
La contestazione dell'Ufficio che si limita a stimare il "valore normale" dell'immobile desunto dai valori presenti nella banca dati dell'Osservatorio immobiliare della stessa Agenzia senza tenere conto di altri elementi idonei ad integrare la prova della rettifica, non vale a rendere legittima la pretesa erariale. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: L. 88/2009.

1426. Tassazione del decreto di omologazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 140/41/2012 del 11 aprile 2012 - Presidente: Ortolani, Relatore: Siffredi

DECRETO DI OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO CON GARANZIA - Legittimità dell'imposta di registro in misura proporzionale - Non sussiste - Applicazione imposta di registro in misura fissa - Sussiste.
I decreti di omologazione dei concordati con garanzia, così come quelli aventi ad oggetto i concordati con cessione dei beni, devono essere assoggettati ad imposta di

registro in misura fissa di € 168,00 e non ad imposta di registro in misura proporzionale, in quanto annoverabili tra gli atti di cui alla lettera *g*) dell'articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, il D.P.R. n. 131/1986, e non tra quelli di cui alla lett. *b*), del medesimo articolo. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, Tariffa parte prima, art. 8.

1427. Art. 20 D.P.R. 131/86
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 41 - sentenza n. 164/41/2012 del 11 maggio 2012 - Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

RIQUALIFICAZIONE DI UNA PLURALITÀ DI ATTI - LEGITTIMITÀ - SUSSISTE
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio fissato dall'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (individuazione dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti sottoposti a registrazione) comporta che, nell'imposizione di un negozio, deve attribuirsi rilievo preminente alla causa reale ed alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali. In base a tale principio il conferimento d'azienda a favore di una società di recente costituzione e la cessione, quasi contestuale, delle quote ricevute costituisce, un insieme di atti che consente di applicare, tramite il principio dell'abuso del diritto e l'utilizzo dell'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta proporzionale di registro dovuta nel caso di cessione d'azienda. Nessun riferimento in senso contrario, in quanto norma specifica per le imposte dirette, può individuarsi nell'art. 176, comma 3, del T.U.I.R. che statuisce la natura non elusiva del conferimento neutrale d'azienda e della successiva cessione delle partecipazioni così acquisite. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

1428. Conferimento d'azienda e cessione partecipazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 102/31/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

REGISTRO - Conferimento d'azienda e cessione partecipazione - Riqualificazione in cessione d'azienda - Legittimità - Sussiste.
L'Amministrazione, sulla base di quanto disposto dall'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, è legittimata a riqualificare un'operazione di conferimento d'azienda e successiva cessione della partecipazione in una cessione di ramo d'azienda. Il collegamento funzionale tra i negozi giustifica la valutazione unitaria della fattispecie — anche in conformità al principio costituzionale della capacità contributiva — identificabile attraverso l'effetto giuridico finale che i singoli atti contribuiscono a produrre. A tale riguardo non è rilevante la disciplina dettata dall'art. 37 *bis* del D.P.R. n. 600/1973, in quanto l'Ufficio non ha posto in essere alcuna attività accertativa limitandosi a ricostruire il reale contenuto degli atti portati alla registrazione ai sensi dell'art. 20. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

1429. Dati OMI
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n.

96/47/2012 del 16 maggio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata

RIDETERMINAZIONE VALORI DI CESSIONE - DATI OMI Registro - Rideterminazione valori di cessione - Dati OMI - Presunzione semplice - Sussiste.

I dati OMI, in base ai quali vengono rideterminati i prezzi di cessione degli immobili, hanno valore di presunzione semplice, con la conseguenza che lo scostamento del prezzo di vendita dal valore normale può essere giustificato dal contribuente mediante dati contingenti, quali lo stato di manutenzione e di occupazione comprese nella stessa zona. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 51.

1430. Rideterminazione valore, OMI
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 144/44/2012 del 24 maggio 2012 - Presidente: Golia, Relatore: Maellaro

REGISTRO - RIDETERMINAZIONE VALORE - OMI - Presunzione semplice - Sussiste.

I valori medi di mercato dell'OMI costituiscono una presunzione semplice fondata su quotazioni di riferimento che se non suffragata da ulteriori e necessari elementi probatori può essere superata dal contribuente mediante la produzione di reali. (E.B.)

Riferimenti normativi: L. 88/2009, art. 24.

1431. Alternatività Iva - Registro
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 30/21/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Gesualdi

IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE - Alternatività Iva/Registro - Decreti esecutivi - Imposta proporzionale - Duplicazione - Sussiste.

Sia in rapporto al debitore principale che al fideiussore, in forza del principio di alternatività, non si applica il registro quando la prestazione è attratta nel regime impositivo dell'Iva ovvero costituisce essa stessa Iva. La registrazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad Iva gode dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 5 e 40.

1432. Aumento di capitale con conferimento di ramo d'azienda
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 43/22/2012 del 16 febbraio 2012; Presidente: Maniàci, Relatore: Salvo

REGISTRO - COLLEGAMENTO NEGOZIALE - Fra atti facenti parte di una complessa operazione unitaria - Operazione di aumento di capitale mediante conferimento di un ramo d'azienda con il connesso trasferimento della partecipazione rappresentativa dell'azienda conferitaria - Natura ed effetti equivalenti a cessione di azienda - Tassazione del negozio in base alla causa reale e ai concreti interessi perseguiti dalle parti - Applicabilità.

In coerenza con la clausola generale di buona fede, che preclude l'abuso del diritto diretto al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali, l'art. 20 della Legge di Registro (D.P.R. 131/1986) impone, ai fini della qualificazione giuridica del negozio tassato, di fare riferimento alla causa reale ed alla concreta regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dalle parti, anche se effettuata attraverso una pluralità di pattuizioni non contestuali. L'operazione di aumento di capitale deliberato mediante conferimento di un ramo d'azienda con il connesso trasferimento della partecipazione rappresentativa dell'azienda conferitaria ha natura ed effetti equivalenti ad un trasferimento d'azienda. Sull'intera operazione, pertanto, è applicabile l'imposta proporzionale di trasferimento e non la tassa fissa prevista per i conferimenti d'azienda. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 4 e 20.

1433. Concessione di garanzie personali
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 40/29/2012 del 20 febbraio 2012 - Presidente: Napodano, Relatore: Perrucci

REGISTRO - CONCESSIONE DI GARANZIE PERSONALI - Registrazione obbligatoria in termine fisso.
Gli atti costituenti garanzie personali a favore di terzi sono assoggettabili all'applicazione della disciplina prevista dall'art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, e pertanto sono soggetti a registrazione obbligatoria in termine fisso. (M.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 6 Tariffa allegata parte I.

1434. Riqualificazione in cessione d'azienda
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - Sentenza n. 31/42/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

CONFERIMENTO D'AZIENDA - CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE - Riqualificazione in cessione d'azienda - Legittimità - Sussiste.
Il conferimento d'azienda e la cessione della partecipazione, essendo atti collegati funzionalmente al fine di produrre un unico effetto giuridico finale — la cessione del ramo d'azienda — vanno considerati, in base all'art. 20 del D.P.R. 131/1986, come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale della capacità contributiva. A tale riguardo non è rilevante la disciplina dettata dall'art. 176 del T.U.I.R. in quanto il sistema delle imposte dirette è del tutto diverso da quello delle imposte indirette, senza che tale diversità delle imposizioni significhi contraddittorietà dell'ordinamento tributario. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

1435. Valutazione ramo d'azienda
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 33/42/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

VALUTAZIONE RAMO D'AZIENDA - METODO REDDITUALE - Legittimo - Onere della prova contraria a carico del contribuente - Sussiste.
Nella valutazione d'azienda il valore da prendere in considerazione per la determinazione dell'avviamento e quindi della base imponibile per l'imposta di registro

è il valore di mercato o "*in comune commercio*"; la determinazione di detto valore costituisce un giudizio di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice; il ricorso al criterio della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi degli ultimi tre anni è legittimo, in assenza di studi di settore, ed è onere del contribuente fornire prova contraria. È dunque legittimo l'avviso di liquidazione fondato sul predetto criterio di determinazione del valore dell'avviamento se il ricorrente si limita a contestare la rettifica con cesure generiche e non fornisce spiegazioni su come è stato determinato il valore dell'avviamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 52.

1436. Atti tra soggetti terzi
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 21 - sentenza n. 61/21/2012 del 29 marzo 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Chiametti

Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Collegamento negoziale - Atti tra soggetti terzi - Scelte economiche - Elusione - Non sussiste.
È assolutamente illegittimo l'operato dell'ufficio che, in mancanza di una specifica norma di legge, come quella dell'abuso di diritto, pretenda di interpretare unitariamente, attraverso la configurazione di un'unica presunta causa negoziale, quelli che sono in realtà distinti atti giuridici, assoggettati nel sistema dell'imposta di registro, che è un'imposta derivante da atto a distinta ed autonoma imposizione. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 176; D.P.R. 131/1986, art. 20; Costituzione, artt. 23 e 41.

1437. Conferimento d'azienda e cessione partecipazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 31 - sentenza n. 102/31/2012 del 15 maggio 2012 - Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

REGISTRO - Conferimento d'azienda e cessione partecipazione - Riqualificazione in cessione d'azienda - Legittimità - Sussiste.
L'Amministrazione, sulla base di quanto disposto dall'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, è legittimata a riqualificare un'operazione di conferimento d'azienda e successiva cessione della partecipazione in una cessione di ramo d'azienda. Il collegamento funzionale tra i negozi giustifica la valutazione unitaria della fattispecie — anche in conformità al principio costituzionale della capacità contributiva — identificabile attraverso l'effetto giuridico finale che i singoli atti contribuiscono a produrre. A tale riguardo non è rilevante la disciplina dettata dall'art. 37 *bis* del D.P.R. n. 600/1973, in quanto l'Ufficio non ha posto in essere alcuna attività accertativa limitandosi a ricostruire il reale contenuto degli atti portati alla registrazione ai sensi dell'art. 20. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 20.

1438. Trasferimento immobile a seguito di sentenza
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 149/42/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Bichi

Imposta di Registro - Trasferimento immobile a seguito di sentenza - Possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale per acquisto della "prima casa" - Sussiste.
L'agevolazione per l'acquisto della "prima casa" trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il trasferimento della proprietà immobiliare sia disposto dal giudice con sentenza costitutiva emessa ai sensi del codice civile. In tal caso la dichiarazione prescritta a pena di decadenza dal sesto comma dell'art. 1 della L. 168/1982, deve essere resa al momento della registrazione dell'atto presso l'Amministrazione Finanziaria. (M.M.)

Riferimenti normativi: L. 168/1982, art. 1.

1439. Listino dei prezzi OMI
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 16 - sentenza n. 17/16/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Caristi

AVVISO DI LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONE VALORE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - Valore dell'immobile - Listino prezzi OMI.
Il semplice riferimento al listino dei prezzi OMI, in mancanza di un pur minimo accertamento da parte dell'ufficio sulle condizioni reali dell'immobile, non può costituire la prova del maggiore valore attribuito allo stesso rispetto a quello dichiarato dal contribuente. Il valore di un immobile può essere concretamente determinato solo se vengono valutate le caratteristiche e le condizioni dell'immobile stesso. Concorrono alla valutazione, più specificatamente, i dati essenziali relativi d'anno di costruzione, alla solidità della struttura, alla volumetria, alla coesistenza di altri analoghi fabbricati nella zona, alla destinazione dello immobile e ad altri elementi oggettivi suscettibili di essere, appunto, singolarmente valutati. La disposizione di cui all'art. 51 comma 3 del D.P.R. n. 131/1986 enuncia criteri di valutazione ben definiti che obbligano l'Ufficio, ai fini della eventuale rettifica del valore dichiarato, ad effettuare un controllo esteso ed approfondito sull'immobile in questione e sugli altri immobili simili esistenti nella zona per acquisire ogni elemento che possa essere opportunamente valutato anche sul piano comparativo. Non appare giustificata la determinazione di elevare il valore dell'immobile senza basarsi sugli elementi oggettivi, specifici, strutturali, peculiari dell'immobile stesso. (N.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3.

1440. Agevolazioni fiscali
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 37/1/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: Melluso, Relatore: Di Giorgio

REGISTRO - AGEVOLAZIONI FISCALI - Interventi di recupero del patrimonio edilizio degradato - Requisiti - Differenza con le agevolazioni "*prima casa*" - Onere di richiederle nell'atto di compravendita - Non sussiste - Immobile inserito in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionata approvato dal Comune interessato - Sufficiente.
La *ratio* della norma contenuta nell'art. 5 della L. n. 168/1982 è quella di agevolare fiscalmente il trasferimento della proprietà di beni immobili degradati a soggetti che si impegnino al loro recupero e ne abbiano la capacità economica. I soli requisiti per l'anzidetta agevolazione sono, sotto il profilo soggettivo, che l'acqui-

rente rientri fra i soggetti che attuano il recupero e, sotto il profilo oggettivo, che l'immobile risulti inserito in un piano di recupero del patrimonio edilizio approvato dal Comune interessato. Pertanto, a differenza di quanto previsto per le agevolazioni c.d. "*prima casa*", non appare giuridicamente rilevante la mancanza nell'atto notarile di una espressa richiesta di parte del trattamento tributario agevolato. Di conseguenza, la pretesa erariale di decadenza dall'agevolazione sul rilievo della mancanza dell'anzidetta richiesta di parte, è illegittima. (F.M.)

Riferimenti normativi: L. 168/1982, art. 5; D.P.R. 131/1986, artt. 42, 55 e 76.

1441. Enunciazione di atti non registrati
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 34/2/2012 del 27 marzo 2012 - Presidente: Spartà, Relatore: Portieri

REGISTRO - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI - Rinuncia a finanziamento soci.
Condizione di imponibilità ai fini dell'art 22 del D.P.R. 131/1986 è che i due atti siano posti in essere dalle stesse parti. Va perciò assoggettata a imposta di registro l'enunciazione di un contratto di finanziamento, effettuata nella delibera di ricostituzione del capitale sociale mediante rinuncia da parte di un socio a un credito vantato nei confronti della società. A tal fine non rileva che il credito in questione sia originato da un finanziamento contratto dalla società con *ex* soci e acquisito dall'attuale socio al momento dell'acquisto della partecipazione nella società. Non può in tal caso invocarsi la non imponibilità dell'atto enunciato in ragione della diversità delle parti rispetto a quelle dell'atto enunciante, e ciò perché al momento dell'enunciazione del finanziamento soci, il titolare del finanziamento era il socio che vi ha in parte rinunciato. Poiché al momento dell'atto, il finanziamento enunciato era in testa all'attuale socio della società, ricorrono le condizioni di applicabilità dell'art 22 del D.P.R. 131/1986. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 22.

1442. Preliminare di compravendita immobiliare
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 1 - sentenza n. 56/1/2012 del 11 aprile 2012 - Presidente: Melluso, Relatore: Di Giorgio

IMPOSTA DI REGISTRO - Preliminare di compravendita immobiliare - Corrispettivo anche a titolo transattivo - Applicazione aliquota più elevata.
Ai fini dell'imposta di Registro, un contratto preliminare di compravendita di beni immobili, avente anche finalità transattive, nel quale il corrispettivo sia stabilito anche a titolo transattivo e definitorio di vertenze successorie e personali tra i contraenti, è soggetto all'imposta con aliquota più elevata, ai sensi dell'art 23 del D.P.R. 131/1986, da applicarsi all'intero corrispettivo, se nell'atto non sia specificato l'importo soggetto all'obbligo di pagamento a titolo transattivo. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 23.

1443. Registrazione contratto di locazione
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 15 - sentenza n. 39/15/2012 del 27 aprile 2012 - Presidente: Bitonte, Relatore: Belotti

ACCERTAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO - Registrazione contratto di locazione - Condizione sospensiva del contratto.
Nel caso di registrazione di un contratto di locazione, nel quale si precisa che gli effetti si produrranno a far data dalla consegna dell'immobile (in particolare, entro non oltre 12 mesi dal rilascio dell'ultima autorizzazione amministrativa del comune, vigili del fuoco e Asl necessaria per procedere ai lavori), se non sono ancora intervenute le opere necessarie a predisporre l'immobile per renderlo atto alla sua utilizzazione, il contratto deve considerarsi sottoposto a condizione sospensiva. Ne consegue che l'imposta di registro non è dovuta. (N.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 27.

1444. Rettifica valore
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 14/1/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

IMPOSTA DI REGISTRO - RETTIFICA VALORE - Criterio comparativo - OMI - Applicabile.
Nel caso di avviso di rettifica del valore e di liquidazione del valore dichiarato in un atto di compravendita di un fabbricato, l'utilizzo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un criterio comparativo, fondato sulle risultanze sia dell'OMI che delle organizzazioni immobiliari, risulta essere congruo ai fini di una rideterminazione del valore dichiarato. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 51, comma 3.

1445. Valore di compravendita
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 6/4/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Amore

AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - IMPOSTA REGISTRO - Immobile - Valore di compravendita.
In tema di accertamento su beni immobili della base imponibile ai fini del tributo di registro, trova applicazione l'art. 51, comma 3 del D.P.R. 131/1986 per il quale l'Amministrazione Finanziaria quando procede all'accertamento deve rispettare i seguenti criteri:
a) il criterio comparativo che consiste nel controllo del prezzo rispetto a quello derivante dal trasferimento o dalle perizie relative allo stesso bene ed a beni similari, avvenuti nel triennio precedente;
b) il criterio della capitalizzazione che consiste nella quantificazione del reddito derivante dall'immobile;
c) il criterio residuale che riguarda ogni altro elemento utile di valutazione per determinare il valore del bene oggetto dell'accertamento.
Non è ammissibile una rettifica pertanto basata esclusivamente sui valori di mercato espressi dall'Agenzia del Territorio con l'Osservatorio Immobiliare. Tali valori possono esprimere valori di massima ma non possono rappresentare da solo un valido supporto accertativo del valore di un bene. (L.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 51.

1446. Valutazione OMI
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 34/1/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

ACQUISTO - TERRENO EDIFICABILE - Determinazione di maggior valore - Utilizzo valutazione OMI- Criterio residuale - Validità - Non sussiste.
Nella rideterminazione del valore di un terreno edificabile fondata sul criterio residuale di cui all'art. 51, comma 3, D.P.R. n. 131/1986, l'Ufficio non può porre a fondamento della propria rettifica i soli valori OMI, in quanto questi ultimi, come noto, esprimono valori di massima ma non possono rappresentare, da soli, un valido supporto accertativo del valore di un bene. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 51.

1447. Decreti ingiuntivi originati da fatture
Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 2 - sentenza n. 53/2/2012 del 3 maggio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Masi

IMPOSTA DI REGISTRO - Art. 22 D.P.R. 131/1986 - Decreti ingiuntivi originati da fatture -Applicabilità di due tasse fisse.
Ai decreti ingiuntivi originati da fatture sono applicabili due tasse fisse, una per il titolo esecutivo ed un'altra per l'enunciazione del negozio sottostante (contratto di mandato) quando l'atto enunciato, soggetto ad IVA, non sia stato registrato. L'applicazione delle due tasse fisse di registro appare legittima anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo derivi da preavviso di parcella. (A.La.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 22.

1448. Edilizia residenziale
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 1/2/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Guarneri

ACCERTAMENTO - REGISTRO - EDILIZIA RESIDENZIALE - Agevolazioni fiscali - Revoca - Accertamento maggiore imposta - Legittimazione passiva.
Nel giudizio avverso un avviso di accertamento mediante il quale l'Agenzia delle Entrate recupera la maggiore imposta di Registro dovuta a seguito della perdita delle agevolazioni fiscali concesse dall'art. 1, parte I, Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, per i trasferimenti aventi ad oggetto immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, è priva di legittimazione passiva la società che non è stata parte nella compravendita dei terreni e non ha partecipato alla convenzione urbanistica di lottizzazione; deve pertanto essere annullato l'avviso di accertamento emesso nei sui confronti, nonostante l'asserzione dell'Ufficio, peraltro non confermata dalle visure camerali, sulla sussistenza di un rapporto di controllo tra la suddetta società e quella che ha concretamente partecipato agli atti giuridici. (M.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 1 parte I Tariffa allegata.

1449. Caparra confirmatoria
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 20/2/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni

REGISTRO - CONTRATTO PRELIMINARE - CAPARRA CONFIRMATORIA - Stipula del definitivo - Imposta sul preliminare - Somme imputate all'imposta sul definitivo - Ammontare dell'imposta principale - Limite all'imposta sul preliminare.
Nel caso di un contratto preliminare che preveda la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria e che sia seguito dalla stipula del contratto definitivo, la nota all'art. 10, parte I, Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, stabilisce che l'imposta di Registro dovuta deve essere imputata all'imposta principale dovuta per il contratto definitivo, pertanto l'ammontare dell'imposta dovuta per la caparra confirmatoria non può eccedere l'ammontare delle somme dovute per l'imposta sul contratto definitivo. (M.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 10 parte I Tariffa allegata.

1450. Contratto preliminare
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 37/2/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Guarneri, Relatore: Picasso

Registro - Contratto preliminare - Promissario acquirente.
Nell'accertamento ai fini dell'imposta di Registro per l'omessa registrazione di un contratto preliminare di compravendita d'immobili, a nulla rileva che nelle clausole contrattuali il promissario acquirente, privo di procura, presenti l'offerta a nome di una terza società e si riservi di stipulare il definitivo a favore di quest'ultima, egli infatti rimane l'unico contraente e sarà soggetto a tutti gli obblighi fiscali derivanti dal suddetto contratto. (M.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 1, 6, 9, 10 Tariffa.

1451. Valore avviamento
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 1 - sentenza n. 105/1/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Latagliata

REGISTRO - VALORE AVVIAMENTO AZIENDA - Modalità di calcolo automatica - Illegittimità.
È illegittima l'applicazione automatica delle modalità di calcolo previste dall'art. 2 comma 4 del D.P.R. 460/1996 ai fini dell'individuazione del valore dell'avviamento dell'azienda. Ai fini della determinazione del valore, è necessario ponderare una serie di elementi quali l'organizzazione aziendale, la formazione del personale, l'esperienza imprenditoriale. La mera esistenza di perdite non è elemento decisivo senza alcuna ulteriore valutazione: può costituire elemento decisivo, se valutato alla luce delle ulteriori circostanze suffragate da elementi certi ed univoci. (E.P.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 460/1996, art. 2; D.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.

1452. Rimborso maggiore imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 7/19/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Piglionica, Relatore: Antonioli

REGISTRO - RIMBORSO MAGGIORE IMPOSTA- Tardività dell'istanza di rimborso rispetto al dettato normativo - Successiva emanazione di circolare interpretativa - Diritto al rimborso - Non sussiste.
L'art. 77 del D.P.R. n. 131/1986 prevede che il rimborso dell'imposta di registro, oltre a sanzioni ed accessori, *"deve essere richiesto, a pena di decadenza, ...entro 3 anni dal giorno del pagamento…"*. L'emanazione di una circolare interpretativa non può essere ritenuta suscettibile di avere rimesso in termini il contribuente mediante la riapertura del termine triennale previsto dall'art. 77 succitato. La circolare non integra un atto munito di effetti di tipo costitutivo, restando questo governato dalle norme di rango legislativo. (R.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 77.

1453. Cessione di ramo d'azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 15 - sentenza n. 16/15/2012 del 30 gennaio 2012 - Presidente: Marletta, Relatore: Crespi

REGISTRO - Cessione di ramo d'azienda - Valutazione dell'avviamento - Capitalizzazione del reddito - Fattori soggettivi e oggettivi di valutazione - Valutazione complessiva dei fattori gestionali, amministrativi e di mercato.
L'avviamento commerciale, identificando la capacità dell'azienda e la sua attitudine prospettiva a conseguire redditi e ottenere utili, si considera una "qualità" dell'azienda, sulla quale incidono numerosi fattori, oggettivi e soggettivi, dalla clientela all'organizzazione aziendale, dall'ubicazione all'abilità gestoria dell'imprenditore, dalle relazioni con i fornitori alla qualità del prodotto in relazione ai mutamenti del mercato.
La valutazione dell'avviamento secondo il ricorrente sistema della capitalizzazione del reddito economico, che si assume avallato dal D.P.R. n. 460/1996, effettuata in base ai criteri previsti dalla circolare n. 10/93/13876 del 5 aprile 1993, appare rigido e inadeguato ad essere applicato in via generale per rappresentare la effettiva realtà aziendale.
La determinazione del valore di avviamento, pertanto, va effettuata volta per volta considerando tutti i molteplici fattori oggettivi e soggettivi incidenti sulla "qualità" dell'azienda e la sua capacità prospettica di conseguire profitti. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 51 comma 4; D.P.R. 460/1996.

1454. Accertamento valore terreno
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 14/50/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Natola

REGISTRO - ACCERTAMENTO VALORE TERRENO - Impiego di criteri reali e concreti - Doverosità - Sussiste - Impiego di criteri generici - Inutilizzabilità - Sussiste.
Nell'ipotesi di accertamento del valore di un terreno ai fini dell'imposta di Registro, l'ufficio deve fare riferimento alla realtà della situazione di fatto come emerge dai connotati e delle caratteristiche proprie del suddetto terreno, con riferimento alla posizione, alle modalità di accesso, all'esistenza di servitù e alla lontananza dalle di utenze di acqua, fognature, gas ed elettricità non potendo, al contrario, applicare criteri generici e privi di riscontri oggettivi. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.

1455. Cessione terreno con fabbricato in costruzione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 17/50/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Zevola

REGISTRO - CESSIONE DI TERRENO - Fabbricato in corso di costruzione - Accertamento del valore venale - Costi per il fabbricato a carico dell'acquirente - Irrilevanza.
Nel caso di cessione di un terreno con sovrastante fabbricato ad uso residenziale in corso di costruzione, qualora l'ufficio proceda ad accertare il valore del terreno ceduto ai fini dell'imposta di registro ai sensi degli articoli 51 e 52, D.P.R. 131/1986 e quindi con riferimento al valore venale dell'immobile, è irrilevante ai fini dell'imposta di registro la circostanza per cui il costo della costruzione del manufatto insistente sul terreno sia stato sostenuto dall'acquirente. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R., 131/1986, artt. 51 e 52.

1456. Accordo transattivo in sede di conciliazione giudiziale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 23/22/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Franciosi

DIRITTI DI LEGITTIMA - REINTEGRAZIONE - Conciliazione giudiziale - Non costituisce atto pubblico o scrittura privata - Obblighi di pagamento - Registro - Imposta fissa - Non compete.
L'accordo transattivo, nell'ambito di una conciliazione giudiziale, avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro per ottenere la rinuncia alla controversia promossa per il riconoscimento della quota di legittima non è disciplinata dall'art. 43 del D.Lgs. 346/1990 in quanto non risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata ma dal D.P.R. 131/1986. È legittima la liquidazione dell'imposta di Registro ai sensi degli artt. 29, 37 ed 8 della Tariffa — parte prima — di tale D.P.R.. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 346/1990, art. 43; D.P.R. 131/1986, artt. 29, 37 e 8 della Tariffa.

1457. Registrazione dell'atto di donazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 23/46/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Punzo

DONAZIONE - Valore dei beni donati non eccedente la franchigia di legge - Imposta di registro in misura fissa - Mancanza del presupposto impositivo - Registrazione gratuita - Applicabilità.
In materia di tasse sulle donazioni, il rinvio operato dall'art. 55 comma 1, del TUS alle disposizioni del T.U. dell'imposta di registro, per il quale l'ammontare dell'imposta principale non può in nessun caso essere inferiore alla misura fissa, deve intendersi riferito esclusivamente alla procedura di registrazione e non anche al relativo regime giuridico, che per l'imposta sulle donazioni resta individuato dall'art. 59 del D.Lgs. n. 346/1990. Pertanto, qualora il valore dei beni donati non acceda la franchigia di legge, la registrazione dell'atto di donazione va effettuata gratuitamente. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 346/1990, artt. 55, 57 e 59; T.U. 131/1986, art. 41.

1458. Registrazione a debito
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 24/33/2012 del 8 marzo 2012 - Presidente e Relatore: D'Addea

REGISTRAZIONE A DEBITO - SENTENZE DI CONDANNA - RISARCIMENTO DANNI PER FATTI COSTITUENTI REATO - Solidarietà - Esclusione.
La registrazione a debito, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 131/1986 riguarda le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. Sul punto, la Suprema Corte pacificamente afferma che l'ipotesi comprende tutti i fatti che possono astrattamente costituire reato, non richiedendosi che la pronuncia del risarcimento sia effettuata con la sentenza penale, ben potendo anche il giudice civile valutare se, nella specie, gli stessi possano configurare reati. (M.P.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 59.

1459. Antieconomicità operazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 53/32/2012 del 15 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Martorelli

ACQUISTO DI TERRENO EDIFICABILE - Condizioni di edificabilità particolari - Prezzo di vendita inferiore al valore normale - Contestazione di antieconomicità dell'operazione - Illegittima.
Incombe sull'Ufficio l'onere di dimostrare l'inadeguatezza del valore del bene ceduto indicato nell'atto di acquisito, rispetto al valore normale/venale del bene medesimo. Inoltre, è legittimo lo scostamento rispetto al valore normale e non può essere eccepita l'antieconomicità dell'operazione, se il minor prezzo di cessione è giustificato da caratteristiche del bene che lo svalutavano notevolmente (non facile utilizzabilità a scopo edificatorio, necessità di costruire infrastrutture particolari e idonee a far limitare le aree edificabili, ubicazione in zona isolata e priva di opere di urbanizzazione). (S.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 9 comma 3.

1460. Prima casa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 38/7/2012 del 11 aprile 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Gatti

REGISTRO - Prima casa - Recupero dell'agevolazione a causa di falsa dichiarazione della presenza di requisito - Avviso di liquidazione - Termine triennale - Decorrenza - Dalla registrazione.
L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria, a carico di un compratore di immobile ad uso abitativo, il quale abbia indebitamente goduto in sede di registrazione del trattamento agevolato di cui all'art. 1, comma 6, L. 168/1982, è soggetto a termine triennale di decadenza, decorrente dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per falsa dichiarazione nel contratto dell'indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell'agevolazione. (F.A.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 76, comma 2, e art. 1, tariffa parte prima.

1461. Tassazione decreto ingiuntivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 48/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Zevola

REGISTRO - DECRETO INGIUNTIVO - Transazione relativa ad importi assoggettati ad IVA - Alternatività tra IVA e registro - Sussiste - Tassazione in misura fissa - Si applica.
La tassazione ai fini dell'imposta di Registro di un decreto ingiuntivo non può prescindere dalla natura del titolo ivi enunciato. Pertanto qualora il titolo enunciato sia costituito da una transazione non novativa, che definisca in misura forfettaria l'ammontare dovuto dalla società debitrice riguardante e direttamente riconducibile ad importi già fatturati ed assoggettati ad IVA, il decreto ingiuntivo si considera originato da fattura, (come peraltro precisato dalla circolare 34/E del 30 marzo 2001), e sconta l'imposta fissa di Registro in forza del principio di alternatività di cui all'art. 40 del D.P.R. 131/1986, oltre ad una ulteriore tassa fissa per l'enunciazione del negozio sottostante, quando lo stesso, soggetto ad IVA, non sia stato registrato. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 40.

1462. Metodo dell'attualizzazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 26/30/2012 del 2 maggio 2012 - Presidente: Paganini, Relatore: Cordola

IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO DIRETTIFICA E LIQUIDAZIONE - CESSIONE RAMO D'AZIENDA - DETERMINAZIONE VALORE DI AVVIAMENTO - Attualizzazione reddito medio - Presunzione semplice - Scritture contabili - Dati effettivi - Prevalgono.
Nel caso di cessione di ramo d'azienda, la rettifica dell'Ufficio ai fini dell'imposta di Registro del valore di avviamento dichiarato in atto condotta utilizzando il metodo dell'attualizzazione del reddito medio fondato su parametri soggettivi che costituiscono presunzioni semplici, è da considerarsi ricostruzione astratta e non idonea a disattendere i dati effettivi desumibili dalle scritture contabili, che rilevano l'effettiva consistenza del ramo aziendale ceduto. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 51; D.P.R. 490/1996, art. 2.

1463. Rideterminazione area edificabile oggetto di compravendita
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65 - sentenza n. 54/65/2012 del 10 maggio 2012 - Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

IMPOSTA DI REGISTRO - RIDETERMINAZIONE VALORE AREA - Listino immobiliare Camera di Commercio - Relazione di stima - Presunzioni semplici - Compravendita immobili.
Il valore normale desumibile dalle banche dati assume unicamente il valore di elemento indiziario di evasione, il quale necessita, per poter essere validamente sostenuto in giudizio, di ulteriori elementi di supporto in grado di rafforzare la sua valenza presuntiva. L'atto di accertamento, quindi, non può limitarsi a rettificare il valore al metro quadro utilizzando il valore medio riportato dal listino immobi-

liare della camera di Commercio della provincia, senza fornire ulteriori elementi. (M.Mo)

Riferimenti normativi: L. 88/2009, art. 24 commi 4 lett. *f*), e 5.

1464. Registrazione decreto ingiuntivo
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 32 - sentenza n. 80/32/2012 del 11 maggio 2012 - Presidente: Luglio, Relatore: Cordola

DECRETO INGIUNTIVO - Polizza Fideiussoria - Ingiunzione di pagamento - Imposta di registro - Misura fissa - Rapporto di collegamento tra obbligazione di garanzia e prestazione principale.
Il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto sulla base di atto fideiussorio, sottoposto ad IVA, è assoggettato ad imposta di Registro in misura fissa e non in misura proporzionale in forza del rapporto di collegamento necessario intercorrente tra obbligazione di garanzia e prestazione principale. (S.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 37.

1465. Garanzia fidejussoria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 58/22/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Franciosi, Relatore: Chiametti

ALTERNATIVITÀ IVA/REGISTRO - GARANZIA FIDEJUSSORIA - Iva a rimborso - Fideiussione - Escussione - Surroga - Credito ingiunto - Natura - Iva - Decreto ingiuntivo - Imposta di Registro - Misura fissa.
Atteso che in forza della fidejussione prestata per il rimborso iva il garante si surroga *ex* art. 1203 c.c. nei diritti e nelle azioni dell'Agenzia delle Entrate, l'ingiunzione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate per escutere la fidejussione ha identica natura di quella emessa dal garante nei confronti del debitore principale per ottenere la restituzione delle somme da lui corrisposte all'Agenzia delle Entrate. Poiché il credito ingiunto è costituito dall'IVA, il decreto è soggetto ad IVA. In virtù del combinato disposto degli artt. 37 del D.P.R. 131/1986 e 8 comma 1 lett. *b*) della tariffa parte prima, della nota II^ di detto art. 8 nonché del principio di alternatività delle imposte previsto dall'art. 40 del D.P.R. 131/1986, l'imposta di Registro è dovuta in misura fissa. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 37, 40 e 8 comma 1 lett. *b*) Tariffa Parte I.

1466. Valore dell'avviamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 68/29/2012 del 18 maggio 2012 - Presidente: Fabrizi, Relatore: Noschese

IMPOSTA DI REGISTRO - Cessione ramo d'azienda - Avviamento - Determinazione del valore - Criterio dell'utile di bilancio.
La determinazione dell'avviamento non può esaurirsi nella mera applicazione di formule matematiche rigide ed incuranti della specifica realtà aziendale contingente, necessitando per contro di un iter logico contabile che tenga conto dei connotati basilari e concreti della realtà aziendale. A tal fine il parametro più equo da utilizzare è rappresentato dall'utile di bilancio, e non dal volume d'affari. (G.S.)

1467. Valore della cessione e plusvalenza
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 64/49/2012 del 6 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Lucchina

IMPOSTA DI REGISTRO - VALORE CESSIONE - Valore della plusvalenza - Onere della prova.
La determinazione definitiva del valore di cessione ai fini dell'imposta di registro assume vincolo per l'Ufficio che non può discortarsene e quindi deve essere posta a fondamento della determinazione del valore della plusvalenza. Spetta quindi al contribuente l'onere della prova per superare la presunzione stessa. (A.G.)

1468. Cessione ramo d'azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 67/22/2012 del 26 giugno 2012 - Presidente: Franciosi, Relatore: Chiametti

CESSIONE RAMO D'AZIENDA - Passività - Debito verso la controllante - Base imponibile - Esclusione.
Con riferimento all'art. 51 del D.P.R. 131/1986, non rientra nel concetto generale di "investimento aziendale" e non costituisce debito di natura finanziaria in ordine al quale viene sostenuto l'avvenuto accollo ai sensi dell'art. 43 comma 2 del D.P.R. 131/86, un debito che risulta dalle scritture contabili obbligatorie e dalla situazione patrimoniale del ramo di azienda ceduto sulla base della unica eccezione che si tratti di debito contratto verso società del gruppo. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, artt. 51 e 43 comma 2.

1469. Cessione di ramo di azienda
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 1 - sentenza n. 104/1/2012 del 27 giugno 2012 - Presidente: Simone, Relatore: Fucci

REGISTRO - Cessione di ramo di azienda - Valutazione dell'avviamento - Criteri - Formula matematica di calcolo - Insufficienza - Calcolo della proiezione di redditualità per 14 anni - Eccessività - Determinazione della potenziale redditualità per 4 anni - Adeguatezza.
Nella determinazione del valore di avviamento non è sufficiente utilizzare una formula matematica di carattere aleatorio, essendo fondata su presunzioni prive delle necessarie caratteristiche previste dall'art. 2729 del c.c.. È eccessivo, inoltre, considerare a tal fine le condizioni reddituali dell'azienda per un lungo periodo di tempo, pari a 14 anni, poiché si tratta di una previsione che non tiene conto dei mutamenti delle condizioni di mercato. Appare adeguata, invece, una attualizzazione del valore di avviamento applicata ad un orizzonte temporale medio di 4 anni. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 51 comma 4; D.P.R. 460/1996; c.c., art. 2729.

1470. Acquisto immobile in sede d'asta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 72/22/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente: Izzi, Relatore: Vassallo

ACQUISTOIMMOBILE IN SEDE D'ASTA - REGISTRO - ALIQUOTA AGEVOLATA - Omessa richiesta in sede di rogito - Richiesta in sede d'asta - Sufficienza.
La dichiarazione, manifestata in sede d'asta di voler trasferire l'immobile acquistato entro tre anni per usufruire dell'aliquota agevolata dell'1%, ma non trasferita nel decreto di trasferimento immobiliare oggetto però di successivo provvedimento di integrazione del Giudice di esecuzione, soddisfa la formalità richiesta dall'art. 1 comma 1 quinto periodo della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986 che condiziona l'agevolazione alla dichiarazione da rendersi in sede d'atto. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 1 comma 1 per. 5, Tariffa Parte I.

SUCCESSIONI E DONAZIONI

1471. Franchigia
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 35/29/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Gilardi, Relatore: Cappellozza

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - FRANCHIGIA - HANDICAP GRAVE - Distinzione Leggi 18/1980 e 104/1992 - Irrilevante.
In tema di imposta di successione ai fini dell'individuazione delle categorie di persone cui spetta la franchigia di 1.500.000,00 prevista dall'art. 49 *bis* comma 2 del D.L. 262/2006 è irrilevante la distinzione tra invalidità civile e handicap grave prevista dalle Leggi 18/1980 e 104/1992. Da un lato, infatti, essa ha rilevanza unicamente previdenziale; dall'altro, fa riferimento a un lessico oramai desueto. Conseguentemente, non potendosi limitare la franchigia alle sole situazioni rientranti tra le fattispecie di cui alla L. 104/1992 è necessario e sufficiente fare riferimento alle certificazioni rilasciate dalle Commissioni Sanitarie a ciò preposte. (D.C.)

Riferimenti normativi: L. 104/1992; L. 18/1980; D.L. 262/2006, art. 2 comma 49.

1472. Donazione di titoli di Stato
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 126/40/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

ATTO DI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO - Imposta proporzionale - Applicabilità.
All'atto di donazione, avente ad oggetto titoli di stato (nella fattispecie Titoli CTZ), non può trovare applicazione l'imposta in misura fissa di € 168,00, bensì, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59,comma 1, lett. *b*) e 12, lett. *h*) e *i*) del D.Lgs. n. 346/1990, deve essere applicata l'imposta di donazione in misura proporzionale; nel caso in cui la donazione intervenga tra parenti in linea retta di primo grado, l'imposta trova applicazione sull'ammontare eccedente la franchigia di € 1.000.000,00, nella misura del quattro per cento. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 346/1990, artt. 12 e 59; D.L. 262/2006.

1473. Successione ereditaria
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 16 - sentenza n. 28/16/2012 del 21 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Dessì

CARTELLA DI PAGAMENTO - DEBITO ERARIALE DEL *DE CUIUS* - successione ereditaria con beneficio di inventario.
L'erede che ha accettato l'eredità con beneficio di inventario e la cui procedura sia ancora in corso, non può essere destinatario di una cartella di pagamento relativa alla pretesa erariale avanzata nei confronti del de cuius. Infatti, ai fini della quantificazione del debito tributario deve preliminarmente essere completata la procedura di formazione dell'inventario, posto che in caso contrario l'erede potrebbe essere tenuto a rispondere oltre quanto da lui ricevuto. (N.D.)

1474. Accettazione con beneficio d'inventario
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 54/12/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Fazio, Relatore: Zambelli

IMPOSTA DI SUCCESSIONE - Successione ereditaria - Accettazione con beneficio d'inventario.
Chi accetta l'eredità con beneficio dell'inventario è tenuto al pagamento dell'imposta di successione nei limiti del patrimonio ereditato. (A.M.G.)

1475. Determinazione franchigia
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 21/36/2012 del 30 gennaio 2012 - Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta

IMPOSTA SUCCESSIONI - Applicazione del "coacervo" per determinazione franchigia - Legittimità - Sussiste.
Ai fini del calcolo della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di successione, si deve continuare a tener conto del cosiddetto "*coacervo*", in particolare occorre tener conto ai soli fini della determinazione della franchigia di tutte le donazioni pregresse, alle quali non sia stata applicata l'imposta sulle donazioni. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 346/1990, art. 8.

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

1476. Servizi radiomobili di comunicazione, rimborso
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 1/1/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SU SERVIZI RADIOMOBILI DI COMUNICAZIONE - Liberalizzazione del servizio - Abolizione tassa sull'utente finale - Comune - Rimborso - Sussiste.
In seguito alla liberalizzazione del servizio pubblico terrestre di comunicazione introdotto dal D.Lgs. 259/2003, l'utente finale non è più assoggettato alla tassa sulla concessione governativa. Risulta, così, dovuto il rimborso anche nella fattispecie in cui l'istante sia un Comune, ente pubblico qualificato dall'art. 114 Cost. come "soggetto costitutivo della Repubblica". (E.B.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 259/2003.

1477. Soggetti esenti
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 64/3/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari

TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA - Servizio radiomobile terrestre - Soggetti esenti - Comuni - Debenza della tassa - Sussiste.
I comuni non rientrano nel novero dei soggetti esenti dalla tassa d concessione governativa per il sevizio radiomobile terrestre *ex* art. 13 *bis* D.P.R. n. 641/72. (M.A.B.)

1478. Soggettività passiva dei Comuni
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 45/1/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni

ABBONAMENTI DI TELEFONIA MOBILE - Comuni - Soggettività passiva - Sussiste.
Ai fini della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile un Comune non può essere equiparato alle Amministrazioni statali non soggette al pagamento della tassa ed è pertanto soggetto passivo di quest'ultima. Infatti, lo Stato non è soggetto al pagamento della tassa perchè è titolare del potere di cui risulta esplicazione l'emissione dei provvedimenti di concessione o di autorizzazione oggetto della tassa stessa. Tale principio, che vale per tutte le articolazioni dello Stato — amministrazione, e dunque per le "Amministrazioni statali", non vale invece per gli enti locali che, a prescindere dal rilievo pubblicistico, non fanno parte dell'articolazione amministrativa dello Stato e non possono essere reputati in alcun modo titolari di quei poteri (a conferma della decisione il Collegio richiama l'architettura istituzionale della Repubblica disegnata dall'art. 114 della Costituzione e nega che l'equiparazione ai fini IRES di cui all'art. 74 T.U.I.R. possa valere anche ai fini della tassa di concessione governativa).
La fonte dell'obbligo normativo del pagamento della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile è il complesso normativo formato dagli artt. 1 del D.P.R. 641/1972 e 21 della tariffa allo stesso allegata che indica gli atti sui quali la tassa è dovuta.
Poichè, il contenuto dell'abrogato art. 318 del D.P.R. 156/1973, a cui il suddetto articolo 21 faceva riferimento, è stato sostanzialmente trasfuso nell'art. 160 del D.Lgs. 259/2003, deve stabilirsi ai fini della sussistenza della tassa in esame l'irrilevanza del mutato quadro legislativo in materia di telecomunicazioni conseguente al passaggio dal regime concessorio a quello autorizzatorio, la quale, pertanto, continua ad essere dovuta (come peraltro implicitamente affermato dal legislatore che con la legge finanziaria per il 2008 ha modificato l'art. 21 della tariffa, estendendo ai non udenti l'agevolazione in origine prevista in favore degli invaliditi e dei non vedenti). (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 641/1972, art. 1; Tariffa, art. 21; D.Lgs. 259/2003, art. 160.

1479. Utenze business
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 12 - sentenza n. 53/12/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Fazio, Relatore: Zambelli

Tassazione utenze *business* - Liberalizzazione del servizio - Illegittimità.

La tassa di concessione governativa trovava fondamento su un rapporto concessionario di tipo pubblicistico. La sopravvenuta liberalizzazione del servizio pubblico terrestre di comunicazione, ha però segnato il passaggio dalla concessione della licenza da parte della Pubblica Amministrazione, al contratto, che presuppone una posizione di parità tra le parti. Ne consegue la illegittimità della tassa in questione(c.c.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 641/1972, art. 21; D.Lgs. 259/2003.

1480. Tassa di concessione governativa
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 21/6/2012 del 7 maggio 2012 - Presidente: Curtò, Relatore: Surano

TELEFONIA MOBILE - Tassa concessione governativa - Licenza - Regime concessorio - Soppressione - Liberalizzazione del servizio - Abbonamento - Presupposto impositivo - Non sussiste.
Il D.Lgs. 259/2003 ("Codice delle telecomunicazioni") ha recepito il principio comunitario della liberalizzazione delle telecomunicazioni e, con l'art. 218, ha abrogato l'art. 318 D.P.R. 156/1973, secondo cui "il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza", ossia la norma che giustificava l'applicazione della tassa di concessione governativa ai servizi di telefonia mobile. Con la liberalizzazione del servizio delle telecomunicazioni è stato espressamente abrogato l'obbligo di possedere la licenza rilasciata dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in quanto sostituita da apposita autorizzazione ed è stato implicitamente abrogato l'obbligo di corrispondere la tassa di concessione governativa sul radiotelefono. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 641/1972, art. 21.

RISCOSSIONE

1481. Notifica a mezzo posta
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 4/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Astolfi

Notificazione a mezzo servizio postale - Soggetti legittimati - Concessionario riscossione - Legittimato tramite terzi delegati - Sussiste
È legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo del servizio postale dal concessionario della riscossione, sia in proprio, sia avvalendosi di soggetti legittimati ad effettuarla. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dalle disposizioni normative o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. L'intervenuta modifica dell'art. 26 D.P.R. 602/73, che ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore" deve essere interpretata nel senso che la notifica a mezzo posta può essere effettuata tanto dal concessionario alla riscossione quanto da altri soggetti da quest'ultimo abilitati, nelle forme previste dalla legge, nonché dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale previa convenzione. (F.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26 comma 1.

1482. Notifica atti pregressi
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 22/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi

NOTIFICAZIONE - DIFETTO NOTIFICAZIONE ATTI PRESUPPOSTI - Nullità degli atti successivi - Sussiste.
È illegittima la cartella di pagamento notificata al contribuente portante l'iscrizione a ruolo di atti impositivi irregolarmente notificati. La nullità della notifica degli atti prodromici rende illegittimi gli atti successivi ancorché correttamente notificati. (F.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 60.

1483. Notifica a mezzo postale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 17/23/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: De Vincenzo, Relatore: Di Nunzio

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notificazione a mezzo del servizio postale - Legittimità - Raggiungimento dello scopo.
È legittima la notifica della cartella di pagamento a mezzo del servizio postale per raggiungimento dello scopo, dimostrato, nel caso di specie, dalla valida e tempestiva presentazione del ricorso e dal corretto esercizio del diritto di difesa. (ML. M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26.

1484. Notificazioni di avviso bonario
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 19/43/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Rovella

Notificazioni a mezzo posta - Avviso bonario - Deposito presso la casa comunale - Successiva notifica oltre i termini della comunicazione informativa - Legittimità - Necessaria trasmissione avviso bonario - Importi dichiarati e non versati - Non sussiste.
È tempestiva la notificazione di una cartella esattoriale a mezzo posta, mediante deposito presso la casa comunale per irreperibilità temporanea del destinatario, se il deposito avviene prima dello spirare del termine decadenziale di cui all'art. 25, D.P.R. n. 602/1973, nonostante che la comunicazione di avvenuto deposito sia notificata fuori termine al contribuente.
Nel caso in cui il recupero abbia ad oggetto importi dichiarati e non versati, l'Ufficio non è tenuto a trasmettere la preventiva comunicazione di irregolarità (c.d. "avviso bonario") di cui all'art. 6, L. n. 212/2000. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, artt. 25 e 26; L. 212/2000, art. 6.

1485. Istanza di rateazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 36/25/2012 del 24 gennaio 2012 - Presidente: Franco, Relatore: Lazzarini

ISTANZA DI RATEAZIONE - RIGETTO - RICORSO - INAMMISSIBILITÀ - Discrezionalità tecnica - Vizi del diniego.
È inammissibile il ricorso contro il rigetto dell'istanza di rateazione, trattandosi di un atto di pura discrezionalità tecnica dell'agente di riscossione, sicché la Commissione Tributaria deve limitarsi solo ad esaminare i vizi del diniego emesso. (M.C.G.)

1486. Iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 12/40/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Tucci, Relatore: Grossi

Iscrizione ipotecaria - Natura dell'atto - Esecuzione forzata - Applicazione del termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento - Sussiste.
L'iscrizione di ipoteca da parte del concessionario per la riscossione è atto dell'esecuzione forzata, e non atto cautelare, conseguentemente decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'atto di iscrizione di ipoteca deve necessariamente essere preceduto dall'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, dovendo altrimenti l'ipoteca ritenersi illegittima. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77.

1487. Notifica cartella di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 13/40/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Tucci, Relatore: Grossi

CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - A mezzo posta - Eseguita direttamente dal Concessionario - Inesistenza - Sussiste - Costituzione in giudizio del contribuente - Sanatoria - Non sussiste.
L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 dispone che la cartella di pagamento possa essere notificata a mezzo posta esclusivamente a mezzo dei soggetti a ciò abilitati, e non direttamente dal Concessionario della Riscossione; nel caso in cui la notificazione sia stata effettuata direttamente dal Concessionario, dovrà concludersi per la sua inesistenza, vizio, quest'ultimo, che non può essere sanato dalla costituzione in giudizio del contribuente. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26.

1488. Benefici prima casa, decadenza
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 16/3/2012 del 2 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Maiga

BENEFICI PRIMA CASA - DICHIARAZIONE MENDACE - Iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio - Misura intera.
Qualora la decadenza dai benefici cd. prima casa, derivi da dichiarazione mendace resa dall'acquirente nel rogito, l'Ufficio può legittimamente iscrivere a ruolo, in pendenza di giudizio e a titolo provvisorio, l'intera maggiore imposta liquidata, e ciò in virtù della diversa disciplina di cui agli artt. 42 e 56 comma 1 del D.P.R. 131/1986 rispetto al regime normale *ex* art. 15. La decadenza dai benefici ha in questo caso natura diversa rispetto a quella derivante dall'accertamento di un maggior valore del bene. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 42 e 56 comma 1.

1489. Fermo amministrativo ed invalidità
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 22/23/2012 del 2 febbraio 2012 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Sala

FERMO AMMINISTRATIVO - Autovettura - Comproprietà con soggetto invalido - Illegittimità.
È illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo di un autoveicolo del debitore che risulti in comproprietà con un soggetto dichiarato invalido, con necessità di assistenza continuativa, qualora risulti che detto autoveicolo è utilizzato per gli spostamenti del comproprietario invalido. (ML. M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 702/1973, art. 86.

1490. Cartella di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 47/26/2012 dell'8 febbraio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio

PAGAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Variazione importo - Complementarietà.
L'art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 non solamente non ha espressamente abrogato le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, bensì le sue disposizioni non sono con esse confliggenti, poiché operano in un ambito diverso, seppure complementare. La prima regola il pagamento di quanto provvisoriamente dovuto a seguito della notifica dell'avviso di accertamen-

to; la seconda determina la variazione dell'importo di cui sopra in base alle decisioni successivamente assunte dal giudice adito. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 68; D.P.R. 602/1973, art. 15, comma 1.

1491. Compensi di riscossione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 41/1/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Di Benedetto

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Compensi di riscossione - Natura - Legittimità.
I compensi di riscossione portati dalla cartella di pagamento, applicati in base all'art. 2 D.L. 262/2006 per iscrizioni a ruolo degli anni 2004-2006, anteriori all'entrata in vigore di detta norma, sono pienamente legittimi, anche in assenza di attività di riscossione dell'agente. Essi non hanno natura sanzionatoria ed afflittiva, ma sono remunerazione del servizio demandato all'agente della riscossione e dallo stesso svolto. Non essendo né tributo né sanzione collegato al mancato o tardivo versamento, il compenso di riscossione non è soggetto al principio di irretroattività. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.L. 262/2006.

1492. Ruoli straordinari
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 46/40/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Tucci

RUOLI STRAORDINARI - CARTELLA DI PAGAMENTO - MOTIVAZIONE - Indicazione delle ragioni del "fondato pericolo per la riscossione" - Necessità - Sussiste - Omissione - Illegittimità - Consegue.
L'emissione del "ruolo straordinario", proprio perché deroga alla normale disciplina di riscossione delle imposte, e trova la sua ragion d'essere solo in presenza di una situazione di "fondato pericolo per la riscossione", deve essere adeguatamente giustificata con una sufficiente motivazione, nella quale si dia conto del richiamato pericolo e delle ragioni su cui esso si fonda; tale motivazione deve necessariamente essere indicata nella cartella di pagamento, poiché questa costituisce l'unico atto attraverso cui il ruolo viene portato a conoscenza del contribuente, altrimenti dovrà dichiararsi l'illegittimità di quest'ultima. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, artt. 11 e 15 *bis*.

1493. Notifica di iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 36/29/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Gilardi

RISCOSSIONE TRIBUTI - OMESSO PAGAMENTO - Misure cautelari - Iscrizione ipotecaria - Omesso invio comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria - Nullità.
Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, il ricorso avverso iscrizione ipotecaria è da ritenersi legittimo. L'iscrizione però deve essere considerata nulla in mancanza di notificazione al contribuente del provvedimento di iscrizione ipotecaria, risultando

gravemente viziato il procedimento amministrativo dell'iscrizione medesima. (D.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, artt. 19 e 21; D.L. 223/2006, art. 35; D.P.R. 602/1973 art. 77.

1494. Liquidazione delle imposte
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 38/44/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Natola

ACCERTAMENTO - Liquidazione delle imposte - Controllo automatizzato - Omesso versamento di imposte dichiarate - Obbligo avviso bonario - Non sussiste.
A seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 *bis*, D.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio può legittimamente procedere all'iscrizione a ruolo senza comunicare il risultato della liquidazione mediante invio di comunicazione di irregolarità: ed infatti la normativa in materia non prevede l'obbligo di comunicare tale risultato sempre e comunque, ma solo quando dal controllo automatizzato emerga una risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione (nel caso, il contribuente aveva omesso il versamento di imposte dichiarate). (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*.

1495. Misure cautelari
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 70/1/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Astolfi

RISCOSSIONE - MISURE CAUTELARI - P.v.c. della G. di F. - Legittimità.
L'art. 22 del D.Lgs. 472/1997 legittima l'adozione di misure cautelari sui beni dell'amministratore unico di una società di capitale a ristretta base familiare, a seguito di verifica della G. di F. quando sia provato il "*fumus boni iuris*" derivante dall'evasione di imposte per la reiterata mancata presentazione delle dichiarazioni e il "*periculum in mora*" derivante dalla consistente sproporzione tra il capitale sociale ed il debito per imposte, sanzioni ed interessi, in considerazione della propensione all'evasione mostrata dal contribuente che rende presumibile la sottrazione dei beni aziendali nelle more del processo. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 22.

1496. Fondo patrimoniale
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 64/40/2012 del 20 febbraio 2012 - Presidente: Tucci, Relatore: Chiametti

FONDO PATRIMONIALE - Opponibilità a terzi - Annotazione nel certificato di matrimonio - Necessità - Sussiste - Omissione - Iscrizione ipotecaria su bene del fondo - Legittimità - Consegue.
Il fondo patrimoniale costituito dai coniugi ai sensi dell'art. 167 c.c., rientra tra le convenzioni matrimoniali, ed è pertanto soggetto alla disciplina di pubblicità prevista dall'art. 162 c.c., che ne subordina l'opponibilità ai terzi alla trascrizione nel certificato di matrimonio; laddove il fondo patrimoniale non risulta annotato nel certificato di matrimonio, il Concessionario della Riscossione può legittima-

mente procedere ad iscrivere ipoteca sul bene immobile appartenente al fondo. (M.M.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 162 e 167; D.P.R. 602/1973, art. 77.

1497. Misure cautelari, società estero vestite.
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 71/1/2012 del 21 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: D'Orsi

RISCOSSIONE - MISURE CAUTELARI - P.v.c. della G. di F. - Società estero vestite.
Le misure cautelari *ex* art. 22 del D.Lgs. 472/1997 possono essere adottate sulla base delle risultanze di un p.v.c., non essendo necessaria la preventiva emissione di cartella di pagamento. Nel caso di specie, dal pvc emergevano elementi precisi e concordanti che attestavano l'esistenza in Italia di una sede direttiva ed amministrativa della società estera, la concreta diramazione della galassia societaria di società italiane ed apparentemente estere, facenti capo ad un unico centro direttivo in Italia, dal quale l'amministratore della società olandese prendeva ordini e riceveva documenti. Ciò in considerazione del fatto che ove la società "estero vestita" sia solo uno schermo per soggetti italiani al fine di evasione fiscale la sostanza deve prevalere sulla forma. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 22.

1498. Errore materiale in dichiarazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 80/1/2012 del 23 febbraio 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Pilello

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Errore materiale in dichiarazione - Prova.
Deve essere annullata la cartella di pagamento emessa per il controllo automatizzato della dichiarazione IVA, quando il contribuente dimostri, mediante la produzione di documenti e tabelle esplicative, l'errore materiale di compilazione della dichiarazione a causa dell'inversione degli imponibili relativi alle aliquote 10% e 20%. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*: D.P.R. 633/1972, art. 54.

1499. Notifica a cittadino iscritto all'AIRE, modalità
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 34/3/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Maiga

NOTIFICA - Cartella - A mezzo raccomandata A/R - Cittadino iscritto all'AIRE - Previgente art. 60 del D.P.R. 600/1973.
Le notifiche a contribuenti iscritti all'AIRE nella disciplina dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973 vigente fino al 25/3/10, dovevano essere effettuate secondo le procedure degli artt. 137 segg. c.p.c. e specificatamente ai sensi dell'art. 142 c.p.c.. Conseguentemente, è inesistente la notifica degli atti effettuati mediante raccomandata A/R alla residenza estera del contribuente rilevata dai registri AIRE, in quanto tale modalità è prevista per le notifiche effettuate dal 26/3/10, data di entrata in vigore del D.L. 40/2010. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 60; D.L. 40/2010; c.p.c., art. 142.

1500. Prova della notifica
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 44/3/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: La Mattina, Relatore: Fusaro

CARTELLA - NOTIFICA - Prova documentale - Interrogazione telematica Poste Italiane - Avviso di ricevimento - Mancata equipollenza.
La produzione della copia dell'interrogazione telematica di consegna della raccomandata A/R, effettuata al sito delle Poste Italiane, non prova l'avvenuta notifica della cartella di pagamento. Tale documento è del tutto inidoneo ad integrare la prova documentale che consente al giudice la verifica diretta del perfezionamento della notificazione; esso non è perciò equipollente alla produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata o dell'originale dell'atto con la relativa relata di notifica. (P.D.)

1501. Attività del concessionario della riscossione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 71/24/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente: Orsatti, Relatore: Franco

CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - Raccomandata A/R - Iscrizione a ruolo - Redazione cartella - Competenza.
Si deve ritenere legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata con il semplice invio dell'atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed è corretto ritenere che mentre l'iscrizione a ruolo è un adempimento dell'ufficio finanziario, la notifica e la redazione della cartella di pagamento è attività del concessionario della riscossione. (M.C.G.)

1502. Società in liquidazione coatta amministrativa
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 76/2/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Covi

ISCRIZIONE A RUOLO - *Ex* art. 15 *bis* D.P.R. 602/1973 - Società in liquidazione coatta amministrativa - Periculum in mora - Insussistenza.
L'iscrizione a ruolo effettuata ai sensi dell'art. 15 *bis* del D.P.R. 602/1973 ha quale presupposto la sussistenza di fondato pericolo per la riscossione del credito, da dimostrarsi in giudizio. Il "*periculum in mora*" non è ravvisabile per una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in quanto la pendenza di procedura concorsuale assicura il soddisfacimento dei creditori in modo ancor più coercitivo rispetto al pignoramento generale della società debitrice. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 15 *bis*.

1503. Ruolo straordinario
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 82/2/2012 del 7 marzo 2012 - Presidente: Donno, Relatore: Covi

RISCOSSIONE - Ruolo straordinario art. 15 *bis* D.P.R. 602/1973 - Cartella di pagamento - *periculum in mora* - Indicazione del motivo - Necessità.
L'iscrizione in ruoli straordinari ai sensi dell'art. 15 *bis* del D.P.R. 602/1973 è il frutto della valutazione di un pericolo per la riscossione che giustifichi l'immediata pretesa dell'intero carico fiscale, in luogo della metà disposta dall'art. 15 dello

stesso decreto. È illegittima la cartella che non indica, anche in modo succinto, il motivo del *"periculum in mora"*. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, artt. 11, 15 e 15 *bis*.

1504. Iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 45/18/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: Pinto, Relatore: Barone

Iscrizione ipotecaria - Notifica cartella esattoriale - Decorso termine - Istanza di rateazione - Iscrizione ipotecaria - Impugnabilità comunicazione del provvedimento - Sussiste.
Ai fini dell'instaurazione di un rapporto sincero e collaborativo tra Ente impositore e contribuente, quest'ultimo, qualora dimostri mediante la richiesta di rateizzazione del debito la sua intenzione di adempiere all'obbligo tributario, ha il diritto di non ricevere l'iscrizione ipotecaria, che è atto equiparabile al fermo amministrativo ed è funzionale all'espropriazione, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 50; D.P.R. 602/1973, art. 77 comma1; L. 212/2000.

1505. Invio dell'avviso bonario
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 63/44/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Degrassi

RISCOSSIONE - Avviso bonario - Omesso versamento.
L'invio della comunicazione di irregolarità di cui all'art. 36 *bis*, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 non costituisce un obbligo giuridico, rientrando piuttosto in un ambito di correttezza comportamentale, tanto più se l'iscrizione a ruolo deriva dall'omesso versamento, da parte del contribuente, di quanto dichiarato con modello Unico. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*.

1506. Allegazione sentenza
Commissione Tributaria Provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 102/2/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Covi

RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Allegazione sentenza - Necessità - Esclusione.
Non è normativamente prevista, né è necessaria, l'allegazione alla cartella di pagamento di copia della sentenza dalla quale derivi l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio del deciso in primo grado di giudizio. (P.D.)

1507. Carenza notifica avviso bonario
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 85/22/2012 del 5 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Piscitello

Cartella di pagamento- Avviso bonario - Carenza notifica - Nullità - Sussiste.

L'esibizione da parte dell'ufficio di un'attestazione di Poste Italiane SpA non è sufficiente a provare di aver provveduto ad inviare al contribuente la comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario), essendo invece necessaria la ricevuta dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata sottoscritto dal destinatario o da altra persona legittimata a riceverla. Conseguentemente è nulla l'iscrizione a ruolo. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis* comma 3; L. 212/2000, art. 6 comma 5.

1508. Notifica della cartella di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 83/44/2012 del 23 aprile 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Faranda

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica mediante rito irreperibili - Sede della società ancora esistente - Nullità - Sussiste.
La notifica di una cartella di pagamento ai fini Ires nei confronti di una società mediante il rito degli irreperibili è nulla se la sede della società non era mutata nel tempo e risultava ancora operativa al momento della notifica. La nullità della notifica comporta la nullità anche della cartella essendo ormai l'Agenzia delle Entrate decaduta dal poter di accertamento. (L.C.)

1509. Notifica postale della cartella
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 152/43/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Raimondi, Relatore: Ingino

CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAA MEZZO servizio postale - Raccomandata con avviso di ricevimento - Mancata sottoscrizione.
Laddove la cartella di pagamento sia notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica si ha per eseguita alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. La nullità degli atti deve essere espressamente prevista dalla legge. Ne consegue che è valida la cartella di pagamento, pur mancante di sottoscrizione, se redatta in conformità del D.M. 28/06/1999 e del D.M. 25 marzo 2007. (E.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26.

1510. Compensazione crediti da consolidato
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 96/44/2012 del 27 aprile 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Ruggiero

Cartella pagamento - Consolidato fiscale - Compensazione crediti IRES con acconti IRAP.
In tema di compensazione di crediti derivanti dal consolidato, la lettera *b*) dell'art. 7 del decreto di attuazione del 9 giugno 2004 prevede che ciascun soggetto possa cedere ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nel limite previsto dall'articolo 25 per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto. La disposizione sopra richiamata deve essere interpretata nel senso che le società consolidate che intendono trasferire alla consolidante i propri crediti d'imposta deve rispettare il seguente limite:

— I crediti possono essere trasferiti da ciascuna consolidata alla consolidante per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Gli stessi crediti possono essere utilizzati dalla controllante esclusivamente per il pagamento della predetta IRES;
— Non possono essere trasferiti crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 di importo superiore al limite indicato dall'articolo 25 citato.
Non è possibile compensare il credito IRES con un acconto IRAP. (M.A.B.)

1511. Iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 114/44/2012 del 8 maggio 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Maellaro

Riscossione - Iscrizione ipotecaria.
L'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata ma ha natura cautelare propedeutica all'espropriazione medesima. Il ruolo come stabilisce l'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 50, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. (L.C.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 77.

1512. Dichiarazione integrativa e avviso bonario
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 23 - sentenza n. 101/23/2012 del 9 maggio 2012 - Presidente: Cappabianca, Relatore: Sala

CARTELLA DI PAGAMENTO - Avviso bonario - Invio dichiarazione dei redditi integrativa - Illegittimità.
Qualora il contribuente abbia provveduto ad inoltrare una dichiarazione integrativa, al fine di emendare gli errori commessi in sede di dichiarazione, l'eventuale avviso bonario, nell'eventualità di irregolarità, deve essere inviato dopo la liquidazione della dichiarazione integrativa. (ML. M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, art. 2, commi 8 e 8 *bis*.

1513. Relata di notifica, mancata compilazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 47 - sentenza n. 91/47/2012 del 17 maggio 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata

DIFETTO DI NOTIFICA - CARTELLA DI PAGAMENTO - Mancata compilazione della relata di notifica - Difetto di notifica - Nullità - Sussiste.
La mancata prova da parte dell'Agente della Riscossione dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento e dello svolgimento da parte del messo notificatore delle ricerche necessarie per individuare il corretto recapito del contribuente nonchè la mancata compilazione della relata di notifica, rappresentano cause di nullità della notifica stessa e conseguentemente di illegittimità della cartella di pagamento. (A.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, artt. 26 e 60.

1514. Rateizzazione, azione esecutiva
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 183/24/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

PIANO D'AMMORTAMENTO - RATEIZZAZIONE - MANCATO PAGAMENTO - Azione esecutiva - Esperibilità.
In caso di mancato pagamento di somme da rateizzazione da piano di ammortamento, sottoscritto dal contribuente ed accettato dal Concessionario, non è preclusa la facoltà di intraprendere e/o rinnovare l'azione esecutiva, in conformità agli importi non pagati relativi alle cartelle di pagamento, mediante il rispetto della procedura di legge. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 12, comma 5.

1515. Notifica della cartella
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 171/36/2012 del 22 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Mascherpa

CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - INDIRIZZO - DESTINATARIO NON RESIDENTE - Nullità - Sussiste.
È da considerarsi nulla la notifica di una cartella di pagamento effettuata ad un indirizzo ove il ricorrente non sia più residente qualora dai documenti prodotti da quest'ultimo risulti che il contribuente, alla data della notifica, aveva trasferito la sua residenza altrove. (A.Z.)

1516. Fermo amministrativo ed erede
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 141/17/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente: Giucastrto, Relatore: Sala

Successione - Accettazione con beneficio d'inventario - Fermo amministrativo - Cartelle a nome dell'erede - Fermo amministrativo - Illegittimità.
Nel caso di accettazione con beneficio d'inventario è nulla la cartella esattoriale, ed i successivi atti di riscossione, intestata all'erede ancorché non impugnata nei termini. È privo di effetti il fermo amministrativo su bene di proprietà del chiamato all'eredità e non del debitore deceduto i cui patrimoni restano distinti ai sensi dell'art. 490 del c.c.. (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 86; c.c., art. 490.

1517. Notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 227/26/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Ercolani

NOTIFICAZIONE - MODALITÀ - Cartelle di pagamento - Interpretazione analogica - Avviso di iscrizione ipotecaria.
La modalità di notificazione prescritta dall'art. 26 comma 1 D.P.R. 602/1973 relativamente alle cartelle di pagamento appare suscettibile di interpretazione analogica alla fattispecie relativa alla notificazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria, tenuto peraltro conto della funzione di quest'ultimo atto, il quale si risolve

sostanzialmente in una comunicazione al contribuente relativa all'iscrizione di ipoteca. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26, comma 1.

1518. Responsabile del procedimento
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 52/8/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Mafferri, Relatore: Rustico

CARTELLA DI PAGAMENTO - Responsabile del procedimento - Mancata sottoscrizione - Validità.
La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non ne inficia la validità, vigendo per la stessa una disciplina speciale. L'art. 25 del D.P.R. 602/1973, infatti, afferma che "*la cartella di pagamento redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo*". La mancata indicazione del responsabile del procedimento non può rendere nulla la cartella, potendo tutt'al più essere considerata una mera irregolarità della stessa. (A.L.)

Riferimenti normativi: D.M. 321/1999, art. 6; D.P.R. 602/1973, art. 25 comma 2.

1519. Ruolo straordinario
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 2 - sentenza n. 05/2/2012 del 19 gennaio 2012 - Presidente: Spartà, Relatore: Portieri

Società in liquidazione - Fondato pericolo per la riscossione - Iscrizione a ruolo straordinario.
Il fatto che una società sia stata posta in liquidazione, fonda il timore di pericolo nella riscossione. Il *beneficium excussionis* della società di persone opera in fase esecutiva e quindi l'agente della riscossione dovrà aggredire i beni della società, prima di agire esecutivamente verso il socio. Nulla però vieta che l'agente della riscossione possa anticipatamente munirsi di titolo ed iscrivere ipoteca a tutela del soddisfacimento del credito qualora la società non vi facesse fronte. (B.I.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 11.

1520. Sottoscrizione cartella di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 3/7/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Chiappani

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - OMESSA SOTTOSCRIZIONE - VALIDITÀ DELL'ATTO EMESSO.
Circa l'omessa sottoscrizione della cartella, si osserva come, per consolidata giurisprudenza, la mancanza della sottoscrizione non renda invalida la cartella, allorché quest'ultima sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla (Conf. Cass. n. 4757/2009). (N.D.)

Riferimenti normativi: D.L. 248/2007, art. 36 comma 4 *ter*.

1521. Sospensione della riscossione
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 7 - sentenza n. 6/7/2012 del 26 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Chiappani

RISCOSSIONE - SOSPENSIONE GIUDIZIALE RISCOSSIONE - Emissione cartella di pagamento - Invalidità cartella di pagamento in spregio a provvedimento giurisdizionale.
La cartella di pagamento è invalida se è stata emessa e notificata nonostante il ricorrente avesse già ottenuto la sospensione giudiziale dell'esecutività degli avvisi di accertamento (atti presupposti della cartella) tempestivamente impugnati. Poco conta che l'iscrizione a ruolo fosse anteriore al provvedimento giudiziale di sospensione dell'esecutività degli avvisi. Ciò che conta è che, a seguito ed a partire dal provvedimento giudiziale di sospensione, la procedura esecutiva non poteva essere attivata e, quindi, non poteva essere emessa la cartella esattoriale, atto, quest'ultimo, che costituisce titolo esecutivo e primo atto attraverso il quale la Pubblica Amministrazione attiva il processo di riscossione coatta del credito vantato nei confronti del contribuente. (N.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 47.

1522. Iscrizione di ipoteca
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 21/8/2012 del 30 gennaio 2012 - Presidente: Pianta, Relatore: Senesi

RISCOSSIONE - ISCRIZIONE IPOTECARIA - BENE IMMOBILE - FONDO PATRIMONIALE.
Nel caso in cui l'Agente della riscossione al fine di riscuotere debiti erariali attinenti all'attività imprenditoriale, esegue iscrizione ipotecaria su beni immobili facenti parte di un fondo patrimoniale costituito dal contribuente per far fronte ai bisogni della famiglia, in epoca anteriore all'iscrizione ipotecaria, tale procedimento deve ritenersi illegittimo.Infatti, ai sensi dell'art. 170 del c.c., gli immobili conferiti nel fondo patrimoniale, costituito con atto pubblico in epoca anteriore all'inizio della procedura di esecuzione forzata, non possono essere oggetto di iscrizione ipotecaria da parte del Concessionario. Pertanto, l'iscrizione ipotecaria riguardante debiti erariali attinenti all'attività imprenditoriale e quindi debiti sorti non per soddisfare bisogni della famiglia, è illegittima. (N.D.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 170.

1523. Ruolo straordinario
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 10 - sentenza n. 13/10/2012 del 29 febbraio 2012 - Presidente: Mariuzzo, Relatore: Seddio

ACCERTAMENTI BANCARI - CARTELLA DI PAGAMENTO - Ruolo straordinario.
Dalla lettura coordinata degli artt. 11 comma 3, e 15 *bis* del D.P.R. 602/1973, emerge che l'iscrizione nei ruoli straordinari è attività finalizzata a tutelare il credito erariale e si pone quale attività di tipo eccezionale rispetto alla normale iscrizione a titolo provvisorio delle somme in base ad accertamenti non definitivi. Va sottolineato che la pluriennale denuncia di perdite ed il modesto reddito

dichiarato dal contribuente costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti, che legittimano l'iscrizione a ruolo straordinario. (N.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, artt. 15 *bis* e 11 comma 3.

1524. Dichiarazione integrativa
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 8 - sentenza n. 35/8/2012 del 13 marzo 2012 - Presidente: Pianta, Relatore: Senesi

RISCOSSIONE - ERRORE MATERIALE DI COMPILAZIONE - Compensazione credito IVA - Acconto ires di gruppo - Dichiarazione integrativa.
Nel caso in cui la società consolidante presenti la dichiarazione integrativa ed il Modello Integrativo del Consolidato Nazionale e Mondiale, per correggere errori commessi nella compilazione di alcuni quadri delle dichiarazioni già presentate, se nessun danno erariale è stato causato e se le rettifiche sono state eseguite prima del controllo dell'Amministrazione, gli atti volti alla riscossione di somme accertate a causa dei detti errori sono invalidi. (N.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, artt. 8 e 2 comma 8.

1525. Notifica a mezzo posta
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 7/3/2012 del 9 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Spera

CARTELLA DI PAGAMENTO - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA - Validità notifica del titolo esattivo a mezzo servizio postale - Persona convivente con il destinatario -Residenza effettiva, dimora, domicilio del destinatario - Onere della prova contraria.
È valida la notifica del titolo esattivo effettuata a mezzo del servizio postale anche se consegnato nelle mani a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare. La consegna fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica ha l'onere di fornire idonea prova contraria a mezzo di querela di falso anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o, negligenza dell'agente postale (Cass. sentenza n. 24852/2006). (A.G.)

Riferimenti normativi: L. 890/1982, art. 1, art. 4, comma 3.

1526. Relata di notifica avvenuta a mezzo posta
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 15/3/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Spera, Relatore: Montanari

RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA - Relata di notifica - Perfezionamento della notifica a mezzo posta - Irritualità - Inesistenza della notificazione - Nullità - Sanatoria.
Non è necessaria la relata di notifica ai fini del perfezionamento della notifica ove essa avvenga a mezzo posta, essendo in tal caso detto adempimento sostituito dalla compilazione dell'avviso di ricevimento; in ogni caso, anche ove dovesse ammettersi la sussistenza dell'irritualità della notifica della cartella, essa non potrebbe certamente provocare la inesistenza della notificazione, bensì la semplice nullità,

come tale suscettibile di sanatoria *ex* art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, per effetto della rituale costituzione del soggetto notificato (Cass. Sentenze n.: 4018/07; 9377/09,14327/09). (A.G.)

1527. Notifica a mezzo raccomandata
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 29/3/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Spera

RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO - VALIDITÀ DELLA NOTIFICA - Notifica a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Intestazione cartella esattoriale - Provenienza, Indicazione e Causale.
La notificazione della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica. La cartella esattoriale, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice (Cass. sentenza n. 14894/2008). (A.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. n. 602/1973, artt. 25 e 26.

1528. Notifica della cartella a coobbligato
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 18/1/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Febbraro

DECADENZA - NOTIFICA CARTELLA A COOBBLIGATO - Controllo formale *ex* art. 36 *bis* - Notifica cartella a coobbligato - Interruzione prescrizione - Decadenza - Sussiste.
La notifica della cartella di pagamento ad uno dei coobbligati non impedisce il verificarsi della decadenza, atteso che l'art. 1310 c.c., in tema di prescrizione, non è applicabile anche alla decadenza non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti. La prescrizione si fonda sull'estinzione del diritto che, per l'inerzia del titolare, si presume abbandonato mentre la decadenza, invece, si fonda sulla necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale, l'atto è inefficace senza possibilità di applicare alla decadenza le norme relativa alla sospensione della prescrizione. (E.B.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1310.

1529. Ruolo straordinario
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 3 - sentenza n. 39/3/2012 del 20 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Spera

RUOLO STRAORDINARIO - PERICOLO PER LA RISCOSSIONE - Riscossione anticipata e totale delle imposte accertate - Presupposto essenziale - Concreto e fondato pericolo per la riscossione - Limitazioni quantitative accertamenti non definitivi.

Il ruolo straordinario consente alla Amministrazione Finanziaria l'anticipata e totale riscossione delle maggiori imposte accertate, in deroga alle disposizioni che regolano l'iscrizione provvisoria in pendenza del presupposto tributario. L'emissione di tale tipo di ruolo è, tuttavia, subordinata alla sussistenza di un presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza di un concreto e fondato pericolo per la riscossione dell'imposta, dovendo — in mancanza — l'Amministrazione fare obbligatoriamente ricorso al ruolo ordinario, con le conseguenti limitazioni quantitative nell'iscrizione del tributo in caso di accertamenti non ancora definitivi in conseguenza del ricorso prodotto dal contribuente (Cass. sentenza n. 11736/2011). (A.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 11, comma 3, art. 15 e art. 15 *bis*; D.Lgs. 546/1992, art. 68.

1530. Società non operativa
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 17/4/2012 del 22 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Abate

Cartella pagamento - 36 *bis* D.P.R. 600/1973 - Liquidazione - Società non operativa - Elusione.
La mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del reddito imponibile minimo in base al cosiddetto test di verifica dell'operatività genera il diritto dell'erario di liquidare il dovuto sebbene la società sia stata posta in liquidazione volontaria. È proprio per impedire che opzioni similari consentano elusioni di imposta che è stato previsto il reddito minimo imponibile e sono state comprese tra le non operative anche le società in liquidazione. (L.C.)

1531. Notifica della cartella
Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 43/1/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Omessa allegazione sentenza da cui trae origine la cartella - Notifica a mezzo del servizio postale - Illegittimità - Non sussiste.
Non è censurabile l'omessa allegazione della sentenza da cui trae origine la cartella dal momento che il riferimento alla sentenza stessa consente al contribuente di conoscere la motivazione dell'iscrizione a ruolo. In materia di notifica, la disciplina dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 è derogatoria delle disposizioni del codice di procedura civile. Pertanto il solo adempimento a cui deve ottemperare Equitalia quando si avvale del servizio postale è l'invio di plico chiuso, contenente la cartella di pagamento, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e in tal caso la notifica si perfeziona con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate. (A.La.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 137 e ss.; D.P.R. 600/1973, art. 60; D.P.R. 602/1973, art. 26; L. 890/1982, art. 14.

1532. Gestione Separata INPS
Commissione Tributaria Provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 68/1/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Febbraro

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Contributi Gestione Separata - Giurisdizione - Tribunale ordinario - Sussiste.
Il giudice tributario è privo di giurisdizione per le cause aventi ad oggetto crediti previdenziali riguardanti i Fondi e le Gestioni istituiti presso l'INPS (nella specie si trattava di contributi e somme aggiuntive dovuti alla c.d. Gestione Separata *ex* art. 2, comma 26, della L. 335/1995), controversie per le quali la giurisdizione è riservata al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. (A.La.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 2; L. 335/1995, art. 2, comma 26.

1533. Notifica dell'avviso bonario
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 67/4/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Amore

Notificazioni a mezzo posta - Avviso bonario - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica cartella di pagamento - Trasmissione avviso bonario - Atto prodromico dell'iscrizione a ruolo - Mancata notifica - Illegittimità - Sussiste.
L'assenza di prova da parte dell'Ufficio dell'avvenuta notifica della comunicazione di irregolarità/avviso bonario, quale atto prodromico dell'iscrizione a ruolo, presume la mancata notifica di detto atto ed è causa di illegittimità della cartella di pagamento. (A.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36.

1534. Dilazione di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 14/2/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Guarneri

RISCOSSIONE - DLAZIONE DI PAGAMENTO - Temporanea difficoltà - Riduzione valore produzione - Affitto ramo azienda - Finanziamenti dei soci - Difficoltà consolidata e strutturale - Consegue - Dilazione - Non può essere concessa.
Il requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà richiesto dal'art. 19 del D.P.R. 602/1973 per ottenere la dilazione del pagamento delle somme dovute, non comprende le situazioni in cui la difficoltà non sia più solo finanziaria ma economica, non temporanea ma consolidata e strutturale. La riduzione del valore della produzione per due periodi d'imposta, l'affitto di ramo d'azienda e gli affidamenti bancari ottenuti dai soci e la cessione di beni personali per finanziare la società dimostrano come le difficoltà di quest'ultima siano consolidate e strutturali, pertanto non può essere concessa la dilazione di pagamento delle somme dovute. (M.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 19.

1535. Intimazione di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 35/1/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Deantoni

CARTELLA DI PAGAMENTO - SCADENZA DEI TERMINI D'IMPUGNAZIONE - Intimazione di pagamento - Impugnazione dell'intimazione - Contestazione del contenuto della cartella definitiva - Inammissibilità.

Qualora siano scaduti i termini per l'impugnazione della cartella di pagamento, la notifica dell'intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.P.R. 602/1973, non vale a rimettere il contribuente in termini per l'impugnazione della cartella. L'intimazione di pagamento infatti è un atto semplicemente funzionale all'inizio dell'esecuzione forzata una volta che quest'ultima non sia stata avviata entro un anno dalla notificazione della cartella. Deve quindi essere dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente che impugni la cartella di pagamento in occasione della notificazione dell'intimazione di pagamento. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 50; D.Lgs. 546/1992.

1536. Ipoteca
Commissione tributaria provinciale di Lecco - Sez. 2 - sentenza n. 41/2/2012 del 16 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Catalano

Ipoteca - Misura cautelare conservativa - Non rappresenta l'inizio dell'esecuzione - Art. 50 comma. 2 D.P.R. 602/1973 - Necessità - Non sussiste.
L'iscrizione ipotecaria non è ancora un atto dell'esecuzione forzata che inizia con il pignoramento bensì un atto di garanzia conservativa e cautelare a favore del creditore: ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/1973 essa è espressamente subordinata al mero decorso del termine di cui all'art. 50 comma 1 del D.P.R. 602/1973 cioè al trascorrere del termine di 60 gg. dalla notificazione delle cartelle senza che sia intervenuto il pagamento e non già agli adempimenti di cui al comma 2 di tale articolo, necessari ai soli fini dell'esecuzione esattoriale. Conseguentemente l'avviso previsto dall'art. 50 comma 2 del D.P.R. 602/1973 deve precedere gli atti esecutivi di espropriazione e non l'iscrizione di ipoteca atto conservativo e cautelare. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 77.

1537. Cancellazione dal registro delle imprese
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 59/2/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

CARTELLA DI PAGAMENTO - Esterovestizione societaria - Cancellazione dal registro delle imprese - Iscrizione a ruolo "provvisoria" - Legittimità - Sussiste.
Gli atti di accertamento e di riscossione emessi nei confronti di una società apparentemente di diritto lussemburghese (ma avente di fatto sede in Italia) cancellata dai registri delle imprese sono legittimi in virtù di quanto disposto dall'art. 2495 comma 2 del c.c.. L'iscrizione a ruolo provvisoria ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602/1973, in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso l'avviso di accertamento, non può ritenersi abrogata dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 in quanto l'art. 15 citato riguarda la riscossione del tributo nella fase amministrativa nell'ambito della disciplina dell'iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi, mentre il sopravvenuto art. 68 regola — in materia di esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie — la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. (A.La.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; D.P.R. 602/1973, art. 15; D.Lgs. 546/1992, art. 68.

1538. Notifica a mezzo servizio postale
Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 1 - sentenza n. 28/1/2012 del 15 febbraio 2012 - Presidente: Priolo, Relatore: Bocchiola

CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA A MEZZO SERVIZIO POSTALE - Vizio di notifica - Non sussiste.
La procedura adottata dall'Agente della riscossione e cioè la notifica a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento, è consentita dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973.
In ogni caso se lo scopo della comunicazione è raggiunto il vizio di notifica è di fatto sanato. (R.L.)

Riferimenti normativi: L. 890/1982 – D.P.R. 602/1973, art. 26; c.p.c., art. 156.

1539. Ipoteca
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 5/6/2012 del 10 febbraio 2012 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Zambelli

IPOTECA - MISURA CAUTELARE CONSERVATIVA - Non rappresenta l'inizio dell'esecuzione - Intimazione ad adempiere - Art. 50 D.P.R. 602/1973 - Mancata notifica - Illegittimità iscrizione ipotecaria - Non sussiste.
Il 2° comma dell'art. 50 D.P.R. 602/1973 (secondo cui l'espropriazione forzata deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione ad adempiere ove sia decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento) è posto a tutela del contribuente nei confronti della procedura esecutiva immobiliare e non può estendersi anche alle azioni cautelari la cui esperibilità, viceversa, è condizionata unicamente allo scadere del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Pertanto l'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973 non trova applicazione quanto all'iscrizione di ipoteca perché essa non segna l'inizio dell'esecuzione ma costituisce solo atto prodromico alla stessa atteggiandosi come misura cautelare conservativa, strumentalmente connessa e preordinata all'espropriazione forzata immobiliare. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 50.

1540. Ipoteca fondo patrimoniale
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 4 - sentenza n. 11/4/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente: D'Agostino, Relatore: Mantegazza

RISCOSSIONE - FONDO Patrimoniale - IPOTECA LEGALE - Debiti tributari - Debiti "imposti" - Legittimità - Sussiste.
È legittima l'iscrizione di ipoteca, da parte dell'agente della riscossione, sui beni immobili inseriti in un fondo patrimoniale senza che a ciò osti l'art. 169 c.c. perchè detto articolo concerne solo gli atti compiuti con il consenso di entrambi i coniugi laddove l'art. 77 D.P.R. 602/1973 concerne un'ipoteca legale rispetto alla quale il contribuente deve solo subire essendo del tutto irrilevante la sua volontà sia, essendo l'ipoteca prodromica all'esecuzione, l'art. 170 c.c. perchè detto articolo vieta l'esecuzione per i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia laddove l'IRPEF non è un debito contrattualmente assunto essendo "imposto". (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 77.

1541. Cartella di pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 24 - sentenza n. 2/24/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Sacchi, Relatore: Taddei

CARTELLA DI PAGAMENTO - AVVISO BONARIO - Obbligo - Non sussiste - Indicazione responsabile del procedimento - Nullità - Non sussiste.
L'avviso bonario deve essere inviato dall'Amministrazione Finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La motivazione della cartella deve informare correttamente il contribuente sulle riprese effettuate dall'Ufficio e sulle cause delle stesse nonché porlo in condizione di esercitare, nel modo più appropriato, i propri diritti difensivi. L'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione Finanziaria non è richiesta dallo Statuto del contribuente a pena di nullità, in quanto tale sanzione è applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000.

1542. Iscrizione ipotecaria su immobili sociali
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 19 - sentenza n. 3/19/2012 del 16 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Piglionica

ISCRIZIONE IPOTECARIA SU IMMOBILI SOCIALI - Mancata intimazione art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 - Nullità.
È nulla l'iscrizione ipotecaria sugli immobili sociali non preceduta dall'intimazione di cui all'art. 50, comma 2 del D.P.R. n. 602/1973; trattasi di norma inserita nel capo II "*Espropriazione forzata*" che va coordinata con i successivi artt. 76 e 77 anch'essi relativi all'espropriazione forzata. (R.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 50, comma 2.

1543. Omesso versamento imposta dichiarata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 9/50/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Introini

IRAP - Omesso versamento imposta dichiarata - Liquidazione *ex* art. 36 *bis* D.P.R. 600/1973 - Impugnazione cartella di pagamento - Motivi di ricorso - Inesistenza del presupposto impositivo - Inammissibilità.
La cartella di pagamento mediante la quale venga recuperato l'omesso versamento del saldo Irap regolarmente dichiarato, emessa a seguito di controllo effettuato ai sensi dell'articolo 36 *bis* D.P.R. 600/1973 e regolarmente preceduta dalla comunicazione prevista dalla medesima norma, è impugnabile solamente per vizi propri. Ne consegue che il contribuente non può attraverso l'impugnazione della suddetta cartella far valere la mancanza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di cui all'articolo 2, D.Lgs. 446/1997 (al contrario il Collegio ritiene che egli avrebbe dovuto versare l'imposta dichiarata chiedendone successivamente il rimborso ed impugnandone, eventualmente, il diniego facendo valere l'assenza del presupposto impositivo). (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2; D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*..

1544. Iscrizione ipotecaria ed intimazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 22 - sentenza n. 6/22/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente: Izzi; Relatore: Musilli

ISCRIZIONE IPOTECARIA - *Ex* art. 77 D.P.R. 602/1973 - Intimazione *ex* art. 50 commi 1 e 2 D.P.R. 602/1973 - Mancata notifica - Annullamento - Consegue.
È nulla la iscrizione ipotecaria non preceduta, in violazione dell'art. 77 D.P.R. 602/1973, dalla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50 commi 1 e 2 del citato D.P.R. (Contra Cass. 9096/2012). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77.

1545. Tarsu, cartella di pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 51/67/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Palestra, Relatore: Sacchi

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - TARSU - Necessità di previa notifica di un avviso di accertamento - Esclusione.
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la normativa di cui al R.D. n. 1175/1931, e successive integrazioni e modificazioni non prevede alcuna necessità della previa notifica di un avviso di accertamento per l'iscrizione a ruolo del tributo successiva alla prima, in assenza di denunciate variazioni o di richieste di esenzioni o riduzioni dell'imposta (Conf. Cass. 5895/2002, 19255/2003,1927/2007). (P.M.)

Riferimenti normativi: R.D. 1175/1931; D.Lgs. 507/1993, artt. 70 e 71.

1546. Notificazione della cartella
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 15/26/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Molina

NOTIFICAZIONE - AVVISO DI RICEVIMENTO - SOTTOSCRIZIONE - Persone abilitate - Compilazione relata - Non prevedibilità.
Ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, la notifica si perfezione con la semplice sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate *ex* art. 26 comma 2 D.P.R. 602/73. Non è prevista, quindi, la compilazione della relata, che è invece presente sulla cartella sigillata all'interno del plico, in quanto materialmente non compilabile. Deve essere altresì respinta la disciplina *ex* 890/1982, in quanto l'art. 14, comma 1, parte II, L. 890/1982, fa espressamente salvo quanto disposto dall'art. 26 D.P.R. 602/1973, non essendo applicabile per tale metodologia di notificazione alcun richiamo ad altre forme particolari. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26; L. 890/1982, art. 14, comma 1.

1547. Compensi di riscossione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 7/29/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Alparone

COMPENSI DI RISCOSSIONE - Modifiche ai compensi - Natura sanzionatoria degli aggi - Irretroattività.

Anteriormente alla modifica normativa prevista dall'art. 32 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, il diritto di riscossione corrispondente al 4,65% di quanto iscritto a ruolo era dovuto a carico del contribuente solo in caso di pagamento oltre i termini di scadenza del ruolo. La novella ha, invece, previsto che i compensi per la riscossione siano dovuti anche prima della scadenza del termine di pagamento della cartella. Essi hanno natura sanzionatoria e di conseguenza la modifica non può essere applicata retroattivamente. (M.Ba.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 112/1999, art. 17; D.L. 185/2008, art. 32.

1548. Intimazione ad adempiere
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 26/26/2012 del 1 marzo 2012 - Presidente: Molina, Relatore: Gesualdi

ISCRIZIONE DI IPOTECA - Intimazione ad adempiere - Omissione - Illegittimità.
Ai sensi dell'art. 50 comma 2 D.P.R. 602/1973, l'iscrizione di ipoteca deve essere preceduta da un avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, atto prodromico indispensabile per dare corso all'esecuzione forzata. Da tale omissione, integrante una violazione delle norme che disciplinano il procedimento di riscossione coattiva, discende l'illegittimità del provvedimento di iscrizione ipotecaria, per mancata notifica di un atto ad esso presupposto. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 50, comma 2.

1549. Responsabile del procedimento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 31 - sentenza n. 28/31/2012 del 9 marzo 2012 - Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Trinca Colonel

CARTELLA DI PAGAMENTO - Indicazione responsabile del procedimento.
L'eccezione per omessa indicazione, nella cartella di pagamento, del responsabile del procedimento è infondata se la cartella esattoriale è riferita a ruoli consegnati all'agente della riscossione in data antecedente al primo giugno 2008. (A.D.S.)

Riferimenti normativi: D.L. 248/2007, art. 36 comma 4 *ter*.

1550. Omessa sottoscrizione cartella pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 38/43/2012 del 14 marzo 2012 - Presidente e Relatore Tucci

VIZI DELLA CARTELLA - Omessa sottoscrizione - Nullità cartella di pagamento- Non sussiste.
Nel quadro normativo vigente non è dato riscontrare alcuna disposizione che preveda l'obbligo di sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento di emissione della cartella di pagamento. L'ordinanza n. 377/2007 della Corte Costituzionale fa esclusivo riferimento all'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento. (G.T.)

Riferimenti normativi: L. 241/1990, art. 6 lett. *e*).

1551. Controllo automatizzato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 46 - sentenza n. 29/46/2012 del 2 aprile 2012 - Presidente: Pezza, Relatore: Cucchi

Controlli automatizzati - Errori nella compilazione della dichiarazione - Cartella *ex* art. 36 *bis* D.P.R. n. 600/1973 - Legittimità - Sussiste.
La presenza nella dichiarazione dei redditi di un contribuenti di errori (quali l'indicazione di un credito in misura maggiore di quanto spettante ed il conseguente mancato versamento delle imposte dovute) giustifica l'emissione di una cartella *ex* art. 36 *bis* D.P.R. n. 600/1973 senza la necessità della preventiva emissione di un avviso di accertamento. (M.A.B.)

1552. Ruolo e operazioni elusive
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 36/12/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Siniscalchi, Relatore: Noschese

ISCRIZIONE A RUOLO - Dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale *ex* art. 37 *bis* comma 6 del D.P.R. n. 600/1973 - Ruolo straordinario - Non sussiste.
Il combinato disposto di cui all'articolo 37 *bis*, comma 6, D.P.R. n. 600/73 — il quale esclude nel caso di contestazioni concernenti operazioni poste in essere con scopi elusivi il potere dell'Ufficio di eseguire iscrizioni a ruolo prima della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale — e all'articolo 68, D.Lgs. n. 546/92, riguarda solamente la formazione di ruoli ordinari e non di ruoli straordinari. (A.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 37 *bis* comma 6; D.Lgs. 546/1992, art. 68.

1553. Notifica "diretta" a mezzo posta della cartella pagamento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 43 - sentenza n. 56/43/2012 del 11 aprile 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Imbriani

VIZI DELLA NOTIFICAZIONE - Notifica cartella di pagamento con semplice raccomandata - Inesistenza - Notifica diretta da parte del concessionario a mezzo posta - Illegittimità.
La cartella di pagamento inviata al contribuente con semplice raccomandata e in violazione delle norme di legge (artt. 148 e 149 c.p.c. e art. 3, comma 2, L. n. 890/1982) deve considerarsi inesistente in quanto la relata di notifica non è stata compilata, manca il numero cronologico e la sottoscrizione del notificatore sulla busta.
Inoltre, con riferimento alla notifica diretta da parte di Equitalia, la notifica a mezzo posta può essere eseguita solo dai soggetti rigorosamente indicati dalla legge tra i quali non vi rientra il concessionario della riscossione.
La necessaria intermediazione, fra concessionario e contribuente, di un soggetto abilitato allo svolgimento delle relative operazioni, rappresenta il tratto distintivo delle notificazioni in senso, differenziandosi dalle altre misure di semplice conoscenza. (G.T.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 148 e 149; L. 890/1982, art. 3 comma 2; D.P.R. 602/1973, art. 26 comma 1.

1554. Iscrizione di ipoteca
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 40/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Introini, Relatore: Natola

RISCOSSIONE - ISCRIZIONE DI IPOTECA - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - Esclusione - Termini - Applicazione art. 50 comma 2 del D.P.R. 602/1973 - Non si applica.
L'iscrizione di ipoteca non è un atto connesso all'espropriazione immobiliare ma solo alla fase antecedente all'esproprio, l'ipoteca infatti mira a garantire la riscossione del credito ma è avulsa dal procedimento esecutivo ed autonoma da esso quanto a finalità e disciplina. Ne consegue che alle iscrizioni ipotecarie non si applica il termine dilatorio di 5 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento previsto dall'art. 50 comma 2 del D.P.R. 602/1973. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 50.

1555. Iscrizione di ipoteca
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 45/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

RISCOSSIONE - ISCRIZIONE DI IPOTECA - Oltre l'anno dalla notifica delle cartelle - Notifica dell'intimazione all'adempimento - Obbligatoria - Iscrizione ipotecaria in assenza di intimazione - Annullamento.
Decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'iscrizione di ipoteca deve essere preceduta dalla notifica obbligatoria dell'intimazione all'adempimento di cui all'art. 50 del D.P.R. 602/1973 e deve avvenire decorso il termine dilatorio di 5 giorni ivi previsto. In mancanza della suddetta notifica il concessionario è sprovvisto di titolo per l'iscrizione dell'ipoteca e la stessa, se effettuata, deve essere annullata. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 50.

1556. Omesso versamento dell'imposta dichiarata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 50/50/2012 del 24 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Zevola

IMPOSTA - OMESSO VERSAMENTO - Controlli automatici - Obbligo comunicazioni al contribuente - Non sussiste - Nullità della cartella - Non sussiste.
L'art. 36 *bis* comma 3 del D.P.R. 600/1973 in materia di tributi diretti e l'art. 54 *bis* comma 3 del D.P.R. 633/1972 in materia di IVA, dispongono che deve essere data comunicazione al contribuente dell'esito dei controlli automatici, solo quando tale esito è diverso da quello indicato nella dichiarazione; analogamente l'avviso di cui all'art. 6 della L. 212/2000 deve essere inviato a pena di nullità nei soli casi sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Pertanto, qualora (come nel caso di specie) non sia in discussione il tenore della dichiarazione ma l'omesso versamento di quanto dichiarato, le omissioni delle suddette comunicazioni preventive sono irrilevanti e non possono condurre all'annullamento della cartella di pagamento. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; D.P.R. 633/1972, art. 54 *bis*; L. 212/2000, art. 6.

1557. Controllo automatizzato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 30 - sentenza n. 35/30/2012 del 2 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Paganini

CONTROLLO AUTOMATIZZATO - Mancata notifica avviso bonario - Violazione diritto di difesa - Non sussiste - Cartella esattoriale - Legittima.
La mancata notifica dell'avviso bonario non rende illegittima la cartella di pagamento che, in conseguenza di controllo automatizzato, recupera a tassazione un credito IVA utilizzato due volte in dichiarazione. Infatti, non può ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto non vi è alcuna *res dubia* ma unicamente un evidente errore da correggere. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*.

1558. Iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 94/36/2012 del 11 maggio 2012 - Presidente: Pizzo, Relatore: Beretta

ISCRIZIONE IPOTECARIA - NATURA - Atto dell'esecuzione - Sussiste - Non applicazione art. 50 D.P.R. 602/1973 - Illegittimità.
L'iscrizione ipotecaria è atto prodromico all'esecuzione, pertanto postula la necessaria applicazione degli artt. 45 e ss. del D.P.R. 602/1973. È dunque illegittima l'iscrizione ipotecaria non preceduta dall'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del citato D.P.R. 602/1973 se l'espropriazione forzata ha avuto inizio dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/73, artt. 50 e 77.

1559. Omessa notifica dell'atto presupposto
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 49 - sentenza n. 58/49/2012 del 18 maggio 2012 - Presidente e Relatore: Leotta

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - NOTIFICA ATTO PRESUPPOSTO - OMISSIONE - Vizio Procedurale - Diritto di difesa - Nullità atto.
In materia di riscossione delle imposte, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta consentita di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o no di tale pretesa (Corte di Cassazione sentenza n. 5791 del 4 marzo 2008). (A.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19, comma 3.

1560. Delega in via telematica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 54/34/2012 del 30 maggio 2012 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

RISCOSSIONE - DELEGA IN VIA TELEMATICA - Notifica e contenuto della cartella - Non rileva.
Laddove un concessionario della riscossione individui sul territorio l'ufficio periferico competente ad agire nei confronti del contribuente trasferitosi nelle more del procedimento, delega questo in via telematica senza che la delega debba essere necessariamente notificata al contribuente o che della stessa debba essere fatta menzione nella cartella di pagamento, in quanto il conferimento della delega è una procedura interna al concessionario medesimo. (B.N.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 46.

1561. Natura della dichiarazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45, sentenza n. 61/45/2012 del 4 giugno 2012, Presidente: Servetti, Relatore: Staunovo Polacco

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA "A FAVORE" DEL CONTRIBUENTE - PRESENTAZIONE TARDIVA - LEGITTIMITÀ - Notifica di cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato - Diritto ad impugnare l'iscrizione a ruolo - Sussiste.
La dichiarazione integrativa "a favore" del contribuente presentata oltre i termini di legge, se pure legittima l'esclusione della stessa dall'attività di liquidazione del tributo, portando alla notifica della cartella di pagamento in seguito al controllo automatizzato, non impedisce al contribuente di chiedere, impugnando l'iscrizione a ruolo, la correzione dell'errore originariamente commesso e successivamente emendato con la dichiarazione integrativa. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, art. 2, comma 8 *bis*.

1562. Natura della dichiarazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 42, sentenza n. 81/42/2012 del 17 maggio 2012, Presidente e Relatore: De Ruggiero

DICHIARAZIONE IMPOSTA NON DOVUTA - CONTESTAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE IN FASE CONTENZIOSA - Legittimità - Sussiste - Obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa a favore - Non sussiste.
La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma è una dichiarazione di scienza e di giudizio. Se affetta da errore di fatto o di diritto la dichiarazione è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa. Il limite temporale per la emendabilità "a favore" previsto dall'art. 2, comma 8 *bis*, D.P.R. n. 322/1998 in ossequio ai principi di cui agli artt. 53 e 97 della Costituzione deve ritenersi circoscritto ai casi in cui il contribuente intenda utilizzare direttamente "in compensazione" le minori imposte risultanti dalla integrativa. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, artt. 1 e 2; Costituzione, artt. 53 e 97.

1563. Requisiti della cartella esattoriale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 80/45/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo

CARTELLA DI PAGAMENTO - REQUISITI - Indicazione della data in cui il ruolo è reso esecutivo - È necessaria - Omessa indicazione della data di consegna del ruolo - Irrilevanza.
Ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, la cartella di pagamento deve contenere, fra l'altro, l'indicazione della data in cui il ruolo è reso esecutivo. La mancata indicazione della diversa data di consegna del ruolo, pertanto, non è causa di nullità della cartella. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, artt. 25 e 26 comma 1.

1564. Notifica a mezzo posta della cartella esattoriale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 45 - sentenza n. 80/45/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo

NOTIFICA DELLA CARTELLA - A mezzo del servizio postale - Nullità ed inesistenza giuridica - Sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo - Applicabile ai soli atti di natura processuale - Notifica diretta della cartella da parte del concessionario, senza l'intervento dell'agente all'uopo abilitato - Applicabilità - Inesistenza giuridica della notificazione - Insanabilità.
Per la notifica a mezzo posta degli atti tributari bisogna distinguere fra gli atti del processo tributario, la cui nullità, come per gli altri atti di natura processuale, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., e atti amministrativi tributari, quali debbono essere considerate le cartelle di pagamento emesse a norma degli artt. 36 *bis* D.P.R. 600/1973 e 54 *bis* D.P.R. 633/1973, assimilabili agli avvisi di accertamento in quanto atti impositivi di natura sostanziale, per i quali, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 602/1973, nella formulazione a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 46/1999, vigente dal 1° luglio 1999, e successivamente dall'art. 1 comma 1, lett. *c*) del D.Lgs. 193/2001, vigente dal 9 giugno 2001, è esclusa la possibilità della notifica diretta a mezzo posta da parte del concessionario, senza l'intervento dell'agente all'uopo abilitato. La notificazione diretta a mezzo del servizio postale della cartella da parte di Equitalia, pertanto, senza relata di notifica e senza l'intervento dell'agente della notificazione, è atto giuridicamente inesistente, poiché atto amministrativo di natura recettizia carente di un suo requisito essenziale, e il vizio di notifica non è pertanto suscettibile di sanatoria *ex* art. 156 c.p.c., applicabile ai soli atti di natura processuale. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26 comma 1; D.Lgs. 46/1999, art. 12 comma 1; D.Lgs. 193/2001, art. 1 comma 1, lett. *c*); c.p.c., art. 156; D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; D.P.R. 600/1973, art. 54 *bis*.

1565. Fusione per incorporazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 68 - sentenza n. 54/68/2012 del 29 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Chiaro

IVA - RISCOSSIONE - Fusione di società per incorporazione - Cancellazione di società - Differenze - Facoltà dei creditori nell'uno e nell'altro caso - Cartella di pagamento notificata alla società incorporata - Illegittimità.

La società fusa per incorporazione è soggetto divenuto giuridicamente inesistente perché estinto. Pertanto, mentre in caso di cancellazione *tout court* della società deve ammettersi la possibilità per i creditori di far valere per i rapporti giuridici pendenti la propria pretesa nei confronti della società cessata (posto che altrimenti non vi sarebbe la possibilità per quest'ultima di rivalersi in alcun modo), qualora la cancellazione sia determinata da fusione per incorporazione vi è sempre la possibilità per i creditori di procedere per i rapporti pendenti nei confronti della società incorporante che vi subentra. Ne deriva, pertanto, che la cartella di pagamento notificata a società già fusa per incorporazione è illegittima poiché indirizzata a soggetto estinto e giuridicamente inesistente. (F.M.)

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 140, 143 e 145.

1566. Rimborso IVA
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 22 - sentenza n. 30/22/2012 del 30 gennaio 2012 - Presidente: Piscitello, Relatore: Petrone

ISTANZA DI RIMBORSO - SILENZIO RIFIUTO - Decadenza - Termine decennale - Non sussiste.
Il rimborso IVA deve essere richiesto, oltre che con la dichiarazione annuale, anche con il "modello VR" da presentarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA. La presentazione del modello VR è condizione indispensabile per la richiesta del rimborso. L'assenza del prescritto modello VR comporta l'onere della domanda di rimborso, soggetta al termine di decadenza biennale. (F.Ins.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21; D.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38 *bis*; D.L. 50/1997, art. 1.

1567. Mancata riassunzione del giudizio
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 29 - sentenza n. 33/29/2012 del 13 febbraio 2012 - Presidente: Gilardi, Relatore: Scarabelli

IMPUGNAZIONE - Avviso di accertamento - Accoglimento - Annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado - Mancata riassunzione - Estinzione - *Dies a quo* prescrizione - Domanda giudiziale.
Se è stata proposta opposizione a un avviso di accertamento il termine prescrizionale non corre finché è pendente il processo di opposizione. Tuttavia, se questo si estingue per mancata riassunzione, il tempo di pendenza del processo estinto è computato ai fini del maturare della prescrizione. (D.C.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 393; c.c., art. 2945; D.Lgs. 546/1992, art. 63 comma 2.

1568. Dichiarazioni integrative a favore
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 2 - sentenza n. 124/2/2012 del 5 aprile 2012 - Presidente: D'Orsi, Relatore: Vignoli Rinaldi

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE - EMENDABILITÀ - TERMINE DI DECADENZA - Distinzione commi 8 e 8 *bis* dell'art. 2 D.P.R. 322/1998 - Rimborso o compensazione.
La lettura, costituzionalmente orientata, dei commi 8 e 8 *bis* dell'art. 2 D.P.R. 322/1998, induce a ritenere ammissibile la presentazione di dichiarazioni integrative a favore del contribuente fino al termine di decadenza dall'accertamento di cui all'art. 43 D.P.R. 600/1973, in quanto la dichiarazione dei redditi è esternazione di scienza e/o giudizio e non costituisce il titolo dell'obbligazione tributaria. Il suddetto comma 8 *bis* si pone nei confronti del precedente comma 8 in un rapporto di "*species ad genus*": esso permette la compensazione d'imposta, è una via agevolata all'integrazione della dichiarazione, e pertanto ha validità ridotta. Il più ampio termine del comma 8, si coordina invece con quanto stabilito dall'art. 38 D.P.R.

602/1973 in tema di richiesta di rimborso per le maggiori imposte indebitamente versate. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, art. 2 commi 8 e 8 *bis*; D.P.R. 602/1973, art. 38; D.P.R. 600/1973, art. 43.

1569. Art. 38 D.P.R. 602/73, decorrenza termine
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 51/1/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Grasso

ISTANZA RIMBORSO - Decorrenza termine - Versamento del saldo - Alternatività fra eccedenza di importi anticipatamente corrisposti ovvero determinazione successiva.
Per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973 (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti), il termine decorre, nell'ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'"*an*" e del "*quantum*" dell'obbligazione fiscale; mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento; senza che a tal fine possano influire valutazioni interpretative inerenti al significato ed alla portata della norma di legge, allorquando questa sia rimasta immutata nel tempo, così come è avvenuto per l'art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2; D.P.R. 602/1973, art. 38.

1570. Incentivo all'esodo
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez.8 - sentenza n. 99/8/2012 del 21 maggio 2012 - Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico

RIMBORSO IRPEF - INCENTIVO ALL'ESODO - Decadenza del termine per la proposizione dell'istanza.
È legittimo computare la decorrenza della decadenza del termine di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/1973, dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto di quanto spettante a titolo di rimborso delle imposte pagate a seguito di incentivo all'esodo. Il *dies a quo* è quello del 16 gennaio 2008, data in cui la Corte di Giustizia Europea ha chiarito l'illegittimità della norma di cui all'art. 19 del D.P.R. 917/1986, in quanto contrastante con il superiore sistema comunitario che bandisce la disparità di trattamento economico in ragione del sesso. (A.L.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4; D.P.R. 602/1973, art. 38.

1571. Termine decadenziale dell'accertamento
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 16 - sentenza n. 40/16/2012 del 10 aprile 2012 - Presidente: Caristi, Relatore: Alessi

ACCERTAMENTO - TERMINE DECADENZIALE - OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE.
L'avviso di accertamento notificato oltre il termine decadenziale di cui all'art. 43 del D.P.R. 600/1973 è valido nel caso in cui l'Agenzia non si limiti al semplice richiamo degli estremi della "denuncia penale" presentata alla Procura della Repubblica. Il Giudice, per compiere una valutazione ora per allora (prognosi postuma), come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2011, deve necessariamente esaminare la copia della denuncia presentata alla Autorità Giudiziaria al fine di riscontrare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale ed accertare se l'Amministrazione Finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento. (N.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 43 comma 2 *bis*.

1572. Termine di decadenza
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 16/1/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente: Rizzo, Relatore: Fornoni

ACCONTO IRAP - ISTANZA DI RIMBORSO - TERMINE DI DECADENZA - *Dies a quo* - Giorno del versamento dell'acconto - Non è tale - Giorno del versamento del saldo - È tale.
Il termine di 48 mesi stabilito a pena di decadenza dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973 per la presentazione dell'istanza di rimborso (nella specie trattasi di istanza di rimborso IRAP per versamento dell'acconto d'imposta in carenza di presupposto), deve essere computato non dal giorno del versamento dell'acconto ma da quello del pagamento del saldo, per ciascun periodo d'imposta (sicché il Collegio ha ritenuto tempestiva un'istanza di rimborso presentata nel novembre 2009 in relazione ad un acconto d'imposta versato nel 2005). (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

1573. Interruzione della prescrizione
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 1 - sentenza n. 8/1/2012 del 11 gennaio 2012 - Presidente: Deantoni, Relatore: Fornoni

PRESCRIZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO TARSU - Avviso annullato in autotutela - Interruzione della prescrizione - Sussiste.
Un avviso di accertamento notificato nei termini (nella specie notificato da un Comune e relativo a Tarsu) anche se successivamente annullato in esercizio del potere di autotutela è un valido atto interruttivo della prescrizione, che pertanto non può essere invocata dal contribuente nei confronti del successivo avviso di accertamento sostituitivo di quello annullato in autotutela, nonostante la notifica di quest'ultimo sia avvenuta oltre l'originario termine (quinquennale) di prescrizione. (I.Bu.)

1574. Incentivo all'esodo
Commissione tributaria provinciale di Cremona - Sez. 2 - sentenza n. 11/2/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: Guarnieri, Relatore: Picasso

RIMBORSO - INCENTIVO ALL'ESODO - Termine - Decorrenza - Pubblicazione ordinanza CGE.
In materia di rimborso delle imposte versate dai lavoratori uomini sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo, il contrasto tra la normativa italiana ed i principi stabiliti dalla normativa europea non poteva essere conoscibile se non dopo l'emanazione dell'ordinanza 16 gennaio 2008 n. 16 della CGE pubblicata in GU dell'Unione del 12 aprile 2008, pertanto solo da tale data decorre il termine per presentare l'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/1973. (M.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

1575. Rimessione in termini
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 139/2/2012 del 7 giugno 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: De Biase

IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Avviso di liquidazione - Data di notifica illeggibile - Rimessione in termini - Benefici fiscali proprietà contadina - Coltivazione del fondo - Affitto a terzi per breve periodo - Agevolazione non preclusa.
La circostanza che la data di ricezione dell'avviso di liquidazione, risultante dal timbro apposto sul relativo piego postale, fosse scarsamente nitida ed intellegibile consente la rimessione in termini del contribuente che abbia tardivamente impugnato. Dalla nuova collocazione sistematica dell'istituto in questione nell'art. 153 comma 2 del c.p.c. si evince l'intenzione del Legislatore di estendere la portata applicativa della rimessione in termini anche al di fuori del procedimento e, quindi, ai termini "esterni" ai gradi del giudizio o prodromici ad esso. Ne consegue che l'art. 153 comma 2, in virtù del richiamo dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 546/1992, trova applicazione anche al procedimento tributario e agli atti ad esso direttamente prodromici.
Presupposto della fruizione delle agevolazioni previste per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina non è l'immediata e materiale disponibilità del fondo, bensì la disponibilità di diritto, purché il contribuente si attivi onde ottenere nel più breve tempo possibile la disponibilità di fatto. Un periodo di 5 mesi in cui la società acquirente non abbia coltivato il fondo non preclude il riconoscimento dell'agevolazione in questione. (A.La.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 153; D.Lgs. 546/1992, artt. 1 e 21.

1576. Rimborso IVA
Commissione tributaria provinciale di Pavia - Sez. 3 - sentenza n. 35/3/2012 del 21 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Rabai

RIMBORSO CREDITO IVA - ISTANZA - Omessa presentazione del Mod. VR - Decorso del termine *ex* art. 21, comma 2 del D.Lgs. 546/1992.
L'istanza di rimborso va presentata entro i termini di decadenza previsti dalle singole leggi d'imposta. La decadenza, diversamente dalla prescrizione, produce l'estinzione del diritto per il decorso del tempo e del mancato esercizio di un diritto entro un termine perentorio.
Il termine di decadenza *ex* art. 21 D.Lgs. 546/1992, risultando trascorso, determina l'esclusione del diritto. (R.L.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21, comma 2; – D.P.R. 322/1998, artt. 2, comma 7 e 38 *bis*, comma 1.

1577. Termine di decadenza e corte di giustizia UE
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 28/3/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Chiozzi

RIMBORSO - TERMINE DI DECADENZA - 48 mesi dal pagamento - Contrarietà alla normativa comunitaria - Sentenza della Corte di giustizia - 48 mesi dal deposito della sentenza - Tempestività - Sussiste.
Il termine di decadenza di 48 mesi per l'istanza di rimborso inizia a decorrere dal deposito della sentenza della Corte di Giustizia che ha espressamente dichiarato l'incompatibilità della norma nazionale con il diritto comunitario e non dal pagamento dell'imposta perché solo con la pubblicazione della sentenza deve ritenersi che il contribuente abbia avuto consapevolezza del diritto al rimborso. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38.

1578. Cartella, notifica a mezzo posta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 3/50/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Introini

CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA - Perfezionamento della notifica - Sottoscrizione avviso ricevimento.
In tema di notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo del servizio postale, le disposizioni di cui all'articolo 26 D.P.R. n. 602/1973 lette in combinato disposto con quelle di cui all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, stabiliscono una disciplina speciale che deroga a quella contenuta nel c.p.c e in forza della quale la notifica della cartella si perfeziona con la mera sottoscrizione dell'avviso di ricevimento. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 26; D.P.R. 600/1073, art. 60.

1579. Prescrizione decennale dall'intervenuto giudicato
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 40 - sentenza n. 18/40/2012 del 20 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Sacchi

CARTELLA DI PAGAMENTO - TERMINE DI NOTIFICA - Accertamento divenuto definitivo in conseguenza di giudicato - Termine *ex* art. 25 comma 1, lett. *c*) del D.P.R. 612/1973 - Inapplicabilità - Termine di prescrizione ordinaria decennale dall'intervenuto giudicato - Applicabilità.
Allorquando un accertamento si sia reso definitivo, non per decorso dei termini di legge per la sua impugnazione, bensì a seguito di intervenuto giudicato sfavorevole al contribuente, il termine per la notifica della conseguente cartella esattoriale non è più quello previsto dall'art. 25 comma 1, lett. *c*) del D.P.R. 602/1973, che fissa la scadenza al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, bensì quello della prescrizione ordinaria decennale previsto per *l'actio iudicati* dall'art. 2953 del c.c.. (F.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 25 comma 1; c.c., art. 2953.

1580. Art. 38 D.P.R. 602/1973
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 11/50/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Introini

RIMBORSO - IMPOSTA SOSTITUTIVA PARTECIPAZIONI SOCIALI - Termine art. 38 D.P.R. 602/1973 - Natura decadenziale - Sussiste - Art. 21 D.Lgs. 546/1992 - Irrilevanza.
Ai sensi dell'articolo 38, D.P.R. 602/1973, il termine di 48 mesi dalla data del versamento entro cui presentare istanza di rimborso dell'imposta versata è previsto a pena di decadenza. Ne consegue che il contribuente non può, dopo la scadenza del suddetto termine, chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni sociali versata ai sensi dell'articolo 5 L. 448/2001, neppure qualora siano successivamente intervenute norme ad esso più favorevoli (legge finanziaria 2008). Peraltro nel caso di specie non è neppure invocabile la norma generale sui rimborsi di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992, in quanto quest'ultima non costituisce proroga delle disposizioni suddette atteso che il presupposto per beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge finanziaria 2008 è diverso da quello originariamente previsto dalla L. 448/2001. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38; L. 448/2001, art. 5; D.Lgs. 546/1992, art. 21.

1581. Istanza di rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 27/44/2012 del 17 febbraio 2012 - Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti

TERMINI - ISTANZA DI RIMBORSO - Termine di decadenza - Decorrenza - Deposito sentenza Corte di giustizia - Presupposto per il decorso del termine - Sussiste.
Il termine di decorrenza dei 48 mesi per la richiesta di rimborso inizia a decorrere dal momento in cui sorge il presupposto per la restituzione. In presenza di una sentenza della Corte Europea che dichiari illegittimo (per contrasto) un tributo, il diritto a pretendere il rimborso di quanto versato deve intendersi integrato (*dies a quo*) non già in occasione del versamento, ma in occasione della conoscenza dell'inesistenza dell'obbligo. Quanto premesso è confermato dall'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 546/1992 che individua il *dies a quo* nel momento in cui si verifica il presupposto per la restituzione. (M.F.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38; D.Lgs. 546/1992, art. 21.

1582. Restituzione di indebito comunitario
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 36 - sentenza n. 31/36/2012 del 21 febbraio 2012 - Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta

INDEBITO COMUNITARIO - RESTITUZIONE - Termine di decadenza - Decorrenza - Trasposizione di direttiva comunitaria.
Se al momento in cui la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato la non conformità comunitaria di una norma nazionale, il cittadino non aveva un termine utile per esercitare il proprio diritto alla restituzione dell'imposta ritenuta illegittima, o se tale esercizio gli era reso troppo difficile, il *dies a quo* per il computo del termine decadenziale per la presentazione dell'istanza di rimborso previsto dalla norma nazionale (nel caso di specie art. 38 del D.P.R. n. 602/1973), decorre dal momento dell'esatta trasposizione della direttiva comunitaria. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973.

1583. Credito d'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 26 - sentenza n. 28/26/2012 dell'1 marzo 2012 - Presidente: Molina, Relatore: Grimaldi

TERMINE DI DECADENZA - Credito d'imposta - Dichiarazione dei redditi - Applicabilità.
L'art. 6 del D.M. 275/1998 è generico, atteso che si limita soltanto a sancire che il credito d'imposta è indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso. Sorge pertanto il problema di stabilire se sia legittimo applicare, nelle singole fattispecie, la richiamata disposizione regolamentare. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.M. 275/1998, art. 6.

1584. Rimborso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 20/7/2012 del 2 marzo 2012 - Presidente: Arbasino, Relatore: Gatti

Rimborso - Termine per proporre l'istanza - Decorrenza - Momento in cui si realizza il presupposto della restituzione.
Poiché deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria all'istituto del rimborso su istanza di parte, si deve ritenere che il termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso di un versamento diretto decorra dal momento in cui sorge il presupposto per la restituzione. (F.A.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, art. 38; D.Lgs. 546/1992, art. 21, comma 2.
.

1585. Diritto al rimborso, termine quadriennale
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 28 - sentenza n. 39/28/2012 del 3 aprile 2012 - Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

DIRITTO AL RIMBORSO - SUSSISTENZA - Termine quadriennale - Dichiarazione a favore del contribuente - Rettifica della dichiarazione - Legittimità.
La risoluzione ministeriale n. 459//E del 2 dicembre 2008, in superamento della tesi restrittiva espressa con la precedente risoluzione 24/E del 14 febbraio 2007, ha riconosciuto la sussistenza del diritto al rimborso entro il termine quadriennale previsto dall'art. 38 D.P.R. 602/1973, allorquando sia stata presentata una dichiarazione a favore del contribuente oltre il termine contemplato dal comma 8 *bis* dell'art. 2 D.P.R. 322/1998. Ne consegue la legittimità della rettifica della dichiarazione operata dal contribuente nel più ampio termine di quattro anni previsto dall'art. 43 D.P.R. 600/73 e la conseguente, sopravvenuta illegittimità della cartella impugnata. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: Risoluzione Ministeriale n. 459//E del 2 dicembre 2008; Risoluzione 24/E del 14 febbraio 2007; D.P.R. 322/1998, art. 2, comma 8 *bis*; D.P.R. 600/73, art. 43.

1586. Rivalutazione di terreni edificabili
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 35/7/2012 del 5 aprile 2012 - Presidente: Bitto, Relatore: Crespi

IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI - Versamenti - Ulteriore rivalutazione con pagamento di imposta - Istanza di rimborso - Termine biennale - Decorrenza - Dal giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione.
In tema di rivalutazione di terreni edificabili e con destinazione agricola, le somme versate a titolo di imposta sostitutiva, quando il contribuente effettui successivamente ulteriori rivalutazioni, sono rimborsabili secondo la norma residuale dell'art. 21, D.Lgs. 546/1992, poiché il diritto alla restituzione origina da un fatto sopravvenuto al pagamento. (F.A.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 21; L. 448/2001, art. 7; L. 244/2007, art. 1, comma 91.

1587. Benefici prima casa, termine per il recupero dell'imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 63/50/2012 del 29 maggio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

IVA - BENEFICI PRIMA CASA - DECADENZA - Termine triennale - Proroga ai sensi dell'art. 11 L. 289/2002 - Non applicabile - Avviso di liquidazione emesso dopo la scadenza del termine - Nullità.
Nel caso di acquisto di un immobile destinato a prima casa del contribuente, i termini di decadenza per l'accertamento ai fini IVA sono fissati per legge in tre anni dal verificarsi dell'evento che determina la decadenza dai benefici fiscali concessi per l'acquisto di abitazioni non di lusso (nel caso di specie si trattava del mancato trasferimento della residenza). Tali termini non sono prorogabili in forza dell'art. 11, L. 289/2002 qualora, come nel caso di specie, al momento dell'entrata in vigore della L. 289/2002 il contribuente non si trovava nelle condizioni per aderire al condono. Ne consegue la nullità dell'avviso di liquidazione emesso dopo la scadenza del termine triennale. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 76; L. 289/2002, art. 11.

1588. Rimborso IRAP
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 65/50/2012 del 29 maggio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

TERMINI - DECADENZA RIMBORSO IRAP - DECORRENZA - Giorno del versamento - È tale - Consolidamento della giurisprudenza - È irrilevante.
Deve essere disposto il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di IRAP per carenza del requisito dell'autonoma organizzazione, tuttavia tale rimborso non può essere disposto se l'istanza è presentata oltre il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento di cui all'art. 38, D.P.R. 602/1973. Peraltro ai fini della decorrenza di tale termine è irrilevante il momento in cui è venuta a consolidarsi la giurisprudenza in materia di presupposto IRAP. (G.M.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, art. 2; D.P.R. 602/1973, art. 38.

1589. Ravvedimento operoso
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 23/1/2012 del 13 gennaio 2012 - Presidente e Relatore:. D'Orsi

SANZIONE - RAVVEDIMENTO OPEROSO - Legittimo in presenza di carente modesto versamento - Ravvedimento parziale - Sussiste.
È illegittima la cartella di pagamento recante la sanzione piena del 30% sul totale del versamento effettuato dal contribuente in sede di ravvedimento operoso, ritenuto dall'Agenzia delle entrate inefficace per aver omesso il contribuente il versamento di interessi insufficienti, per modesti importi. L'iscrizione della sanzione piena assimila il carente versamento all'omesso versamento e disattende la prassi amministrativa che ammette per i versamenti eseguiti in misura insufficiente il ravvedimento parziale. Negare il ravvedimento operoso per una differenza irrisoria è illegittimo in quanto contrasta con i principi di correttezza e buona fede cui deve uniformarsi l'azione dell'amministrazione nei confronti del contribuente. (F.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 13.

1590. Annullamento delle sanzioni
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 24 - sentenza n. 13/24/2012 del 27 gennaio 2012 - Presidente e Relatore: Orsatti

ACCERTAMENTO - ANNULLAMENTO - NON ACCOGLIMENTO - Sanzioni - Richiesta di annullamento.
Il mancato annullamento dell'avviso di accertamento richiesto dal contribuente, giustificato dal fatto che per gli anni in esame non era stata presentata alcuna dichiarazione e non erano stati versati gli importi dovuti ai fini IRPEF, IRAP e IVA, non pregiudica la richiesta di annullamento delle sanzioni, non degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 6, c. 3 del D.Lgs. 472/1997. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 6, comma 3.

1591. Incertezza normativa
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 40 - sentenza n. 27/40/2012 del 31 gennaio 2012 - Presidente: Natola, Relatore: Carfagna

IRES - IRAP - Maggiore imposta dovuta a seguito di successiva interpretazione dell'A.F. - Presentazione dichiarazione integrativa - Sanzioni per tardivo versamento - Inapplicabilità - Cartella di pagamento - Illegittimità.
Se il contribuente ha presentato la dichiarazione integrativa ed ha versato la maggiore imposta per adeguarsi ad un'interpretazione resa dall'Agenzia delle Entrate successivamente al versamento, in una fattispecie in cui prima del chiarimento sussisteva incertezza normativa, è illegittima la cartella di pagamento con la quale l'Ufficio contesta la sanzione per tardivo versamento dell'imposta. (M.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 36 *bis*; D.Lgs. 471/1997, art. 13; D.Lgs. 472/1997, art. 6.

1592. ***Favor rei***
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 24/35/2012 del 2 febbraio 2012 - Presidente: Brecciaroli, Relatore: Faranda

PRINCIPIO DEL *FAVOR REI* - APPLICAZIONE RETROATTIVA - ATTO NON DEFINITIVO - Estensione del principio del *favor rei* anche al settore tributario.
La riduzione della sanzione ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo — come previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 471/1997, modificato dall'articolo 23 comma 31 del D.L. 98/2011 — deve valere, per il principio del *favor rei,* anche per il passato.
La previsione di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 472/1997 ha esteso il principio del *favor rei* anche al settore tributario sancendone l'applicazione retroattiva all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non debba qualificarsi definitivo. Ciò comporta che le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute devono essere applicate anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. (M.P.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 3 comma 3; D.Lgs. 471/1997, art. 13 comma 1; D.L. 98/2011, art. 23 comma 31.

1593. **Ravvedimento operoso**
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44 - sentenza n. 26/44/2012 del 3 febbraio 2012 - Presidente: Golia, Relatore: Ruggiero

RAVVEDIMENTO OPEROSO - OMESSO VERSAMENTO - Importo irrisorio a titolo di interessi - Applicazione della sanzione piena - Sproporzione - Sussiste.
Qualora il contribuente per un errore materiale in sede di ravvedimento operoso versi minori interessi per un importo irrisorio (nel caso, euro 0,69), l'Ufficio non può irrogare la sanzione piena in luogo di quella ridotta prevista dalle disposizioni in materia di ravvedimento operoso e ciò sia perché la disciplina in questione non prevede che un eventuale carente versamento della quota relativa agli interessi possa precludere il perfezionamento del ravvedimento operoso sia perché, nel caso di specie, l'esiguità del carente versamento è tale da rendere assurdamente sproporzionata la pretesa di applicazione della sanzione piena. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 13.

1594. **Errore formale e sostanziale**
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 33/43/2012 del 7 febbraio 2012 - Presidente: Rovella, Relatore: Barbata

ERRORE FORMALE - Dichiarazione.
Ai fini della distinzione tra errori meramente formali ed errori sostanziali gli Uffici devono valutare se gli illeciti commessi hanno determinato pregiudizio alla azione di controllo, per cui la violazione è da considerarsi formale qualora l'errore o l'omissione non incida sulla determinazione del reddito, dell'imposta e del versamento del tributo e non ostacoli l'esercizio dell'attività di controllo. (G.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 6, comma 5 *bis*; L. 212/2000, art. 10, comma 3.

1595. Responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 35 - sentenza n. 34/35/2012 del 9 febbraio 2012 - Presidente: De Lillo, Relatore: Contini

CREDITI FISCALI - soggetti responsabili - Responsabilità di liquidatori, amministratori e soci.
In caso di crediti fiscali, i liquidatori sono responsabili anche con riferimento ai periodi antecedenti alla liquidazione e rispondono altresì con gli amministratori ove abbiano compiuto operazioni volte ad occultare attività anche anteriori alla liquidazione. I soci sono responsabili per quanto ricevuto non solo nel periodo della liquidazione, ma anche nei due periodi d'imposta precedenti. Gli articoli 36 *ter* e 46 del D.P.R. 600/1973 scandiscono i termini entro cui l'Amministrazione Finanziaria può effettuare i controlli delle dichiarazioni ed emettere gli accertamenti, termini che vengono prolungati dal D.Lgs. 74/2000. (M.P.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, artt. 36 *ter* e 46; D.Lgs. 74/2000.

1596. Versamento parziale con ravvedimento operoso
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 3 - sentenza n. 42/3/2012 del 28 febbraio 2012 - Presidente: La Mattina, Relatore: Fusaro

SANZIONE - Versamento parziale con ravvedimento operoso - Sanzione su importo residuo.
La sanzione comminata sull'intera imposta a debito, senza considerare il parziale versamento effettuato con ravvedimento operoso, è illegittima. Essa deve essere commisurata al minore importo per il quale il ravvedimento non è intervenuto. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 13.

1597. Responsabilità del consulente tributario
Commissione tributaria regionale di Milano - Sez. 49 - sentenza n. 23/49/2012 del 28/2/2012 - Pres. Lucchina, Rel. Insinga

ACCERTAMENTO - Dichiarazione dei redditi - Omessa presentazione - Sanzioni - Responsabilità - Consulente tributario - Sussiste.
Le violazioni imputate al contribuente, in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e il conseguente omesso versamento delle imposte, entrambi riconducibili al comportamento del consulente tributario, che lo ha condotto persino a togliervi la vita, portano ad escludere il dolo e la negligenza del contribuente e conseguentemente all'annullamento in capo allo stesso delle sanzioni contestate in sede di accertamento. (A.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 5.

1598. Autore della violazione
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 25 - sentenza n. 43/25/2012 del 26 marzo 2012 - Presidente: Franco, Relatore: Mauri

SOCIETÀ CANCELLATA - LIQUIDATORE - VIOLAZIONI - Presunto autore - Coobbligazione - Inammissibilità.
In caso di società cancellata, è fuorviante e contrario alla disciplina normativa in vigore la tesi sostenuta dall'Ufficio secondo cui il liquidatore sarebbe da conside-

rarsi presunto autore delle violazioni e quindi coobbligato per le imposte e le sanzioni dovute dalla società e ciò sia per il principio insito nel concetto di società di capitali con personalità giuridica, sia per quanto è espressamente stabilito, in riferimento alle sanzioni, dall'art. 7 comma 1 D.L. 269/2003, convertito nella legge 326/2003. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.L. 269/2003, convertito nella L. 326/2003, art. 7, comma 1.

1599. ***Transfer Pricing***
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 43 - sentenza n. 99/43/2012 del 29 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Rovella

TRANSFER PRICING - Sanzioni - Documentazione dei prezzi di trasferimento - Comunicazione.
Con la modifica dell'art. 1, comma 2 *ter*, D.Lgs. n. 471/1997, operata dall'art. 26, D.L. n. 78/2010, il legislatore ha inteso escludere l'applicazione delle sanzioni per l'ipotesi in cui la società contribuente predisponga la documentazione di cui al Provvedimento Direttoriale del 29 settembre 2010, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. La modifica normativa in questione mira a premiare un atteggiamento collaborativo che è presente ogni qual volta che il contribuente dichiari la disponibilità delle informazioni e di adeguata documentazione per la comprensione della metodologia adottata per la determinazione del prezzo dei trasferimenti infragruppo, con il supporto di riscontri e di analisi. Il richiamato trattamento di favore è applicabile anche nell'ipotesi in cui la società contribuente non abbia provveduto ad inviare nei termini di legge la "comunicazione" in merito al possesso della documentazione in questione, avendo la detta società comunque collaborato, agevolando l'attività dei verificatori (nel caso, la società accertata aveva prodotto la documentazione che consentiva di riscontrare la correttezza del transfer pricing applicato ed il rispetto del principio del "valore normale"). (G.C.)

Riferimenti normativi: D.Lgs.471/1997, art. 1; D.L. 78/2010, art. 26.

1600. **Dichiarazione integrativa e sanzione**
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 119/26/2012 del 18 aprile 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Del Vecchio

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - RISULTANZE - 'Dichiarato vero' - Irrogazione di sanzioni.
L'art. 2 comma 8 D.P.R. 322/1998 fissa un principio generale scevro da limitazioni o preclusioni a favore di una o dell'altra parte, poiché nulla dice sulle risultanze della nuova dichiarazione, siano esse o meno a favore del contribuente. La *ratio* della norma è di pervenire ad un 'dichiarato vero', quale esso sia. L'unica statuizione posta dalla norma è che la dichiarazione integrativa comporta l'irrogazione di sanzioni. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, art. 2, comma 8.

1601. **Diritto al rimborso**
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 214/26/2012 del 23 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi

SANZIONI - DIRITTO AL RIMBORSO - SUSSISTENZA - Pretesa sanzionatoria - Decadenza.
Sussiste l'esistenza del diritto al rimborso di sanzioni ed interessi versati, anche in forma agevolata, laddove venga a decadere la pretesa sanzionatoria dell'ufficio per oggettive e dimostrate condizioni di incertezza nell'applicazione ed interpretazione della norma fiscale, come previsto dall'art. 6 comma 2 D.Lgs. 472/1997, confermato dall'art. 10 comma 3 della legge 212/2000. (M.C.G)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 6, comma 2; L. 212/2000, art. 10, comma 3.

1602. Disapplicazione sanzioni
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 18 - sentenza n. 141/47/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

ACCERTAMENTO - 36 *BIS* D.P.R. 600/1973 - Carente versamento - Cartella di pagamento - Provata buona fede del contribuente - Disapplicazione sanzioni - Sussiste.
La provata buona fede del contribuente che, ritenendo di essere nel giusto, ha agito in modo non conforme alla norma, porta ad escludere l'applicazione delle sanzioni anche qualora risultino ancora dovuti sia l'imposta che gli interessi. (V.M.)

1603. Ravvedimento operoso e sanzioni
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 8 - sentenza n. 118/8/2012 del 25 giugno 2012 - Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico

RAVVEDIMENTO OPEROSO - Inesatto adempimento - Nullità.
In caso di ravvedimento operoso, il pagamento dell'importo, già ridotto, che viene effettuato in misura inferiore a quella dovuta, rende nulla la regolarizzazione con la conseguenza che deve essere corrisposta per intero la sanzione originariamente irrogata dall'ufficio. L'effetto del ravvedimento è subordinato agli esatti adempimenti (nello specifico, il contribuente ha pagato un importo di interessi inferiore a quello dovuto, con conseguente mancato perfezionamento dell'istituto e mancata produzione degli effetti agevolativi). (A.L.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 13 e art. 6 commi 4 e 7.

1604. Cause di non punibilità
Commissione tributaria provinciale di Brescia - Sez. 12 - sentenza n. 23/12/2012 del 6 febbraio 2012 - Presidente: Vitali, Relatore: Serena

SANZIONI AMMINISTRATIVE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - OMESSO PAGAMENTO DEL TRIBUTO - FATTO COMMESSO DA TERZI.
In tema di sanzioni amministrative, la causa di non punibilità di cui all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui il contribuente non è sanzionato quando il pagamento di un tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi, va interpretata nel senso che il contribuente non è sanzionato quando affidi le somme di denaro

destinate ai versamenti erariali e contributivi al proprio consulente, che omette il versamento. (N.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 6.

1605. Ritardato versamento maggiorazione 0,40%
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 1 - sentenza n. 22/1/2012 del 14 febbraio 2012 - Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

SANZIONI - Versamento imposte entro 30 giorni scadenza - Interessi corrispettivi 0,40% non assolti - Applicazione sanzioni ritardato versamento di imposte - Non sussiste.
In caso di versamento delle imposte entro il termine di trenta giorni dalla scadenza con la maggiorazione degli interessi corrispettivi nella misura dell' 0,40% di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/01, il mancato assolvimento dei suddetti interessi non configura un' ipotesi di omesso versamento di imposta, non avendo il legislatore espressamente stabilito un nesso causale tra il mancato pagamento di detti interessi e la invalidità dei versamenti di imposta. Ne consegue che il contribuente dovrà assolvere gli interessi dovuti ed in più una sanzione pari al 30% dei soli interessi non versati. (E.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. n. 435/2001, art. 17, comma 2; D.Lgs. n. 471/1997, art. 13.

1606. Sequestro
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 3 - sentenza n. 43/3/2012 del 10 aprile 2012 - Presidente: Novara, Relatore: Chiozzi

MISURE CAUTELARI - SEQUESTRO conservativo BENI IMMOBILI - Sproporzione credito erariale e patrimonio immobiliare - Fondato timore di perdere la garanzia - Presupposto - Sussiste.
Sussiste il presupposto per concedere la misura cautelare del sequestro qualora l'oggettiva consistenza del patrimonio immobiliare del contribuente non offra garanzie idonee per il soddisfacimento della pretesa tributaria di cui agli avvisi di accertamento notificati, stante la sproporzione tra il credito vantato dall'Amministrazione finanziaria e il valore dei beni attualmente nel patrimonio del debitore, ciò integrando il fondato timore di perdere la garanzia. (M.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 22.

1607. Applicazione delle sanzioni
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 12 - sentenza n. 2/11/2012 del 20 gennaio 2012 - Presidente: Buono, Relatore: Stella

SANZIONI AMMINISTRATIVE - Obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo di norme tributarie - Sussiste - Disapplicazione delle sanzioni - Sussiste.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni e degli interessi, occorre tener conto della tutela del legittimo affidamento del contribuente (assicurato dallo Statuto dei diritti del contribuente) ove la violazione sia giustificata da obiettive ragioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, in conformità alla norma di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 546/1992. Ne consegue che,

ricorrendo tale ipotesi, il Giudice dichiara non dovute le sanzioni e gli interessi richiesti nell'avviso di accertamento impugnato. (A.S.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 8.

1608. Sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 11/33/2012 del 23 gennaio 2012 - Presidente: D'Addea, Relatore: Guida

SANZIONI AMMINISTRATIVE - VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE - Applicazione retroattiva - Sussiste.
Le norme sanzionatorie sopravvenute più favorevoli devono essere applicate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di legittimità, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo. Ciò alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8243/2008, laddove, interpretando l'art. 3 del D.Lgs. n. 472/1997, è stata riconosciuta l'estensione del principio del "*favor rei*" anche al diritto tributario (Conf. Cass. 8243/2008). (M.P.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 3.

1609. Ravvedimento operoso
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 44 - sentenza n. 32/44/2012 del 27 febbraio 2012 - Presidente e Relatore: Pizzo

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI - RAVVEDIMENTO OPEROSO - Errata quantificazione della sanzione - Lieve entità - Decadenza dal beneficio - Non sussiste.
È valido il ravvedimento operoso caratterizzato da un errore materiale o di calcolo se la sproporzione tra quanto effettivamente dovuto e quanto versato é di entità tale da non potersi ipotizzare un atteggiamento incompatibile con la volontà di regolarizzare la propria posizione fiscale (nel caso di specie la sanzione dovuta era stata calcolata al 3,50% in luogo del 3,75%). (M.F.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 13.

1610. Sanzionabilità dell'omessa autofatturazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67 - sentenza n. 56/67/2012 del 6 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Locatelli

IVA - OMESSA AUTOFATTURAZIONE - Violazione sostanziale - Sanabilità *ex* art. 6 comma 5 *bis*, D.Lgs. 472/1997 - Esclusione - Irrogazione di sanzione pari al 100% dell'imposta non documentata - Sussistenza - Proporzionalità della sanzione - Sussistenza
L'omessa autofatturazione, se comporta la neutralità ai fini IVA, non comporta la neutralità ai fini delle imposte sul reddito, trattandosi di un'operazione che ha interrotto il meccanismo impositivo ed è pertanto da considerarsi di natura non formale ma sostanziale e, come tale, non sanabile. La rilevata natura sostanziale della violazione esclude l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 6 comma 5 *bis* del D.Lgs. 472/1997, in quanto l'omessa emissione dell'autofattura per acquisto da soggetto non residente presenta in ogni caso effetti lesivi

rispetto all'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. L'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta non documentata deve considerarsi rispettosa del principio di proporzionalità previsto dal diritto dell'Unione Europea (Conf. Cass., 5712/2007; CGUE C-95/07 e C-96/07). (P.M.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 17 comma 3; D.Lgs. 472/1997, art. 6 comma 5 *bis*.

1611. Omessa fatturazione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64 - sentenza n. 52/64/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente e Relatore: Brigoni

IVA - FATTURAZIONE - Emissione autofattura - Carenza - Applicazione sanzione - Sussiste - Debenza dell'imposta - Non sussiste.
Nel caso di omessa regolarizzazione della fattura da parte del cessionario, ai sensi dell'art. 17, del D.P.R. 633/1972 (ove questi non abbia ricevuto la fattura ovvero abbia ricevuto fattura irregolare) lo stesso è soggetto al pagamento della sanzione *ex* art. 3 del D.Lgs. 472/1997, con conseguente applicazione applicazione del regime più favorevole, quello previsto dall'art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997 che, contrariamente a quanto dedotto dall'Ufficio non prevede la possibilità di richiedere oltre al pagamento della sanzione anche quello dell'imposta indebitamente non applicata. L'accoglimento della tesi dell'Ufficio costituirebbe una palese violazione del disposto normativo anche alla luce del principio in forza del quale "ubi lex voluit dixit", attribuendo alla norma conseguenze aggiuntive e non previste per l'infrazione contestata. (R.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, artt. 17 e 21; D.Lgs. 472/1997, art. 3; D.Lgs. 471/1997, art. 6.

1612. Mancanza di imposta a debito
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 35 - sentenza n. 37/35/2012 del 20 marzo 2012 - Presidente: Liguoro, Relatore: Repossi

IVA - Mancanza di imposta a debito- Sanzioni - Illegittimità.
In mancanza di imposta a debito non è dovuta alcuna sanzione nel caso questa sia da correlarsi all'imposta medesima. Nel caso di specie era stato richiesto un rimborso mai ricevuto e mai compensato che l'Ufficio chiedeva invece in restituzione. (c.c.)

1613. Irrogazione delle sanzioni - Presupposti
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 7 - sentenza n. 43/7/2012 del 20 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Arbasino

IRROGAZIONE SANZIONI - PRESUPPOSTI - Accertamento definitivo di violazioni fiscali - Irrogazione di sanzioni con atto separato - Possibilità di contestazione sull'*an* delle sanzioni irrogate - Non sussiste.
Poiché le sanzioni conseguono alla violazione di norme tributarie, l'accertamento di tale circostanza costituisce il presupposto indispensabile per la loro applicazione. Ne consegue che ove la violazione della norma tributaria abbia determinato anche un accertamento di imposta contestato separatamente rispetto alla irroga-

zione delle sanzioni, la definitività di tale accertamento legittima la irrogazione separata delle sanzioni e ciò preclude la possibilità, in sede di impugnazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni, di contestare la sussistenza della violazione della norma tributaria dovendosi in quella sede valutare unicamente la correttezza della concreta applicazione e dei criteri seguiti nella determinazione dell'ammontare della sanzione sulla base delle norme che ne disciplinano la applicazione. (R.C.)

1614. Incertezza normativa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 18 - sentenza n. 62/18/2012 del 12 giugno 2012 - Presidente e Relatore: D'Isa

SANZIONI TRIBUTARIE - ESENZIONE - Oggettiva incertezza normativa - È necessaria - Controvertibilità dell'interpretazione della norma tributaria - Non è sufficiente.
L'incertezza normativa, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, è soltanto quella oggettiva, che postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della stessa norma tributaria. La sola controvertibilità dell'interpretazione della norma tributaria, pertanto, non è sufficiente ad affrancare il contribuente dalla sanzione, che, viceversa, sarebbe applicabile soltanto in caso di lite temeraria. (F.M.)

Riferimenti normativi: L. 329/1990 art. 7, comma 2; T.U.I.R., artt. 23, comma 1, lett. *e*), 109 e 110, comma 7.

1615. Ravvedimento
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 34 - sentenza n. 72/34/2012 del 22 giugno 2012 - Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO - Frazione tributo omesso - Ammissibilità.
Secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs. n. 472/1997, la norma agevolativa si applica anche quando il versamento oggetto di ravvedimento interessa una parte del tributo dovuto e non la sua interezza; infatti, la disposizione citata stabilisce che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. La norma può pertanto essere applicata anche quando è regolarizzata una frazione (o differenza) del tributo omesso. (B.N.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 472/1997, art. 13.

1616. Negligenza del consulente
Commissione tributaria centrale, Sezione regionale della Lombardia - Coll. 2 - decisione n. 293/2012 del 25 gennaio 2012 - Presidente: Fiorenza, Relatore: Maresca

Irrogazione di soprattassa - Mancato versamento d'imposta - Negligenza del consulente - Estraneità della contribuente - Carenza probatoria - Rilevanza - Sussiste.

Nel caso di mancato versamento dell'imposta, per comportamento doloso da parte del consulente, cui era stato conferito regolare mandato per adempiere, non sussiste esimente per la contribuente, la quale resta responsabile dell'inadempienza tributaria in assenza di prova di aver fatto uso dell'ordinaria diligenza sia nella scelta della persona delegata, che nel vigilare e controllare l'esecuzione del mandato e, per l'effetto, sussiste l'obbligo di versamento della sanzione conseguente. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 1218.

VARIA

1617. Interpello
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 17 - sentenza n. 72/17/2012 del 1 marzo 2012 - Presidente: Giucastro, Relatore: Frigeni

INTERPELLO - ACCERTAMENTO - Difformità - Violazione art. 11 L. 212/2000 - Sussiste.
Ove il contribuente si uniformi alla indicazione della risposta ad interpello, il successivo difforme accertamento è illegittimo per violazione dell'art. 11 della L. 212/2000 (nella fattispecie l'Ufficio aveva confermato la assoggettabilità ad iva, e conseguente pagamento delle imposte di registro e catastali in misura fissa, della vendita di terreni edificabili, sia per la quota del 50% di contribuente imprenditore agricolo sia per la ulteriore quota del 50% del coniuge non imprenditore. Con l'accertamento l'Ufficio sosteneva che l'operazione fosse fuori campo iva per mancanza del requisito soggettivo di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 633/1972). (G.Ta.)

Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 11; D.P.R. 633/1972, art. 1.

1618. Discrezionalità dell'imprenditore
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 44- sentenza n. 79/44/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Natola

ACCERTAMENTO - GESTIONE SOCIETARIA - Discrezionalità - Sussiste.
Il contribuente ha il diritto di gestire in maniera discrezionale la propria attività societaria rientrando ciò nella sfera di discrezionalità e disponibilità spettante ad ogni contribuente. (M.A.B.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973.

1619. Contrasto di norme
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 42 - sentenza n. 129/42/2012 del 19 aprile 2012 - Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

CONTRASTO - NORMA INTERNA - Norma Convenzionale Internazionale - Prevalenza - Norma convenzionale - Sussiste.
In caso di contrasto tra due norme di rango diverso, il giudice dovrà interpretare quella nazionale (nel caso di specie art. 110, comma 10, del T.U.I.R.) in conformità alla norma convenzionale internazionale (nel caso di specie art. 25, par. 3 della Convenzione Italo-Svizzera contro le doppie imposizioni), ricorrendo a tutti gli strumenti dell'ermeneutica giudica, salvo, nell'impossibilità, proporre questione di legittimità costituzionale della norma nazionale per violazione dell'art. 117, comma 1 della Costituzione. (M.M.)

Riferimenti normativi: Costituzione, art. 117, comma 1.

1620. Dichiarazione dei redditi integrativa
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 26 - sentenza n. 157/26/2012 del 2 maggio 2012 - Presidente: Ingrascì, Relatore: Grassi

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - RICONOSCIMENTO - Prima dichiarazione - Errore materiale - Imposte superiori - Non sono dovute.
La dichiarazione integrativa deve essere riconosciuta quando la prima dichiarazione era affetta da errore materiale, cosicché non devono essere richieste al contribuente imposte superiori a quelle dovute per legge. (M.C.G.)

1621. Onlus
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 36 - sentenza n. 204/36/2012 del 27 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Mascherpa

ONLUS - REQUISITI - SVANTAGGIO DEI DESTINATARI - Prova - Manca - Cancellazione anagrafe unica - Legittima.
È legittima la cancellazione di un Ente no-profit dall'Anagrafe Unica delle Onlus quando, oltre a mancare nello Statuto l'espresso richiamo, *ex* art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, alle finalità di solidarietà sociale e allo stato di svantaggio dei destinatari delle prestazioni rese dall'Associazione, non sia neppure fornita la prova che l'attività socialmente utile sia rivolta a persone svantaggiate. (A.Z.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 460/1997, art. 10.

1622. Avviso di ricevimento
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 207/1/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Donno

Notifica a mezzo posta - Avviso di ricevimento - Requisiti.
Qualora il contribuente affermi la mancata notifica di un atto impositivo che l'Ufficio assume aver inviato per posta e dall'esame dell'avviso di ricevimento prodotto dall'ente impositore non sia possibile accertare a quale atto esso si riferisca, per totale assenza di ogni indicazione in merito, sì da rendere l'avviso di ricevimento collegabile a qualsiasi altro atto, la notifica si ritiene non provata e l'atto impositivo non notificato. (P.D.)

1623. Competenza degli uffici finanziari
Commissione tributaria provinciale di Milano - Sez. 1 - sentenza n. 198/1/2012 del 28 giugno 2012 - Presidente e Relatore: Donno

COMPETENZA DEGLI UFFICI FINANZIARI - Inderogabilità.
Ogni ufficio finanziario è titolare di una specifica sfera di funzioni e di un ambito di competenza territoriale determinati dalla legge. Tale ripartizione di competenze è inderogabile e ha valenza esterna e vincolante in quanto posta a tutela sia delle esigenze interne all'amministrazione, sia del contribuente. Neppure le esigenze di collaborazione tra i diversi uffici, nell'opera di contrasto all'evasione, giustificano una deroga a tali principi. Il difetto di competenza dell'organo che ha emesso l'atto amministrativo costituisce vizio sostanziale dell'atto che ne comporta la nullità. (P.D.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 64; Costituzione, art. 23 e 97.

1624. Enti non commerciali
Commissione tributaria provinciale di Bergamo - Sez. 1 - sentenza n. 57/1/2012 - del 1 marzo 2012 - Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli

ESENZIONE - Enti non commerciali - *Nomen iuris* - Associazioni sportive - Svolgimento in concreto attività non commerciale.
Dal combinato disposto degli artt. 143 e 148 del D.P.R. 917/1986, risulta che l'esenzione degli enti non commerciali dall'imposizione fiscale non è concessa in presenza dalla mera inserzione nello statuto dell'ente del "nomen iuris" di "associazione sportiva dilettantistica" astrattamente rientrante tra gli enti non commerciali di tipo associativo; alla natura astrattamente non commerciale dell'ente deve corrispondere lo svolgimento in concreto di una attività economica non commerciale, come si desume chiaramente dall'art. 148 comma 2 del D.P.R. 917/1986, che prevede un'ipotesi in cui l'attività svolta dalla associazione o ente non commerciale assume comunque natura commerciale, con conseguente ripristino del regime fiscale ordinario. (G.M.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2195; D.P.R. 917/1986, artt. 143 e 148.

1625. Avviso bonario - Rateazione
Commissione tributaria provinciale di Como - Sez. 4 - sentenza n. 71/4/2012 del 20 giugno 2012 - Presidente: Abate, Relatore: Avagliano

AVVISO BONARIO - RATEAZIONE - IRPEF - Avviso bonario - Comunicazione di irregolarità - Tardivo pagamento di una rata del piano di dilazione - Ritardo "lieve"del pagamento - Revoca rateazione - Cartella di pagamento - Illegittima.
Il tardivo versamento di una rata del piano di dilazione del pagamento relativo ad una comunicazione di irregolarità non può essere assimilato all'omesso pagamento anche solo di una rata come previsto dall'art. 3 *bis* del D.Lgs. 462/1997 e pertanto non può comportare la perdita del beneficio della rateazione qualora il ritardo sia da considerarsi "lieve". (A.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 462/1997, art. 3 *bis*.

1626. Diritto camerale
Commissione tributaria provinciale di Mantova - Sez. 2 - sentenza n. 3/2/2012 del 10 gennaio 2012 - Presidente: Momoli, Relatore: Cantoni

DIRITTO CAMERALE - PRESUPPOSTO - Società inattiva - Sussiste.
Il fatto che una società sia inattiva non costituisce elemento sufficiente per non versare il diritto camerale annuale, non essendo l'esercizio dell'attività un presupposto di tale diritto. (G.C.)

Riferimenti normativi: L. 580/1993, art. 18.

1627. Correzione di errori
Commissione tributaria provinciale di Varese - Sez. 6 - sentenza n. 34/6/2012 del 4 giugno 2012 - Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Surano

DICHIARAZIONE PERIODICA - SEMPRE EMENDABILE - Impugnazione (ruolo e) cartella di pagamento - Ammissibilità - Sussiste.
La dichiarazione periodica viziata da un errore del contribuente è in linea di principio sempre emendabile e la correzione è possibile anche tramite l'impugnazione del(ruolo e del)la cartella di pagamento non essendo di ostacolo il limite previsto dall'art. 19 D.Lgs. 546/1992, secondo cui gli atti autonomamente impu-

gnabili possono essere impugnati solo per vizi propri, perché non viene in rilievo un vizio della cartella ma l'errore del contribuente e l'esigenza del rispetto del principio della capacità contributiva e della obiettiva legalità dell'azione amministrativa (Conf. Cass. n. 26512/2011). (M.D.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992, art. 19.

1628. Dichiarazione integrativa
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 27 - sentenza n. 4/27/2012 del 20 gennaio 2012 - Presidente: Secchi, Relatore: Currò

DICHIARAZIONE REDDITI - INTEGRAZIONE - CORREZIONE - Dichiarazione successiva - Limiti.
La norma di cui all'art. 2 comma 8 D.P.R. 322/1998, si limita a statuire che le dichiarazioni dei redditi possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 D.P.R. 600/1973, e l'unico limite è quello sancito dall'art. 8 *bis*. Gli accessi, le ispezioni, le verifiche o le altre attività amministrative di accertamento in corso precludono, per come espressamente sancito dall'art. 13 D.Lgs. 472/1997, che lo differenzia dalle dichiarazioni integrative, il ravvedimento operoso, che non è quindi suscettibile di alcun collegamento con le prime. (M.C.G.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 322/1998, art. 2, comma 8; D.P.R. 600/1973, artt. 8 *bis* e 43; D.Lgs. 472/1997, art. 13.

1629. ONLUS
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 50 - sentenza n. 24/50/2012 del 24 febbraio 2012 - Presidente: Zevola, Relatore: Natola

ONLUS - Fondazione - Attività di formazione, istruzione e beneficenza - Iscrizione all'anagrafe unica - Deve essere iscritta.
L'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997, ammette tra le attività che possono essere esercitate da una ONLUS anche le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Deve quindi essere concessa l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS ad una fondazione che preveda tra i propri fini statutari l'attività di formazione, istruzione e beneficenza e l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. (I.Bu.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 460/1997, art. 10.

1630. Atti tributari, luogo di notifica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 29 - sentenza n. 47/29/2012 del 16 aprile 2012 - Presidente e Relatore: Alparone

Notifica atti tributari - Domicilio fiscale - Onere comunicazione della modifica - Omessa dichiarazione - Buona fede e affidamento - Validità ultima comunicazione.
L' Ufficio è legittimato a notificare i propri atti nell'ultimo domicilio fiscale indicato con l'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Irrilevanti sono i dati difformi contenuti in altri documenti di provenienza del contribuente o del suo datore di lavoro quali il CUD o le certificazioni delle compagnie assicurative relative alle provvigioni versate. L'eventuale "ius variandi" esercitato dal contribuente deve

avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e affidamento che informa entrambi i soggetti del rapporto tributario. (G.S.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 31.

1631. Validità del concordato di adesione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. 33 - sentenza n. 66/33/2012 del 5 giugno 2012 - Presidente: Craveia, Relatore: Panzeri

ACCERTAMENTO CON ADESIONE - Tardività del pagamento - Cartella di pagamento - Illegittimità - Sussiste.
Il pagamento tardivo delle rate accordate a seguito di adesione all'avviso di accertamento, soprattutto se dovuto a difficoltà nel trovare prestatori di fideiussioni a garanzia, rientra tra le cd. "carenze lievi", pertanto, non inficia la validità dell'atto di adesione. In particolare, nella fattispecie, l'Ufficio, non avendo mai contestato carenze gravi ed avendo accettato, seppur in ritardo, i pagamenti e la polizza fideiussoria presentata dal contribuente, non ha rilevato la decadenza del concordato di adesione, ne consegue che la pretesa impositiva compendiata nella cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione è da considerarsi nulla. (T.Ma.)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 218/1997, art. 8 comma 1.

1632. Pendenza della controversia
Commissione tributaria centrale, Sezione regionale della Lombardia - Coll. 2 - decisione n. 198/2012 del 17 gennaio 2012 - Presidente: Simone, Relatore: Proietto

AVVISO DI LIQUIDAZIONE - MANCATA IMPUGNAZIONE - Definitività - Domanda di rimborso successiva - Diritto al rimborso - Non sussiste.
Al rimborso di imposte già pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla data del 1° luglio 1986 sia pendente la controversia o sia stata presentata domanda di rimborso. Nel caso in cui non sia stato impugnato dal contribuente l'avviso di liquidazione notificato regolarmente, il procedimento relativo al tributo diviene definitivo e detta definitività non può essere messa in discussione dal fatto che il contribuente abbia proposto successivamente domanda di rimborso. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 131/1986, art. 79, comma 1.

1633. Rimborso ILOR
Commissione tributaria centrale, Sezione regionale della Lombardia - Coll. 9 - decisione n. 237/2012 del 19 gennaio 2012 - Presidente: Barbaini, Relatore: D'Andrea

RIMBORSO - CARTELLA DI PAGAMENTO - Mancata impugnazione - Rapporto d'imposta - Definitività - Sussiste.
Nel caso di versamenti effettuati a seguito di iscrizione a ruolo, la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine perentorio stabilito dalla legge esaurisce il rapporto d'imposta e rende incontestabile la pretesa tributaria con preclusione di ogni possibilità di rimborso anche in caso di sopravvenuta declaratoria della incostituzionalità della norma impositiva. Non è neppure utilmente invocabile il termine quinquennale *ex* art. 43, D.P.R. 600/1973, trattandosi

di norma che riguarda esclusivamente l'attività dell'Amministrazione Finanziaria e non già diritti o facoltà del contribuente, regolati da altre specifiche disposizioni normative (Conf. Cass. 11812/2002, 16246/2004 e 7086/2010). (M.Sa.)

Riferimenti normativi: D.P.R. 636/1972, art. 16; D.P.R. 600/1973, art. 43.